



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

---

Anno XIV - 1927



SALERNA

Premiato Stabilimento Tipografico del Commercio

Ditta Cav. Antonio Volpe & Figli

1932 Anno X.









# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti  
Autarchici e della Amministrazione Provinciale di Salerno

---

Anno XIV - 1927

(Anno V-VI era fascista)

---

Compilatore :: :: :: :: ::  
:: Cav. D.r R. Ruggi d'Aragona

---

SALERNO  
PREMIATO STABILIMENTO TIP. DEL COMMERCIO  
Ditta Cav. Antonio Volpe & Figli  
1927



BOLETIN ADMINISTRATIVO

Revista de la Oficina de Estudios y Estadística  
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

TOMO XIV - 1957

Por el Sr. Director General


## ABBREVIAZIONI

---

A. — <i>Agricoltura</i>	L. P. — <i>Lavori pubblici</i>
All. — <i>Allegato</i>	M. — <i>Ministero</i>
C. — <i>Circolare</i>	O. — <i>Ordinanza</i>
Cop. — <i>Copertina</i>	P. — <i>Prefetto o Prefettizio</i>
D. — <i>Decreto</i>	Pag. — <i>Pagina o Pagine</i>
DD. PP. — <i>Depositi e prestiti</i>	P. T. — <i>Poste e Telegrafi</i>
E. A. — <i>Enti Autarchici</i>	Q. — <i>Questore e Questura</i>
E. N. — <i>Economia Nazionale</i>	R. — <i>Regio o Reale</i>
F. — <i>Finanze</i>	Reg. — <i>Regolamento</i>
Fas. — <i>Fascicolo</i>	S. — <i>Salerno</i>
G. — <i>Giustizia</i>	T. — <i>Tesoro</i>
Gu. — <i>Guerra</i>	T. U. — <i>Testo Unico</i>
I. — <i>Interno</i>	V. -- <i>Vedi</i>
L. — <i>Legge</i>	

---

N. B. Le date dei provvedimenti enunziate col giorno e mese si riferiscono al corrente anno: col numero in grassetto dopo il provvedimento si indica la pagina. Es. *Servizio municipale affissioni* C. P. S. 5 Apr. n. 10839. **19**—leggi: *Circolare Prefetto Salerno* 5 Aprile 1927 n. 19839 pagina 19.



# INDICE

alfabetico - analitico

**Acque gassose** (*v. Sanità*).

**Affissioni.**

Servizio municipale di affissioni C. P. S. 5 Apr. n. 10839-133.

**Alberghi ed esercizi pubblici,**

Conto negli esercizi pubblici ed alberghi, C. P. S. 1° luglio n. 4628-19.

**American Legion.**

Opera di assistenza ex combattenti. C. P. S. 9 dic. num. 4993-422.

**Amministrazione.**

*Legge e regolamento com. e prov.*

1. Estensione dell' istituto podestarile a tutti i comuni del Regno. C. M. I. 21 nov. 1926 n. 15800-33.

2. Estensione agli impiegati degli enti locali delle disposizioni contenute negli art. 51, 4 comma e 52 del R. D. 30 dic. 1923 n. 2960, modificato dal R. D. 6 genn. 1927 n. 57-65.

3. Norme per la costituzione delle Consulte municipali nei comuni con popolazione superiore ai 20,000 abit. R. D. 27 Ott. 401 (*vedi voci: Bilanci, circoscrizioni, conti, impiegati, podestà, responsabilità amm., segretari comunali, strade*).

**Anagrafe.**

Registri anagrafici comunali, tenuta al corrente e revisione dei medesimi. C. P. S. 5 genn. n. 43734-11.

**Annuario.**

Annuario dell' Italia Fascista. C. P. S. 7 giu. n. 2340-211.

**Api, apicoltura.**

Censimento apistico. R. D. 23 ottobre 1925 n. 2079. C. P. S. 29 ottobre n. 40444-374. C. P. S. 13 dic. n. 40444-421.

**Appalti, aste ecc.**

V. Cop. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31-32.

**Araldica.**

Disciplina sull' uso dei titoli, attributi nobiliari, stemmi, insegne ecc. C. P. S. 27 apr. n. 1689-133.

**Arma del cielo.**

Offerta di un velivolo alla Patria. Pubblica sottoscrizione. C.

P. S. 20 ago.-281. C. P. S. 26 ago. n. 3449-283, 330. Proroga della sottoscrizione. **Cop. 25.**

**Arruolamenti** (v. *Leva e Servizi militari*).

**Atti.**

1. Documenti rilasciati dal Governatore di Roma, legalizzazioni. C. P. S. 22 Apr. n. 1690-123.

2. Atti da legalizzare e da vidimare C. P. S. 30 giu. num. 23719-219. C. P. S. 29 ottobre n. 23719-374 (v. *Stato civile*).

**Autoveicoli** (v. *Veicoli*).

**Avvisi commerciali.**

Licenza autorità P. S. - C. P. S. 30 genn. n. 567-61.

**Balli pubblici** (v. *Feste da ballo*).

**Bandiera nazionale** (v. *Fascio Littorio*).

**Biglietti di Stato e Bancarii.**

1. Cessazione di corso legale e prescrizione dei biglietti di stato da lire 25, 10, 5. C. P. S. 22 giu. n. 2500-210.

2. id. id. dei biglietti del Banco di Napoli e di Sicilia. C. P. S. 26 giu. n. 2597-221.

**Bilanci.**

1. Bilanci comunali. C. P. S. 5 dic. 1926 n. 41115-18-termine per l'invio. C. P. S. 18 febb. n. 5394-56.

2. Bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza. C. P. S. 6 genn. n. 44821-38.

**Boschi e demanio forestale, selvicoltura e arboricoltura.**

Manifestazioni per l'incremento della selvicoltura e arboricoltura. C. P. S. 22 mar. n. 1261-102.

Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dell'arboramento. C. P. S. 25 Nov. n. 4339-411.

**Bosco del littorio.**

Istituzione. C. P. S. 30 magg. n. 2237-176. C. P. S. 30 giu. n. 2410-220.

**Caccia.**

1. Restrizioni all'esercizio venatorio. C. P. S. 3 sett. num. 30428-294. D. M. 12 lug.-373.

2. Uccellazione, paratie con fischio e spauracchio al volo. Tassa concessione. C. P. S. 15 sett. n. 34239. **Cop. 22.**

3. Concorsi a premi fra i vigilatori dell'esercizio venatorio e i concessionari di bandite e riserve da caccia. C. P. S. 9 dicem. **Cop. 31-32.**

**Calendario, feste, solennità civili ecc.**

1. Calendario udienze Giunta Prov. Ammin. e Consiglio di Prefettura per il 1927-**Cop. 1 e Cop. 3.**

2. Calendario mensile per 1928-Cop. 16. (v. *Annuario*).

3. Data dell'era fascista nella corrispondenza. C. P. S. 31  
Ott. n. 4460-374.

### Campi sportivi del Littorio.

1. Campi sportivi del littorio. C. P. S. 12 sett. n. 3715-309.

### Capo del Governo.

1. Intitolazione di opere e di istituzioni al nome di S. E. il  
Capo del Governo. C. P. S. 3 sett. n. 3586-Cop. 21.

2. Vendita di fotografie del Capo del Governo. C. P. S. 31  
ago. n. 3075-292.

### Capre (v. *Tassa animali caprini*),

Pascolo abusivo delle capre. C. P. S. 1 dic. n. 39013-409.

### Carni.

Disciplina circa la vendita delle carni fresche e congelate.  
R. D. L. 19 magg. n. 868-227 - Ordinanza P. S. 30 giu. 235-C. P.  
S. 28 lug. n. 26384-278 - C. P. S. 10 sett. n. 36855-358 - C. P. S. 22  
ott. n. 39484-Cop. 26.

Vigilanza sanitaria sulla produzione e sul commercio di carni  
insaccate. C. P. S. 10 nov. n. 42128-395.

Regolamento per la vigilanza sanitaria sulle carni. C. P. S.  
6 dic. n. 36855-418.

### Caro-vita.

Iniziativa per fronteggiarlo. C. P. S. 25 mag. n. 6580-99.

### Caro-vivere (Indennità)-(v. *Impiegati*).

### Carta del lavoro.

1. Carta del lavoro-193.

2. Fornitura del documento. C. P. S. 6 giu. n. 2330-Cop. 12.

### Carta d'identità.

1. Determinazione del modello della carta d'identità. D. M.  
I. 10 nov. 1926-6.

2. Diritti di segreteria. C. P. S. 10 febb.-76.

3. Rilascio carta d'identità e compilazione relativi cartellini.  
C. P. S. 20 giu. n. 1923-218.

4. Riconoscimento per operazioni a danaro. C. P. S. 26 lug.  
n. 4958-267,

### Cassa di previdenza.

Cassa di previdenza sanitaria. Accertamenti complementari  
dei contributi in conformità della legge 14 apr. n. 604. C. P. S.  
11 giu. n. 19197-186.

### Cauzioni.

Riscossione. Corso medio dei titoli di Stato o garantiti dallo  
Stato pel 2.<sup>o</sup> semestre 1926 da accettare in cauzione pel 1.<sup>o</sup> se-

mestre 1927. C. M. F. 20 febb. n. 584-74 — id., pel 2.<sup>o</sup> semestre 1927. C. M. F. 23 lug. n. 4451.-cop. 18.

### Censi, canoni, livelli ecc.

I capitali *quandocumque* non rientrano nella disciplina della legge 11 giu. 1925 n. 998 e non soggiacciono per conseguenza all'aumento del quinto. *A. Spagnuolo.*

Cerchioni (V. Veicoli).

### Certificati penali.

Richiesta di certificati penali di persone nate all'estero. C. Q. S. 29 lug. n. 16691-cop. 18 - C. P. S. 28 Ott. 1927 n. 79681 — cop. 27.

### Circoscrizioni.

Facoltà al Governo del Re di provvedere ad una rettifica generale delle circoscrizioni amm. R. D. L. 17 mag. n. 383-145. C. M. I. 10 febb. n. 15300-166.

### Cittadinanza.

Cittadinanza italiana. Concessione in base all'artic. 4 della legge 13 giu. 1912 n. 555-187 - C. P. S. 25 lug. n. 25234-249.

Riacquisto. C. P. S. 14 dic. n. 43320-417.

### Commercio di cose antiche ed usate.

Applicazione del R. D. L. 29 dic. 1926 n. 2191. C. P. S. 2 lug. n. 4425-268.

### Commercio (disciplina del) di vendita al pubblico.

*Testo del decreto.* R. D. L. 16 dic. 1926 n. 2174-3.

#### *Enti o persone sottoposte alla legge.*

1. Enti o persone sottoposte. C. P. S. 22 genn. n. 2174-25.
2. Tipografi, litografi, redattori di giornali, rivenditori di giornali, latterie, ecc. C. P. S. 9 febb. n. 1892-cop. 3.
3. Pescatori e cacciatori, gas, corrente elettrica, conducenti camions. C. P. S. 14 febb. n. 3233-56.
4. Agricoltori. C. P. S. 7 mar. n. 7784-75.
5. Ditte con più negozi, documenti.—Istituti bancari, rivenditori di giornali, riviste, libri ecc. C. P. S. 15 mar. n. 8655-91.
6. Caffè, bar, ristoranti di associazioni o circoli privati. C. P. S. 16 mar. 9851-92.
7. Farmacisti. C. P. S. 23 mar. n. 9652-103.
8. Nuove Ditte. Imprese per riscaldamento, illuminazione, forza motrice, cassa agraria. C. P. S. 22 mar. n. 9224-107.
9. Venditori ambulanti, edicole librerie, giornalistiche delle stazioni ferroviarie. C. P. S. 14 apr. n. 11554-cop. 8.
10. Raccoglitori di pelli grezze. C. P. S. 15 Apr. n. 12415-cop. 8.

11. Cooperative, preferenze nel rilascio della licenza. C. P. S. 14 apr. n. 12415-128.
12. Commercio di animali vivi. C. P. S. 14 apr. n. 12283-128.
13. Esercizi aventi carattere di produzione e di vendita. C. P. S. 16 giu. n. 18881-205.
14. Pensioni private. C. P. S. 20 giu. n. 21883-206.
15. Richiedente non avente i requisiti richiesti dell' art. 53 della legge di P. S.-C. P. S. 17 giu. 20240-206.
16. Enti soggetti a vigilanza dell' autorità di P. S.-C. P. S. 20 giu. n. 20240-206.
17. Spacci interni di stabilimenti industriali. C. P. S. 2 agosto-264.
18. Eccezioni all' obbligo delle licenze commerciali e delle cauzioni relative. C. P. S. 22 Ott. n. 37436-375.
19. Orafi. Efficacia licenza della P. S.-C. P. S. 1° dicem. n. 44758-410.

*Rilascio licenze, documentazione.*

1. Documenti pel rilascio delle licenze. C. P. S. 22 gennaio-28.
2. Domande di licenza, termine. C. P. S. 29 mar. n. 11137-104.
3. Proroga del termine. C. P. S. 19 Apr. n. 13553-cop. 8.

*Limitazioni licenze.*

1. Limitazioni rilascio licenze. C. P. S. 3 sett. n. 32355-294.
- C. P. S. 26 Nov. n. 36844-cop. n. 29.-C. P. S. 3 dic. n. 44225-413.

*Cauzioni.*

1. Versamento e graduazione. C. P. S. 22 genn. n. 2174-27.
2. Richiesta di notizie sugli esercenti tenuti alla cauzione. C. P. S. 9 febb. n. 4892-cop. 3.
3. Documenti per cauzioni. C. P. S. 14 genn. n. 1364-55.
4. Casi di esonero. C. P. S. 10 mar. n. 7566-90. C. P. S. 9 Apr. n. 11452-103.
5. Svincoli di cauzioni. C. P. S. 30 mar. n. 9423-104.
6. Proroga cauzioni. C. P. S. 13 Apr. n. 11928-125.
7. Esonero della cauzione. Parere Giunta prov. amm. C. P. S. 29 luglio n. 25760-265.
8. Regolarizzazione depositi commercianti. C. P. S. 18 Ott. n. 35930-cop. 26.-C. P. S. 24 Nov. n. 40828 393.

*Commissioni comunali.*

1. Commissioni comunali. C. P. S. 1° febb. n. 365 47.
2. id. Criteri nella concessione delle licenze. C. P. S. 13 Apr. n. 11451-126.

*Cartellini dei prezzi.*

1. Obbligo di esporre i cartellini dei prezzi. C. P. S. 22 genn. n. 2174-28.

*Fissazione dei prezzi.*

1. Fissazione dei prezzi di vendita al minuto. Competenza. C. P. S. 18 febb. n. 6064-55.

*Sanzioni di carattere penale.*

1. Sanzioni. C. P. S. 31 mar. n. 10004-104.

**Commissione censuaria comunale.**

Ricostituzione. C. P. S. 10 lug. n. 2417-249.

**Commissione straordinaria per la Provincia di Salerno**  
(*Atti della Reale*).

1. Ambulatorio gratuito per la profilassi sociale delle malattie mentali. C. 5 luglio n. 5080-223.

**Commissioni imposte dirette** (v. Imposte dirette).

**Concorsi ed esami.**

v. Cop. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31-32.

**Confetti** (vedi *Pane ecc.*).

**Consigli Provinciali della Economia (Uffici e).**

Uffici e Consigli Prov. dell' Economia. R. D. L. 16 giugno 1927-377.

**Consorzi agrari** (vedi *Federazione Prov. Enti autarchici*).

**Consulta municipale** (v. *Amministrazione*).

**Consumi.**

Costituzione di un ente provinciale dei consumi. C. P. S. 17 giu. n. 21912-192.

**Conti.**

1. Situazione conti comunali 1925 e retro. C. P. S. 15 genn. n. 1739-22.-C. P. S. 21 febb. n. 6485 cop. 4.

2. Applicazione di multa ai consiglieri comunali per mancata presentazione di conti consuntivi-cop. 13.

**Contributo di miglioria** (v. *Finanza enti locali*).

**Contributi sindacali.**

1. Contributi sindacali obbligatori dei lavoratori agricoli per l'anno 1927. C. P. S. 4 ago. n. 9685 cop. 18.-C. P. S. 26 ago. n. 31720-287.-C. P. S. 2 ago. n. 23199-260.-C. P. S. 21 ott. n. 38558-cop. 26.-C. P. S. 22 nov. 1927 n. 43791-cop. 29.-C. P. S. 6 dicem. cop. 30.

2. Contributi sindacali dei commercianti. C. P. S. 6 dic. n. 45492- cop. 30.

3. Contributi a carico esercenti libere attività. C. P. S. 26 nov. n. 44550-408.

*Costruzioni.*

Economia del legno nelle costruzioni. C. P. S. 7 febb. num. 3940-57.

**Croce Rossa Italiana.**

Iscrizione di nuovi soci. C. P. S. 24 sett. n. 3796-cop. 23.-Calendario per l'anno 1928. C. P. S. 24 nov. n. 3875-394.

Crociera aerea di propaganda. C. P. S. 1.º agosto num. 3079-268.

**Dazi di consumo.**

1. Dazio di consumo sul ghiaccio. C. P. S. 15 gen. n. 621-43.

2. Capitolato tipo appalto riscossione dazi di consumo. V. *Pintozzi-77-108.*

3. Cauzioni. Svincolo. C. P. S. 9 Apr. n. 12027-123.

4. Esenzione per i materiali ed oggetti destinati alla costruzione ed esercizio delle tranvie intercomunali. C. P. S. 19 Apr. n. 12938-135.

5. Esami agenti daziari, Sessione straordinaria luglio 1927-cop. 11. Sessione ordinaria nov. 1927-cop. 24.

6. Statistica daziaria anno 1926, Compilazione. C. M. F. 24 lug. n. 11608-341.-C. P. S. 6 dic. n. 44797-cop. 30.

**Disciplina del commercio (v. *Commercio*).****Dolci (v. *Pane*).****Dopolavoro.**

1. Opera Nazionale dopolavoro. C. P. S. 6 genn. n. 69-61.

2. Organizzazione. C. P. S. 24 Ott. n. 38834-cop. 26.

**Edifici scolastici (v. *Scuole*).****Edilizia.**

1. Norme di edilizia. C. P. S. 17 maggio n. 16156-172.

2. Regolamenti edilizi. C. P. S. 12 ago. n. 25455-276.

**Ente nazionale l'Italiana.** C. P. S. 28 luglio n. 3012-269.

**Enti autarchici (v. *Federazione Prov. E. A.*).****Era fascista (v. *Calendario*).****Esattori ed esattorie (v. *Imposte dirette*).****Esercenti servizi di pubblica necessità.**

Compilazione elenchi. C. P. S. 12 apr. n. 12025-122.-C. P. S. 10 ottobre n. 12025-cop. 25.

**Esercizi industriali e commerciali.**

Approvazione del regolamento per le operazioni di censimento. R. D. 26 giugno n. 1163-313.-C. P. S. 30 ottobre num. 33715-340.

**Esposizioni (v. *Fiere*).****Famiglie.**

Famiglie aventi più di 10 figli. *Notizie-cop. 11.*

**Farine** (v. *Pane*).

**Farmacie.**

Orari e norme per l'esercizio delle farmacie. C. P. S. 1 dicembre 1926 n. 24351-12. (v. voce *Medicinali* a *Sanità ed Igiene Pubblica*).

**Fascio Littorio** (uso del).

Disposizioni circa l'uso del fascio littorio da parte delle amministrazioni dello Stato. R. D. 27 marzo 1927 n. 1048-225.

**Federazione Prov. Enti autarchici della Provincia di Salerno** (atti della)

*Amministrazione straordinaria* della Federazione. C. 4 genn-15.

*Aree pubbliche*. Concessioni per spettacoli viaggianti. C. 6 dic. n. 2092-416.

*Assistenza e consulenza* degli enti federati. C. 31 ott. num. 1983-376.

*Attività confederale*, C. 27 sett. n. 1772-343.

*Beneficenza (la) nel diritto italiano*. C. 29 Nov. 2061-398.

*Calendario nazionale 1928*. C. 16 Nov. n. 2002-397.

*Campi sportivi* del Littorio. C. 18 ottobre n. 1855-360.—C. 31 ottobre n. 1071-376.

*Comunità artigiane* (Federazione fascista autonoma). C. 29 Nov. n. 2067-397.

*Concorso* bandito dal periodico « Il Corriere dei Comuni ». C. 12 luglio n. 1185-239.

*Consorzi agrari* (costituzione di) in applicazione del R. D. L. 22 maggio 1924 n. 751. C. 11 genn. n. 4-15.

*Consorzi antitubercolari*. C. 12 luglio 1927 n. 1204-253.

*Contributi* per l'anno 1927. C. P. S. 31 genn. n. 1223-cop. 3. C. P. S. 19 febb. n. 5104-cop. 4.

*Corrispondenza* ufficiale, affrancatura. C. 21 febb. n. 380-64.—C. 30 luglio n. 1759-272.

*Opere pubbliche comunali*. Questionario per la raccolta dei dati relativi alle O. P. comunali C. 1.º febb. n. 276-48. Opere pubbliche da compiersi dai Comuni nel 1927-28. C. 6 giugno n. 826-184.

*Podestà* (albo dei) d'Italia. C. 5 luglio n. 1070-223.

*Pubblicazioni.*

Dizionario dei comuni. C. 12 luglio n. 1118-239.

Annuario statistico delle Città Italiane. C. 19 luglio num. 1218-253.

Manuale di politica economica e di legislazione del lavoro. C. 29 luglio n. 1314-292.

Pubblicazioni legislative. C. 6 settembre n. 1684-311.

*Ruoli tributi comunali*. Riscossione. C. 11 aprile n. 225-108.

*Sede della Federazione*. Trasferimento. C. 15 Ott. n. 1833-360.

*Usi civici.* (Riordinamento degli). Scadenza della proroga per le denunce. C. 22 marzo n. 474-94.

**Feste da ballo.** C. Q. S. 9 ago. n. 6449 **cop. 20.**

**Feste Pasquali.**

Usi barbarici e incivili. C. P. S. 9 apr. n. 1532-106. C. P. S. 11 apr. n. 1559-141.

**Festività religiose.**

Orchestre all'aperto in occasione di festività religiose. C. P. S. 28 luglio n. 5063-**cop. 21.**

**Fiere, mercati, esposizioni.**

1. Elenco fiere e mercati di bestiame. C. P. S. 22 dic. 1926 n. 43503-31.

2. Esposizione fiera di Fiume. C. P. S. 11 febb. n. 556-**cop. 4.**

3. Esposizione di frutticoltura a Massalombarda. C. P. S. 11 aprile n. 1549-**cop. 10.**

4. Ente autonomo della fiera campionaria di Tripoli. 2ª fiera per l'anno 1928. C. P. S. 5 dic. n. 4875-420.

**Finanze enti locali.**

*Generali.* Tributi locali, sanatoria per la loro applicazione da parte dei comuni. R. D. L. 3 febb. n. 115-67.

*Ruoli di tasse comunali.*

1. Ruoli. Indicazioni della previsione del bilancio e dell'ammontare delle partite contestate. C. P. S. 21 dicembre 1926 n. 43105-31.

2. Riscossioni ruoli tributi com. C. P. S. 8 aprile n. 10228-120.

3. Norme per regolare la pubblicazione e la riscossione dei ruoli dei tributi locali. R. D. L. 30 giu. 1927 n. 1220-257. C. P. S. 26 ago. n. 30810-291.

*Contributo di miglioria* in dipendenza dell'esercizio di opere pubbliche. L. 16 dic. 1926 n. 2251-130.

*Sovrimposta.*

1. Modificazione all'art. 12 del R. D. L. 16 ott. 1924 n. 1613 concernente le sovrimposte fondiariae. R. D. L. 19 maggio num. 853-185.

2. Riduzione sovrimposta fondiaria 1928. C. P. S. 18 ottobre n. 39141-367.

3. Norme per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte sui terreni e sui fabbricati per l'anno 1928. R. D. L. 27 ottobre n. 2045-387.

*Tassa bestiame.* Applicazione. C. P. S. 17 genn. 20. - Tariffa. C. P. S. 7 Nov. n. 41017-389.

*Tassa cani.*

1. Profilassi della rabbia, provvedimenti di carattere tributario. C. P. S. 13 aprile n. 12846-124.

2. Regolamento per l'applicazione della tassa cani. *V. Pin-*  
*tozzi-297.*

*Tassa macchine caffè espresso.*

1. Norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per  
caffè espresso. R. D. L. 21 aprile n. 675-170. C. P. S. 3 giugno  
n. 19039-174.

2. Schema di regolamento. *D.r A. Telesca-322.*

*Tassa di famiglia e tassa esercizi e rivendite.*

1. Limiti di applicazione. R. Ruggi d'Aragona-390.

**Fondiarli** (*libri*).

Ricostituzione di libri fondiari della città di Vienna. C. P. S.  
23 Nov. n. 4675-414.

**Ghiaccio** (*v. Dazio di consumo*).

**Giurisprudenza.**

Appunti di giurisprudenza amm. 253, 307-cop. 27

**Governo** (*v. Capo del*).

**Gran Consiglio.**

Il Gran Consiglio nei primi 5 anni dell'Era fascista. C. P. S.  
9 Sett. n. 3655-cop. 22.

**Grano** (*v. Pane*).

**Identità** (*(v. Carta di)*).

**Igiene pubblica** (*v. Sanità*).

**Impiegati e salariati.**

*Caro viveri, riduzioni.*

1. Riduzione delle indennità temporanee mensili, dei soprassoldi e degli altri assegni a titolo di carovivere corrisposti al personale di qualsiasi categoria dipendente dalle ammin. dello Stato. R. D. L. 7 maggio n. 694-53.

2. Estensione al personale degli enti autarchici delle norme relative alla riduzione delle indennità temporanee mensili, dei soprassoldi e degli altri assegni di caroviveri. R. D. L. 23 giu-  
1927 n. 1159-241. — C. P. S. 16 maggio n. 16148-146. — C. M. I. 10  
luglio n. 15700-244. — C. P. S. 22 luglio n. 26468-248. — C. P. S. 2  
Dic. n. 32114-408.

3. Abolizione o riduzione delle indennità di carovivere del personale statale in effettivo servizio od in quiescenza. R. D. L.  
23 ottobre n. 1966-369.

*Concorsi.*

Esenzione per un biennio dai limiti di età per partecipare ai concorsi nei riguardi degli impiegati e salariati dispensati in virtù del R. D. L. 17 marzo 1927 n. 388. R. D. L. 27 ottobre  
n. 2049-407.

*Dispensa dal servizio.*

1. Estensione agli impiegati degli enti locali delle disposizioni del R. D. 30 dicem. 1923 n. 2960 modificato dal R. D. 6 gennaio 1927-**65**. — C. P. S. 9 febb. n. 971-**69**.

2. Norme per il riordinamento degli uffici e per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli enti locali. R. D. L. 17 febb. 1927 n. 228-**66**.—C. P. S. 9 marzo n. 1061-**70**.

*Piante organiche. Modificazioni.* Parziale deroga al R. D. L. 16 ago. 1926 n. 1577 relative alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli enti locali. R. D. L. 17 febb. n. 228-**81**. R. D. L. 25 Nov. 1926 n. 2108-**113**.

*Ex combattenti.* Disposizioni a favore del personale ex combattente dipendente dagli enti locali. C. P. S. 2 agosto n. 27406-**266**.

*Opera di previdenza impiegati non aventi diritto a pensione.*

1. Provvedimento per l'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli E. L.—R. D. L. 13 genn. n. 75-**68**.— Iniziale funzionamento di detto istituto. C. P. S. 15 aprile n. 13332-**118**.

2. Accertamento e riscossione contributi per l'anno 1927. C. P. S. 15 aprile-**119**.—idem. per l'anno 1928. C. P. S. 9 nov. num. 42065-**394**.

*Riordinamento degli uffici* (v. sopra: dispensa del servizio n. 2).

**Imposte dirette.**

1. Provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette. R. D. L. 14 febb. n. 125-**51**.

2. Modifiche alla legge di riscossione. Pubblicazione ruoli. C. P. S. 16 aprile n. 12762-**121**.

3. Rinnovazione delle Commissioni Mandam. Imposte Dirette. C. P. S. 4 luglio n. 22673-**217**.

4. Commissione Provin. di appello delle imp. dirette di Salerno per il quadriennio 192730-**cop. 25-26**.

5. Disposizioni per la sistemazione dei servizi di esattoria e di tesoreria nei comuni unificati. R. D. L. 3 Nov. n. 2042-**385**.

**Incendi.**

Spegnimento d'incendi. Richiesta di invio di truppe. C. P. S. 7 settembre n. e677 **cop. 21**.

**Industrie** (*Piccole industrie*).

Contributi dei comuni e dell'Amm. provinciale a favore dei comitati provinciali e regionali per lo sviluppo delle piccole industrie. C. P. S. 6 Settem. n. 32451-**295**.

**Infanzia** (v. *Maternità e Infanzia*).**Ingegneri ed architetti.**

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale dell'ingegnere e dell'architetto. C. P. S. 7 maggio n. 1799-**149**.

**Istituti di previdenza** (v. Impiegati).

**Istituzioni pubbliche di beneficenza** (v. *Opere Pie*).

**Legalizzazione di atti**,

Atti da legalizzare e da vidimare. C. P. S. 30 giugno num. 23719-219,

**Legge com. e prov.** (v. *Amministrazione*).

**Leva e servizi militari.**

1. Servizio della leva. C. P. S. 2 febb. n. 459-58.
2. Alloggiamenti militari dovuti dai comuni. C. P. S. 7 mag. n. 1947-149.
3. Propaganda a favore degli arruolamenti nel Corpo della R. Guardia di Finanza. C. P. S. 24 marzo n. 1207-151.
4. Rivista gen. quadrupedi, carreggi, finimenti e bardature. C. P. S. 7 giugno n. 20173-cop. n. 12.
5. Ruoli matricolari mod. 84. C. P. S. 10 agosto n. 27406-277.
6. Locali operazioni di leva. C. P. S. 22 ottobre num. 4306-cop. 26.

**Liste elettorali politiche.**

Dispensa dalla annuale revisione. C. P. S. 24 novembre n. 43626-393.

**Locazione di abitazioni.**

1. Norme per la esecuzione degli sfratti. R. D. L. 6 genn. n. 2-17.
2. Disposizioni per infrenare l'aumento di pigione delle case di abitazioni. C. P. S. 11 maggio n. 16375-148.
3. Istituzioni di commissioni di conciliazione per le vertenze sugli alloggi. R. D. L. 21 aprile n. 545-157.
4. Disposizioni relative alla vendita degli immobili urbani ed agli sfratti delle case di abitazioni. R. D. L. 6 maggio num. 650-158.
5. Istruzioni per l'applicazione dei RR. DD. LL. 21 aprile n. 545 e 6 maggio n. 650. D. M. 8 maggio-161.
6. Diminuzioni fitti di stabili. C. P. S. 27 maggio n. 18290-175.
7. Norme sui prezzi delle locazioni di immobili urbani R. D. L. 16 giugno-201.

**Macellazioni.**

Statistica sulle macellazioni. C. P. S. 22 dicembre 1926 n. 43763-cop. n. 2.

**Maternità e infanzia.**

1. Opere assistenziali per l'infanzia. C. P. S. 7 aprile num. 11447-101.
2. Locali per le sedi dei Consigli direttivi delle Federazioni

prov. e dei Comitati Com. di patronato. C. P. S. 16 settembre n. 32123-320.

**Mercati** (v. *Fiere*).

**Moneta.**

Prescrizione di monete d'argento. C. P. S. 18 luglio num. 2859-280.

**Monumenti** (v. *Pubbliche manifestazioni*).

**Mutilati.**

Sussidi ai mutilati. C. P. S. 7 giugno n. 2347-cop. n. 14.

**Mulini.**

Disciplina dell'industria della macinazione dei cereali. R. D. L. 12 agosto n. 1580-330. — C. P. S. 17 ottobre n. 36215-356. — C. P. S. 14 novembre n. 42445-389. — C. P. S. 23 Nov. n. 43775-396. — Esercizio macinazione, licenza, C. P. S. 16 dic. n. 47411. cop. 31-32.

**Mutui.**

Semplificazioni nel rilascio delle delegazioni da parte degli enti mutuatari dell'Amm. della Cassa DD. e PP. e degli Istituti di previdenza. R. D. L. 23 ottobre n. 2047-404.

**Notizie e comunicazioni diverse.**

Programma dell'anno 1927-1.

Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura. Copertina N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 16, 23, 26, 27.

Onorificenze. - cop. n. 1.

Avvertenze importanti-129.

Servizio di pubblicità-cop. n. 9.

**Opere pie.**

1. *Bilanci* (v. voce Bilanci n. 2).

2. Norme per la estensione alle Istituzioni pubbliche di assistenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei Comuni e delle Province e per la definizione dei conti arretrati degli enti stessi. R. D. L. 20 febb. n. 257-82.

3. Conti arretrati. C. P. S. 16 aprile n. 11583-114.

4. Rinvio delle rinnovazioni totali e parziali dei componenti delle Congregazioni di Carità. R. D. L. 19 agosto n. 1748-347.

**Opere pubbliche.**

Esecuzione di opere pubbliche. C. P. S. 6 maggio n. 1917-146. — C. P. S. 1 Dic. n. 43898-413. (vedi Voci *Federazioni E. A. e Scuole*).

**Ordinanza.**

Dell'Autorità locale di P. S. C. P. S. 3 dic. n. 4871-414.

**Orfani di guerra.**

Fornitura gratuita delle pagelle per la scuola elementare agli orfani di guerra bisognosi. C. P. S. 22 aprile n. 108-139.

**Pane, farina, grano.**

1. Vigilanza nell'abburrattamento delle farine e la panificazione e norme amm. per il prelevamento dei campioni e per la esecuzione delle analisi delle farine. D. M. I. 10 Dic. 1926-8. C. P. S. 27 genn. n. 2405-45. C. P. S. 15 sett. n. 34240-310.
2. Fabbricazione e vendita confetti. Impiego farina frumento. C. P. S. 12 febb. n. 5277-cop. 3.
3. Dato di panificazione. C. P. S. 24 maggio n. 10332-101.
4. Obbligatorietà della denuncia della trebbiatura a macchina del grano. R. D. L. 7 aprile n. 564-169.
5. Opuscolo ai mugnai del sig. Rondoni. C. P. S. 27 giugno n. 2588-cop. 15.
6. Prezzo delle farine. C. P. S. 4 luglio n. 21504-219. — C. P. S. 16 luglio n. 25678-cop. 16. — C. P. S. 23 luglio n. 26376-cop. 17.
7. V.º Concorso nazionale per la battaglia del grano. C. P. S. 23 settembre n. 34240-310.
8. Fabbricazione e vendita dolceria fresca. C. P. S. 21 ottobre n. 37360-cop. 27. — C. P. S. 22 Nov. n. 42478. cop. 29.

**Passaporti.**

- Manomissione del documento. C. Q. S. 25 maggio n. 3438. Cop. 14.  
 Rilascio di passaporti per la Finlandia. C. M. I. 13 luglio n. 45990-cop. 17.

**Pensionati ed assegnatari governativi.**

- Delega per la firma dei certificati di vita. C. P. S. 10 marzo n. 6707-87.

**Patronato Nazionale.**

- Contributo 1927. C. P. S. 2 dic. n. 44002-409.

**Pesca.**

- Pesca in acque dolci. Licenza pel 1927. C. P. S. 31 dicem. 1926 n. 42774-31.

**Petroli.**

- Azienda generale Italiana petroli. Richiesta di notizie. C. P. S. 11 Dic. 1926 n. 39552 cop. 2.  
 Ricerche di giacimenti petroliferi. C. P. S. 25 aprile num. 1728-cop. 11.

**Podestà.**

1. v. voce Amministrazione n. 1.
2. Nomine-cop. 9.
3. Notizie sul personale-cop. 11.
4. Distintivo. C. P. S. 15 luglio n. 2815- 231.

**Popolazione.**

1. Statistica demografica: istruzioni. C. P. S. 12 febb. num. 4292-54.

2. Disposizioni complementari per le rilevazioni statistiche. C. P. S. 11 marzo n. 8577-71.

3. Registri anagrafici municipali, tenuta al corrente e revisione dei medesimi. C. P. S. 25 febb. n. 4273-73.

4. Mancanza di notizie nelle schede necrologiche. C. P. S. 15 marzo n. 8097-89. C. P. S. 2 agosto n. 25002-270.

5. Norme per la compilazione dei prospetti annuali Mod. E. F.-C. P. S. 19 aprile n. 12788-138.

6. Statistica demografica trimestrale. C. P. S. 30 maggio n. 18786-178.-C. P. S. 27 giugno n. 22994-222.

7. Rilevazioni mensili del movimento naturale della popolazione. C. P. S. 4 luglio n. 23351-cop. 16.

#### **Poveri.**

Indagine statistica sui poveri del Regno. C. P. S. 21 Nov. n. 42224-cop. 29.

#### **Prefetto.**

Il decreto nelle precedenze e il nostro Prefetto 425-

#### **Prestito del Littorio.**

Contributo degli enti e degli impiegati locali-cop. 1 e 2.

Le benemerienze della nostra Provincia-cop. 4.

#### **Prezzi e calmieri.**

1. Calmieri a prezzi d'imperio, limitazione numero negozi. C. P. S. 8 giugno n. 20128-cop. 12.

2. Diminuzione dei prezzi. Revisione spese forniture e somministrazioni. C. P. S. 2 giugno n. 18409-176.

3. Commissioni annonarie. C. P. S. 16 giugno n. 20730-192.

4. Fissazione dei prezzi di vendita al minuto, obbligo della pubblicità dei prezzi, penalità per i trasgressori. C. P. S. 24 giugno n. 19917-231. C. P. S. 2 agosto n. 28113-262.

5. Vendita all'ingrosso delle merci. C. P. S. 9 luglio num. 24910-238.-C. P. S. 2 agosto n. 27109-263.

6. Formazione dei calmieri. C. P. S. 14 settembre num. 33473-305.

7. Prezzi massimi dei generi alimentari. C. P. S. 26 Nov. n. 44228-cop. 29.-C. P. S. 30 Nov. n. 44205-cop. 29.-C. P. S. 6 Dic. n. 45493-cop. 30.

V. *Commercio* (disciplina del) nelle voci: Cauzioni, Commissioni comunali, Cartellini dei prezzi, fissazione dei prezzi.

#### **Produzione e prodotti.**

Rilevazione statistica della produzione serica italiana. C. P. S. 24 Nov. n. 39925-393.

#### **Proiettili.**

Proiettili inesplosi, rinvenimento, cautele. C. P. S. 31 Dic. 1926 n. 6679-30.

**Provvida.**

Prelevamento presso i distributori viveri della « Provvida » da parte dei dipendenti dei comuni e degli enti locali. C. P. S. 6 luglio-cop. 16.

**Pubblicazioni.**

1. Riviste estere. C. P. S. 27 agosto n. 3247-cop. 21.
2. Recensioni. Cop. 2, 5, 8, 10, 13, 14, 17, 23.

**Pubbliche calamità.**

Servizi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità. C. P. S. 1.º marzo n. 884-71.

**Pubbliche manifestazioni, monumenti ecc.**

1. Disciplina e coordinamento delle pubbliche manifestazioni. C. P. S. 6 maggio n. 1894-147.
2. Monumento nazionale al marinaio d' Italia a Brindisi. C. P. S. 7 marzo n. 996-92. — C. P. S. 3 maggio n. 1889-150. — C. P. S. 12 giugno 1927 n. 2672-212. — C. P. S. 29 luglio n. 3015-cop. 18.
3. Concorso dei comuni per l'erezione di una Chiesa nei pressi del Ponte Priula. C. P. S. 7 febb. n. 3621-95.

**Registri anagrafici (v. *Anagrafe e Popolazione*).****Regolamenti comunali (v. *Edilizia*).****Responsabilità di amm. pubblici. C. Lanza-324.****Riposo festivo e domenicale.**

Riposo domenicale industria ciclomotociclistica e automobilistica. C. P. S. 16 maggio n. 13185-148.

**Risparmio.**

Provvedimenti per la tutela del risparmio. C. P. S. 19 febb. n. 712-57, — C. P. S. 12 maggio n. 2000-148. — C. P. S. 20 maggio n. 2131 cop. 12.

**Ruoli (v. *Finanze enti locali*).****Sanità e igiene pubblica.***Adempimenti e servizi sanitari.*

1. Profilassi rabbia canina. Prospetti trimestrali. C. P. S. 14 ottobre n. 36572-cop. 25.
2. Polizia veterinaria; denuncia di casi di morte di animali. C. P. S. 29 sett. n. 36192-359.
3. Servizio veterinario. Profilassi delle epizootie. C. P. S. 5 agosto n. 29147-cop. 19.

*Alimenti e merci.*

1. Ricolorazione di alcuni sciroppi, conserve, gelatine e marmellate di frutta. C. P. S. 2 genn. n. 42304-cop. 8.
2. Acque gazzose. Vigilanza tassa fabbricazione. C. P. S. 12 marzo n. 3909-cop. 7.

3. Aggiunta all'elenco delle industrie insalubri delle raffinerie di olii. C. P. S. 5 aprile n. 10436-**cop. 5.**

4. Impiego nell'uomo di sieri, vaccini, ed affini non prodotti a scopo di vendita e produzione di autovaccini. C. P. S. 28 mar. n. 9448-**142.**

5. Animali da macello. Cautele per evitare loro sofferenze. C. P. S. 1.° agosto n. 4949-**292.**

6. Lotta contro le mosche. C. P. S. 23 settembre n. 29460-**cop. 23.**

#### *Malattie infettive.*

1. *Rabbia canina.* Contravvenzioni. C. P. S. 13 genn. n. 1380-**30.** - Profilassi della rabbia, provvedimenti di carattere tributario. C. P. S. 13 aprile n. 12846-**124.** - C. P. S. 27 maggio n. 14463-**cop. 13.** - Canili municipali. Mezzi per l'uccisione dei cani accalappiati. C. P. S. 19 agosto n. 28166-**20.**

2. *Carbuncchio ematico.* Profilassi. C. P. S. 11 Dic. 1926 num. 42017-**31.** - C. P. S. 26 febb. n. 7190-**63.**

3. *Adenoidismo* (lotta contro l'). C. P. S. 8 maggio n. 12783-**179.**

4. *Morva,* profilassi. C. P. S. 1.° Sett. - **294.**

5. *Afta epizootica,* misure precauzionali. C. P. S. 7 settembre n. 33432-**321.**

6. *Poliomelite* anteriore acuta. C. P. S. 1.° settembre num. 15798-**296.**

7. *Sterilità* delle bovine. C. P. S. 6 giugno n. 18807-**cop. 14.**

8. *Rogna ovina,* profilassi. C. P. S. 1.° dic. n. 43811. **Cop. 41-32.**

*Consiglio Prov. di Sanità* di Salerno, componenti-**Cop. 25,**  
*Contributi* 1925-26. Consorzio antitubercolare. C. P. S. 14 genn. n. 21426-**30.**

*Tariffe* ufficiali medicinali. C. P. S. 13 agosto n. 29855-**285.**

**Sanitari** (v. *Cassa previdenza*).

#### **Scuole.**

1. Regolamento per l'edilizia nelle scuole uniche rurali. R. D. 17 febb. n. 278-**97.**

2. Diplomi per benemerenze scolastiche. C. P. S. 11 aprile n. 1559-**141.**

3. Assistenza scolastica. C. P. S. 31 luglio n. 25188-**259.**

#### **Segretario comunale.**

1. Esami per il conseguimento della patente di segretario. D. M. I. 18 agosto-**282.**-C. P. S. 7 settembre n. 32149-**289.** C. P. S. 17 Nov, n. 32049-**388.**

2. Corso conseguimento patente segretario com.-**cop. 16,**

3. Funzioni di segretario comunale disimpegnate da persone sprovviste del titolo di abilitazione. C. P. S. 8 Novembre num. 40578-**cop. 28.**

**Sindacati.**

1. Applicazione della legge sindacale. C. P. S. 14 maggio n. 16721-**cop. 10.**

2. Commissione per la determinazione della retribuzione media giornaliera degli impiegati dirigenti di aziende agricole e degli altri lavoratori-**cop. 10.**

3. Inquadramento datori di lavoro esercenti l'industria dei trasporti terrestri e di navigazione interna. C. P. S. 9 maggio n. 12756-**149.**

**Spese.**

1. Viaggi a Roma di commissioni incaricate di conferire col Governo. C. P. S. 1 maggio n. 1821-**132.**

2. Provviste di stampati da parte amm. comunali. C. P. S. 26 luglio n. 25186-**cop. 17.**

3. Deliberazioni di spese. C. P. S. 13 agosto n. 30221-**273.**

4. Spese dei comuni per festività ed altre solennità. C. P. S. 1.º settembre n. 3454-**291.**

**Spettacoli e trattenimenti pubblici.**

Corse di cavalli ed altri simili trattenimenti pubblici e spettacoli. Licenza Questura. C. Q. S. 1.º settembre n. 5561-**cop. 22.**

**Stato civile.**

1. Norme circa il rilascio dei certificati degli atti dello stato civile. R. D. 11 Nov. 1926 n. 1945-**2.**

2. Rilevazioni statistiche mensili degli atti dello stato civile. C. P. S. 24 genn. n. 571-**24.**-C. P. S. 30 maggio n. 17782-**177.**

3. Trascrizione degli atti di nascita e di morte. C. P. S. 10 marzo n. 8576-**87.**

4. Denunce ritardate di nascita. C. P. S. 5 marzo num. 7777-**88.**

**Stazioni di cura (v. *Turismo*).****Stemma od emblema.**

R. D. L. 12 dicembre 1926 n. 2061 che dichiara il fascio littorio emblema dello Stato-**2.** (v. Fascio Littorio).

**Strade e piazze pubbliche.**

Toponomastica stradale monumenti a personaggi contemporanei. C. P. S. 23 luglio n. 2941-**250.**-C. P. S. 24 Nov. n. 4717-**395.**

**Suore.**

Esclusione delle Suore dall'obbligo dell'assicurazione. C. P. S. 17 nov. n. 37095-**415.**

**Tassa bestiame (v. *Finanze enti locali*).****Tassa cani (v. *Finanze E. L.*).****Tassa esercizi e rivendita (v. *Finanza E. L.*).**

**Tassa di famiglia** (v. *Finanze E. L.*).

**Tassa sulle macchine per caffè espresso** (v. *Finanze E. L.*)

**Tassa speciale animali caprini.**

1. Istituzione. R. D. L. 16 genn. n. 100-49.-C. P. S. 23 febb. n. 7120-63.-C. P. S. 7 aprile n. 12122-100.

2. Regolamento. R. D. 12 agosto 1927 n. 1763-335.

**Tasse postali.**

Esenzione. Esclusione corrispondenze ufficiali sanitari. C. P. S. 27 genn. n. 2601-60.

**Teatri e locali di pubblico spettacolo.**

Locali di pubblico spettacolo; buon governo igienico. D. P. S. 12 giugno n. 515-23.

**Telefoni, telegrafi.**

Tariffe telefoniche. Applicazione della Cat. C. alle Ammin. Com. e delle Opere Pie. C. P. S. 27 marzo n. 1334-cop. 7.

**Tiro a segno.**

7.<sup>a</sup> gara generale di tiro a segno. C. P. S. 14 genn. num. 42059-29.

**Toponomastica** (v. *Strade*).

**Tori.**

Regolamento prov. per l'approvazione preventiva dei tori. C. P. S. 31 agosto n. 30018-29.

Denuncia del possesso dei tori dell'età superiore ai 10 mesi. C. P. S. 10 dic. n. 45971-cop. 30.

**Tributi locali** (v. *Finanze E. L.*).

**Turismo.**

1. Indicazione dei centri abitati e stradali. C. P. S. 9 aprile n. 10883-cop. 9.

2. Stazioni di cura, soggiorno e turismo. Contributi al Consorzio Naz. C. P. S. 1 luglio n. 22656-251.

**Usi civici,**

Conversione in legge del R. D. 24 maggio 1924 n. 751, del R. D. 28 agosto 1924 n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. D. 22 maggio 1924 n. 751 e del R. D. 16 maggio 1926 n. 855. Legge 16 giugno n. 1766-345 e 361.

(v. *Federazione Prov. E, A.* sottovoce *Usi Civici*).

**Veicoli.**

1. Disposizioni sui cerchioni dei veicoli. Norme per l'applicazione dello art. 2 del R. D. L. 15 agosto 1926 n. 1479, relativo alla portata e peso dei veicoli. C. P. S. 24 dic. 1926 n. 42285-coper. 1.

2. Immatricolazione ed individuazione degli autoveicoli. C. P. S. 18 luglio n. 9651-**cop. 4.**
3. Autovetture. Servizi pubblici abusivi. C. P. S. 22 marzo n. 9053-**cop. 6.**
4. Servizi automobilistici. Verifica targhe. C. P. S. 7 marzo n. 8011-**73.**
5. Automobili. Immatricolazione e cambio di targa. **cop. n. 10'** C. P. S. 12 settembre n. 32415-**310.**
6. Aspiranti conducenti automobili, certificato sanitario. C. P. S. 27 giugn-**222.**
7. Illuminazione targhe di riconoscimento degli autoveicoli. C. P. S. 19 agosto n. 30029-**cop. 20.**
8. Patenti automobilistiche come documento di riconoscimento ai fini della legge di P. S.-C. M. I. 12 maggio numero 12644-**288.**
9. Automobili, circolazione negli abitati, limite di velocità, casi di ritiro della licenza. C. P. S. 9 Nov. n. 41246-**cop. n. 28,**
10. Inscrizione autoveicoli pubblico registro. Proroga termine. C. P. S. 14 dic. n. 47190-**421.**

**Velivoli** (v. *Arma del cielo*).

**Verifica straordinaria di cassa.** C. P. S. 9 dicembre num. 46330-**cop. 30.**

**Zucchero.**

Prezzo dello zucchero. C. P. S. 18 giugno n. 21485-**204.**

---

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura e della Federazione degli Enti Autarchici  
della Provincia di Salerno

---

## PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,50

---

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

---

*Direzione e Amministrazione* : R. PREFETTURA DI SALERNO

---

### SOMMARIO

Programma pel 1927.

**PARTE I.<sup>a</sup> — a) Leggi e decreti.** 1. R. D. L. che dichiara il fascio littorio emblema dello Stato. — 2. Norme circa il rilascio dei certificati degli atti dello Stato Civile. — 3. Disciplina del commercio di vendita al pubblico. — 4. Determinazione del modello della carta d'identità. — 5. Vigilanza sull'abburrattamento della farina e la panificazione e norme amm. per il prelevamento dei campioni e per la esecuzione delle analisi delle farine.

**id. b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.** — 6. Registri anagrafici municipali, tenuta al corrente e revisione dei medesimi. — 7. Orari e norme per l'esercizio delle farmacie — 8. Disposizioni sui cerchioni dei veicoli. Norme per l'applicazione del R. D. L. 15 agosto 1926 n. 1479 relativo alla portata ed al peso a vuoto dei veicoli.

**id. c) Atti ufficiali della Federazione Prov. degli Enti Autarchici.** — 1. Amministrazione straordinaria della Federazione Prov. degli Enti Autarchici 2. Costituzione dei consorzi agrari in applicazione del R. D. L. 22 maggio 1924 N. 751.

**Copertina.** — Continuaz. Atti Uffic. R.<sup>a</sup> Prefettura n. 8 — Per il prestito del Littorio. Il contributo degli enti e degli impiegati locali. — Calendario di udienze della Giunta Prov. Ammin. e del Consiglio di Prefettura. — Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura — Onorificenza — Concorsi.

---

Salerno — Prem. Stab. Tip. Cav. Antonio Volpe e Figli

8. Disposizioni sui cerchioni dei veicoli. Norme per l'applicazione dell'art. 2 del R. D. L. 15 agosto 1926 n. 1479, relativo alla portata ed al peso a vuoto dei veicoli. (C. P. S. 24 dic. 1926 n. 43285, ai Sindaci, Podestà e Commissari della Provincia).

La verifica del peso a vuoto e la punzonatura dei veicoli a trazione animale, operazioni che dovevano eseguirsi al 30 nov. decorso, in conformità della circolare prefettizia del 5 ottobre 1926 n. 33439, (1) si eseguiranno non oltre il 31 volgente, in base alle seguenti disposizioni, ora pervenute dal Ministero dei LL. PP.

« 1.° La verifica deve essere fatta dall'Amministrazione Provinciale per mezzo dei propri uffici tecnici. Qualora questi non potessero, per tutti o per parte di Comuni, adempiere l'incarico, la Provincia lo affiderà ai Comuni, i quali lo completeranno per mezzo dei loro tecnici o, in mancanza, a mezzo di persone esperte.

Sarà per altro opportuno che la Provincia rinvii a sè le operazioni per quei Comuni, che non abbiano mezzi e persone idonee.

« 2.° I detti Enti debbono invitare i possessori di veicoli a munirli di una targa nella quale, con le altre indicazioni prescritte dall'art. 20 del R. D. 31-12-923, figurino la portata ed il peso a vuoto del carro, e poi a presentare, in determinati giorni e luoghi, i veicoli per la verifica. Le persone incaricate dovranno controllare l'esattezza delle targhe ed apporvi un segno chiaro e indelebile, che valga a comprovare la verifica eseguita. Questa dovrà anche risultare da apposita bolletta da rilasciarsi al possessore del veicolo in seguito al pagamento della tassa prescritta di una lira.

« 3.° I detti Enti debbono trasmettere a questa Prefettura i reclami che fossero presentati contro i risultati della verifica.

« 4.° Devono inoltre inviare all'Ufficio Metrico una relazione sulle operazioni compiute ».

Per il giorno e l'ora in cui gl'interessati dovranno presentare i veicoli alla verifica e punzonatura, si prega la S. V. di prendere, senza ritardo, gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale, assicurandomene.

*Il Prefetto — DE BIASE*

(1) V. B.A. anno 1926 pagina 229.

## PROGRAMMA

---

*Il " Bollettino Amministrativo " cambia di nome, prendendo quello che più gli si addice di " Bollettino Amministrativo della R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno " della quale è e continuerà ad essere l'organo ufficiale. Per accordi intervenuti con la Federazione degli enti autarchici, esso sarà l'organo ufficiale anche di tale importantissimo istituto. Perchè le disposizioni diramate dalla R. Prefettura e dalla Federazione possano giungere agli enti dipendenti con la massima rapidità, il Bollettino da mensile diventa quindicinale, aumentando il numero delle pagine in modo che non la materia resti subordinata allo spazio, ma questo a quella.*

*La Direzione proponendosi altresì di dare maggiore impulso alla parte non ufficiale, ma utile per gli uffici comunali e delle opere pie, che riflette i commenti pratici di leggi e di regolamento, giurisprudenza e dottrina, sarà grata a quanti, professionisti e funzionari, vorranno prestare la loro efficace cooperazione.*

*Per quanto la trasformazione del periodico viene ad importare più gravi spese, la Direzione del Bollettino, la quale da tale pubblicazione non si propone scopi utilitari, mantiene fermo l'importo dell'abbonamento, per non aggravare gli enti di altri oneri in questo momento che la Patria li chiama a maggiori sacrifici pel raggiungimento dei suoi alti destini.*

**La Direzione**

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

1. Regio Decreto Legge 12 dicembre 1926, N. 2061, che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato. (pubbl. Gazz. Uff. del 15 dicem. 1926 n. 288).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Ritenuto che il Fascio Littorio è divenuto oramai, per consuetudine assai lunga, emblema dello Stato;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di tutelare tale emblema; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° — Il Fascio Littorio è considerato, a tutti gli effetti, emblema dello Stato.

Art. 2.° — Il Fascio Littorio è formato da un fascio di verghe e da una scure, uniti insieme da una cinghia o corda: la scure collocata di lato col taglio in fuori.

Art. 3.° — Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il capo del Governo e il Ministro per la giustizia sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO

2. Norme circa il rilascio dei certificati degli Atti dello Stato Civile. (R. D. n. 1945, dell' 11 novembre 1926, pubb. Gazz. Uff. 26 nov. 1926, n. 273).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile;

Ritenuta l'opportunità di regolare in modo uniforme la pratica comune del rilascio di certificati degli atti dello stato civile.

Visto l'art. 1.º della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1) ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio, concernenti i figli naturali, l'Ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulti che la paternità o la maternità sia ignota.

Ove si tratti di figlio naturale riconosciuto o legittimato, sarà indicato soltanto il nome del genitore o dei genitori che l'abbiano riconosciuto o legittimato.

Nel caso di figlio naturale, non riconosciuto, nè legittimato, il quale sia stato adottato ed abbia ottenuto per decreto reale di fare uso del solo cognome dell'adottante, egli dovrà essere indicato nel certificato solo con tale cognome, coll'aggiunta della qualità di figlio adottivo e la menzione di colui o di coloro che l'hanno adottato.

Art. 2.—Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche ai certificati di cittadinanza ed a quelli con cui si attesta lo stato di famiglia.

Art. 3. — Nulla è innovato alle norme che regolano il rilascio delle copie degli atti dello stato civile.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI -- ROCCO

3. **Disciplina del commercio di vendita al pubblico.** (R. D. L. 16 dic. 1926 n. 2174 pubb. Gazz. Uff. 29 dic. 1926 n. 299).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per la disciplina del commercio di vendita al pubblico ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

---

(1) v. B. A. anno 1925 pag. 74.

Art. 1.<sup>o</sup> Sono soggetti al rilascio di una speciale licenza da parte dei rispettivi Comuni:

a) gli enti privati o le persone che intendono di esercitare il commercio per la vendita al pubblico di merci sia all'ingrosso che al minuto;

b) gli enti privati o le persone che già esercitano questo commercio e che per questo titolo pagano la imposta di R. M.

Art. 2.<sup>o</sup> La licenza di cui all'art. precedente potrà essere rilasciata agli enti od alle persone le quali ne facciano domanda ai rispettivi Comuni, su carta bollata da L. 5, qualora i richiedenti:

a) abbiano i requisiti di cui al n. 1 dell'art. 3;

b) dimostrino di avere depositato una cauzione alla tesoreria provinciale o negli uffici postali secondo le norme da dettarsi dal Ministro per le Finanze di concerto con quello per l'economia. (1)

La cauzione iniziale sarà di L. 500 per coloro che intendono iniziare il commercio di cui al comma a) dell'art. 1 e di L. 500 fino ad un massimo di L. 5000, proporzionalmente alla imposta di ricchezza mobile pagata, per i richiedenti di cui al comma b) dell'art. 1.

I titolari delle licenze saranno tenuti ad integrare la cauzione in caso di aumento della imposta di ricchezza mobile nei ruoli di riscossione, nelle stesse proporzioni di cui al comma precedente.

La cauzione potrà essere versata in contanti od in cartelle del Prestito del Littorio, calcolate al valore nominale e sulle quali il depositante avrà il diritto di riscuotere gli interessi

---

(1) Le istruzioni sono state pubblicate nella Gazz. Uff. del 31 dic. 1926. Per le stesse è stabilito che quando l'ammontare della cauzione è in rapporto al reddito, deve calcolarsi in lire 500 per i redditi annui fino a 5000 lire; in lire 15 per ogni 100 lire o frazione di reddito di R. M. per i redditi annui di R. M. di oltre 5000 e fino a 10 mila; in lire 90 per ogni 100 lire o frazione di reddito di R. M. per i redditi annui di R. M. fino a lire 20 mila; in lire 5000 per i redditi annui di R. M. oltre le lire 20 mila.

Ove la cauzione sia prestata in prestito del Littorio, i relativi titoli devono essere al portatore e fino a quando non siano disponibili i titoli definitivi di tale prestito sono ammessi come cauzione i certificati provvisori di sottoscrizione al Prestito direttamente effettuata dal prestatore della cauzione.

Le cauzioni devono essere versate alla Intendenza di Finanza per il tramite degli Uffici postali.

Il termine utile per il versamento delle cauzioni, di cui all'art. 2 scade il 31 gennaio 1927.

Art. 3.<sup>o</sup> Presso ciascun Comune sarà costituita una commissione composta;

a) del podestà del Comune o di un suo rappresentante;

b) di due rappresentanti dei commercianti nominati dalle rispettive organizzazioni sindacali;

c) di due rappresentanti delle associazioni sindacali dei lavoratori manuali od intellettuali.

La Commissione determinerà se, per l'applicazione dell'art. 1 negli esercizi misti di produzione e vendita, il carattere commerciale prevalga o meno su quello della produzione e darà il proprio parere sulla concessione o meno della licenza in tutti i casi; controllerà inoltre l'ammontare della cauzione di cui all'articolo 2.

La licenza può essere negata qualora la Commissione:

1.<sup>o</sup> non riscontri nel richiedente i requisiti di cui all'art. 53 della vigente legge di pubblica sicurezza.

2.<sup>o</sup> ritenga che il numero degli spacci già esistenti sia sufficiente alle esigenze del Comune, tenuto conto dello sviluppo edilizio, della densità della popolazione; della ubicazione dei mercati normali.

Nella decisione si terrà conto dell'importanza dell'esercizio di rivendita, della sua ubicazione e della data d'inizio dello esercizio.

La concessione o il diniego della licenza saranno notificati al richiedente a mezzo di messo comunale.

Contro il diniego della licenza l'interessato potrà ricorrere alla Giunta Prov. Amm. competente.

La decisione della Giunta Prov. Amm. è definitiva e contro di essa non è ammesso ulteriore gravame.

Art. 4.<sup>o</sup> E' data facoltà ai Comuni di fissare, presi accordi con i Consigli provinciali dell'economia e con le organizzazioni sindacali interessate, i prezzi di vendita al minuto dei principali generi alimentari.

E' fatto obbligo ai rivenditori di tenere esposti o nelle vetrine o all'ingresso dei negozi, in modo che tutti possono ve-

derli e leggerli, appositi cartellini portanti i prezzi di rivendita al minuto delle singole merci.

Art. 5.<sup>o</sup> La licenza di esercizio può essere tolta. e la cauzione sarà incamerata nei casi in cui:

a) il commerciante maliziosamente sottragga al mercato i generi alimentari o li distrugga;

b) il commerciante venda i generi alimentari a un prezzo superiore a quello indicato sui cartellini;

c) il commerciante, per due volte consecutive, qualunque sia il periodo di tempo della infrazione, sia stato punito per i reati di cui al capo V, titolo VI. libro II del Codice penale per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali o di polizia annonaria.

Art. 6.<sup>o</sup> Gli enti e le persone che al momento della pubblicazione del presente decreto esercitano il commercio di vendita di merci di qualsiasi natura sono temporaneamente autorizzati, fino alla decisione sulla loro istanza, con la presentazione di questa nelle forme e con le modalità di cui agli art. 1 e 2.

Art. 7.<sup>o</sup> Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della pubblicazione nella Gazz. Ufficiale. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BELLUZZO - VOLPI - ROCCO.

4. **Determinazione del modello della carta d'identità.** (Decreto Min. Int. 10 novembre 1926, pubb. Gazz. Uff. 12 nov. 1926, n. 261).

IL CAPO DEL GOVERNO  
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 159 (1) del testo unico delle leggi di pubblica

(1) *Art. 159.* — Il Podestà è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore ai 15 anni, aventi nel Comune la loro residenza abituale o, in mancanza, la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello che sarà stabilito dal Ministro per l'interno.

La carta di identità ha la durata di tre anni e deve essere munita della fotografia del titolare.

sicurezza, approvato con R. D. 6 novembre 1926, n. 1848-n. 2132, che istituisce la carta d'identità, demandando al Ministro per l'interno di stabilirne il modello

DETERMINA:

Art. 1. -- La carta d'identità sarà conforme all'annesso modulo 1°, che sarà riprodotto su cartoncino di color bianco. Essa conterrà la fotografia senza cappello del titolare ed eventualmente l'impronta digitale, nonchè la firma e la indicazione delle generalità e dei connotati e contrassegni salienti.

Art. 2. -- Insieme con la carta d'identità, l'ufficio comunale compilerà, sia all'atto del rilascio che a quello della rinnovazione, due cartellini conformi all'annesso modulo 2°, che sarà riprodotto su cartoncino di color bianco. Uno dei cartellini dovrà essere conservato nella segreteria del Comune in apposito schedario, con gli opportuni riferimenti al registro di popolazione, e l'altro trasmesso, entro 23 ore dal rilascio o dal rinnovo, al Prefetto della Provincia, che ne curerà la conservazione, per ordine alfabetico, in apposito schedario, che dovrà essere conservato presso l'Ufficio provinciale di pubblica sicurezza e tenuto sempre al corrente.

Art. 3. -- La carta d'identità è fornita gratuitamente ai Comuni dallo Stato, ed è esente dalla tassa di bollo. I Comuni sono autorizzati ad esigere, all'atto del rilascio o del rinnovo, un diritto non superiore a lire una, esentandone le persone iscritte nell'elenco dei poveri.

In caso di smarrimento il duplicato della carta d'identità sarà soggetto al pagamento di un doppio diritto.

Art. 4. -- Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazz. Uffic. del Regno.

*Il Capo del Governo Ministro per l'interno*—MUSSOLINI

*Il Ministro per le finanze*—VOLPI

me amministrative per il prelevamento dei campioni e per la esecuzione delle analisi delle farine. (Decreto M. L. 10 dic. 1926).

IL CAPO DEL GOVERNO  
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'art. 7 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, num. 1448 (1);

Visto il decreto Ministeriale in data 30 agosto 1926, col quale sono state approvate le norme tecniche obbligatorie per il prelevamento dei campioni e per l'esecuzione delle analisi delle farine di frumento prodotte a termini del Regio decreto-legge predetto e del pane con esse confezionato; non che l'elenco dei laboratori chimici autorizzati alla esecuzione delle analisi stesse;

Veduto il R. Decreto Legge 14 ottobre 1926, n. 1911, con cui è stato istituito nel bilancio del Ministero dell'Interno, apposito fondo per le spese di sorveglianza per l'applicazione del R. decreto-legge 12 agosto 1926, n. 1448, e per la razionale confezione e cottura del pane, nonchè per le analisi relative;

Considerata l'opportunità di dettare, oltre a quelle tecniche, norme che valgano a disciplinare anche amministrativamente il prelevamento di detti campioni e l'esecuzione delle successive analisi, nonchè l'onere delle spese relative; e di aumentare altresì il numero dei laboratori autorizzati ad eseguire le predette analisi, onde rendere più diffusa e vieppiù agevole l'azione di vigilanza

DECRETA :

Art. 1. — Agli effetti della vigilanza di cui all'art. 7 del R. decreto legge 13 agosto 1926, n. 1448, i podestà, gli ufficiali sanitari ed il personale tutto, comunque adibito ai servizi di vigilanza igienico sanitaria ed annonaria nei Comuni, le guardie da-

---

(1) V. B. A. anno 1926 pag. 198.

ziarie, ed in genere gli ufficiali ed agenti della forza pubblica, ogni qualvolta vengano a conoscere od a sospettare inadempienze od irregolarità nella applicazione delle norme del citato Regio decreto legge, nonchè nella razionale confezione e cottura del pane, debbono, ciascuno nell'ambito della propria competenza, ordinare, promuovere od eseguire le indagini e gli accertamenti del caso, il prelevamento dei campioni necessari per le analisi e la contestazione delle eventuali contravvenzioni, provvedendo immediatamente alle opportune segnalazioni al Prefetto, cui spetta, a sensi dell'art. 10 del precitato R. decreto legge, di fare le formali denunce all'autorità giudiziaria, previo parere della Commissione annonaria provinciale.

Art. 2.—Il prelevamento dei campioni delle farine, del pane, ed ove occorre, del frumento col quale le farine ed il pane sono stati prodotti, dei dolci, delle pasticcerie e dei generi che hanno servito a produrli, è, di regola, eseguito ad opera dei funzionari, degli ufficiali e degli agenti indicati all'art. 7 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, residenti od aventi competenza territoriale nella località in cui i campioni debbono prelevarsi.

Art. 3. — Il prelevamento dei campioni può sempre essere direttamente ordinato dai Prefetti delegandovi anche personale diverso da quello accennato all'art. 2.

Art. 4.—Di regola, le analisi sono affidate ai laboratori autorizzati ad eseguirle nel Comune ove sono stati prelevati i campioni; in difetto sono affidate ad uno dei laboratori dello stesso circondario oppure della stessa Provincia in cui trovavasi detto Comune.

Il Prefetto può dare disposizioni per l'uniforme distribuzione delle analisi fra i vari laboratori autorizzati nella Provincia.

Art. 5. — Le spese per il prelevamento dei campioni, per l'esecuzione delle analisi, e relative, sono a carico del Municipio nel cui territorio sono stati prelevati i campioni.

Quando il prelevamento dei campioni e le analisi hanno luogo su richiesta e nell'interesse di Enti o di Amministrazioni parti-

colari non investite dalla legge della vigilanza igienico-sanitaria sugli alimenti, le spese vanno a carico degli Enti e delle Amministrazioni stesse.

In caso di prelevamento di campioni, di analisi, di indagini o di accertamenti eccezionalmente disposti dal Prefetto su richiesta delle Commissioni provinciali annonarie, per studi o nell'interesse della vigilanza generale sulla applicazione del R. D. 13 agosto 1926, n. 1448, le relative spese gravano sull'apposito fondo messo dal Min. dell'Interno, a disposizione delle Prefetture.

Art. 6. Sono autorizzati ad eseguire le analisi di cui agli articoli precedenti i laboratori indicati nell'elenco annesso a presente decreto (1) che sostituisce l'elenco annesso al Decreto Ministeriale 30 agosto 1926.

Vengono stabilite come appresso le tariffe per le predette analisi:

A) SAGGI E DETERMINAZIONI OBBLIGATORIE.

- 1.° Saggi organolettici e determinazione della umidità, delle ceneri e del glutine (nonchè del cloruro di sodio per il pane) L. 35;
- 2.° Esame microscopico (quando necessario) L. 10.

B) DETERMINAZIONI COMPLEMENTARI.

- 1.° Determinazione della cellulosa, L. 25;
- 2.° Determinazione delle sostanze grasse, L. 25;
- 3.° Determinazione dell'azoto e sostanze azotate, L. 25.

Art. 7. Alle denunce di contravvenzione da farsi all'autorità giudiziaria, giusta l'art. 1, possono essere unite le specifiche delle spese sostenute per il prelevamento dei campioni, per le conseguenti analisi e spese relative, liquidate dal Prefetto.

L'importo di dette specifiche, in caso di condanna, viene dall'autorità giudiziaria investita dal procedimento contravvenzionale, posto a carico dei contravventori, riscosso contemporaneamente alle pene pecuniarie e rimborsato all'ente od ufficio che le ha anticipate.

*Il Capo del Governo Ministro per l'Interno*—MUSSOLINI

(1) Si omette per brevità, aggiungendo però che i comuni della nostra Provincia possono rivolgersi al laboratorio del Municipio di Salerno, al laboratorio chimico della R. Università, ai laboratori chimici dei R. Istituti Superiori di Commercio.

**b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura**

6. Registri anagrafici municipali; tenuta al corrente e revisione dei medesimi. (C. P. S. 5 genn. 1927 a. V. n.° 42734 ai Sindaci, Podestà e Commissari prefettizi della Provincia).

Richiamandomi al disposto degli articoli 39 e 40 del Regolamento per la formazione dei Registri comunali di popolazione, approvato con R. D. 21 settembre 1901, n. 425, ed in conformità dell'intenzione manifestata da S. E. il Capo del Governo, di ottenere che i risultati dei Censimenti demografici e di altre grandi analoghe rilevazioni nazionali siano conseguiti con rapidità senza confronto maggiore di quella raggiunta in passato, prego la S. V.

1.° di volere provvedere entro i termini stabiliti dall'art. 39 del Regolamento sopra citato, e cioè entro il 15 gennaio p. v., ad accertare la regolare tenuta dei registri di popolazione, riferendo poi a questa Prefettura in modo particolareggiato, sullo stato dei Registri stessi e sulle eventuali disposizioni prese per metterli al corrente.

2.° di voler tenere presente che per l'avvenire non si deve attendere da un Censimento generale della popolazione l'occasione di una revisione o di un rinnovo e, molto meno, di un ritardato impianto del Registro Anagrafe, dovendo anzi questo, in conformità delle disposizioni date da S. E. il Capo del Governo, normalmente ed in qualunque momento essere in grado di corrispondere, oltre che agli ordinari bisogni locali, anche alle esigenze di indagini richieste da superiori interessi nazionali. Codesto Comune dovrà perciò provvedere periodicamente o saltuariamente, secondo la necessità, a particolari indagini o censimenti di carattere strettamente anagrafico, affine di rilevare le eventuali omissioni dei cittadini agli obblighi loro imposti dal Regolamento e di riparare alle omissioni stesse.

Gradirò un cenno di ricevuta e di assicurazione.

*Il Prefetto* -- DE BIASI

7. **Orari e norme per l'esercizio delle farmacie.** (C. P. S. 1.° dicembre 1925 n. 24351 div. V ai Sindaci, Podestà e Commissari e Ufficiali Sanitari della Provincia).

Col decreto trascritto in calce ho stabilito i nuovi orari e le norme per il regolare esercizio delle farmacie.

Il decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1927.

I Signori Capi delle Amministrazioni Comunali ne daranno comunicazione agli interessati, e ne invigileranno la esecuzione, avvertendo che i trasgressori sono punibili a termine dell'articolo 14 della legge 22 Maggio 1913 N. 458.

*Il Prefetto* — DE BIASE

## IL PREFETTO

### DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Vista la proposta dell'Ufficio provinciale sanitario diretta ad ottenere la modifica degli orari e delle norme che debbono regolare l'esercizio delle farmacie;

Visti i pareri delle Giunte Comunali e dei Commissari Prefettizi;

Vista la proposta del Consiglio dell'Ordine dei farmacisti, comunicata con nota 9 ottobre u. s.;

Sentito il parere del Consiglio provinciale di Sanità espresso nell'adunanza del 22 Novembre 1926;

Riconosciuta la necessità di modificare gli orari e le norme vigenti;

Visti gli articoli 14 della legge 22 Maggio 1913 N. 468 e 28 del relativo regolamento approvato con R. D. 13 luglio 1914 N. 829.

## DECRETA

Gli orari e le norme per il regolare esercizio delle farmacie nella provincia sono stabilite nel modo seguente:

1.°) *Per la città di Salerno* — Dal 1° aprile al 30 settembre: dalle 7 alle 14, e dalle 18 alle 22.30. Dal 1° ottobre al 31 marzo: dalle 8 alla 14, e dalle 16 alle 21.30.

2.°) *Per i comuni superiori ai 5.000 abitanti* — Dal 1° aprile

al 30 settembre: dalle 7 alle 13, e dalle 17 alle 22. Dal 1° ottobre al 31 marzo: dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 21.

3.º) *Per i comuni inferiori ai 5,000 abitanti* — Dal 1° aprile al 30 settembre: dalle 6 alle 12 e dalle 16 alle 21. Dal 1° ottobre al 31 marzo: dalle 7 alle 12 e dalle 15 alle 20.

4.º) La chiusura diurna è facoltativa.

5.º) Nei comuni inferiore ai 5000 abitanti è facoltativo anticipare di un'ora l'apertura della farmacia.

## NORME DI SERVIZIO

### I. *Per Salerno:*

a) Le farmacie fruiranno del riposo domenicale ad eccezione di quelle che, secondo un turno regolato dalla Giunta Comunale, sentito l'Ufficiale Sanitario e un rappresentante dei farmacisti locali, saranno obbligate al servizio domenicale. Il turno deve essere costituito, al massimo, da una farmacia ogni quattro o frazione di quattro.

b). Le farmacie di turno nei giorni festivi faranno servizio continuativo, e resteranno aperte durante la settimana anche nelle ore di riposo, salvo che il servizio non venga fatto volontariamente da un numero di farmacisti proporzionato ai bisogni locali, di accordo col comune.

Le farmacie di turno dovranno prorogare di un'ora la chiusura serale.

c). Le farmacie, chiuse per riposo festivo, dovranno, durante la chiusura, tenere esposta una leggenda con l'indicazione delle farmacie obbligate al servizio e del luogo dove si trovano.

d). Il servizio notturno sarà disimpegnato, da una o più farmacie secondo stabilirà l'autorità municipale, subordinatamente all'approvazione del Prefetto.

Tali farmacie dovranno tenere all'esterno un *fanale rosso*, acceso durante la notte, con la indicazione « *Farmacia notturna* » e un campanello per la chiamata.

e). Saranno esonerate dal turno domenicale e dal servizio notturno le farmacie, i cui direttori, a loro domanda, per com-

provati motivi di salute, da constatarsi dal Medico provinciale, non potranno, senza loro grave danno, rinunciare al riposo settimanale e notturno.

f). Oltre le domeniche, saranno considerati festivi, ai fini del servizio farmaceutico, i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua, il giorno della festa del patrono e il 15 agosto.

II. *Per tutti gli altri comuni della Provincia.*

a). Nei comuni aventi più di una farmacia il servizio diurno e il riposo festivo saranno disciplinati secondo quanto è indicato nei comma *a-b-c-e-f*-per il comune di Salerno.

b). Il servizio notturno, nei casi di urgenza, deve essere fatto da tutti i farmacisti con la loro chiamata a domicilio. A tale scopo, all'esterno di ogni farmacia, deve essere esposta una leggenda che indichi il domicilio del farmacista.

III. Nei comuni aventi una sola farmacia il riposo festivo avrà luogo nella mezza giornata pomeridiana della domenica.

IV. Il farmacista, quando non lascia in sua vece un altro farmacista, non potrà allontanarsi dal comune senza opportuni accordi col Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario. Quando l'assenza deve sorpassare il periodo di cinque giorni, occorrerà la preventiva autorizzazione del Prefetto.

V. Le farmacie che hanno sede nelle borgate osserveranno l'orario e le norme stabilite per i comuni aventi una sola farmacia.

VI. Nei giorni di fiera e di mercato riconosciuti, le farmacie possono aprirsi un'ora prima dell'orario.

VII. I farmacisti che rinunziano alla chiusura diurna, o anticipano l'apertura della farmacia, non possono percepire il dritto addizionale di cui al N. 4 delle norme per l'applicazione della tariffa ufficiale.

Ogni farmacia dovrà tenere esposta al pubblico la copia dell'orario e delle norme.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1.º Gennaio 1927.

Salerno 26 novembre 1926.

*Il Prefetto — DE BIASE*

*(segue a pagina 2 della copertina).*

## c) **Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.**

1. **Amministrazione Straordinaria della Federazione Provinciale Enti Autarchici di Salerno.** (Circolare n. 3 del 4 genn. 1927 del sig. Commissario Straordinario della Federazione Enti Autarchici ai Sindaci e Podestà dei Comuni federati).

Incaricato dalla Confederazione Nazionale degli Enti Autarchici, assumo oggi l'ufficio di Commissario Straordinario per la provvisoria reggenza della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici di Salerno.

Sarà mio compito, come per il passato, sostenere con la massima energia e sollecitudine gli interessi dei Comuni Federati, in ogni ramo della pubblica amministrazione, e sarò orgoglioso se le SS. LL., cui rivolgo il mio reverente saluto, vorranno in ogni caso, senza dubbi od incertezze, ricorrere alla premurosa opera mia.

Saluti fascisti.

*Il Commissario Straordinario*—ARTURO DELLA MONICA

2. **Costituzione di Consorzi Agrari in applicazione del R. D. L. 22 maggio 1924 n. 751.** (C. 11 Genn. 1927 n. 4 del Commissario Federazione Prov. E. A. ai Sindaci e Podestà dei Comuni federati).

Con l'andata in vigore del nuovo Statuto della Confederazione Generale Enti Autarchici, una delle Federazioni Nazionali costituenti la Confederazione stessa sarà quella dei Consorzi Agrari costituiti e da costituirsi in applicazione al R. D. L. 22 Maggio 1924 n. 751.

Per effetto di questo Decreto viene accelerata l'opera di liquidazione degli usi civici e della sistemazione dei demani comunali, che culmina e si conclude nella quotizzazione fra i cittadini delle terre così sistemate.

Ma, siccome le concessioni vengono fatte a titolo di enfiteusi, che non si trasformano in proprietà se non dopo compiute le migliorie imposte dal decreto suddetto, così questo all'art. 21 prevede la riunione degli enfiteusi stessi in Consorzio.

Tali Consorzi hanno per scopo di provvedere più agevolmente ai mezzi necessari per migliorare le terre e per godere dei vantaggi accordati dalla legge ai Consorzi in genere, specialmente per le operazioni di credito agrario.

E' pertanto indispensabile che le SS. LL. forniscano subito a questa Federazione precise informazioni circa lo stato di avanzamento delle operazioni di liquidazione degli usi civici e di sistemazione dei demani comunali, per poter in seguito curare la Costituzione dei Consorzi in parola.

Inoltre le SS. LL. vorranno senza indugio informarmi specificatamente sulle questioni demaniali precedenti e le operazioni in corso, onde poterne accelerare la definizione presso le competenti Autorità.

Gradirò un cenno di assicurazione al riguardo.

Saluti fascisti.

*Il Commissario Straordinario*—ARTURO DELLA MONICA

---

*La nomina del D.r Cav. Arturo della Monica a Commissario straordinario della Federazione Prov. degli Enti autarchici della nostra Provincia è una nuova prova di fiducia, che meritatamente si ha nell'opera dell'egregio amministratore e gentiluomo, già chiamato, con felice scelta, alla presidenza del detto istituto fin dai suoi inizi.*

*Noi siamo certi che il Cav. della Monica, che ha dato prova in questo ed in altro campo di avere ottime qualità di amministratore, saprà infondere alla Federazione degli Enti Autarchici maggiore attività e quell'impulso necessario perchè l'Istituto torni non solo utile ma indispensabile ai comuni consociati.*

La Direzione

**Per il prestito del Littorio. Il contributo degli enti e degli  
impiegati locali. (1)**

Continueremo a riportare l'elenco dei Comuni e delle Opere Pie della Provincia, che hanno data la loro adesione al prestito del Littorio, perchè resti in questa pubblicazione, destinata ad essere conservata, traccia dello sforzo compiuto dagli enti in questa manifestazione di fede nell'attuale regime e di sentimento nazionale :

Lire 30 mila : Angri, Conf. di S. Caterina; lire 15 mila: Comune di Fisciano; lire 12 mila: comune di Laurino; lire 10,600: comune di Montecorvino Pugliano; lire 16 mila: comuni di Montecorvino Rovella e S. Marzano sul Sarno; lire 7500 : Ospedale Civile di Eboli; lire 6000: Cong. di Carità di Piaggine; lire 5000 Cong. di Carità di Tramonti; lire 4000 Ricovero di Mendicità di Eboli; lire 3400 Cong. di Carità di Fisciano; lire 3000 comuni di Contursi e di Sicignano; lire 2500 Cassa Agraria di Ceraso; lire 2000 comune di Olevano e Conf. SS. Sacramento di Acerno; lire 1500 Cong. di Carità di Castelcivita; lire 1300 Cong. di Carità di Pollica; lire 500 Cong. di Carità di Pollica; lire 500 Conf. Addolorata di Acerno.

---

## **R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno**

**Calendario di udienze delle seguenti Commissioni per l'anno 1927.**

**Giunta Prov. Amm., in sede giurisdizionale**, così fissate con decreto dell' Ill.mo Sig. Prefetto in data 24 dicembre 1926: Gennaio ore 10 del giorno 15; febbraio id. 5 e 26; Marzo id. 19; Aprile id. 9 e 30; Maggio id. 21; giugno id. 11; luglio id. 2 e 23; Agosto id. 13; Settembre id. 3 e 24; Ottobre id. 15; Novembre id. 5 e 26; Dicembre id. 17.

id., *in sede di tutela*, ciascun venerdì alle ore 16.

**Consiglio di Prefettura** per l'esame dei conti dei Comuni e della Provincia, ai sensi del R. D. L. 23 Ottobre 1925 n. 2289. Le relative udienze, con decreto prefettizio 15 dicembre 1926 num. 42436 sono stati fissate per le ore 10 del primo e dell'ultimo lunedì di ciascun mese ed occorrendo in quegli altri giorni ed alle ore che saranno stabilite con apposito decreto.

---

(1) Vedi 1.<sup>o</sup> elenco nel Boll. Amm. di Dicembre 1926.

## Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura

Con recenti provvedimenti sono stati trasferiti il Vice-prefetto Comm. D.r Canio Santomauro ed il Consigliere Cav. D.r Ettore Coppola, il primo a Frosinone, il secondo a Napoli, ed in rimpiazzo del Cav. Coppola è stato qui destinato il Consigliere Cav. D.r Icaro Sanna.

Ai partenti, che hanno visto appagate le loro vive aspirazioni, porgiamo il nostro cordiale saluto, con vivi augurii di fulgida carriera: al D.r Sanna il nostro benvenuto.

---

## Onorificenza

Il valoroso industriale e simpatico gentiluomo **Arturo Volpe**, continuando le nobili tradizioni del compianto suo padre Cav. Antonio, raccoglie sempre nuovi allori nel campo tipografico. Pochi mesi or sono conseguì il *diploma di Croce al merito e Medaglia d'oro* all'Esposizione d'Arte e Lavoro applicati all'Industria di Firenze; testè ha ottenuto il *diplôme grand prix avec médaille d'or* per lavori tipografici alla Exposition d'Economie domestique de Paris. Rallegramenti.

---

## Concorsi

**Ospedali Riuniti di Salerno** — *Segretario-Ragioniere* — Concorso per titoli e per esame. Stipendio lire 10500 aumentabile di 4 quadrienni del decimo. Domanda e documenti di rito soliti, oltre diploma abilitazione funzioni segretario comunale o di ragioniere conseguito presso Istituto tecnico o Istituto di Commercio e certificato attestante servizio prestato per 4 anni quale segretario o ragioniere presso amministrazioni statali o enti locali. Età dai 28 ai 45 anni. Tassa esame L. 50. Termine pres. doc. 7 febbraio 1927.

**R. Prefettura di Salerno** — Concorso per titoli per autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia nei seguenti comuni:

*Ogliastro Cilento*—Ab. 2567. Sussidio annuo di lire 2000 dal Comune e la farmacia al completo come addobbo.

*Rofrano*—Ab. 2016—Sussidio annuo di lire 4000 dal comune.

*S. Marzano sul Sarno*—2.<sup>a</sup> zona—Ab. 5107.

*Ceraso* — Ab. 2504.

*Caggiano* — Ab. 3817. Sussidio annuo di lire 3000 dal Comune, qualora il titolare non abbia residenza abituale nel comune.

Domande e documenti di rito da presentarsi non oltre il 5 Marzo 1927 alla R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno, Ufficio del Medico Provinciale.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura e della Federazione degli Enti Autarchici  
della Provincia di Salerno

---

## PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,50

---

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

---

*Direzione e Amministrazione.* R. PREFETTURA DI SALERNO

---

---

## SOMMARIO

**PARTE 1.<sup>a</sup> - a) Leggi e decreti.** 9. Norme per la esecuzione degli sfratti.

id. b) **Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.** — 10. Bilancio comunale 1927. 11. Tassa bestiame. — 12. Situazione dei conti comunali 1925 e retro. — 13. Locali di pubblico spettacolo. Buon governo igienico. — 14. Rilevazioni statistiche mensili degli atti dello stato civile. — 15. Disciplina del commercio. Applicazioni del R. D. L. 16 dic. 1926 n. 2174 e del D. M. 31 dic. 1926. — 16. 7.<sup>a</sup> gara generale di tiro a segno. — 17. Contributo 25-26 al Consorzio antitubercolare. — 18. Rabbia canina, contravvenzioni. — 19. Proiettili inesplosi, rinvenimento, cautele. — 20. Pesca in acque dolci, licenza per 1927. — 21. Ruoli di tasse comunali. — 22. Elenco delle fiere e dei mercati di bestiame. — 23. Carbonchio ematico, profilassi. — 24. Statistica sulle macellazioni. — 25. Azienda generale italiana petroli, richiesta di notizie.

**Copertina.** — Continuazione atti ufficiali R. Prefettura N. 24-25 — Per il prestito del Littorio, il contributo degli enti. — Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura — Concorsi — Pubblicazioni.

---

24. **Statistica sulle macellazioni.** (C. P. S. 22 dicem. 1926 n. 43763 ai Podestà, Sindaci e Commissari della Provincia).

Prego la S. V. di significarmi il numero degli animali distinti per specie macellati complessivamente nel territorio di questo Comune durante l'anno 1925, trasmettendomi, debitamente riempito, apposito prospetto conforme al modello seguente.

Nella colonna (osservazioni) di detto prospetto la S. V. potrà fornire i ragguagli che crederà opportuno circa il sesso e l'età degli animali, specificandovi se nel Comune esistono stabilimenti di carni insaccate, che rivestino carattere di vera e grande industria e indicandovi, in tal caso, il numero degli equini macellati durante l'anno. In tale colonna sarà inoltre specificato se il Comune sia provvisto di pubblico macello e se le macellazioni siano state praticate dentro o fuori di esso.

*pel Prefetto*—DE MASELLIS

#### COMUNE DI . . . . .

Numero degli animali distinti per specie macellati nel Comune dal 1.° gennaio al 31 dicembre 1926.

1.° **Bovini** T. — Sott'anno N. . . . Sopranno N. . . . Totale N. . . . — 2.° **B. Bufalini** Sott'anno N. . . Sopranno N. . . . Totale N. . . . — 3.° **Suini** Per uso pubblico N. . . Per uso privato N. . . Totale N. . . . 4.° **O. Pecorini** Lattanti N. . . Stallati o adulti N. . . Totale N. . . . — 5.° **O. Caprini** Lattanti N. . . Stallati o adulti N. . . . Totale N. . . .

*Data o firma del Podestà o Commissario*

25. **Azienda Generale Italiana Petroli. Richiesta di notizie.** (C. P. S. 11 dic. 1926 n. 39552 ai Sindaci e Podestà della Provincia).

Comunico alle SS. LL. la seguente circolare del Ministero dell' Interno sul controsegnao oggetto.

« L'azienda Generale Petroli (A.G.I.P.) istituita con R. D. 3-4-1926, ha segnalato al Ministero la necessità in cui si trova di rivolgersi direttamente, come ha già fatto con recenti circolari dirette alle Prefetture ed agli Enti locali, quali i Comuni, le Camere di Commercio, ecc., per ottenere, nel modo più rapido e preciso, dati e notizie occorrenti per formulare il programma del suo sviluppo e provvedere tempestivamente ai mezzi di azione.

Poichè trattasi di un'Amministrazione parastatale, che agisce e svolge il suo compito sotto la vigilanza del Governo, si av-

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

9. Norme per la esecuzione degli sfratti. (R. D. L. 6 genn. 1927 n. 2 pubbl. G. U. 7 genn. 1927).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente necessità di dare norme ulteriori per regolare transitoriamente l'esecuzione degli sfratti, nei casi in cui ciò risulti indispensabile per conseguire il pieno raggiungimento dello scopo cui mirava il R. decreto - legge 6 maggio 1926, n. 743; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La facoltà data al pretore con l'art. 1 del R. D. L. 6 maggio 1926, n. 743, (1) di graduare la esecuzione degli sfratti nei casi e sotto le condizioni indicate nell'articolo medesimo, può essere da lui esercitata, quando ciò risulti assolutamente necessario, anche per gli sfratti da eseguire entro l'anno 1927. La esecuzione di uno sfratto non potrà essere rinviata per oltre un anno, e in nessun caso lo sfratto che dovrebbe avvenire entro l'anno 1927 potrà essere ritardato oltre il 30 giugno 1928.

Per gli sfratti da eseguire dal 1.º gennaio al 30 giugno 1928, il pretore potrà anche graduarne la esecuzione, quando ciò sia indispensabile, ma nessuno sfratto può essere ritardato di oltre sei mesi.

Gli sfratti determinati da ragioni di morosità, di moralità o

---

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 97.

da gravi inadempimenti contrattuali dell'inquilino non potranno essere rimandati.

Art. 2. Il Ministro per la giustizia è autorizzato, qualora ne ravvisi la necessità, a dare ulteriori istruzioni, in aggiunta a quelle autorizzate coll'art. 2 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743, per la esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazz. Uff. del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge a cura del Ministro proponente.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI -- ROCCO

### **b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.**

10. **Bilancio comunale 1927.** (C. P. S. n. 41115 Div. Rag. del 5 dicembre 1926 ai Sindaci, Podestà e Commissari).

Sciogliendo la riserva di cui alla mia circ. 2 Nov. u. num. 37453 (1) con la quale si comunicava alla S. V. il montare per cotesto Comune della sovrimposta 1922 e del 1.<sup>o</sup> e del 2.<sup>o</sup> limite della sovrimposta 1927 stabiliti rispettivamente dal 1.<sup>o</sup> e dal 2.<sup>o</sup> cap. dell'art. 10 del R. D. 16 ottobre 1924, n. 1613, (2) le fo noto i seguenti dati e le seguenti notizie riguardanti sia l'imposta erariale terreni e fabbricati 1927 su cui è stata determinata la sovrimposta com. 1927 nei limiti legali anzidetti, e sia alcune spese obbligatorie da stanziare nel bilancio del venturo esercizio.

*(Omissis)*

Per quanto riguarda la redazione del bilancio, la quale esigo sia eseguita con tutta la sollecitudine possibile, confermo le norme prescritte per gli esercizi decorsi, e principalmente:

di accompagnare il preventivo con una sobria relazione illustrativa nella quale siano esposte dettagliatamente e accura-

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 251.

(2) v. » » 1924 » 241.

tamente le ragioni di tutte le variazioni in più od in meno apportate rispetto al bilancio del precedente esercizio;

di riportare, come per legge, negli appositi prospetti le risultanze, da specificarsi in allegati, degli esercizi precedenti;

di non omettere di segnare, a colonna 5, gli accertamenti dell'anno precedente, elemento questo necessario per valutare, nei riguardi dei fondi a calcolo, la sufficienza o meno degli stanziamenti;

di compilare in modo regolare tutti i quadri prescritti dal mod. ufficiale, e segnatamente quelli relativi alla statistica sulla sovrimposta, sul dazio, sulle tasse ecc.;

di tener conto, nella previsione dell'entrate, del loro effettivo e sicuro rendimento, specie per le tasse e pel dazio di consumo, rappresentanti i principali cespiti comunali;

di tener conto della natura delle spese, se cioè obbligatorie o facoltative, e le une e le altre se ordinarie o straordinarie, iscrivendole, in conseguenza alle rispettive sedi;

di corredare il preventivo degli occorrenti alligati di svolgimento, specie per quanto riguarda stipendi, salari, indennità, caro-viveri ecc., alligati che vanno compilati con cura e devono riportare anche le previsioni dell'anno precedente, al fine di potere agevolmente rilevare, per gli articoli complessi che essi sviluppano, le differenze in più ed in meno per ciascuna partita;

di non fare variazioni agli stanziamenti per stipendi ed assegni al personale, se non quando tali variazioni risultino da speciali deliberazioni già approvate, e che debbono alligarsi in copia, completate con l'indicazione degli estremi dei superiori provvedimenti.

Richiamo la speciale attenzione della S. V. sulla assoluta necessità, fatta presente dal Ministero dell'Interno, di sopprimere le spese non strettamente necessarie e di ridurre le altre nei limiti della più rigida parsimonia; come pure di rinviare le opere dirette a risolvere problemi edilizi o lavori di costruzione, che richiedano materiali da importare dall'estero.

Partecipo infine, che, tenuto presente l'ammontare della sovrimposta che codesto Comune ha dichiarato a questa Prefettura di occorrere pel 1927, coi ruoli principali 1927 sarà ripartita la sovrimposta di L. . . . che, in confronto dei limiti legali e delle delegazioni state già emesse sulla sovrimposta stessa, non ha bisogno, in tal cifra, di alcuna autorizzazione nè da parte della G. P. A. nè da parte del Ministero delle Finanze.

*Il Prefetto — DE BIASE*

11. **Tassa bestiame.** (C. P. S. 17 genn. 1927 ai Podestà, Sindaci e Commissari della Provincia).

Ho dovuto rilevare che molti comuni applicano la tassa bestiame senza tenere presenti le disposizioni che vigono in materia, spesso contondendo la tariffa per capo, con quella per aliquota percentuale sul valore, e spesso scambiandola con altre tasse sugli animali, rette da diverse disposizioni di legge.

Reputo perciò opportuno richiamare l'attenzione della S. V. sulle disposizioni vigenti.

Innanzitutto è da tenere presente che la tassa bestiame deve essere distinta dalla tassa sugli animali da tiro, da sella e da soma, dalla tassa sui caui e dalla fida per pascolo sui beni comunali, che debbono essere deliberate e applicate con distinte deliberazioni, tariffe e regolamenti.

In quanto alle tariffe della tassa bestiame si rammenta che l'art. 5 del R. D. 23 ottobre 1922 n. 1388, (1) prorogato fino a nuova disposizione legislativa con l'art. 1 del R. D. 18 nov. 1923 n. 2538, (2) lascia in facoltà dei Comuni di applicare la tariffa per capi o quella sul valore medio del bestiame. La tariffa per capi in vigore in questa provincia, è quella annessa al Regol. prov. per la tassa bestiame, e riportata in calce alla presente. Essa può essere raddoppiata in virtù dell'art. 5 del R. D. 7 a-

(1) v. B. A. anno 1922 pag. 249.

(2) » » 1924 » 73.

prile 1921 n. 374, (1) prorogato fino a nuova disposizione col citato art. 1 del R. D. 18 nov. 1923 n. 2338, (2) e può essere aumentata di un quarto per la disposizione dell'art. 8 del R. D. 20 ottobre 1923, n. 1944, nei casi indicati nel detto articolo.

La tariffa per aliquota percentuale sul valore medio del bestiame, può essere applicata sul valore medio per ciascuna specie di bestiame, determinato dalla Giunta Prov. Amm. nella seduta del 12 giugno 1923, (3) e che si riporta pure in calce alla presente. L'aliquota non può eccedere l'1 o/o del valore predetto e deve essere unica per tutte le voci della tariffa. Anche tale tariffa può essere aumentata del quarto nei casi indicati dall'art. 8 del R. D. 20 ottobre 1925 n. 1944. (4) E' da tenere presente tuttavia che, rappresentando l'aumento del quarto un provvedimento straordinario ed eccezionale, non può essere applicato se prima i comuni non si siano avvalsi della facoltà di raddoppiare la tariffa per capi, se prima non abbiano applicato il massimo della tariffa per valore, e se non abbiano inoltre esteso a tutte le voci tassabili il massimo consentito di tassazione.

**Tariffa per capi annessa al regolamento provinciale** (la prima cifra rappresenta la tariffa massima, la seconda la minima). (5)

Cavallo L. 4—0,60, Cavalla 2—0,20, Polledro 2—0,20—Puledra 1—1,10, Mulo 6—1, Mula 4—0,60, muletto 2—0,20, muletta 1—0,10, Asino 2—0,20, asina e asinello 1—0,10, asinetta 0,80—0,06, bufalo 6—1, bufala 4—0,60 bufalotti e bufalette 2—0,20, buoi 4—0,60, Tori 6—1, vacche 3—0,40, vitelli 2—0,20, Capre e becchi 1—0,10, capre 0,50—0,05, montoni 1—0,10, pecore 0,40—0,04, verri 2—0,20, maiali d'ambo i sessi 1—0,10.

(1) v. B. A. anno 1921 pag. 101.

(2) » » 1924 » 241.

(3) » » 1925 » 140.

(4) » » 1925 » 241.

(5) il regolamento prov. fu deliberato dalla G. P. A. il 14 genn. 1909 ed approvato con R. D. 3 maggio 1909 n. 174. Il B. A. lo ha integralmente riportato a pagg. 116, 136 e 153 dell'annata 1915 con note di giurisprudenza e dottrina.

**Valore medio del bestiame :**

Cavallo 2500, cavalla 1900, poledro 1500, puledra 1300, mulo e mula 2500, muletto 1500, asino 600, asina 700, asinetto e asinetta 400, bufalo 1400, bufala 1900, bufaletta 1000, buoi e tori 2100, vacche 1900, vitelli d' ambo i sessi 1200, capri o becchi 180, capre 150, montone 170, pecore 100, verri 600, maiali d' ambo i sessi 700.

*Il Prefetto — DE BIASE*

12. **Situazione dei conti comunali 1925 e retro.** (C. P. S. 15 genn. 1927 N. 1739 ai Podestà, Sindaci e Commissari Prefettizi).

Col 31 marzo 1926 il Tesoriere di codesto Comune dovrebbe avere reso il conto dell'esercizio 1925 chiusosi al 31 dicembre 1925.

Allo scopo di conoscere se tale conto venne effettivamente reso ed accertare la situazione dei conti per gli esercizi anteriori al 1925, onde provvedere occorrendo all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del R. D. Legge 23 ottobre 1925, N. 2289, (1) prego la S. V. di spedirmi entro giorni 5, un prospetto sulla situazione dei conti contenente le notizie e le dichiarazioni seguenti :

I. *Pei conti non resi al Comune:*

Esercizi,

Cognome e nome del tesoriere;

Motivo stato eventualmente addotto circa la mancata resa del Conto.

II. *Pei conti resi al Comune ma non deliberati dal Consiglio Comunale o dal Podestà:*

Esercizi;

Data della resa del conto;

Data della prima seduta del Consiglio posteriore almeno di un mese alla data della resa del conto;

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 3.

Dichiarazione circa la causa per la quale il conto non è stato ancora deliberato.

III. *Pei conti resi al Comune, deliberati dal Consiglio Comunale o dal Podestà, ma non ancora adempiti e trasmessi alla Prefettura per l'accertamento sommario, ovvero pel giudizio del Consiglio di Prefettura, trattandosi di conti 1922 e successivi pei quali all'entrata in vigore del R. D. 23 ottobre 1925 N. 2289 non era stato eseguito tale accertamento:*

Esercizi;

Data della deliberazione sul conto;

Dichiarazione circa la causa per la quale il conto non è stato ancora adempito e trasmesso alla Prefettura.

*Il Prefetto* -- DE BIASE

13. **Locali di pubblico spettacolo. Buon governo igienico.** (D. P. S. 12 gennaio 1927 n. 515.

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Ritenuto la necessità di assicurare il buon governo igienico nei teatri, nei cinematografi e nei locali di pubblico spettacolo;

Sentito il parere del Medico Provinciale;

Visto gli art.li 1 e 129 del T. U. delle leggi sanitarie e 1 della legge com. e prov..

DECRETA:

1.º I teatri, i cinematografi, i locali di pubblico spettacolo in genere devono essere giornalmente spazzati accuratamente e disinfettati con mezzi riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario;

2.º Nei detti locali è vietato l'eccessivo agglomeramento. A tale scopo sarà vietato l'accesso ai teatri e ai cinematografi di persone che superino il numero di posti assegnati a ciascun locale;

3.º I teatri, i cinematografi devono essere convenientemente ventilati. La ventilazione deve essere assicurata quando non è fatta con mezzi meccanici, che non disturba il pubblico, mediante l'apertura delle finestre e delle porte alla fine di ogni spetta-

colo, a sala completamente vuota. A tale uopo l'intervallo tra uno spettacolo e l'altro deve essere non inferiore a minuti venti;

4.° E' rigorosamente vietato di sputare a terra nei teatri, nei cinematografi e nei locali di pubblico spettacolo, nonchè nelle relative sale di aspetto e nei corridoi. Sarà collocato in ogni locale un conveniente numero di sputacchiere con sostanze anti-settiche.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno deferiti all'Autorità giudiziaria per l'applicazione della pena comminata dall'art. 129 del T. U. delle leggi sanitarie.

Il sig. Questore, i funzionari di P. S. distaccati, i Podestà, i Sindaci e gli Agenti della forza pubblica, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

*Il Prefetto* — DE BIASE

14. **Rilevazioni statistiche mensili degli atti dello Stato Civile.** (C. P. S. 24 gennaio 1927, n. 571 ai Podestà, Sindaci e Commissari della Provincia).

E' intendimento del Governo Nazionale di avere, il più sollecitamente possibile, le notizie che si riferiscono al movimento naturale della popolazione. Pertanto, a datare dal 1.° genn. corr. dovranno essere comunicate da codesto Comune a questa Prefettura le seguenti notizie, non più tardi del terzo giorno del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, a mezzo di una cartolina contenente le seguenti indicazioni:

Comune di . . . . .

Numero dei matrimoni, nascite e morti avveuuti dal 1.° al  
. . . . del mese di . . . . . 1927.

Matrimoni N. . . . .

Nascite » . . . . .

Morti » . . . . .

Il Podestà (*firma e timbro*)

Nulla è mutato con ciò circa le rilevazioni trimestrali, annuali

e circa le schede dei matrimoni, nascite e morti che ad esse debbono essere allegate.

Si gradirà un cenno di ricevuta.

*Il Prefetto — DE BIASE*

15. **Disciplina del commercio.** Applicazioni del R. D. L. 16 dic. 1926, n. 2174 e del D. M. 31 dic. 1926. (1) (C. P. S. 22 genn. 1927 n. 1784 ai Sindaci, Podestà e Commissari della Provincia).

Con sue circolari del 14 e 15 genn. c. a. dirette ai Prefetti, il Ministero dell'Economia naz. fornisce istruzioni per l'applicazione delle norme legislative sopra richiamate, che qui di seguito si riassumono:

*a) Enti e persone sottoposte agli obblighi della legge:*

1.° *per l'ampiezza del Commercio.* Nessuna specie di commercio, in qualunque modo esercitata, può essere dispensata dalla licenza e dal pagamento della cauzione, nè può farsi eccezione per coloro che siano possessori di reddito di ricchezza mobile minimo o inferiore a lire 1000, o che addirittura non siano iscritti nei ruoli relativi, sia che inizino il commercio, sia che intendono di continuare l'esercizio già iniziato.

Per gli enti e le persone, che già esercitano il commercio di vendita e non siano iscritti nei ruoli di R. M., la cauzione potrà essere commisurata al reddito tassato agli effetti della tassa com. di esercizio e rivendita e, in difetto di ambedue gli accertamenti, sul reddito da essi dichiarato, salvo la eventuale integrazione in base agli accertamenti.

2.° *Per la specie del commercio esercitato.* Rientrano nell'ambito delle disposizioni sopra richiamate i farmacisti, gli albergatori con servizio di ristorante, le trattorie, le vendite di vini e di liquori, non ostante che esse siano già sottoposte a speciale autorizzazione dell'autorità politica, gli ottici, gli orologiai, gli installatori elettrici ed idraulici, i cambiavalute.

I sarti, i calzolai e simili sono soggetti alle disposizioni

(1) Vedi B-A. anno 1927 pag. 3.

predette, in quanto oltre alla prestazione della loro opera vendano merci.

Sono esclusi dagli obblighi portati dalla legge i barbieri quando non vendono profumerie o articoli da barbiere, i noleggiatori di mezzi di trasporto e in generale tutte le persone che limitano la propria attività a prestazioni di servizio senza alcuna vendita di merci.

L'ente o la persona che attende contemporaneamente alla spedizione o alla vendita al pubblico delle merci deve considerarsi come un vero e proprio commerciante ed è tenuto a versare la cauzione in rapporto ai redditi di R. M. che possiede.

L'ente o la persona che attende alla produzione di merci e vende queste merci non già direttamente al pubblico, ma esclusivamente a intermediari o grossisti, che a loro volta rivendono la merce, non è tenuto a munirsi della licenza nè a versare cauzione. Nel caso che venda parzialmente al pubblico è soggetto alle disposizioni della legge e dovrà versare la cauzione, la quale sarà commisurata dalla Commissione Com. in base al reddito da attribuire all'esercizio di vendita.

Resta inteso che se la legge intende di escludere dagli obblighi della licenza le attività industriali, che non abbiano esercizio di vendita al pubblico, non esclude però i così detti grossisti, per quanto questi limitano la vendita delle merci ai commercianti al dettaglio.

Sono esclusi dall'obbligo della licenza e della cauzione i mediatori ed i commissionari, che non abbiano depositi di merce ed i cinematografi. Gli esportatori e gli importatori, che non abbiano spacci di minuta vendita, debbono considerarsi come commercianti all'ingrosso.

I rivenditori di generi di privativa sono dispensati dall'osservanza delle norme della legge limitatamente allo smercio dei generi di monopolio, ma non già per quelli di altri prodotti del commercio libero.

Le cooperative, gli enti autonomi, le aziende annonarie, che

esercitano commercio di vendita, sono considerati alla stessa stregua dei commercianti, gli enti ed istituti bancari regolarmente costituiti sono esenti, dovendosi assegnare ad essi il carattere di industria.

Similmente debbono considerarsi esenti dall'obbligo della licenza e quindi della cauzione gli agricoltori che vendano in qualunque modo i prodotti della loro azienda, fatte eccezione per quelli che effettuano la vendita a mezzo di appositi locali (negozi).

*b) Cauzioni. Versamenti e graduazioni.* Il versamento delle cauzioni dovrà essere fatto alla Tesoreria Provinciale o agli uffici postali. I versamenti saranno eseguiti in contanti, da erogarsi in acquisto di titoli del Littorio, su eventuale richiesta del commerciante, cui non deve sfuggire la convenienza dell'investimento, essendo la cauzione in danaro infruttifero.

Per facilitare il versamento delle cauzioni, specie ai piccoli commercianti, può ammettersi in via eccezionale, su parere della Commissione Com., la presentazione di certificati provvisori di sottoscrizione al prestito del Littorio. Il termine per la costituzione definitiva delle cauzioni è prorogato al 31 marzo 1927 e per allora la cauzione definitiva dovrà essere formata da certificati interamente liberati.

Quanto alla misura della cauzione riscontrisi la nota a pag. 4 del B. A. del corr. anno.

I vari reparti stabiliti all'art. 2 della legge per la graduazione delle cauzioni, in quanto i limiti indicati in un riparto non possono servire di norma per calcolare l'ammontare della cauzione stabilita secondo i termini di un altro reparto.

Tanto la licenza quanto la cauzione devono essere riferiti ai singoli esercizi, sicchè l'ente o la persona che esercita il proprio commercio per mezzo di filiali, agenzie, depositi, dovrà munirsi di altrettante licenze e versare altrettanti cauzioni quanto siano le filiali, le agenzie, i depositi che l'ente o la persona eserciti. Ciascuna Commissione provvede nella circoscrizione del proprio territorio.

Quando l'ente o la persona, che già esercita il commercio, gestisce più di un esercizio di vendita nello stesso comune e sia iscritto nei ruoli di R. M. relativi al Comune stesso, la commissione com. commisurerà la cauzione per ciascuno esercizio, non già al reddito globale a carico dell'ente o persona ma alla quota di reddito da attribuire a ciascun esercizio.

Nel caso di contestazione sul reddito di R. M. l'esercente è tenuto a pagare la cauzione sul reddito che gli è contestato, salvo la restituzione della parte di cauzione che risulterà esorbitante quando l'accertamento sarà definitivo.

*c) Documentazione pel rilascio della licenza.* Le Società in genere sono tenute alla dimostrazione dei requisiti di cui al n. 1 dell'art. 3 della legge soltanto per le persone che hanno la rappresentanza legale della Società.

Ai fini del rilascio delle licenze l'esercente dovrà produrre insieme con gli altri documenti prescritti, anche il certificato di iscrizione nel registro delle Ditte tenuto dalla Camera di Commercio e Industria. Tale certificato, che è esente da bollo, può essere sostituito o dalla ricevuta rilasciata dalla Camera di Commercio all'atto della presentazione della denuncia della Ditta o da una dichiarazione della Camera stessa in calce alla domanda con cui la Ditta richiede la licenza. Qualora si tratti di un esercizio di nuova apertura il certificato di iscrizione di cui sopra dovrà essere prodotto entro i 30 giorni successivi all'apertura.

*d) Tassa di bollo.* La licenza è soggetta alla consueta tassa di bollo (lire 3) ed al riguardo si osserva che essa è rilasciata dall'Autorità comunale.

*e) Obbligo di esporre i cartellini dei prezzi.* Sono dispensati da tale obbligo coloro che esercitano il commercio di vendita all'ingrosso e cioè vendono ad altri commercianti. Tali esercenti non sono altresì sottoposti al Sindacato della Commissione Comunale per quanto riguarda la determinazione del numero degli spacci.

Prego V. S. di rendere noto quanto sopra e di segnare ricevuta della presente.

*Il Prefetto — DE BIASE*

16. 7.<sup>a</sup> Gara generale di Tiro a Segno. (C. P. S. 14 genn, 1927 n. 42059 ai Podestà, Sindaci e Commissari dei Capoluoghi di provincia e di Mandamento).

In conformità degli art.li 20, 21 e 22 del Regol. della 7.<sup>a</sup> gara gen. di Tiro a Segno, pubbl. nella dispensa n. 33 e 34 del periodico ufficiale dell'Istituzione. « Il Tiro a segno Nazionale » in ogni capoluogo di provincia, di circondario e di mandamento, saranno costituite, come nelle passate gare generali, sotto-commissioni provinciali, circondariali e locali, allo scopo di promuovere e favorire con ogni mezzo la partecipazione dei tiratori alla gara stessa.

In vista della eccezionale importanza che assumerà la grandiosa manifestazione, che si svolgerà nella Capitale nei quindici giorni anteriori alla festa dello Statuto del corr. anno, ed alla quale i tiratori italiani interverranno certamente numerosi e preparati per dare la prova più concreta e sicura di grande amore alle armi e di attaccamento alla benemerita Istituzione, le SS. LL. sono pregate di voler provvedere, sin d'ora, perchè vengano costituite le predette Sottocommissioni.

Scopo precipuo delle Commissioni stesse è, non solo quello di promuovere con la più attiva propaganda il maggiore concorso possibile dei visitatori e di agevolare le Società con la costituzione di appositi fondi per la preparazione ed organizzazione delle rappresentanze alla grande festa delle armi, quanto anche di curare, agendo in concorso e d'accordo con i Comitati locali delle Signore Patronesse, la raccolta dei premi, che dovranno costituire l'incentivo materiale e morale nelle varie competizioni di campionati e rappresentanze.

Tali premi, a cura delle Commissioni stesse, dovranno essere trasmessi alla Sezione Premi della 7.<sup>a</sup> Gara Generale di Tiro a Segno presso il Ministero della Guerra (Divisione Educazione Fisica).

Prego provvedere di conformità, assicurando questa Prefettura dell'avvenuta nomina della Commissione.

*pel Prefetto* — DE MASELLIS

17. **Contributo 1925-26 al Consorzio antitubercolare.** (C. P. S. 14 genn. 1927 n. 21426 ai Sindaci, Podestà e Commissari della Provincia)

Con richiamo alla mia nota 1 ago. u. s. n. 21426, rimasta senza risposta, prego V. S. provvedere subito, ed in ogni modo non oltre il 31 corrente, alla corrisponsione del contributo 1925-26 verso il Consorzio provinciale antitubercolare.

Mi spiacerebbe se, in caso di ulteriore ritardo, dovessi vedermi costretto di far ricorso a provvedimenti di ufficio, escluso ogni altro preavviso.

*pel Prefetto — DE MASELLIS*

18. **Rabbia canina—Contravvenzioni.** (C. P. S. 13 genn. 1927 num. 1380 ai Sindaci, Podestà e Commissari di tutti i Comuni. (meno Cannalonga).

Prego trasmettermi il prospetto richiesto con la Circ. Pref. n. 33744 dell' 8 Ott. 1926, circa il numero delle contravvenzioni elevate a carico di proprietari per eventuali trasgressioni alle norme di profilassi della rabbia canina, durante il 4.° trimestre 1926.

*pel Prefetto—DE MASELLIS*

19. **Proiettili inesplosi—Rinvenimento - Cautele.** (C. P. S. del 31 dic. 1926 n. 6679, ai Sindaci, Podestà e Commissari della Provincia).

E' stato segnalato dall'Autorità militare il rinvenimento nella provincia di Potenza di un proiettile di Artiglieria inesplosivo, che raccolto da una guardia municipale e non conservato con le volute cautele avrebbe potuto, con la esplosione produrre gravi conseguenze.

Ad ovviare a tale pericolo prego le SS. LL. avvisare le popolazioni che in casi simili i proiettili non debbono essere toccati, nè raccolti e del rinvenimento occorrerà informarne i CC. RR., i quali provvederanno ad informarne le competenti Autorità Militari per i provvedimenti del caso.

Gradirò assicurazione.

*Il Prefetto — DE BIASE*

20. **Pesca in acque dolci — Licenza pel 1927.** (C. P. S. 31 dicembre 1926 n. 42774 ai Podestà, Sindaci e Commissari dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Finanze dispone che il rilascio delle licenze di pesca in acque dolci pel 1927 abbia luogo con le stesse modalità seguite per l'anno in corso e di cui la mia circolare 2 gennaio c. a. n. 38885, pubblicata nel Bollettino Amministrativo, anno 1926 pag. 20.

Ciò posto, fermo restante l'obbligo della esibizione della fotografia in doppia copia pei nuovi concessionari, è sufficiente per la rinnovazione delle licenze in corso, la esibizione delle stesse, la domanda di proroga ed un vaglia di L. 12,05 o 30,05, a seconda che trattisi di pescatori di mestiere o dilettanti, occorrente per l'acquisto della marca amministrativa.

Prego le SS. LL. di portar quanto precede a conoscenza degli interessati.

*Il Prefetto — DE BIASE*

21. **Ruolo di tasse comunali.** (C. P. S. 21 dic. 1926 n. 43105 ai Sindaci, Podestà e Commissari).

Prego le SS. LL. disporre che, nella lettera d'invio dei ruoli delle tasse locali pel visto di esecutorietà, sia indicata la previsione in bilancio di ciascun ruolo e l'ammontare, netto di aggio, delle partite contestate.

Gradirò sollecita ricezione.

*pel Prefetto — DE MASELLIS*

22. **Elenco delle fiere e dei mercati di bestiame.** (C. P. S. 22 dic. 1926 n. 43503 ai Sindaci, Podestà e Commissari della Provincia)

A norma dell'art. 19 del regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n. 533, prego la S. V. di trasmettermi l'elenco delle fiere e dei mercati di bestiame che ricorreranno costà durante l'anno 1927.

*b. Il Prefetto — DE MASELLIS*

23. **Carbonchio ematico-Profilassi.** (C. P. S. 11 dic. 1926 n. 42017 ai Sindaci e Podestà della Provincia).

Da parecchio tempo vengono denunciati con frequenza in alcuni Comuni di questa provincia casi di morte d'animali bovini riferibili al carbonchio ematico.

Per evitare ritardi e conseguenti inconvenienti nell'applicazione dei provvedimenti prescritti, si ricorda che, a norma degli art. 6, 7 e 45 del regolamento di polizia veterinaria del 10-5-1914, n. 533, appena pervenuta alla S. V. la denuncia di eventuali casi di detta malattia o di altre a carattere infettivo-diffusivo degli animali, spetta alla S. V. di provvedere all'intervento di un veterinario a spese del Comune per l'accertamento della diagnosi e per assicurare l'attuazione delle norme di profilassi. In mancanza di veterinari nel Comune, sarà chiesto l'intervento d'un veterinario risiedente nei Comuni vicini.

Spetta inoltre alla S. V. di:

- 1.° Ordinare la distruzione e l'interramento dei corpi degli animali morti, vietandone lo scuoiamento
- 2.° Curare che sia notificata al proprietario interessato l'ordinanza di numerazione e di sequestro dei rimanenti animali esposti al pericolo del contagio;
- 3.° Consigliare la pratica dei trattamenti immunizzanti nei riguardi di detti animali;
- 4.° Dare sollecita comunicazione a quest'ufficio dei casi denunciati costà, con la precisa indicazione della località infetta;
- 5.° Promuovere, all'occorrenza, le misure di competenza della Prefettura comprese quelle che si riferiscono alla dichiarazione di obbligatorietà della pratica dei trattamenti immunizzanti degli animali, qualora i rispettivi proprietari non intendano provvedervi volontariamente.

Il materiale occorrente per la profilassi immunitaria, su proposta del veterinario incaricato del servizio sul posto, potrà essere richiesto con telegramma alla Stazione veterinaria di Portici o altrove.

A scopo dimostrativo dell'efficacia dei trattamenti immunizzanti questo ufficio potrebbe fornire gratuitamente a cotesto Comune alcune dosi di siero anticarbonchioso.

Attendo un cenno di riceyuta e d'assicurazione.

*pel Prefetto*—DE MASELLIS

---

Direttore responsabile — R. Ruggi d' Aragona

vertono i Signori Prefetti che nulla osta da parte del Ministero perchè siano direttamente fornite all' « A. C. I. P. » le notizie richieste o che sarà per richiedere in seguito, in quanto, ben inteso non abbiano carattere riservato.

*bel Prefetto*—DE MASELLIS

---

**Per il prestito del Littorio. Il contributo degli enti (1)**

*3.º Elenco*

Hanno sottoscritto al prestito per lire 150 mila il comune di Petina; per lire 43800 il comune di Vietri sul Mare; per lire 36200 il comune di Aquara; per lire 35426 l'Orfanotrofio Bianco di Amalfi; per lire 25000 il comune di Pontecagnano; per lire 15000 il comune di Cannalonga; per lire 10,000 i comuni di Campagna, Giffoni Valle Piana e Pellezzano e la Cong. di Carità di Buccino; per lire 9545 le Cong. di Carità di S. Egidio M. A.; per lire 9400 il comune di Felitto; per lire 7000 la Cong. di Carità di Castel S. Giorgio; per lire 4000 la Cong. di Carità di Ortodonico; per lire 3000 la Cong. di Carità di Angri e il Conservatorio di S. Giuseppe e Teresa di Tramonti; per lire 2000 i comuni di Baronissi e Perdifumo; per lire 1300 la Confraternita di S. M. del Carmine di Angri.

(1) Vedi 1.º elenco nel B. A. di dicembre 1926 e 2.º elenco nel 1.º fascicolo di gennaio corr.

---

**Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura**

— Il Vice-prefetto Cav. Uff. D.r Francesco Falcetti, che così bene ha retto l'Amm.ne del Comune di Salerno fino allo insediamento del Podestà, ritorna ad assumere la direzione del servizio di ispettorato sugli enti autarchici della nostra provincia.

— Sono altresì stati destinati a questa Prefettura i Ragionieri Battarini Vincenzo e Lanza Carlo, i primi archivisti Cav. De Rosa Tommaso e Cav. Carlo De Martino, l'archivista Mario Luongo e l'applicato Alessandro Pinto.

A tutti la Direzione del Bollettino porge il benvenuto.

---

E' in vendita l'intera collezione del

**BOLLETTINO AMMINISTRATIVO**

13 annate, in altrettanti volumi legati elegantemente in cartone e tela. — Prezzo lire 200.

Poichè sono disponibili poche copie, affrettarsi a rivolgere la richiesta, dirigendo il vaglia alla

**Direzione del Bollettino Amministrativo — R.<sup>a</sup> Prefettura Salerno.**

## Concorsi

**Comune di Salerno** — *Direzione didattica presso le scuole elementari del comune* — Concorso per esami e per titoli. Stipendio annuo lire 12 mila, aumentabile del decimo per ogni quadrennio fino a 5. Indennità servizio attivo e indennità disagio del 10, 15 o 20 per cento dello stipendio a seconda carichi famiglia. Domanda, documenti soliti, titoli da presentarsi non oltre ore 12 del 25 febbraio 1927. Escluse le donne. Comune si riserva facoltà di esclusione dopo visita medica. L'ammissione, le prove di esame (scritta e orale) saranno regolate dalle disposizioni in vigore per concorso al posto di direttore didattico governativo. La valutazione dei titoli sarà fatta pei soli concorrenti, che hanno superate le prove di esame. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune di Salerno.

---

**Comune di Morigerati** — *Medico condotto* — E' aperto il concorso per la condotta medica del comune. Stipendio lire 7000, oltre lire 2000 per indennità cavalcatura da sella, 4 aumenti quadriennali del decimo. Doc. di rito soliti da presentarsi con domanda e ricevuta tassa concorso lire 50,10 Segreteria Comune non oltre 4 febbraio 1927. Pr.

---

## Publicazioni

*E. Menna* — **L' anagrafista comunale.** Como, tip. ed. Ostinelli di C. Nani e C. — lire 6.

La serie dei volumetti della « Biblioteca pratica-Raccolta Ostinelli » si arricchisce di questo manuale, indispensabile per la regolare tenuta del Registro di popolazione. L'autore, con quella competenza che gli viene dalla lunga pratica di uffici comunali, dopo di aver riportate ed illustrate le norme legislative fondamentali regolatrici della materia, tratta dell' impianto dell' anagrafe comunale e del suo funzionamento, si ferma poi in successivi capitoli sulla vigilanza, sanzioni penali ed esenzioni fiscali e riporta infine la giurisprudenza e questioni pratiche relative all' importantissimo servizio.

---

*C. D' Antonio* — **Note di ragioneria comunale** — Portici, tip. ed. Della Torre — lire 28.

E' una raccolta ordinata e ponderata di vari studi pubblicati sulle principali riviste amm. d' Italia, che formano un insieme armonico di norme teorico-pratiche, da costituire una guida sicura per una regolare contabilità e per la soluzione di questioni, di fronte alle quali restano spesso indecisi i funzionari, specie dei piccoli comuni.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura e della Federazione degli Enti Autarchici  
della Provincia di Salerno

---

## PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,50

---

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —  
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

---

*Direzione e Amministrazione.* R. PREFETTURA DI SALERNO

---

### SOMMARIO

**PARTE 1.<sup>a</sup> — a) Leggi, decreti, circolari ministeriali, ecc.** 26. Estensione dell'istituto podestarile a tutti i comuni del Regno.

**id.** b) **Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.** — 27. Bilanci delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. — 28. Dazio consumo sul ghiaccio. — 29. Abburrattamento farine e panificazione, norme amministrative per il prelevamento dei campioni e per la esecuzione delle analisi. — 30. Commissioni comunali per la disciplina del commercio di vendita. — 31. Fabbricazione e vendita confetti. Impiego farina frumento. — 32. Disciplina del commercio di vendita. Richiesta di notizie sugli esercizi tenuti al pagamento della cauzione. — 33. Disciplina del commercio. Applicazione del R. D. 16-12-1926, n. 2174. — 34. Contributo alla Federazione Prov. degli Enti Autarchici.

**id.** c) **Atti ufficiali della Federazione provinciale degli enti autarchici.** — N. 3. Questionario per la raccolta dei dati relativi alle opere pubbliche comunali.

**Copertina** — Continuazione atti ufficiali R.<sup>a</sup> Prefettura N. 31 a 34 — Calendario delle udienze del Consiglio di Prefettura, rettifiche — Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura — Concorsi.

---

Salerno — Prem. Stab. Tip. Cav. Antonio Volpe e Figli

31. **Fabbricazione e vendita confetti. Impiego farina frumento** (C. P. S. 12 febbraio 1927 n. 5277 ai Sindaci, Podestà e Commissari).

Per opportuna norma comunico urgente telegramma Minist. Ec. Nazionale: « Impiego farina frumento a tasso regolamentare è anche ammesso per fabbricazione e vendita confetti, trattandosi genere dolceria, che ha requisito lunga conservazione e per questo riguardo assimilabile ai biscotti secchi, per i quali fu già accordata concessione ».

*bel Prefetto* — DE MASELLIS

32. **Disciplina del commercio di vendita. Richiesta di notizie sugli esercizi tenuti al pagamento della cauzione.** (C. P. S. 9 febb. 1927 n. 4892 ai Sindaci, Podestà e Commissari).

In relazione all'applicazione del R. D. Legge 16 dic. 1926 n. 2174 per la disciplina del commercio di vendita, prego la S. V. di voler disporre affinché a cura della Commissione Comunale, di cui all'art. 3 del citato R. D. L. per ogni esercizio tenuto al pagamento della cauzione siano raccolte, prendendone nota con la massima diligenza sulla rispettiva domanda, le seguenti notizie:

- 1.° Nome dell'esercente o indicazione della Ditta;
- 2.° Indirizzo dell'esercizio;
- 3.° Specie del commercio esercitato e indicazione dei prodotti o degli articoli oggetti del commercio;
- 4.° Se trattasi di commercio all'ingrosso o al minuto;
- 5.° Se il commercio è esercitato in *apposito locale* o all'aperto, *in sede fissa* o in *forma girovaga* (commercio ambulante).
- 6.° Se i prodotti o gli articoli, che formano oggetto del commercio, siano, in tutto o in parte, di *produzione* o *fabbricazione della Ditta* o *esercente*;
- 7.° Reddito tassato agli effetti della Imposta di R. Mobile e della tassa comunale sugli esercizi;
- 8.° Ammontare della cauzione prestata (con speciale annotazione quando trattasi di cauzione per inizio di commercio).

Tali notizie dovranno poi essere trascritte su apposite schede, che saranno fornite al Comune a cura dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno, al quale dovranno poi essere ritornate munite dei dati richiesti non appena sia scaduto il termine per il rilascio delle speciali licenze che la legge prescrive.

Affinchè sia possibile far pervenire tali schede in congruo

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

26. Estensione dell' Istituto podestarile a tutti i Comuni del Regno. (C. M. I. 21 Nov. 1926 n. 15800 ai Prefetti del Regno). (1)

Richiamo la particolare attenzione delle SS. LL. sul R. D. L. 3 sett. scorso, n. 1910, pubbl. nella Gazz. Uff. del 19 corr., n. 267. (2)

Con tale decreto l'ordinamento podestarile, stabilito dalla legge 4 febb. 1926, n. 237, (3) soltanto pei Comuni con popolazione sino a 5000 abit., viene esteso a tutti i Comuni del Regno (art. 1), salvo talune varianti ed aggiunte consigliate dalla maggiore importanza degli Enti, nei quali l'ordinamento stesso dovrà essere attuato e che riguardano principalmente la designazione dell'organo vicario del Podestà (Vice Podestà), la formazione ed il funzionamento della Consulta municipale ed i controlli cui sono soggetti i provvedimenti podestarili.

In tutto quanto il D. L. n. 1910 non disponga diversamente trovano, pertanto, piena ed integrale applicazione le norme della legge n. 237 e del R. D. L. 9 maggio 1926, n. 818, (4) convertito nella legge 25 giugno successivo, n. 1262.

Le disposizioni dei precedenti provvedimenti che non hanno subito modificazioni dal R. D. L. n. 1910, e che sono quindi ap-

---

(1) Pubblichiamo di questa importantissima circolare la parte che può riguardare gli Enti e che viene ad integrare quanto dal B. A. fu pubblicato sulla materia nel decorso anno.

(2) v. B. A. anno 1926 pag. 241.

(3) » » » » 27.

(4) » » » » 124.

plicabili a tutti i Comuni, indipendentemente dalla popolazione, sono le seguenti:

Art. 2, 3, 5, 1.º e 2.º comma, 6, 7, 9 modificato dall'art. 2 del R. D. L. 9 maggio 1926, n. 818, 11, 12 e 13, 1.º comma della legge, riflettenti rispettivamente, la nomina, la conferma e la revoca del Podestà (salva la eccezione stabilita dall'art. 2 del D. L. n. 1910 per quanto riguarda la esclusione dal trasferimento dei Podestà pei Comuni che abbiano popolazione superiore ai 20,000 abitanti o che siano Capoluoghi di Provincia, pur avendo popolazione inferiore): le condizioni di eleggibilità all'ufficio di consultore; le attribuzioni del Podestà e della Consulta; le cause di incompatibilità all'ufficio podestarile; la delegazione di speciali incarichi ai Consultori; le condizioni per la nomina all'ufficio di Podestà; la gratuità dell'ufficio predetto e di quello di Consultore, che l'ultimo comma dell'art. 3 del D. L. n. 1910, estende anche al Vice Podestà; la pubblicazione dei provvedimenti podestarili, ed infine il controllo della Giunta Provinciale Ammin. cui questi sono soggetti. E' poi da tener presente che il D. L. n.º 1910 contiene anch'esso disposizioni generali, che si applica cioè a tutti i Comuni, senza distinzione di popolazione: tali sono quelle degli art. 7, 8, 10, che riguardano rispettivamente lo scioglimento e la sospensione della nomina della Consulta, provvedimenti che la disposizione stessa riserva esclusivamente al Ministro dell'interno, quand'anche la nomina dei Consultori sia demandata al Prefetto, a termini degli art. 4 della legge e 6, 3.º comma, del D. L. n. 1910; la decadenza dei Consultori; e le condizioni per la validità delle adunanze della Consulta.

Il D. L. 1910, mantenendo il principio della classificazione, già attuato con R. D. 30 dic. 1923, n. 2839, specialmente nei riguardi della tutela, ripartisce i Comuni in tre classi:

- 1.º sino ai 20,000 abitanti;
- 2.º da 20,001 a 100,000, oltre ai Comuni che siano Capoluoghi di Provincia, sebbene abbiano popolazione inferiore;
- 3.º oltre i 100,000 abitanti.

Per i primi si applica integralmente l'ordinamento stabilito dalla legge n. 237; per gli altri viene demandata al Ministro dell'Interno la facoltà di nomina di uno o due vice Podestà a seconda che il Comune abbia popolazione sino o superiore ai 100,000 abitanti; l'assistenza della Consulta, la cui formazione, per i Comuni con popolazione inferiore, è rimessa alla discrezionalità del Prefetto, è resa invece obbligatoria; e l'intensità dei controlli viene, infine, diversamente graduata a seconda della importanza demografica del Comune.

#### I. — *Vice Podestà.*

I Vice Podestà, come i Podestà, durano in carica 5 anni, e possono essere sempre confermati, come revocati con provvedimenti del Ministro dell'Interno, contro il quale non è ammesso alcun gravame (art. 3).

Essendo il Vice Podestà chiamato a sostituire il Podestà ed a coadiuvarlo nelle sue attribuzioni, valgono evidentemente nei suoi confronti, sebbene il D. L. espressamente non lo dichiara, le stesse norme stabilite dalla legge n. 237, nei riguardi dei requisiti di nomina e delle cause di incompatibilità del Podestà, una sola deroga essendo ammessa a tal riguardo dal D. L., il quale consente, nei Comuni con popolazione superiore ai 100,000 abitanti, che uno dei due Vice Podestà venga scelto fra i funzionari ed impiegati indicati al 4.º comma, 2.º cap. dell'art. 26 della legge com. e prov., e cioè fra i funzionari dell'Amministrazione dell'interno.

Le attribuzioni dei Vice Podestà sono determinate dall'articolo 4.

#### II. — *Consulta municipale.*

Come ho già accennato, nei Comuni con popolazione superiore ai 20,000 abitanti la formazione della Consulta non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del Prefetto, ma è obbligatoria (art. 5).

La composizione numerica di detto organo viene proporzio-

nata all'importanza demografica del Comune e cioè da 10 a 24 Consultori nei Comuni con popolazione sino a 100,000 abitanti e da 24 a 40 per gli altri (art. 5).

La determinazione, entro tali limiti del numero dei Consultori è rimessa al Prefetto a seconda che il Comune abbia popolazione sino o superiore ai 100,000 abitanti, e deve essere effettuata su terne designate dalle organizzazioni Sindacali di ciascun Comune, regolarmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile scorso, n. 563.

In attesa, però, che le disposizioni della legge predetta abbiano completa attuazione, le norme come i termini per tali designazioni si sono dovute rimandare ad ulteriore provvedimento, da promuoversi da questo Ministero di concerto con quello delle Corporazioni; ed in conseguenza l'art. 13 dispone che, fino a quando non sia effettuata la nomina della Consulta, l'applicazione delle disposizioni ad essa relative rimanga sospesa, restando, pertanto, autorizzato nel frattempo il Podestà a provvedere senz'altro, anche nei casi nei quali la legge dichiara obbligatorio il parere della Consulta.

Anche l'obbligatorietà di detto parere è graduata in rapporto all'importanza demografica dell'Ente (art. 9).

Così, mentre nei Comuni da 20,000 a 100,000 abitanti la Consulta deve essere sentita dal Podestà nei casi nei quali secondo i precedenti ordinamenti la deliberazione era di competenza del Consiglio Com., nei Comuni con popolazione superiore il parere è obbligatorio, invece, soltanto per le deliberazioni soggette, a norma dell'art. 217 della legge com. e prov. all'approvazione della Giunta Prov. Amm. oltre che per i bilanci, per i conti e per l'assunzione diretta dei pubblici servizi.

### III. — *Controlli.*

Il controllo della Giunta Prov. Amm. è identico per tutti i Comuni, essendo applicabile anche ai maggiori il disposto del 1.º comma, dell'art. 13 della legge n. 237 (art. 11, 1.º e 3.º comma,

del R. D. L. n. 1910); è invece diversamente graduata, sempre in funzione all'elemento demografico, l'intensità del controllo prefettizio,

Dei Comuni con popolazione fino a 20,000 abitanti vale il disposto del 2.º comma dell'art. 13 della legge, che dichiara soggette all'approvazione prefettizia tutte le deliberazioni podestarili, che non debbono essere sottoposte all'approvazione della Giunta Prov. Amm.. Pei Comuni con popolazione superiore sino ai 100,000 abitanti, debbono invece essere sottoposte all'approvazione del Prefetto soltanto le deliberazioni non soggette all'approvazione della Giunta Prov. Amm., che a termini delle leggi finora in vigore sarebbero state di esclusiva competenza del Consiglio comunale, mentre le altre sono sottoposte soltanto al visto di legittimità, come anche quelle dei Podestà dei Comuni con popolazione superiore ai 100,000 abitanti, che non siano soggette all'approvazione della Giunta Prov. Amm.. Una eccezione a tali disposizioni, è, però, contenuta nel 2.º comma dell'art. 9 del D. L., il quale rimette all'approvazione del Prefetto anche le deliberazioni che sarebbero normalmente soggette soltanto al controllo di legittimità, qualora il provvedimento del Podestà non sia conforme al parere della Consulta.

Riguardo all'espressione « riservato esclusiva competenza del Consiglio Com. », contenuta negli art. 9 e 11, occorre avvertire che essa deve essere intesa nel senso che il provvedimento vada rispettivamente sottoposto al parere della Consulta, od all'approvazione del Prefetto, soltanto nel caso in cui esso non sia compreso fra quelli pei quali l'art. 26 del R. D. 30 dic. 1923, num. 2839, consentiva al Consiglio la delegazione alla Giunta Munic.

L'art. 12 del D. L., sul quale non appare necessario soffermarsi, riguarda infine, i Comuni colpiti dal terremoto pei quali, per il periodo di un triennio, in deroga agli art. 6 e 10 della legge n. 237, è consentita la nomina a Podestà anche di funzionari o di impiegati dell'Amministrazione dell'Interno nonchè la

nomina di un solo Podestà per più Comuni finitimi, quand'anche la popolazione complessiva di essi superi i 5000 abitanti.

Il Governo si riserva di emanare, non appena lo riterrà opportuno, il provvedimento previsto dall'art. 15 della legge n. 237, per stabilire la data in cui dovranno cessare le Amministrazioni ordinarie e straordinarie ed andrà in vigore l'ordinamento Podestarile, anche nei Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti.

*Omissis*

*Il Ministro -- MUSSOLINI*

### **b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.**

27. Bilanci delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. (C. P. S. n. 44821 del 6 gennaio 1927 ai Podestà, Sindaci e Commissari della Provincia).

In questa Provincia ad eccezione degli Ospedali riuniti e del Conservatorio laicale di Montevergine in Salerno, nonché dell'Opera Pia Pompeo Lebano, in Sessa Cilento, che sono Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di 1.<sup>a</sup> classe, a termini dell'art. 3 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2841, e che debbono, giusta il successivo art. 6 di tal R. D., formare il proprio bilancio annuale pel prossimo venturo anno 1927, tutte le altre Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che furono considerate di 2.<sup>a</sup> classe, devono svolgere la loro azione secondo un bilancio triennale.

Or, poichè, giusta il D. Pref. del 20 ottobre 1924, n. 26323 bis, (1) emesso in esecuzione del 3.<sup>o</sup> comma dell'art. 6 del mentovato R. D. 30 dicembre 1923, n. 2841, furono nel 1924 formati i bilanci triennali 1925-1927 per le Istituzioni considerate di 2.<sup>a</sup> classe esistenti nei Comuni appartenenti al già 1.<sup>o</sup> Circondario (1.<sup>o</sup> gruppo), e nel 1925 furono formati i bilanci triennali 1926-1928 per le Istituzioni considerate di 2.<sup>a</sup> classe esistenti nei Co-

(1) v. B. A. anno 1924 cop. fascicolo di Ottobre.

muni appartenenti al già Circondario di Campagna, (2.<sup>o</sup> gruppo) così nell'anno 1926 avrebbero dovuto formarsi i bilanci triennali 1927-1929 per le Istituzioni considerate di 2.<sup>a</sup> classe esistenti nei Comuni appartenenti ai già Circondari di Vallo della Lucania e di Sala Consilina (3.<sup>o</sup> gruppo).

Del pari, tutte le Istituzioni di 2.<sup>a</sup> classe fornite di bilancio triennale già approvato 1925-1927 o 1926-1928, che non abbiano potuto far fronte a nuovi o maggiori bisogni con nuove entrate e storni di fondi, avrebbero dovuto deliberare nel volgente anno le corrispondenti note di variazioni, soggette all'approvazione della G. P. A.

A tali provvedimenti sono senz'altro chiamate con la presente le Istituzioni inadempienti, e nel termine improrogabile di un mese da oggi.

Anche le Istituzioni del 1.<sup>o</sup> e del 2.<sup>o</sup> gruppo che, per avventura non avessero ancora formato il rispettivo bilancio triennale, dovranno subito deliberarlo e spedirlo per i provvedimenti tutori. Pel caso che una Istituzione considerata di 2.<sup>a</sup> classe sia invece di 1.<sup>a</sup> classe, avuto riguardo alla disposizione nell'art. 1.<sup>o</sup> del R. D. L. 17 giugno 1926, n. 1187, (1) dovrà senz'altro provvedere alla formazione del proprio bilancio per l'anno 1927. A questo riguardo, od in linea generale, avverto che i bilanci che non siano stati deliberati nei termini dell'art. 26 del Reg. Amm.vo 5 Febbraio 1891, n. 99, nè pubblicati a mente dell'art. 3 della legge 29 Dic. 1901, n. 538, dovranno subito essere deliberati, pubblicati e trasmessi a questo Ufficio entro il mese di Gennaio 1927. Diffido perciò le Amministrazioni che senza ulteriore avviso invierò un Commissario per ritirare o completare d'ufficio i bilanci che non mi saranno pervenuti per la fine di Gennaio 1927.

Ad evitare poi il ripetersi di inesattezze e di irregolarità nelle quali si è sinora incorso nella formazione così dei bilanci

---

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 171.

triennali che delle note di variazioni agli stessi bilanci, stimo opportuno far presente e prescrivere quanto segue :

1.º) tutte le Amministrazioni, prima di ogni altra cosa, dovranno liquidare presuntivamente il risultato dell'esercizio 1926; e poscia mettendo a confronto tale risultato con quello accertato col conto consuntivo 1925, o, in mancanza di questo, col verbale di chiusura dell'esercizio 1925, otterranno l'avanzo o il disavanzo di amministrazione, di cui all'art. 18 del Reg. 5 Febbraio 1891, e stanzieranno quello in attivo o questo in passivo del bilancio 1927 o triennale 1927-1929;

2.º) occorrerà quindi inscrivere in bilancio le spese obbligatorie, tali sia in base alla legge che allo Statuto, al Regolamento, o ad alle tavole di fondazione dell'Ente;

3.º) le spese attinenti alla beneficenza, precipuo scopo delle pubbliche Pie Istituzioni, debbono avere il massimo incremento in rapporto alle condizioni finanziarie dell'Ente ed ai fini cui esso mira, giusta la Legge, gli Statuti, i Regolamenti, o le tavole di fondazione;

4.º) a tale fine ricordo che devono essere ridotte allo stretto necessario le spese di amministrazione e di personale, le prime col semplificare i servizi e riunire quelli affini, le seconde, se del caso, tenendo presente che ove per la specie ed importanza delle entrate e pel modo di erogarle non sia assolutamente necessario l'opera di apposito personale stipendiato, bisognerà avvalersi degli impiegati del Comune o di altre Istituzioni pubbliche di beneficenza ai sensi dell'art. 31 della legge 17 Luglio 1890;

5.º) ed a proposito della riduzione della spesa per il personale, rilevo che il servizio di riscossione e di tesoreria può per primo formare oggetto di economia da destinarsi all'incremento delle spese per la beneficenza, perchè tale servizio va, *di regola*, affidato all'Esattore comunale, e, solo in vista di circostanze eccezionali, può essere affidato ad un tesoriere speciale. Ed anche in questo caso al tesoriere non si potrà corrispondere, di regola, un compenso superiore all'aggio che avrebbe percepito

l'Esattore comunale (art. 8 del R. D. 30 Dicembre 1923, num. 2841).

Che se poi il passaggio dei suddetti servizi all'Esattore non fosse possibile effettuarlo fin dal principio del prossimo venturo esercizio, a causa di impegni in corso che non potessero risolversi d'accordo, le Amministrazioni vi provvederanno appena scaduti tali impegni, potendo le Cong. di Carità ed ogni Istituzione pubblica di beneficenza e di assistenza avvalersi dell'opera dell'Esattore in qualunque tempo, come stabilisce l'art. 8 dei viginti capitoli normali per le Esattorie, approvati con D. Min. 18 Settembre 1923;

6.º) a termine dell'art. 20 del R. D. 30 Dic. 1923, n. 2841, e dell'art. 7 della legge 10 Dic. 1923, n. 2277, occorre stanziare a favore dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia nei bilanci dell'Istituzione le cui rendite siano destinate a sussidi di carattere indeterminato, non meno di un terzo delle rendite stesse per l'assistenza dei fanciulli poveri legittimi o riconosciuti dai genitori, quando si trovino in stato di abbandono materiale;

7.º) il reddito netto delle Istituzioni di cui al 1.º e 2.º comma dell'art. 1 del Decreto Luog. 13 Giug. 1915, n. 873, (Istituz. aventi scopo dotazionario ed Istituz. amministranti fondi ai quali non siasi dato nei modi di legge una destinazione definitiva) dovrà essere destinato all'assistenza degli orfani di guerra (art. 33 della legge 18 Luglio 1917, n. 1143), la quale si esplica a mezzo dell'apposito Comitato provinciale;

8.º) in tutti i bilanci delle Opere Pie elemosiniere e delle Arciconfraternite e Confraternite deve stanziarsi un fondo per gli inabili al lavoro a termine dell'art. 81 della legge 30 Giugno 1889, n. 6144. Questo fondo è unicamente destinato per concorrere nelle spese pel mantenimento dei ricoverati nei mendicicomi, e perciò non può essere erogato sotto forma di sussidi agli inabili a domicilio. A tali sussidi le Opere Pie provvederanno coi fondi destinati alla beneficenza generica, salvo agli Enti a scopo

di culto, stanziare, se lo credono, un fondo speciale per i confratelli e gli altri cittadini poveri incapaci a lavorare;

9.º) le spese di culto e di medicinali per parte delle Congregazioni di Carità, come di ogni altra spesa estranea alle finalità di ciascun Ente, non dovrenno stanziarsi nel bilancio se non risultano espressamente volute dallo Statuto, del quale si dovrà citare l'articolo;

10.º) gli eventuali stanziamenti per spese di liti dovranno essere giustificati nella deliberazione di proposta del bilancio, indicando le liti in corso già autorizzate e quelle in previsione. Avverto che per l'oggetto basterà un tenue fondo, essendo le Opere Pie ammesse di diritto al gratuito patrocinio;

11.º) gli Asili Infantili non mancheranno di stabilire le rette per i bambini appartenenti a famiglie non povere; gli Ospedali, gli Asili di mendicizia, non mancheranno di stabilire le rette dei ricoverati a pagamento, mentre dichiareranno nella deliberazione sul bilancio, se più non esplicano la funzione di ricovero, che si limitano a dare sussidi in medicinali o in denaro a domicilio, ovvero che attendono, col cumulare delle rendite, di mettersi in grado di adempiere agli scopi statutari;

12.º) alle Confraternite fo l'avvertenza di prevedere il contributo degli associati, le associazioni in morte, le tasse di ammissione, gli oboli domenicali, le altre oblazioni volontarie, il prodotto dei servizi funebri e religiosi e simili, non che tutte le spese corrispondenti dovendo dal bilancio risultare ogni risorsa ed ogni esito dell'Amministrazione, ed essendo necessario, nell'interesse dell'Ente e degli associati, che la gestione sia unica per le entrate e spese di qualunque natura;

13.º) i Monti di pegni e le Casse di prestanze agrarie non mancheranno di far risultare l'entità del loro rispettivo capitale in circolazione col relativo stanziamento in passivo, mentre in attivo stanzieranno l'interesse sui pegni o prestiti e le altre entrate inerenti al capitale impiegato;

14.º) infine avverto che il fondo di riserva deve prevedersi

in misura non maggiore del 5 per cento dell'ammontare complessivo del bilancio; e che da questo deve escludersi qualsiasi fondo per « spese casuali » non consentite alle Opere Pie, come più volte ha dichiarato il *Consiglio di Stato*.

Fo assegnamento sulla solerte operosità e sullo spirito di disciplina delle Amministrazioni pubbliche di beneficenza ed assistenza in questa Provincia, per l'esatto adempimento di quanto sopra; mentre mi auguro che tanto io che la Giunta P. A. non avremo da esercitare che raramente od affatto l'azione coercitiva e sostitutiva che la legge rispettivamente ci affida in caso di oscitanza o di difetto da parte delle Amministrazioni Pie.

Prego la S. V. di subito inviare copia della presente circolare ai Sigg. Presidenti di codesta Congregazione di Carità e Capi di ogni altra Istituzione pubblica di beneficenza esistente in codesto Comune, comunicandomi nel darmene assicurazione, l'elenco degli Enti cui la copia è stata trasmessa.

*Il Prefetto* — DE BIASE

28. **Dazio consumo sul ghiaccio.** (C. P. S. 15 genn. 1927 n.° 621 ai Podestà, Sindaci e commissari della Provincia).

Da assai tempo gli industriali del ghiaccio hanno fatto presente l'eccessiva tassazione alla quale i comuni, ed in ispecie i più importanti, sottopongono tale genere, tassazione che, sebbene non contrastante con alcuna esplicita disposizione in legge, è in questi ultimi tempi diventata maggiormente gravosa, stante la concorrenza fatta alla propria industria da speciali macchinette frigorifere, quasi totalmente provenienti dall'Estero ed esenti da particolari imposizioni nello interno del Regno.

Date le numerose e sempre più pressanti lagnanze e sollecitazioni mosse dagli interessati, il Ministero delle Finanze ha ravvisato doveroso di riprendere in esame la questione.

In proposito conviene rilevare che il ghiaccio è compreso nella categoria « **Bevande** » della tariffa massima annessa al R. D. L. 24-9-1923 n. 2030, ciò che induce a ritenere che il legislatore,

nello stabilirne la tassazione, abbia avuto principalmente riguardo al ghiaccio consumato come bevanda, pur stando in fatto che per la massima parte esso viene destinato agli svariati ed utilissimi impieghi a scopo di refrigerante.

E tale supposto appare invero suffragato dalla constatazione che le aliquote massime stabilite dalla legge in rapporto alla diversa classe dei Comuni, mentre possono ravvisarsi sopportabili per il ghiaccio destinato alla preparazione delle bevande, si appalesano in genere troppo elevate per il ghiaccio usato come refrigerante, in quanto esse si avvicinano e spesso si equivalgono nei grandi centri, al relativo prezzo di vendita.

D'altra parte è da osservare che quasi insormontabili difficoltà pratiche, segnatamente agli effetti della vigilanza e del controllo, si frapporrebbero alla discriminazione del ghiaccio destinato all'uno piuttosto che all'altro degli impieghi suaccennati, nell'intento di consentire la esenzione od una più mite tassazione per il ghiaccio non adoperato ad uso di bevanda.

Per siffatte considerazioni e riconosciuta altresì l'opportunità e l'equità di evitare che l'industria nazionale del ghiaccio sia messa in condizioni d'inferiorità di fronte alla concorrenza di altri mezzi e metodi per la produzione del freddo, il Ministero raccomanda vivamente ai Comuni che, pur tassando per necessità d'ordine pratico e tecnico la totalità del consumo del ghiaccio, riducano le relative aliquote quanto più possibile, anche ricorrendo, ove del caso, a ritocchi su altre voci di tariffa nell'ambito di legge, per compensare la deficienza di gettito del dazio sul detto prodotto, che del resto rimarrà comunque di molto limitata, mercè l'incremento del consumo, conseguente al diminuito aggravio del tributo.

E' poi ovvio che i canoni di abbonamento pel nuovo anno, in rapporto alla tassazione della produzione interna del ghiaccio, dovrebbero essere stabiliti nella minor misura corrispondente alle ridotte aliquote del dazio di entrata.

Nel portare quanto sopra a conoscenza da V. S. la prego di

voler uniformarsi senz'altro nel miglior modo ai suggerimenti dianzi accennati, ed al riguardo tornerà gradito un pronto cenno di assicurazione.

*pel Prefetto* — DE MASELLIS

29. **Abburattamento farine e panificazione, norme amministrative per il prelevamento dei campioni e per la esecuzione delle analisi.** (C. P. S. 27 genn. 1927 n. 2405 ai Sindaci, Podestà e Commissari della Provincia).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sul decreto del Ministro dell'Interno in data 10 dic. 1926 (1) con il quale, allo scopo di una più facile ed efficacia sorveglianza per la esecuzione delle disposizioni del R. D. L. 13 agosto 1926 n. 1448, (2) sono state emanate alcune norme di carattere amministrativo, in aggiunta alle norme tecniche stabilite, per il prelevamento dei campioni e per la esecuzione delle analisi, col decreto ministeriale 30 agosto decorso anno e portate a conoscenza delle SS. LL. con la mia circolare 1° settembre 1926 n. 28339.

Con le recenti disposizioni viene esplicitamente affermato l'obbligo per le autorità, funzionari ed agenti locali, delegati alla vigilanza igienico-sanitaria ed annonaria, di prendere le occorrenti iniziative e di intervenire concretamente ogni qual volta abbiano, comunque, motivo di sospettare che le norme per la disciplina dell'abburattamento delle farine (3) e quelle relative ad una razionale ed igienica panificazione, non vengano osservate.

Le denunce dei contravventori alla competente autorità giudiziaria devono in conformità alle istruzioni già date in proposito

---

(1) v. B.A. anno 1927 pag. 7.

(2) v. B.A. » 1926 » 198.

(3) Ad evitare dubbia interpretazione sul limite di abburattamento delle farine, si conferma che la resa dell'82% riferiscisi al grano peso 24 per ettolitro e che la macinazione del grano di peso superiore deve essere proporzionalmente aumentata. Valgono quindi le norme dell'articolo 1 del R. D. 13 agosto 1926 e i limiti delle ceneri stabiliti dal Decreto 30 agosto 1926.

con la mia circolare n. 34531 del 20 ottobre 1926, (1) essere fatte per il tramite di questa Prefettura.

Il prelevamento dei campioni delle farine, del pane, ed ove occorra, del frumento, col quale le farine ed il pane sono stati prodotti, dei dolci, delle pasticcerie e dei generi che hanno servito a produrli, viene di regola, eseguito dal competente personale locale. Ciò per evitare che al prelievo dei campioni venga, senza necessità, delegato personale di altre località, con evidente ritardo nei vari incombenti e con maggiore spesa per trasferte e indennità.

Le analisi, per risparmio di tempo e di spesa, sono affidate ai Laboratori autorizzati ad eseguirle nel Comune ove sono stati prelevati i campioni ed, in mancanza, ai laboratori vicini o parimenti autorizzati e competenti.

L'onere delle spese tutte inerenti al prelevamento dei campioni, al loro trasporto presso i laboratori di analisi, alla esecuzione delle analisi stesse ed agli eventuali successivi spostamenti ed analisi di controllo di campioni, debbono essere sostenute dai Municipi nel cui territorio i campioni furono prelevati, salvo ai Comuni il diritto di rivalsa a carico di chi sia stato, dalla competente autorità giudiziaria, ritenuto colpevole di contravvenzione.

Qualora Enti od Amministrazioni speciali, (Opere pubbliche di beneficenza ed assistenza, reparti militari o militarizzati, quali i reparti della M. V. S. N. e della R. Guardia di Finanza, Collegi ecc.) chiedono, nel loro particolare interesse, il prelevamento di campioni e le analisi di farine o di pane, alle quali le autorità delegate alla vigilanza igienico-sanitaria sugli alimenti, non possono rifiutarsi, le spese relative andranno a carico dell'Ente, e dell'Amministrazione interessata, anzicchè a carico del Comune.

I laboratori autorizzati ad eseguire le analisi di cui si tratta sono quelli indicati nel nuovo elenco annesso al decreto 10 dicembre 1926 (2) e che sostituisce l'elenco precedente.

---

(1) v. B.A. anno 1926 pag. 248.

(2) v. B.A. » 1927 » 7.

Col nuovo elenco è stata estesa la facoltà delle analisi a tutti i laboratori, riconosciuti, di vigilanza igienica, siano essi comunali, provinciali o consorziali ed in genere a laboratori chimici annessi ad istituzioni statali.

I Comuni di questa Provincia pertanto, potranno servirsi, oltre che dei laboratori indicati nella citata circolare n. 28339 del 1° settembre 1926, anche del Laboratorio Municipale di Salerno.

Ad evitare che i Comuni, per necessità di bilancio, limitino di molto il prelievo dei campioni e le richieste delle analisi, con evidente danno della vigilanza, mentre è, per contro, necessario che l'uso di dette analisi abbia ad estendersi quanto più possibile, è stabilita una tariffa uniforme e piuttosto modesta per le varie operazioni che debbono essere espletate dai laboratori a ciò autorizzati, per la esecuzione delle analisi loro domandate.

Si confida che le nuove norme valgano a rendere sempre più diffusa, facile ed efficace la sorveglianza per l'applicazione delle disposizioni del R. D. L. 13 agosto 1926 n. 1448 nonchè per la razionale confezione e cottura del pane.

Nel pregare le SS. LL. di impartire precise istruzioni agli agenti incaricati della sorveglianza, rinnovo le più vive premure perchè a tale sorveglianza venga dalle SS. LL. data opera vigile e rigorosa.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente.

*pel Prefetto — DE MASELLIS*

**30. Commissioni Comunali per la disciplina del Commercio di vendita.**  
C. P. S. 1.° febbraio 1927 n. 365 ai Sindaci, Podestà e Commissari della Provincia).

Prego la S. V. di tener presente che la competenza di designare i rappresentanti di cui all'art. 3.° del R. D. L. 16-12-1926 n. 2174 (1) nella circoscrizione nella Provincia spetta esclusivamente alla Federazione Provinciale Fascista dei commercianti (Corso Garibaldi—Palazzo Edilizia) e alla Federazione Provinciale dei Sindacati Fascisti (Palazzo Tortorella) di questo Capoluogo.

La S. V. si rivolga pertanto alle predette Federazioni per la designazione dei membri di cotesta Commissione Comunale.

*Il Prefetto — DE BIASE*

*(continua in 2ª pagina della copertina)*

---

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

### **c) Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.**

3. Questionario per la raccolta dei dati relativi alle opere pubbliche comunali. (C. 1° febb. 1927 n. 276 del Commissario Federazione Prov. E. A. ai Sindaci e Podestà dei Comuni Federati).

Diversi comuni federati non hanno finora restituito, debitamente completato delle richieste notizie, il questionario riferentesi alla raccolta dei dati relativi alle opere pubbliche comunali iniziate, in corso di esecuzione, o compiute nel quadriennio 1923-1926.

Prego pertanto i sigg. Sindaci e Podestà dei Comuni ritardatari, di voler affrettare la restituzione del suddetto questionario, dovendo trasmetterlo alla Confederazione Nazionale non più tardi della prima quindicina del p. v. febbraio.

Saluti fascisti.

*Il Commissario Straordinario*

ARTURO DELLA MONICA

numero, la S. V. vorrà farmi conoscere, entro il 20 febbraio corrente, il numero approssimativo presunto degli esercizi di costo Comune sottoposti agli obblighi del citato R. D. I.

Gradirò un cenno di assicurazione per l'adempimento.

*bel Prefetto — DE MASELLIS*

**33. Disciplina del commercio. Applicazione del R. D. 16 dic. 1926, n. 2174.** (C. P. S. 9 febb. 1927 n. 4892 ai Sindaci, Podestà e Commiss.).

Facendo seguito alla mia circ. del 22 genn. u. s. n. 1784, pubb. a pag. 25 del Boll. Amm. del corr. anno, faccio presente, per norma, che la legge 16 dic. 1926, n. 2174, non è applicabile ai tipografi, ai litografi ed a coloro che attendono alla redazione e pubblicazione di giornali. Sono tenuti invece alla osservanza della legge predetta i rivenditori di giornali, in quanto dispongono di edicole, banchi, chioschi, botteghe, ecc., e ne sono dispensati quando esercitano la vendita sotto forma ambulante.

Le latterie, che producono burro vendendolo a grossisti e distribuiscono il formaggio prodotto a soci fornitori di latte, sono dispensate dall'osservanza della legge. Sono invece soggette alla legge se vendono al pubblico burro, formaggio e latte, anche se la vendita del latte sia eseguita a prezzo eccezionale a famiglie di soci sprovviste di bestiame.

*bel Prefetto — DE MASELLIS*

**34. Contributo alla Federazione Provinciale degli Enti Autarchici per l'anno 1927.** (C. P. S. 31 genn. 1927 n. 1223 ai Podestà, Sindaci e Commissari della Provincia).

La Federazione Prov. degli Enti Autarchici comunica che, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto della Confederazione Generale, pubblicato nel foglio d'ordine n. 13 del 7 novembre 1926 del P. N. F., la misura del contributo per l'esercizio 1927 è fissata in centesimi 13 per abitante per i Comuni aventi una popolazione fino a 100.000 abitanti in base al censimento del 1921.

Poichè costoto Comune ha aderito alla detta Federazione, ne informo la S. V., con avvertenza che a modifica della Circ. Pref. 27 dic. 1926 n. 41115 Rag., lo stanziamento del contributo da impostarsi sul bilancio preventivo 1927 va stabilito nella misura suindicata di cent. 13 per abitante.

*pel Prefetto — DE MASELLIS*

## R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno

*Rettifica al calendario di udienza per l'anno 1926 del Consiglio di Prefettura per l'esame dei conti dei Comuni e della Provincia, ai sensi del R. D. L. 23 ottobre 1925 n. 2289. (1)*

In rettifica a quanto fu pubblicato in copertina del fascicolo 1-15 genn. 1927 del Bollettino Amm., si rende noto che le udienze del predetto Consesso sono state così fissate con decreto prefettizio 15 dic. 1926 n. 42436: per le ore 10 del primo e del terzo lunedì di ciascun mese ed occorrendo in quegli altri giorni ed alle ore da stabilirsi con apposito decreto.

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 3.

---

### Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura

Con recenti provvedimenti sono stati trasferiti il Primo Segretario D.r Carmelo d'Agostino ed il Vice-ragioniere Rag. Mario Alfani, il primo a Frosinone ed il secondo ad Avellino.

Ai due partenti porgiamo il nostro saluto cordiale, con auguri di ottima carriera.

---

### Concorsi

**Comune di Giffoni Valle Piana** — *Medico condotto della 2<sup>a</sup> zona.* Residenza obbligatoria nella frazione S. Caterina o Sovvieco. Stipendio 6500 aumentabile di un decimo ogni quadriennio e per 4 quadrienni. Indennità di cavalcatura di lire 1500 a 3000 secondo che il sanitario provvede di volta in volta a proprie spese al mezzo di trasporto oppure usi di cavallo da sella o da carrozza. Domande, documenti di rito e titoli, nonchè tassa di concorso dà lire 50 da presentarsi nella segreteria del comune entro il 22 marzo 1927.

**Comune di Omignano** — *Medico condotto.* Stipendio lire 7000, 4 aumenti quadriennali del decimo. Documenti di rito soliti da presentarsi con domanda e ricevuta tassa lire 50.10 Segreteria comunale non oltre il 26 marzo 1927. **Pr.**

---

E' in vendita l'intera collezione del

### **BOLLETTINO AMMINISTRATIVO**

13 annate, in altrettanti volumi legati elegantemente in cartone e tela — Prezzo lire 200.

Poichè sono disponibili poche copie, affrettarsi a rivolgere la richiesta, dirigendo il vaglia alla

**Direzione del Bollettino Amministrativo — R.<sup>a</sup> Prefettura Salerno.**

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura e della Federazione degli Enti Autarchici  
della Provincia di Salerno

---

## PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,50

---

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

---

*Direzione e Amministrazione* : R. PREFETTURA DI SALERNO

---

### SOMMARIO

**PARTE 1.<sup>a</sup>** — a) **Leggi, decreti ecc.** — 35. Istituzione di una tassa speciale sugli animali caprini. — 36. Provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette.

id. b) **Atti ufficiali della R. Prefettura.** — 37. Statistica demografica. Istruzioni. — 38. Disciplina del commercio di vendita al pubblico. Fissazione dei prezzi di vendita al minuto. — 39. id. documenti per cauzioni. — 40. id. Applicazione R. D. 16 dicembre 1926. — 41. Bilancio comunale 1927. Termine perentorio per l'invio. — 42. Provvedimenti per la tutela del risparmio. — 43. Economia del legno nelle costruzioni. — 44. Servizio della leva. — 45. Esenzione tasse postali. — 46. Avvisi commerciali. Licenze autorità di P. S. — 47. Opera Nazionale Dopolavoro. — 48. Profilassi anticarbonchiosa. — 49. Tassa sugli animali caprini. — 50. Esposizione-Fiera di Fiume. — 51. Contributo 1927 alla Federazione Prov. degli Enti Autarchici. — 52. Situazione dei conti comunali 1925 e retro.

id. c) **Atti ufficiali della Federazione provinciale degli enti autarchici.** — 4. Corrispondenza ufficiale. Afrancatura.

**Copertina** — Continuazione atti ufficiali R. Prefettura N. 50-52. — Per il Prestito del Littorio. — Nel personale della R. Prefettura.

---

50. **Esposizione-Fiera di Fiume.** (C. P. S. 11 febbraio 1927 num 516 ai Sindaci, Podestà e Commissari).

L'Istituto Nazionale per l'Esposizione Economica Italiana all'Estero, si è fatto promotore delle III Esposizione-Fiera Campionaria Internazionale, che si terrà nella città di Fiume dal giorno 6 al 31 agosto p. v..

S. E. il Capo del Governo ha accettato il Patronato d'Onore, S. E. il Ministro dell'Economia Nazionale la Presidenza Onoraria, e le LL. EE. gli Onorevoli Bastianini e Bisi, Sottosegretari di Stato presso lo stesso Ministero, le Vice Presidenze Onorarie della Fiera.

Tali altissimi patrocini forniscono la più luminosa prova dell'importanza che il R. Governo ammette a questa Fiera.

L'Esposizione Fiumana ha a suo favore gli splendidi risultati delle due precedenti, che ebbero luogo nel 1925 e nel 1926 e si distingue da ogni altra manifestazione consimile per un suo specialissimo carattere economico e politico. Essa infatti esercita una funzione economica di prim'ordine facilitando ai produttori industriali ed agricoli italiani l'esportazione dei loro prodotti nel vastissimo *hinterland* fiumano, che comprende le principali Nazioni Balcaniche, ed esercita un'importante funzione politica perchè col di lei mezzo l'Italia si pone in grado di rendere più intimi e stretti i vincoli di cordiale amicizia che già la uniscono alle succitate Nazioni.

Dato questo, non esito a rivolgere a V. S. caldo appello perchè voglia nella sua competenza svolgere opera di propaganda, richiamando l'attenzione dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori e dei cittadini tutti sull'importanza e sulla entità economica e politica dell'Esposizione ed eccitandoli ad intervenire numerosi e compatti ad una gara, che sarà produttiva di benefici immediati per i concorrenti e per l'economia nazionale in genere.

Resto in attesa di cortese riscontro.

*Il Prefetto*—DE BIASE

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

35. Istituzione di una tassa speciale sugli animali caprini. (R. D. L. 16 genn. 1927 n. 100 pubb. Gazz. Uff. 14 febb. 1927 n. 36).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visto l'art. 24 della legge 15 luglio 1906, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, recante provvedimenti per la finanza locale; (1)

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (2)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di salvaguardare il patrimonio boschivo nazionale riducendo l'allevamento delle capre, particolarmente dannoso al patrimonio stesso;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Ferma restando la facoltà ai Comuni di applicare la tassa sul bestiame caprino, a norma delle vigenti disposizioni, è istituita una tassa speciale annua, commisurata come al seguente comma, per gli animali caprini, appartenenti ad uno stesso proprietario ed a membri della sua famiglia seco lui conviventi:

L. 10 per capo, fino a 3 capi;

L. 15 per i capi eccedenti i 3 fino a 10;

L. 20 per i capi eccedenti i 10.

La tassa colpisce gli animali caprini che pascolano, anche occasionalmente, nei boschi, sottoposti o non ai vincoli di cui al

(1) v. B. A. anno 1925 pag. 241.

(2) » » 1926 » 74.

R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o nei terreni ricoperti da cespugli che dal Comitato forestale siano stati riconosciuti aventi funzioni protettive, ai sensi ed agli effetti del Regio decreto suddetto, anche se i boschi ed i terreni cespugliati di cui sopra appartengono allo stesso proprietario del bestiame.

Sono esenti dalla tassa gli animali lattanti.

L'esenzione, di cui all'art. 24 della legge 15 luglio 1906, n. 383, non si applica alla tassa istituita col presente decreto. (3)

Art. 2. La tassa è riscossa a cura dei Comuni, in base a denuncia dei proprietari di capre e ad apposita matricola, formata con le norme vigenti per l'applicazione della tassa sul bestiame.

Il provento della tassa è devoluto per tre quarti allo Stato e per un quarto al Comune.

Art. 3. Le capre non potranno immettersi al pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati di cui all'art. 1, senza espressa licenza dell'autorità comunale.

Dalla licenza dovrà risultare il numero delle capre e l'indicazione dei boschi e terreni cespugliati nei quali sia stato dal Comitato forestale autorizzato l'esercizio del pascolo caprino.

Art. 4. Le infrazioni per mancata o falsa denuncia, o per esercizio di pascolo senza licenza, saranno punite con pena pecuniaria corrispondente al doppio della tassa per la prima volta ed al triplo in caso di recidiva nello stesso anno solare, oltre al pagamento della tassa normale dovuta.

Art. 5. I proventi delle pene pecuniarie, dedotta la quota di un quarto, per corrisponderla a titolo di premio agli agenti scopritori della infrazione, sono devoluti per tre quarti allo Stato e per un quarto al Comune.

*Disposizione transitoria.*

Art. 6. Per l'anno 1927 la tassa sarà dovuta nella misura di metà di quella stabilita nell'art. 1, e successivamente per intero.

---

(3) v. commento all'art. 1.º del Regolamento per l'applicazione della tassa di bestiame nella Provincia di Salerno, deliberato dalla G. P. A. il 14 genn. 1909 ed approvato con R. D. 3 maggio 1909 n. 174. Tale regolamento fu pubblicato con note e commenti nel B. A. anno 1915 pag. 116 e seguenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—BELLUZZO—VOLPI

36. **Provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette.** (R. D. L. 14 febb. 1927 n. 125 pubb. Gazz. Uff. 17 feb. 1927 n. 39).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti per adeguare al loro costo effettivo ed agli oneri del personale i servizi di riscossione delle imposte dirette; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° L'esattore delle imposte dirette, che si trovi nella dimostrata assoluta impossibilità, per gravi cause sopraggiunte dopo l'assunzione dell'appalto, di far fronte, con i proventi attuali, alle spese di gestione, può fare presente tale situazione, con atto notificato al Comune o al Comune capoluogo del consorzio entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto (2) allegando i documenti giustificativi. Tale termine è a pena di decadenza. Il Comune, e nel caso di consorzio il capoluogo, trasmette entro venti giorni all'intendente di finanza tale atto con parere espresso in apposita deliberazione, e l'intendente a sua volta lo comunica al Prefetto, manifestando il proprio avviso.

Il Prefetto, con provvedimento discrezionale può, quando lo ritenga indubbiamente necessario in base agli atti prodottigli, accordare la rescissione del contratto esattoriale dal 1.° gennaio 1928.

Art. 2. Le esattorie che si rendano vacanti per ammessa re-

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

(2) cioè entro il 17 marzo 1927.

scissione del contratto in forza del precedente art. possono, pel restante periodo del decennio in corso, essere conferite d'ufficio dal Prefetto, su conforme parere dell'intendente di finanza, del comune o consorzio, prescindendo dagli altri procedimenti indicati agli art. 3 e 6 della legge sulla riscossione, e preferendo, fra gli aspiranti, i titolari uscenti, che ne abbiano fatto domanda entro un mese dall'avvenuta partecipazione della rescissione. Il Prefetto dovrà, prima di effettuare il conferimento, accertare le condizioni fatte dagli aspiranti al personale esattoriale dipendente.

Qualora non sia fatta la nomina d'ufficio, si provvede nei modi ordinari.

Art. 3. La multa stabilita dalla legge sulla riscossione, in caso di ritardato pagamento o versamento, rispettivamente a carico del contribuente, dell'esattore e del ricevitore provinciale per le riscossioni da effettuarsi dal 1.º gennaio 1927 è elevata da cent. quattro a cent. sei per ogni lira del debito non pagato alla scadenza.

Art. 4. L'esattore ed il ricevitore provinciale, a decorrere dal 1.º gennaio 1927, verseranno gli otto decimi delle imposte e sovrimposte fondiarie alle scadenze stabilite dagli art. 80 e 83 della legge sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, e gli altri due decimi nel corso del bimestre.

In nessun caso il differimento a versare gli ultimi due decimi di ciascuna bimestralità può colpire le sovrimposte cedute alla Cassa depositi e prestiti o agli Istituti di previdenza da essa amministrati, a garanzia di mutui.

Art. 5. L'interesse per anticipazioni cui l'esattore sia tenuto, nei limiti fissati dall'art. 80 della legge sulla riscossione, è corrisposto, ove non sia diversamente pattuito nei capitoli speciali d'appalto, in misura uguale al tasso di sconto stabilito dall'Istituto di emissione.

La misura degli interessi per altre anticipazioni cui l'esattore sia tenuto in forza dei capitoli speciali, quando non sia da essi determinata, è uguale al tasso di cui al comma precedente.

Art. 6. Le cauzioni prestate dalla Banca d'Italia per l'ap-

palto dei servizi di ricevitorie e casse provinciali e di esattorie delle imposte del Regno, per gestioni antecedenti al decennio in corso 1923-1932, sono svincolate.

Le Amministrazioni dello Stato interessate e le Conservatorie delle ipoteche sono autorizzate a cancellare i vincoli apposti su titoli e le iscrizioni ipotecarie su immobili a garanzia delle suddette gestioni.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 129 del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, relativamente all'obbligo della presentazione dei conti giudiziali relativi alle gestioni tenute dalla Banca d'Italia.

Art. 7. I ruoli principali o suppletivi delle sovrimposte e tasse locali e dei contributi a favore di consorzi speciali e di altri enti che dalle particolari leggi siano o saranno autorizzati a farli riscuotere anche dall'esattore con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette vanno ripartiti sulle rate bimestrali dell'anno in corso.

La ripartizione non può mai avvenire per un numero di rate inferiore a tre, e i ruoli devono andare in riscossione con la prima o la quarta rata dell'anno.

I ruoli che comprendono sovrimposte delegate alla Cassa depositi e prestiti e agli Istituti di previdenza da essa amministrati, a garanzia di prestiti, potranno andare in riscossione con qualsiasi rata dell'anno. Sono applicabili alla riscossione di detti tributi le disposizioni degli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401.

Art. 8. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazz. Uff. del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI -- VOLPI

**b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.**

37. **Statistica demografica — Istruzioni.** (C. P. S. 12 febbraio 1927 n. 4298 ai Sindaci, Podestà e Commissari).

Facendo seguito alla precedente circ. del 24 genn. scorso, n. 571, pubbl. a pag. 24 del Bollettino Amm. corr. anno, faccio presente alla S. V. che ai Comuni spetta di provvedere ai seguenti adempimenti in materia di statistica demografica, inviando a questa Prefettura:

a) ciascun mese, non più tardi del 3.<sup>o</sup> giorno successivo al mese cui la statistica si riferisce, un riassunto numerico dei matrimoni, delle nascite e dei morti avvenuti durante il mese.

b) alla fine di ciascun trimestre le schede mod. A: matrimoni; mod. N: nascite, distinte per maschi e per femmine; mod. B e B<sup>bis</sup> morti; ed il prospetto mod. C recto e verso.

c) alla fine di ciascun anno i prospetti mod. E recto e mod. F verso.

Si avverte che alla fine di ciascun trimestre bisognerà inviare ai Pretori la scheda mod. D per i provvedimenti riguardanti la tutela dei minorenni.

Ogni anno l'ufficio di statistica provvederà alla fornitura gratuita ai Comuni degli stampati di cui alle lettere b) e c) accompagnati da una circolare contenente le norme più importanti che regolano la compilazione della statistica demografica e da una ricevuta di ritorno. Nel caso d'insufficienza e di esaurimento codesto Comune potrà sempre richiedere direttamente all'Istituto Centrale di statistica gli stampati di cui abbisogna.

Per la compilazione del materiale statistico cotesto Comune vorrà tener presente la circolare dell'Istituto centrale di statistica e le note apposte a ciascuna scheda o prospetto.

Le notizie relative vanno desunte dai registri dello Stato Civile o dagli interessati direttamente, quando le notizie richieste non risultano dai registri comunali.

Per quanto riguarda le notizie sul movimento immigratorio esse vanno desunte dal registro comunale di popolazione.

Ai medici curanti o necroscopi è riservata la compilazione della parte delle schede necroscopiche riguardanti la causa di morte.

Prego segnare ricevuta della presente.

*Il Prefetto — DE BIASE*

**38. Disciplina del commercio di vendita al pubblico. Fissazione dei prezzi di vendita al minuto.** (C. P. S. 18 febb. 1927 n. 6064 div. 2.<sup>a</sup> ai Sindaci, Podestà e Commissari).

Il Ministero dell'Economia Nazionale comunica che fino a tanto che non siano costituiti i Consigli Provinciali dell'Economia, le funzioni che l'articolo 4 della legge 16 dicembre 1926 n. 2174, (1) circa la disciplina del commercio di vendita al pubblico, assegna ai medesimi, sono demandate ai R.R. Commissari delle Camere di Commercio.

Nel comunicarle quanto sopra per opportuna norma, desidero di essere informato del modo come V. S. abbia dato esecuzione alla citata norma di legge e della vigilanza spiegata per la stretta osservanza, per parte dei rivenditori, dell'obbligo di tenere esposti i cartellini portanti i prezzi di rivendita al minuto delle singole merci. (2).

*Il Prefetto — DE BIASE*

**39. Disciplina del commercio di vendita. Documenti per cauzione.** (C. P. S. 14 genn. 1927 n. 1364 ai Sindaci, Podestà e Commissari).

Per il rilascio delle licenze di esercizio di vendita merci, di cui al R. D. Legge 16 dicembre 1926 n. 2174 e per la fissazione

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 3.

(2) V. per l'obbligo dei cartellini indicanti i prezzi la legge 30 settembre 1920 n. 1349, articoli 9 e 13, riportata a pagina 212 del B. A. anno 1925. Le disposizioni predette non sono state abrogate e quindi i contravventori alle norme dell'art. 4 del R. D. 16 dicembre 1926 n. 2174 sono passibili di pena pecuniaria da lire 50 a lire 2000, elevabile in caso di recidiva a lire 10mila.

della cauzione relativa gli interessati potranno produrre a corredo della domanda la cartella esattoriale dell'imposta di R. M. pel 1926 e, in difetto, la cartella relativa all'anno 1925.

In mancanza di tale documento gl'interessati dovranno produrre i certificati in carta libera degli uffici distrettuali delle imposte attestanti l'ammontare del reddito di categoria B inscritto nei ruoli dell'anno corrente.

Prego di provvedere perchè tali disposizioni siano portate subito a conoscenza del pubblico.

*pel Prefetto — DE MASELLIS*

**40. Disciplina del commercio di vendita. Applicazione R. D. 16 dic. 1926 n. 2174. (C. P. S. 14 febb. 1927 n. 3233 ai Sindaci, Podestà e Commissari).**

La legge 16 dicembre 1926 n. 2174 (1) non è applicabile ai pescatori e cacciatori, che vendono il prodotto da essi ricavato mediante il personale esercizio della pesca e della caccia, quando la vendita sia effettuata fuori di appositi locali.

La vendita del gas e della corrente elettrica per luce, per riscaldamento e per forza motrice è eccettuata dalle disposizioni della legge. Sono dispensati dalla osservanza della legge gli stabilimenti di produzione, limitatamente alla cessione di merce da essi prodotta agli imprenditori e agli artigiani, che la impieghino nelle loro lavorazioni e la rimettano a consumatori, nonchè ai conducenti di *camions*, che per conto dello stabilimento vendano la merce da esso prodotta, non già direttamente ai consumatori ma ai negozianti. Il limite ultimo per la presentazione della domanda alla commissione comunale per ottenere la licenza prescritta scade il 31 marzo 1927.

*pel Prefetto — DE MASELLIS*

**41. Bilancio comunale 1927. Termine perentorio per l'invio. (C. P. S. 18 febb. 1927 n. 5394 ai Sindaci, Podestà e Commissari).**

Con ordinanza II corrente la G. P. A. ha assegnato ai Co-

---

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

muni tuttora ritardatari il termine di giorni 30 per l'invio del bilancio 1927, con espressa avvertenza che in caso di inadempimento sarà provveduto d'ufficio per mezzo d'apposito commissario.

Rendo edotto le SS. LL. di tale ordinanza con viva preghiera di produrre il preventivo nel termine prescritto, decorso il quale sarà data, senz'altro, esecuzione alle disposizioni della G. P. A.

Gradirò intanto un cenno di assicurazione.

*pel Prefetto — DE MASELLIS*

42. **Provvedimenti per la tutela del risparmio.** (C. P. S. 19 febbraio 1927 n. 712 ai Sindaci, Podestà e Commissari Prefettizi).

In applicazione dei provvedimenti per la tutela del risparmio, contenuti nei RR. DD. Legge 7 sett. 1926 n. 1511 e 8 nov. 1926 n. 1830, prego le SS. VV. di compilare d'urgenza un elenco completo e preciso delle aziende di credito (banche e banchieri, casse di risparmio, casse rurali ecc.) esistenti in cotesto Comune, con le rispettive date di apertura.

Prego altresì di dare, in seguito, notizia immediata dell'apertura eventuale o della costituzione di altre aziende di credito, da aggiungersi all'elenco predetto, ovvero della cessazione di quelle ora in vita, da depennarsi dall'elenco stesso.

La S. V. è pregata di trasmettere tale elenco e fornire le successive notizie a questa filiale della Banca d'Italia, la quale, pel tramite della propria Direzione Generale, farà pervenire al Ministero l'elenco e le variazioni.

Attendo un cenno di ricevuta della presente con assicurazione dell'adempimento.

*Il Prefetto — DE BIASE*

43. **Economia del legno nelle costruzioni.** (C. P. S. 7 febbraio 1927 n. 3940 ai Sindaci, Podestà e Commissari).

Il Ministero dell'Econ. Naz., preoccupato dalla larga importazione di legname dell'estero e dalla ripercussione di questo fatto sulla bilancia commerciale, ha nominato un'apposita com-

missione per lo studio della migliore utilizzazione del legno nelle costruzioni.

La predetta Commissione ha concretato i suoi lavori in una serie di proposte, la maggior parte delle quali sono già state adottate dal Ministero dei LL. PP. per le opere dello Stato.

La Commissione, fra i suoi voti, ha fatto anche quello che, nei lavori eseguiti per iniziativa degli Enti Autarchici, fossero emanate le prescrizioni seguenti:

1.° Proibizione di usare il legno nella costruzione delle baracche provvisorie dei cantieri, suggerendo di adottare tipi e strutture che permetteranno il facile ricupero del materiale impiegato;

2.° Proibizione di usare recinzioni di legname nei cantieri di costruzione.

La Commissione ha proposto altresì che fossero date disposizioni perchè i Comuni colpissero con gravi dazi le assicelle destinate alla costruzione di pavimenti di legno.

Essendosi riconosciute utili le suddette proposte ai fini del miglioramento della bilancia commerciale, le SS. LL. vorranno dare analoghe disposizioni alle Amministrazioni dipendenti.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

*pel Prefetto* — DE MASELLIS

44. **Servizio della Leva.** (C. P. S. 2 febbraio 1927 n. 459 Gab. ai Podestà, Sindaci e Commissari della Provincia).

Malgrado le vive raccomandazioni fatte con precedenti circolari allorchè ebbero termine le operazioni della leva sulla classe 1906, (1) si è dovuto rilevare — in occasione delle operazioni di leva sulla classe 1907 — una certa trascuratezza da parte di parecchi Comuni nell'adempimento dei compiti inerenti a tale importantissimo servizio.

Fra le altre, sono state segnalate le seguenti manchevolezze:

a) non tutti i Comuni, nei quali le Commissioni mobili di

---

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 161.

arruolamento si recano per la visita degli iscritti di leva, sono provvisti dell'apparecchio antropometro, e non tutti quelli che ne sono forniti provvedono a che l'istrumento sia sottoposto a tempo debito alla prescritta verifica da parte del R. Verificatore Metrico. Ciò obbliga le Commissioni a trasportare seco, con disagio e spesa, apposito istrumento, il quale facilmente può anche subire guasti nei continui spostamenti, restando egualmente frustato lo scopo del trasporto di esso.

b) non tutti gli uffici municipali provvedono tempestivamente alla compilazione ed alla trasmissione all'ufficio provinciale di leva dei documenti occorrenti ai propri amministrati per il riconoscimento del diritto alla riduzione di ferma od alla ferma abbreviata, in ispecie per quest'ultima, i cui titoli possono farsi valere dall'iscritto all'atto della visita. In particolare si osserva che non vengono a tempo debito richiesti all'Ente competente i certificati di frequenza dei corsi premilitari, i quali rappresentano il documento principale per ottenere la riduzione della ferma a tre mesi: e ciò naturalmente importa poi dannoso ritardo nella emissione delle decisioni da parte del Consiglio di leva.

c) del pari non tutti gli uffici comunali curano per tempo il disbrigo delle pratiche relative alle sentenze per rettifiche di nomi o di sesso o di cittadinanza, ed agli iscritti che si trovino detenuti. Per questi ultimi giova ricordare che qualora essi risultino condannati alla reclusione con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dovrebbe prodursi la copia integrale della sentenza di condanna, agli effetti della esclusione dall'Esercito per indegnità, ai sensi dell'art. 5 della legge sul reclutamento.

d) ad alcune sedute delle Commissioni mobili si è notata l'assenza del rappresentante del Comune (Sindaco ovvero assessore o consigliere all'uopo delegato, Podestà o delegato podestabile), e diversi Comuni si sono limitati ad inviare un impiegato di segreteria per il lavoro di copiatura della lista.

Tutto ciò dimostra come non sempre dalle autorità comunali si dia al servizio della leva la importanza dovuta; epperò rivolgo

alle SS. LL. preghiera vivissima per la più esatta osservanza di tutte le disposizioni in vigore in materia di leva, all'uopo richiama ad una maggiore diligenza i dipendenti uffici di segreteria.

Con l'occasione rammento ai Comuni capoluoghi di Mandamento l'obbligo di provvedere nei locali occorrenti per le operazioni di leva e per il relativo arredamento e riscaldamento, raccomandando di curare anche la somministrazione di un congruo quantitativo di alcool, cotone idrofilo e sapone disinfettante per uso del perito sanitario.

Da ultimo, tenuto conto che molti Comuni difettano di alberghi, prego di adoperarsi perchè i membri delle Commissioni ed il personale che le accompagna trovino sul posto alloggio conveniente.

Attendo assicurazione.

*Il Prefetto* — DE BIASE

**45. Esenzione tasse postali. Esclusione corrispondenza Ufficiali Sanitari.**  
(C. P. S. 27 genn. 1927 n.° 2601 ai Sindaci, Podestà e Commissari).

Come è noto alle SS. LL. gli Ufficiali Sanitari del Regno hanno finora goduto della franchigia postale per il carteggio con le autorità governative della rispettiva provincia (Prefetto, medici e veterinari provinciali) e coi Sindaci (ora Podestà) dei Comuni sui quali si estende la loro vigilanza.

Se non che, avendo richiesto il Ministero delle Comunicazioni la rigorosa applicazione dei R. D. 26 marzo 1922 n. 424, in base al quale sono ammessi all'esenzione dalle tasse postali soltanto gli uffici, le cui spese di funzionamento sono a totale carico dello Stato, gli Ufficiali Sanitari si sono dovuti escludere dall'elenco delle autorità ammesse al carteggio ufficiale col beneficio suddetto.

Data, però, l'importanza e le finalità del delicato servizio affidato agli Ufficiali Sanitari, i quali debbono tenere continuamente informate le autorità superiori delle condizioni sanitarie dei comuni, denunziando, con ogni urgenza, non solo i casi di malattie infettive, ma anche quelli sospetti, e segnalando ogni altro fatto

che presenti importanza dal punto di vista igienico-sanitaria, si rende indispensabile che i comuni assumano a loro carico la nuova spesa per la francatura della corrispondenza ufficiale (ordinaria e telegrafica), spedita finora in franchigia dagli Ufficiali Sanitari alle autorità governative e locali sopra accennate.

Nel comunicare quanto sopra per norma, la prego di fare analoga partecipazione al signor Ufficiale sanitario.

Attendo assicurazione.

*p. Il Prefetto — DE MASELLIS*

46. **Avvisi commerciali. Licenze autorità P. S.** (C. P. S. 30 genn. 1927 n. 567. P. S. ai Sindaci, Podestà e Commissari della Provincia).

Per opportuna norma si comunica il seguente dispaccio del Ministero dell'Interno:

« Da vari enti ed uffici sono state prospettate difficoltà pratiche che conseguirebbero ove secondo letterale interpretazione articolo 114 vigente legge di P. S. dovesse conseguirsi anche per avvisi carattere prettamente commerciale licenza Autorità locale P. S. ciascun Comune ove segue affissione o distribuzione manifesti e avvisi stessi. Avvertesi che per quanto ha tratto avvisi aventi carattere prettamente commerciale può ritenersi sufficiente unica licenza Autorità locale P. S. Comune ove avviso è stampato, ancorchè affissione o distribuzione debba seguire in più Comuni Regno. In tale caso occorre però che avviso rechi stampa in ogni esemplare estremi autorizzazione Autorità locale P. S. e sia comunicato Prefetti singole provincie, ove manifesti vogliansi pubblicare, almeno 24 ore prima pubblicazione.

Superfluo rilevare che SS. LL. seguito comunicazione detti manifesti hanno facoltà vietare affissione o distribuzione. Nulla è innovato per avvisi o manifesti carattere non commerciale ».

*Il Prefetto — DE BIASE*

47. **Opera Nazionale Dopolavoro.** (C. P. S. 6 genn. 1927 num. 69 Gab. ai Sindaci, Podestà e Commissari della Provincia).

Com'è noto alle SS. LL., per espressa volontà di S. E. il

Capo del Governo e sotto l'alta presidenza di S. A. R. il Duca d'Aosta, fu con R.° D. 1.° Maggio 1925 istituita l'Opera Nazionale del Dopolavoro con l'intento di promuovere e sviluppare provvide e feconde gare nel campo dell'assistenza sociale, per la maggiore elevazione morale, culturale e materiale del nostro popolo.

In molti Comuni del Regno già da tempo funzionano Enti diversi dell'Opera Nazionale, i quali, nello svolgimento della loro multiforme attività organizzatrice e coordinatrice delle varie iniziative per la buona utilizzazione delle ore del dopo lavoro, hanno dato e danno risultati soddisfacentissimi.

Così sono stati istituiti corsi pratici serali e festivi di perfezionamento tecnico degli operai, di istruzione elementare, complementare, di economia domestica e di cultura generale; si sono create biblioteche fisse e circolanti con libri di lettura amena ma educativa, si sono fondate società filarmoniche e corali, si tengono conferenze, si organizzano spettacoli cinematografici istruttivi, mostre di arte paesana, escursioni per far conoscere ai lavoratori le bellezze naturali, artistiche e storiche del nostro Paese, imprimendo a tali gite un carattere insieme ricreativo ed istruttivo.

Nel campo della igiene sociale, le istituzioni dopolavoristiche fanno propaganda per la tutela della salute e perchè sia garantita l'igiene nelle officine, nei laboratori, negli uffici, nelle scuole, nelle case.

Si dà incoraggiamento e sviluppo anche ad ogni forma di benintesa attività sportiva.

Alle SS. LL. non può sfuggire l'importanza di questa istituzione, che eleva ed affratella i lavoratori. Essa però deve necessariamente avvalersi della cooperazione premurosa e fattiva delle autorità locali per il più agevole e sollecito raggiungimento dei propri fini.

Le SS. LL. pertanto sono vivamente pregate di dare tutto il loro appoggio morale ad ogni iniziativa degli organi periferici

dell'Opera Nazionale del Dopolavoro, considerando che il miglioramento culturale, spirituale e materiale delle classi del lavoro costituisce uno dei primari fattori di potenza della Nazione.

Gradirò assicurazione.

*Il Prefetto — DE BIASE*

48. **Profilassi anticarbonchiosa.** (C. P. S. 26 febb. 1927 n. 7190 ai Sigg. Podestà, Sindaci e Commissari).

Con la circ. Pref. n.° 31388 del 18 dic. 1924 pubb. nel Bollettino Amm. di questa Provincia del 1924, fu prospettata la necessità di provvedere, entro i mesi di marzo ed aprile di ogni anno alla pratica dei trattamenti immunizzanti contro il carbonchio ematico degli animali esistenti o destinati ad essere immessi in località nelle quali l'infezione carbonchiosa suole di solito manifestarsi.

Quest'ufficio ricorda ora che mercè le vaccinazioni è possibile ridurre al minimo i danni prodotti d'ordinario da tale infezione. Dovunque esse vengano praticate con esattezza si realizzano vantaggi sanitari ed economici, diminuendo il numero dei casi di morte degli animali ed il conseguente pericolo di trasmissione della malattia dagli animali alle persone (postula maligna).

Prego la S. V. di richiamare su quanto sopra l'attenzione dei proprietari di costà, segnalandomi poi le eventuali difficoltà che si frappongono all'attuazione della pratica delle vaccinazioni.

Son sicuro che la S. V. compresa dell'importanza del provvedimento, vorrà portare il contributo della sua autorevole attività per la precisa attuazione di esso, corrispondendo così alle direttive del Governo Nazionale che mirano a tutelare le industrie zootecniche per renderle in un prossimo avvenire rispondenti alle esigenze agrarie, industriali e specialmente alimentari della Nazione.

*Il Prefetto — DE BIASE*

49. **Tassa sugli animali caprini.** (C. P. S. 23 febb. 1927 n.° 7120 ai Podestà, Sindaci e Commissari).

Si richiama l'attenzione delle SS. LL. sul R. D. L. 16 gennaio s. n. 100, (1) pubb. nella Gazz. Uff. del 14 corr. mese, col quale, ferme restando le disposizioni vigenti sulla tassa bestiame, viene istituita una tassa speciale annua sulle capre, il cui provento è devoluto per 3 quarti allo Stato e per un quarto ai Comuni. La tariffa è di L. 10, 15, 20 secondo il numero dei capi di bestiame e per il corr. anno 1927 è ridotta alla metà. Si raccomanda di procedere subito all'accertamento del bestiame ed alla formazione della matricola, dopo aver deliberato il regolamento per la riscossione della tassa.

*p. Il Prefetto — SANNA*

(1) V. innanzi pag. 49.

---

---

**c) Atti ufficiali della Federazione Provinciale  
degli Enti Autarchici.**

4. **Corrispondenza ufficiale. Affrancatura.** (C. 21 febb. 1927, n. 380 del Commissario Federazione Prov. E. A. ai Sindaci e Podestà dei Comuni Federati).

Giungono continuamente a questa Federazione lettere dirette dalle SS. LL., senza che siano debitamente affrancate, per cui dessa, per il ritiro di siffatta corrispondenza, viene aggravata del pagamento della relativa sopratassa, che importa un onere non indifferente.

Pertanto, prego la SS. LL. di compiacersi rammentare ai Sigg. Segretari Comunali la circolare federale n. 41 del 19 dicembre 1925, con la quale si avvertiva che questa Federazione non godeva della franchigia postale.

Saluti fascisti.

*Il Commissario Straordinario*  
ARTURO DELLA MONICA

51. **Contributo 1927 alla Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.** (C. P. S. 19 febb. 1927 n. 5104 ai Sindaci, Podestà e Commissari).

A modifica della mia circolare 31 genn. u. s. n. 1223, (1) comunico alle SS. LL. che il Capo del Governo ha disposto che il contributo a favore della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici sia stabilito, pel corrente anno, nella misura precisa di otto centesimi per ogni abitante e di sei centesimi per gli anni successivi.

Prego uniformarsi a tali disposizioni per l'impostazione di bilancio, assicurando.

*pel Prefetto — DE MASELLIS*

52. **Situazione dei conti comunali 1925 e retro.** (C. P. S. 21 febbraio 1927 n. 6485 ai Sindaci, Podestà e Commissari).

Molti comuni non hanno ancora risposto alla circ. pref. 15 gennaio n. 1739, pubblicata nel Bollettino Amministrativo 16-31 gennaio scorso, circa la situazione dei conti comunali.

Poichè urge avere le notizie richieste con la circolare suddetta, per i provvedimenti da adottare in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2 del R. D. L. 23 ottobre 1925 n. 2289, (2) interesse le SS. LL. a rispondere urgentemente per evitarmi l'invio di un Commissario a spese del Segretario Comunale.

*per Il Prefetto — SANNA*

---

(1) v. B. A. anno 1927 copertina n. 3.

(2) v. » 1926 pag. 3.

---

### Per il prestito del Littorio.

#### LE BENEMERENZE DELLA NOSTRA PROVINCIA.

L'Ufficio stampa del Capo del Governo comunica in data 19 corrente:

« Metto all'ordine del giorno della Nazione i capoluoghi di Comuni nei quali si sono raccolte, per il Prestito del Littorio, somme superiori a due milioni di lire, affluite alle varie filiali della Banca d'Italia. Queste cifre possono subire qualche ulteriore variazione in aumento. L'imponente successo del Prestito, già ampiamente documentato nella lettera del Ministro delle Fi-

nanze, si deve allo slancio dei cittadini ed al loro consapevole spirito patriottico. Tutte le grandi organizzazioni hanno fatto il loro dovere, ma è necessario di particolarmente ricordare il Partito Nazionale Fascista, la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti, la Federazione Nazionale Agricoltori Fascisti, le Associazioni del Pubblico Impiego, e tutte le Forze Armate dello Stato ».

MUSSOLINI

Al comunicato segue l'elenco che, per brevità, non pubblichiamo. Teniamo soltanto a far rilevare che nell'elenco delle Provincie benemerite, la Provincia di Salerno, che ha sottoscritto al prestito del Littorio per L. 33,713,000, figura al 18.<sup>o</sup> posto ed occupa, tra le provincie dell'Italia meridionale, il 4.<sup>o</sup> posto, precedendola soltanto le provincie di Napoli, Palermo e Catania. Messa in rapporto l'ammontare della sottoscrizione alla popolazione, ogni abitante ha sottoscritto, circa una cartella di 100 lire nominali.

Così Salerno ha gareggiato con i maggiori centri d'Italia e del nostro Meridionale in questa magnifica manifestazione di fede e di sentimento nazionale, rispondendo degnamente agli eccitamenti delle Autorità, capeggiate dal nostro Prefetto, Grande Uff. De Biase, che in questa, come in ogni altra manifestazione d'Italianità, ha degnamente corrisposto alla fiducia che in Lui ripone il Capo del Governo.

---

### **Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura**

— Il D.r Mario Sica, medico provinciale aggiunto, è stato con recente provvedimento destinato ad esercitare le sue funzioni presso la R.<sup>a</sup> Prefettura di Napoli.

— Il Cav. Rag. Giuseppe Leonetti, primo ragioniere di Prefettura, è stato trasferito da Avellino a Salerno.

Al D.r Sica, che tanto buona fama lascia di sè quale attimo funzionario e gentiluomo, il nostro saluto cordiale, al nuovo arrivato il benvenuto.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura e della Federazione degli Enti Autarchici  
della Provincia di Salerno

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,50

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —  
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione* : R. PREFETTURA DI SALERNO

## SOMMARIO

**PARTE I.<sup>a</sup> — a) Leggi, decreti ecc.** — 53. R. D. L. 30 gen. 1927 circa estensione agli impiegati enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 51, 4.<sup>o</sup> comma e 52 del R. D. 30 dic. 1923 n. 2960, modificato dal R. D. 6 gen. 1927 n. 57. — 54. R. D. L. 17 febb. 1927 n. 223 circa le norme per il riordinamento degli uffici e per la dispensa del servizio del personale dipendente dagli enti locali. — 55. Tributi locali. Sanatoria per la loro applicazione da parte dei comuni e provincie — 56. Provvedimenti per l'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali.

id. b) **Atti ufficiali della R. Prefettura.** — 57. Dispensa del servizio del personale dipendente dagli enti locali per condotta e manifestazioni incompatibili con le direttive del Governo Nazionale. — 58. Dispense dal servizio del personale dipendente dai comuni e delle amministrazioni provinciali in conseguenza del riordinamento degli uffici e dei servizi. — 59. Disposizioni complementari per le rilevazioni statistiche. — 60. Servizi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità. — 61. Registri anagrafici municipali, tenuta al corrente dei medesimi. — 62. Riscossione. Corso medio dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato. — 63. Disciplina del commercio di vendita al pubblico. Applicazione R. D. 16 dic. 1926. — 64. Carta di identità. Diritti di segreteria. — 65. Ricolorazione di alcuni sciropi, conserve, gelatine e marmellate di frutta.

**Parte II. — Commenti pratici di leggi, regolamenti, giurisprudenza, dottrina ecc.** — Regolamento tipo per gli appalti della riscossione del dazio di consumo.

**Copertina.** — Continuazione atti ufficiali R. Prefettura N. 65 — Applicazione di multe ai tesorieri comunali per mancata presentazione di conti consuntivi — Nel personale della R. Prefettura — Concorsi — Pubblicazioni.

65. **Ricolorazione di alcuni sciroppi, conserve, gelatine e marmellate di frutta.** (C. P. S. 2 gennaio 1927 anno V n. 42304 ai Podestà, Sindaci e Commissari Prefettizi).

Per opportuna norma della S. V. e perchè sia portata a conoscenza dei funzionarii ed agenti addetti alla vigilanza igienica sugli alimenti e bevande in questa Provincia, comunico la seguente circolare del Ministero dell'Econ. Nazionale, relativa all'oggetto:

« A norma del comma b. dell'articolo 38 del R. Decreto 15 ottobre 1925 n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926 n. 562, è vietata la colorazione di sciroppi, conserve, marmellate e gelatine di frutta con sostanze diverse da quelle del frutto col quale sono preparate.

Con questa disposizione, come si evince dalla dizione di essa, il legislatore non ha voluto impedire qualsiasi colorazione artificiale dei suddetti prodotti, ma ha voluto soltanto limitarla.

D'altro canto, la necessità tecnica della colorazione risulta evidente per i prodotti di alcuni frutti, le cui sostanze coloranti subiscono — durante la lavorazione — profonde modificazioni che ne alterano e ne rendono irriconoscibile la tinta, conferendo al prodotto stesso un aspetto sgradevole. Da ciò la necessità, per l'industria, di ricorrere — per alcuni sciroppi, conserve, marmellate e gelatine di frutta — al ripristino del colore perduto con aggiunta di sostanze coloranti appropriate.

La citata disposizione dell'articolo 38 del R. Decreto 15 ottobre 1926, n. 2033 ha riconosciuta la necessità di tale ripristino della colorazione, consentendo l'uso delle sostanze coloranti naturali del frutto. Senonchè, per alcuni frutti, non solo non esiste in commercio la materia colorante naturale, ma non si riconosce neppure un metodo pratico per la sua estrazione, per modo che, in tali casi, il ripristino del colore con la materia colorante naturale del frutto riesce impossibile.

Ora, è da considerare che il decreto legge sopra nominato ha lo scopo di prevenire e di reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario e che, a tale scopo, sono consentanei tutti i temperamenti volti a permettere, per i prodotti generici, i trattamenti e le aggiunte richieste dalla tecnica industriale.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

53. Estensione agli impiegati degli Enti locali delle disposizioni contenute negli art. 51, 4.° comma, e 52 del R. Decreto 30 dic. 1923, n. 2960, mod. dal R. Decreto 6 genn. 1927, n. 57. (R. D. L. 30 genn. 1927 n. 214 pubb. Gazz. Uff. 1.° marzo 1927).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 genn. 1926, n. 100; (1)

Vista la legge 24 dic. 1925, n. 2300;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono estese agli impiegati, agenti e salariati delle Provincie, dei Comuni, delle aziende assunte in gestione diretta dagli enti predetti, e delle istituzioni pubb. di assist. e benefic. le disposizioni dell'art. 51, 4.° comma, e dell'art. 52 del R. Decreto 30 dic. 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amm. dello Stato, mod. dal R. decreto 6 genn. 1927, n. 57. (2)

(1) v. B. A. anno 1925 pag. 249.

(2) ecco le disposizioni del R. D. 6 genn. 1927 n. 57:

Art. 51.—E' dispensato dal servizio l'impiegato che sia riconosciuto inabile per incapacità o per motivi di salute e quello che dia scarso rendimento.

La dispensa può anche essere decretata quando sia necessaria nell'interesse del servizio.

E' dispensato, inoltre, l'impiegato inetto alle mansioni del suo grado, a meno che l'Ammin. ritenga di poterlo utilizzare nel disimpegno delle mansioni del grado immediatamente inferiore. In tale caso, spettano all'impiegato lo stipendio e il supplemento di servizio attivo assegnati a quest'ultimo grado, in base alla anzianità della nomina nel grado stesso.

E' dispensato, infine, l'impiegato che per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o si ponga in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del governo.

Art. 52. — All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio è fissato un termine per presentare, ove creda, le sue deduzioni.

L'impiegato proposto per la dispensa dal servizio per uno dei motivi previsti dal 1.° o dal 3.° comma del prec. art. può chiedere di essere sentito personalmente dal Consiglio di Ammin.

La dispensa è pronunziata dal Prefetto, salvo per il personale dipendente dal Governatorato di Roma, nei confronti del quale è pronunziata dal Governatore.

Contro la dispensa è ammesso soltanto il ricorso al Ministro per l'interno, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubb. nella Gazz. Uff. del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

54. Norme per il riordinamento degli uffici e per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli Enti Locali. (R. D. L. 17 febb. 1927 n. 223 pubb. Gazz. Uff. 3 marzo 1927).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 genn. 1926, n. 100; (1)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di rendere applicabili ad altre Amministrazioni provinciali e comunali le disposizioni del R. decreto legge 16 dicembre 1926, n. 2123, per l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Milano; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Fino al 31 dic. 1927 le disposizioni del R. decreto legge 16 dic. 1926, n. 2123, (2) potranno essere estese ad altri Comuni o

(1) v. B. A. anno 1925, pag. 249.

(2) ecco le disposizioni del R. D. L. 16 dic. 1926 n. 2123:

Art. 1. — Fino a 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Comune di Milano è autorizzato a dispensare dal servizio il personale di qualunque ufficio o grado, e a provvedere in ordine ai posti eventualmente vacanti, fissandone le norme anche in deroga a qualsiasi disposizione di legge e di reg. gen. o spec.

Nulla è innovato al R. D. legge 16 ag. 1926, n. 1577, restando altresì vietato ogni aumento dell'*onere globale*, risultante alla data di entrata in vigore del detto decreto, complessivamente per stipendi e per pensioni.

Art. 2. — Al personale, che in applicazione dell'art. prec. sarà dispensato dal servizio, è applicabile il trattamento stabilito dall'art. 3 del R. D. 27 mag. 1923, n. 1177.

Art. 3. — Contro i provvedimenti di cui al presente decreto è ammesso ricorso soltanto per legittimità al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, esclusa qualsiasi azione giudiziaria.

N. B. Il R. D. L. 16 agosto 1926 n. 1677 è stato riportato dal B. A. a pag. 218 anno 1926; il R. D. 27 mag. 1923 n. 1177 a pag. 153 anno 1923.

ad Amministrazioni prov. mediante decreto del Ministro per l'interno, con la decorrenza che sarà di volta in volta stabilita nel decreto stesso. Il decreto del Ministro dovrà essere pubb. nella Gazz. Uff.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubb. nella Gazz. Uff. e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

55. **Tributi locali. Sanatoria per la loro applicazione da parte dei Comuni e Provincie** (R. D. L. 3 febb. 1927 n. 115, pubb. Gazz. Uff. 16 febb. 1927 n. 38.

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Vista la legge 31 gennaio 1926 n. 100; (1)

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 39; (2)

Ritenuta la necessità urgente di provvedere alla convalida in via di sanatoria di regolamenti, tariffe ed atti di accertamento di tasse comunali e provinciali applicati in difformità delle vigenti disposizioni legislative; ecc

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Oltre alla facoltà data al Ministro delle Finanze col precedente nostro decreto 3 genn. 1926 n. 39, di concedere in ogni tempo la omologazione od il visto ai sensi dell'art. 217 della legge com. e prov. sopra regolamenti tributari dei Comuni e delle Provincie non sottoposti in tempo debito a tale formalità, è conferita al Ministro stesso anche la facoltà di concedere la sanatoria per i regolamenti, le tariffe e gli atti di accertamento, nei riguar-

---

(1) V. B. A. anno 1926 pag. 74

(2) V. » » » 29

di dei quali sia sorta o possa sorgere contestazione in via amm. o giudiziaria, circa la loro legittimità a termine delle vigenti disposizioni legislative ed in base ai quali i Comuni e le Provincie abbiano applicato e riscosso tributi di loro spettanza anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto.

I predetti regolamenti, tariffe ed atti di accertamento devono riconoscersi, dopo tale sanatoria, come aventi piena efficacia fino dall'inizio della loro applicazione per ogni effetto di legge.

Art. 2 Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazz. Uff. del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per le Finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI -- VOLPI

**56. Provvedimenti per l'Istituto Nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali.** (R. D. L. 13 gennaio 1927 n. 75 pubb. Gazz. Uff. 10 febb. 1927 n. 33).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3 n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605 (1) convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di accordare agevolazioni all'Istituto Nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione, sia per quanto riguarda la riscossione dei contributi, sia in materia fiscale; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. -- La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di Previdenza è autorizzata a trattenere l'im-

---

(1) v. B. A. anno 1925 pag 249.

porto dei contributi dovuti, dalle Provincie e dei Comuni, all'Istituto Nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei superstiti non aventi diritto a pensione, a termini degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, sulle quote spettanti agli Enti predetti a titolo di compartecipazione sui proventi della vendita dei tabacchi e della tassa di bollo sugli scambi e versata alla Cassa depositi e prestiti in virtù degli articoli 1, 2 e 19 del regio decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944 (1)

Art. 2 — Sono estesi all'Istituto predetto i benefici, le facilitazioni e le esenzioni consentite, tanto per le imposte dirette quanto per le tasse sugli affari, all'Opera di Previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—VOLPI

### **b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.**

57. **Dispensa dal servizio del personale dipendente dagli Enti locali per condotta e manifestazioni incompatibili con le direttive del Governo nazionale.** (C. P. S. 9 febb. 1927 n. 971 Gab. al Sig. Presidente Commissione Reale per la Provincia, Sindaci, Podestà, Commissari Prefetizi e Capi delle Amministrazioni pubbliche di beneficenza della Provincia).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sul R. Decreto—legge 30 gennaio 1927, n. 214, (2) pubb. nella Gazz. del 1. marzo cor. col quale sono state estese a tutti gli impiegati, agenti e sala-

(1) v. B. A. anno 1925 pag 241.

(2) vedi innanzi pag. 65.

riati delle Provincie, dei Comuni, delle aziende assunte dagli enti predetti in gestione diretta e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le disposizioni dell'art. 51 4 comma, e dell'art. 52 del R. D. 30 dic. 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, modificato con R. D. 6 gennaio 1927, n. 57, pubb. nella Gazz. Uff. 1 febb. volgente anno.

La facoltà di promuovere tale dispensa, la quale è pronunciata dal Prefetto, dev'essere esercitata in confronto di quell'impiegato od agente o salariato, che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori dell'ufficio, non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o si ponga in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

*Il Prefetto — DE BIASE*

58. **Dispensa dal servizio del personale dipendente dai Comuni e dalle Amm. provinciali in conseguenza del riordinamento degli uffici e dei servizi.** (C. P. S. 9 marzo 1927 n. 1061 al Presidente della Commissione Reale per la Provincia, Sindaci, Podestà e Commissari Prefetti della Provincia).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sul R. Decreto legge 17 febb. 1927, n. 223, (1) pubb. sulla Gazz. Uff. del 3 marzo corr. col quale sono state rese applicabili a tutte le Amministrazioni provinciali e comunali del Regno le disposizioni del decreto-legge 16 dic. 1926, n. 2123, sulla dispensa dal servizio del personale dipendente dal Comune di Milano per ragioni di riordinamento degli uffici e dei servizi pubblici.

La facoltà di promuovere tale dispensa avrà vigore fino al 31 dicembre 1927, e la dispensa sarà pronunciata mediante decreto del Ministero dell'Interno, con la decorrenza che sarà di volta in volta stabilita nel decreto stesso.

*Il Prefetto — DE BIASE*

---

(1) v innanzi pag. 66.

59. **Disposizioni complementari per le rilevazioni statistiche.** (C. P. S. 11 marzo 1927 n. 8577 ai Podestà, Sindaci e Commissari della Provincia).

A soluzione di quesiti formulati da alcuni Comuni e Prefetture, circa i criteri ai quali devono attenersi nel computo dei dati mensili del movimento naturale della popolazione, da comunicarsi a questa Prefettura in base alle disposizioni impartite con la circ. n. 571 del 24 gennaio u. s. (1) l'Istituto Centrale di Statistica prescrive che:

a, nell'indicazione delle rispettive cifre, siano adottate le seguenti diciture:

Matrimoni . . . . .

Nascite. . . . . di cui . . . . . nati morti.

Morti (esclusi i nati morti) . . . . .

b) Per le nascite, sia tenuto conto della data della denuncia, e cioè della iscrizione nei registri di stato civile e non di quella della nascita (analogamente a quanto è prescritto dal comma 7 dell'art. 9 della circ. n. 1 n. 2318 prot. del dicembre 1926, indirizzata a tutti i Sigg. Podestà e Prefetti), ciò anche per non protrarre il termine di 3 giorni stabilito per la trasmissione delle notizie mensili.

E' opportuno inoltre che i Comuni trasmettano i dati mensili a mezzo di cartoline, come prescritto.

Si fa appello alla cortesia della S. V. perchè si compiaccia di dare disposizioni ai funzionari dipendenti ad attenersi d'ora innanzi alle suddette norme.

*Il Prefetto—DE BIASE*

60. **Servizi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità.** (C. P. S. 1. marzo 1927 n. 884 Gab. ai Sindaci, Podestà e Commissari della Provincia).

Col R. Decreto-legge 9 dic. 1926, n. 2389 (pubb. nella Gazz. Uff. del 3 febb. 1927) vengono disciplinati ad integrazione delle

(1) riportata a pagina 24.

disposizioni contenute nel decreto reale 2 sett. 1919, n. 1915, tutti i servizi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità (disastri tellurici o di altra natura, che abbiano recato gravi danni in una zona del territorio nazionale).

Norme esecutive saranno emanate per l'applicazione di detto decreto legislativo. Intanto si avverte che, per la necessaria unicità di indirizzo e di coordinamento dell'azione delle varie Amministrazioni dello Stato, che devono provvedere all'opera di soccorso, è stato demandato a S. E. il Ministro dei LL. PP. ed in sua vece, a S. E. il Sottosegretario di Stato presso quel Dicastero, di sovrintendere, in un primo tempo, a tutti i servizi nella zona colpita, salvo a provvedere poi alla nomina di un R. Commissario, appena si ritenga esaurito il compito dei primi ed immediati soccorsi.

Però, fino a che non sia giunto sul posto il Ministro ovvero il Sottosegretario di Stato per i LL. PP., dispone il mentovato decreto-legge che l'alta direzione ed il coordinamento dei servizi sono devoluti al Prefetto della Provincia, dal quale dipenderanno tutte le autorità civili e militari.

Del pari, fino a quando la direzione dei servizi sanitari nella zona colpita non sia assunta, alla immediata dipendenza del Ministero dei LL. PP., dal funzionario medico superiore designato dalla Direz. Gen. della sanità, i primi urgenti soccorsi di personale (medici ed infermieri) e di materiali sanitari vengono portati sul posto sotto la guida del Medico Provinciale.

Resta quindi inteso che ogni segnalazione attinente all'avvenuto sinistro, come pure all'avviamento nella zona colpita di squadre, associazioni, comitati, ed in genere di personale e di materiali offerti dall'iniziativa privata per il soccorso, deve essere immediatamente fatta alla Prefettura, pur restando fermo, per quanto riguarda particolarmente i movimenti tellurici, l'obbligo della segnalazione diretta all'*Ispettorato Gen. dei Servizi Speciali presso il Ministero dei Lavori Pubblici*, come venne prescritto dalla

circ. pref. 20 ottobre 1924, n. 2659, pubb. sul Boll. Amm. anno 1924 pag. 233).

Allo scopo di rendere, in caso di bisogno, più agevole la utilizzazione dell'opera di soccorso nelle sue varie estrinsecazioni, è, intanto, necessario che le SS. LL. facciano tenere *sin d'ora* a questo Ufficio un preciso elenco contenente i seguenti dati:

a) personali tecnici ed ausiliari dipendenti (medici, infermieri disinfettori;

b) Associazioni varie di pubblica assistenza e associazioni tra infermieri e disinfettori;

c) Corpi di pompieri o vigili del fuoco debitamente organizzati;

d) Istituti ospedalieri pubblici o privati, brefotrofi, manicomi, orfanatrofi, mendicicomi, che comunque possano essere chiamati a prestare il proprio concorso nell'opera di assistenza;

e) Istituzioni locali che hanno per fine l'impianto ed il funzionamento di cucine economiche;

f) depositi di benzina, lubrificanti, di petrolio, di carburo di calcio esistenti sul posto;

g) fabbricati che potrebbero essere adibiti a temporaneo ricovero dei profughi.

I dati predetti dovranno essere forniti con la sollecitudine possibile e con la maggiore esattezza, tenendo presente che quelli, di cui alle lettere *a, b, c, e*, dovranno essere completati con la indicazione singola del personale e dei mezzi disponibili; e quelli, di cui alle lettere *d e g*, con la indicazione dei posti disponibili.

*Il Prefetto* — DE BIASE

61. **Registri anagrafici municipali, tenuta al corrente e revisione dei medesimi.** (C. P. S. 25 febbraio 1927 n. 4273 ai Sindaci, Podestà, Commissari).

Con mia circolare del 5 gennaio u. s. n. 42731 relativa al sopracitato oggetto, che il Bollettino Amministrativo ha pubbli-

cato a pagina 11 della raccolta dell'anno corrente, si faceva invito alle SS. LL. di accertare la regolare tenuta del registro di popolazione e di riferire in modo particolareggiato sullo stato dei registri stessi e delle eventuali disposizioni prese per metterli al corrente.

A tale mia richiesta pochissimi Comuni hanno dato risposta e però io sono costretto a fare vive premure alle SS. LL. perchè non oltre il mese di marzo p. v., mi pervenga il richiesto rapporto, col quale si dovrà indicare fra l'altro:

a) Se trovasi impiantato nel Comune il registro di anagrafe in conformità del R. D. 21 ottobre 1901 n. 425;

b) Nell'affermativa, se si trova regolarmente aggiornato, e, se ciò non sia, fino a quale epoca fu tenuto al corrente;

c) Se e quali provvedimenti sono stati finora adottati dalle SS. LL. per l'impianto o per l'aggiornamento;

d) Quale sia l'impiegato responsabile della tenuta del registro (Cognome, nome e qualità).

Raccomando la maggiore possibile precisione nelle notizie da dare, prevenendo sin d'ora le SS. LL. che, anche per corrispondere a superiori premure, alla scadenza del termine assegnato mi riservo di far verificare a mezzo di appositi funzionari lo stato del cennato servizio e di adottare i provvedimenti del caso qualora da parte delle SS. LL. e degli impiegati preposti al servizio siano stati riscontrate oscitanze od omissioni.

Attendo immediata ricevuta della presente.

*per Il Prefetto* — SANNA

**62. Riscossione - Corso medio dei titoli di Stato e garentiti dallo Stato pel secondo semestre 1926, da accettarsi in cauzione pel 1. semestre 1927.** (C. M. F. 20 febb. 1927 n. 586 ai Prefetti).

Per opportuna norma delle SS. LL. si comunica che i titoli di Stato e garentiti dallo Stato, che sono stati o saranno dati in cauzione dagli agenti della riscossione *nel primo semestre del corrente anno* (1. gennaio-30 giugno 1927), tenuto conto della pre-

scritta deduzione del decimo, dovranno essere computati giusta l'ultimo comma dell'art. 17 del T. U. delle leggi per la riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1400, al corso medio del secondo semestre, dell'anno 1926, qui appresso indicato:

## TITOLI DI STATO.

*Consolidati:*

1.	Rendita Cons.	3,50 °/o (netto)	.	.	.	.	L.	59,27
2.	»	» 3,50 °/o (1902)	.	.	.	.	»	53,94
3.	»	» 3 °/o (lordo)	.	.	.	.	»	36,56
4.	»	» 3,50 °/o	.	.	.	.	»	78,64

*Redimibili:*

5.	Redimibile	3,50 °/o (netto)	.	.	.	.	»	282,67
6.	»	» 3 °/o (1910)	.	.	.	.	»	268,05
7.	Obbligazioni	3,50 °/o Venete	.	.	.	.	»	59,46
8.	Prestito Nazionale	4,50 °/o (1915)	.	.	.	.	»	66,34
9.	»	» 5 °/o	.	.	.	.	»	74,77

*per il Ministro* — NICCOLI

63. **Disciplina del commercio di vendita al pubblico. Applicazione R. Decreto 16 dic. 1926.** (C. P. S. 7 marzo 1927 n. 7784 ai Sindaci, Podestà e Commissari).

A chiarimento della prec. circ. 22 genn. 1927 n. 1784, (1) gli agricoltori che vendono i propri prodotti sui mercati in reparti fissi continuatamente, con abituale orario, in negozi, sono da considerare sottoposti alle norme della legge 16 dic. 1926 n. 2174. Se invece essi esercitano la vendita per poche ore della giornata, fino ad esaurimento della merce, sono da considerare esonerati.

*p. Il Prefetto* — SANNA

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 25.

64. **Carte di identità. Diritti di segreteria.** (C. P. S. 10 febbraio 1927 ai Sindaci, Podestà e Commissari).

E' stato proposto il quesito se il diritto fisso non superiore ad una lira che i Comuni sono autorizzati a riscuotere, ai termini del decreto ministeriale 10 novembre u. s. (1) all'atto del rilascio o della rinnovazione della carta di identità, sia da considerare come interamente percepito a titolo di diritto di segreteria, ovvero se sia comprensivo del normale diritto di segreteria, oppure nella negativa dei due casi suaccennati, se spetti ai Comuni anche la riscossione del diritto di segreteria, di cui al n. 6 dell'allegato n. 5 al regolamento per l'esecuzione della legge com. e prov., approvato con R. decreto 22 marzo 1923, n. 761. (2)

Sulla misura di detto diritto fisso il Ministero ha già avuto occasione di far presente come esso sia stato concesso ai comuni a semplice titolo di rimborso delle spese inerenti al funzionamento dello speciale servizio istituito col citato decreto ministeriale 10 novembre u. s., per modo che deve essere interamente devoluto a beneficio dell'Ente.

Non v'ha dubbio, tuttavia, che la carta di identità debba essere assimilata ai certificati, atti di notorietà, ecc., per i quali le disposizioni vigenti consentono la riscossione dei diritti di segreteria, nella misura indicata al n. 6 dell'allegato n. 5 al regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, ed il Ministero ritiene pertanto che, oltre l'accennato diritto fisso, i Comuni possono esigere anche il diritto di segreteria ridotto alla metà (L. 0,25) a norma del n. 9 delle norme speciali di detto allegato, per il fatto che la carta di identità è esente dalla tassa di bollo.

*p. Il Prefetto — DE MASELLIS*

---

(1) V. B. A. anno corr. pag. 6

(2) V. « » 1923 » 97.

## Parte II.

### **Capitolato tipo per gli appalti della riscossione dei dazi di consumo.**

#### **Oggetto dello appalto.**

Art. 1. Il Comune di \_\_\_\_\_ cede in appalto la riscossione dei dazi di consumo.

Taie cessione conferisce all'appaltatore gli stessi diritti ed obblighi che competono al Comune.

#### **Modalità**

Art. 2. L'appalto seguirà ad asta pubblica, col sistema delle candele vergini, a norma dell'art. 73 a) del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a Lire

Il verbale di aggiudica definitiva terrà luogo di regolare contratto:

#### **Norme.**

Art. 3. La riscossione dei dazi seguirà in conformità della legge 24 settembre 1923 n. 2030, concernente il riordinamento dei dazi di consumo e del relativo regolamento generale approvato con R. Decreto 25 febbraio 1924 n. 540, nonchè delle altre disposizioni che potranno essere emanate nel corso dell'appalto e delle istruzioni che dalle Superiori autorità sono o saranno dettate per la retta intelligenza ed applicazione della legge predetta.

---

(1) Pubblichiamo volentieri questo Capitolato tipo, che risponde pienamente alle necessità dei piccoli comuni, dettato dal Cav. Uff. V. Pintozzi, Segretario Capo del Comune di Cava dei Tirreni,

**Durata e consegna.**

Art. 4. L'appalto ha la durata di anni (1) e cioè dal  
al

Se per qualsiasi circostanza la consegna non potrà effettuarsi alla data prescritta, l'appaltatore sarà egualmente in obbligo di assumere il servizio in qualunque altro giorno o mese dell'anno conteggiando il periodo di tempo gestito dall'Amministrazione Comunale, tanto per gli introiti che per gli esiti, in conformità delle risultanze dei bollettari e dei registri contabili.

La possibile differenza in più o in meno andrà a carico o a vantaggio dell'appaltatore, il quale dovrà semplicemente rispondere della quota spettante al Comune in base alle risultanze dell'aggiudicazione.

**Requisiti per l'ammissione agli incanti**

Art. 5. Per essere ammesso all'asta occorrerà esibire i seguenti documenti, di data non anteriore ad un mese a quella del bando:

a) certificato del Podestà del Comune di ultima residenza attestante la idoneità del concorrente, per buona condotta e per capacità, di obbligarsi;

b) certificato penale generale;

c) i documenti comprovanti che il concorrente non si trova in alcuna delle incompatibilità sancite dagli art. 70 della legge e 304 del regolamento sui dazi interni di consumo;

d) La quietanza di eseguito versamento nella tesoreria comunale di L. (2) . . — a titolo di cauzione provvisoria.

L'amministrazione, però, ha piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione.

---

(1) non oltre 10 anni.

(2) Uguale al quarto del canone di cui all'art. 10.

**Spese d'asta e contrattuali.**

Art. 6. Le spese d'asta e contrattuali, niuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'appaltatore. A tale scopo, prima dell'apertura dell'incanto, ogni concorrente dovrà depositare nella tesoreria com. o nelle mani del Podestà la somma di L. . . (1)

Detta somma, insieme alla cauzione provvisoria, verrà immediatamente restituita ai concorrenti non aggiudicatari.

Art. 7. Pel deposito dell'aggiudicatario, invece, sarà eseguito regolare conteggio delle spese occorse dopo la registrazione del contratto e restituita la differenza in più.

Qualora, però, lo stesso fosse insufficiente, l'aggiudicatario dovrà corrispondere, a richiesta, la differenza, rimanendo a suo rischio e pericolo ogni conseguenza del ritardo.

La cauzione provvisoria verrà restituita dopo l'approvazione della cauzione definitiva.

**Cauzione definitiva.**

Art. 8. Entro dieci giorni dall'aggiudicazione l'appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva in somma eguale a 3 dodicesimi del canone annuo risultante dal verbale di aggiudica.

Alla cauzione sono applicabili le disposizioni degli art. 74 della legge e 307 e seguenti del regolamento.

La stima del valore degli immobili, da sottoporsi a cauzione sarà eseguita da un perito di nomina comunale a spese dell'appaltatore.

Art. 9. Nel caso ch'egli non adempia a tale obbligo, la cauzione provvisoria ed il deposito in conto spese cederanno a beneficio del Comune a titolo di penale.

Il Podestà resta, pertanto, delegato, senza bisogno di altro deliberato, ad ordinarne l'incameramento ed a stabilire la gestio-

---

(1) Ugualo al 2,50 % della somma del canone stabilito con l'art. 10 moltiplicato per gli anni di concessione. Così per es. se il canone base è di lire 10000 e la durata della concessione di anni 5 si avrà la somma di L. 50 mila e quindi il deposito di lire 1150.

ne provvisoria finchè non si provveda al riappalto in danno dell'aggiudicatario inadempiente, il quale dovrà rispondere nei modi e nelle forme di legge, verso il Comune, delle maggiori spese e dei minori incassi.

#### Canone a base d'asta.

Art. 10. Il canone annuo a base di asta, al netto di ogni e qualsiasi spesa, è fissato in L. . . . (1) salvo l'aumento che potrà ottenersi dalla gara, e dovrà essere pagato in 12 rate uguali nel giorno 15 di ogni mese in moneta contante corrente nel Regno.

Sarà in facoltà del Tesoriere Comunale di accettare vaglia tratti in altri istituti.

Nel canone non è compreso l'ammontare dell'addizionale governativo sul consumo delle bevande vinose ed alcoliche e della birra, di cui al R. decreto-legge 13 febbraio 1925 n. 117 (2), che dovrà essere versato a parte dall'appaltatore alla R. Tesoreria prov. di Salerno nel modo indicato nell'art. 5. del R. decreto-legge suddetto.

#### Delegazioni di pagamento.

Art. 11. L'appaltatore ha l'obbligo di accettare, secondo le leggi ed i regolamenti in vigore, tutte le delegazioni di pagamento che il Comune crederà di fare sul canone daziario sia per debiti verso Enti morali, sia per debiti verso privati.

E l'importo di tali delegazioni riterrà dalla data di scadenza immediatamente anteriore al pagamento, o, se detta rata non basti, anche dalla penultima e anteriore, fino a raggiungere, con l'ammontare dell'ultima, l'importo della delegazione.

La delegazione estinta sarà consegnata al Tesoriere Com.le alla scadenza della rata immediatamente successiva, e l'ammontare di essa verrà calcolato come versato in contanti.

L'appaltatore è responsabile verso il Comune di tutte le multe e di tutti i danni, ai quali il Comune stesso potrà essere assoggettato pel ritardo o incompleto pagamento delle delegazioni.

*(continua al prossimo numero)*

(1) Da stabilirsi dal Podestà in base alle statistiche suddette)

(2) v. B. A. anno 1915 pag. 25.

E' da ritenere perciò che la disposizione, del comma *b* dello articolo 38 riguarda le colorazioni di sciroppi, conserve, marmellate e gelatine di frutta, destinate a far passare prodotti scadenti o di altra frutta per prodotti buoni o di frutta più pregiata; ma non può riguardare la semplice aggiunta di sostanze estranee innocue atte a ripristinare il colore perduto.

Pertanto si deve ritenere lecita la ricolorazione di alcuni sciroppi, conserve, marmellate, gelatine e precisamente di quelli di fragola, di ciliege, di amarena e di prugne, sempre che sia fatta con sostanze coloranti ritenute innocue a norma del R. Decreto 30 ottobre 1924, n. 1338 e sempre che l'avvenuta ricolorazione sia dichiarata sulle etichette con le quali i prodotti così ricolorati sono messi in vendita ».

*p. Il Prefetto — DE MASELLIS*

---

#### **Applicazione di multa a tesorieri comunali per mancata presentazione di conti consuntivi.**

Con recenti Decreti il Prefetto della Provincia di Salerno, in applicazione dell'art. 2 del R. D. L. 23 ottobre 1925 n. 2289 (1) ha stabilito in L. 1000 la multa in cui sono incorsi i tesorieri dei Comuni di Montesano sulla Marcellana, Laurino, Salvitelle, Siano, Sanza, Perito ed Olevano sul Tusciano per mancata resa del conto 1925, che avrebbe dovuto essere presentato entro il 31 marzo 1926.

Di ciò si dà notizia ai Tesorieri comunali, perchè si pongano in regola con le disposizioni di cui al precitato R. D. L., onde non abbiano ad incorrere nella multa, che può essere inflitta da L. 1000 a L. 10000, e che va devoluta alla Cassa di Previdenza per i Segretarii e gli altri impiegati degli Enti locali.

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 3.

---

#### **Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura**

Con recente disposizione è stato destinato a questa R.<sup>a</sup> Prefettura ed ha già preso possesso del suo ufficio il 1.<sup>o</sup> Ragioniere Cav. Rag. Vito Quarta.

All'egregio funzionario, che ritorna nell'ambita sede di Salerno, dove lasciò buon nome di sè, il nostro benvenuto.

## Concorsi

**Comune di Napoli.** — *Concorso per titoli per un posto di ingegnere capo e 3 posti d'ingegnere ispettore.* — Stipendio per l'ingegnere capo lire 26 mila annue, oltre indennità servizio attivo di lire 6000 e caro vivere come per gl'impiegati statali; stipendio per gl'ingegneri ispettori lire 17700, oltre lire 5500 indennità servizio attivo e caro viveri come sopra. Per tutti partecipazione ai diritti di collaudo. Età massima per l'Ingegnere capo anni 45, per gl'ispettori 40. Domanda da presentarsi non oltre 31 corr. mese, corredata originale diploma di laurea in ingegneria, certificato punti riportati singoli esami, documenti di rito e titoli, nonchè tassa esame lire 50.

---

## Publicazioni

« **Bibliografia fascista** ». Rivista edita dalla Libreria del Littorio. Piazza Montecitorio N. 52, Roma. (C. P. S. 8 febb. 1927 n. 1040 Gab. ai Sindaci, Podestà e Commissari).

Le SS. LL., attraverso i numeri di saggio ricevuti dalla Libreria del Littorio, hanno avuto certamente modo di rilevare la importanza assunta nell'attuale momento politico dalla rivista « Bibliografia fascista », la quale, voluta e fondata dal nostro Duce, ne segue rigidamente le direttive, ponendo in luce nella sua rassegna schematica, ma fedele ed eloquentissima, tutto l'imponente movimento di idee che il Fascismo ha suscitato nei diversi paesi del mondo ed illustrando tutto ciò che sul Fascismo è stato scritto e potrà essere preziosa documentazione della nuova dottrina.

Date le alte finalità che si propone di raggiungere questa rivista, riconosciuta e moralmente sostenuta dal Partito, è dovere di ogni fascista, persona o Ente, di appoggiarla ed incoraggiarla; epperò esorto le SS. LL. a dotarne la biblioteca di codesto ufficio municipale, mediante assunzione del relativo abbonamento, e, possibilmente a secondarne la diffusione.

*Il Prefetto* — DE BIASE

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura e della Federazione degli Enti Autarchici  
della Provincia di Salerno

---

## PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,50

---

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —  
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

---

*Direzione e Amministrazione* : R. PREFETTURA DI SALERNO

---

### SOMMARIO

**PARTE I.<sup>a</sup> — a) Leggi, decreti ecc.** — 66. Parziale deroga al R. decreto-Legge 16 agosto 1926 n. 1577, relativo alla soppressione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli enti locali. — 67. Norme per l'estensione alle Istituzioni pubbl. di benef. delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle provincie e per la definizione dei conti arretrati degli enti stessi.

id. b) **Atti ufficiali della R. Prefettura** — 68. Trascrizione degli atti di nascita. — 69. Delega per la firma dei certificati di vita dei pensionati ed altri assegnatari governativi. — 70. Denunce ritardate di nascita. — 71. Mancanza di notizie sulle schede necrologiche. — 72. Disciplina del commercio di vendita. Casi di esonero della cauzione. — 73. id., ditte con più negozi, documenti. Rivenditori di giornali. — 74. id., Caffè, bar, ristoranti. — 75. Monumento nazionale al Marinaio d'Italia a Brindisi. — 76. Servizio automobilistico, variazioni targhe. — 77. Concorso dei comuni per la erezione di una chiesa nei pressi del Ponte Priula. — 78. Immatricolazione ed individuazione degli autoveicoli. — 79. Rabbia canina, profilassi. — 80. Autovetture, servizi pubblici abusivi.

id. c) **Atti ufficiali della Federazione Prov. degli Enti autarchici.** — 5. Riordinamento degli usi civici. Scadenza della proroga per la denuncia. **Copertina.** — Continuazione atti ufficiali R. Prefettura n. 78 a 80. — Nel personale della R. Prefettura. — Concorsi.

---

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

78. **Immatricolazione ed individuazione degli autoveicoli.** (C. P. S. 18 marzo 1927 n. 9651 ai Sindaci, Podestà e Commissari Pref.).

Con provvedimento legislativo in corso viene disposta l'abolizione della piombatura della targa di riconoscimento degli autoveicoli, lasciando che questa sia fissata direttamente a cura dei rispettivi proprietari, e nel contempo, allo scopo di dare autenticità alla targa stessa, si stabilisce che le targhe abbiano uno speciale contrassegno ufficiale e che la loro fabbricazione, distribuzione e vendita è riservata allo Stato, che vi provvederà a mezzo dell'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra.

Essendo da prevedere, in seguito al suindicato provvedimento, che per il 15 corr. termine fissato con la mia circolare 7 corr. n. 8011 (1) per l'entrata in vigore del nuovo sistema d'individuazione degli autoveicoli, l'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra non potrà trovarsi ancora in grado di fornire ai proprietari le necessarie targhe, e poichè è, d'altra parte, indispensabile non ritardare l'applicazione del nuovo sistema anche per mettere in grado le nuove Prefetture di poter provvedere alla immatricolazione degli autoveicoli, mentre confermo le istruzioni già da me date con la richiamata circ., dispongo che per la durata di un mese, e cioè fino a tutto il 15 aprile p. v., gli autoveicoli di nuova immatricolazione potranno circolare con la semplice targa provvisoria da rilasciarsi dai competenti Circoli ferroviari a sensi dell'art. 46 del R. Decreto 31 Dic. 1923 n. 3046 assieme ad uno speciale foglio di via da esibirsi ad ogni richiesta di funzionari ed agenti.

Gradirò un cenno di ricezione e di assicurazione.

*Il Prefetto* — DE BIASE

79. **Rabbia canina, profilassi.** (C. P. S. 23 marzo 1927 n. 40422 ai Sindaci, Podestà e Commissari Prefetizi).

Per impedire che alle disposizioni contenute nella mia ordinanza n. 3465 del 27 Genn. c. a. possa darsi differente interpretazione, si ricorda che, fino a quando essa sarà in vigore e come in modo esplicito è in essa specificato, i cani per poter essere

---

(1) Vedi pag. 98.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

66. Parziale deroga al R. decreto-legge 16 agosto 1926 n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli enti locali. (R. D. L. 17 febb. 1927 n. 228 pubb. Gazz. Uff. 5 marzo 1927 n. 53).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Veduto il R. decreto legge 16 agosto 1926 n. 1577; (1)

Veduto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926 n. 100; (2) ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nonostante il disposto dell'art. 1 del R. decreto legge 16 agosto 1926 n. 1577, le Provincie, i Comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere autorizzati dalla Giunta Prov. Amm. a concedere miglioramenti di trattamento economico per il loro personale, quando le relative deliberazioni abbiano formato oggetto, anteriormente alla data di entrata in vigore del citato R. decreto legge, di pronunzie interlecutorie della Giunta stessa, ovvero riguardino proroghe di concessioni temporanee già approvate anteriormente alla data suddetta e contengano la indicazione dei mezzi finanziari per far fronte alla spesa entro le disponibilità ordinarie del bilancio.

In ogni caso dette deliberazioni non possono aver corso se non abbiano preventivamente riportata la omologazione del Ministero dell'Interno.

Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della

(1) V. B. A. anno 1926 pag. 218.

(2) V.     »     »     »     74.

sua pubblic. nella Gazz. Uff. del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI -- VOLPI

67. Norme per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei Comuni e delle Provincie, e per la definizione dei conti arretrati degli enti stessi. (R. D. L. 20 febb. 1927 n. 257 pubb. Gazz. Uff. 10 marzo 1927 n. 57).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)

Visti la legge com. e prov. testo unico 4 feb. 1915 n. 148, i Regi decreti 4 febb. 1923, n. 335, (2) 29 apr. 1923, n. 1164, (3) 24 sett. 1923, n. 2242, 30 dic. 1923, n. 2839 e 2841, nonchè il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2889, (4) convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le disposizioni vigenti circa la relazione ed approvazione dei conti dei Comuni e delle Provincie e di emanare disposizioni transitorie per la definizione dei conti arretrati dei detti enti; ecc

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'art. 7 del R. decreto 7 dicem. 1923, n. 2841, è sostituito dal seguente:

« All'art. 21 della legge è sostituito il seguente:

« Le amministrazioni di tutte le istituzioni pubb. di assistenza

(1) V. B. A. anno 1926 pag. 74.

(2) V. » » 1923 » 49.

(3) V. » » 1923 » 170.

(4) V. » » 1926 » 3.

e beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti nel regolamento, il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della gestione.

« I tesoriere devono rendere annualmente il conto nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

« Qualora il conto non sia presentato entro tale termine, il Prefetto lo fa compilare di ufficio a spese dei tesoriere, i quali incorrono, inoltre, in una multa da L. 1000 a L. 10.000 da stabilirsi dal Prefetto e che viene devoluta a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali, nella misura, per ciascun istituto, da fissarsi dal Prefetto stesso.

« Le ammin. delle istituzioni pubb. di ass. e benef. devono discutere il conto nel termine di due mesi dal giorno in cui sia stato presentato. Ove la discussione non avvenga entro tale termine, l'esame del conto è deferito al Prefetto che lo esegue per mezzo di apposito Commissario in sostituzione dell'amministrazione. Il Commissario accerta anche le ragioni della mancata discussione del conto e ne riferisce al Prefetto per i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del segretario o del ragioniere, qualora la mancata discussione del conto sia ad essi da imputarsi.

« Della deliberazione dell'amministrazione o del Commissario sul conto è data notizia al contabile in quanto porti variazioni al carico o discarico ed agli amministratori che fossero dichiarati responsabili con notifica per mezzo del messo comunale contenente l'invito a prenderne cognizione entro 30 giorni nella segreteria dell'istituzione, insieme al conto, alla relativa deliberazione ed a tutti gli atti ed i documenti che vi si riferiscono.

« Contemporaneamente il presidente della istituzione, per mezzo di avviso affisso per otto giorni all'albo pretorio del Comune, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione del conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria. Entro otto giorni dall'ultimo del deposito, di cui al comma precedente, il contabile

e gli amministratori, nonchè qualunque cittadino, possono presentare in iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni e i loro ricorsi.

« Trascorso il termine suindicato il conto è trasmesso allo ufficio di Prefettura con i documenti giustificativi della entrata e della spesa ed è sottoposto al giudizio del Consiglio di Prefettura, il quale deve decidere nel termine di sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate.

« La decisione del Consiglio di prefettura viene pubblicata nei modi di cui al comma sesto e contro di essa è ammesso ricorso alla Corte dei conti anche da parte di qualunque cittadino ancorchè non abbia previamente reclamato al Consiglio di prefettura.

« Nel caso che il ricorso sia prodotto da un cittadino qualsiasi, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di prefettura, ai sensi del comma precedente ».

Art. 2 Per l'esame dei conti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza il Consiglio di Prefettura è costituito come all'art. 1 del R. decreto legge 23 ottobre 1925, n. 2289.

Art. 2. L'art. 17 del R. decreto 30 dicembre 1923, 2841 è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori che abbiano ordinato spese e contratti impegni senza legale autorizzazione, ovvero abbiano dato esecuzione a provvedimenti comunque non adottati ed approvati nei modi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

« Gli amministratori incorrono ugualmente nella responsabilità di cui al comma precedente:

a) quando abbiano proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, appalti di cose e d'opere senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge;

b) quando abbiano trascurata la riscossione delle entrate patrimoniali dell'ente e ne sia derivato un danno a quest'ultimo;

c) quando abbiano proposto lo stanziamento di entrate

puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio ancorchè le relative proposte siano state deliberate ed approvate nei modi di legge.

« Alla stessa responsabilità soggiace chiunque, dall'esattore tesoriere in fuori, s'ingerisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denari o di valori di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, e ciò senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro che, senza titolo, s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

« Le cause di responsabilità di cui ai precedenti commi potranno essere iniziate di ufficio o su richiesta dell'autorità di vigilanza o su istanza di qualsiasi cittadino e decise anche separatamente dall'esame e dal giudizio sul conto ».

Art. 4. Si applica alle amministrazioni delle Provincie e dei consorzi il disposto dell'art. 209 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 5. Sulla responsabilità dei contabili di fatto contemplata dall'art. 209 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e dal precedente art. 4, come su quelle degli amministratori contemplate dall'art. 100 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289, e dall'art. 3 del presente decreto, pronuncia il Consiglio di prefettura.

Contro la decisione di questo è ammesso ricorso alla Corte dei conti.

La norma di cui all'ultimo cap. del precedente art. 3 è applicabile anche alle cause di responsabilità dei contabili di fatto di cui al successivo art. 4.

Art. 6. Per la revisione ed approvazione dei conti delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fino all'esercizio 1921 incluso, rimangono in vigore le disposizioni dei Regi decreti 29 aprile 1923, n. 1164, 4 febbraio detto n. 335, e 24 settembre 1923, n. 2242.

Art. 7. Le disposizioni dell'art. 99 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, sono applicabili ai conti delle Provincie e dei

Comuni pei quali gli accertamenti sommari di cui al comma settimo dell'articolo stesso siano già stati eseguiti all'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289.

Le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, sono applicabili ai conti delle Opere pie pei quali gli accertamenti sommari di cui al comma nono dello stesso articolo siano già stati eseguiti all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8. I conti delle Provincie che, prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, abbiamo formato oggetto di decisione interlocutoria della Corte dei conti e quelli fino al 1921 che la Corte abbia avvocato al suo giudizio a norma dell'art. 3 del R. decreto 29 aprile 1923, n. 1164, verranno decisi secondo le norme del testo unico del 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 9. Gli appelli contro le decisioni di prima istanza, emanate dalla Corte dei conti in materia di conti provinciali, continueranno ad essere deferiti al giudizio della Corte stessa a sezioni riunite.

Art. 10. Pei Comuni appartenenti ai territori annessi in base all'articolo 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, le disposizioni del R. decreto legge 23 ottobre 1925, n. 2289, cominceranno ad essere applicate nei riguardi dei conti dell'esercizio 1924 in poi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge: il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—VOLPI

**b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.**

68. **Trascrizione degli atti di nascita e di morte.** (C. P. S. 10 marzo 1927 n. 8576 ai Podestà, Sindaci e Commissari della Provincia).

E' stato fatto presente all' Istituto centrale di statistica che molti Comuni trasmettono all' ufficio di stato civile, con enorme ritardo, le copie degli atti di nascita e di morte, avvenute fuori del Comune di residenza.

Ciò porta all' inconveniente che le notizie statistiche relative al movimento della popolazione residente risultano non esatte, perchè delle diminuzioni e degli aumenti della popolazione residente, derivanti dalle morti e dalle nascite avvenute in Comuni fuori della residenza abituale, non si può tener conto che all'atto della trascrizione.

Poichè gli art. 379 e 397 del codice civile stabiliscono un termine di 10 giorni per l' invio delle copie degli atti di nascita e di morte, l' Istituto centrale di statistica richiama la mia attenzione sull' inconveniente segnalato, con invito di raccomandare ai Comuni dipendenti la maggiore sollecitudine nella trasmissione delle copie degli atti dello stato civile, la quale, ad ogni modo, non dovrà tardare oltre i limiti prescritti dalla legge.

*Il Prefetto — DE BIASE*

69. **Delega per la firma dei certificati di vita dei pensionati ed altri assegnatari governativi.** (C. P. S. 10 marzo 1927 n. 6707 ai Sindaci, Podestà e Commissari della Provincia).

E' stato rivolto quesito se i Podestà possano delegare ai funzionari dipendenti il rilascio dei certificati di vita dei pensionati od altri assegnatari governativi.

Poichè in passato tale facoltà fu sempre riconosciuta ai Sindaci delle grandi città ed ai RR. Commissari, ritiene il Ministero dell' Interno che, in mancanza della Consulta, la facoltà stessa possa essere conferita dai Podestà delle grandi città ai Capi dei vari uffici municipali, e da quelli degli altri comuni all' impiegato addetto agli atti dello stato civile. Nel comunicare quanto sopra, per norma, aggiungo che le deleghe in que-

stione dovranno essere incondizionate e risultare da formali deliberazioni, e che le firme dei funzionari delegati sui certificati di vita dovranno essere precedute in ogni caso dalle parole « Per il Podestà » seguite dalla indicazione della qualifica del funzionario delegato.

Inoltre un esemplare di tali deliberazioni, contenente le firme autografe dei funzionari delegati, dovrà essere trasmesso alla Sezione di R. Tesoreria provinciale di Salerno incaricata di riscontrare la regolarità dei certificati di vita prima di eseguire i pagamenti di sua competenza, o di ammettere a rimborso quelli effettuati dai contabili aventi sede fuori del capoluogo.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione per l'adempimento.

*Il Prefetto* — DE BIASE

**70. Denunce ritardate di nascita.** (C. P. S. 5 marzo 1927 n. 7777 ai Sindaci, Podestà e Commissari della Provincia).

L'Istituto centrale di statistica ha segnalato al Ministero dell'Interno la gravità che va assumendo il fenomeno delle denunce ritardate di nascita, mettendo in rilievo come nel mese di dicembre si abbiano omissioni così numerose da produrre in alcuni comuni la diminuzione persino di 213 della massa normale delle denunce.

La Presidenza di detto istituto ha avviato pratiche con i Ministeri della Guerra e della Giustizia per l'emanazione di provvedimenti che, in rapporto alle operazioni di leva ed alla tenuta dei registri dello stato civile, possano infrenare l'abuso.

Dal suo canto, il Ministero dell'Interno ha disposto che sia richiamata l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità di evitare per l'avvenire il ripetersi di tale abuso, invitandoli particolarmente a far presenti alle levatrici, che prestano la loro assistenza ai parti, le responsabilità, anche di natura penale, cui possono andare incontro per dichiarazioni insincere, ed eccitandoli a denunciare all'autorità giudiziaria quei casi di denunce di nascita effettuate nei primi giorni dell'anno, che, in base ad una azione

di controllo opportunamente svolta, possono risultare scientemente ritardate.

Si prega di favorire un cenno di ricevuta e di assicurazione.

*p. Il Prefetto — SANNA*

71. **Mancanza di notizie sulle schede necrologiche.** (C. P. S. 15 marzo 1927 n. 8097 ai Podestà, Sindaci e Commissari della Provincia).

L'Istituto centrale di statistica nella revisione che compie sulle schedine necrologiche ha avuto più volte occasione di rilevare la mancanza di alcune delle notizie richieste.

Fra le notizie più frequentemente mancanti sono quelle relative al modo o mezzo col quale è stata determinata la morte in casi di suicidi, di lesioni accidentali violente o di omicidi. Specie per questi ultimi la percentuale delle notizie mancanti supera il 70% e determina una sfavorevole impressione in quanti consultano le statistiche delle cause di morte. Ciò è tanto più spiacevole quando si pensi che in tutti i casi in cui vi è, non solo la certezza, ma anche la presunzione di una azione delittuosa, deve intervenire l'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.

Si è quindi in un campo in cui le lacune dovrebbero essere singolarmente rare.

Se ciò avviene può in qualche caso derivare dal fatto che l'autorità giudiziaria, nel rilasciare il nulla osta necessario, non indichi all'ufficio di stato civile il mezzo o il modo col quale fu determinata la morte e l'Istituto di statistica predetto non ha mancato di richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro della Giustizia su tale inconveniente. Contemporaneamente però mi interessa segnalare queste manchevolezze agli Ufficiali di stato civile dipendenti, affinchè vogliano ovviare a tali inconvenienti e, se del caso potranno, con il dovuto tatto, rappresentare all'Autorità giudiziaria la necessità di conoscere tali notizie prima di procedere alle attribuzioni loro devolute per legge.

Prego le SS. LL. di impartire le necessarie disposizioni al dipendente personale, assicurando.

*Il Prefetto*—DE BIASE

**72. Disciplina del commercio di vendita. Casi di esonero della cauzione.**  
(C. P. S. 10 marzo 1927 n. 7566 ai Sindaci, Podestà e Commissari Prefettizi).

Giungono al Ministero dell' economia nazionale continue segnalazioni nei riguardi di modestissimi esercenti il commercio di vendita, i quali per le loro condizioni finanziarie non sono in grado di versare, nemmeno ratealmente, la cauzione minima di L. 500 prescritta agli effetti della legge 16 dicembre 1926 N.º 2174. In generale si tratta di poveri venditori ambulanti o posteggiatori, che dall'esercizio del commercio di vendita ricavano appena il magro sostentamento per la propria persona, talchè nella impossibilità di sottostare all'onere della cauzione si troverebbero costretti a troncane la loro embrionale ed esigua attività commerciale e sarebbero probabilmente spinti a dedicarsi all'accattonaggio che, per ovvie ragioni, è bene, non solo eliminare, ma prevenire.

Anche per accogliere le replicate raccomandazioni che il Ministero ha ricevuto da enti di carattere economico o di indole filantropica, i quali fanno presente che tra coloro che si trovano nella condizione di non poter versare la cauzione sono da annoverare anche degli invalidi e dei minorati inabili al lavoro, ha espresso il parere che le Commissioni comunali, su richiesta degli interessati, vagliate caso per caso le circostanze e accertata l'assoluta impossibilità economica a versare la cauzione, possano accordare la dispensa per il suddetto versamento.

La S. V. nell'investire cotesta Commissione comunale di questa facoltà, dovrà raccomandare che di essa si faccia uso con criteri restrittivi e soltanto nei casi in cui sia effettivamente constatata l'impossibilità economica di versare la cauzione in base alla esiguità del gettito da assegnare all'esercizio del commercio.

E' ovvio che tale impossibilità deve scaturire dallo esame di fatti permanenti e non da una sistemazione transitoria o occasionale.

Voglia richiamare l'attenzione della predetta Commissione sulla necessità che le concessioni siano accordate in base a criteri puramente obbiettivi ed equitativi, per modo che non diano luogo a critiche fondate nei giudizi comparativi che possano scaturire tra le esclusioni e le inclusioni.

Per l'esercizio del commercio la esclusione dal versamento della cauzione non dispensa dall'obbligo di richiedere e di ottenere la licenza.

Gradirò assicurazione di adempimento.

*Il Prefetto* — DE BIASE

**73. Disciplina del commercio di vendita. Ditte con più negozi: documenti. Rivenditori di giornali.** (C. P. S. 15 marzo 1927 n. 8655 ai Podestà, Sindaci e Commissari della Provincia).

Per l'esecuzione trascrivo la seguente circol. del Ministero dell'Economia Nazionale:

Fermo restando che le speciali licenze e le cauzioni, di cui alla legge 16 dic. n. 2174, debbano essere rispettivamente chieste e versate da una stessa ditta per ogni singolo negozio di vendita da essa esercitato, la ditta potrà essere dispensata dal produrre per ogni esercizio, in allegato alla domanda, i documenti che attestano i requisiti richiesti al n. 1 dell'art. 3 della legge. E' sufficiente, tanto se i vari negozi siano esercitati in un unico comune, quanto se siano esercitati in comuni diversi, che essa produca i documenti in una sola domanda e faccia riferimento ad essi nelle altre domande. Le Commissioni comunali, che esamineranno le domande nelle quali non è prodotta la documentazione, dovranno chiedere conferma sulla regolarità della medesima.

A conferma di precedente circol. gli istituti bancari sono esclusi dalla applicazione della legge 16 dic. 1926 N. 2174, anche quando essi esercitino operazioni di cambiavalute.

I *rivenditori di giornali* sono da considerare esenti dall'applicazione della legge 16 dic. 1926 N. 2174, non solo quando esercitino la vendita sotto la forma ambulante (strilloni), ma anche quando dispongano di edicole, banchi, chioschi o botteghe, purchè l'esercizio del commercio sia limitato ai giornali e alle riviste di carattere periodico. Ciò in considerazione che nella specie si tratta di commercio disciplinato da una vera e propria prestazione d'opera a cottimo. Ma se i rivenditori di giornali attendono, oltre che alla vendita dei medesimi, anche a quella dei libri, di cartoline illustrate, di litografie e di altre merci estranee ai giornali, per questa parte non possono sfuggire alle sanzioni della legge.

*Il Prefetto* — DE BIASE

74. **Esercizio del commercio di vendita. Caffè, bar, ristoranti.** (C. P. S. 16 marzo 1927 n. 9851 ai Podestà, Sindaci e Commissari della Provincia).

Informo che *caffè, bar, ristoranti, ecc., di associazioni o circoli privati* sono sottoposti a sanzione legge 16 dic. 1926 N. 2174.

Non può essere motivo di esclusione circostanza che vendano generi soltanto a soci ed a invitati. Questa limitazione non altera loro figura veri e propri esercizi vendita. Esclusione rappresenterebbe ingiustificato privilegio in confronto ordinarii negozi della specie.

*Il Prefetto* — DE BIASE

75. **Monumento nazionale al Marinaio d'Italia a Brindisi.** (C. P. S. 7 marzo 1927 n. 996 Gab, ai Sindaci, Podestà e Commissari della Provincia).

Si è costituito a Brindisi, sotto l'Augusto Patronato di S. M. il Re e sotto la Presidenza onoraria di S. E. il Capo del Governo, un Comitato per la erezione del monumento nazionale al Marinaio d'Italia.

A giorni detto Comitato rivolgerà il suo appello a tutti i Comuni del Regno ed interesserà nello stesso tempo le SS. LL.

perchè vogliano adoperarsi al fine di ottenere che privati ed enti concorrano con slancio a questa opera glorificatrice del nostro Marinaio.

Tenuto conto dell'alto significato della iniziativa, prego le SS. LL. di spiegare il maggiore interessamento, perchè sia agevolato il compito del Comitato e perchè il nobile scopo cui esso mira possa essere raggiunto nel miglior modo.

Resto in attesa di assicurazione.

*Il Prefetto* — DE BIASE

76. Servizio automobilistico. Variazioni targhe. (C. P. S. 7 marzo 1927 n.º 8011 ai Sindaci, Podestà e Commissari della Provincia di Salerno).

Il Ministero dei LL. PP., di seguito alle direttive date da S. E. il Capo del Governo, dispone che, a partire dal 15 marzo corrente, la individuazione degli autoveicoli avvenga in tutte le Provincie con l'adozione di targhe portanti il num. d'immatricolazione seguito dalla sigla della rispettiva Provincia, (per Salerno S. A.). Tale variazione delle targhe dovrà essere ultimata, perentoriamente, entro il 31 dic. 1927.

A tale uopo i proprietari esibiranno le licenze di circolazione alla Prefettura in uno ad analoga domanda, che assegnerà il numero nuovo di immatricolazione, provvedendo alla variazione matricolare ed all'annotazione del numero stesso sulle licenze.

Le targhe per gli automobili seguiranno ad essere di forma rettangolare e saranno alte mm. 150, non compresa l'altezza di un bordo in rilievo di mm. 10, che deve inquadrare la targa, nè la maggiore altezza soprastante per il risvolto, di cui in appresso, e devono portare su fondo nero, il numero d'immatricolazione seguito dalla sigla corrispondente alla Provincia in cui il veicolo è iscritto, con un trattino di separazione fra numero e sigla. Tanto il riquadro che il tratto di separazione, nonchè le cifre e le lettere devono essere ottenute col rilievo della stessa lamiera costituente la targa, e non applicate di riporto e devono essere verniciate in bianco. Sia le cifre che le lettere devono avere dimensione di mm. 100 x 52 e la grossezza di 15 mm. e distanziarsi l'una dall'altra di mm. 16.

Per i motocicli è consentito che le cifre e le lettere abbiano la grossezza di mm. 6 e le dimensioni di mm. 60 x 35.

Le targhe per i rimorchi devono essere di tipo eguale a quello degli autoveicoli con fondo nero, ma di mm. 250 di altezza e devono portare nella parte superiore la parola « RIMORCHIO » in lettere maiuscole, alte mm. 60 della grossezza di mm. 6, e nella parte inferiore il numero d'immatricolazione seguito dalla sigla della Provincia. La parola « RIMORCHIO » nonchè le cifre e le lettere, ottenute sempre in rilievo, devono essere verniciate in bianco. La coloritura bianca e nera, sia per le parti in rilievo, come per i fondi deve essere ottenuta a vernice lucida, con esclusione assoluta di alluminio od altro materiale lasciato in parte scoperto per ottenere approssimativamente il colore con l'apparenza stessa del materiale.

L'orlo superiore della lamiera costituente la targa deve essere rivoltato verso l'esterno in forma di almeno mezzo cilindro per modo da mascherare la sorgente luminosa destinata ad illuminare la targa e che sotto quel risvolto deve aver sede. L'intensità di illuminazione della lampada o delle lampade deve essere tale da rendere ugualmente leggibile tutte le cifre e le lettere a distanza non minore di m. 50.

Nell'orlo rivoltato, ed in corrispondenza della sorgente luminosa dovrà essere praticata una apertura quadrata di mm. 30 di lato ricoperta da vetro rosso per la prescritta segnalazione notturna. Il cambiamento della targa sarà effettuato dallo stesso proprietario, senza piombatura, per ora, e quindi il veicolo non dovrà essere condotto alla Prefettura, bastando soltanto che alla stessa siano prodotte le domande ed i prescritti documenti a seconda dei casi.

Tanto significo alle SS. LL. per norma, mentre gradirò un cenno di ricevuta e di assicurazione.

*Il Prefetto* — DE BIASE

*All. circ. n. 8911*

**Elenco delle sigle di individuazione delle Provincie del Regno,**

Alessandria A I. - Ancona A N - Aosta A O - Aquila A Q -  
Arezzo A R - Ascoli Piceno A P - Avellino A V - Bari B A

- Belluno B E - Benevento B N - Bergamo B G - Bologna B O  
- Bolzano B Z - Brescia B S - Brindisi B R - Cagliari C A -  
Caltanissetta C L - Campobasso C B - Castrogiovanni C G -  
Catania C T - Catanzaro C Z - Chieti C H - Como C O -  
Cosenza C S - Cremona C R - Cuneo C U - Ferrara F E -  
Firenze F I - Fiume F U - Foggia F G - Forlì F O - Frosi-  
none F R - Genova G E - Girgenti G I - Gorizia G O - Gros-  
seto G R - Imperia I M - Lecco L E - Livorno L I - Lucca  
L U - Macerata M C - Mantova M N - Massa M S - Matera  
M T - Messina M E - Milano M I - Modena M O - Napoli  
N A - Novara N O - Nuoro N U - Padova P D - Palermo  
P A - Parma P R - Pavia P V - Perugia P U - Pesaro P S  
- Pescara P E - Piacenza P C - Pisa P I - Pistoia P T - Pola  
P L - Potenza P Z - Ragusa R G - Ravenna R A - Reggio  
Calabria R C - Reggio Emilia R E - Rieti R I - Roma ROMA  
- Rovigo R O - Salerno S A - Sassari S S - Savona S V -  
Siena S I - Siracusa S R - Sondrio S O - Spezia S P - Ta-  
ranto T A - Teramo T E - Terni T R - Torino T O - Tra-  
pani T P - Trento T N - Treviso T V - Trieste T S - Udine  
U D - Varese V A - Venezia V E - Vercelli V C - Verona  
V R - Vicenza V I - Viterbo V T - Zara Z A

77. **Concorso di Comuni per l'erezione di una Chiesa nei pressi del Ponte Priula.** (C. P. S. 7 febbraio 1927 n. 3624 ai Sindaci, Podestà e Commissari).

Con circolare 14 maggio 1926 n. 13848, pubb. nel Boll. Amm., fasc. di maggio 1926, s'interessavano le SS. LL. perchè le amministrazioni comunali dipendenti aderissero alla nobile iniziativa presa dalla Sezione di Susegana (Treviso) del Partito Nazionale Fascista e dal Sindaco di quel Comune per l'erezione di una chiesa nei pressi del Ponte Priula in ricordo dei Caduti sul Piave.

Poichè la Presidenza del Comitato, costituito all'uopo, ha segnalato che finora soltanto 1500 Comuni hanno aderito, mentre l'opera è già stata iniziata, si pregano le SS. LL. di provvedere sollecitamente all'adesione ed al conseguente versamento.

Con l'occasione si avverte che per i Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, che si trovino in condizioni finanziarie particolarmente disagiate, la quota di contributo potrà essere ridotta a lire venticinque.

Si gradirà un sollecito cenno di ricevuta della presente e di assicurazione dell'adempimento.

*pel Prefetto* — DE MASELLIS

## c) Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.

5. Riordinamento degli usi civici — Scadenza della proroga per la denuncia. (C. 22 marzo 1927 n. 474 del Commissario Feder. Prov. E. A. ai Sindaci e Podestà dei Comuni Federati).

Con circ. del 21 agosto 1926, n. 1811, questa Federazione rendeva avvertite le Amministrazioni dei Comuni federati della proroga di un anno, concessa con R. D. L. 16 maggio 1926, n. 895, (1) del termine stabilito dal R. D. L. 22 maggio 1924, n. 751, (2) onde presentare la denuncia dei beni sottoposti ad usi civici e di qualsiasi altro diritto promiscuo e la reintegra o la revindica delle terre ad essi soggette.

Approssimandosi la scadenza della proroga concessa col succitato R. D. L., si rivolge un nuovo appello alle SS. LL., perchè si affrettino ad inoltrare la denuncia al R. Commissario per la liquidazione degli usi civici in Napoli, dei beni comunali attualmente sottoposti ad usi civici, pervenuti al Comune dall'Asse ecclesiastico, ex federati o di Enti morali, o sui quali beni si ritenga poter accampare pretese ad esercitarveli, adottando apposita deliberazione d'urgenza, in cui siano chiaramente descritti i singoli beni stessi.

Rammentasi, che scopo di siffatta denuncia è quello di preservare le popolazioni da ogni decadenza dei propri diritti.

Si gradirà pertanto, sollecita assicurazione al riguardo.

Saluti fascisti.

*Il Commissario Straordinario*  
ARTURO DELLA MONICA

---

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 128.

(2) „ „ 1924 „ 122.

ammessi alla circolazione debbono essere muniti di solida museruola e di collare, e che tutti i verbali di contravvenzione elevati per trasgressioni alle disposizioni di profilassi della rabbia debbono essere trasmessi alla competente autorità giudiziaria.

Per dare ovunque nella Provincia alle norme suindicate carattere di continuità, prego la S. V. di curare affinché nella deliberazione di competenza della Giunta Municipale, di cui al R. D. L. 23 maggio 1924, n. 867 (art. 2 comma 3) (1) sia disposta la esclusione della forma di conciliazione amm. di tutte le contravvenzioni riguardanti le trasgressioni al locale regolamento tassa cani.

Prego inoltre di designare a quest'Ufficio i nomi delle guardie campestri o municipali incaricate d'accertare se nel territorio di cotesto Comune, compreso quello dove trovansi ubicate stazioni ferroviarie, esistano cani non denunciati agli effetti del D. L. 12 sett. 1918 n. 1393 e di elevare verbali di contravvenzione a carico di proprietari inadempienti agli obblighi della denuncia del possesso e della custodia dei cani.

Con l'occasione e per ogni evenienza informo che, per assicurare ovunque la rigorosa osservanza della suindicata ordinanza, ho affidato al Medico Prov. ed al Veterinario Prov. l'incarico di esercitare efficace azione di vigilanza e di controllo e di segnalarmi a chi debbono imputarsi eventuali manchevolezze. Sono sicuro che mercè l'efficace interessamento della S. V. sarà possibile realizzare i vantaggi che con la suindicata ordinanza mi sono proposto raggiungere nell'interesse della salute pubblica di questa Provincia.

*Il Prefetto — DE BIASE*

80. **Autovetture; servizi pubblici abusivi.** (C. P. S. 22 marzo 1927 n. 9083 ai Sindaci, Podestà e Commissari della Provincia).

Per norma della S. V. significo che, secondo le disposizioni vigenti, i conducenti di autovetture in servizio di rimessa devono avere ottenuto la patente di 2.º grado. Similmente per le autovetturette, le quali, inoltre, non possono essere adibite che al solo servizio di rimessa.

Gradirò un cenno di ricevuta.

*b. Il Prefetto — DE MASELLIS*

(1) v. B. A. anno 1924 pag. 136.

## Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura

Con recenti provvedimenti si sono avute le seguenti promozioni nel personale addetto alla R. Prefettura:

Cav. Rag. Giuseppe Simonetti, promosso a Ragioniere Capo di 2<sup>a</sup> classe; Sig. Mario Luongo, promosso a Primo Archivista; Sigg. Del Forno Luigi, Gaeta Giuseppe e Ferrara Giuseppe promossi applicati.

Sono stati altresì promossi i seguenti funzionari della R. Questura: Comm. Luigi Martin a questore di 1<sup>a</sup> classe; Cav. uff. Armando Grossi a questore di 2<sup>a</sup> classe; Cav. D.r Alfonso Molina a vice questore; Cav. D.r Enrico Santoro a Commiss. Capo.

A tutti la direzione del Bollettino porge vivissime congratulazioni, con l'augurio di maggiori ascensi nella carriera.

---

## Concorsi

**Comune di Montecorvino Rovella** — *Concorso ad un posto di Guardia Municipale ed un posto di Guardia Campestre.* — Scadenza 16 aprile 1927. Salario L. 3130,00 (lorde), indennità supplementare 20 % , finchè mantenuta; metà delle contravvenzioni (per la Guardia Municipale indennità vestiario corrispondente al 10 % del salario). Età non minore agli anni 21, nè maggiore dei 35. Documenti di rito legali. Sana e robusta costituzione da accertarsi mediante visita fiscale. Deposito di L. 25,00 nella Cassa del Comune per tassa concorso. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Montecorvino Rovella, li 16 marzo 1927 (anno V.)

Il Sindaco — *Meo*

**Comune di Sicignano** — *Concorso per levatrice condotta, guardia municipale, guardia campestre, custode del cimitero.* — E' aperto il concorso per un posto di Levatrice condotta, con lo stipendio di L. 3000, senza indennità caroviveri; per un posto di guardia municipale; per due posti di guardia campestre; per un posto di custode del cimitero con funzioni anche di spazzino municipale, ciascuno con lo stipendio di L. 2000, oltre alla prima indennità caroviveri e a quattro aumenti quadriennali del decimo.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 15 aprile 1927.

Il Podestà — *Pepe*

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura e della Federazione degli Enti Autarchici  
della Provincia di Salerno

---

## PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,50

---

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione*: R. PREFETTURA DI SALERNO

---

### SOMMARIO

**Parte I.** — a) **Leggi, decreti, ecc.** — 81. Regolamento per l'edilizia delle scuole uniche rurali.

id. b) **Atti ufficiali della R. Prefettura.** — 82. Carovita, iniziative per fronteggiarlo. — 83. Tassa sugli animali caprini. — 84. Opere assistenziali per l'infanzia. — 85. Dato di panificazione. — 86. Manifestazioni per l'incremento della selvicoltura e l'arboricoltura. — 87. Disciplina del commercio. Farmacisti. — 88. id. Dispensa dalla cauzione. — 89. id. Svincolo della cauzione. — 90. id. Proroga del termine delle domande. — 91. id. Sanzioni di carattere penale. — 92. Feste Pasquali. Usi barbarici ed incivili. — 93. Disciplina del commercio. Concessione della licenza a nuove ditte, imprese per riscaldamento, illuminazione e forza motrice. — 94. Tariffe telefoniche. Applicazione della cat. C alle amm. prov., com. e delle opere pie. — 95. Vigilanza sulla fabbricazione delle acque gassose.

id. c) **Atti ufficiali della Federazione Prov. degli Enti Autarchici.** — 6. Riscossione ruoli tributi locali.

**Parte II.** — **Commenti pratici di leggi, regolamenti, giurisprudenza, dottrina ecc.** — Regolamento tipo per gli appalti della riscossione del dazio di consumo. V. *Pintozzi*.

**Copertina** — Continuazione atti ufficiali R. Prefettura N. 94 e 95. — **Concorsi.**

---

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

94. **Tariffe telefoniche. — Applicazione della categoria C. alle amministrazioni com. e delle opere pie.** (C. P. S. 27 marzo 1927 n. 1334 Gab. al Sig. Presidente Commissione Reale per l'Ammin. prov., ai Sindaci, Podestà, Commissari e Presidenti delle istituz. pubb. di benef. della Provincia).

Era sorta contestazione fra le Società concessionarie dei servizi telefonici e l'amministrazione governativa a proposito dell'applicazione dell'art. 7 della vigente legge 23 nov. 1921, num. 1824, il quale, fra gli Enti pubblici assegnati alla categoria C. delle tariffe telefoniche (aventi diritto cioè alla riduzione del cinquanta per cento sulla tariffa ordinaria), comprende le amministrazioni prov., com. e delle opere pie legalmente riconosciute.

Poichè le Società sostenevano la tesi di non essere tenute ad accordare riduzioni di tariffe a detti Enti (e ciò assumevano, basandosi sul fatto che questi non erano compresi fra quelli elencati nell'art. 47 della convenzione che regolò il passaggio dei telefoni all'industria privata) fu sottoposta la questione ad un collegio arbitrale, e questo ha ora emessa la sua decisione, secondo la quale le Società sono tenute a mantenere, per il primo triennio di esercizio dei telefoni, la situazione esistente all'atto del trapasso della gestione e quindi ad applicare, nei confronti delle Ammin. prov., com. e delle Opere Pie, la categoria C. della tariffa ridotta.

Quanto sopra comunico alle SS. LL., affinchè, nel caso, possa venir domandato alla Società concessionaria dei telefoni della zona il rimborso delle somme, che per tale titolo siano state da codesta ammin. eventualmente pagate in più.

*Il Prefetto — DE BIASE*

95. **Vigilanza sulla fabbricazione delle acque gassose.** (C. P. S. 12 marzo 1927 n. 3909 ai Podestà, Sindaci e Commissari della Provincia).

Con circolare 2 ottobre 1925 n. 28035 richiamai l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità di intensificare la vigilanza igienica sulle fabbriche di acque gassose, in relazione alle disposizioni degli art. 161 e seguenti del Regolamento speciale 3 agosto 1890 n. 7045 e del R. D. L. 30 ottobre 1924 n. 1938.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

81. Regolamento per l'edilizia delle scuole uniche rurali. (R. D. 17 ebb. 1927 n. 278 pubb. Gazz. Uff. 12 marzo 1927 n. 59).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667, che reca provvedimenti per le scuole rurali non classificate e per l'edilizia scolastica; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Ministero della pubblica istruzione ripartirà ogni anno fra gli enti delegati le somme destinate all'edilizia scolastica rurale, ai sensi dell'art. 79 del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, (1) modificato col R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667.

Gli enti, che intendono avvalersi del beneficio, sia per adattare locali esistenti, sia per costruirne dei nuovi, debbono produrre domanda, allegando:

a) una planimetria della località, dove s'intende costruire o adattare l'edificio, sulla quale deve esprimere il suo parere favorevole l'ufficiale sanitario del Comune, nel cui territorio si procede alla costruzione o all'adattamento dell'edificio;

b) i disegni di massima dell'edificio — comprendente l'abitazione per l'insegnante — col conto preventivo della spesa per l'edificio e l'annesso terreno, nonchè la dichiarazione del modo come la spesa sarà sostenuta, avendo per limite massimo del sussidio, da parte del Ministero, lire 25,000 per ogni edificio.

---

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 101.

Nella compilazione del progetto si dovranno avere presenti, per quanto è possibile, date le speciali costruzioni di cui sopra, le norme tecniche approvate con decreto Min. 4 mag. 1925.

In ogni caso debbonsi rispettare le seguenti condizioni:

1° l'aula scolastica non potrà essere inferiore a mq. 40 di superficie;

2° non potranno esservi meno di due finestre, sufficientemente ampie, in una sola parete;

3° alle latrine si deve accedere dal vestibolo;

4° dove manca una presa diretta d'acqua per i servizi igienici, devesi provvedere alla raccolta dell'acqua piovana con una cisterna.

Art. 2. Il Ministero in base all'esame dei documenti, di cui all'art. 1, approva il progetto ed autorizza l'esecuzione dell'opera.

L'approvazione del Ministero equivale a dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'espropriazione del suolo.

Art. 3. Il pagamento del sussidio si effettuerà dal Ministero in seguito all'invio del certificato di collaudo dei lavori ultimati da rilasciarsi dall'ente, previa verifica da parte di un funzionario inviato dal Ministero.

A corredo del collaudo dovranno inoltre trasmettersi:

a) una breve relazione dell'ente, sulla costruzione eseguita; il rendiconto della spesa sostenuta; la fotografia del fabbricato;

b) l'atto con cui l'ente cede il fabbricato e il terreno annesso in proprietà al Comune, nel cui territorio l'edificio è stato costruito. Nell'atto stesso, l'Amministrazione comunale s'impegna a mantenere in perpetuo ad esclusivo uso scolastico l'edificio e a provvedere alle spese di manutenzione.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—FEDELE

## b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.

82. Carovita — Iniziative per fronteggiarlo. (C. P. S. 25 marzo 1927 n. 6280 ai Sindaci, Podestà e Commissari della Provincia).

E' noto alle SS. LL. l'azione finora spiegata dal Governo per fronteggiare il carovita e come essa ha dato e va dando dei benefici risultati. E' intendimento di S. E. il Capo del Governo che tale impulso sia efficacemente intensificato per assicurare non solo la stabilità dei benefici ottenuti, ma per fare nuovi passi avanti. Ogni rallentamento di azione, infatti, incoraggerebbe una ripresa della pressione degli speculatori e farebbe perdere i benefici effetti raggiunti.

Si è rilevato che una delle iniziative adottate e che ha dato i migliori risultati è quella degli « Spacci convenzionati ». Essi consistono, come è noto, nella determinazione di prezzi equi, e, possibilmente, più bassi di quelli correnti, per i generi di prima necessità, sulla base di convenzioni o accordi stabiliti fra le Autorità e taluni esercenti, per varie categorie di generi. I prezzi fissati, vengono pubblicati a cura dei Comuni insieme ai nomi degli esercenti, che hanno convenuto di applicarli. Ciò mentre rappresenta un immediato vantaggio così per i consumatori, come per gli esercenti convenzionati, che vedono aumentare la loro clientela, finisce per determinare automaticamente la concorrenza fra tutti gli esercenti e quindi un generale livellamento dell'offerta sulla base dei prezzi più bassi.

Si raccomanda, pertanto, alle SS. LL. di promuovere l'attuazione di tale iniziativa dalla quale, per la esperienza fattane, è lecito ripromettersi i migliori risultati. Ciò naturalmente non esclude l'attuazione e lo sviluppo di tutte quelle altre iniziative che le condizioni locali hanno già suggerito e suggeriranno.

Altra iniziativa, già attuata con ottimi risultati in diverse provincie e che deve essere in tutti i modi eccitata, favorita e diffusa nella più larga misura e dappertutto, è rappresentata dalla istituzione presso gli stabilimenti industriali di spacci di

vendita di generi di prima necessità a prezzi di costo a favore degli operai e delle loro famiglie. Le SS. LL. vorranno pertanto agire subito ed efficacemente presso i rappresentanti degli industriali perchè studino e sviluppino nella maggior misura possibile tale iniziativa, la quale contribuirà ad attenuare il disagio delle classi operaie.

La volontà manifestata da S. E. il Capo del Governo deve avere la più larga ed efficace attuazione e pertanto si raccomanda alle SS. LL. di dare tutta la loro opera per conseguire i maggiori risultati.

Attendo relazione delle iniziative adottate in cotesto Comune e dei risultati raggiunti.

*Il Prefetto*—DE BIASE

83. **Tassa sugli animali caprini.** (C. P. S. 7 aprile 1927 n. 12122 ai Sindaci, Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Da molti comuni vengono chiesti chiarimenti sulla portata e sui casi di applicabilità del R. D. L. 16 gennaio 1927, n. 100, che istituisce una tassa speciale sugli animali caprini (1). Si richiama perciò l'attenzione delle SS. LL. sull'art. I del detto decreto, il quale stabilisce che la tassa colpisce gli animali caprini che pascolano, anche occasionalmente, nei boschi, sottoposti o no a vincoli forestali, o nei terreni ricoperti da cespugli, che dal Comitato forestale siano riconosciuti aventi funzioni protettive, ai sensi e agli effetti delle leggi forestali, anche se tali boschi e terreni cespugliati appartengono allo stesso proprietario del bestiame.

Da ciò deriva che la tassa non è applicabile nei comuni nei quali non esistono boschi e terreni cespugliati aventi i caratteri sopraindicati, e che nei comuni in cui tali boschi e terreni esistono, può essere applicata soltanto sugli animali caprini che vi pascolano. Per evitare incertezze sull'applicazione della

tassa, i Comuni dovranno designare nei rispettivi regolamenti, con precisione, i boschi e i terreni sui quali il pascolo dà luogo all'applicazione della tassa, avendo cura di interpellare prima l'autorità forestale in proposito.

Nessuna tassa è dovuta per le capre allevate nelle stalle, o sui prati e pascoli pei quali non vi è divieto.

*Il Prefetto* — DE BIASE

84. **Opere assistenziali per l'infanzia.** (C. P. S. 7 aprile 1927, n. 11447 ai Sindaci, Podestà e Commissari Prefettizi della Provin.)

Aderendo ad una iniziativa dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e infanzia, il Ministero dell'Interno ha segnalato l'opportunità che i Comuni provvedano ad onorare la memoria dei nostri gloriosi caduti, non con i soliti monumenti commemorativi, ma con la istituzione di Asili e di altre Opere assistenziali a favore dell'infanzia da intitolarsi naturalmente ai caduti stessi. Il Ministero Interni interessa quindi a voler svolgere opera efficace affinchè la proposta, che si riconnette anche al miglioramento fisico e spirituale delle nuove generazioni, sia coronata dai migliori risultati e sia incoraggiata con il sorgere degli Asili, degli altri istituti per l'assistenza materna e infantile.

Uniformandosi all'Alto monito del Governo Nazionale, Ella vorrà, concretamente, fare opera nel senso suaccennato e costante. La prego farmi conoscere se in cotesto Comune esista il monumento commemorativo ai caduti, o se sianvi, all'uopo, iniziative in corso (con la indicazione dei fondi raccolti), e se siano istituiti Asili Infantili.

Gradirò sollecite comunicazioni.

*Il Prefetto* — DE BIASE

85. **Dato di panificazione.** (C. P. S. 24 marzo 1927, n. 10332 ai Sindaci, Podestà e Commissari della Provincia).

Ministero Economia Naz., segnalando che molti Comuni non hanno ancora fissato dato panificazione, in base al quale dovreb-

bero stabilire prezzi calmieri pane, ha disposto che siano invitati Comuni a formulare al più presto dato panificazione, ed a comunicarlo Ministero per mezzo questa Prefettura.

Attendo quindi immediato adempimento quanto sopra, avvertendo, per opportuna norma, che dato panificazione consiste nella spesa occorrente per manipolare e ridurre in pane un quintale di farina e che città di Salerno ha fissato tale dato in lire 48.00 (1).

*Il Prefetto* — DE BIASE

**86. Manifestazioni per l'incremento della selvicoltura e l'arboricoltura.** (C. P. S. 22 marzo 1927 n. 1261 Gab ai Sindaci, Podestà e Commissari della Provincia).

Con richiamo alle disposizioni precedentemente impartite circa il proposito manifestato dal Governo, nell'interesse dell'economia nazionale, che fossero sospese a tempo indeterminato tutte le cerimonie per festività ed inaugurazioni in genere, si fa presente che tale sospensione non è applicabile a quelle manifestazioni che mirino particolarmente a dare incremento e sviluppo alla selvicoltura ed all'arboricoltura.

Tenuto conto, anzi, dello scopo di siffatte manifestazioni, è desiderio del Governo che iniziative del genere vengano opportunamente incoraggiate e secondate, come quelle che tendono alla valorizzazione del nostro patrimonio boschivo, di cui è interesse del Paese riuscire a formare una delle fonti più cospicue della sua ricchezza.

Le SS. I.L. vorranno pertanto attenersi a tali direttive, tutte le volte che se ne presenti l'occasione.

*Il Prefetto*—DE BIASE

---

(1) Stabilito il dato di panificazione, per fissare il prezzo del pane bisogna tenere conto del prezzo della farina e della resa di un quintale di farina panizzato. Stando agli esperimenti del Municipio di Salerno, la resa di un quintale di farina abburattata all'82 % è di Kg. 121. Il prezzo di un Kg. di pane si ha dalla somma del prezzo della farina col dato di panificazione, divisa per la resa. Esempio: se il costo della farina è di lire 210 al ql. ed il dato di panificazione di lire 48, un Kg. di pane potrà essere venduto a  $210 \div 48 : 121$  cioè a L. 2.13.

87. **Disciplina del commercio. Farmacisti.** (C. P. S. 23 marzo 1927 n. 9652 ai Sindaci, Podestà e Commissari della Provincia).

Tenuto presente che particolari disposizioni già regolano l'esercizio dei negozi di farmacista e la vendita di prodotti farmaceutici e che i farmacisti adempiono anche a funzioni professionali, le farmacie sono da considerare dispensate dalla osservanza della legge 16 dic. 1926 n. 2174, semprechè esse non si dedicano a vendita di prodotti non medicamentosi, quali profumerie, liquori e conserve alimentari. (1)

*Il Prefetto — DE BIASE*

88. **Disciplina del Commercio. Dispensa dalla cauzione.** (C. P. S. 9 aprile 1927 n. 11452 ai Sindaci, Podestà e Commissari della Provincia).

Con circ. n. 7566 del 10 marzo u. pubb. a pag. 90 del Bollettino Amm., le Commissioni Comunali sono state investite della facoltà di accordare la dispensa per il versamento della cauzione prescritta, ai termini del R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174 per l'esercizio del commercio di vendita, con le riserve e le restrizioni che anche oggi si confermano pienamente.

Trattandosi di un mandato d' indole delicatissima, il Ministero ritiene opportuno che le esclusioni proposte dalle Commissioni Comunali dal versamento della cauzione siano sottoposte all'esame della Giunta Prov. Amm., la quale decide in argomento definitivamente.

Nei casi in cui la dispensa dalla cauzione sia definitivamente deliberata a favore di chi abbia già in tutto o in parte versata la cauzione, questa sarà restituita nella somma versata con mio decreto.

Gradirò assicurazione di adempimento.

*Il Prefetto — DE BIASE*

---

(1) v. prec. circ. a pag. 25.

89. **Disciplina del commercio. Svincolo della cauzione.** (C. P. S. 30 marzo 1927 n. 9743 ai Sindaci, Podestà e Commissari della Prov.)

Gli enti e le persone che, avendo cessato l'esercizio del commercio, fanno istanza per ottenere lo svincolo della cauzione prestata, debbono allegare all'istanza stessa il certificato della Camera di commercio e industria, dal quale risulta che il richiedente ha presentato alla Camera la denuncia di cessazione dell'esercizio, in conformità all'art. 64 del R. D. 8 maggio 1924 n. 750 ed all'art. 86 del Regolamento approvato con R. D. 4 gennaio 1925 n. 29.

Detto certificato può essere sostituito dalla ricevuta della denuncia di cessazione rilasciata dalla Camera di commercio e industria o da una dichiarazione, da apporsi dalla Camera stessa in calce alla istanza di svincolo della cauzione, dalla quale risulti l'avvenuta presentazione della denuncia di cessazione. Tale dichiarazione è esente da bollo.

*pel Prefetto — DE MASELLIS*

90. **Domande per licenze pel commercio di vendita al pubblico. Pro-  
roga termine.** (C. P. S. 29 marzo 1927 n. 11137 ai Sindaci, Podestà e Commissari prefettizi della Provincia).

Informo la S. V. che termine utile per presentazione domande speciale licenza esercizi vendita prescritta da legge 16 dic. 1926 n. 2174 scadente 31 marzo corrente è prorogata 30 Aprile prossimo.

*Il Prefetto — DE BIASE*

91. **Disciplina del commercio. R. D. L. 16 dic. 1926. Sanzioni di carattere penale.** (C. P. S. 31 marzo 1927 n. 10004 ai Sindaci, Podestà e Commissari Provincia di Salerno).

E' stato fatto presente al Ministero l'opportunità di integrare le disposizioni della legge 16 Dic. 1926, n. 2174 con sanzioni di carattere penale. A questo proposito detto Ministero osserva:

« Si tratta di una legge amministrativa che disciplina l'esercizio del commercio e soprattutto ne limita la libertà, subordinan-

done l'esercizio alla concessione da parte dell'autorità di una speciale licenza, la quale può essere dall'autorità stessa, in applicazione di determinati criteri, concessa o negata e di conseguenza revocata.

« La norma giuridica che ne deriva è la seguente: che nessuno può esercitare il commercio se non debitamente autorizzato mediante l'ottenimento della speciale licenza, nè può continuare l'esercizio quando la licenza sia revocata.

« E' ovvio pertanto che unica sanzione, nei casi di mancato rilascio o di revoca della licenza, sia la chiusura dell'esercizio. Tale sanzione non ha carattere penale; discende come limpida conseguenza dalla norma di sottoposizione all'obbligo della licenza per l'esercizio del commercio e non può pertanto essere graduata sia in ordine di tempo sia in ordine di modo. Il commerciante privo di licenza non può esercitare il commercio e l'autorità amministrativa deve curare che l'esercizio del commercio non avvenga in frode alla legge.

« A tal uopo i Podestà e i Prefetti, senza bisogno di ricorrere all'autorità giudiziaria, debbono usufruire dei poteri che la legge ad essi concede per impedire che il commercio venga esercitato da chi non ne sia debitamente autorizzato con la speciale licenza.

« Le sanzioni potranno seguire nell'applicazione quando si verifichi il caso in cui il commerciante recalcitrante non ottemperi all'ordine di chiusura dell'esercizio; ma tali sanzioni, da applicarsi secondo le norme punitive comuni, dovranno rapportarsi al fatto del mancato adempimento di un ordine dell'autorità.

« E' poichè le suddette sanzioni penali potranno continuare ad esercitare la loro influenza repressiva anche nel caso di prolungata recidività nella infrazione agli ordini dell'autorità, è chiaro che a quest'ultima non mancheranno mai le facoltà e i mezzi per conseguire il rispetto della legge anche nei casi della più ostinata recalcitranza.

« Una sanzione contenuta nell'art. 5 del decreto legge 16

Dic. 1926 n. 2174, il carattere della quale può rivestire quello di una penalità e che in modo specifico garentisce il raggiungimento dei fini della legge indicati alle lettere a, b e c del suddetto articolo, è quella dell'incameramento della cauzione.

Se non che appunto tale sanzione, da applicarsi nelle forme e nei modi stabiliti dal decreto min. 31 Dic. 1926, insieme con l'altra, che dà la possibilità di conseguire la chiusura degli esercizi di commercio quando la licenza sia tolta o non concessa, sono state ritenute, allo stato delle cose e nel momento presente, sufficienti per garentire l'applicazione della legge e il conseguimento dei fini che essa si propone. »

*pel Prefetto* — DE MASELLIS

92. **Feste Pasquali. Usi barbarici ed incivili.** (C. P. S. 9 aprile 1927 n. 1532 ai Sindaci e Podestà della Provincia).

Voglia rendere noto ai Priori Confraternite e Comitati organizzatori che per prossime feste pasquali non saranno tollerati usi barbarici ed incivili, che offendono profondamente decoro nostra religione.

La forza pubblica veglierà perchè le mie disposizioni siano eseguite con ogni energia e serenità.

V. S., che è Ufficiale di P. S. ed è responsabile dell'ordine in codesto Comune, provveda, servendosi anche, ove occorra, della Milizia, perchè nessun cittadino contravvenga agli ordini dati, diffidando coloro che manifestassero propositi di resistenza e denunziandomi coloro che possono meritare i provvedimenti repressivi della nuova legge di P. S.

V. S. è invitata a tenere chiuse, ove occorra, le osterie e gli esercizi pubblici, ove si smerciano alcoolici ad alta gradazione, nei giorni della Passione di Gesù Cristo.

Se V. S. saprà essere all'altezza del suo compito delicato, anche le costumanze barbare e grottesche, che suonano dileggio ai riti mistici della religione dello Stato, diverranno presto un ingrato ricordo.

*Il Prefetto* — DE BIASE

93. **Disciplina del commercio. Concessione di licenze a nuove ditte. Imprese per riscaldamento, illuminazione, forza motrice. Casse agrarie.** (C. P. S. 22 marzo 1927 n. 9226 ai Sindaci, Podestà e Commissari Pref.)

Per l'esecuzione, comunico la seguente circolare del Ministero dell'Economia Nazionale in data 10 corrente:

« Per il compito delicatissimo che la legge 16 dic. 1926, N° 2174 affida alle Commissioni Com., si richiama l'attenzione delle medesime perchè evitino la concessione delle licenze a ditte o a persone che intendano aprire spacci con evidente scopo di temporanea e audace speculazione fondata, non già sulle condizioni generali del mercato o sulla normalità di un servizio continuativo e serio, ma con l'evidente proposito di sfruttare determinate e occasionali circostanze, che si risolvano a vantaggio di qualche persona e a danno della serietà del Commercio, della utilità dei consumatori e della tranquillità del mercato. A questo scopo le Commissioni com. potranno giovarsi dei pareri espressi dai delegati delle federazioni prov. fasciste dei commercianti.

Gli spacci, nei quali i lavori di sistemazione e di apertura siano stati iniziati nel periodo precedente alla pubbl. della legge 16 dic. 1926, n. 2174 e che per il protarsi di siffatti lavori si siano trovati nella condizione di dover rimandare la loro apertura nel tempo posteriore alla pubblicazione di cui è cenno, sono da considerare, agli effetti della applicazione della legge, quali esercizi di vendita preesistenti.

*Le Imprese per la posa in opera e la manutenzione di apparecchi di riscaldamento, di illuminazione, di forza motrice, ecc.* sono eccettuate dall'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 16 Dic. 1926, n. 2174, dovendosi considerare il materiale che essi cedono agli ordinatori dei lavori quale merce necessaria per esplicare la loro attività. Ma se le suddette imprese vendano direttamente al pubblico il materiale, senza alcuna prestazione di opera per il collocamento o la manutenzione in opera di esso, non possono per questa parte essere dispensate dalla osservanza della legge.

*Le Casse comunali agrarie e le Casse agrarie* costituite sotto forma di società commerciali, che abbiano per scopo unico o principale l'esercizio del credito, in quanto si provvedano di merce per fornirle esclusivamente ai propri soci, non sono sottoposte alla sanzione della legge 16 dic. 1926, n. 2174, dovendosi non tanto attribuire l'esclusione nel nome e nell'indirizzo genericamente a favore dello sviluppo agrario da assegnare ai suddetti istituti, quanto nell'indole dell'operazione che rientra tra quelle di credito agrario.

*Il Prefetto — DE BIASE*

*(continuaz. in 2ª pagina della copertina)*

### c) **Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.**

6. **Riscossione ruoli tributi locali.** (C. 11 aprile 1927 n. 525 del Commissario Fed. Prov. E. A. ai Podestà e Commissari dei Comuni federati).

La Conf. Gen. Enti Autarchici ha fatto presente al Ministero delle Finanze gli inconvenienti nascenti dalla applicazione rigida per l'anno in corso delle norme contenute nel D. L. 14 febr. 1927 n. 125. (1)

In proposito S. E. il Ministro delle Finanze si è compiaciuto assicurare la Confederazione che sono in corso apposite istruzioni, con le quali si richiama l'attenzione degli Intendenti di Finanza e dei Prefetti del Regno sul disposto dell'art. 24 della legge sulla riscossione, applicabile in forza dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legge 14 febr. 1927 n. 125, anche ai tributi locali.

In forza di tale articolo, gli Intendenti di Finanza possono consentire, sempre quando ne riconoscano la imprescindibile, giustificata urgenza e necessità, che gli Enti Autarchici mettano in riscossione i propri ruoli anche in scadenze diverse da quelle stabilite dal citato art. 7.

Di tale eccezionale facoltà gli Intendenti di Finanza dovranno fare un equo e parco uso, allo scopo di non frustare lo spirito del ripetuto art. 7, col quale si è inteso di regolare definitivamente, con termini fissi, come avviene per le imposte dirette, la pubblicazione e la riscossione di tutti indistintamente i ruoli di sovrimposta, tasse e contributi affidati agli esattori, secondo le norme della legge sulla riscossione delle imposte.

Tanto si partecipa alle SS. LL. per intelligenza.

Saluti fascisti.

*Il Commissario Straordinario*  
ARTURO DELLA MONICA

---

(1) v. B. A. 1927 pag. 51.

## Parte II.

### Capitolato tipo per gli appalti della riscossione dei dazi di consumo. (\*)

#### Esazione del dazio.

Art. 12. L'appaltatore riscuoterà i dazi in conformità della tariffa annessa (1) al presente capitolato e sotto l'osservanza delle leggi dei regolamenti e delle istruzioni in vigore e che potranno venire in seguito emanati, nonchè del presente capitolato.

L'appaltatore avrà obbligo anche di riscuotere i centesimi addizionali governativi attualmente in vigore, nonchè i nuovi dazi ed addizionali che potranno in seguito essere imposti.

#### Polizia stradale.

Art. 13. Nello espletamento delle attribuzioni derivanti dall'appalto, l'assuntore del servizio dei dazi ed i suoi dipendenti debbono curare che siano osservate le norme di polizia stradale nelle adiacenze dell'Ufficio in modo da non intralciare il libero transito di veicoli e pedoni.

#### Canone daziario

Art. 14. Il canone di appalto dev'essere integralmente versato alle debite scadenze, con rinuncia da parte dell'appaltatore ad ogni rivalsa per qualsiasi perdita o danno, rimanendo a suo carico e rischio tutte le eventualità che possano diminuire il provento daziario, anche se derivanti da casi fortuiti, ed in generale per qualunque titolo od in qualsiasi modo, anche per insufficienza o mancanza della cosa locata.

#### Aumento di dazi.

Art. 15. E' in facoltà del Comune di aumentare i dazi com-

---

(\*) *Gli articoli precedenti sono stati pubblicati a pagina 77.*

(1) per la formazione della tariffa tenere presente le istruzioni contenute nella circolare del Ministero delle Finanze del 23 ottobre 1926 n. 12207, pubb. nel B. A. anno 1926 pag. 255. Si avverte che in seguito al Capitolato la tariffa dovrà essere contenuta in apposito prospetto avente le seguenti colonne: 1) N. d'ordine — 2) denominazione delle voci — 3) unità di misura — 4) ammontare del dazio — 5) limite di minuta vendita — 6) declaratorie od osservazioni.

presi nella tariffa e d'imporne dei nuovi nei modi consentiti dalla legge.

In questo caso l'appaltatore è obbligato di eseguirne la riscossione per conto del Comune, mercè il rimborso della spesa di riscossione calcolata nel modo stabilito dall'art. 73 della legge.

Può anche essere concordato, per i nuovi maggiori dazi, un canone a *forfait* tra il Comune e l'appaltatore, il quale garentirà la maggiore esazione con una cauzione supplementare, ai sensi dell'art. 8 del presente capitolato.

#### **Riduzione di dazi.**

Art. 16. Il Comune ha pure il diritto di diminuire o di abolire il dazio sopra determinate voci della tariffa.

In questo caso, l'appaltatore avrà diritto ad un indennizzo pari all'incasso fatto per le voci ridotte od abolite nell'anno precedente.

Tale indennizzo vien calcolato in base alla media della riscossione risultante dalle statistiche del triennio precedente, escluso ogni altro computo.

Nel caso che non possa raggiungersi l'accordo circa la misura dell'indennizzo, la quistione sarà rimessa all'Intendente di Finanza, il quale deciderà inappellabilmente sulle deduzioni e controdeduzioni del Comune e dell'appaltatore.

#### **Aumenti o riduzioni per disposizioni di legge.**

Art. 17. Se disposizioni di legge e di regolamenti governativi nel corso dell'appalto imporranno aumenti, diminuzioni o soppressioni di dazi, i compensi da accordarsi all'appaltatore saranno ugualmente liquidati in conformità dei due precedenti articoli salvo che le nuove disposizioni non stabiliscano diversamente.

#### **Risoluzione del contratto.**

Art. 18. L'abolizione generale dei dazi ed il passaggio del Comune da aperto a chiuso, sia che avvenga per disposizioni di legge, sia che avvenga per determinazione del Podestà, produrrà senz'altro la risoluzione immediata del contratto, senza che all'appaltatore competa alcun dritto a compenso o ad indennità per qualsiasi ragione, niuna esclusa od eccettuata.

**Vertenze con terzi.**

Art. 19. L'appaltatore dovrà mettere a tutto suo rischio e pericolo i giudizi che, nel suo interesse, crederà intraprendere o sostenere, sia come attore, sia come convenuto, senza aver diritto di chiamare il Comune in garanzia o a prendere parte ai medesimi.

**Vertenze col Comune.**

Art. 20. L'appaltatore non potrà sperimentare azioni giudiziarie contro il Comune o proseguirle se non provi di essere al corrente coi versamenti del canone o delle penali nelle quali fosse eventualmente e per qualsiasi ragione incorso.

Durante le more del giudizio, e sino a quando non sia intervenuta la sentenza definitiva, l'appaltatore ha l'obbligo di curare puntualmente i versamenti del canone e di ogni altra somma dovuta al Comune.

**Rimanenze.**

Art. 21. All'inizio dell'appalto si procederà alla verifica delle merci giacenti nei depositi ed i diritti daziari relativi andranno a beneficio del nuovo gestore.

**Bollettari e registri.**

Art. 22. I registri ed i bollettari necessari alla riscossione, prima di essere messi in uso, dovranno essere contrassegnati col bollo di riscontro del Comune.

A tale scopo, l'appaltatore rimetterà all'Ufficio Com. i registri ed i bollettari con una nota di richiesta, firmata da lui o da un suo rappresentante o portante la indicazione del numero dei bollettari da vidimarsi.

I bollettari suddetti saranno bollati, tanto in testa ad ogni pagina delle matrici, come al lembo marginale di ciascuna bolletta figlia.

Di tale operazione sarà tenuto dal Comune stretto conto agli effetti dell'art. 339 del regolamento daziario.

Per ogni contravvenzione a questa disposizione, oltre al procedimento di cui agli articoli 24 e seguenti, l'appaltatore è sottoposto ad una penale di L. 20 per ogni registro o bollettario non bollato.

### Spese di gestione.

Art. 23. Tutte le spese tanto pel personale che pel materiale occorrenti all'Amministrazione daziaria, non escluso il fitto dei locali, sono a carico dell'appaltatore senza diritto ad alcuna rivalsa o ritenuta sull'ammontare del canone annuo di appalto.

### Penali.

Art. 24. L'appaltatore non potrà ritardare il pagamento di alcuna delle rate alle scadenze stabilite, qualunque ne sia il pretesto.

In mancanza, il Comune, indipendentemente dall'uso di tutti i mezzi coattivi autorizzati dalla legge, avrà diritto, pel solo fatto della scadenza e senza bisogno di adire il magistrato, di procedere al riappalto in danno e prendere in economia la riscossione dei dazi, dovendo l'appaltatore, in quanto alla contabilità delle somme riscosse, accettare interamente l'operato di coloro che saranno dal Comune destinati all'Amministrazione daziaria.

Resteranno quindi a carico dell'appaltatore tutte le spese e le perdite che il Comune potrà risentire per tale oggetto, le quali saranno sempre riportate come conseguenza dell'inadempimento degli obblighi contrattuali.

In tali casi, anche senza bisogno di adire il magistrato, il Comune incamererà la cauzione per rifarsi dei danni, salvo, in caso d'insufficienza, ad agire, come per legge, sui beni dell'appaltatore inadempiente, il quale, perciò, dovrà espressamente rinunciare al beneficio di purgare la mora e corrisponderà, inoltre, al Comune l'interesse annuo del 5 o/o su tutte le somme di cui avrà ritardato il pagamento, calcolato in ragione del tempo interceduto fra la scadenza ed il pagamento effettivo.

Art. 25. L'obbligo di cui all'art. 340 del Regol. Generale per la compilazione dei prospetti statistici dev' essere adempiuto dall'appaltatore entro la quindicina del mese successivo a quello cui il prospetto si riferisce.

Egual dovere gli incombe per la statistica annuale.

L'Ammin. Com., oltre al diritto di controllo contenuto nel predetto art. 340 ed all'applicazione dell'ammenda prevista nell'art. 68 della legge, può, per ogni ritardo, applicare la penalità da L. 20 a 100, senza bisogno di diffida o di costituzione di mora.

### Domicilio dell'appaltatore.

Art. 26. Agli effetti del presente capitolato l'appaltatore elegge il suo domicilio in (1) . . . nell'ufficio del dazio.

L'Ufficio dei dazi dovrà essere tenuto in paese ed in sito centrale.

**V. Pintozzi**

(1) Comune interessato.

E' a ritenere che il richiamo non abbia, in genere, avuto efficaci ripercussioni, poichè dalle notizie pervenute al Ministero nonchè da indagini direttamente eseguite dalla « Federazione Nazionale Fabbricanti gassose, è stato rilevato che, in massima, l'industria delle acque gassose nel Regno, dal punto di vista della vigilanza igienica, trovasi in condizioni poco confortanti.

In particolare vengono lamentate:

a) le condizioni deficienti di ambienti e di impianti delle fabbriche, per molte delle quali non è stato esercitato l'intervento sanitario previsto dall'art. 161 del citato regolamento e dai regolamenti locali d'igiene;

b) gli inadeguati sistemi di lavatura delle bottiglie, che ritornano alle fabbriche dopo l'uso, e che possono costituire un assai facile veicolo alla diffusione di malattie;

c) la colorazione delle gassose mediante sostanze vietate dall'art. 62 del citato regolamento, nonchè la colorazione mediante sostanze non consentite.

E' intendimento del Ministero che sulla preparazione delle acque gassose sia istituita e mantenuta una più rigorosa vigilanza onde garentire l'osservanza delle norme igieniche atte a tutelare con la salute pubblica, anche la buona fede dei consumatori; al quale intento si presenta opportuno impedire l'impiego abusivo, da parte dei fabbricanti di bottiglie portanti il marchio di altre fabbriche.

Rinnovo, pertanto, alle SS. LL. le più vive premure, perchè, a mezzo dell'ufficiale sanitario, sia eseguito un rigoroso controllo sulle condizioni igienico-sanitarie della industria delle acque gassose, e sia ordinata ai fabbricanti l'adozione dei necessari provvedimenti e l'osservanza delle prescritte misure igieniche, promuovendo anche, ove si presenti consigliabile nel pubblico interesse, la chiusura, quanto meno provvisoria, di quelle fabbriche in cui detti prodotti risultino preparati in locali, con impianti, coi sistemi e con materie tali da non offrire sufficienti garanzie.

Nel riferire sulle disposizioni che, al riguardo, verranno impartite, o sui risultati ottenuti le SS. LL. si compiaceranno in-

viare con la maggiore sollecitudine copia di una esauriente relazione dell'Ufficiale sanitario, indicando altresì se i locali e gli impianti relativi sono stati giudicati rispondenti alle esigenze igieniche sanitarie della produzione; restando inteso che dovrà essere inibita la preparazione delle acque gassose a scopo di vendita o di somministrazione al pubblico, a quelle Ditte che non risultino in grado di rispondere appieno alle esigenze stesse.

Non reputo superfluo infine fare presente che la vigilanza da parte dell'Ufficiale sanitario deve essere continua ed oculata.

*Il Prefetto — DE BIASE*

---

## Concorsi

**Comune di Pertosa** — *Medico chirurgo condotto*. Stipendio lire 7000, con 4 aumenti quadriennali del decimo. Assegno ufficiale sanitario lire 500: termine presentazione domanda, documenti di rito e tassa di concorso di lire 50,15, scade il 20 aprile 1927. Per altri chiarimenti rivolgersi alla segreteria comunale.

*Il Podestà — Carrano*

**Comune di Camerota** — *Concorso per titoli a due condotte mediche*, una per il Capoluogo e campagna, con residenza a Camerota e l'altra per le frazioni Lentiscola e Marina, con residenza nella frazione Marina. Stipendio lire 7000 oltre 4 aumenti quadriennali del decimo dello stipendio. Termine presentazione domanda, documenti e tassa lire 50,15 il 27 marzo 1927. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria comunale.

*Il Podestà — Mazzeo*

**Comune di Rofrano** — *Segretario comunale* — Stipendio lire 7000 più indennità per disagiata residenza di lire 1400, e caro viveri di lire 1700. Domanda, documenti di rito e titoli da presentarsi entro il 30 maggio segreteria Comunale.

id. *Medico condotto* — Stipendio lire 7000, con 4 aumenti quadriennali del decimo. Assegno ufficiale sanitario lire 500. Termine presentazione domanda, documenti di rito e titoli 30 maggio p. v.

*Il Segretario Interino Rag. Pierino Pizzella.*

*Il Podestà — cav. Lettieri*

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura e della Federazione degli Enti Autarchici  
della Provincia di Salerno

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,50

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione* : R. PREFETTURA DI SALERNO

## SOMMARIO

**Parte I. — a) Leggi, decreti, ecc.** — 96. Parziale deroga al R. D. legge 16 agosto 1926 n. 1577 relativo alla sospensione delle modificazioni delle piante organiche degli impiegati degli enti locali.

id. b) **Atti ufficiali della R. Prefettura.** — 97. Conti arretrati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. — 98. Iniziale funzionamento dell'Opera di previdenza: benefici agli iscritti. — 99. Accertamento e riscossione contributi per l'anno 1927 dovuti all'Istituto Naz. impiegati enti locali. — 100. Riscossioni ruoli tributi locali. — 101. Riscossione: modifiche alla legge di riscossione R. D. legge 14 febr. 1927 n. 125. Pubblicazione ruoli. — 102. Compilazione degli elenchi esercenti servizi di pubblica necessità. — 103. Dazio addizionale governativo, svincolo delle cauzioni degli appaltatori. — 104. Documenti rilasciati dal Governatore di Roma. — 105. Profilassi della rabbia. Provvedimenti di carattere tributario. — 106. Disciplina del commercio di vendita al pubblico. Proroga cauzioni. 107. id. Criteri delle Commissioni comunali nel rilascio delle licenze. — 108. id. Cooperative, preferenza nel rilascio della licenza. — 109. id. Commercio di animali vivi. — 110. id. Venditori ambulanti. Edicole librarie e giornalistiche nelle stazioni ferr. — 111. id. Raccoglitori pelli greggie. — 112. id. Proroga del termine delle domande.

**Copertina** — Continuaz. atti uff. R. Prefettura N. 110 a 112. — Nomina di Podestà. — Concorsi. — Pubblicazione.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

110. **Disciplina del commercio di vendita. Venditori ambulanti. Edicole librarie e giornalistiche delle stazioni ferroviarie.** (C. P. S. 14 aprile 1927 n. 11554 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Ad impedire che si pregiudichino con eccessive formalità le condizioni di fatto, quali preesistevano alla promulgazione della legge 16 Dic. 1926 n. 2174, il Ministero dell'Econ. Naz. ha confermato che il Comune di residenza chiamato a rilasciare licenze pel commercio di vendita di *venditori ambulanti* faccia risultare nella medesima l'autorizzazione da conferirsi al richiedente per l'esercizio del commercio girovaco anche fuori del territorio Comunale. Viene così a stabilirsi una condizione di uniformità per tutti i Comuni del Regno, senza turbare lo svolgimento di un commercio consuetudinario.

Si avverte che *le librerie e le edicole giornalistiche esistenti nelle stazioni delle Ferrovie dello Stato* non sono sottoposte all'obbligo della licenza, cui è soggetta invece la S. A. S. F. (Società Autonoma Servizi Ferroviari) concessionari delle librerie ed edicole sopraindicate.

*pel Prefetto — DE MASELLIS*

111. **Disciplina del commercio di vendita. Raccoglitori pelli greggie.** (C. P. S. 15 aprile 1927 n. 12415 ai Podestà e Commissari della Provincia).

*Raccoglitori pelli greggie*, in quanto attendano cernita, selezione, conservazione, essiccazione, salamoiazione pellame greggio per venderlo, non già a pubblico, ma a industriali, che lo trasformano, o a commercianti a ingrosso e a minuto, sono da considerare veri industriali e perciò esenti da obblighi imposti da legge 16 dic. 1926 n. 2174.

Sono altresì eccettuati da disposizioni legge *raccoglitori grasso* per sua trasformazione in sevo, purchè vendano questo a persone sopraindicate.

*pel Prefetto — DE MASELLIS*

112. **Disciplina del commercio di vendita. Proroga del termine delle domande.** (C. P. S. 19 aprile 1927 n. 13553 ai Podestà e Commissari della Provincia di Salerno).

In relazione alla proroga accordata dal Ministro delle Fi-

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

96. Parziale deroga al R. D. legge 16 agosto, n. 1577 relativo alla sospensione delle modificazioni delle piante organiche degli impiegati degli Enti locali. (R. D. L. 25 nov. 1926 n. 2108 Gazz. Uff. 21 dic. 1926, n. 293).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Veduto il R. decreto-legge 16 ago. 1926, n. 1577; (1)

Veduto l'art. 3 della legge 31 genn. 1926, n. 100; (2)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire, in determinati casi e con speciali garanzie, parziali deroghe al divieto fatto dal citato regio decreto alle Provincie, ai Comuni ed alle istituzioni pubb. di benef., di aumentare il numero dei posti del personale dipendente;

Udito il Consiglio dei Ministri; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Fermo restando il divieto di qualsiasi aumento delle retribuzioni e delle pensioni al personale degli Enti locali, stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 ago. 1926, n. 1577, le Provincie, i Comuni e le istituzioni pubb. di benef., quando ricorrano urgenti ed inderogabili esigenze dei pubblici servizi in dipendenza dell'ampliamento della circoscrizione territoriale dell'Ente, ovvero rilevanti trasformazioni nel funzionamento dei servizi stessi, potranno essere autorizzati dalla Giunta prov. ammin. ad aumentare, nel numero strettamente indispensabile, i posti relativi:

---

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 218.

(2) » » » » 74.

1.º al personale tecnico delle aziende municipalizzate soggette a trasformazione o ad ampliamento;

2.º al personale direttamente addetto ai servizi riorganizzati in dipendenza dell'ampliamento della circoscrizione territoriale, restando escluso, però, in via assoluta, ogni aumento di personale ammin., contabile, d'ordine o di basso servizio, addetto agli uffici.

Contro il provvedimento della Giunta prov. ammin. è ammesso il ricorso in via gerarchica al Ministero dell'interno, anche da parte di qualsiasi contribuente.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubb. nella *Gazz. Uff.* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge: il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - VOLPI

### **b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.**

97. **Conti arretrati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.** (C. P. S. 16 aprile 1927 n. 11583 ai Podestà e Commissari della Provincia di Salerno).

Col R. D. Legge 20 Febb. 1927 n. 257, pubb. nella *Gazz. Uff.* del 10 Marzo corr. n. 57, (1) è stato nuovamente deferito al Consiglio di Prefettura il giudizio sui conti delle Istituzioni pubb. di assis. e benef., agli amministratori ai quali sono stati, in genere, estesi i casi di responsabilità stabiliti per gli Amministratori dei Comuni e delle Provincie.

Prego la S. V. di portare ciò a conoscenza del Presidente di cotesta Congregazione di Carità e di ogni altro capo di Istituzioni.

---

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 82.

tuzione pubblica di Ass. e benef. compresa nell'ambito di costesto Comune, facendo notare quanto segue:

1.° Pei conti 1922 e seguenti, pei quali all'entrata in vigore del predetto R. D. L. (25 Marzo 1927) non fossero stati ancora eseguiti gli accertamenti sommari, di cui all'art. 7 del R. D. 30 Dicembre 1923 n. 2841, dovrà, d'ora innanzi, seguirsi la procedura di cui al nuovo anzidetto R. D. L. del 20 Febbraio c. a. n. 257 e, per conseguenza i conti, dopo discussi e pubblicati, dovranno spedirsi pei provvedimenti del Consiglio di Prefettura, corredati dei documenti giustificativi, come bollettari, ruoli, note di carico, ordini di riscossione, liquidazione e classificazione dei residui attivi e passivi, ecc.

Dovranno pure unirsi due fogli di carta bollata di L. 4 ciascuno per l'originale e copia della decisione su ogni conto e dovrà anche comunicarsi alla Prefettura se gli interessati chiedono o meno di essere intesi dal Consiglio di Prefettura nella seduta in cui questo procederà al giudizio sul conto;

2.° Pei conti 1921 e retro, ai sensi dell'art. 6 del citato R. D. L. 20 Febbraio 1927 n. 257, rimangono in vigore le disposizioni dei RR. DD. 4 Febbraio 1923 n. 335 e 24 Sett. 1923 n. 2242. (1)

Basterà quindi inviare a questa Prefettura i conti stessi in unico esemplare e senza i documenti giustificativi, corredati della deliberazione che li approva (la quale deve riprendere, per ciascun esercizio, i dati contabili relativi al fondo di Cassa, ai residui attivi e passivi ed alla consistenza patrimoniale) e del certificato di pubblicazione della deliberazione e deposito del conto con tutti i documenti giustificativi alla Segreteria Comunale per lo spazio di un mese.

Nell'approvare i conti in parola le amministrazioni dovranno accertarsi che siano stati ripresi esattamente sia il fondo di cassa che i residui attivi e passivi, acclarati con la decisione appro-

---

(1) v. B. A. anno 1923 pag. 49.

vativa dell'ultimo conto deferito al giudizio del Consiglio di Prefettura;

3.° Per l'esame dei conti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, il Consiglio di Prefettura è costituito come all'art. 1 del R. D. L. 21 ottobre 1925 n. 2289;

4.° Le cause di responsabilità, ai sensi del R. D. L. 20 febbraio 1927 n. 257, potranno essere iniziate d'Ufficio su richiesta dell'autorità di vigilanza o su istanza di qualsiasi cittadino e sono decise anche separatamente dall'esame e giudizio del conto;

5.° Non avendo, non ostante le continue sollecitazioni e raccomandazioni di quest'Ufficio, alcuna Istituzione pubblica di assistenza e di beneficenza definite le relative contabilità, ai Capi di tali Istituzioni vien fatta presente la responsabilità che loro incombe per effetto delle disposizioni in vigore.

A scanso di provvedimenti di Ufficio a carico dei responsabili, i loro Presidenti si affrettino a far notificare le decisioni sui conti per avventura non ancora notificate, a sollecitare gli atti per la riscossione dei crediti verso ex Tesorieri o ex Amministratori, a curare il sollecito invio dei conti già deliberati e pubblicati, a definire l'esame e l'approvazione dei conti non ancora discussi e ad eccitare i tesorieri inadempienti alla resa dei conti, la quale, per l'art. 1 del detto R. D. L. 20 Febbraio u. s. n. 257, deve farsi entro un mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce;

6.° Pei conti resi ma non deliberati sarà provveduto, in caso di ulteriore ritardo, in sostituzione dell'amministrazione, con apposito Commissario a carico del Segretario o del Ragioniere, qualora la mancata deliberazione del conto sia da imputarsi ad essi; e per i conti non ancora resi si provvederà senz'altro alla compilazione di ufficio a spese dei Tesorieri inadempienti, a carico dei quali la legge commina una multa da L. 1000 (Mille) a L. 10,000 (diecimila), giusta l'art. 1 del ripetuto R. D. L. 20 febbraio 1927 n. 257; da determinarsi entro tali limiti dal Prefetto.

Le SS. LL. appena riceveranno la presente ne rimetteranno

copia a ciascuna Istituzione pubblica di assistenza e di beneficenza esistente nel proprio Comune, comprese le Confraternite, che per l'art. 91 della legge sulle Opere Pie, sono equiparate alle Istituzioni pubbliche di beneficenza, con invito ai Capi di esse Istituzioni di compilare la situazione dei conti con l'elenco dei crediti verso gli ex contabili ed amministratori secondo l'accluso modello. Tali situazioni saranno vistate dalle SS. LL. previa l'accertamento dell'esattezza dei dati che vi saranno riportati e verranno trasmesse a questa Prefettura con unica lettera di accompagnamento.

Confido nell'interessamento delle SS. LL. per l'importante servizio di che trattasi, epperò attendo fiducioso l'esatto adempimento di quanto con la presente ho disposto.

Ed intanto vogliano favorire un pronto cenno di ricevuta della presente.

*Il Prefetto — DE BIASE*

Indicazioni a darsi richieste da prospetto:

a) per i conti finanziari non resi;

1.° Esercizio;

2.° Cognome e Nome del tesoriere e di ogni altro contabile tenuto alla resa del conto;

b) conti finanziari resi, ma non definiti:

1.° Conti non ancora discussi dall'Amministrazione dell'Istituzione (esercizio, data di presentazione del conto).

2.° Discussi ma non susseguiti da alcune o da tutte le formalità di cui all'art. 21 della Legge sulle Opere Pie, modificata dall'art. 1 del R. D. L. 20 Febbraio 1927 n. 257 (Esercizio, data della deliberazione di discussione del conto);

c) pei conti consuntivi non formati dall'Amministrazione dell'Istituzione;

1.° Esercizio.

2.° Eventuali annotazioni.

d) per le somme tuttora dovute alla Istituzione dai suoi ex contabili ed amministratori indicarsi:

- 1.° Cognome, nome e qualità degli ex contabili e degli ex amministratori tuttora debitori della Istituzione;
- 2.° Esercizio dalla cui gestione promana il debito;
- 3.° Indicazione del titolo che stabilisce il debito;
- 4.° Montare del debito;
- 5.° Versamenti eseguiti in conto del debito (Esercizi-somme).
- 6.° Notizie circa l'azione della Istituzione per la riscossione del suo credito.

98. **Iniziale funzionamento dell'opera di previdenza — Benefici agli iscritti.** (C. P. S. 15 aprile 1927, n. 13232 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Per norma di codesto ufficio comunico alla S. V. che l'istituto in oggetto ha stabilito di iniziare l'assistenza agli iscritti ed ai loro superstiti mediante l'assegnazione di sussidi straordinari agli impiegati o loro superstiti, che si trovino nelle condizioni dall'art. 3 n. 1 del R. D. L. 23 luglio 1925, n. 1605 (1) che istituì l'opera di Previdenza.

L'assegnazione del sussidio è limitata per ora agli impiegati che risultano iscritti all'Istituto, almeno dal 1° luglio 1925 ed è subordinata al criterio di valutazione della Giunta Esecutiva, oltre che all'ammontare della somma destinata allo scopo per quest'anno. Ciò indipendentemente dagli impegni di carattere continuativo, che verranno assunti dall'istituto successivamente, in base alle norme che verranno fissate, dal regolamento che disciplinerà il funzionamento dell'Opera.

Per concorrere alla concessione del sussidio occorrerà far pervenire al predetto ufficio, direttamente o per il tramite di questa Prefettura, domanda in carta semplice corredata dai seguenti documenti pure in carta semplice:

- a) situazione di famiglia dell'impiegato o della vedova e certificato di matrimonio;

---

(1) v. B. A. anno 1925 pag. 249.

b) stato di servizio dell' impiegato, con l' indicazione dello stipendio assegnato nell'ultimo triennio;

c) attestazione del Capo dell' amministrazione dell' Ente presso cui l' impiegato prestò l'ultimo servizio, dalla quale si rilevi se l' impiegato era o meno iscritto alla Cassa di Previdenza per le pensioni, nonchè l'eventuale trattamento di quiescenza spettante o fatto all' impiegato, dall' amministrazione, all' atto in cui cessò dal servizio o, in caso di morte, agli eredi;

d) Certificato di morte dell' iscritto, ove la richiesta venga avanzata dagli eredi;

e) certificato del Podestà del Comune di residenza dell' istante che attesti le di lui condizioni economiche e lo stato d' impossidenza.

*Il Prefetto — DE BIASE*

**99. Accertamento e riscossione contributi per l'anno 1927 dovuti all'Ist. Nazionale impiegati Enti locali.** (C. P. S. 15 aprile 1927 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Per effetto dell'applicazione del R. D. L. 13 gennaio u. s., n. 75, che autorizza l'Istituto Nazionale a riscuotere i contributi dovuti dai Comuni e dalle Provinciè mediante trattenuta sulle quote a detti Enti spettanti, per compartecipazione provento tabacchi e tassa bollo sugli scambi, viene a modificarsi sostanzialmente il sistema di riscossione dei contributi dovuti all'Ente predetto.

Il sistema di accertamento dei contributi per l'anno 1927, per far sì che il lavoro proceda regolarmente tanto nell'interesse di questo Istituto quanto degli Enti debitori, è il seguente:

Ogni Comune dovrà compilare un elenco degli impiegati con la indicazione esatta degli stipendi ad ognuno di essi assegnati, elenco che dovrà essere trasmesso a questa Prefettura, entro il mese di gennaio di ogni anno cioè nello stesso termine stabilito per i contributi dovuti alla Cassa di Previdenza per le Pensioni. Tale elenco dopo riscontrato da questo Ufficio dovrà essere in-

viato all'Istituto Nazionale mentre agli Enti inadempienti, che si elencheranno in apposito foglio, saranno adottati provvedimenti coattivi.

La mancanza di variazioni sul numero degli impiegati e sull'ammontare degli stipendi, in confronto all'elenco dell'anno precedente, dovrà sempre risultare da un attestato a firma del Capo dell'Amministrazione dell'Ente, attestato che verrà del pari rimesso a questo ufficio in luogo e vece dell'elenco succennato. Stimo utile ripetere che sono tenuti alla iscrizione a questo Ente tutti indistintamente gli impiegati, che occupano posti di organico o no, iscritti alla Cassa di Previdenza per le pensioni, stabili od avventizi, escludendosi per ora solo i medici, i veterinari condotti ed i maestri elementari ed i salariati.

L'elenco di cui è cenno in precedenza per l'anno 1927 dovrà esser qui inviato non oltre la metà di maggio.

Raccomando alle SS. LL. la massima urgenza nell'adempimento.

*Il Prefetto* — DE BIASE

100. **Riscossioni ruoli tributi locali.** (C. P. S. 8 aprile 1927 n. 10228 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Il Ministero delle Finanze, a riguardo della riscossione dei tributi locali, (1) regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 7 del R. D. legge 14 febbraio 1927 n. 145, con telegramma circolare 31 marzo u. n. 8290 ai Prefetti del Regno, ha dichiarato che in conformità delle norme in corso di emanazione, potrà, per riscossione ruoli tributi suddetti già compilati, applicarsi disposizione impartita per la tassa Camerale da esso medesimo Ministero col telegramma ai Prefetti del Regno 19 marzo 1927, che è il seguente:

« Ministero Economia Naz. segnala che presso varie Provincie riscossione tassa Camerale non poté iniziarsi scadenza prima rata, perchè elementi necessari formazione ruoli vennero forniti Camere

(1) v. B. A. anno 1927 pagg. 51 e 108.

Commer, dopo pubb. decreto 11 febb. scorso 125. Forse è il decreto 14 febb. 1927 n. 125 recante provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette. Avuto riguardo circostanza predetta, avvertesi che riscossione potrà iniziarsi con decorrenza rate aprile o giugno, restando inteso che art. 7 decreto succitato dovrà essere in avvenire rigorosamente osservato ».

*pel Prefetto — DE MASELLIS*

**101. Riscossione; modifiche alla legge di riscossione R. Decreto-legge 14 febbraio 1927 n. 125. Pubblicazione ruoli.** (C. P. S. 16 aprile 1927 n.° 12762 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Il Ministero delle Finanze, Direzione Imposte Dirette, ha in data dei 4 c. m. diramata la seguente circolare relativa all'oggetto:

« Con la circolare del 25 febbraio scorso n. 1000. Div. IV di questa Direzione si è chiarita la portata del R. Decreto Legge 14 dello stesso mese n. 145, (1) pubb. nella Gazz. Uff. del 17 successivo n. 39.

Essendo però sorte delle difficoltà, circa l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 di detto decreto, riguardanti la pubblicazione dei ruoli di sovrimposte, di tasse e di contributi, si ravvisa la necessità, allo scopo di temperarne la prima applicazione, di completare, con la presente, le istruzioni nella succitata circolare.

E' da considerare, innanzi tutto, se all'epoca della pubblicazione del decreto del 14 febbraio i ruoli, di cui trattasi, fossero già compilati ma non resi ancora esecutivi, in modo da poterli riscuotere alla scadenza della 1<sup>a</sup> rata, o quanto meno, come è da ritenere, che di essi fosse stata già disposta la compilazione.

In tal caso ed in tutti quegli altri di carattere assolutamente eccezionale, che giustificassero la immediata riscossione di ruoli importanti, in epoca diversa da quella fissata dall'art. 7 del succitato decreto, gli enti interessati potranno richiedere ai signori

(1) v. B. A. anno 1927 pagg. 51 e 108.

Intendenti di Finanza l'autorizzazione di procedere, in via straordinaria, alla pubblicazione di detti ruoli.

I sigg. Intendenti di Finanza, avvalendosi della facoltà loro demandata dal 3° comma dell'art. 24 della legge sulla riscossione, cui fa riferimento l'ultimo comma del ripetuto art. 7, potranno con equo criterio discrezionale, consentire la detta pubblicazione.

Tale facoltà dovrà beninteso essere esercitata dai sigg. Intendenti di Finanza in via di pura eccezione, nei soli ed unici casi d'imprescindibile e giustificata necessità, poichè altrimenti verrebbero ad essere frustrati lo spirito e lo scopo dell'art. 7 del decreto, con il quale si è inteso di regolare, con termini fissi, in conformità di quanto avviene per le imposte erariali, la pubblicazione di tutti indistintamente i ruoli, che da qualsiasi ente vengono affidati agli esattori delle imposte in forza di leggi speciali, con le norme stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Fidente nella scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti disposizioni pregasi di darne atto. **p. Il Ministro Niccoli „**

*Il Prefetto — DE BIASE*

**102. Compilazione degli elenchi esercenti servizi di pubblica necessità.**  
(C. P. S. 12 aprile 1927 n. 12025 ai Podestà e Commissari della Provincia di Salerno).

Nel n. 72 della « Gazz. Uff. » 28 marzo 1927, è stato pubb. il decreto 20 marzo 1927 del Capo del Governo, con cui si determinano le categorie di servizi di pubblica necessità agli effetti dell'applicazione degli art. 19 e 20 della legge 3 aprile 1926 n.° 563. A norma dell'art. 87 del R. D. 1.° luglio 1926 n.° 1130 in tutti i Comuni, in base a tale decreto, si deve compilare un elenco delle Ditte o imprese esercenti nel rispettivo territorio servizi di pubblica necessità (elenco che deve affiggersi nell'albo pretorio per quindici giorni) e trasmettersi poscia a questa Prefettura per gli ulteriori provvedimenti.

Interessa le SS. LL. perchè il suddetto adempimento abbia luogo immancabilmente entro il mese di aprile corrente.

*Il Prefetto — DE BIASE*

103. **Dazio addizionale governativo: svincolo delle cauzioni degli appaltatori.** (C. P. S. 9 aprile 1927 n. 12027 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Con richiamo al disposto del 2.º comma dell'art. 5 del R. D. 13 febb. 1925 n. 117 (1) circa la istituzione di un addizionale al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcoliche e della birra, secondo cui le cauzioni prestate dagli appaltatori daziari s'intendono estese a garanzia delle somme da versare all'Erario per addizionale governativo al dazio sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra, stimasi opportuno ricordare, per conveniente norma, che ai fini dello svincolo delle cauzioni stesse, oltre alla osservanza delle condizioni previste nell'art. 319 del reg. gen. daziario 25 febb. 1924, n. 540, necessita altresì il rilascio di preventivo nulla osta da parte delle Intendenze di Finanza, alle quali, come compete di ordinare, ove del caso, un aumento delle dette cauzioni in rapporto all'ammontare delle riscossioni afferenti l'accennato tributo erariale, spetta di accertare che gli appaltatori abbiano regolarmente adempiuto a tutti gli obblighi inerenti alla liquidazione ed al versamento del tributo medesimo.

Tanto si comunica, per opportuna norma, e perchè siano tenute presenti nella istruttoria delle domande di svincolo delle cauzioni daziarie.

*pel Prefetto* -- DE MASELLIS

104. **Documenti rilasciati dal Governatore di Roma.** (C. P. S. 22 Apr 1927 n. 1690 al Presidente della Commissione Reale per la Provincia, ai Podestà, Commissari e Capi delle Istituzioni pubbl. di Beneficenza della Provincia).

Per opportuna notizia, si porta a conoscenza delle SS. LL. che, essendo attribuiti a S. E. il Governatore di Roma i poteri amministrativi del Prefetto, la firma del Governatore stesso non ha bisogno di legalizzazione alcuna, anche se apposta su documenti da esibirsi fuori della circoscrizione del Governatorato.

*Il Prefetto* — DE BIASE

---

(1) v. B. A. anno 1925 pag. 25.

105. **Profilassi della rabbia — Provvedimenti di carattere tributario.** (C. P. S. 13 aprile 1927 n. 12846 ai Podestà e Commissari della Provincia di Salerno).

Con l'ordinanza n. 3465 del 27 gen. c. a. trasmessa in copia alla S. V. e con la circ. n. 40422 del 23 marzo 1927 pubbl. nel Boll. Amm. c. a. pag. 2 copertina, fu disciplinato il funzionamento nei Comuni della Provincia dei mezzi di carattere sanitario per la profilassi della rabbia canina. Ad integrazione di tali mezzi reputo ora opportuno che tutti i Comuni della Provincia, con uniformità d'indirizzo, provvedano all'applicazione della tassa sui cani nella misura massima consentita. A tal fine ricordo che detta tassa è obbligatoria in tutti i Comuni del Regno, giusta le disposizioni del Decreto luog. 12 sett. 1918 num. 1393 (1) e che, agli effetti della commisurazione della tassa stessa, i cani debbono essere divisi in 3 categorie comprendenti:

la 1.<sup>a</sup> i cani di lusso e d'affezione, nonchè i cani da caccia, quando questi ultimi appartengano a proprietari sprovvisti della relativa licenza di porto d'armi;

la 2.<sup>a</sup> i cani da caccia appartenenti a proprietari provvisti di detta licenza, nonchè i cani da guardia destinati alla custodia di animali od edifici differenti da quelli di cui appresso;

la 3.<sup>a</sup> i cani di guardia, esclusivamente adibiti alla custodia degli edifici rurali e del gregge, nonchè quelli tenuti a scopo di commercio. La misura del tributo, a norma del D. Luog. 1.<sup>o</sup> Sett. 1918 n. 1393 (1) e RR. DD. 7 aprile 921 n. 374, (2) 18 Nov. 923 n. 2558 (3) e 20 ottobre 925 n. 1944 (4) può essere fissata entro i seguenti limiti:

- a) Pei cani della 1.<sup>a</sup> cat.: minimo L. 40, massimo L. 100 ;
- b) Pei cani della 2.<sup>a</sup> cat.: » » 20, » » 50;
- c) Pei cani della 3.<sup>a</sup> cat.: » » 5, » » 12,50.

(1) v B. A. anno 1918 pag. 230.

(2) » » 1921 » 101.

(3) » » 1924 » 23.

(4) » » 1925 » 236.

Ciò premesso, prego le SS. LL. di provvedere, entro i limiti di propria giurisdizione, alla revisione del regolamento tassa cani, per uniformare le disposizioni di carattere tributario in esso contenute con le norme di cui sopra, trasmettendomi poi al più presto la relativa deliberazione, nonchè particolareggiato rapporto circa il modo come procedono nel territorio comunale i servizi di profilassi della rabbia canina.

Con tale rapporto saranno inoltre fornite le seguenti indicazioni:

1.º numero dei cani denunciati o accertati esistenti nel territorio comunale alla data 15 Maggio 1927;

2.º numero dei cani assegnati alla 1.ª cat. agli effetti della commisurazione della tassa;

3.º numero dei cani assegnati alla 2.ª cat., distinguendo il numero di quelli da caccia dal numero di quelli da guardia;

4.º numero dei cani assegnati alla 3.ª categ..

Son sicuro che le SS. LL., animate dalla fede fascista, che aderge e caratterizza i tempi nuovi, corrisponderanno in ogni parte alle mie direttive nell'interesse supremo della Pubblica Salute.

Attendo intanto un cenno d'assicurazione.

*Il Prefetto — DE BIASE*

106. **Cauzioni del commercio della vendita al pubblico. Proroga.** (C. P. S. 13 aprile 1927 n. 11928 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Informasi che con decreto interministeriale 31 marzo termine utile per costituzione cauzioni commerciali viene prorogato tutto 31 maggio prossimo per cauzioni in contanti od in titoli prestito Littorio interamente liberati e tutto 31 luglio prossimo per cauzioni costituibili mediante titoli provenienti a sottoscrizione rateale prestito suddetto.

*b. Il Prefetto — DE MASELLIS*

107. **Disciplina del commercio di vendita. Criterii delle Commissioni comunali nella concessione della licenza.** (C. P. S. 13 aprile 1927 n. 11451 ai Podestà e Commissari della Provincia di Salerno).

La mancanza dei requisiti, di cui all'art. 53 della legge di pubblica sicurezza è condizione più che sufficiente per negare o revocare la licenza. All'esercizio del commercio sono commesse funzioni così delicate, che non è il caso di affidarle a chi non se ne mostri degno. Ed è ormai tempo d'infrenare la corsa alla speculazione da parte di persone, che non possono, per i loro precedenti, dare garanzia di serietà e di incensurabilità. Sicchè, in difetto dei requisiti suddetti, la licenza deve essere negata per i nuovi esercizi e revocata per quelli preesistenti.

E' qui subito da osservare che le Commissioni Comunali dovranno, almeno ogni anno, richiedere agli esercenti la rinnovazione dei documenti prescritti per revocare la licenza a quei commercianti che si saranno resi colpevoli di indegnità.

Agli effetti della limitazione degli esercizi di vendita, le Commissioni Comunali hanno ampio mandato, per quando riguarda i nuovi esercizi, dovendosi considerare quali esercizi preesistenti anche quelli che pur essendo stati aperti nel periodo susseguente alla pubblicazione della legge 16 dic. 1926, n. 2174, abbiano iniziato i lavori di sistemazione e di apertura nel periodo immediatamente precedente alla suddetta pubblicazione. A questo proposito veggasi la circ. 22 marzo u. s. n. 9226 (1).

Ma se può conferirsi alle Commissioni com. ampia facoltà di decisione per quanto riguarda i nuovi esercizi, non sembra sia il caso che esse possano essere investite di un mandato altrettanto ampio per quanto concerne gli esercizi preesistenti.

In questo ultimo caso si tratta di una proprietà commerciale affermatasi nel tempo, che non può essere distrutta sulla base di criteri discrezionali, quanto mai mutevoli, in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo. Se il criterio della riduzione trova

(1) v. B. A. anno corr., pag. 107.

giustificazione nella densità dei negozi, non sembra che il diradamento degli spacci possa conseguirsi sulla base di un provvedimento di chiusura di quelli preesistenti. L'azione coercitiva della legge non deve essere spinta fino ad un grado manifestamente intollerabile e non può essere diretta a distruggere da un momento all'altro somme cospicue d'interessi, quali sono venuti affermandosi nel tempo.

Non può cader dubbio che la riduzione dei negozi preesistenti non può verificarsi che per eliminazione naturale.

Oggi che si manifesta un graduale, ma persistente risanamento della nostra moneta e che soprattutto si nota come il pubblico vada rapidamente seguendo una sempre più oculata disciplina dei consumi, non si può a meno di pronosticare una naturale chiusura dei negozi specialmente là dove essi appaiono in numero eccessivo. Ma un'altra eliminazione potrà anche derivare dall'applicazione dell'art. 5 della legge 16 dic. 1926 n. 2174 e della revisione dei requisiti di cui al n. 1 dell'art. 3. Dimostrata così la convenienza e la necessità di salvaguardare al negoziante l'esercizio del commercio da lui già iniziato, ne viene di conseguenza che non può negarsi al medesimo la facoltà del trasloco del proprio negozio, anche perchè il diniego potrebbe risolversi in un ostacolo alla di lui attività.

Altrettanto dicasi per le cessioni e i trasferimenti degli esercizi, che occorre mantenere liberi da ogni impedimento. A parte che non si può disconoscere il diritto all'avviamento dell'esercizio o la facoltà al titolare di disporre come meglio crede, è da osservare che quando venga a mancare la sicurezza della libera disponibilità per cessione e trasferimento il negoziante non avrà più stimolo a migliorare le sorti della propria azienda, in quanto essa resta a priori svalutata dagli impedimenti della specie. Si tratta in fondo di uno speciale diritto di proprietà, che deve essere anche esso al pari di tutti gli altri salvaguardato nel suo valore di scambio e di trapasso. Sarebbe grave errore forzare l'applicazione della legge fino al punto di memorare la consistenza di questo diritto.

*pel Prefetto* — DE MASELLIS

108. **Disciplina del Commercio di vendita. Cooperative, preferenze nel rilascio delle licenze.** (C. P. S. 14 aprile 1927 n. 12415 ai Podestà e Commissari della Provincia di Salerno).

Considerato che le cooperative di vendita tutelano gl'interessi dei consumatori e si propongono di abbassare il carovita, si debbono preferibilmente accogliere le domande di licenza da esse presentate, a termine della legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

*Il Prefetto* — DE BIASE

109. **Disciplina del commercio di vendita. Commercio di animali vivi.** (C. P. S. 14 aprile 1927 n. 12283 ai Podestà e Commissari della Provincia).

La legge 16 Dic. 1926, n. 2174 non è applicabile alla vendita degli *animali vivi* in quanto venga esercitato dagli allevatori e non in appositi locali in modo permanente.

Così le disposizioni di legge non sono nemmeno applicabili a coloro che si dedicano all'acquisto degli animali per ingrassarli e rivenderli anche a breve scadenza.

Per il commercio di vendita contenuto nei limiti suespressi deve essere consentita all'allevatore la facoltà di esercitarlo anche in Comuni diversi da quello di abituale residenza.

Gli *accaparratori di bestiame*, e cioè coloro che o nei mercati o direttamente presso gli allevatori acquistano il bestiame per rivenderlo, senza farne oggetto di allevamento o di ingrassamento, sia per la manutenzione sia per l'allevamento, sono tenuti agli obblighi portati dalla legge ed è sufficiente per essi l'ottenimento della licenza e la prestazione della cauzione nel solo Comune di residenza, con la facoltà di esercitare il loro commercio anche fuori del Comune che ha rilasciata la licenza.

*p. Il Prefetto* — DE MASELLIS

nanze pel versamento del deposito cauzionale, prescritto dal R. Decreto Legge 16 Dic. 1926 n. 2174, il termine utile per la presentazione delle domande per la speciale licenza scadente il 30 aprile corrente è prorogato al 31 maggio p. v.

pel Prefetto — DE MASÉLLIS

---

---

## Provincia di Salerno

### Nomina del Podestà.

A Podestà dei Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti della nostra Provincia, in esecuzione del R. D. L. 3 settembre 1926 n. 1910, sono stati nominati con R. D. 10 aprile corr. i seguenti Signori, che hanno prestato giuramento il giorno 20 e hanno assunto le loro funzioni il giorno 21:

*Amalfi* — Gargano Comm. Avv. Francesco; *Baronissi*: Farina Cav. Gennaro; *Buccino*: Carbone Cav. Carmine; *Campagna*: Prestifilippo Cav. Giulio; *Capaccio*: Carrozza dott. Antonio; *Castellabate*: Perrotti Cav. Pasquale; *Castel S. Giorgio*: Cirri Rescigno Cav. Giuseppe; *Cava dei Tirreni*: Della Monica Cav. Avv. Arturo; *Eboli*: Testa Comm. Avv. Giovanni; *Fisciano*: De Falco Avv. Nicola; *Giffoni Valle Piana*: Dini Cav. Luigi; *Mercato S. Severino*: Basso Cav. Uff. Raffaele; *Montecorvino Rovella*: Meo Cav. Armando; *Montesano sulla Marcellana*: Gerbasio Barone Ovidio; *Nocera Superiore*: Salvi Avv. Antonio; *Pagani*: Fazio Cav. D.r Arturo; *Pellezzano*: Pastore Cav. D.r Raffaele; *Pontecagnano Faiano*: Sabato Avv. Felice; *Roccadaspide*: Giuliani Avv. Cav. Uff. Gaetano; *Sala Consilina*: Vesci Cav. Fortunato; *S. Marzano sul Saruo*: Celentano Avv. Arturo; *Scafati*: Vitiello D.r Pasquale; *Tegiano*: Corrado Avv. Vincenzo; *Tramonti*: Bove Sig. Bernardo; *Vallo della Lucania*: Scarpa de Masellis Avv. Luigi; *Vietri sul Mare*: Pagliara Avv. Francesco.

Con lo stesso R. D. 10 aprile 1927 è stato nominato per *Corleto Monforte*, in sostituzione del Comm. Testa, trasferito ad Eboli, il Sig. Rinaldi Cav. Tommaso.

Non è stato ancora provveduto alla nomina del Podestà nei Comuni di *Angri*, *Nocera Inferiore*, *Ravello* e *Sarno*.

A reggerne in via provvisoria l'Amm., nella qualità di Com-

missari Prefettizi, sono stati destinati: per *Angri* il Comm. **Avv.** Vincenzo Perazzi; per *Nocera Inferiore* il Cav. D.r Emilio Petrocchi; per *Ravello* il Cav. Rag. Giuseppe Simonetti; per *Sarno* il Cav. Rag. Giovanni Pezzella.

---

## Concorsi

**Comune di Rutino.** — *Segretario Comunale.* E' aperto il concorso per titoli al posto di Segretario del Comune, con l'annuo stipendio di L. 4500, elevabile di cinque aumenti quadriennali, oltre l'indennità di caroviveri. — Domande e documenti entro il 15 maggio 1927. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

---

## Publicazioni

*Istituto Centrale di Statistica del Regno d' Italia.* — **Nuovo dizionario dei Comuni del Regno.**

A cura di detto Istituto è stato pubblicato *un nuovo Dizionario dei Comuni del Regno* nel quale è stato tenuto conto di tutte le modificazioni delle circoscrizioni prov. e com. fino al 31 marzo ultimo.

Il dizionario consta di due parti: nella prima i Comuni, distinti in ordine alfabetico, sono ordinati per singole provincie con la indicazione della rispettiva popolazione presente e residente alla data dell'ultimo censimento; nella seconda tutti i Comuni del Regno sono disposti in ordine alfabetico generale con l'indicazione per ciascun Comune della provincia, della superficie del territorio, della popolazione e dell'altimetria del centro principale, ecc.

Avute presenti le numerose modificazioni portate dai provvedimenti legislativi negli ultimi tempi, appare evidente la utilità della nuova pubblicazione, che offre dati certi, precisi e recenti.

Il volume è in vendita al prezzo di L. 15 la copia presso l'Istituto Centrale di Statistica, Via S. Susanna n. 17, Roma, oppure presso i principali librai del Regno, e non può esser concesso a titolo gratuito per nessun titolo.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

### AVVERTENZE IMPORTANTI

**Parte I. — a) Leggi e decreti** — 113. Applicazione del contributo di migliorioria in dipendenza dell' esecuzione di opere pubbliche.

id. **b) Atti ufficiali della R. Prefettura** — 114. Viaggi a Roma di commissioni incaricate di conferire col Governo. — 115. Servizio municipale delle affissioni. — 116. Disciplina dell' uso di titoli, attributi nobiliari, stemmi ed insegne gentilizie. — 117. Dazio Consumo. Esenzione per i materiali ed oggetti destinati alla costruzione ed esercizio delle tramvie intercomunali. — 118. Nor. e per la compilazione dei prospetti comunali mod. E e F. — 119. Fornitura gratuita delle pagelle per le scuole elementari degli orfani di guerra bisognosi. — 120. Diplomi per benemerenze scolastiche. — 121. Feste pasquali. Usi barbarici ed incivili. — 122. Impiego nell'uomo di sieri, vaccini ed affini. 123. — Indicazione dei centri abitati stradali. — 124. Aggiunta all' elenco delle industrie insalubri delle raffinerie di olii.

**Copertina** — Continuz. atti uff. R.<sup>a</sup> Prefettura N. 123 e 124 — Appalti, aste ecc. — Servizio di pubblicità.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

123. **Indicazione dei centri abitati e stradali.** (C. P. S. 9 aprile 1927 n. 10883 ai Podestà e Commissari della Provincia di Salerno).

Richiamando le mie circ. del 12 novembre 1926 n. 37280 (pubb. nel B. A. del 1926 pag. 253), 15 dicembre detto n. 40428 (pubb. B. A. 1926 n. 23-24-cop.) relative indicazione del nome del Comune o della frazione da apporre sui muri dei fabbricati estremi dei centri abitati, prego la S. V. di comunicare se e come si è provveduto per codesto Comune.

Gradirò pure conoscere quale provvedimento sia stato adottato per l'applicazione delle tabelle di indicazioni stradali, che sono fornite gratuitamente dal Touring-Club, come fu comunicato con la circ. 6 sett. 1926 n. 26835 (pubb. nel B. A. 1926 pag. 230).

*Il Prefetto*—DE BIASE

124. **Aggiunta all'elenco delle industrie insalubri delle raffinerie di olii,** (C. P. S. 5 aprile 1927 n. 10436 ai Podestà, Sindaci e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con decreto min. del 26 febbraio u. s., pubb. nella Gazz. Uff. del 4 corr. è stata aggiunta alla prima classe delle industrie insalubri, contemplate nel decreto min. del 12 luglio 1912, l'industria delle raffinerie di olii, se attuata in stabilimenti che non abbiano impianti o dispositivi per impedire le esalazioni fetide.

L'iscrizione è stata limitata in tali sensi, in quanto l'esperienza ha dimostrato che gli stabilimenti di che trattasi, quando adottino le opportune risorse tecniche, possono agire anche nei luoghi abitati, senza molestia per il vicinato.

Le operazioni, invero, delle industrie di raffinerie di olii, salvo modalità per la diversa costruzione degli apparecchi, si compiono, sostanzialmente, in modo identico, e consistono nella neutralizzazione, nella decolorazione e nella deodorazione degli olii.

Ora, la prima operazione, anche quando non si faccia in recinti chiusi, come pure è possibile, non dà luogo mai ad esalazioni fetide di rilevante intensità e capaci di diffondersi oltre l'ambito del locale di lavorazione; nè la decolorazione, poi, dà, per sè stessa, origine ad emanazioni.

## Avvertenze importanti

*Seguendo le direttive dell' Ill.<sup>mo</sup> Sig. Prefetto, che ha voluto che il Bollettino Amministrativo fosse in grado di pubblicare con la maggiore rapidità gli atti ufficiali, perchè ne potesse essere spedita la loro esecuzione, il nostro periodico, a principiare da questo numero, si pubblicherà ogni 10 giorni, cioè il 10, il 20 ed il 30 di ciascun mese.*

*Per accordi presi con l'Amministrazione Provinciale, nel Bollettino troveranno posto le disposizioni di massima e le comunicazioni di indole generale di tale Amministrazione.*

*Come è avvertito nella testata di ogni fascicolo, la pubblicazione nel Bollettino degli atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede. E però gli atti di cui trattasi devono essere letti attentamente dai Capi dei vari uffici per gli eventuali provvedimenti da adottare. Ove la Prefettura ne richieda ricevuta ed assicurazione di adempimento, ciò deve senz'altro essere eseguito e tanto le ricevute, quanto le assicurazioni vanno date per ogni singolo oggetto e non complessivamente per tutti gli atti contenuti in un fascicolo. Si fa inoltre notare—specialmente ai signori Segretari—che sarà bene sia preso appunto del contenuto delle disposizioni pubblicate nel Bollettino sulle pratiche alle quali esse si riferiscono e ciò per tenerle in vista per i necessari adempimenti.*

*Si raccomanda ancora alle Ammin.<sup>ni</sup> di preferire la pubblicità del Bollettino in tutto ciò che riguarda concorsi, avvisi per assunzione di personale provvisorio, aste, appalti di lavori e di servizi e comunicazioni in genere di interesse locale, tornando ciò a vantaggio di una bene intesa propaganda.*

La Direzione

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

113. **Applicazione del contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche.** (L. 16 dic. 1926 n.º 2251 pubb. Gazz. Uff. 12 genn. 1927, n. 8).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Quando dalla costruzione di un'opera di pubblica utilità, eseguita dallo Stato o da Enti pubblici col concorso dello Stato, sia direttamente che a mezzo di concessioni derivi ad immobili confinanti o prossimi all'opera stessa un aumento di valore, può essere imposto ai proprietari un contributo di miglioria, non superiore ai tre quarti di tale aumento.

La presente disposizione si applica anche ai casi di importanti trasformazioni o miglioramenti delle opere esistenti.

Sono esclusi dall'onere del contributo i beni appartenenti allo Stato, alle Provincie, ai Comuni, alle istituzioni pubb. di ass. e benef., e quelli che fossero sottoposti al concorso nella spesa dell'opera, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n.º 2359, e successive modificazioni.

Art. 2. — Il proprietario dell'immobile o della parte di immobile assoggettata al contributo ha facoltà di sottrarsi al pagamento di questo, dichiarando di preferire l'espropriazione.

Alle espropriazioni da effettuarsi in conseguenza della mancata accettazione del contributo da parte dei proprietari interessati, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 genn. 1885, n. 2892, sul risanamento della Città di Napoli, ferme restando, per quelle da effettuarsi in dipendenza di lavori ferroviari, le

norme di cui all'art. 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, ed al R. decreto 24 sett. 1923, n. 2112.

Quando si tratti di un'opera pubblica da eseguire mediante concessione, è in facoltà dell'Amm. espropriante di cedere al concessionario, di concerto col Ministro per le Finanze, gli immobili espropriati a norma del precedente comma, allo stesso prezzo di espropriazione.

Art. 3. — Finchè non sia spirato il termine di cui all'art. 1 del R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173, (1) per la esecuzione di opere pubbliche e per l'attuazione delle provvidenze ad esse collegate e dirette al sollecito miglioramento delle condizioni del Mezzogiorno e delle Isole, non si applicano a quelle regioni le disposizioni della presente legge.

Art. 4. — Si può fare luogo all'applicazione del contributo anche per le opere pubbliche eseguite dallo Stato, le quali siano state iniziate dal 1° gennaio 1923 in poi, ma non siano state ultimate alla data della pubblicazione della presente legge.

In questo caso, però, ove si tratti di opere eseguite da enti col concorso dello Stato, non si fa luogo all'applicazione del contributo a favore dello Stato stesso, quando i proprietari degli immobili abbiano già corrisposto il contributo ai detti enti, giusta il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538 (2).

Art. 5. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze, per la giustizia ed affari di culto, saranno emanate le norme per la valutazione dell'incremento del valore da assoggettarsi al contributo e per la decisione delle controversie relative, nonchè tutte le altre occorrenti per l'applicazione della presente legge, coordinandole con le disposizioni già vigenti in materia.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GIURIATI - VOLPI - ROCCO

(1) v. B. A. anno 1925 pag. 193.

(2) v. B. A. » 1924 » 73.

## *b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.*

114. Viaggi a Roma di Commissioni incaricate di conferire col Governo. (C. Pref. Salerno 1.<sup>o</sup> maggio 1927 n. 1821 ai Podestà e Commissari della Provincia).

S. E. il Capo del Governo, avendo rilevato che troppo spesso Commissioni di rappresentanti enti pubblici e privati si recano, non invitate, alla Capitale, per esporre al Governo iniziative o problemi di pubblico interesse, ha ordinato che, d'ora innanzi, siano, al riguardo, tenute presenti le seguenti istruzioni, la cui osservanza è d'obbligo per tutti, senza eccezione di sorta:

1.<sup>o</sup> Nessuna Commissione, di nessuna specie, per nessun motivo, dovrà recarsi a Roma per conferire col Governo, tranne che il Governo stesso non le abbia fatto pervenire un invito specifico o, comunque, un benestare pel tramite del Prefetto.

In ogni caso la Commissione, che ha ricevuto l'invito o ottenuto il permesso di recarsi a Roma, dovrà, sempre, esservi accompagnata dal Prefetto.

2.<sup>o</sup> Tutti i problemi della Provincia — economici, politici, amministrativi, sindacali, scolastici, ecc. — devono essere sempre prospettati al Capo della Provincia, il quale è il solo ed unico giudice della opportunità di richiamare su di essi, e nella forma che riterrà più conveniente, l'attenzione del Governo.

3.<sup>o</sup> Di ogni fatto, che abbia un certo rilievo e presenti un interesse particolare, dev'essere sempre informato immediatamente il Prefetto, affinchè questi possa in ogni momento essere perfettamente al corrente dello svolgimento della vita della Provincia in tutti i suoi aspetti ed in tutte le sue manifestazioni più varie.

Alle direttive che precedono raccomando alle SS. LL. di attenersi strettamente ed intanto mi attendo un cenno sollecito di assicurazione.

*Il Prefetto — DE BIASE*

115. **Servizio municipale delle affissioni.** (C. P. S. 5 aprile 1927 n. 10889 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Comunico, per norma, la seguente circol. del Ministero dell' Interno :

Sono stati segnalati a questo Ministero gli inconvenienti cui dà luogo l'accentuata tendenza di numerosi comuni di procedere alla monopolizzazione del servizio delle pubbliche affissioni per eccitamento di ditte speculatrici, cui viene affidata la gestione del servizio con tariffe eccessivamente gravose.

Nel far presente alle SS. LL. che sono attualmente in corso di studio le norme intese a stabilire una nuova disciplina del servizio delle pubbliche affissioni, questo Ministero richiama la particolare attenzione delle SS. LL. sulla opportunità che, in attesa che tali studi siano definiti, i comuni si astengano dalla concessione in appalto del servizio in questione e dal procedere a modificazioni delle relative tariffe, mentre nei casi in cui il sistema dello appalto sia ritenuto necessario, la concessione dovrà essere limitata a breve periodo di tempo e subordinata, in ogni caso alla clausola che il contratto sia risolvibile senza speciali indennità all'atto dell'emanazione delle nuove norme di indole generale, che disciplineranno il servizio.

*pel Prefetto* — DE MASELLIS

116. **Disciplina dell'uso di titoli, attributi nobiliari, stemmi ed insegne gentilizie.** (C. P. S. 27 aprile 1927 num. 1689 al Presidente della Commissione Reale per l'Amm. Prov., ai Podestà e Commissari della Provincia).

Come è noto, il R. D.-legge 20 marzo 1924, n. 442 ha disciplinato l'uso di titoli ed attributi nobiliari con disposizioni che devono essere rigorosamente applicate, in omaggio allo spirito informatore del Decreto stesso, ed a tutela dell'interesse fiscale dello Stato.

A tale proposito è da osservarsi che l'uso e la repressione dell'abuso dei titoli e degli attributi nobiliari non è limitato sol-

tanto ai privati cittadini, ma va esteso anche alle Provincie, ai Comuni, agli Enti morali, alle Opere Pie ed agli Istituti diversi, che usano tutti stemmi ed emblemi, soggetti, questi, alle norme comuni che regolano la materia araldica.

Ed in questo campo sono stati rilevati abusi ed irregolarità, su cui il Ministero richiama la particolare attenzione degli Enti interessati, affinchè ne curino la eliminazione.

Si è adunque constatato che alcuni Enti usano lo stemma dello Stato, contrariamente al disposto dell'art. 5 del R. Decreto 27 novembre 1890, n. 7282, ed all'art. 19 del Massimario della Consulta Araldica, che dispone che le Amministrazioni prov. e com., le Opere Pie ed i diversi Enti morali non possono usare intestazioni e sigilli senza indicare, con apposita leggenda, la denominazione della amministrazione stessa, la quale potrà fregiarsi non dello stemma dello Stato, ma solo di quello proprio se ne è in *legittimo possesso*.

Così pure è consuetudine, ormai, che tutti gli Istituti bancari e commerciali assumano emblemi, i quali, molto spesso, sono desunti dagli stemmi storici della città, di loro residenza, producendo confusione sulla natura stessa degli Istituti, che potrebbero essere perciò ritenuti comunali.

Tali emblemi, di cui si fa pubblico uso, non sono stati mai riconosciuti od autorizzati dalla Consulta Araldica.

Altro abuso frequentemente rilevato è quello che si verifica sulle tombe e sui prospetti dei palazzi ed edifici pubblici, in caso di apposizioni di lapidi commemorative. Gli uffici comunali competenti limitano il loro controllo solo alle epigrafi, sotto l'aspetto letterario, e non si interessano degli stemmi di cui vengono ornati e dei titoli e predicati nobiliari, che vi sono inseriti. In ossequio, invece, al R. Decreto 20 marzo 1924, è necessario che in luoghi pubblici non siano attribuiti titoli e predicati nobiliari o elevati stemmi, senza che siano prodotti i certificati della Consulta Araldica, a prova del possesso legali di essi.

Ad ovviare pertanto agli inconvenienti sopra cennati, si rac-

comanda alle SS. LL. la rigida osservanza del R. Decreto 20 marzo 1924, n. 442, necessaria per togliere un abuso, che, mentre offende una prerogativa regia, torna di danno all'Erario dello Stato, poichè dagli Enti si sfugge, con la mancata esecuzione delle prescrizioni di legge in materia, alle tasse disposte per provvedimenti araldici e nobiliari coi RR. Decreti 31 marzo 1921, n. 517 e 30 dicembre 1923, n. 3279.

*Il Prefetto—DE BIASE*

**117. Dazio Consumo—Esenzione per i materiali ed oggetti destinati alla costruzione ed esercizio delle tramvie intercomunali.** (C. P. S. 19 aprile 1927 n. 12938, ai Podestà e Commissari della Provincia di Salerno).

Il Ministero delle Finanze ha recentemente avuto occasione di riprendere in attento esame, anche col concorso del Ministero dei Lavori Pubblici (Ispettorato Gen. delle Ferrovie-Tramvie e Automobili) la dibattuta questione circa la portata, in confronto delle tramvie, della franchigia consentita dall'art. 15 n. 3 del R. D. Legge 24 sett. 1923 n. 2030 sul riordinamento dei dazi interni di consumo, per i materiali ed in generale per tutto ciò che è destinato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate.

Giova premettere che l'art. 82 del vigente Regol. daziario, approvato con R. D. 25 febb. 1924, n. 540, stabilisce che le tramvie ammesse a godere dall'accennata franchigia sono quelle intercomunali effettuanti servizio giornaliero di merci e di viaggiatori, soggiungendo che nei Comuni chiusi, fatta eccezione per l'Amministrazione ferroviaria dello Stato, l'esenzione medesima deve intendersi limitata ai generi impiegati o consumati agli indicati scopi esclusivamente nelle località considerate fuori cinta a termini dei precedenti articoli 5 e 6.

E il detto artic. 5, in rispondenza al disposto del secondo comma dell'art. 14 del succitato R. D.-legge 24 sett. 1923, dichiara appunto che le linee ferroviarie intercomunali, le rispettive

stazioni e loro dipendenze dirette, poste dentro la cinta dei comuni chiusi, sono considerate fuori della cinta stessa, purchè siano del tutto separate dalla strada pubblica mediante muri, cancellate, reticolati od altre opere stabili, in modo che il passaggio o l'accesso alle dette stazioni e relative dipendenze, sia limitato alle porte aperte regolarmente al servizio pubblico delle stazioni e delle dipendenze medesime.

Il successivo art. 6 designa poi specificatamente quali locali ed aree debbano intendersi per dipendenze dirette delle stazioni ferroviarie e tramviarie.

Ora il punto che ha sollevato maggiori dubbi è precisamente questo: se le tramvie intercomunali, agli effetti della estromissione dal recinto daziario e della conseguente esenzione sui materiali impiegati per la loro costruzione ed esercizio nell'ambito del Comune chiuso, debbono essere separate dalla strada pubblica nel modo suindicato con riguardo non soltanto alle stazioni e dirette dipendenze, ma anche alle rispettive linee nel tratto di percorrenza fra dette stazioni e la cinta daziaria.

In proposito è da rilevare che l'art. 5 del Regol. gen. daziario, nel porre la condizione della materiale separazione dalla strada pubblica, si riferisce espressamente nella sua prima parte, come appare dal testo sovratrascritto, sia alle stazioni e dipendenze, sia anche alle linee, ma non contempla più queste ultime in appresso, quando cioè indica gli effetti che, mediante tale condizione, debbonsi conseguire.

Da ciò è lecito indurre che il legislatore, pur statuendo che normalmente anche in linea debbono avere sede separate, non ha tuttavia inteso farne condizione assoluta ed imprescindibile ai fini della estromissione dalla cinta daziaria, tutte le volte che il richiesto isolamento sussista almeno per le stazioni e dipendenze dirette,

Questa induzione trova anche fondamento nell'art. 95 dello stesso Regol. gen. che disciplina le modalità delle operazioni daziarie precisamente nei rapporti delle ferrovie e tramvie che

nella zona cittadina percorrono la strada pubblica senza esserne separate nel modo prescritto dall'art. 5 surrichiamato.

Infatti cogli ultimi due cap. del detto artic. 95 si ammette che tali ferrovie e tramvie possano ottenere, come è di regola per le altre considerate dal precedente art. 94, che le operazioni daziarie siano eseguite, anzichè al passaggio dei treni e delle tramvie attraverso la linea daziaria, alla stazione di arrivo, subordinatamente allo accollo di taluni oneri ed all'occorrenza di determinati divieti, dando così ad esse la possibilità di usufruire in sostanza, per le accennate operazioni, del trattamento medesimo fatto alle ferrovie e tramvie aventi sede separata in tutto il loro percorso entro il Comune chiuso.

Ed invero una volta che la discesa dei viaggiatori e lo scarico di merci siano esclusi nel tragitto dei treni e delle tramvie pel tratto dalla linea daziaria alla stazione di arrivo e sia in pari tempo assicurata la necessaria vigilanza tanto durante il tragitto quanto nella stazione e dipendenze, non viene meno il rispetto al principio fondamentale dell'unità della cinta daziaria, poichè questa unità, sebbene parzialmente virtuale, permane tuttavia integra nei suoi concreti effetti.

D'altro conto non è da tacere che la rigida tesi della completa ed assoluta unità della cinta, anche nel senso materiale, renderebbe inapplicabile in pratica e quindi vana la franchigia, che pure il legislatore ha voluto fosse accordata alle tramvie intercomunali nell'interesse pubblico generale, e ciò perchè queste, come ha fatto presente il Ministero dei Lavori Pubblici, quasi sempre penetrano nell'interno degli abitati sulle strade ordinarie, mentre una separazione dei tratti urbani dei binari dalla ordinaria sede stradale sarebbe non solo difficile ad attuarsi, ma praticamente sconsigliabile o materialmente impossibile, per le crescenti esigenze del traffico urbano, le quali impongono altresì che le linee tramviarie non si arrestino alla periferia.

Può quindi concludersi in base al combinato disposto dei

soprarichiamati art. 14 e 15 n. 3 della legge daziaria e 5, 6, 82 e 95 del relativo Reg. gen. :

1.° Che l'esenzione del dazio sui materiali ed in generale su tutto ciò che è destinato alla loro costruzione ed esercizio spetta alle tramvie, quando esse siano intercomunali ed a traffico completo e cioè con diurno servizio di merci e di viaggiatori ;

2.° Che mentre nei Comuni aperti nessuna restrizione alla franchigia è fatta nei riguardi delle cennate tramvie intercomunali ed a traffico completo, invece nei Comuni chiusi la franchigia medesima è limitata ai predetti generi impiegati o consumati esclusivamente nelle linee , nelle stazioni e nelle relative dipendenze dirette, aventi sede separata dalla strada pubblica nei modi stabiliti dall'art. 5 del Reg. gen. daziario ;

3.° Che peraltro le ripetute tramvie intercomunali a traffico completo possono nel Comune chiuso e sempre, ben s'intende, entro i limiti di cui al precedente n. 2, essere ammesse all'esenzione in parola, anche se corrano dentro cinta sulla strada pubblica senza apposite recinzioni, purchè però abbiano separate nei modi suespressi le stazioni e le dirette dipendenze e si sottopongano agli oneri ed ai divieti previsti dai due ultimi comma dell'art. 95 del Reg. gen. daziario.

Resta pure inteso che la esenzione, allorquando compete nei sensi di cui sopra, deve considerarsi estesa anche al consumo di energia elettrica per illuminazione delle tramvie, come è disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 70 del Reg. gen. più volte citato.

Le SS. LL. dovranno tenere presenti i suesposti criteri interpretativi nelle relative quistioni che possono insorgere.

*pel Prefetto — SANNA*

118. **Norme per la compilazione dei prospetti annuali mod. E. F. (C. P. S. 19 aprile 1927 n. 12788 ai Podestà e Commissari della Provincia di Salerno).** (1)

E' stato fatto presente all'Istituto Centrale di Statistica che

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 54.

in caso di decessi di emigrati, ed in special modo per gli emigrati all'Estero da vari anni, può verificarsi che si tenga conto due volte della loro diminuzione nella popolazione residente e cioè una volta all'atto della dichiarazione di trasferimento ed un'altra al momento della trascrizione dell'atto di morte.

Ciò porta all'inconveniente, specie nei Comuni a forte emigrazione, che il computo del movimento della popolazione residente nei singoli Comuni, i cui dati vengono comunicati all'Istituto Centrale a mezzo dei prospetti annuali mod. E-F, risulta errato.

Onde evitare siffatto inconveniente, si prega le SS. LL. ad attenersi nei riguardi delle notizie sul numero dei morti, da segnare nei prospetti mod. C, e quindi nelle colonne 16 e 17 del quadro E del prospetto mod. E-F, a quanto prescrive la nota (a) apposta al prospetto mod. c.

Per le notizie, invece, da segnare nelle colonne 6, 7 e 8 del quadro F del prospetto mod. E-F non si dovrà tener conto degli atti di morte di quegli emigrati, pei quali si fosse già provveduto ad una prima collazione della popolazione residente, all'atto della dichiarazione di trasferimento all'Estero ed in altro Comune del Regno.

*per Il Prefetto — SANNA*

119. **Fornitura gratuita della pagella per le scuole elementari agli orfani di guerra bisognosi.** (C. P. S. 22 aprile 1927 n. 108 ai Podestà e Commissari della Provincia di Salerno).

Il Ministero della Istruzione, aderendo alla richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare del 5 aprile corrente n. 1121, ha dato disposizioni ai RR. Provveditori agli Studi perchè i Patronati scolastici, in armonia a quanto stabilisce l'articolo 7 del R. decreto-legge 20 agosto 1926 n. 1615, forniscano gratuitamente la pagella scolastica a tutti gli alunni delle scuole elementari orfani di guerra ed ai figli di mutilati ed invalidi di guerra che si trovino in disagiate condizioni economiche.

Di tale provvedimento rendo informate le SS. LL. con pre-

ghiera di portarlo a conoscenza delle famiglie degli alunni, i quali abbiano diritto ad usufruire della disposta concessione.

Gradirò un cenno di ricevuta e di assicurazione.

*Il Prefetto — DE BIASE*

**120. Diplomi per benemerenze scolastiche.** (C. P. S. 10 aprile 1927 n. 1476 al Presidente della Commissione Reale per l'Amministrazione della Provincia, ai Podestà e Commissari della Provincia).

Giusta comunicato inserito nel Boll. Amm. di questa Prefettura (1), i diplomi di benemeranza con medaglia d'oro, d'argento e di bronzo istituiti con R. D. 6 maggio 1920, possono ora conferirsi, senza limite di numero ed in qualunque tempo, anche agli Enti, Associazioni e private persone, residenti nel Regno, che, mediante cespicie prestazioni e largizioni a vantaggio delle scuole italiane all'estero, abbiano concorso allo sviluppo delle scuole stesse, dando in tal guisa encomiabile prova di alto spirito di civismo e di fervidi sentimenti di italianità,

Su tale disposizione richiamo nuovamente la particolare attenzione delle SS. LL., affinché, data la finalità altissima cui essa mira della diffusione cioè e dell'incremento della coltura nazionale all'estero, abbia la più larga applicazione.

Qualora, pertanto, istituti od associazioni o cittadini del luogo manifestino l'intendimento di ottenere il conferimento della speciale, onorifica distinzione, vorranno le SS. LL. darmene sollecita e precisa comunicazione, perchè questo ufficio possa fornire, a chi vi abbia interesse, quegli ulteriori chiarimenti e quelle istruzioni che siano del caso.

*Il Prefetto — DE BIASE*

---

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 2 cop. fasc. 15 e 16.

121. Feste Pasquali — Usi barbarici ed incivili. (C. P. S. 11 aprile 1927 n. 1559 ai Sindaci e Commissari della Provincia).

Faccio seguito alle mie istruzioni date con lettera del 9 corr. n. 1532, circa le manifestazioni religiose della Settimana Santa. (1)

Ad evitare equivoci di interpretazioni, preciso il mio pensiero :

1.º Tutte le manifestazioni religiose, che per tradizione sogliono svolgersi nei Comuni e nelle Frazioni durante la Settimana Santa, sono permesse.

Le SS. LL. prenderanno accordi con i Parroci e con i dirigenti le Confraternite, perchè tali manifestazioni si svolgano in maniera dignitosa e confacente al rispetto ed al decoro della nostra Religione.

2.º In quei pochi Comuni della Provincia, nei quali tuttora sopravvivano residui di usi, nelle suddette cerimonie religiose, incompatibili con il decoro e la dignità della Chiesa, le SS. LL. si serviranno di tutto il loro ascendente e del loro prestigio per indurre i promotori ad abbandonare tali usi incivili, chiedendo la cooperazione di quelle personalità del luogo idonee a raggiungere tale scopo.

3.º I trasgressori saranno denunciati dalle SS. LL. al Questore ed a me per gli ulteriori provvedimenti.

Ma—sia ben chiaro—non si debbono provocare incidenti con interventi inopportuni, ed occorre evitare qualsiasi conflitto, poichè io voglio che non sia turbato l'ordine pubblico, nè la pace delle popolazioni in questi giorni in cui le funzioni religiose hanno tanta parte nella vita di esse.

Attendo assicurazione telegrafica a vista.

*Il Prefetto* — DE BIASE

---

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 106. Per quanto in ritardo, crediamo utile, pubblicare la presente circolare, che completa quella del 9 aprile n. 1532.

122. Impiego nell'uomo di sieri, vaccini ed affini non prodotti a scopo di vendita e produzione di autovaccini. (C. P. S. 28 marzo 1927, num. 9448 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Trascrivo perchè informino gl'interessati la seguente circolare del Ministero dell'Interno:

« Con il R° Decreto Legge 25 Novembre 1926 n° 2164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 Dicembre scorso, sono state emanate norme per l'impiego nell'uomo, a scopo diagnostico curativo e profilattico, di vaccini, sieri ed affini non prodotti a scopo di « vendita », e si è disciplinata la produzione degli « autovaccini ».

Ritiensi opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. sul contenuto delle disposizioni emanate.

Come è noto alle SS. LL. le disposizioni regolatrici della produzione e vendita dei vaccini, virus, sieri ed affini, oggetto degli articoli da 132 a 135 del testo unico delle leggi sanitarie 1° Agosto 1907 n. 636, e del regolamento 18 Giugno 1905 n. 407, consideravano soltanto la produzione a scopo di « vendita » di detti prodotti, stabilendo la preventiva autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno, la vigilanza sanitaria sulla produzione e vendita, ed infine, per alcuni prodotti, il controllo preventivo obbligatorio prima di metterli in commercio.

Ora in fatto avviene che la fabbricazione a scopo di « vendita » dei prodotti suindicati è preceduta da una fase di studio dalla quale esula il concetto della vendita. Durante questa fase l'applicazione dei nuovi prodotti, prima della emanazione del detto R° Decreto Legge, non era disciplinata da alcuna norma cautelatrice, e ciò precisamente, perchè veniva a mancare la caratteristica della vendita del prodotto.

Però in questi ultimi tempi l'attività produttiva delle sostanze, di cui trattasi, si è enormemente accresciuta, e con essa si è allargata il campo degli sperimentatori sia dentro gli istituti di alta cultura sia fuori di essi, e si è pertanto ritenuto opportuno disciplinare detto impiego sperimentale, sia pure nel modo più prudente e discreto, e *tenendo nel debito conto la necessità di non*

*frapporre ingiustificati intralci agli studii ed alle legittime ricerche di nuovi orizzonti diagnostici, terapeutici e profilattici.*

Fondamento della nuova « norma » è data dal disposto dello articolo I, per effetto della quale i prodotti di cui trattasi, non possono essere usati che in pubblici Istituti a carattere ospedaliero o in pubblici ambulatori autorizzati dal Prefetto e sotto la responsabilità del dirigente l'Istituto, il Reparto o l'ambulatorio, ove avviene l'impiego di cui trattasi.

« La disciplina, determinata dal detto articolo I del detto Regio Decreto Legge, ha per presupposto la fiducia che ispirano i ricercatori e gli studiosi, che operano nelle pubbliche istituzioni, ed ha per vincolo soltanto lo - annuncio - che, nelle applicazioni di sieri, vaccini, virus e simili, deve dal medico dirigente l'Istituto, l'Ospedale, il Reparto e l'Ambulatorio, darsi al Capo dell'Amministrazione o dell'Ente dal quale dipende, e l'obbligo di tenere registrati, in regolari protocolli, gli impieghi attuali con le sostanze in esame.

« Questa è adunque una disciplina in - forma discreta - che, se impone ai medici dei pubblici istituti, un vincolo, d'altra parte costituisce per essi un privilegio, imperocchè limita solo ad essi la possibilità dell'impiego dei prodotti contemplati dall'articolo I dello schema.

« Nè il privilegio è senza giustificazione, imperocchè poggia sulla garanzia che offrono i medici addetti alle istituzioni contemplate, e sulla possibilità (trattandosi di pubblici Istituti Nosocomiali) di esercitare un continuo, ininterrotto controllo sulle persone trattate coi prodotti sopra indicati.

« Che invece, quando si tratti di impiego in persone accedenti a pubblici ambulatori, autorizzati bene inteso dal Prefetto, e di cui sopra è cenno, allora, mancando la possibilità del controllo, la notificazione dell'impiego del prodotto deve, con le opportune indicazioni, circa gli individui trattati, essere estesa anche all'Ufficiale Sanitario Comunale, e da questi al Medico Provinciale.

« Di fronte alla « notizia » ricevuta dell'impiego tra i degenti nell'Ospedale, o tra gli assistiti in pubblici ambulatori dei prodotti di cui trattasi, quale deve essere il contegno dei capi

delle amministrazioni o dei clienti che le ricevono, e quello dell'Ufficiale Sanitario e del Medico Provinciale?

« Nulla è detto nel Regio Decreto Legge in parola. Tutto è lasciato alla saviezza di chi riceve la notizia ed al giusto apprezzamento, che esso deve saper fare della notizia ricevuta, tenuto conto di tutti gli elementi di giudizio che, caso per caso, si impongono.

« Così pure l'intervento del Prefetto con provvedimento di divieto per l'impiego dei prodotti contemplati, e di cui all'art. 2, si basa sulla valutazione del rapporto del Medico Provinciale.

« Per quanto riguarda la preparazione degli autovaccini, il cui impiego si va rendendo sempre più largo nella terapia di talune affezioni, con l'articolo 3 si è estesa la facoltà di preparazione di questi prodotti agli Istituti e laboratori, che per la loro natura, per l'attrezzamento e la competenza del personale tecnico offrono serie garanzie.

« Questa concessione vien data dal Ministero prevalentemente a favore degli Istituti e laboratori statali, provinciali e comunali, e dei laboratori dipendenti da pubbliche amministrazioni, a seguito di domanda della amministrazione o del dirigente l'istituto od il laboratorio.

« La domanda deve essere corredata dai necessari documenti circa l'attrezzatura ed idoneità del laboratorio, e contenere l'indicazione e i titoli scientifici del personale tecnico adibito.

« A seguito di essa, questo Ministero provvederà a fare eseguire, a spese dell'interessato, gli accertamenti previsti dal detto articolo 3, mediante apposita ispezione da eseguirsi dal Medico Provinciale, colla collaborazione eventuale di un funzionario tecnico del Laboratorio batteriologico della Sanità Pubblica, od altro tecnico che fosse designato caso per caso.

« Il Ministero fa sicuro affidamento nella rigorosa osservanza delle nuove disposizioni su citate, sulle quali le SS. LL. vorranno richiamare l'attenzione degli Ufficiali Sanitari, dei Capi dei pubblici istituti Ospedalieri e dei pubblici Ambulatori, nonchè delle Presidenze degli Ordini dei Sanitari ».

*Il Prefetto — DE BIASE*

---

Direttore responsabile — R. Ruggi d' Aragona

Dove, invece, si ha una notevole produzione di vapori di odore acre e sgradevole è nella deodorazione fatta col vapore d'acqua surriscaldato, che si impregna delle sostanze che interessa eliminare e può diffonderle a notevole distanza. Ma, poichè anche in questa operazione le esalazioni moleste possono essere eliminate con l'uso di speciali dispositivi per condensare i vapori, ovvero per bruciarli in appositi forni, le raffinerie di olii sono state iscritte nella 1.<sup>a</sup> classe delle industrie insalubri pel caso in cui manchino di tali dispositivi.

Occorre, poi, appena rilevare che, in ogni ipotesi, le industrie, di che trattasi, debbono provvedere convenientemente alla diluizione ed al convogliamento delle copiose acque di rifiuto.

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sul contenuto dello anzidetto decreto min. 26 febbraio u. s. perchè ne abbiano norma negli adempimenti di loro competenza, a termini degli art. 102 e seguenti del regolamento 3 febbraio 1901, n. 45 e di favorire, intanto, un cenno di ricevuta della presente.

*pel Prefetto — DE MASELLIS*

---

---

## **Appalti, aste ecc.**

**Comune di Corleto Monforte.** — Vendita taglio bosco ceduo di cerro e faggio denominato Costa del Monte di proprietà promiscua del Comune e degli eredi Giuliano.—Base d'asta a candela vergine da espletarsi presso la R.<sup>a</sup> Prefettura il 20 maggio 1927 lire 79,324. Cauz. provv. lire 7932, documenti soliti.

**Comune di Centola** — addì 17 maggio 1927 ore 10, presso il Comune, si terrà un 2.<sup>o</sup> esperimento di asta vendita taglio bassa macchia Pizzirri-Scodevolpe. Base d'asta lire 9463. Deposito provv. lire 950.

**Comune di Nocera Inferiore**—addì 13 maggio 1927, ore 11, presso il Comune si terrà 1.<sup>o</sup> incanto vendita taglio legname 6.<sup>a</sup> sezione bosco Montalbino. Base d'asta lire 83375, deposito provv. lire 8337,50.

**Ammin. Prov. di Salerno**—addì 21 maggio 1927, ore 10, presso il Sig. Presidente della Commissione Reale si terrà un unico e definitivo incanto, a schede segrete, per appalto pavimentazione tratto stradale abitato Atrani e quello di Amalfi, in dipendenza nubifragio 25 marzo 1924. Base d'asta lire 182500. Cauzione provv. lire 10 mila.

## *BOLLETTINO AMMINISTRATIVO*

### **Servizio di pubblicità.**

Il « Bollettino Amministrativo » a principiare da questo fascicolo, verrà pubblicato ogni 10 giorni, invece che ogni 15 giorni. La maggiore frequenza di pubblicazione e il maggiore spazio, che ha anche a disposizione, consentono fra l'altro di dare un maggiore impulso alla pubblicità. Aprirà quindi apposite rubriche a pagamento, oltre a quelle dei « **Concorsi** » per inserzioni per sunto di avvisi d'asta, riguardanti appalti provinciali, comunali e degli altri enti locali. Aprirà inoltre una rubrica economica a disposizione dei privati per ricerche di impiego presso amm. locali.

Il « Bollettino » per la sua natura di organo ufficiale è diramato a tutti i Comuni della Provincia, a moltissime Istituzioni di Beneficenza, ad altri enti ecc. E' una pubblicazione letta per necessità di cose da moltissime persone e che — a preferenza del giornale — è conservata e raccolta. Esso può quindi rendere un efficace servizio di propaganda, specie per i piccoli appalti, che non dovendo per la legge di contabilità andare inseriti nè nella Gazzetta Ufficiale, nè nel Foglio Annunzi legali, non hanno altro modo di avere la voluta pubblicità.

Riassumendo, il « Bollettino Amm. » pubblicherà a pagamento:

a) Sotto la rubrica « **Concorsi** » i bandi di concorsi per assunzione di personale.

b) Sotto la rubrica « **Aste, appalti ecc.** » gli incanti per vendita di boschi, di immobili, per fitti e censuazioni di fondi, per appalti di opere pubbliche, per riscossione di dazi comunali ed altre entrate ecc.

c) Sotto la rubrica « **Domande ed offerte d' impiego** » le richieste degli enti per personale (medici condotti, levatrici e segretari ed impiegati ecc.) provvisorio e le relative offerte.

I Comuni, gli enti e i privati potranno inviare in sunto le inserzioni da pubblicare, scritte in modo leggibile su di una sola facciata, accompagnate del deposito approssimativo della relativa spesa in lire 2,50 la linea, meno che per le domande d' impiego, per le quali il prezzo è ridotto a cent. 30 per parola, alla

**Direzione del Bollettino Amm. — R. Prefettura, Salerno.**

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione:* R. PREFETTURA DI SALERNO

## SOMMARIO

**Parte I. — a) Leggi e decreti** — 125. Facoltà al Governo del Re di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali.

id. **b) Atti ufficiali della R. Prefettura** — 126. Indennità caroviveri, riduzione — 127. Esecuzione di opere pubbliche — 128. Disciplina e coordinamento delle pubbliche manifestazioni — 129. Disposizioni per infrenare aumento pigioni case di abitazioni — 130. Provvedimenti per la tutela del risparmio — 131. Alloggiamenti militari dovuti dai comuni — 132. Inquadramento datori lavoro esercenti l'industria dei trasporti terrestri e navigazione interna — 133. Tutela del titolo e dell'esercizio professionale dell'ingegnere e dell'architetto — 134. Monumento nazionale al Marinaio d'Italia a Brindisi — 135. Propaganda a favore degli arruolamenti nel Corpo della R. Guardia di Finanza — 136. Automobili. Inmatricolazione e cambio targa — 137. Applicazione della legge sindacale — 138. Esposizione di frutticoltura a Massalombarda.

**Copertina** — Continuazione atti aff. R.<sup>a</sup> Prefettura N. 136 a 138. Commissione prov. per la determinazione della retribuzione media giornaliera degli impiegati dirigenti di aziende agricole e degli altri lavoratori — Appalti, aste ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

136. **Automobili. Immatricolazione e cambio targa.** (C. P. S. 19 aprile 1927 n. 13677 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Prego V. S. dare disposizioni a che-Camion-Autocarri, Autobus Automobili e Vetturette (addetti a trasporto di cose o persone) esistenti in cotesto Comune provvedano alla regolare immatricolazione ed effettuino il cambio della targa, entro il mese di Maggio. (1)

Gradirò assicurazione.

*Il Prefetto — DE BIASE*

137. **Applicazione della legge sindacale.** (C. P. S. 14 maggio 1927 n. 16721 ai Podestà e Commissari).

Il Ministero delle Corporazioni segnala che in alcuni comuni sono stati stipulati, dai Podestà, accordi con industriali del luogo per fissare le tariffe unitarie del materiale da costruzione e per determinare le paghe orarie degli operai edili.

Poichè la legge 3 aprile 1926 n. 563 riserva alla esclusiva competenza delle organizzazioni sindacali, giuridicamente riconosciute, di regolare i rapporti collettivi di lavoro, e comunque di rappresentare gli interessi delle rispettive categorie, l'intervento delle autorità comunali in rappresentanza di una delle due parti contraenti, e non già unicamente per svolgere azione conciliativa diretta ad agevolare l'intesa fra i datori e prestatori d'opera, deve ritenersi in massima illegale, e non potrebbe ammettersi se non in casi eccezionali per evitare conflitti e col gradimento delle parti.

Valga quanto sopra per opportuna norma.

*pel Prefetto — DE MASELLIS*

138. **Esposizione di frutticoltura a Massalombarda (Ravenna).** (C. P. S. 11 aprile 1927 num. 1549 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Per l'agosto-sett. del volg. anno è indetta a Massalombarda un'esposizione di frutticoltura per iniziativa di un comitato costituito dai maggiori esponenti di quell'industria della provincia di Ravenna.

Tale esposizione, per l'organizzazione e per lo scopo cui tende, che è quello d'incoraggiare la produzione terriera nel campo della frutticoltura e dare così incremento all'esportazione del prodotto all'estero e specie in Germania, con conseguente vantaggio della economia nazionale, assumerà notevole importanza non soltanto per le regioni dell'Emilia e della Romagna, ma per il Paese tutto. Essa è quindi seguita con vivo interesse

---

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 93.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

125. **Facoltà al Governo del Re di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali.** (Regio decreto-legge 17 marzo 1927 n. 383, pubb. Gazz. Uff. 31 marzo 1927, n. 75).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 genn. 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di conferire al Governo i poteri necessari per una generale revisione della circoscrizione dei Comuni del Regno, al fine di adeguarne la efficienza alle nuove ed accresciute esigenze della vita nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto è data facoltà al Governo del Re di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali, per disporre l'ampliamento o la riunione, o comunque la modificazione, anche all'infuori dei casi previsti dagli art. 118, 119 e 120 del testo unico della legge com. e prov. approvato con regio decreto 4 febb. 1915, n. 148, nonchè dall'art. 8 del regio decreto 30 dic. 1923, num. 2839, e senza l'osservanza della procedura ivi prescritta.

Con i relativi provvedimenti, da adottarsi per decreto reale, su proposta del Ministro per l'interno, saranno stabilite le mo-

dalità per la loro attuazione, anche in deroga alle norme stabilite dagli art. 47 e 48 del reg. per l'esecuzione della legge comun. e prov., approvato con regio decreto 12 febb. 1911, n. 297.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazz. Uff. del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

### **b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.**

126. **Indennità caroviveri. Riduzione.** (C. P. S. 16 maggio 1927 num. 16148 ai Podestà e Presidenti Opere Pie della Provincia di Salerno).

Il Ministero ha disposto che dagli Enti locali siano adottate deliberazioni per la riduzione delle indennità caroviveri in modo analogo al provvedimento, adottato per gli impiegati dello Stato. Per norma si avverte che per gli impiegati statali le indennità sono ridotte a 4710 per i gradi dal 5.<sup>o</sup> al 7.<sup>o</sup>, a 6710 per i gradi dall' 8.<sup>o</sup> al 10.<sup>o</sup>, a 7710 per i gradi inferiori e subalterni, con decorrenza dal 1.<sup>o</sup> Giugno prossimo. Si prega di provvedere in conformità, tenendo presente il R. D. 11 Novembre 1923 n. 2395 sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

*Il Prefetto* — DE BIASE

127. **Esecuzione di opere pubbliche.** (C. P. S. 6 maggio 1927 n. 1917 ai Podestà della Provincia).

S. E. il Capo del Governo ha avuto agio di rilevare che molti Podestà, nell'iniziare la loro gestione, hanno formulato e preannunziato vasti programmi, anzichè sulle risorse del rispettivo Comune, sul concorso dello Stato, e ciò non solo per quanto

riflette il pagamento degli interessi di eventuali mutui, ma anche, ed in misura ingentissima, come contributi di capitali.

Ora è bene chiarire che se il Governo ha in animo di fare tutto ciò che è possibile per il miglioramento delle condizioni generali dei Comuni e per le relative opere, non può non tenere conto dei limiti e delle difficoltà non lievi che gli oppongono le attuali condizioni monetarie e di bilancio, mentre le richieste dei Comuni, che naturalmente si generalizzerebbero, assorbirebbero miliardi e miliardi.

E' intendimento quindi di S. E. il Capo del Governo che i Podestà siano molto cauti nella enunciazione di siffatti programmi, e che, in massima, essi facciano assegnamento, dopo ponderato ed accurato esame delle possibilità finanziarie, sulle sole risorse locali e non su ipotetici aiuti governativi.

Raccomando pertanto vivamente alle SS. LL. di attenersi strettamente a tali direttive, assicurandomene.

*Il Prefetto*—DE BIASE

128. **Disciplina e coordinamento delle pubbliche manifestazioni.** (C. P. S. 6 maggio 1927 n. 1894 ai Podestà della Provincia).

Rammento per l'ultima volta alle SS. LL. che nessuna manifestazione di carattere locale per inaugurazioni, celebrazione di anniversarii, ecc. può essere tenuta senza la primitiva autorizzazione del Capo del Governo, la quale dev'essere chiesta con motivato esposto diretto al Prefetto. (1)

Avverto che considererò ogni inosservanza a tale norma come atto di indisciplina, che denunzierò senz'altro al Capo del Governo per i conseguenti provvedimenti di rigore.

Attendo ricevuta.

*Il Prefetto* — DE BIASE

---

(1) v. B. A. anno 1926 pagine 201 e 221.

129. **Disposizioni per infrenare aumento pigioni case di abitazioni.** (C. P. S. 11 maggio 1927 n. 16375 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Art. 4 R.<sup>o</sup> Decreto-legge, approvato Consiglio Ministri adunanza 7 corrente, per infrenare aumenti pigioni, stabilisce che il Pretore prorogherà a lungo sfratti, che risultino determinati da pretesa locatore ottenere pei locali affittati prezzo superiori a quello medio raggiunto nel Comune da abitazioni costruite anteriormente 31 gennaio 1923.

Nelle istruzioni che il Ministero Giustizia enuncia per applicazione detto articolo e che sono di imminente pubblicazione, è stabilito che deve tenersi presente scopo anzidetto percentuale media aumento verificatosi negli affitti con abitazioni poste nel Comune in confronto anno 1914 e che per accertamento tale aumento medio Pretori terranno presenti dati forniti dai Comuni che predisporranno raccolta.

Prego SS. LL. provvedere perchè in base elementi già in possesso cotesto Comune o che potranno procurarsi siano raccolti dati sopraindicati per averli disposizione Pretori, inviandone copia questa Prefettura.

*Il Prefetto*—DE BIASE

130. **Provvedimenti per la tutela del risparmio** (C. P. S. 12 maggio 1927 N. 2000 Gab. ai Podestà e Commissari della Provincia).

La locale Banca d'Italia mi informa che non tutti i Podestà della Provincia hanno ancora trasmesso il prescritto elenco delle aziende di credito operanti nei propri comuni.

Richiamando la mia circ. del 19 febr. scorso N. 712, pubb. nel n. 4 del Bollettino Amm., pag. 57, invito nuovamente le SS. LL. ad ottemperare senz'altro a tale invio, avvertendo che in caso di ulteriore inadempienza adotterò provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili.

Attendo ricevuta della presente con assicurazione dell'adempimento, a giro di posta.

*Il Prefetto* - DE BIASE

131. **Alloggiamenti militari dovuti dai Comuni** (C. P. S. 7 maggio 1927 n. 1947 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Con l'approssimarsi dell'epoca, in cui di solito si verificano notevoli spostamenti di truppe per esercitazioni di tiro e campi di manovre, credo opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni dell'ultimo regolamento per le somministrazioni degli alloggi da parte dei Comuni alle truppe di passaggio od in precaria residenza, regolamento approvato col R. Decreto 18 gennaio 1927, n. 374 e pubblicato sulla Gazz. Uff. del 1.º aprile u. s.

Vorranno le SS. LL. tener presente che tali disposizioni concernono i personali addetti al R. Esercito, alla R. Marina, alla R. Aeronautica, alla R. Guardia di Finanza, all'Arma dei CC. RR. ed alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

*Il Prefetto - DE BIASE*

132. **Inquadramento datori lavoro esercenti l'industria dei trasporti terrestri e navigazione interna.** (C. P. S. 9 maggio 1927 n. 12756 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Prego la S. V. voler inviare con la maggiore sollecitudine all'Associazione Nazionale Campana dei TT. e N. I. (Napoli, Via Roma n. 210) le notizie che la medesima ha richiesto alla S. V. con circ. 7 aprile scorso.

*Pel Prefetto - DE MASELLIS*

133. **Tutela del titolo e dell'esercizio professionale dell'ingegnere e dell'architetto.** (C. P. S. 7 maggio 1927 n. 1799 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Con circ. 15 ottobre 1926, n. 2226, pubb. nel Boll. Amm. n. 19-20 anno 1926 a pag. 240, quest'ufficio richiamava l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni legislative e precisamente sulla legge 24 giugno 1923, n. 1395 circa la tutela del titolo dell'ingegnere e dell'architetto, titolo che, com'è, noto spetta unicamente a chi sia regolarmente fornito di laurea o di diploma di istituti statali autorizzati a conferirli.

Desidero ora ricordare alle SS. LL. che la stessa legge (art. 4) ed il relativo regolamento 23 ottobre 1925, n. 2537 (art. 4 e 56) precisavano che le perizie giudiziarie e gli incarichi delle pubbliche amministrazioni debbono essere conferiti agli ingegneri iscritti all'albo.

Vorranno le SS. LL. attenersi scrupolosamente alle disposizioni anzidette, avvertendo che gli elaborati relativi a progetti, direzioni di lavori, collaudi e perizie non redatti da ingegneri non otterranno, per la inosservanza delle leggi in vigore, l'approvazione tutoria con evidente danno per le amministrazioni interessate.

Attendo un cenno di ricevuta della presente, con assicurazione dell'adempimento.

*Il Prefetto - DE BIASE*

134. **Monumento nazionale al Marinaio d'Italia a Brindisi.** (C. P. S. 3 maggio 1927 n. 1889 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Non tutti i Comuni della Provincia mi hanno dato assicurazione dell'adempimento alla mia circ. 7 marzo u. s. n. 996, Gab. relativa all'oggetto, pubb. nel Boll. Amm. n. 6 a pag. 92.

D'altra parte ho dovuto constatare che il contributo deliberato da vari Comuni è sì esiguo da non corrispondere affatto alla grandiosità dell'opera, che deve riuscire degna dell'intento del Duce, che la vuole, e dell'Italia fascista.

Ciò premesso, io interesso nuovamente le SS. LL. perchè vogliano adoperarsi, nel miglior modo, ad agevolare il non facile compito del Comitato di Brindisi, specie per quanto riguarda la raccolta di fondi da parte di privati e di enti.

Circa il contributo del Comune desidero che le SS. LL. decidano in modo adeguato all'importanza dell'opera, attenendosi magari al concetto di una certa tangente per ogni singolo cittadino, tangente che, ove non si oppongono speciali condizioni di bilancio, potrebbe essere fissata in L. 0,10 per abitante.

Nel segnarmi ricevuta della presente, le SS. LL. vorranno

comunicarmi l'ammontare del contributo deliberato a carico del Comune, e a suo tempo mi terranno informato dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.

*Il Prefetto* — DE BIASE

135. **Propaganda a favore degli arruolamenti nel Corpo della Regia Guardia di Finanza.** (C. P. S. 24 marzo 1927 n. 1207 ai Sindaci, Podestà e Commissari della Provincia).

E' intendimento del Governo che l'opera di propaganda fra le popolazioni, per gli arruolamenti nei vari corpi armati dello Stato, si svolga in modo da corrispondere alle esigenze che la variabile situazione degli effettivi può determinare, di tempo in tempo, nei riguardi dei singoli Corpi.

Particolari difficoltà si sono incontrate, in questi ultimi tempi per assicurare il normale afflusso di reclute nel Corpo della Regia Guardia di Finanza, che presentava, al 1.º corr. mese, una deficienza di circa un sesto del proprio contingente. Alcuni maggiori vantaggi economici offerti in forza di recenti disposizioni, agli aspiranti all'ingaggio in altri Corpi armati dello Stato, possono spiegare il diminuito concorso di aspiranti all'ammissione nella Regia Guardia di Finanza. Ma è a ritenersi che l'equilibrio sarà ristabilito a favore di quest'ultima, con un'intensificazione nell'opera di propaganda per gli arruolamenti: opera che si presenta tanto più urgente e necessaria, in quanto le attuali condizioni di bilancio non consentono l'assunzione dei maggiori, ingenti oneri che deriverebbero dall'estensione, al Corpo predetto, dei recenti benefici elargiti ad altri Corpi armati.

Il Governo, tuttavia, come è noto alle SS. LL., non ha ommesso di adottare provvidenze anche a favore della Regia Guardia di Finanza: con R. D. L. 13 febb. 1927, n. 282, infatti, è stato portato da L. 600 a L. 1000 l'assegno di primo corredo per i nuovi arruolati.

Ora, a questa azione di propaganda è desiderio particolare di S. E. il Capo del Governo che sia dato un più efficace contributo dalle Autorità Comunali, alle quali il Comando della Regia

Guardia di Finanza periodicamente fa pervenire gli elementi informativi per la divulgazione delle condizioni di ingaggio e dei vantaggi assicurati agli aspiranti all'arruolamento.

Il trattamento paga e le indennità eventuali spettanti alla R. Guardia di Finanza, sono perfettamente corrispondenti a quelli stabiliti per i componenti degli altri Corpi armati dello Stato. L'allievo guardia percepisce lire 5 al giorno oltre la razione viveri in natura o in contanti nella misura di lire 4. Alla guardia è corrisposta una paga variabile secondo l'anzianità, da lire 9,35 a lire 13,75 giornaliera. Sono, poi, stabiliti premi di ringaggio, che, attraverso successive rafferme, dopo la prima ferma di tre anni possono ammontare in complesso a lire 6000.

Interesso pertanto le SS. LL., che hanno diuturno contatto con la popolazione, a fare opera di propaganda ai fini suindicati col massimo impegno, tenendo presente che il Governo annette speciale importanza al normale rafforzamento del contingente della R. Guardia di Finanza. All'uopo richiamo l'attenzione delle SS. LL., affinchè ne traggano norma nella loro azione, sulla natura dei compiti affidati a tale benemerito Corpo: compiti, i quali, nella loro varietà, consentono alle diverse attitudini individuali di trovare adatto impiego nei vari servizi ed hanno di mira, non solo la tutela degli interessi fiscali, ma anche, in concorso con le altre forze armate dello Stato, l'addestramento e la preparazione della gioventù alle armi, per la difesa del Paese.

Nell'esplicazione della loro opera — sulla cui intensità ed efficacia faccio largo affidamento — le SS. LL. potranno giovare anche della collaborazione delle organizzazioni del Partito Nazionale Fascista.

*Il Prefetto* -- DE BIASE

dal Governo: S. E. il Primo Ministro ne ha accettato la Presidenza onoraria e il Ministero dell'Ec. Naz. ha assicurato il suo concorso.

E' necessario però ancora che, per il migliore suo esito, l'iniziativa, la cui organizzazione è vasta, delicata e costosa, sia in ogni modo assecondata ed incoraggiata, ed il Governo fa assegnamento anche sugli Enti locali tutti, perchè sia assicurato alla Esposizione stessa il maggior numero di adesioni possibile e di contributi, sia pure modesti.

Prego pertanto le SS. LL. di voler attivamente adoperarsi, sia con la propaganda sia con altri mezzi, per la migliore riuscita della Mostra, segnalandomi Enti e persone del luogo che in qualsiasi apprezzabile modo intendano concorrervi.

*Il Prefetto — DE BIASE*

---

## **Provincia di Salerno**

**Commissione Prov. per la determinazione della retribuzione media giornaliera degli impiegati dirigenti di aziende agricole e degli altri lavoratori.**

Con decreto 10 maggio 1927 n. 9485 il sig. Prefetto della Provincia Comm. Antonio De Biase ha istituito la Commissione Prov., di cui all'art. 16 del R. D. 14 febb. 1927 n. 241, alla quale è demandato l'incarico di determinare la retribuzione media giornaliera degli impiegati dirigenti di aziende agricole e quella di tutti gli altri lavoratori, distinguendo questi ultimi per categorie, per età e per sesso.

Detta Commissione è composta del Direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Salerno; del Cav. Dino Andriani, Segretario Gen. della Federazione prov. dei Sindacati Fascisti, per i lavoratori agricoli; del sig. Barone avv. Francesco Marciano, per i datori dei lavori agricoli.

---

## **Concorsi**

**Comune di Salento — Guardia municipale campestre.** E' aperto il concorso per titoli al posto predetto, con l'annuo stipendio di lire 1800 al lordo di ritenute. Domanda e documenti da presentarsi entro il 15 giugno venturo. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

## Appalti, aste ecc.

**Comune di Sassano** — *Vendita taglio 2.<sup>a</sup> sezione bosco Campolongo*, 2.<sup>o</sup> incanto a candela vergine da espletarsi presso la R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno il 6 giugno 1927 sulla base di lire 71127,45. Cauzione provvisoria lire 7000, documenti soliti.

**Comune di Scafati** — *Appalto lavori di sistemazione 1.<sup>o</sup> tronco strada Vecchia Lo Porto*. L'asta, a schede segrete, ad unico e definitivo incanto si terrà presso il comune il 26 maggio 1927 in diminuzione del prezzo di lire 47987,40. Le offerte segrete, in piego chiuso, accompagnate dai documenti e depositi provvisori di lire 4500 dovranno presentarsi non oltre il giorno precedente all'asta. L'aggiudica definitiva avverrà anche con un solo offerente. Cauzione definitiva lire 5000.

**Comune di Nocera Inferiore**. — Addì 27 maggio 1927 ore 11, presso il Comune si terrà 2.<sup>o</sup> incanto vendita taglio legname 6.<sup>a</sup> sezione bosco Montalbino. Base d'asta lire 83375, deposito provvisorio lire 8337,50.

---

## Publicazioni

*Rag. Camillo d'Antonio* — **Note di Ragioneria comunale**. (Circ. Prefetto Salerno del 12 maggio 1927 n. 2017 Gabinetto ai Podestà e Commissari della Provincia).

Il Rag. Camillo d'Antonio, dirigente la ragioneria dei Comuni aggregati a Napoli, ha testè dato alla stampa una interessante e completa raccolta di note di ragioneria comunale, che io giudico utilissima, specialmente per gli amministratori e i funzionarii dei Comuni.

Segnalo alle SS. LL. questa importante pubblicazione, facendo presente che il prezzo del volume è fissato in lire 28 e che le eventuali richieste dovranno essere rivolte all'autore, Villa Giuseppina, S. Giovanni a Teduccio.

*Il Prefetto* — DE BIASE

*Carlo Sangiorgio* — **I protesti cambiaril ad opera dei Segretarii comunali** — Como, Tip. Ed. Ostinelli di C. Nani e C. lire 4.

La « Biblioteca pratica raccolta Ostinelli » si è arricchita di questo volumetto, che contiene brevi ma precise norme per l'applicazione del R. decreto legge 20 marzo 1924 n. 372 circa l'autorizzazione ad elevare i protesti cambiari da parte dei Segretarii comunali. Fanno seguito i modelli necessari al servizio. Il lavoro, condotto con intendimento pratico, dispensa da ricerche ed ulteriori consultazioni.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione* : R. PREFETTURA DI SALERNO

## SOMMARIO

**Parte I. — a) Leggi e decreti.** — 139. Riduzione delle indennità temporanee mensili e degli altri assegni a titolo di caro-viveri corriposti al personale di qualsiasi categoria dipendente dalle Amministrazioni dello Stato. — 140. Istituzione di Commissioni di conciliazione per le vertenze sugli alloggi— 141. Disposizioni relative alla vendita degli immobili urbani e agli sfratti delle case di abitazione. — 142. Istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge sulla istituzione delle Commissioni di conciliazione per le vertenze degli alloggi e sulla vendita degli immobili urbani e gli sfratti delle case di abitazioni. id. b) **Atti ufficiali della R. Prefettura** — 143. Circoscrizioni comunali. — 144. Riposo domenicale industria ciclomotociclistica ed automobilistica. — 145. Personale del Podestà. Notizie. — 146. Famiglie aventi più di 10 figli. — 147. Ricerche di giacimenti petroliferi.

**Copertina** — Continuaz. atti uff. R. Prefettura N. 145 a 147. — Appalti, aste, ecc. — Concorsi ed esami.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

145. **Personale dei Podestà. Notizie.** (C. P. S. 17 maggio 1927 n. 2057 ai Podestà della Provincia).

Pregola comunicarmi a giro di posta le sue complete generalità (Cognome, nome, paternità, maternità, data e luogo di nascita), nonchè il titolo di studio e grado militare rivestito nell'esercito.

*Il Prefetto—DE BIASE*

146. **Famiglie aventi più di dieci figli.** (C. P. S. 17 maggio 1927, n. 2077 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Prego V. S. trasmettermi di urgenza un elenco completo delle famiglie esistenti in cotesto Comune aventi più di dieci figli viventi.

Tale elenco dovrà contenere:

- 1.° Complete generalità dei genitori;
- 2.° Numero dei figli viventi, segnalando in apposita colonna quelli tuttora conviventi con i genitori;
- 3.° Preciso recapito della famiglia;
- 4.° Condizioni economiche, specificando se ottime, discrete, misere.

*Il Prefetto — DE BIASE*

147. **Ricerche di giacimenti petroliferi.** (C. P. S. 26 aprile 1927 n. 1728 ai Podestà e Commissari della Provincia).

L'Azienda Generale Italiana dei Petroli ha da tempo, a mezzo di squadre di tecnici, iniziate indagini in tutto il territorio del Regno, allo scopo di rintracciare ed esaminare tutte le manifestazioni di petrolio, gas, asfalti e sorgenti minerali esistenti in Italia, le quali indagini dovranno servire di base alle ulteriori ricerche specifiche di giacimenti petroliferi.

Trattandosi di iniziativa di particolare interesse per l'economia nazionale e meritevole quindi di essere in ogni modo assecondata, le SS. LL. sono pregate di tenere presente che, qualora ne vengano comunque a conoscenza, dovranno, con la debita premura, segnalare alla Direzione della Azienda, a mezzo degli appositi, moduli che la Direzione stessa farà loro pervenire, tutte le eventuali manifestazioni di idrocarburi rilevate nel rispettivo territorio.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

*Il Prefetto — DE BIASE*

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

139. Riduzione delle indennità temporanee mensili, dei soprassoldi e degli altri assegni a titolo di caro-viveri, corrisposti al personale di qualsiasi categoria dipendente dalle Amministrazioni dello Stato. (R. D. L. 7 maggio 1927 n. 694 pubb. Gazz. Uff. 16 mag. 1927 n. 980).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visti il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, num. 1314 (1) e i successivi analoghi provvedimenti concernenti la concessione di indennità temporanee mensili al personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 194 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che dà facoltà al Governo, quando ne riconosca la possibilità, in seguito al miglioramento della situazione economica, di disporre la riduzione degli assegni attribuiti al personale, a cominciare da quelli corrisposti a titolo di caro-viveri, e stabilisce che la riduzione stessa debba avere applicazione generale e contemporanea per tutte le categorie di personale civile e militare;

Visto l'art. 19 del R. decreto 7 aprile 1925, n. 405, di approvazione del regolamento del personale ferroviario, che reca disposizione analoga a quella suindicata nei riguardi del personale medesimo;

Visto l'art. 6 della legge 25 giugno 1926, n. 1065, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1926-27,

(1) v. B. A. anno 1918 pag. 245

con il quale venne prorogata a tutto l'esercizio medesimo l'efficacia delle disposizioni, emanate in conseguenza della guerra, autorizzanti concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità e miglioramenti economici, sotto qualsiasi forma e denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare in attività di servizio;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (2)

Ritenuta, in relazione alle presenti condizioni economiche generali, la necessità e l'urgenza di procedere alla graduale abolizione delle competenze suddette;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le indennità temporanee mensili, i soprassoldi e gli altri assegni di caro-viveri corrisposti al personale di qualsiasi categoria, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, compreso quello delle Ferrovie e delle altre aziende aventi ordinamento autonomo, del cessato Commissariato dell'emigrazione, degli Economati generali dei benefici vacanti, degli Archivi notari distrettuali e sussidiari del Regno:

*a)* sono soppresse per il personale appartenente ai gradi dal 1.° al 4.° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o con trattamento parificabile;

*b)* sono ridotte a quattro decimi per il personale dei gradi dal 5.° al 7.°, o con trattamento parificabile;

*c)* sono ridotte a sei decimi per il personale dei gradi dall'8.° al 10.°, o con trattamento parificabile;

*d)* sono ridotte a sette decimi per il personale dei gradi inferiori, per quello subalterno e per gli altri considerati dal predetto ordinamento, per i sottufficiali e militi del Regio eser-

---

(2) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

cito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, delle capitanerie di porto, degli altri corpi organizzati militarmente, nonchè per il personale operaio e il personale non di ruolo comunque denominato.

La parificazione del trattamento ai fini del presente articolo è determinata in base all'importo complessivo degli stipendi e supplementi di servizio attivo, ferme le parificazioni di gradi già stabilite.

Le diminuzioni di cui alla lettera *d*) sono applicabili anche al personale salariato, che fruisce di assegni a titolo di caro-viveri, regolati in relazione alla remunerazione locale della mano d'opera.

Agli effetti del presente articolo le indennità assegnate al personale avventizio sono valutate limitatamente all'importo di L. 100 per quello non avente famiglia a carico e di L. 135, più le quote supplementari, per quello con famiglia.

Il presente articolo si applica:

- 1.º al personale delle istituzioni mantenute con concorsi dello Stato;
- 2.º ai maestri elementari iscritti nei ruoli delle amministrazioni scolastiche regionali.

Art. 2. — Gli assegni di carattere normale e continuativo corrisposti al personale in attività di servizio che, in aggiunta allo stipendio, paga, retribuzione o altre competenze analoghe, non abbia diritto ad alcuna indennità, soprassoldo od assegno a titolo di caro-viveri, saranno ridotti di L. 25 mensili.

Tale riduzione si applica, in primo luogo, sugli assegni non computabili ai fini di pensione o di altro trattamento di quiescenza od assicurativo e non può, in ogni caso, eccedere il ventesimo delle attuali competenze.

Art. 3. — L'aumento delle retribuzioni corrisposte ai titolari delle ricevitorie postali, telegrafiche e degli uffici secondari, concesso col R. decreto 31 marzo 1925, n. 361, è ridotto a due terzi.

Art. 4. — L'assegno supplementare di congrua che l'Amministrazione del fondo culto corrisponde al clero è ridotto in ragione di un ventesimo della congrua normale.

In ogni caso, la riduzione non potrà superare l'ammontare dell'assegno supplementare di congrua e resteranno immutati gli assegni per spese di culto spettanti in virtù delle norme vigenti.

La differenza eventualmente non compensata sarà ripetibile nei casi in cui i detti assegni dovessero subire aumenti per rettifiche di liquidazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli assegni di congrua, che si corrispondono dal Fondo di beneficenza e religione della città di Roma.

In relazione alle disposizioni medesime sarà ridotto di un ventesimo il contributo dello Stato all'Amministrazione del fondo per il culto, di cui all'art. 6 del R. decreto 31 marzo 1925, n.° 364, nonchè l'assegnazione stabilita dall'art. 4 del decreto stesso per assegni e sussidi al clero dell'isola di Sardegna.

Art. 5. — I reclami di qualunque natura, ai quali può dar luogo l'applicazione del presente decreto, sono decisi dal Ministro per le finanze nei modi ed agli effetti stabiliti dall'art. 12 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, sentita la Commissione istituita dall'articolo predetto.

Art. 6. — Con separato provvedimento saranno adottate disposizioni per l'estensione delle norme contenute nel presente decreto al personale dipendente dagli enti autarchici. (1)

Art. 7. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, saranno emanate le norme integrative ed interpretative eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che è applicabile anche al personale in Colonia.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni conseguenti dal presente decreto.

---

(1) I comuni e gli altri enti dovranno quindi attendere le disposizioni che sul riguardo saranno impartite con separato provvedimento.

Questo decreto ha vigore dal 1.º giugno 1927, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—VOLPI

140. **Istituzione di Commissioni di conciliazione per le vertenze sugli alloggi.** (R. D. L. 21 aprile 1927 n. 545, pubb. Gazz. Uff. 25 aprile 1927 n. 95).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di provvedere alla istituzione di Commissioni di conciliazione per la vertenze sugli alloggi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro dell'interno, e del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. — In ogni Comune che sia capoluogo di mandamento giudiziario possono essere istituite dal Prefetto, qualora le difficoltà derivanti dalla crisi degli alloggi lo rendano necessario, una o più Commissioni di conciliazione per le vertenze tra i locatori ed i conduttori di case di abitazione.

Le Commissioni di conciliazione dovranno redigere verbale, da cui risultino tutti i dati ed elementi idonei a precisare i termini della vertenza, che essi sono chiamate a conciliare, anche se la conciliazione non riesca.

Art. 2. — Nei Comuni dove siano istituite Commissioni di conciliazione a norma dell'articolo precedente, qualora venga richiesta al pretore del mandamento la preventiva autorizzazione

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

per la esecuzione degli sfratti a termini dell'art. 1 del Regio Decreto legge 6 gennaio 1927, n. 2, (1) in relazione all'articolo 1 del R. decreto legge 6 maggio 1926, n. 743, (2) il pretore non può provvedere sulla richiesta, se insieme a questa non sia esibito, a cura del richiedente, il verbale della Commissione.

Nel provvedimento del pretore deve essere fatta espressa menzione dell'adempimento, da parte del richiedente, dell'obbligo innanzi detto.

Quando la esecuzione di uno sfratto rimanga sospesa per due mesi, è in facoltà del pretore di fissare un equo aumento del prezzo di locazione.

Art. 3. — Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli.

Il Ministro per la giustizia è autorizzato a dare istruzioni per l'applicazione del presente decreto, che avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per la giustizia è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO

141. **Disposizioni relative alla vendita degli immobili urbani e agli sfratti dalle case di abitazione.** (R. D. L. 6 maggio 1927 n. 650, pubb. Gazz. Uff. 9 maggio 1927 n. 107).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3 n. 2 della legge 31 genn. 1926 n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di disciplinare la vendita degli immobili urbani e di dare norme nella graduazione degli sfratti dalle case di abitazione; ecc.

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 17.

(2) » » 1926 » 97.

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Nelle vendite di appartamenti per abitazione, il conduttore ha diritto di essere preferito, a parità di condizioni, a qualsiasi altro acquirente. A questo scopo, il proprietario deve invitare il conduttore a dichiarare se intende acquistare i locali da lui occupati, indicando il prezzo che ne desidera e le altre condizioni di vendita. Il conduttore, entro il termine di sei mesi, deve far conoscere se intenda valersi del diritto di prelazione stabilito nel presente articolo, depositando, in caso affermativo, presso un istituto di credito almeno il decimo del prezzo a titolo di caparra o di anticipo.

Qualora il conduttore non dichiari di volere acquistare i locali da lui tenuti in fitto o non esegua il deposito della quota di prezzo nel termine indicato, il proprietario può vendere i locali ad altri, purchè a condizioni non inferiori a quelle offerte al conduttore.

Il proprietario che non ottemperi all'obbligo della prelazione, sarà tenuto al risarcimento dei danni in solido con l'acquirente.

Art. 2. Il diritto di prelazione stabilito dall'articolo precedente non sussiste nel caso di vendita dell'intero edificio, ma l'acquirente di questo non potrà, prima che siano decorsi due anni dall'acquisto, aumentare le pigioni, nè sfrattare inquilini, che si trovano nell'edificio, anche se nel frattempo venga a scadere il termine della locazione, tranne i casi di gravi inadempienze contrattuali e salvo che nel contratto di locazione sia espressamente contenuta la risoluzione per il caso di vendita. Ove sia contenuta tale risoluzione, il conduttore potrà richiedere al pretore che lo sfratto sia dilazionato; ed il pretore, tenuto conto di tutte le circostanze e delle eventuali difficoltà per il conduttore di procurarsi altro alloggio, avrà facoltà di rinviare lo sfratto fino al termine massimo di un anno.

Art. 3. Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano alle vendite stipulate dopo la data del presente decreto fino a tutto l'anno 1928. La esistenza di compromessi conchiusi ante-

riormente alla detta data, non dispensa dalla osservanza delle disposizioni medesime, le quali non sono applicabili agli stabili di proprietà demaniale, a quelli espropriati per causa di pubblica utilità e alle case di nuova costruzione, dichiarate abitabili dopo il 31 gennaio 1923.

Art. 4. Nella graduazione degli sfratti a termine dei Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 2 e 6 febbraio 1927, n. 76, debbono essere procrastinati per il periodo massimo stabilito dai Regi Decreti medesimi quelli, che, dal verbale delle Commissioni di conciliazione costituite a termini del R. Decreto-legge 21 aprile 1927 n. 545 risultino determinati dalla pretesa del locatore di ottenere per i locali affittati un prezzo superiore a quello medio raggiunto, nello stesso comune, dalle abitazioni costruite anteriormente al 31 gennaio 1923.

La presente disposizione non si applica alle case di nuova costruzione dichiarate abitabili dopo tale data.

Art. 5. Il Ministro per la giustizia è autorizzato, qualora ne ravvisi la necessità, a dare istruzioni per la esecuzione del presente decreto. Tali istruzioni e quelle autorizzate dai Regi decreti-legge 6 maggio 1926, n. 743, 6 gennaio 1927, n. 2, 6 febbraio 1927, n. 76, e 21 aprile 1927, n. 545, hanno forza obbligatoria.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—ROCCO

142. Istruzioni per l'applicazione dei Regi decreti legge 21 aprile 1927 N.° 545 sulla istituzione delle Commissioni di conciliazione per le vertenze degli alloggi e 6 maggio 1927 n. 650 sulla vendita degli immobili urbani e gli sfratti dalle case di abitazione. (Decreto ministeriale 8 maggio 1927 pubbl. Gazz. uff. 9 maggio 1927 n. 107).

### IL GUARDASIGILLI

Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli affari di culto

Visto l'art. 3 del R. Decreto legge 21 aprile 1927 n. 545, contenente provvedimenti per le locazioni di case di abitazione e l'art. 5 del R. D. legge 6 maggio 1927, n. 650 contenente disposizioni relative alla vendita e agli affitti di case di abitazione.

Decreta:

Le istruzioni per l'applicazione del R. D. L. 21 aprile 1927 n. 545 e 6 maggio 1927 n. 650 sono le seguenti: (1)

1. Le domande per la conciliazione di vertenze presentate alle commissioni istituite dal Prefetto, ai sensi dell'art. 1 del R. D. L. 21 aprile 1927 n. 545, devono essere redatte per iscritto. Di esse viene subito presa nota in apposito registro. Quindi d'ufficio le parti sono invitate a comparire davanti le commissioni di conciliazione nel giorno ed ora indicati dal Presidente della commissione.

Le parti possono presentarsi personalmente ovvero farsi rappresentare con semplice mandato in calce all'invito di comparire loro notificato. Il mandato importa autorizzazione ad accettare la conciliazione.

La commissione, udite le parti, interpone i propri uffici per una equa conciliazione. Essa può chiedere le informazioni che ritiene utili; e qualora la parte a cui sono chieste, non le fornisca, nel verbale deve precisamente essere indicato il tenore delle informazioni richieste e le ragioni addotte dalla parte per non fornirle.

---

(1) Vedi innanzi pagg. 157 e 158.

2. Qualora la conciliazione riesca, il verbale ne dà atto, precisandone i termini.

Nel caso contrario, nel verbale, oltre a tutti i dati e gli elementi idonei a precisare i termini della vertenza, deve essere obiettivamente riassunto il contenuto delle proposte di conciliazione avanzate dall'una o dall'altra parte o formulate dalla commissione e le ragioni addotte da ciascuna delle parti per respingere la proposta e sarà fatta menzione anche delle controproposte eventualmente avanzate. Verrà inoltre indicato nel verbale qualora la commissione riesca ad averne precisa notizia, quale fosse la pigione corrisposta al locatore nell'anno 1914 o in quelli anteriori, anche se trattasi di un inquilino diverso e quale la pigione corrisposta attualmente.

La commissione deve però astenersi dall'esprimere il proprio giudizio sulla controversia.

Se nel giorno stabilito una delle parti non si presenta senza giustificare la sua assenza, la commissione raccoglie le dichiarazioni della parte comparsa e dà atto dell'assenza dell'altra, che si considera aver rifiutato di procedere a conciliazione senza addurre i motivi.

Nel caso di subaffitto, la eventuale conciliazione della vertenza tra l'inquilino sublocatore e il subinquilino non può comunque pregiudicare i rapporti intercedenti tra il locatore e il suo diretto conduttore e, in ogni caso, la sua efficacia si intende sempre subordinata alla locazione principale.

Se la domanda di conciliazione sia presentata dopo che il Pretore abbia già provveduto a fissare la data dello sfratto, la presentazione della domanda stessa non sospende il provvedimento del Pretore, e lo sfratto dev'essere eseguito alla data stabilita, se nel frattempo non intervenga conciliazione. Nel caso tuttavia, in cui sia richiesta al Pretore una ulteriore proroga dello sfratto e il richiedente esibisca il verbale redatto dalla Commissione di conciliazione, il Pretore potrà tenerne conto, qualora ravvisi che ricorra uno dei casi eccezionali in cui la proroga può

essere accordata, ovvero risulti verificarsi l'ipotesi contemplata nell'art. 4 del R. D. L. 6 maggio 1927 n. 650.

3. — Nessun diritto o tassa può essere riscosso dalle parti per la procedura di conciliazione.

Le Commissioni di conciliazione sono tenute a rilasciare, a richiesta delle parti, previo rimborso delle spese di scritturazione, copia dei verbali di conciliazione, anche se negativi, e certificati attestanti la esistenza o meno di domande di conciliazione fra determinate persone, specificando altresì eventualmente se la definizione della pratica sia avvenuta.

4. — Nel provvedere sulle domande di autorizzazione dello sfratto all'effetto di graduarne la esecuzione a termine del R. D. L. 6 gennaio 1927 n. 2, (1) i pretori terranno in particolare considerazione il contenuto dei verbali delle Commissioni di conciliazione.

Qualora da essi risultino pretese eccessive del locatore o non giustificate opposizioni da parte di lui ad un'equa conciliazione, il Pretore ne terrà conto per procrastinare più a lungo lo sfratto; nel caso opposto, egli affretterà l'esecuzione di questo, salvo sempre l'applicazione dell'art. 4 del R. D. L. 6 maggio 1927 n. 650, nell'ipotesi ivi contemplata. A tale effetto si considera che il locatore pretenda di ottenere per i locali affittati un prezzo superiore a quello indicato nel medesimo articolo, anche quando, pure non avendo fatto alcuna richiesta di nuovo prezzo, egli non riesca a giustificare pienamente le ragioni per le quali insiste nel richiedere lo sfratto del suo inquilino.

5. L'aumento di pigione autorizzato dall'ultimo comma dell'art. 3 del R. D. 21 aprile 1927 n. 545 sarà dal Pretore ordinato solo quando il prezzo di affitto corrisposto dall'inquilino risulti notevolmente inferiore a quello medio raggiunto, nello stesso comune, dalle abitazioni costrutte anteriormente al 31 genn. 1923.

Così nel deliberare sull'opportunità e sulla misura dell'aumento come nel procrastinare più o meno a lungo lo sfratto, il Pretore dovrà tenere specialmente in considerazione la condi-

(1) v. innanzi pag. 17.

zione delle persone che appartengono a categorie a reddito fisso quali precipuamente fra essi i pensionati dello Stato, gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e in generale i pubblici impiegati.

6. Per l'applicazione del precedente n. 5 e dell'art. 4 del R. D. L. 6 maggio 1927 n. 650 deve tenersi presente la percentuale media di aumento verificatasi negli affitti delle case di abitazione poste nel comune in confronto del 1914.

Per l'accertamento di tale aumento medio i Pretori terranno presenti i dati forniti dai Comuni che ne predisporranno la raccolta.

Nel determinare il prezzo di affitto del 1914, per confrontarlo con quello da corrispondere attualmente, si terrà conto della trasformazione e dei miglioramenti apportati alle case posteriormente a tale data.

7. Quando la richiesta di autorizzazione per la esecuzione dello sfratto sia presentata al Pretore dopo il decorso di quindici giorni da quello in cui furono notificati all'inquilino la sentenza e il provvedimento che ordina lo sfratto ovvero la disdetta, il Pretore può provvedere sulla richiesta qualora il richiedente esibisca un certificato della competente commissione di conciliazione, dal quale risulti che nessuna domanda di conciliazione della vertenza tra le parti fu nel frattempo presentata.

Egualemente il Pretore può provvedere sulla richiesta quando da regolare certificato risulti che la domanda di conciliazione sia stata presentata da oltre 30 giorni alla competente Commissione e questa non abbia ancora provveduto su di essa.

Quando la richiesta di sfratto sia motivata da ragione debitamente accertata di morosità, immoralità o da gravi inadempienze contrattuali, e, in considerazione della gravità dei motivi il Pretore ritenga necessario autorizzare di urgenza la esecuzione dello sfratto, potrà provvedersi anche prima del decorso dei termini suindicati se pur risulti presentata domanda di conciliazione.

8. — Restano fermi e conservano la loro piena efficacia

tutti i provvedimenti coi quali il Pretore, prima della entrata in vigore del Regio Decreto Legge del 21 aprile 1927, n. 545, abbia già fissato la data per l'esecuzione dello sfratto e qualora venga in seguito richiesta una ulteriore proroga a tale sfratto, il Pretore vi provvede egualmente senza bisogno di esibizione del verbale eventualmente redatto innanzi alla commissione di conciliazione. Qualora tuttavia tale verbale sia esibito dall'interessato, il Pretore potrà tener conto delle risultanze di esso nel determinare se e quale proroga sia da concedere, sempre però che ravvisi ricorrere uno dei casi eccezionali di cui è menzione nel numero 3 delle istruzioni date con decreto ministeriale 2 marzo 1927. Qualora poi dal verbale risulti essersi verificata l'ipotesi contemplata nell'articolo 4 del Regio Decreto Legge 6 maggio 1927 n. 650 il Pretore accorderà la proroga, la quale potrà anche essere estesa ad un periodo eguale a quello indicato nel medesimo articolo.

Su tutte le altre domande, anche se presentate anteriormente, il Pretore non potrà provvedere, salvo quanto è stabilito nell'ultimo comma del numero 7, se non sia esibito il verbale redatto davanti la Commissione di conciliazione, ovvero se trascorsi 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le commissioni di conciliazione non siano state costituite dal Prefetto o dal certificato da queste rilasciato risulta che nessuna domanda di conciliazione sia stata presentata.

Nel caso che la Commissione di conciliazione venga costituita in epoca posteriore rimarranno fermi tutti i provvedimenti emanati dal Pretore prima della pubblicazione del relativo decreto del Prefetto e dalla pubblicazione medesima decorrerà il termine dei 15 giorni indicati nel comma precedente.

9. Non sono soggette alle norme del Regio Decreto legge 21 aprile 1927 n. 545 le locazioni sottratte alle anteriori disposizioni vincolistiche, alle quali non è nemmeno applicabile il decreto legge 6 gennaio 1927 n. 2, salvo quanto è disposto nell'art. 4. del R. D. 6 maggio 1927 n. 650 per le locazioni ivi contemplate

L'esibizione del verbale di conciliazione, giusto l'art. 2 del menzionato decreto legge 21 aprile 1927 n. 545, non è nemmeno necessario per le richieste di sfratti proposte al Pretore da Enti o Istituti, i quali abbiano come loro finalità di dare in locazione con particolari facilitazioni case di tipo economico o popolare.

10. Con altri successivi decreti saranno date ulteriori istruzioni che fossero necessarie per l'esecuzione dei regi decreti 21 aprile 1927 n. 545 e 6 maggio 1927 n. 650.

*Il Ministro — ROCCO*

### **b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.**

143. **Circoscrizioni comunali.** (C. M. I. 10 febb. 1927 n. 15300 ai Prefetti del Regno).

Il recente riordinamento delle circoscrizioni provinciali, ispirato all'intendimento di creare unità organiche dotate della necessaria capacità funzionale e meglio rispondenti alle esigenze della popolazione, ha più nettamente imposto all'attenzione del Governo il problema delle circoscrizioni comunali: le accennate finalità non potrebbero, infatti, essere pienamente raggiunte se ad una maggiore efficienza degli enti provinciali dovesse ancora far contrasto il persistere di situazioni comunali sfornite non solo di capacità di sviluppo, ma anche della possibilità di continuare a far fronte con un minimo di sufficienza all'aumentato costo dei pubblici servizi ed alle accresciute esigenze dei cittadini.

Nell'ambito delle varie provincie sono, infatti, numerosi i comuni, specialmente di esigua importanza demografica, le cui risorse finanziarie si sono a mano dimostrate impari all'attuazione della multiforme attività degli enti locali, e che, dopo aver toccato quei limiti di capacità contributiva che non è lecito sorpassare, difettano, tuttavia, di mezzi adeguati per il raggiungimento dei fini di pubblico interesse, che costituiscono la ragione prima dell'esistenza degli enti stessi.

Ad ovviare ad una tale situazione si sono dimostrate insuf-

ficienti le norme intese a favorire le gestione consortile dei pubblici servizi, mentre lo spirito campanilistico, salvo pochi casi sporadici, ha impedito, ogni qual volta le condizioni locali obbiettivamente considerate potevano consigliarla, quella riunione volontaria degli enti che la legge dà ampia facoltà di attuare.

Necessita, pertanto una soluzione radicale del problema e dai provvedimenti finora adottati in materia, per i casi più urgenti, con decreti-legge già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, le SS. LL. avranno avuto modo di rilevare come il criterio d'ordine generale seguito dal Governo sia quello di creare organismi più robusti, sia mediante il raggruppamento in un unico ente di piccole unità preesistenti, sia mediante l'aggregazione di tali piccole unità a limitrofi centri di notevole importanza demografica, che mentre possono estendere ai comuni aggregati il beneficio di una più moderna ed efficiente attrezzatura dei pubblici servizi, traggono, a loro volta, dall'ampliamento della propria circoscrizione territoriale, maggiori possibilità di sviluppo economico ed industriale.

Confortato anche dal risultato ottenuto con i provvedimenti già adottati, il Governo intende ora intensificare e generalizzare l'esame di quelle situazioni comunali, che, considerate in rapporto ai criteri suaccennati, offrano la possibilità di creare nuove vigorose unità dal raggruppamento dei piccoli centri, la cui vita stentata sia in contrasto col fervore di rinnovamento e di progresso che anima, nei suoi complessi aspetti, la vita nazionale, e con tali finalità è in corso di studio un provvedimento di carattere legislativo, diretto a conferire al Governo del Re la facoltà di provvedere, entro il termine di due anni, alla modificazione, della circoscrizione dei Comuni, (1) anche all'infuori dei casi previsti e senza l'osservanza della procedura stabilita dagli articoli

---

(1) Crediamo opportuno di pubblicare questa circolare, che illustra gli intendimenti del Governo resi concreti col R. D. L. 17 marzo 1927 riportato a pag. 145 del B. A.

118, 119 e 120 della legge comunale e provinciale e dall'articolo 8 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839.

Nel darne alle SS. LL. preventiva notizia voglio intanto eccitare le stesse SS. LL. ad iniziare senz'altro un attento esame delle situazioni locali ed una obbiettiva valutazione di quelle circostanze che all'infuori e al di sopra di vieti sentimenti campanilistici e di malintesi orgogli di autonomia, consentano la formulazione di proposte ispirate ad un superiore interesse di pubblico vantaggio e di miglioramento di quegli organismi comunali, che, costituendo le cellule del più grande organismo nazionale debbono, per la piena vitalità di quest'ultimo, essere, sani e vitali essi stessi.

Resto in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

*per Il Ministro* — SUARDO

**144. Riposo domenicale industria ciclomotociclistica ed automobilistica.** (C. P. S. 16 maggio 1927 num. 13185 ai Podestà e Commissari della Provincia ).

Il Sindacato costruttori e negozianti ciclomotociclistici ha chiesto al Ministero dell'Economia Nazionale che venga concesso agli esercenti di tale industria la facoltà di lavorare nel mattino delle domeniche, concedendo al personale un riposo di compenso settimanale per turno.

Comunico in proposito alla S. V., per norma degli interessati, che, a sensi dell'art. 4 n. 6 della legge 7 luglio 1907, n.° 489, è consentito per l'intera domenica il lavoro nelle officine di riparazioni di biciclette, di motociclette e di automobili, a condizione che il personale addetto vi abbia un riposo settimanale di 24 ore consecutive per turno e siano osservate le prescrizioni contenute nell'art. 16 del regolamento 8 agosto 1908, n. 329.

*Il Prefetto* — DE BIASE

## Appalti, aste ecc.

**Comune di Sanza** — *Vendita taglio del ceduo misto di castagno, ontano, faggio, ecc. del bosco denominato Acquaruli.* Incanto unico a schede segrete da espletarsi presso la R. Prefettura il 14 giugno 1927 sulla base di lire 384,610. Cauzione provvisoria lire 4000, documenti soliti ed offerte da presentarsi un giorno prima di quello fissato per l'incanto.

**Comune di Minori** — *Appalto lavori basolamento tratto interno strada prov. Vietri-Amalfi.* 2° incanto a schede segrete da sperimentarsi il 2 giugno presso l'ufficio comunale in diminuzione percentuale base d'asta lire 92122,10. Cauzione provvisoria lire 3000.

**Comune di Morigerati** — *Vendita taglio 1ª sez. bosco Difesa Leopoldi.* 1.º incanto a candela vergine da sperimentarsi presso la R. Prefettura il 15 giugno 1927 sulla base di lire 210.888,18. Cauzione provvisoria lire 18000, documenti soliti.

**Amministrazione Prov. di Salerno** — *Appalto lavori di pavimentazione con basoli vulcanici di 1ª categ. del tratto stradale compreso tra l'abitato di Atrani e quello di Amalfi, in dipendenza del nubifragio 25 marzo 1924.* L'asta si terrà innanzi al sig. Presidente della Commissione Straordinaria il 6 giugno 1927, a schede segrete, in diminuzione percentuale del prezzo di lire 182,500. Cauzione provvisoria lire 10,000. Documenti soliti.

id. id. — *Appalto dei lavori di stampa di ogni genere, nonchè della fornitura di moduli, della carta, buste e foglietti intestati, occorrenti all' Amm. Prov. di Salerno ed uffici dipendenti per la durata di anni due.* L'asta si terrà innanzi al Sig. Presidente della Commissione Straordinaria il 15 giugno 1927, a schede segrete, in diminuzione percentuale del prezzo di L. 100,000. Cauzione provvisoria L. 3000. Documenti soliti.

---

---

## Concorsi

**Comune di Cava dei Tirreni.** — *Concorso per un posto di Professore straordinario di materie letterarie nel Ginnasio inferiore.* Il concorso è per titoli ed esami. Stipendio lire 7000, aumentabile di un decimo per quadrennio e per 5 volte, oltre indennità straordinaria percentuale. Istanza, accompagnata da documenti di rito, titolo legale di abilitazione all'insegnamento e tassa lire 50, da presentarsi segreteria Comune non oltre 30 giugno prossimo.

**Comune di Rofrano.** — *Segretario comunale.* Stipendio lire 7000 più indennità per disagiata residenza di lire 1400 e caro vivere di lire 1700. Domanda, documenti di rito e titoli da presentarsi entro 30 giugno prossimo Segreteria Comunale.

**R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno** — *Sessione straordinaria di esami per abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario.* (C. P. S. 28 maggio 1927 n. 18635 ai Podestà e Commissarii).

In seguito a disposizione del Ministero delle Finanze è indetto presso questa Prefettura, nella 2.<sup>a</sup> quindicina del prossimo luglio, una sessione straordinaria di esami per abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario.

Gli aspiranti dovranno, a termine dello art. 327 del Regolamento daziario generale del 25 febbraio 1924 n. 540, presentare, non oltre il 20 giugno 1927, domanda in carta bollata da L. 2 diretta al Sig. Prefetto, corredata dei seguenti documenti:

- a) Atto di nascita, da cui risulta che l'aspirante ha compiuto il 18.<sup>o</sup> anno di età;
- b) Certificato di cittadinanza;
- c) Certificato di buona costituzione fisica, da provarsi mediante dichiarazione del medico comunale;
- d) Certificato di buona condotta;
- e) Certificato penale generale;
- f) Vaglia cartolina di L. 23,05 intestato al Sig. Presidente della Commissione esaminatrice presso la R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno, per tassa e marca alla patente, avvertendo che a quelli che non avranno conseguito l'approvazione saranno restituite L. 3 importo della marca.

Prego la S. V. di dare la massima diffusione al presente avviso, assicurandomene.

*Il Prefetto* — DE BIASE

id. id. — *Apertura ed esercizio di farmacie* — Concorso per titoli per autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia nei seguenti Comuni:

*Casalbuono* — Ab. 2185, sussidio annuo 2400 dal Comune.

*Rofrano* — Ab. 2016, id. 6000 id.

*S. Rufo* — Ab. 1813, id. 4000 id.

*Valle dell' Angelo* — Ab. 918, id. 2000 id. per 4 anni.

*Petina* — Ab. 1292, id. 8000 id.

*Salento* — Ab. 1045, id. 2000 id.

Domande e documenti di rito da presentarsi, non oltre il 20 luglio 1927, alla R. Prefettura di Salerno, Ufficio del Medico Provinciale.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

**Parte I. — a) Leggi e decreti.**—148. Obbligatorietà della denuncia della trebbiatura a macchina del grandò. — 149. Norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso.

id. b) **Atti ufficiali della R. Prefettura.** — 150. Norme di edilizia. — 151. Tassa sulle macchine per caffè espresso. — 152. Diminuzioni fitti degli stabili. — 153. Diminuzioni dei prezzi. Revisione spese forniture e somministrazioni. — 154. Istituzione del « Bosco del Littorio ». — 155. Rilevazioni statistiche mensili degli atti dello Stato civile. — 156. Statistica demografica trimestrale. — 157. Lotta contro l'adenoidismo. — 158. Provvedimenti per la tutela del risparmio. — 159. Calmieri a prezzi d'imperio, riduzioni numero dei negozi. — 160. Carta del lavoro: fornitura del documento. — 161. Rivista generale quadrupedi, carreggi, finimenti e bardature.

id. c) **Atti ufficiali della Federazione Prov. degli Enti Autarchici.**— 7. Opere pubbliche da compiersi nel 1927 e 1928 dai Comuni.

**Copertina** — Continuaz. atti uff. R. Prefettura N. 158 a 161. — Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

158. **Provvedimenti per la tutela del risparmio.** (C. P. S. 20 maggio 1927 n. 2131 ai Podestà e Commissari).

Per opportuna conoscenza e norma, comunico alle SS. LL. la seguente circ. di S. E. il Ministro dell'Economia Nazionale:

« Con mia circ. 30 dic. 1926, n. 23386 ho dato istruzioni per l'applicazione del Regio Decreto Legge 6 nov. 1926, n. 1830 sulla tutela del risparmio.

Avvenuta ora la pubblicazione del R. Decreto Legge 10 febb. 1927, n. 269, che modificando le norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pietà di 1.<sup>a</sup> cat. riassume le nuove disposizioni alle quali detti Istituti debbono attenersi per la tutela del risparmio, mi corre l'obbligo di precisare il contenuto di alcune delle disposizioni predette, per la loro esatta applicazione, con particolare riguardo ai rapporti con l'Istituto di emissione.

Premesso che la formazione dell'Istituto unico di emissione non avrebbe raggiunto i suoi scopi se tutti gli Istituti di credito del Paese non vedessero in quello il regolatore supremo del mercato finanziario sotto il controllo e secondo le direttive del Governo nazionale, invito gli Istituti dipendenti a mantenere rapporti diretti e costanti con la Banca d'Italia, rapporti improntati a reciproca fiducia e cordialità.

In concreto richiamo l'attenzione sull'art. 15 del R. Decreto Legge 10 febb. 1927 n. 269, il quale dispone che i fidi eccedenti il limite del 5° del patrimonio e delle riserve devono essere denunziati dall'istituto interessato all'istituto di emissione, il quale ha facoltà di consentire, caso per caso, eventuali deroghe al limite predetto.

Dispongo che copia delle denunce che in esecuzione della disposizione sopra ricordata devono essere presentate direttamente alla Banca d'Italia, siano contemporaneamente inviate per conoscenza a questo Ministero (1).

Così pure le situazioni semestrali e i bilanci annuali saranno comunicati, oltre che a questo Ministero, anche e direttamente alle locali filiali della Banca d'Italia,

Saranno del pari comunicate direttamente alla sede locale

---

(1) v. B. A. anno corrente pag. 57.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

148. **Obbligatorietà della denuncia della trebbiatura a macchina del grano.** (R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, pubbl. Gazz. Uff. n. 98, del 28 aprile 1927).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di imporre, ai fini del controllo statistico della produzione, la obbligatorietà della denuncia dei quantitativi di grano trebbiati a macchina; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Chiunque eserciti la trebbiatura a macchina, sia su fondi proprii che su fondi altrui, ha l'obbligo di denunciare le quantità di grano trebbiato, incominciando da quello del raccolto 1927.

La denuncia deve essere fatta, per singoli fondi rurali, entro i 10 giorni dall'avvenuta trebbiatura, e deve essere indirizzata alla Cattedra ambulante di agricoltura della circoscrizione.

Art. 2. Chiunque ometta la denuncia entro il termine stabilito, o fornisca dati non rispondenti a verità, è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a L. 1000.

Art. 3. Con decreto del Ministro per l'economia nazionale saranno emanate le norme per l'esecuzione del presente decreto.

L'infrazione alle dette norme è punita con la pena dell'ammenda fino a L. 500.

---

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Primo Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—BELLUZZI—ROCCO

149. Norme l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso. (R. decreto-legge n. 675 del 21 aprile 1927, pubb. Gazz. Uffic. 12 maggio 1927, n. 110).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3 n. 2 della legge 31 genn. 1926, n. 100; (1)

Visti gli art. 6 e 9 del R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, (2) ed il R. decreto-legge 6 genn. 1927, n. 73;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove disposizioni in ordine alla tassa di esercizio per le macchine per la preparazione del caffè tipo espresso; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'art. 6 del R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« E' istituita, a favore dei Comuni, la tassa annua di esercizio di L. 300 per ogni macchina per la preparazione del caffè tipo espresso.

« Si considerano come macchine da caffè tipo espresso quelle usate nei pubblici esercizi ed aventi una coppia di becchi o congegni atti alla preparazione di non più di due tazze di caffè.

« Le macchine aventi becchi o congegni per la preparazione di un numero di tazze di caffè superiore a due saranno sottoposte ad un aumento proporzionale della tassa di cui al 1.º comma del presente art. in ragione di L. 100 annue per ogni becco o congegno in più di cui dispongano.

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

(2) » » » » 169.

« Per le macchine ad un becco o congegno per la preparazione di una sola tazza di caffè la tassa è stabilita in Lire 150 annue.

« L'avvenuto accertamento della tassa dovrà risultare da apposita targhetta da apporsi alla macchina ».

Art. 2. Per le macchine il cui uso sia iniziato nel corso dell'anno la tassa decorrerà dal primo giorno del trimestre; per quelle che, per qualsiasi ragione, cesseranno di funzionare, la tassa non sarà più dovuta a cominciare dal trimestre successivo a quello nel quale avverrà la cessazione.

Art. 3. L'applicazione della tassa istituita con l'art. 1 è obbligatoria per i Comuni dal 1.º aprile 1927.

I regolamenti comunali determinano le norme per l'applicazione e riscossione della tassa, per la presentazione delle dichiarazioni da parte degli esercenti ad essa sottoposti, per gli sgravi e rimborsi, per la risoluzione dei ricorsi e per le sanzioni per l'omessa, inesatta o ritardata denuncia.

I ruoli dei contribuenti formati dai Comuni devono essere comunicati al Prefetto, il quale controlla se la tassa sia applicata a tutti gli utenti di macchine da caffè espresso ed ha facoltà di prescrivere che i ruoli stessi siano completati con le partite eventualmente omesse.

Detti ruoli sono resi esecutivi dal Prefetto e dati in riscossione all'esattore delle imposte.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—VOLPI—BELLUZZO

## b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.

150. Norme di edilizia. (C. P. S. 17 maggio 1927 n. 16156 ai Podestà e Commissari della Provincia) (1).

Nella Gazz. Uff. del Regno n. 82 dell' 8 aprile 1927 è stato pubblicato il R. Decreto Legge 13 marzo 1927, n. 431, il quale, oltre le speciali norme tecniche di edilizia per le località colpite da terremoti, contiene anche, dall' art. 62 all' art. 67, (2), disposizioni di buona costruzione da osservarsi in tutti i Comuni del Regno, non iscritti nell'elenco allegato al citato Decreto, anche se non danneggiati da movimenti tellurici.

Queste ultime norme debbono essere introdotte nei regolamenti edilizi locali, i quali dovranno altresì contenere le disposizioni relative all'accertamento delle contravvenzioni, alla eventuale sospensione dei lavori e alla demolizione totale o parziale delle opere eseguite irregolarmente, e l' indicazione delle penalità cui andranno soggetti i contravventori.

Poichè è di interesse generale che in tutti gli abitati del territorio nazionale siano adottati razionali sistemi costruttivi, per rendere, nella deprecata eventualità di movimenti tellurici meno funesti i danni, prego la S. V. Ill.ma di modificare di urgenza, nei modi di legge, il regolamento edilizio, in conformità delle citate disposizioni.

*Il Prefetto* — DE BIASE

---

(1) vedi in proposito l'importante circolare pubblicata del B. A. anno 1913 pagina 353.

(2) Ecco le disposizioni del R. D. Legge 13 marzo 1927 n. 431:

Art. 62. In tutti i Comuni del Regno nei quali non è prescritta l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia contenute nel presente decreto, le Amministrazioni comunali dovranno provvedere, quando ciò non sia stato già fatto, a che nei reg. edilizi di cui all'art. 131 della legge com. e prov. sia resa obbligatoria in qualsiasi opera edilizia l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire, in relazione anche ai materiali e ai sistemi costruttivi adottati nei loro rispettivi territori.

Il regolamento dovrà anche contenere le disposizioni relative all'accertamento delle contravvenzioni, all'eventuale sospensione dei lavori o alla demolizione totale o parziale delle opere eseguite, e dovrà indicare le penalità a cui andranno soggetti i contravventori.

Tra le norme da prescrivere dovranno essere principalmente comprese quelle indicate nei seguenti articoli.

Art. 63. E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi; su terreni franosi o comunque atti a scoscendere; sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa, e sopra un suolo a forte pendio, salvo il caso che le fondazioni appoggino su roccia viva e compatta.

Art. 64. Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare su la roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno perfettamente sodo nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costruite da una platea generale.

Art. 65. Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole di arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nella muratura di pietrame sarà da vietare l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare dovrà prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fascie continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fascie non sia superiore a metri 1.50.

I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistenti non risulti superiore a  $1/6$  del carico di rottura del materiale di cui sono costituiti.

Art. 66. Nei piani superiori a quello terreno dovranno essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale. Le travature dei solai dovranno essere incastrate nei muri perimetrali per non meno di metri 0.25.

Art. 67. I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali cioè la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato dovranno essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato approvate con decreto Presidenziale 15 maggio 1925 ed eventuali successive modificazioni.

Per gli altri materiali di costruzione saranno da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministro per i lavori pubblici.

151. **Tassa sulle macchine per caffè espresso.** (C. P. S. 3 giugno 1927 n. 19039 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Con R. Decreto-Legge 21 aprile 1927, n. 175 pubbl. nella Gazz. Uff. del Regno del 12 corr. n. 110, (1) sono state fissate le norme per l'applicazione della tassa annua di esercizio sulle macchine per la preparazione del caffè tipo espresso, istituita a favore dei Comuni con l'art. 6 del R. Decreto legge 30 giugno 1926 n. 1096. (2)

Le norme predette non hanno bisogno di particolari illustrazioni e saranno pertanto sufficienti le osservazioni seguenti:

Col decreto suddetto viene modificata la misura della tassa stabilita dal precedente decreto nella somma unica di L. 300 per macchina e la tassa è graduata in ragione del numero dei congegni di ogni macchina, che servono per la preparazione del caffè tipo espresso e del numero delle tazze di caffè, che possono essere preparate coi congegni stessi.

L'applicazione del detto tributo è affidata ai Comuni, a cui favore è devoluto il relativo provento, e l'applicazione stessa è obbligatoria con decorrenza dal 1.º aprile 1927, come dispone l'art. 3 del decreto.

Ne segue che i Comuni debbono provvedere alla formazione dei relativi regolamenti che, deliberati ed approvati nei modi consueti, debbono essere trasmessi a questa Prefettura per l'omologazione del Ministero, a sensi e per gli effetti dell'art. 217 n. 8 della legge com. e prov. 4 febbraio 1915 n. 148.

Quanto all'ammontare del tributo dovuto per l'anno in corso, deve rilevarsi che poichè l'applicazione di esso decorre dal 1.º aprile 1927, la misura della tassa per l'anno 1927 dovrà essere pari a tre quarti di quella stabilita dall'art. 1 del decreto medesimo per l'intero anno.

L'art. 1 citato all'ultimo comma, dispone altresì a scopo di controllo, che l'accertamento della tassa debba risultare da apposita targhetta da apporsi alla macchina.

(1) v. innanzi a pag. 170.

(2) v. B. A. anno 1926 pag. 169.

I Comuni dovranno quindi provvedere ai contribuenti, dietro rimborso delle spese di costo, la detta targhetta con la indicazione dell'anno al quale si riferisce l'accertamento della tassa, da applicare alle macchine.

Le targhette verranno consegnate ai contribuenti in seguito alla denuncia della macchina agli effetti della applicazione della tassa od in seguito all'accertamento della tassa eseguito d'ufficio dal Comune. La targhetta dovrà essere applicata stabilmente alla macchina a cura degli esercenti.

Per la formazione dei ruoli e la riscossione del detto tributo i Comuni dovranno osservare le disposizioni dell'art. 7 del R.° Decreto Legge 14 febbraio 1927, n. 125 e ciò terranno presente nel predisporre il regolamento di applicazione del tributo, ai sensi dell'art. 3 del decreto.

Si richiama l'attenzione di V. S. sulle disposizioni del decreto suddetto affinchè provveda a darvi pronta esecuzione.

Sarà gradito un cenno di ricevuta della presente.

*pel Prefetto* — DE MASELLIS

152. **Diminuzione fitti degli stabili.** (C. P. S. 27 maggio 1927 n. 18290 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Giungono notizie al Ministero dell'Interno che alcuni comuni ed enti di beneficenza, proprietari di stabili, avrebbero determinato di diminuire i fitti degli stabili stessi, per concorrere al ribasso generale dei prezzi.

Ora bisogna tener presente che, in linea generale, gli enti morali, e particolarmente i comuni e le pie istituzioni, sono ben lungi dall' avere aumentato i loro fitti di anteguerra in proporzione della svalutazione attuale della moneta, cioè di circa il quadruplo, e le autorità tutorie molto spesso hanno dovuto energeticamente intervenire per costringere le amministrazioni ad aumentare in modo da compensare almeno in parte i gravissimi danni che alle amministrazioni stesse provenivano dalla svalutazione della moneta.

In conseguenza, se può ammettersi un fermo agli aumenti o anche una diminuzione per quegli enti, che abbiano raggiunto o superato la proporzione attuale della svalutazione, questo non può in nessun modo ammettersi per gli enti, che tale proporzione non abbiano raggiunta, per i quali sono anzi necessari nuovi aumenti a tutela patrimonio ente. Vogliano quindi le SS. LL. attenersi rigorosamente a tali criteri nel provvedere in merito fitti.

*pel Prefetto — DE MASELLIS*

**153. Diminuzioni dei prezzi. Revisione spese forniture e somministrazioni.** (C. P. S. 2 giugno 1917 num. 18409 al Presidente Comm. Reale, Podestà, Commissari e Capi delle Istituzioni di Beneficenza della Provincia).

Generale discesa prezzi, in dipendenza progressiva rivalutazione lira, impone che anche le amministrazioni enti locali rivedano rispettive spese per forniture e somministrazioni di ogni genere. Invitansi pertanto le SS. LL. curare con massimo impegno che le amministrazioni predette profittino attuale momento per esigere ed ottenere loro fornitori applicazione congrui ribassi in rapporto riduzioni verificatesi nei prezzi varii oggetti e materiali. All'uopo, quando esistano clausole contrattuali che riservino ad amministrazioni facoltà disdetta relativi contratti anche prima scadenza prefissa, dovrà esaminarsi convenienza avvalersi subito di tale facoltà, per stipulare nuovi contratti in base attuali prezzi mercato, qualora fornitori non concedano richieste riduzioni. Attendesi assicurazione con biglietto postale e periodicamente notizie risultati conseguiti.

*Il Prefetto — DE BIASE*

**154. Istituzione del Bosco del Littorio.** (C. P. S. 30 maggio 1927 n. 2237 Gab. ai Podestà e Commissari della Provincia).

E' volontà ferma del Duce di creare a favore dell'Opera Nazionale Balilla il « Bosco del Littorio », nel quale la nostra divina fanciullezza e la rigogliosa adolescenza del Fascismo ita-

liano trovino alimento di freschezza spirituale e fisica, tenendosi così lontane dai luoghi di corruzione e di infiacchimento. Ogni Comune deve avere il « bosco del Littorio » e la festa del « Bosco » sarà celebrata il 28 ottobre, annuale della Marcia su Roma.

La Provincia a me affidata dalla fiducia e dalla benevolenza del Capo del Governo deve essere all'avanguardia di tutte le altre sorelle italiane nella rapida attuazione della volontà di Lui, che è diretta alla tutela della nostra magnifica razza.

Tutti i Comuni devono destinare una zona di terreno di almeno un ettara per la piantagione del bosco, e saranno considerati benemeriti del Fascismo quegli enti pubblici e quei cittadini, che con il loro concorso renderanno possibile di destinare al « Bosco del Littorio » una più vasta estensione di terreno.

I benemeriti comuni, enti pubblici e privati, che avranno dato i più rilevanti contributi, saranno da me indicati alla particolare considerazione del Duce.

All'opera dunque, con fervore e con sollecitudine fascista, per il bene della nostra adorabile e gagliarda giovinezza italica, per la nuova Italia di domani.

*Il Prefetto* — DE BIASE

**155. Rilevazioni statistiche mensili degli atti dello Stato Civile.** (C. P. S. 30 maggio 1927 n. 18782 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Non pochi comuni inviano con ritardo la cartolina contenente i dati statistici mensili degli atti dello stato civile.

Richiamando la stretta osservanza delle precedenti circ. 24 gennaio n. 571 e 11 marzo u. s. n. 8577 pubblicate a pagg. 24 e 71 del Bollettino Amm. di quest'anno, avverto:

a) che il termine per l'invio della cartolina alla Prefettura scade il 3 del mese successivo a quello cui le notizie si riferiscono;

b) che nel numero delle nascite debbono essere compresi i nati morti, indicando però anche il numero di questi ultimi (esempio: nati 23 di cui 3 nati morti);

c) che nel numero dei morti devono essere esclusi i nati morti;

d) che deve tenersi conto, per le nascite, della data della iscrizione nei registri dello stato civile.

Avverto che non tollererò ritardi nello invio di tali adempimenti e che di ogni inadempienza in proposito riterrò responsabile l'impiegato addetto al servizio.

*Pel Prefetto - DE MASELLIS*

156. **Statistica demografica trimestrale.** (C. P. S. 30 maggio 1927, n. 18781 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Richiamando la mia prec. circ. del 12 febbraio scorso n. 4298, pubb. a pag. 54 del Bollettino Amm., devo rilevare in via preliminare che molti comuni inviano con ritardo gli adempimenti statistici trimestrali, i quali, per le disposizioni in vigore, devono invece essere spediti entro i quindici giorni successivi al trimestre cui si riferiscono.

Nell'esame delle schede poi si rilevano continue inesattezze e pertanto prego la S. V. di raccomandare all'impiegato addetto al servizio di essere preciso nella compilazione delle schede e propriamente:

a) *Scheda mod. A* (matrimoni): di non omettere l'età, la professione degli sposi e se sottoscrissero o meno l'atto di matrimonio; indicando i motivi per quelli che non lo sottoscrissero;

b) *Schede mod. N* (nascite): tenere distinti i nati di sesso maschile, da quelli di sesso femminile; badare che le schede con stampa di color nero servono per i nati maschi e che quelle con stampa di colore rosso servono per i nati femmine; non omettere nelle schede le notizie che riguardano la data del matrimonio dei genitori, l'ordine di generazione, la legittimità o meno, indicando, per gli illegittimi, se riconosciuti dal padre o dalla madre, l'assistenza durante il parto (se cioè alla presenza della levatrice, del medico, o se avvenuto senza assistenza).

c) *Schede mod. B e B bis* (morti): tenere distinte le schede per mesi e per sessi; adoperare le schede di nuovo modello e recentemente ricevute dall'Istituto centrale di statistica; non occultare l'indicazione di legittimità o meno per i decessi dei bambini di età inferiore a cinque anni; indicare con precisione la condizione o professione, e per esempio, non basta dire operaio, ma specificare il mestiere; non omettere la notizia dell'accidente terminale della malattia, che deve completare quello della malattia prima; per la morte violenta specificare se dovuta ad accidente, ad omicidio, a suicidio, indicando il mezzo od il modo con cui fu procurata; per i decessi dei bambini al disotto di un anno di età dare tutte le notizie circa l'allattamento; per i decessi avvenuti per causa di tumore maligno far compilare anche la scheda complementare mod. B ter del medico curante.

La esatta compilazione di tali schede fa risparmiare tempo e carteggio inutile agli uffici superiori e si raccomanda quindi che, prima della loro spedizione, le schede stesse:

a) siano controllate una per una dall'ufficio di stato civile come prescrive tassativamente la circolare del dicembre 1926 n. 2318 dell'Istituto centrale di statistica;

b) siano inviate distinte in tre pacchi, comprendendo nel 1.° le schede mod. A distinte per ciascuno dei tre mesi; nel 2.° le schede mod. N, regolarmente distinte per sesso e per mese; nel 3.° le schede mod. B e B bis, anche esse distinte per sesso e per mese.

Attendo un cenno di ricevuta della presente, con l'esplicita dichiarazione che da V. S. siano state impartite precise disposizioni all'ufficio competente per l'esatta compilazione di tale importante statistica.

*pel Prefetto* — DE MASELLIS

157. **Lotta contro l'adenoidismo.** (C. P. S. 8 Maggio 1927 num. 12783 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Comunico la seguente circolare di S. E. Il Capo del Governo, relativa all'oggetto indicato a margine:

« Le recenti acquisizioni scientifiche circa la sindrome mor-  
« bosa conosciuta col nome di « adenoidismo » e la constata-  
« zione della sua notevole diffusione in Italia e all'estero vanno  
« sempre più richiamando l'attenzione della classe medica ed in  
« particolare degli specialisti, anche per l'influenza che tale stato  
« morboso ha sullo sviluppo somatico e su quello mentale del fan-  
« ciullo e per la predisposizione che esso produce alle malattie  
« infettive in genere, e alla tubercolosi in ispecie.

« Anche la pubblica opinione segue con interesse l'argomento,  
« rivolgendo particolare attenzione ai mezzi additati come i più  
« idonei per combattere l'adenoidismo, avuto riguardo ai fini di  
« carattere sociale, che si connettono con tale lotta

« Questa, indubbiamente, oltre che rendere notevoli benefici  
« nei riguardi di una più completa conoscenza della patologia  
« infantile, fa sperare, d'altro canto, cospicui vantaggi ai fini  
« generali del miglioramento somatico del fanciullo, con riflessi  
« anche in confronto della prevenzione della tubercolosi.

« Data l'importanza profilattica e sociale, che deve essere  
« attribuita a tale lotta, di questa non possono nè debbono di-  
« sinteressarsi le Autorità amministrative e scolastiche; ed è  
« veramente desiderabile che essa, sulla norma anche di quanto  
« si è testè compiuto dal Governatorato di Roma, sia condotta,  
« ovunque è possibile, con premurosa sollecitudine e con chiara  
« visione del problema.

« I mezzi finanziari, che si richiedono, sono limitati. A tale  
« considerazione deve dalle SS. LL. e dalle autorità competenti  
« darsi particolare risalto, in quanto da essa scaturisce la rela-  
« tiva facilità dell'azione invocata.

« Cade, a questo proposito, opportuno ricordare che le di-  
« sposizioni emanate dal Ministero dell' Interno e da quello della  
« Pubblica Istruzione, menzionate con la circolare in data 12  
« maggio 1926 N. 20300.2. A. G., circa la lotta contro le malat-  
« tie sociali nelle collettività giovanili, offrono, in buona parte,  
« la guida anche per lo svolgimento della lotta contro l'ade-  
« noidismo.

« In modo particolare, si richiamano quelle relative alle vi-  
« site sanitarie alle scuole, alla istituzione delle vigilatrici sani-  
« tarie e all'opera dei Patronati scolastici.

« Nè va, poi, dimenticato che le disposizioni medesime devono  
« altresì ricollegarsi con quelle contemplate nella legge 10  
« dicembre 1925 N. 2277, per la protezione ed assistenza della  
« maternità e dell'infanzia, con quelle di cui agli articoli 1 e 8  
« della legge istitutiva dell'Opera Nazionale « Balilla » del 3  
« aprile 1926, N. 2247; e, infine, con quelle contenute nello art.  
« 8 del Regio Decreto 30 dicembre 1923 N. 2289.

« Nei riguardi speciali dell'adenoidismo è da tenere presente  
« che esso è soprattutto frequente nella popolazione infantile ur-  
« bana; epperò la scuola, in particolare delle città, il convitto  
« per l'istruzione o per l'avviamento all'artigianato, costituiscono  
« il campo più propizio per lo svolgimento della speciale azione  
« terapeutica profilattica invocata.

« E pertanto al vigile interessamento degli ufficiali sanitari  
« comunali, dei medici scolastici, degli insegnanti deve essere  
« affidato il compito di porre in evidenza i bambini che dimo-  
« strino di avere le note caratteristiche della sindrome adeno-  
« dea, per poterne fare, così, la premurosa segnalazione alle fa-  
« miglie ed ai capi di istituto, allo scopo di rendere questi  
« edotti della necessità di un tempestivo trattamento terapeutico,  
« a seconda dei casi, medico, o chirurgico, oltre ai ben noti  
« trattamenti post-operatori di riconosciuta efficacia.

« Spetta alle autorità ed alle amministrazioni in precedenza  
« contemplate il predisporre con semplicità di mezzi e con ar-  
« monica, coordinata azione con gli enti ospedalieri, dispensariali  
« e simili, quanto occorre per lo svolgimento dell'azione tera-  
« peutica e assistenziale sopra cennata ».

E' superfluo dimostrare la importanza della circolare e i fini  
che si propone.

L'adenoidismo è più frequente di quanto comunemente si  
creda, e il combatterlo risponde ad una necessità di carattere  
sociale.

Come le SS. LL. sanno, l'adenoidismo è determinato da una neoformazione di tessuto linfatico, analogo a quello delle tonsille, posto nella parte alta del faringe, fra il naso e la bocca.

Queste vegetazioni adenoidi si trovano con relativa frequenza nei bambini sino all'età di circa tredici anni, eccezionalmente anche negli adulti sino a quarant'anni.

I disturbi che esse provocano consistono in :

1.° difficoltà respirazione nasale, specialmente durante la notte, per cui i bambini dormono a bocca semiaperta, russano, si svegliano con segni di spavento, e possono pure avere perdite notturne di urine;

2.° dolori a carico dell'orecchio che scompaiono dopo poche ore anche senza risolversi in forme suppurative, od essere seguiti da otite recidivante, spesso ribelle ad ogni cura;

3.° frequenti catarri del naso faringe nonché tracheo-bronchiale con gonfiore delle ghiandole del collo.

La faccia dell'adenideo tipico è pallida e balorda; il labbro superiore sollevato lascia la bocca semiaperta, e fa vedere i denti grossi e male impiantati. Lo sviluppo corporeo, in parte, s'arresta, ed il torace rimane appiattito.

Non curate, le vegetazioni adenoidi provocano anche uno squilibrio generale dell'organismo, una speciale sindrome psichica costituita da facile stanchezza mentale, difetto di memoria; per cui i bambini sembrano sempre disattenti, non imparano, o dimenticano facilmente le nozioni apprese. Poco profittando della scuola, vengono puniti come distratti o poco studiosi, mentre invece devono essere considerati dei malati.

Non tutti gli adenoidi presentano contemporaneamente tutti i sintomi sopra descritti, perchè in alcuni possono predominare i disturbi a carico dell'orecchio (dolori, otiti, diminuzione d'udito), in altri i sintomi a carico della difficoltà respirazione nasale ecc.

Ho stimato opportuno descrivere sommariamente la sintomatologia non per la classe sanitaria, ma per le famiglie e per gli insegnanti, per i quali le cognizioni elementari sull'adenoidismo

possono servire a metterli in grado di valutare il comportamento degli alunni nella scuola.

Bisogna predisporre un programma organico esecutivo di lotta che con la presente circolare traccio, e che bisogna perseguire con costante fermezza.

Anzitutto occorre che siano fatte *mensilmente* le visite periodiche a tutte le scuole pubbliche e private da parte dell'ufficiale sanitario, coadiuvato, nei comuni popolosi, dai medici condotti.

Le visite debbono essere fatte a tutti gli alunni con la maggiore scrupolosità ed esattezza, e se ne deve segnare l'esito nello speciale registro sanitario che ogni scuola deve avere.

Sarà utile la istituzione delle cartelle biografiche, specialmente nei comuni popolosi.

I fanciulli che dimostrino di avere le note della sindrome adenoidea, saranno elencati, e, a cura del comune, saranno segnalati alle rispettive famiglie. Copia di questo elenco sarà trasmesso al Signor Medico provinciale.

Per l'accertamento diagnostico, i fanciulli riconosciuti affetti da adenoidismo nella visita fatta dall'ufficiale sanitario saranno accompagnati nell'ambulatorio per l'assistenza sanitaria dei bambini che sarà istituito, per lo meno nei comuni più importanti, a termine della legge 10 dicembre 1925 N. 2277 sulla protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia, nei giorni e nelle ore che preventivamente saranno stabilite dal Medico provinciale sulla richiesta dei signori Podestà, di accordo con gli ufficiali sanitari.

Le visite di accertamento e i consigli tecnici per la cura e per gli eventuali atti operativi saranno fatti da uno specialista.

I fanciulli appartenenti a comuni sprovvisti di ambulatori, saranno accompagnati nell'ambulatorio del comune viciniore, e, in mancanza, in qualche ospedale o casa di salute, che vorranno mettere a disposizione per poche ore e in alcuni giorni dell'anno il rispettivo ambulatorio. Ciò sempre nei giorni e nelle ore stabilite preventivamente dal Medico provinciale.

Della presente circolare le SS. LL. daranno integrale comunicazione all'ufficiale sanitario, e, per la parte che riguarda gl'insegnanti elementari, ai direttori didattici, perchè ne abbia conoscenza tutto il corpo insegnante, che molto può contribuire alla lotta con la vigile attenzione.

Sono sicuro che le SS. LL. e gli ufficiali sanitari valuteranno la importanza della presente circolare, e daranno opera, perchè la lotta contro l'adenoidismo sia iniziata e perseguita secondo la espressa volontà del Capo del Governo.

Il Prefetto—DE BIASE

(continuaz. in 2ª pagina della copertina)

### **c) Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.**

7. Opere pubbliche da compiersi nel 1927 e 1928 dai Comuni. (C. 6 giugno 1927 n. 862 del Commissario Fed. Prov. E. A. ai Podestà dei Comuni federati).

La Confederazione Generale degli Enti Autarchici insiste per avere, entro il 16 corr., le notizie richieste a riguardo delle opere pubbliche che i Comuni ritengono assolutamente indispensabili compiere negli anni 1927 e 1928 e per le quali non è possibile provvedere con i mezzi ordinari di bilancio.

Raccomando pertanto nuovamente alle SS. LL., di restituire subito a questa Federazione il relativo prospetto, inviato con circolare del 4 corr., n. 848, e che si riporta con la presente per norma di quei Comuni ai quali non fosse pervenuta la circolare stessa.

- 1.° Indicazione sommaria dell'opera;
- 2.° Importo preventivato ;
- 3.° Se sia stato regolarmente chiesto ed ottenuto il mutuo relativo, ed in caso affermativo presso quale Istituto;
- 4.° Se l'opera può essere sussidiata per legge dallo Stato ed in quale misura.

*Il Commissario Straordinario*  
ARTURO DELLA MONICA

dell'Istituto di emissione le situazioni mensili che le Casse di risparmio e i Monti di pietà abbiano consuetudine di pubblicare e di diffondere, nonchè altri documenti o pubblicazioni del genere, sempre che destinati al pubblico, e ciò in esecuzione dei rapporti di reciproca cordialità di cui ho detto avanti.

Confido sulla pronta e volenterosa esecuzione delle disposizioni contenute nella presente circolare ».

*Il Prefetto — DE BIASE*

159. **Calmieri a prezzi d'imperio, limitazioni numero negozi.** (C. P. S. 8 giugno 1927 n. 20128 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Richiamo V. S. alla più grande prudenza per quanto riguarda la introduzione di calmieri a prezzi d'imperio, poichè esperienza universale è negativa in materia. Anche la legge per limitare il numero esuberante dei negozi deve essere applicata.

*Il Prefetto — DE BIASE*

160. **Carta del lavoro, fornitura del documento.** (C. P. S. 6 giugno 1927 n. 2330 Gab. al Presidente della Commissione Reale per l'Amministrazione della Provincia, ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il Ministero delle Corporazioni, allo scopo di divulgare nel Paese la conoscenza della Carta del Lavoro, ha disposto:

1.º la pubblicazione di una speciale edizione dello storico documento, integrata dai lavori preparatori e commentata a cura della Rivista « Il Diritto del Lavoro ».

2.º la stampa di cartoni morali, contenenti il testo della « Carta » e destinati alla affissione negli uffici e pubblici locali.

Nel portare quanto sopra a conoscenza delle SS. LL., avverto che sarebbe desiderio del Ministero che tutti i dipendenti uffici si forniscano di dette pubblicazioni, facendone diretta richiesta alla Rivista « Il Diritto del Lavoro ».

*Il Prefetto — DE BIASE*

161. **Rivista generale quadrupedi, carreggi, finimenti e bardature.** (C. P. S. 7 giugno 1927 n. 20173 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il 15 luglio c. a., in seguito ad ordine del Ministero della guerra, avrà inizio la rivista generale ai quadrupedi, carreggi, finimenti e bardature.

Interesse V. S. a dare disposizioni perchè dall'Ufficio dipen-

dente sia data esatta esecuzione alle norme impartite con circolare del Comando di Corpo di Armata di Napoli, in ispecial modo per ciò che riguarda il censimento dei capi in oggetto e l'aggiornamento dei relativi registri da parte di cotesto Comune. Tanto per l'esattezza del lavoro e per evitare intralci e ritardi negli itinerari che i vari Commissari incaricati della rivista dovranno percorrere.

pel Prefetto — DE MASELLIS

---

## Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura

Il *D.r Antonio Scala*, vice segretario, è stato trasferito alla R.<sup>a</sup> Prefettura di Potenza, ed in suo rimpiazzo è stato qui destinato il vice segretario *D.r Paolo Ricciardi*.

Al partente la Direzione del Bollettino, sicura interprete dei sentimenti di quanti hanno avuto occasione di avvicinare il funzionario e di conoscerne le doti preclari, invia il suo cordiale saluto ed al nuovo arrivato il suo benvenuto.

---

## Appalti, aste ecc.

**Comune di Castelnuovo di Conza.** — *Vendita taglio bosco Difesa o Torretta.* 1.<sup>o</sup> incanto a candela vergine da espletarsi presso la R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno il 24 giugno 1927 sulla base di lire 540 mila. Cauzione provvisoria lire 54 mila, cauzione definitiva lire 30 mila. Capitolato e deliberazione di variazione presso l'ufficio contratti della R.<sup>a</sup> Prefettura predetta.

---

## Concorsi

**Comune di Giffoni Valle Piana.** — *Guardia Campestre.* Concorso per titoli. Salario annuo 3100, oltre indennità supplementare 20 % e indennità vestiario e diritto sulle contravvenzioni transatte. Età dai 21 ai 35. Istanze, documenti di rito e titoli da presentarsi entro 14 luglio 1927 alla segreteria del comune predetto.

**Comune di Sanza.** — *Levatrice condotta.* Concorso per titoli. Stipendio iniziale lire 2000 al lordo delle ritenute di legge, con 4 aumenti quadriennali del decimo per ogni povero compreso nell'elenco ed in eccedenza al 20 % della popolazione. Documenti di rito da presentarsi non oltre il 3 luglio p. v. alla Segreteria del Comune.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

**Parte I. — a) Leggi e decreti** — 162. Sovr. imposte fondiaria. Modificazione all'art. 12 del R. Decreto-legge 16 ottobre 1924 n. 1613.

id. **b) Atti ufficiali della R. Prefettura.** — 163. Cassa di previdenza sanitari: accertamento complementare contributi in conformità della legge 14 aprile 1927 n. 604. — 164. Cittadinanza italiana. Concessione in base all' art. 4 della legge 13 giugno 1912 n. 555. — 165. Commissioni annonarie. — 166. Costituzione di un Ente provinciale dei consumi. — 167. Rabbia canina: profilassi.

**Copertina** — Continuazione atti ufficiali R. Prefettura N. 167 — Appalti, aste. — Concorsi. — Pubblicazioni.

167. **Rabbia canina-Profilassi.** (C. P. S. 27 maggio 1927 n. 14463 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Sono stati trasmessi a quest' Ufficio reclami intesi a mettere in rilievo che la permanenza in alcuni Comuni di cani sprovvisti di museruola e di collare ed i conseguenti casi di morsicature inferte a persone da cani sospetti rabidi costituiscono la prova dell' inosservanza, da parte delle Autorità locali, delle norme di profilassi in vigore.

Per evitare ogni pericolo di responsabilità, ricordo che spetta alle SS. LL. ciascuna entro i limiti di propria giurisdizione, di:

1.° Per mezzo di pubblici bandi, e, meglio, per mezzo dei parroci, richiamare l' attenzione dei proprietari sulle disposizioni in vigore riguardanti:

a) l' obbligo di denunciare all' Ufficio Comunale il numero dei cani da essi posseduti, giusta quanto è prescritto dal R. D. L. 12 sett. 1918 n. 1393 (1) e dall' art. 48 del Reg. di polizia veterinaria;

b) il divieto di circolazione dei cani sprovvisti di museruola e di collare (Ord. Pret. 27 gennaio c. a. n. 3465);

c) le gravi pene comminate a carico degli inadempienti alle disposizioni suindicate e cioè: la multa fino a L. 500 ed il carcere da 1 a 6 mesi (art. 129 T. U. leggi sanitarie);

d) il divieto d' abbandonare i cani, per cui ai proprietari incombe l' obbligo di consegnare all' ufficio comunale, per l' uccisione, quelli di cui intendano disfarsi;

2.° Affidare alle guardie campestri e municipali (vigili urbani) l' incarico d' accertare se tutti i cani esistenti nel territorio comunale siano stati denunciati al Comune per l' applicazione della tassa prescritta, d' elevare verbali di contravvenzione a carico dei proprietari trasgressori alle norme di profilassi in vigore e specialmente a quelle che si riferiscono al divieto di circolazione, nei centri abitati e nelle campagne, di cani sprovvisti di museruola e di collare;

3.° Promuovere punizioni disciplinari a carico delle guardie

---

(1) v. B. A. anno 1918 pag. 330.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

162. Modificazione all'art. 12 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, concernente le sovrimposte fondiarie. (R. D. L. 19 maggio 1927 n. 853).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613; (2)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'ultimo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, num. 1613, riguardante le sovrimposte sui terreni e sui fabbricati; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### *Articolo unico*

All'ultimo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, è sostituito il seguente:

« Durante il periodo transitorio indicato al precedente comma è data anche facoltà al Ministro per le finanze di autorizzare in via eccezionale, e con le norme del decreto predetto, l'applicazione e riscossione di sovrimposte eccedenti il secondo limite fissato dal precedente art. 10 per il tempo e nella misura necessari al compimento di opere pubbliche improrogabili già deliberate od in corso di esecuzione e per le quali occorran supplementi di mutui da garentire con la sovrimposta ».

---

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

(2) » » 1924 » 241.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—VOLPI

### **b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.**

163. **Cassa di previdenza sanitari. Accertamento complementare dei contributi in conformità della legge 14 aprile 1927 n. 604.** (Circ. Pref. Salerno 11 giugno 1927 n.º 19195 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

La legge 14 aprile 1927 n.º 604 pubb. nella Gazz. uff. del Regno il 12 corr. n.º 110, (1) ha modificato, con effetto retroattivo al 1.º gennaio 1926, alcune delle disposizioni del R. D. L. 19 aprile 1923 n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla Cassa di Previdenza per le pensioni ai sanitari.

---

(1) Art. 1. Per ogni posto di medico, di ufficiale sanitario e di veterinario soggetto al contributo, di cui all'art. 1-sub 6 del R. decreto legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n.º 473, è stabilito un contributo annuo straordinario di L. 600, da versarsi con le norme dello stesso art. 1-sub 8 del citato Regio decreto.

Per i posti coperti da sanitari iscritti alla Cassa di previdenza, il contributo straordinario di cui al comma precedente è ripartito per L. 400 a carico dell'ente, e per L. 200 a carico dell'iscritto; per i posti vacanti e per quelli coperti da sanitari non iscritti alla Cassa, l'intero contributo straordinario è posto a carico dell'ente.

Il contributo straordinario di cui al presente articolo sarà ridotto secondo le risultanze del bilancio tecnico dalla Cassa di previdenza, con decreto Reale.

Art. 2. La facoltà di iscrizione alla Cassa di previdenza, di cui al terzo comma dell'art. 1-sub 3 del R. decreto 19 aprile 1923, n.º 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, è concessa anche ai sanitari che prestano servizio provvisorio o interinale in posti regolarmente istituiti, a seguito di deliberazione di nomina divenuta esecutiva ed emessa posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

Si ravvisa opportuno richiamare l'attenzione di cotesto Ufficio sulla disposizione di cui all'art. 1 della su citata legge, in base alla quale per ogni posto di medico, di ufficiale sanitario e di veterinario soggetto al contributo, di cui all'art. 1 sub 6 del suindicato R. D. L. del 1927 viene stabilito un contributo annuo straordinario nella misura di L. 600 da corrispondersi dal 1.º gennaio 1926 fino a quando non sarà ridotto secondo le risultanze del bilancio tecnico della Cassa di previdenza.

Tale contributo deve versarsi colle stesse norme dell'art. 1 sub, 8 del R. D. L. suddetto ed è ripartito, per i posti coperti da sanitari iscritti alla Cassa di previdenza, per L. 400 a carico dell'Ente e per L. 200 a carico dell'iscritto. Per i posti vacanti o per quelli i cui titolari non sieno iscritti alla Cassa stessa, l'intero contributo è posto a carico dell'Ente.

Si partecipa quanto sopra per norma della S. V. e si comunica che l'elenco suppletivo verrà compilato in questo mese.

*pel Prefetto — DE MASELLIS*

164. **Cittadinanza italiana. Concessione in base all'art. 4 della legge 13 giugno 1912 n. 555.** (C. P. S. 28 maggio 1927 n. 18225 ai Podestà e Commissari prefettizi della Provincia di Salerno).

Pervengono spesso al Ministero dell'Interno, per il tramite delle singole Prefetture, domande di stranieri intese ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana in base all'art. 4 della legge 13 giugno 1912 n. 555, (1) domande che sono nella maggior parte dei casi incomplete, sia nel loro contenuto che nella loro documentazione.

Allo scopo di evitare inutili scritturazioni e di accelerare l'istruttoria di rito sulle domande di cui trattasi il Ministero predetto ha stabilito le seguenti norme alle quali le SS. LL. vorranno in seguito attenersi:

---

(1) riportata nel B. A. anno 1912 pagg. 65 e 71. Vedi anche la modifica a detta legge apportata con la legge 31 gennaio 1926 n. 108, pubb. nel B. A. anno 1926 pag. 31.

Ogni domanda deve contenere, tra l'altro, l'indicazione dei motivi per i quali il richiedente aspira alla concessione della nostra cittadinanza e quella dei dati relativi alle residenze da lui avute, tanto all'estero che in Italia, vale a dire la data, i recapiti (via, numero di casa, ecc.) e la professione eventualmente esercitata in ogni singola residenza.

I richiedenti, sudditi di Stati ex nemici, dovranno inoltre far conoscere se hanno durante la guerra prestato servizio militare in un esercito nemico, indicando, nell'informativa, a quali corpi, stabilimenti o amministrazioni militari siano stati addetti, ed a quali azioni belliche abbiano eventualmente partecipato.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- 1.) Atto di nascita;
- 2.) Certificato sulla situazione di famiglia rilasciato dal Comune di residenza;
- 3.) Certificato d'immunità penale del paese d'origine;
- 4.) Estratto del Casellario Centrale per gli stranieri, istituito presso la Cancelleria del Tribunale Civile e Penale di Roma;
- 5.) Certificato di svincolo dalla cittadinanza di origine per tutti i sudditi di quegli Stati che non ammettono, fra le cause di perdita della cittadinanza, l'acquisto di una nuova nazionalità;
- 6.) Documenti rilasciati dalle Autorità competenti per comprovare che il richiedente si trovi in una delle condizioni prescritte dall'art. 4 della legge 23 giugno 1912 n. 555;
- 7.) Per le donne occorre anche il certificato di stato libero o vedovile;
- 8.) Gli stranieri nati nel Regno devono dimostrare, con validi documenti, di avere ottemperato agli obblighi di leva in Italia, e qualora abbiano ottenuto la cancellazione dalle liste di leva, per aver eccettuato la loro qualità di cittadini stranieri, devono fornire la prova, mediante idonei documenti, di aver soddisfatto ai loro obblighi di leva, nel paese di origine, prestando effettivo servizio militare, o di essere stati riformati per imperfezioni fisiche.

## OSSERVAZIONI

ad 1) Qualora il richiedente non sia nella possibilità di procurarsi l'atto di nascita, sia a causa delle condizioni in cui si trova il suo paese d'origine, sia per altri motivi, egli potrà produrre in sostituzione di detto atto qualche altro documento da cui risultino le sue complete e precise generalità salvo al Ministero dell'Interno di esaminare se tale documento possa o meno ritenersi come equipollente.

In mancanza anche di tali documenti potrà prodursi un atto di notorietà compilato giusta quando è prescritto dall'art. 80 del Codice Civile.

ad 5). Il Certificato di svincolo non è necessario per i cittadini dei seguenti Stati, secondo la legislazione dei quali con l'acquisto di una cittadinanza straniera si perde senz'altro la cittadinanza d'origine: Belgio, Brasile, Bulgaria, Cecoslovacchia (se il richiedente ha oltrepassato i 40 anni), Cina, Danimarca, Francia (se il richiedente ha oltrepassato il 34° anno di età), Inghilterra, Lussemburgo, Messico, Monaco (Principato), Norvegia, Paesi Bassi, Palestina, Perù, Portogallo, Rumenia, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Uruguai, Venezuela.

I cittadini germanici, invece del certificato di svincolo, devono produrre:

a) — un certificato da rilasciarsi dalla competente autorità del paese d'origine, da cui risulti che non hanno chiesto nè ottenuto, a norma del § 25 della legge germanica sulla cittadinanza del 22 luglio 1913, l'autorizzazione a conservare la cittadinanza d'origine pure acquistando una cittadinanza estera.

b) — Una dichiarazione (in carta libera) con cui s'impegnino a non domandare alle autorità germaniche, nel caso che volessero riacquistare la cittadinanza originaria, dopo aver ottenuto quella italiana, l'esonero dall'obbligo di stabilirsi nell'interno dello Stato, cui prima appartenevano.

I cittadini svizzeri, jugoslavi, cecoslovacchi (questi ultimi in quanto non abbiano raggiunto il 40.° anno di età) non hanno da

unire alla domanda di cittadinanza il certificato di svincolo dalla loro cittadinanza innanzi d'origine, perchè i rispettivi Governi fanno dipendere il rilascio di detto certificato dall'assicurazione che agli interessati sarà concessa la cittadinanza italiana appena saranno stati svincolati da quella d'origine.

Gli stranieri predetti dovranno, pertanto, unire alla domanda un foglio di carta bollata da L. 3 perchè il Ministero possa, se del caso, rilasciare loro, ad istruttoria compiuta, un certificato, in base al quale potranno chiedere lo svincolo della sudditanza originaria.

6.) La quasi totalità delle domande di concessione della cittadinanza italiana in base all'art. 4 n. 2 e 3 della legge 13 giugno 1912 n. 555, ossia sulla residenza rispettivamente quinquennale (N. 2) e triennale (N. 3), nel Regno.

Occorre ad ogni modo che tale residenza sia attuale ed ininterrotta, non essendo valido, agli effetti delle citate disposizioni, le residenze tenute in passato nel Regno.

La residenza nel Regno deve di regola venir comprovata con certificati anagrafici, debitamente legalizzati. Qualora però l'interessato non sia in grado di produrre detti certificati, perchè non iscritto nell'anagrafe municipale, egli dovrà fornire la prova della residenza nel Regno con la produzione di contratti di affitto di casa, di ricevute di pigione, di note di albergo, di certificati di studio, di buste di lettere private o cartoline a lui dirette, munite del timbro postale, o di altri documenti consimili non esclusi gli atti notori.

Nel caso dell'art. 4 n. 3 il richiedente dovrà inoltre presentare un certificato comunale, da cui risulti che sua moglie al momento del matrimonio era cittadina italiana.

I documenti, se compilati nel Regno, saranno debitamente legalizzati dalle competenti autorità amministrative e giudiziarie. Qualora fossero compilati all'estero, saranno autenticati dal competente R. Console e legalizzati dal Ministero degli Affari Esteri.

Qualora i documenti siano compilati in lingua straniera (ec-

retto la francese) al documento originale dovrà essere unita la traduzione italiana, autenticata e legalizzata come l'originale, oppure fatta da un traduttore ufficiale e confermata con giuramento a termini di quanto è disposto dall'art. 43 del R. D. 15 novembre 1865 n. 2602 sull'ordinamento dello Stato Civile.

Tanto la domanda di naturalizzazione italiana, quanto i documenti che la corredono, nonchè le relative autenticazioni o legalizzazioni sono esenti da tasse.

Rimane però fermo l'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prescritta al N. 1 della tabella A annessa al R. D. 30 dic. 1923, n. 3279, salvo che si tratti di italiani non appartenenti al Regno, i quali sono esenti da tale tassa, o di stranieri poveri residenti nelle nuove provincie annesse, i quali potranno chiederne l'esenzione in base al R. D. 4 sett. 1925 n. 1723.

Le SS. LL. dovranno anzi tutto esaminare se le domande presentate corrispondono per il loro contenuto alle sopraindicate norme e se la documentazione sia completa, restituendo, se del caso, le istanze agli interessati perchè siano regolarizzate.

Sulle singole domande a cura della Prefettura, nella cui giurisdizione si trova l'interessato, sarà iniziata tosto l'istruttoria di rito, facendo assumere precise e particolareggiate informazioni sulla condotta morale e politica tenuta dal richiedente e dalla sua famiglia e sui sentimenti di italianità professati dall'interessato. Qualora questi abbia risieduto in varie Provincie del Regno, le indagini suddette si estenderanno anche alla condotta tenuta dal richiedente durante la sua residenza nelle altre Provincie.

Compiuta l'istruttoria dalla Prefettura saranno trasmessi gli atti al Ministero dell'Interno con le informazioni suddette e col parere sull'opportunità o meno di accogliere la domanda e facendo in pari tempo conoscere se il richiedente sia stato sottoposto ad alcuna delle misure eccezionali adottate durante la guerra a carico dei sudditi degli Stati ex nemici o se il medesimo possieda nel Regno beni o abbia interessi in aziende industriali o commerciali sottoposte a sindacato.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente circolare.

*Il Prefetto* — DE BIASE

165. **Commissioni annonarie.** (C. P. S. 16 giugno 1927 n. 20730 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Risulta che nella composizione delle commissioni annonarie, comitati ed istituti consimili, viene spesso tralasciata la rappresentanza della categoria professionale dei commercianti.

E' invece evidente l'opportunità che le Commissioni suddette, specie di fronte alle attuali esigenze della politica dei prezzi, siano integrate chiamandovi a collaborare commercianti, che diano affidamento di competenza e di probità.

Essi infatti per la loro diretta esperienza e conoscenza del mercato possono dare un utile contributo nell'accertare e regolare i vari fattori che influiscono sull'andamento dei prezzi.

Prego pertanto le SS. LL. di curare la esatta osservanza dei criteri sopra enunciati, tenendo presente che i singoli rappresentanti dovranno essere designati dalle rispettive associazioni professionali legalmente riconosciute.

Gradirò assicurazione.

*pel Prefetto* — DE MASELLIS

166. **Costituzione di un Ente Provinciale dei Consumi.** (C. P. S. 17 giugno 1927 n. 21962 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Nella circ. a stampa del 2 corr. a firma del Segretario federale del partito nazionale fascista e del Fiduciario provinciale dell'Ente Nazionale della cooperazione, si è prospettata alle SS. LL. la necessità della costituzione nella nostra Provincia di un Ente dei Consumi, avente la precipua finalità di distribuire in ogni Comune della nostra Provincia ed a tutti i cittadini generi alimentari essenziali e mezzi di 1.<sup>a</sup> necessità di qualità ottima ed a prezzi bassi.

Raccomando alle SS. LL. di prestare la maggiore collaborazione morale, di assicurare il più largo possibile contributo di codesto Comune e di raccogliere il maggior numero di azioni tra i cittadini affinché l'Istituto possa fin dalla sua origine essere un organismo vitale e potente, da poter affrontare, con azione efficace e con la stessa fermezza di propositi del Governo, il problema della diminuzione del costo della vita.

Attendo un cenno di ricevuta della presente e di conoscere a suo tempo i risultati della sua azione.

*Il Prefetto* — DE BIASE

campestri o municipali per ogni eventuale oscitanza nell'adem-  
pimento dell'incarico;

4.° Incaricare persone per l'accalappiamento di cani spro-  
visti di museruola e di collare e corrispondere alle persone in-  
caricate l'indennità nella misura minima di L. 15 per ogni cane  
accalappiato. Ciò indipendentemente dalla preesistenza o meno  
nel Comune di appositi salariati.

5.° Curare che i verbali di contravvenzione alle norme di  
profilassi della rabbia canina siano sempre trasmessi all'autorità  
giudiziaria, escludendo la forma di conciliazione in via ammini-  
strativa (Ord. Pref. n. 3465 del 27 genn. c. a. e circ. Pref., pubb.  
nel Boll. Amm. pag. n. 6 dell'anno corr.

6.° Curare che le persone incaricate dell'accalappiamento dei  
cani s'inspirino a sentimenti zoofili, evitando maltrattamenti;

7.° Curare che l'uccisione dei cani sia praticata con mezzi  
rapidi e meno dolorosi (ricorrendo possibilmente all'impiego del-  
l'anidride carbonica o del cloroformio) ed in località adatte, per  
impedire lo spettacolo dell'abbattimento.

9.° Dare sollecita comunicazione ai Comuni limitrofi ed alla  
Prefettura per le ulteriori provvidenze di ogni eventuale caso di  
rabbia, nonchè di morsicatura inferta da cane sospetto rabido,  
disponendo indagini per rintracciare il cane morsicatore, il quale,  
*possibilmente* sarà custodito in adatto locale per la durata di 10 o  
15 giorni ed adottando le prescrizioni di cui all'art. 53 del Reg.  
di polizia veterinaria per cui, i cani, quantunque muniti di mu-  
seruola e di collare, non possono circolare se non condotti al  
guinzaglio.

Attendo un cenno di ricevuta e d'assicurazione.

*Il Prefetto — DE BIASE*

---

## **Appalti, aste ecc.**

**Comune di Morigerati.** — *Vendita taglio 1.<sup>a</sup> sezione bosco Difesa  
Leopoldi* — 2° incanto a candela vergine da sperimentarsi presso  
la R. Prefettura di Salerno il 15 luglio 1927, sulla base di lire  
210.888,18. Cauzione provvisoria lire 3.000.

## Concorsi

**Comune di Amalfi** — *Segretario comunale* — Concorso per titoli, età da 21 a 40 e per i funzionari in carica il limite massimo di età è di anni 50. Annuo stipendio L. 12.000 con diritto a 5 aumenti quadriennali del decimo, al lordo delle ritenute di legge. Indennità caroviveri lire 1200 annue, metà diritti di segreteria e diritti di conciliazione. Domanda, documenti di rito, diploma di segretario comunale o dimostrazione di appartenere ad impieghi di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria del Ministero dell' Interno, titoli e ricevuta versamento tassa concorso di L. 50,10 da presentarsi non oltre 31 luglio prossimo. Per altri chiarimenti rivolgersi segreteria comunale di Amalfi.

**Comune di Serre** — *Applicato di Segreteria* — Il concorso è per titoli. Stipendio annuo L. 3.400 lordo di ritenuta per tassa di R. M. e contributo Cassa pensioni. Termine presentazione documenti 10 luglio 1927. Per chiarimenti rivolgersi ufficio di Segreteria del Comune.

---

## Publicazioni

*G. Garuti.* — **Il Codice della strada.** — Testo e commento di tutte le leggi sulla circolazione dei veicoli. Como, Tip. Ed. Ostinelli di C. Nani & C. — lire 15.

A breve distanza dalla sua prima, edizione si pubblica la seconda edizione di questo manuale, che è un vero codice di tutte le norme sulla circolazione dei veicoli. Oltre al commento delle leggi sulla circolazione dei veicoli, nel volume sono riportate le norme, le circolari ed i precetti ministeriali, le leggi fiscali e tributarie, le modalità sulle autorizzazioni dei servizi pubblici delle automobili ed i dati scientifici e tecnici di guida e di ausilio nella ricerca della colpa agli incontri ed infortuni automobilistici.

E' un libro indispensabile per gli uffici amm. e giudiziari, per i legali, Podestà, Comandanti dei RR. Carabinieri, Vigili urbani e in genere a tutti coloro, che per necessità della vita moderna devono occuparsi della circolazione stradale. S. E. Mussolini ha avuto parole di vivo elogio per tale pubblicazione, riuscita altresì gradita al Ministro dei Lavori Pubblici di Francia.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

### CARTA DEL LAVORO.

**Parte I. — a) Leggi e decreti.** — 168. Norme sui prezzi delle locazioni di immobili urbani.

**id.** — b) **Atti ufficiali della R. Prefettura.** — 169. Prezzo dello zucchero. — 170. Disciplina del commercio di vendita. Esercizi aventi caratteri misti di produzione e di vendita. — 171. *id.* pensioni private. — 172. *id.* applicazione dell'art. 3 del R. D. L. 16 dic. 1926 n. 2174. — 173. Cessazione del corso legale e prescrizione dei biglietti di Stato da lire 25, lire 10 e lire 5. — 174. Annuario dell'Italia fascista. — 175. Monumento nazionale al marinaio d'Italia. — 176. Sterilità delle bovine. — 177. Passaporto, manomissione del documento. — 178. Sussidi ai mutilati.

**Parte II. — Commenti pratici di leggi, regolamenti, dottrina ecc.** — I capitali quandocunque non rientrano nella disciplina della legge 11 giugno 1925 n. 998 e non soggiacciono, per conseguenza, all'aumento del quinto del loro ammontare. *A. Spagnuolo.*

**Copertina** — Continuazione Atti uff. R. Prefettura N. 176 a 178. — Appalti, aste ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.

174. Sterilità delle bovine. (C. P. S. 6 giugno 1927 n. 18807 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Il Ministero dell' Interno comunica quanto appresso:

« Con precedente circ. del 19 marzo 1926 le Prefetture del Regno furono invitate a fornire notizie sullo stato di diffusione della sterilità nelle bovine e sull' azione che venisse svolgendo per una efficace lotta contro di essa ».

« Il risultato delle indagini disposte ha messo in evidenza che, ove se ne eccettuino alcune provincie, la detta sterilità deve lamentarsi in molta parte del territorio nazionale ed in particolar modo nelle zone ad allevamento intensivo ».

« Circa le cause patologiche determinanti la sterilità che, come è noto, rappresenta una sindrone assai complessa, è risultato che esse debbano ricercarsi per la maggior parte in lesioni profonde, a carico specialmente dell' utero e delle ovaie, non rilevabili all' esame visivo diretto, nemmeno se eseguito coi più adatti apparecchi, mentre, in parte più ristretta, esse debbono imputarsi a lesioni della cervice e della vagina ».

« Un risultato praticamente efficace nella lotta contro la sterilità e tale da non deludere l' aspettativa degli allevatori, non può dunque ottenersi che a mezzo di interventi curativi, che considerino le molteplici cause di essa e non soltanto una parte ».

« Allo scopo di imperniare la lotta su tali criteri, il Ministero è venuto nel divisamento di fare eseguire delle prove dimostrative valendosi di Veterinari specializzati, cominciando da quelle zone ove la sterilità più si manifesta e dove non vennero già praticati interventi del genere ».

« A tal fine, le Prefetture interessate dovranno richiedere al Ministero l' invito di detti specialisti, dopo aver preso i necessari accordi locali per un conveniente raggruppamento di bovine riconosciute sterili, da farsi in località centrale e di facile accesso. Conosciute tali notizie, il Ministero si riserva di provvedere al riguardo, secondo l'ordine delle domande pervenute e l'urgenza dell' intervento, informandone tempestivamente le Prefetture richiedenti ».

« Ciò premesso, con riferimento alla Prefettura N. 9143 del

## Carta del lavoro.

*La sera del 21 aprile 1927, sotto la presidenza di S. E. il Capo del Governo e Duce del Fascismo, si è riunito a Palazzo Chigi il Gran Consiglio fascista. Erano presenti, oltre a tutti i membri del Gran Consiglio, anche i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori.*

*Il Gran Consiglio ha adottato il seguente*

### ORDINE DEL GIORNO:

Il Gran Consiglio, approvando il seguente testo della « Carta del Lavoro »

*esprime il voto*

che il Governo, per iniziativa del suo Capo, Ministro per le corporazioni, di concerto cogli altri Ministri interessati, predisponga i provvedimenti di legge necessari a prolungare i principii oggi affermati in via di svolgimento dalla legislazione fascista sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e sull'organizzazione corporativa dello Stato e

*delibera*

che entro il corrente anno 1927 vengano conclusi, rinnovati o modificati i contratti collettivi di lavoro, in base alle clausole contenute nella presente « Carta », e che la durata dei contratti debba essere tale da consentire alle imprese la possibilità di un ampio margine di tempo necessario per adeguarsi alla nuova situazione finanziaria e alle difficoltà della concorrenza internazionale.

Nel momento poi di promulgare questa Carta, che è un documento fondamentale della Rivoluzione fascista, in quanto stabilisce i doveri e i diritti di tutte le forze della produzione

*ritiene*

opportuno di richiamare su di essa l'attenzione di tutto il popolo italiano e di quanti nel mondo si occupano dei problemi sociali contemporanei

*poichè*

con questo suo atto di volontà e di fede il Regime delle Camicie Nere dimostra che le forze della produzione sono conciliabili fra di loro e che solo a questa condizione esse sono feconde.

Il Regime fascista dimostra, inoltre, che esso, al di fuori, al di sopra e in antitesi alle rovinose e assurde demagogie socialistiche oramai dovunque fallite, screditate e impotenti, tende ad elevare il livello morale e materiale delle classi più numerose della società nazionale, consapevolmente entrate di diritto e di fatto nell'orbita dello Stato fascista.

---

### **Testo della carta del Lavoro**

---

#### **Dello Stato corporativo e della sua organizzazione.**

I. La Nazione italiana è un organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono. E' una unità morale, politica ed economica, che si realizza integralmente nello Stato fascista.

II. Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche, manuali, è un dovere sociale. A questo titolo, è tutelato dallo Stato.

Il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale; i suoi obbiettivi sono unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale.

III. L'organizzazione sindacale o professionale è libera. Ma solo il sindacato legalmente riconosciuto e sottoposto al controllo dello Stato, ha il diritto di rappresentare legalmente tutta la

categoria di datori di lavoro o di lavoratori, per cui è costituito: di tutelarne, di fronte allo Stato e alle altre associazioni professionali, gli interessi; di stipulare contratti collettivi di lavoro obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria, di imporre loro contributi e di esercitare, rispetto ad essi, funzioni delegate di interesse pubblico.

IV. Nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidarietà tra i vari fattori della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione.

V. La Magistratura del lavoro è l'organo con cui lo Stato interviene a regolare le controversie del lavoro, sia che vertano sull'osservanza dei patti e delle altre norme esistenti, sia che vertano sulla determinazione di nuove condizioni del lavoro.

VI. Le associazioni professionali legalmente riconosciute assicurano l'uguaglianza giuridica tra i datori di lavoro e i lavoratori, mantengono la disciplina della produzione e del lavoro e ne promuovono il perfezionamento.

Le corporazioni costituiscono l'organizzazione unitaria delle forze della produzione e ne rappresentano integralmente gli interessi.

In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi della produzione interessi nazionali, le corporazioni sono dalla legge riconosciute come organi di Stato.

Quali rappresentanti degli interessi unitari della produzione, le corporazioni possono dettar norme obbligatorie sulla disciplina dei rapporti di lavoro e anche sul coordinamento della produzione tutte le volte che ne abbiano avuto i necessari poteri dalle associazioni collegate.

VII. Lo Stato corporativo considera l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione.

L'organizzazione privata della produzione essendo una fun-

zione di interesse nazionale, l'organizzatore dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato. Dalla collaborazione delle forze produttive deriva fra esse reciprocità di diritti e di doveri. Il prestatore d'opera, tecnico, impiegato od operaio, è un collaboratore attivo dell'impresa economica, la direzione della quale spetta al datore di lavoro che ne ha la responsabilità.

VIII. Le associazioni professionali di datori di lavoro hanno l'obbligo di promuovere in tutti i modi l'aumento, il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi. Le rappresentanze di coloro che esercitano una libera professione o un'arte e le associazioni di pubblici dipendenti concorrono alla tutela degli interessi dell'arte, della scienza e delle lettere, al perfezionamento della produzione e al conseguimento dei fini morali dell'ordinamento corporativo.

IX. L'intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata o quando siano in giuoco interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere la forma del controllo, dell'incoraggiamento e della gestione diretta.

X. Nelle controversie collettive del lavoro l'azione giudiziaria non può essere intentata se l'organo corporativo non ha prima esperito il tentativo di conciliazione.

Nelle controversie individuali concernenti l'interpretazione e l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, le associazioni professionali hanno facoltà di interporre i loro uffici per la conciliazione.

La competenza per tali controversie è devoluta alla magistratura ordinaria, con l'aggiunta di assessori designati dalle associazioni professionali interessate.

#### **Del contratto collettivo di lavoro e delle garanzie del lavoro.**

XI. Le associazioni professionali hanno l'obbligo di regolare, mediante contratti collettivi, i rapporti di lavoro fra le categorie di datori di lavoro e di lavoratori, che rappresentano.

Il contratto collettivo di lavoro si stipula fra associazioni di primo grado, sotto la guida e controllo delle organizzazioni centrali, salva la facoltà di sostituzione da parte dell'associazione di grado superiore, nei casi previsti dalla legge e dagli statuti.

Ogni contratto collettivo di lavoro, sotto pena di nullità, deve contenere norme precise sui rapporti disciplinari, sul periodo di prova, sulla misura e sul pagamento della retribuzione, sull'orario di lavoro.

XII. L'azione del sindacato, l'opera conciliativa degli organi corporativi e la sentenza della Magistratura del lavoro garantiscono la corrispondenza del salario alle esigenze normali di vita, alle possibilità della produzione e al rendimento del lavoro.

La determinazione del salario è sottratta a qualsiasi norma generale e affidata all'accordo delle parti nei contratti collettivi.

XIII. I dati rilevati dalle pubbliche Amministrazioni, dall'Istituto centrale di statistica e dalle associazioni professionali legalmente riconosciute, circa le condizioni della produzione e del lavoro e la situazione del mercato monetario, e le variazioni del tenore di vita dei prestatori d'opera, coordinati ed elaborati dal Ministero delle corporazioni, daranno il criterio per temperare gli interessi delle varie categorie e delle classi fra di loro e di queste coll'interesse superiore della produzione.

XIV. La retribuzione deve essere corrisposta nella forma più consentanea alle esigenze del lavoratore e dell'impresa.

Quando la retribuzione sia stabilita a cottimo, e la liquidazione dei cottimi sia fatta a periodi superiori alla quindicina, sono dovuti adeguati acconti quindicinali o settimanali.

Il lavoro notturno, non compreso in regolari turni periodici, viene retribuito con una percentuale in più, rispetto al lavoro diurno.

Quando il lavoro sia retribuito a cottimo, le tariffe di cottimo debbono essere determinate in modo che all'operaio laborioso, di normale capacità lavorativa, sia consentito di conseguire un guadagno minimo oltre la paga base.

XV. Il prestatore di lavoro ha diritto al riposo settimanale in coincidenza con le domeniche.

I contratti collettivi applicheranno il principio tenendo conto della norme di legge esistenti, delle esigenze tecniche delle imprese, e nei limiti di tali esigenze procureranno altresì che siano rispettate le festività civili e religiose secondo le tradizioni locali. L'orario di lavoro dovrà essere scrupolosamente e intensamente osservato dal prestatore d'opera.

XVI. Dopo un anno di ininterrotto servizio il prestatore d'opera, nelle imprese a lavoro continuo, ha diritto ad un periodo annuo di riposo feriale retribuito.

XVII. Nelle imprese a lavoro continuo il lavoratore ha diritto, in caso di cessazione dei rapporti di lavoro per licenziamento senza sua colpa, ad una indennità proporzionata agli anni di servizio. Tale indennità è dovuta anche in caso di morte del lavoratore.

XVIII. Nelle imprese a lavoro continuo, il trapasso dell'azienda non risolve il contratto di lavoro, e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. Egualmente la malattia del lavoratore, che non ecceda una determinata durata, non risolve il contratto di lavoro. Il richiamo alle armi o in servizio della M. V. S. N. non è causa di licenziamento.

XIX. Le infrazioni alla disciplina e gli atti che perturbino il normale andamento dell'azienda, commessi dai prenditori di lavoro, sono puniti, secondo la gravità della mancanza, con la multa, con la sospensione dal lavoro e, per i casi più gravi, col licenziamento immediato senza indennità.

Saranno specificati i casi in cui l'imprenditore può infliggere la multa o la sospensione o il licenziamento immediato senza indennità.

XX. Il prestatore di opera di nuova assunzione è soggetto ad periodo di prova, durante il quale è reciproco il diritto alla risoluzione del contratto, col solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato.

XXI. Il contratto collettivo di lavoro estende i suoi benefici e la sua disciplina anche ai lavoratori a domicilio. Speciali norme saranno dettate dallo Stato per assicurare la polizia e l'igiene del lavoro a domicilio.

#### **Degli uffici di collocamento.**

XXII. Lo Stato accerta e controlla il fenomeno della occupazione e della disoccupazione dei lavoratori, indice complessivo delle condizioni della produzione e del lavoro.

XXIII. Gli uffici di collocamento sono costituiti a base paritetica sotto il controllo degli organi corporativi dello Stato. I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere i prestatori d'opera pel tramite di detti uffici. Ad essi è data facoltà di scelta nell'ambito degli iscritti negli elenchi con preferenza a coloro che appartengono al Partito e ai Sindacati fascisti, secondo la anzianità di iscrizione.

XXIV. Le associazioni professionali di lavoratori hanno l'obbligo di esercitare un'azione selettiva fra i lavoratori, diretta ad elevarne sempre di più la capacità tecnica e il valore morale.

XXV. Gli organi corporativi sorvegliano perchè siano osservate le leggi sulla prevenzione degli infortuni e sulla polizia del lavoro da parte dei singoli soggetti alle associazioni collegate.

#### **Della previdenza, dell'assistenza, dell'educazione e dell'istruzione.**

XXVI. La previdenza è un'alta manifestazione del principio di collaborazione. Il datore di lavoro e il prestatore d'opera devono concorrere proporzionalmente agli oneri di essa.

Lo Stato, mediante gli organi corporativi e le associazioni professionali, procurerà di coordinare e di unificare, quanto è più possibile, il sistema e gli istituti della previdenza.

XXVII. Lo Stato fascista si propone:

- 1.º il perfezionamento dell'assicurazione infortuni;
- 2.º il miglioramento e l'estensione dell'assicurazione maternità;
- 3.º l'assicurazione delle malattie professionali e della tuber-

colosi come avviamento all'assicurazione generale contro tutte le malattie;

4.° il perfezionamento dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

5.° l'adozione di forme speciali assicurative dotazioni per giovani lavoratori.

XXVIII E' compito delle associazioni di lavoratori la tutela dei loro rappresentati nelle pratiche amministrative e giudiziarie, relative all'assicurazione infortuni e alle assicurazioni sociali.

Nei contratti collettivi di lavoro sarà stabilita, quando sia tecnicamente possibile, la sostituzione di casse mutue per malattia col contributo dei datori di lavoro e dei prestatori di opera, da amministrarsi da rappresentanti degli uni e degli altri, sotto la vigilanza degli organi corporativi.

XXIX. L'assistenza ai propri rappresentati, soci e non soci, è un diritto e un dovere delle associazioni professionali. Queste debbono esercitare direttamente le loro funzioni di assistenza, nè possono delegarle ad altri enti od istituti, se non per obiettivi d'indole generale, eccedenti gl'interessi delle singole categorie.

XXX. L'educazione e l'istruzione, specie l'istruzione professionale, dei loro rappresentati, soci e non soci, è uno dei principali doveri delle associazioni professionali. Esse devono affiancare l'azione delle Opere nazionali relative al dopolavoro e alle altre iniziative di educazione.

*Il presente testo è stato firmato dal Capo del Governo, dai Ministri e Sottosegretari di Stato intervenuti, dai membri della Direzione del Partito, dagli altri membri del Gran Consiglio e dai presidenti delle Confederazioni professionali dei datori di lavoro e dei lavoratori.*

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

168. Norme sui prezzi delle locazioni di immobili urbani. (R. D. L. 16 giugno 1927 pubb. Uff. 24 giugno 1927 n. 145).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 (1)

Ritenuta l'assoluta necessità e urgenza di dare norme sui prezzi delle locazioni in corrispondenza alle generali condizioni dipendenti dalla rivalutazione della moneta; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A decorrere dall'andata in vigore del presente decreto, non potranno essere aumentate le pigioni attualmente corrisposte per le locazioni di case di abitazione e di negozi o locali adibiti ad uso diverso dalla abitazione.

Art. 2. A decorrere dal 1.º luglio 1927, le pigioni corrisposte per la locazione di case di abitazione di non più di cinque stanze, dichiarate abitabili anteriormente al 1.º gennaio 1919, non potranno eccedere il quadruplo delle pigioni, che erano corrisposte nel 1914 dagli stessi inquilini o da inquilini diversi; e, qualora lo superino, saranno ridotte a tale misura.

Art. 3. Pure a decorrere dal 1.º luglio 1927, le pigioni corrisposte per la locazione di case di abitazione di non più di cinque stanze, dichiarate abitabili dopo il 1.º gennaio 1919, saranno ridotte del 15 per cento.

Art. 4. Pure a decorrere dal 1.º luglio 1927, le pigioni corrisposte per la locazione di case di abitazione di un numero di stanze maggiore di cinque e non maggiore di otto saranno ridotte del 10 per cento.

Art. 5. Sempre a decorrere dal 1.º luglio 1927, le pigioni corrisposte per la locazione di negozi o di locali adibiti ad uso

---

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

diverso dalla abitazione saranno ridotte da un minimo del 10 ad un massimo del 20 per cento. Si applicherà sempre la riduzione massima per i negozi di generi alimentari.

Art. 6. Le riduzioni come sopra stabilite si applicano anche nel caso di sublocazioni totali o parziali.

L'ammontare della pigione, ai fini delle riduzioni anzidette, è costituito dalla somma complessiva che l'inquilino deve corrispondere al locatore in corrispettivo del godimento della cosa, anche se una parte di tale somma, piuttosto che a titolo di pigione, figura dovuta come speciale corrispettivo di determinate prestazioni accessorie relative al godimento della cosa.

Per le locazioni e sublocazioni di case mobiliate, la riduzione sarà effettuata sulla pigione complessivamente fissata per la locazione della casa e del mobilio.

Art. 7. Le riduzioni stabilite negli articoli precedenti si applicano sulle pigioni corrisposte al momento della entrata in vigore del presente decreto e, per i nuovi contratti di locazione stipulati prima di questa data e da avere attuazione dopo di essa, le riduzioni decorreranno dall'inizio di attuazione del nuovo contratto.

Il prezzo di locazione ridotto in conformità del presente decreto vale anche nei confronti degli inquilini, che succedono nel godimento dell'immobile a quelli aventi, all'attuazione del presente decreto, contratti in corso o comunque già stipulati.

Art. 8. In mancanza di accordo, il pretore del mandamento, sul ricorso del conduttore, sentite le parti senza formalità di procedura, stabilirà, con provvedimento non soggetto a gravame, la misura della riduzione, entro i limiti stabiliti dagli articoli precedenti.

Tutti gli atti del procedimento sono esenti da tasse e diritti; e, per il rilascio di copie dei provvedimenti, sono dovute solo le spese di scritturazione

Quando l'ammontare della pigione corrisposta del 1914 non risulti con precisione, o vi siano contestazioni, il pretore la de-

terminerà approssimativamente tenendo conto del prezzo medio di quell'epoca per locali analoghi in analoghe località. Nello stesso modo provvederà il pretore, quando trattasi di locali a cui siano stati apportati trasformazioni o miglioramenti.

Se la domanda di riduzione di pigione sia presentata al pretore dopo il 31 luglio 1927, la riduzione avrà effetto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della domanda. Fino a che il pretore non abbia provveduto sulla domanda, rimane fermo pel conduttore l'obbligo di corrispondere la pigione nella misura pattuita, salvo a trattenere sulle pigioni successive le somme pagate in più.

Art. 9. Quando per contratto o per consuetudine la pigione debba essere pagata a rate anticipate superiori al trimestre, ovvero quando a titolo di deposito sia dovuta al locatore una somma superiore ad un trimestre di pigione, il conduttore può chiedere al pretore che i pagamenti anticipati siano fatti a trimestre o che il deposito cauzionale venga ridotto a tre mensili di pigione.

Il pretore, sentita l'altra parte, provvede sulla domanda, che è sposto con ricorso.

Il provvedimento del pretore non è soggetto a gravame. Esso non ha per effetto la restituzione della somma già pagata, ma avrà esecuzione a cominciare dalle successive scadenze delle rate di affitto, in occasione delle quali il conduttore potrà ritenere la parte di deposito cauzionale pagata in eccedenza.

Art. 10. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle locazioni di case di tipo economico o popolare appartenenti a società cooperative, enti od istituti i quali abbiano come loro finalità di darle in affitto con particolari facilitazioni.

Esse si applicano anche nel territorio dell'Alto Commissario di Napoli.

Il Ministro per la giustizia è autorizzato a dare col suo decreto istruzioni obbligatorie per le esecuzioni del presente decreto-legge, che entrerà in vigore nel giorno della sua pubblica-

zione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge, rimanendo autorizzato il Ministro per la giustizia alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—ROCCO

### **b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.**

169. **Prezzo dello zucchero.** (C. P. S. 18 giugno 1927 n. 21485 ai Podestà e Commissari prefettizi della Provincia).

Viene segnalato al Ministero delle Finanze che mentre i prezzi di tutti i generi subiscono, in rapporto alla rivalutazione della moneta, dei sensibili ribassi, il prezzo, invece, dello zucchero rimane tuttora quasi inalterato.

In relazione a quanto sopra, tenuto conto che il Consorzio produttori zucchero ha apportato ai precedenti prezzi massimi la riduzione a lire 640 per lo zucchero cristallino e di lire 644 per lo zucchero raffinato (semolato e Pilè) franco vagone fabbrica, concordati col Ministero predetto in occasione dei provvedimenti legislativi emanati e difesa della produzione nazionale, si rivolge invito a V. S. di voler svolgere opera pronta ed efficace per impedire che il ribasso praticato dai fabbricanti vada ad esclusivo profitto dei commercianti all'ingrosso o dei rivenditori, senza vantaggio alcuno per i consumatori

Si avverte che detti prezzi base dovranno essere aumentati di lire 20 per quintale per quanto concerne il prodotto raffinato.

Si confida che l'energico intervento delle SS. LL. varrà a ristabilire rapidamente il necessario equilibrio tra prezzi di cessione ai venditori e prezzi di vendita al pubblico, affiancando in tal guisa la politica generale del Governo nel campo economico.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente.

*pel Prefetto* — DE MASELLIS

170. **Disciplina del commercio di vendita. Esercizi aventi caratteri misti di produzione e di vendita.** (C. Pref. di Salerno 16 giugno 1927 n. 18801 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

A opportuna norma, comunico la seguente circolare del Ministero dell' Economia Nazionale :

I termini dell'art. 12 del D. M. 31 dicembre 1926 (1) recante le norme per l' applicazione del R. D. L. 16 dicembre 1926 n. 2174 , (2) sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico, non lasciano alcun dubbio circa l' intenzione del legislatore di riconoscere alla classe industriale il diritto di partecipare alle funzioni della Commissione Comunale, nominata come dallo art. 3 del predetto R. D. L., nei casi in cui questa sia chiamata a dare parere su esercizi per i quali, corrano ad un tempo i caratteri della produzione e della vendita. Senonchè non sarebbe rispondente ai criteri di equità una limitazione al disposto dell'art. 12 sopracitato, intesa nel senso che al rappresentante della classe industriale fosse concesso un voto semplicemente consultivo, o per tanto, nei casi in parola, la voce dell'esponente della Unione Fascista Regionale, presso la Commissione predetta, deve intendersi in senso paritetico a quella degli altri membri, e la portata del suo parere non deve essere limitata ad una funzione puramente consultiva, bensì deve avere tutto il valore di un voto deliberativo.

Ne deriva come conseguenza immediata che sarebbe da ritenersi illeggittima e quindi impugnabile ogni decisione che la Commissione pronunciasse in tema di esercizi misti di produzione e di vendita, senza avere preventivamente richiesto, ai sensi dell' art. 12 in argomento, l' intervento del rappresentante della Unione industriale fascista della Regione.

*pel Prefetto — DE MASELLIS*

(1) v. B. A. anno corrente pag. 4, nota.

(2) v. B. A. » » » 3.

171. **Disciplina del commercio di vendita. Pensioni private.** (C. P. S. 20 giugno 1927 n. 21883 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con prec. circ. mentre si ribadiva il concetto che nessuna forma di commercio potesse essere dispensata dalla licenza e dal pagamento della cauzione, si facevano cadere sotto la legge sulla disciplina del commercio di vendita anche gli albergatori con servizio di ristorante e le trattorie (1). In tale categoria di esercizi è necessario annoverare anche le *pensioni private*, le quali se non sono riguardate dalla legge predetta per quanto ha attinenza alla prestazione di alloggio, lo debbono essere invece per quanto concerne la somministrazione dei pasti ai clienti.

Senonchè una applicazione troppo estensiva di tale norma potrebbe condurre a colpire anche quelle minuscole forme di attività del genere, alle quali non si può disconoscere un carattere preminente di mense familiari, e pertanto il Ministero dell' Economia Nazionale è venuto nella determinazione che la legge 16 dic. 1926, n. 2170 debba applicarsi solo a quelle pensioni le quali somministrano pasti ad un numero di clienti superiore a dieci, ritenendosi che con tale numero di clienti l'azienda perda il carattere familiare per entrare nella categoria dei vari e propri esercizi pubblici, come le trattorie e i ristoranti.

Ciò anche per ragioni equitative e cioè per evitare che le pensioni approfittando della speciale condizione di privilegio in cui sarebbero poste con l'esonero, possano recare soverchio turbamento agli interessi delle pubbliche trattorie.

*pel Prefetto — SANNA*

172. **Disciplina del commercio di vendita. Applicazioni dell' art. 3 del R. D. L. 16 dic. 1926 n. 2174.** (C. P. S. 17 giugno 1927 n. 20240 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Per l'esecuzione comunico la seguente circolare del Ministero dell'Economia Nazionale:

(1) v. B. A. anno corrente pag. 25.

« **Richiedente non avente i requisiti dell' art. 53 della legge di P. S.** Il R. D. L. 16 dic. 1926 n. 2174, stabilisce all' art. 3, n. 1, che l'Autorità comunale può negare la licenza qualora la Commissione, nominata in base all'articolo stesso, non riscontri nel richiedente i requisiti di cui all'art. 53 della vigente legge di P. S.

Non vi è dubbio che la legge sulla disciplina del commercio di vendita, affidando ai poteri discrezionali della Commissione Comunale la decisione circa la concessione o meno della licenza a quei richiedenti per i quali ricorrono gli estremi di cui all'art. 53 predetto, non solo ha tenute presenti le norme legislative, che regolano la materia delle licenze e delle autorizzazioni per gli esercizi pubblici disciplinati dalla legge di P. S., ma ne ha inteso estendere l'applicazione anche a quegli esercizi, i quali non sono soggetti a particolari disposizioni di legge, e tali criteri sono stati espressamente confermati in seguito con circ. Min. n. 150 del 23 marzo c. a., diretta a tutti i Prefetti del Regno.

Senonchè è necessario avvertire che l'articolo 53 sopra richiamato, contenuto nel vecchio T. U. della legge di Pubblica Sicurezza, è stato sostituito con gli art. 10 e 90 del nuovo testo unico, approvato con R. D. Legge 6 novembre 1926 n. 1849.

La disposizione dunque dell'art. 3 del R. D. L. 16 dicembre 1926 n. 2174 è tassativa e non ammette eccezioni. Tuttavia il richiamo dell'art. 53, vecchia legge, implica la necessità di alcune considerazioni che rivestono carattere di una certa importanza.

Il detto art. infatti contemplava una certa categoria di reati, per i quali la licenza di esercizio doveva negarsi, non senza peraltro concedere un qualche temperamento, come là dove afferma che a coloro i quali fossero stati condannati per resistenza o violenza all'autorità, per giuochi d'azzardo o per delitti contro il buon costume o contro la sanità pubblica, sarebbe stata ricusata la licenza per un tempo uguale alla durata della pena espiata, e in ogni caso per un tempo non minore ad un mese.

Nel nuovo T. U. invece, art. 10 e 90, la serie dei reati è resa più ampia ed i dinieghi delle licenze sono espressi in ter-

mine di maggior rigore, mentre è stato addirittura soppresso il temperamento sopra accennato.

E' evidente che, ove si applicassero integralmente dalle Commissioni Comunali i criteri più ristrettivi degli art. ora menzionati, sarebbe forzata l'intenzione che il legislatore aveva quando, predisponendo nel R. D. L. 16 dic. 1926 n. 2174, le norme per la concessione delle licenze, faceva riferimento all'art. 53 del vecchio testo

Equità vuole perciò che, nell'applicazione delle disposizioni contenute negli art. 10 e 90 del nuovo T. U. della legge di P. S., sia lasciato in facoltà delle Commissioni Comunali di fare uso di quei temperamenti, i quali risultassero necessari in sede di esame dei documenti allegati alle domande di esercizio.

E qui, dopo quanto esposto, torna acconcio il rilievo che non sembra potersi negare l'opportunità e la convenienza che sia lasciato al potere discrezionale della stessa Commissione Comunale di consentire o meno la concessione della licenza anche a coloro i quali, non avendo i requisiti di cui agli articoli 10 e 90 sopra citati, chiedono di potere esercitare il Commercio ambulante o la così detta vendita di piazza. Trattasi di un genere di commercio controllato direttamente e costantemente dalla polizia locale, e pertanto potrebbe esserne consentito l'esercizio a quella categoria di umili, ai quali, perchè incorsi in condanne penali, è preclusa, per i loro precedenti, la via di altra occupazione. In tale commercio essi potrebbero trovare non solo una onesta fonte di guadagno, ma anche bene spesso le ragioni per la loro reintegrazione sociale.

**Esercizi soggetti a vigilanza dell'autorità di P. S.** La legge 16 dic. 1926 n. 2174, lascia impregiudicate le norme che disciplinano la concessione delle licenze agli esercizi pubblici soggetti a vigilanza dell'autorità di P. S. Per tali esercizi dunque (vedere art. 84 del T. U. 5 novembre 1926 n. 1848) deve ritenersi superata la competenza dell'Autorità Comunale a decidere circa la concessione o meno della licenza, trattandosi di attribuzione spet-

tante ad un organo gerarchicamente superiore, ed in questi termini si intende stabilita una limitazione al disposto dell'art. 1 del R. D. L. 16 dicembre 1926 n. 2174 e dell'analogo art. 1 del Decreto Ministeriale 31 dicembre 1926.

Ne consegue che per i titolari degli esercizi in parola, sarà sufficiente produrre all'Autorità Comunale, nella cui giurisdizione essi operano, il documento comprovante la avvenuta concessione della licenza da parte dell'Autorità di P. S.: la presenza di tale documento esimerà di per sè stessa i richiedenti dall'obbligo di produrre anche il certificato generale del Casellario Giudiziario.

Ma i medesimi esercizi cadono anch'essi in pieno sotto le norme sancite dal R. D. L. 16 dicembre 1926 n. 2174, e dal Decreto Ministeriale 31 dicembre 1926, quanto all'obbligo del versamento della cauzione, talchè nessuno spaccio può essere sottratto, in tale materia, agli obblighi stabiliti dalla Legge sulla disciplina del commercio di vendita, anche se altre disposizioni, ispirate a finalità diverse, intervengano a regolarne l'esercizio.

Tale norma è categorica, e pertanto anche nel caso si tratti di esercizio nel quale si vendano al minuto generi disciplinati dalle leggi di P. S., e generi per i quali ricorra la competenza dell'autorità Comunale, mentre il richiedente dovrà munirsi delle due particolari licenze, sarà lasciato integro all'Autorità Comunale il compito di commisurare l'ammontare della cauzione al reddito complessivo annuo di ricchezza mobile dell'esercizio, secondo i criteri fissati all'uopo dall'art. 2 della legge 16 dicembre 1926 n.° 2174 e dall'analogo art. del Decreto Ministeriale 31 dicembre 1926.

E' evidente infine che ogni provvedimento di revoca della licenza non possa essere emesso se non dall'Autorità che per legge è competente a concederla; e pertanto le licenze di esercizio rilasciate dall'Autorità di P. S. non possono in alcun caso essere revocate dall'Autorità Comunale. Nulla vieta però che quest'ultima denunci all'organo competente le eventuali trasgressioni e gli eventuali reati commessi in frode dei consumatori da quegli e-

servizi i quali sono controllati dall'Autorità di Polizia, invocando a carico degli stessi la revoca della licenza e la chiusura.

Nei riguardi però della ulteriore destinazione del deposito cauzionale versato dagli esercizi in parola ai termini della legge sulla disciplina del commercio di vendita, l'Autorità Comunale potrà regolarsi secondo il motivo posto a base del provvedimento di chiusura dei negozi. Se, in altri termini, l'esercizio viene chiuso per motivi di ordine pubblico, non appare applicabile la legge testè ricordata, e in conseguenza la cauzione resta di proprietà del titolare; ma se l'esercizio è chiuso per contravvenzioni e reati di indole commerciale, e in seguito a proposta o meno dell'autorità Comunale, la cauzione allora dovrà essere incamerata a termine dell'art. 5 del R. D. L. 16 Dicembre 1926 N. 2174 e degli art. 7, 8 e 11 del Decreto Ministeriale 31 dicembre 1926 ».

Prego comunicare quanto sopra alla Commissione interessata, assicurandomene l'adempimento.

*Pel Prefetto - DE MASELLIS*

173. **Cessazione del corso legale e prescrizione dei biglietti di Stato da L. 25, L. 10 e L. 5.** (C. P. S. 22 giugno 1927 n. 2500 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Pregasi far noto a mezzo avvisi al pubblico ed autorità ecclesiastiche che il termine per l'accettazione da parte delle pubbliche casse dei biglietti di Stato da lire 25 è prorogato al 31 dicembre 1927.

I biglietti di Stato da L. 5 e da L. 10 cesseranno dal corso legale col 31 dicembre 1927 e saranno prescritti col 30 giugno 1928.

*Il Prefetto — DE BIASE*

174. **Annuario dell' Italia fascista.** (Circ. Pref. Salerno del 7 giugno 1927 n. 2340 Gab. ai Podestà e Commisari).

La Libreria del Littorio è stata incaricata di compilare il primo « Annuario dell' Italia Fascista » pubblicazione di eccezionale importanza, perchè sarà una rassegna completa delle forze, dell'organizzazione e delle opere fasciste.

Poichè una parte di tale pubblicazione sarà dedicata ai Comuni ed ai Podestà d' Italia, le SS. LL. saranno direttamente invitate a fornire, su apposito modulo, dati e notizie necessarie.

Desidero che si corrisponda con precisione e sollecitudine a tale richiesta, in maniera da rendere possibile la compilazione di questa importantissima rassegna delle forze autarchiche.

Le SS. LL. mi assicureranno dell' adempimento, comunicandomi, nel contempo, il numero delle copie prenotate anche per conto di privati ed enti esistenti nel Comune.

*Il Prefetto—DE BIASE*

175. **Monumento nazionale al marinaio d' Italia.** (C. P. S. 12 giugno 1927 n. 2372 Gab. ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con l' intendimento di ottenere una maggiore propaganda ed anche per aumentare i fondi necessari per l' erezione del monumento al marinaio italiano, il Comitato fra giorni metterà a disposizione degli Enti, uffici ecc., che ne faranno richiesta, dei francobolli pro Monumento.

Detti francobolli, in tre colori diversi, sono di tre differenti prezzi e precisamente di L. 0,20—0,50—1,00.

Riportandomi alle mie precedenti circolari al riguardo, (1) raccomando vivamente alle SS. LL. l' uso di tali francobolli nel prezzo che sembrerà più conveniente.

Le SS. LL. faranno conoscere tempestivamente al Comitato di Brindisi il numero e la specie dei francobolli, che intendano acquistare dandone comunicazione a quest' ufficio per opportuna conoscenza.

*Il Prefetto—DE BIASE*

*(continua in 2ª pag. della copertina)*

(1) v. B. A. anno corr. pag. 150.

## Parte II.

I capitali quancunquc non rientrano nella disciplina della legge 11 giugno 1925 N. 998 e non soggiacciono, per conseguenza, all'aumento del quinto del loro ammontare. (1)

*(Comparsa conclusionale per il Comune di Eboli appellato contro la Signorina Del Toro, appellante).*

In fatto: Il Comune di Eboli paga annualmente alla Sig.na Del Toro la somma di L. 216,16 per interessi su di un debito *quancunquc*, derivante da antichi titoli strumentarii, come da liquidazione giudiziale in data del 10 settembre 1808, depositata nella R. Camera della Sommaria; debito che fu contratto dal Comune per estinzione di passività.

Nell'anno 1925, fu provveduto, come pel passato, al pagamento dell'annua somma d'interessi; ma, essendo entrata in vigore la legge 11 giugno 1925 n. 998, (2) la signorina Del Toro pretese l'aumento del quinto, in base alla disposizione dell'art. 10 della legge stessa.

Il Comune, rilevato che l'aumento non era dovuto, si oppose alla richiesta. La Del Toro, allora, convenne il Comune dinanzi al Sig. Conciliatore di Eboli pel pagamento della somma di L. 315,95, comprensiva dell'annata d'interessi ordinaria in L. 218,38 e dell'aumento del quinto in L. 97,56.

Il Conciliatore, con sentenza del 3-4 settembre 1926, rigettò la domanda dell'attrice, condannandola al pagamento delle spese.

Contro tale sentenza la Del Toro, con atto del 28 settembre 1926, ha prodotto appello.

In diritto: L'art. 1 della legge 11 giugno 1925 n. 998 dice così: « I canoni enfiteutici, i censi e tutte le altre prestazioni perpetue di qualsiasi natura, possono essere affrancate da chi ne

---

(1) Riteniamo opportuno, di pubblicare per intero questo diligente studio del Cav. A. Spagnuolo, Segretario Capo del Comune di Eboli.

(2) v. B. A. anno 1925 pag. 169.

è debitore, non ostante patto, disposizione o legge in contrario » ecc.

Si noti, in primo luogo, che si tratta esclusivamente di canoni, censi e di altre prestazioni *perpetue*: quindi la perpetuità è richiesta come *conditio sine qua non*.

Ora, perchè si possa decidere sulla questione vertente tra il Comune appellato e la Del Toro appellante, occorre, innanzi tutto, esaminare la figura giuridica dei canoni, dei censi e delle altre prestazioni perpetue, che la legge su citata dichiara affrancabili.

E' inutile soffermare il nostro esame sui canoni enfiteutici, perchè essi, disciplinati dal titolo VIII del Codice Civile, esulano dalla presente questione, per quanto, di sfuggita, facciamo soltanto notare che i canoni sono di natura giuridica sostanzialmente diversa dai censi, perchè i primi sostituiscono un vero e proprio *diritto reale* (*jus in rem adversus quemvis possessorem*) ed i secondi, contrariamente a quanto afferma l'appellante, non sono che *oneri reali*.

Dopo ciò, esaminiamo l'essenza giuridica del censo.

Il censo è la prestazione annua, che si paga in dipendenza della cessione di un immobile, o del pagamento di un capitale che non è più ripetibile.

La prestazione, che si paga in seguito alla vendita o cessione d'immobile, costituisce, secondo le disposizioni del vigente codice civile, *rendita fondiaria*, che corrisponde, per assimilazione, all'antico censo *riservativo* o *costitutivo*.

La prestazione invece, che si paga in seguito al pagamento di un capitale, costituisce, secondo l'attuale codice civile, *rendita semplice* o censo propriamente detto e corrisponde all'antico censo *consegnativo* o *bollare*.

Ora, come si vede chiaramente, la prestazione, che, nel significato ampio e generico della parola, vuol dire *imposizione*, *balzello* o *contribuzione*, assume carattere distintamente diverso, a seconda che si tratta di canone enfiteutico o di censo.

Non è qui il caso di parlare di tutte le altre varie forme di prestazioni, sia perchè non hanno alcuna attinenza con la questione in esame e sia perchè la diversa denominazione, con cui esse si distinguono e si differenziano, rimonta a tempi remoti ed a luoghi diversi.

Ora, a parte ciò, si può affermare in modo irrefutabile che la legge dell' 11 giugno 1925 n. 998 riguarda principalmente le prestazioni provenienti da enfiteusi e da censi, che sono le due grandi e precipue fonti, da cui derivano tutte le altre prestazioni in genere.

Esaminiamo ora l'essenza giuridica del *quandocunque*. Che cosa erano i *quandocunque*? Per rispondere a questa domanda, bisognerebbe ripetere quanto già si è detto.

Infatti, esistevano due specie di *quandocunque*: l'uno consisteva nella vendita di un immobile, il cui prezzo, pagabile ad epoca indeterminata (*quandocunque blacet emptori*) dava luogo ad un'annua rendita (attualmente detta rendita fondiaria) e l'altro nel pagamento di un capitale che fruttava un'annua prestazione (ora detta rendita semplice o censo).

Però, accanto a questi *quandocunque*, vi era un'altra specie di *quandocunque*, che consisteva nel dare a prestito una determinata somma di danaro, restituibile a volontà del debitore, la quale ruttava un annuo interesse.

Questo *quandocunque*, detto anticamente *capitale* o detto *quandocunque*, è assimilato al mutuo dell'attuale codice civile.

Per distinguere se da un capitale fruttifero derivi censo o interesse, occorre esaminare la natura dell'atto costitutivo del capitale stesso.

Ora, dagli atti esistenti nell'archivio del Comune risulta che il *quandocunque* contratto con i *de cuius* dell'appellante, deriva da titoli strumentari e che il denaro servì per estinguere passività; quindi nessun dubbio può esistere che si tratti di puro e semplice prestito, che produce interesse: il che è chiaro ed evidente

in modo inequivocabile, giacchè la dizione non potrebbe essere più precisa: *quandocumque contratto per estinguere passività*.

Dopo ciò, si domanda: si può parlare, nella fattispecie, di canone, di censo o di altra prestazione perpetua? No, si risponde senza tema di errare. Infatti, non si tratta di canone, perchè non esiste enfiteusi; non di censo, perchè mancano i caratteri voluti dalla legge attuale e da quelle precedenti; non di prestazione perpetua, perchè la perpetuità non può essere l'effetto di una sola volontà (quella del creditore) ma della volontà reciproca delle parti.

Infatti, se la restituzione del capitale è rimessa *ad libitum* del debitore, manca la volontà di costui a costituire la perpetuità della prestazione. Nè basta a tal riguardo invocare la disposizione dell'art. 2 della legge, perchè essa riguarda esclusivamente le prestazioni della natura determinate dalla legge e non anche gl'interessi dovuti in dipendenza di ragioni creditorie, come nel caso. In sostanza, la legge, con la disposizione invocata dall'appellante, ha voluto eliminare l'eventualità di un possibile rifiuto o diniego dell'affrancazione da parte dell'avente diritto, ed ha dichiarato perpetue, in base a determinate circostanze, e quindi affrancabili, tutte le prestazioni, non escluse quelle che dal titolo costitutivo non risultino tali.

Da ciò emerge chiaro che gl'interessi, che il Comune paga annualmente alla appellante, non entrano nel novero delle prestazioni perpetue, di cui è oggetto la legge 11 Giugno 1925 numero 998.

Infatti, se la restituzione del capitale dipende unicamente dalla volontà del debitore, non era necessaria una legge che desse o ribadisse tale facoltà. Quindi è evidente che la legge stessa si riferisce esclusivamente a quelle prestazioni che, avendo il carattere di perpetuità, non possono essere affrancate per patto stabilito e convenuto fra le parti. Fra queste, come si ripete, non può annoverarsi quella dell'appellante, perchè evidentemente non contiene la condizione della perpetuità, nè può acquistarla in virtù del citato art. 2, essendo la restituzione del capitale demandata alla esclusiva volontà del debitore.

Per meglio prospettare e spiegare la nostra tesi, facciamo il caso di un debito contratto trenta anni fa, sul quale siasi regolarmente e costantemente pagato l'interesse convenuto.

Ora prospettiamo l'ipotesi che il titolo costitutivo del debito sia andato smarrito. In questo caso, il continuo pagamento

per oltre trenta anni dell'annualità degli interessi, accompagnato da circostanze che ne escludano la precarietà o il titolo di semplice liberalità, dà luogo alla prescrizione acquisitiva a favore di colui che fu ritenuto come creditore.

Ed allora, seguendo la tesi dell'appellante, se l'interesse dovesse considerarsi prestazione, anche il debito ipotizzato do-; vrebbe essere affrancato secondo le norme della legge in parola giacchè anche le prestazioni risultanti da un possesso trentennale debbono ritenersi perpetue, in conformità del concetto informatore del combinato disposto degli art. della legge citata e 2135 del codice civile.

Ed in tal modo ragionando, dove si andrebbe a finire?

Quindi, concludendo, nel caso in esame, si tratta di vera e propria obbligazione di dare, in cui la scadenza del pagamento della sorta capitale è rimessa, come già si è detto, alla scelta del debitore, che ha il solo obbligo, assoluto e imprescindibile, di corrispondere gl'interessi sino alla estinzione del capitale.

Da ciò deriva che i capitali *quandocunque* non rientrano nella disciplina della legge 11 giugno 1925 N. 998 e non soggiacciono, per conseguenza, all'aumento del quinto del loro valore.

La giurisprudenza finora non ha avuto occasione di pronunziarsi in merito; ma la dottrina già si è affermata nella tesi da noi sostenuta.

Bene, quindi, e dottrinalmente il Giudice di prima istanza si è pronunziato nella causa incoata dalla appellante. Il Giudice ha legalmente e sapientemente affermata la massima che i *quandocunque*, derivanti da prestiti, non si affrancano; ma si pagano, quando si voglia, e senza aumento di sorta.

L'appellante, infine, allo scopo di ingenerare equivoco, parla di rendita annua, per venire alla conclusione che, nel caso, si tratta di censo.

E' vero che gl'interessi, nel significato lato della parola, costituiscono anch'essi rendita, come tutto ciò che è frutto, prodotto o utile; ma è anche vero che la rendita semplice o censo, di cui parla l'appellante, è costituita per chiara ed espressa dichiarazione delle parti e deve risultare dal contesto dell'atto costitutivo.

Il debito produce interessi; la rendita semplice o censo è il prodotto di un capitale, a tale unico e tassativo scopo versato— Si conchiude (omissis).

Eboli. 17 Gennaio 1927 — Anno V.

Andrea Spagnuolo

29-3-1926, prego le SS. LL. ciascuna entro i limiti di propria giurisdizione, di significarmi:

- 1.° Se nel territorio risulti accentuata la sterilità delle bovine;
- 2.° Se ritenga necessario di fare eseguire prove dimostrative a mezzo di veterinari specializzati, per la ricerca delle cause patologiche determinanti tale sterilità, indicandomi in tal caso una o più località convenienti pel raggruppamento delle bovine sterili.

*pel Prefetto — DE MASELLIS*

177. **Passaporto. Manomissione del documento.** (C. Questore di Salerno del 25 maggio 1927 n. 3438 ai Sigg. Podestà della Provincia).

Risulta che di frequente i possessori di passaporti per l'estero, ritenendo che il nuovo sistema d'impaginatura sia dovuto ad errore tipografico, tagliano i fogli, e riducono il passaporto a libretto come il vecchio modulo.

Tale fatto costituisce una vera e propria alterazione del documento di espatrio, che si deve ritenere senz'altro annullato e che, come tale, deve essere all'occorrenza ritirato.

Prego le SS. LL. diffondere tale notizia perchè gl'interessati non sfuggano le conseguenze derivanti dal perpetrarsi di tale inconveniente.

*Il Questore — MARTIN*

178. **Sussidi ai mutilati.** (C. P. S. 7 giugno 1927 n. 2347 Gab. ai Podestà e Commissari della Provincia).

Con richiamo alla circolare ministeriale 29 dicembre 1926, n. 123-5-4, riguardante « Contributi periodici a carico degli Enti locali », si avverte che, giusta nuove istruzioni impartite da S. E. il Capo del Governo, nel divieto generale, relativo alla prestazione di detti contributi, non è compresa la erogazione di eventuali sussidi volontari ai mutilati.

Detta erogazione, nei limiti delle accertate possibilità finanziarie dei singoli Enti e specialmente nei limiti delle somme già accordate per gli anni precedenti, deve ritenersi consentita.

*Il Prefetto — DE BIASE*

## Appalti, aste ecc.

**Comune di Castelnuovo di Conza.** — *Vendita taglio bosco Difesa o Torretta.* 2° incanto a candela vergine da espletarsi presso la R. Prefettura di Salerno il 13 luglio 1927 sulla base di lire 540mila. Cauzione provvisoria lire 54.000, cauzione definitiva lire 30.000. Capitolato e deliberazione di variazione presso l'ufficio contratti della R. Prefettura predetta.

---

## Concorsi

**Comune di Conca Marini** — *Medico condotto* — E' aperto il concorso per la condotta medico-chirurgica del Comune. Stipendio lire 7000, con 4 aumenti quadriennali del decimo e assegno lire 500 quale Ufficiale sanitario. Età non oltre 35, con avvertenza che tale limitazione non concerne gli aspiranti in attuale servizio. Documenti soliti da presentarsi con domanda e ricevuta tassa concorso lire 50,10 Segreteria comune, non oltre 10 agosto 1927.

**Comune di Albanella** — *Medico condotto per la 2<sup>a</sup> condotta medica-chirurgica* — Stipendio lire 7000, aumentabile di 4 quadrienni del decimo sullo stipendio base. Domanda e documenti di rito da presentarsi alla Segreteria del comune entro il 31 agosto 1927.

---

## Pubblicazioni

“ **Città di Milano** „ Rivista municipale mensile di Cronaca amministrativa e di statistica del Comune di Milano. Abbonamento annuo lire 25.

Le questioni che interessano le Pubbliche Amministrazioni sono di un'altissima importanza nella vita della Nazione e sono uscite dalla fase puramente giuridico amministrativa, per entrare in quella prevalentemente tecnica, secondo le direttive provvidamente fissate dal Duce e dal Governo Nazionale.

Un Comune moderno deve, per poter costruire nel senso più elevato della grande Patria, conoscere a fondo i grandi problemi demograficiannonari, edili di una città moderna. In una parola deve conoscere le linee di quella nuova scienza che si chiama **URBANISTICA**.

La Rivista “ **Città di Milano** „, che ha una vita ininterrotta di ben 14 anni risponde pienamente allo scopo. In essa tutti i problemi che si affacciano allo studioso sono trattati a fondo con competenza. Un comune troverà sempre in questa Rivista la soluzione di molte e difficili questioni cittadine; e d'altra parte la tenuità del prezzo di abbonamento è tale che non grava affatto sul bilancio Comunale. Questa Rivista emana direttamente dal Comune di Milano e presenta tutte le garanzie di serietà, sia dal punto di vista tecnico che da quello scientifico.

Le richieste di abbonamento dovranno essere rivolte alla Tip. Stucchi-Ceretti (Soc. An.) Via S. Damiano 16, Milano.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

**Parte I. — b) Atti ufficiali della R. Prefettura —** 179. Rinnovazione delle Commissioni mandamentali delle Imposte dirette. — 180. Rilascio delle carte d'identità e compilazione dei relativi cartellini. — 181. Prezzo delle farine. — 182. Atti da legalizzare e da vidimare. — 183. Bosco del Littorio. — 184. Cessazione del corso legale e prescrizione dei biglietti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. — 185. Norme per la compilazione dei prospetti trimestrali mod. C. — 186. Aspiranti conducenti di automobili. Certificato sanitario. — 187. Opuscolo « Ai mugnai » del sig. Rondoni.

**c) Atti ufficiali della Federazione prov. degli enti autarchici. —** 8. Albo dei Podestà d'Italia.

**d) Atti ufficiali della R. Commissione straordinaria per la Provincia di Salerno. —** 1. Ambulatorio gratuito per la profilassi sociale delle malattie mentali.

**Copertina —** Continuaz. atti Uff. R. Prefettura N. 187 — Nel personale della R. Prefettura. — Concorsi — Appalti, aste ecc.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

187. Opuscolo " Ai Mugnai „ del signor Rondoni. (C. F. S. del 27 giugno 1927 n. 2588 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Risulta al Ministero che tal Giovanni Rondoni, proprietario di un modesto molino di cereali, denominato « Molino della fiera di Rimini » si sarebbe rivolto ai mugnai e fornai delle varie provincie per ottenere l'acquisto di una sua pubblicazione intitolata « Ai Mugnai ». Per raggiungere l'intento, nelle fascette con cui ha eseguita la spedizione del volume, si è valso del nome di S. E. Belluzzo, quale raccomandante l'acquisto dell'opuscolo, formulando il monito della chiusura dei molini o dei forni a quei dirigenti che non osservino le discipline di ordine tecnico descritte nella pubblicazione.

Circostanza degna di nota è che il Rondoni, nel frontespizio della pubblicazione, si arroga il titolo di consulente tecnico presso il Ministero dell' Economia Nazionale, titolo che non gli è stato accordato.

Unica benemeranza, che può essere attribuita al Rondoni, è di essersi reso conto degli inconvenienti che derivano dalle inadempienze alla legge sullo abburattamento e sulla panificazione. Ed a questo proposito il Ministero dell' Economia Nazionale gli ha rilasciata, con lettera 27 febbraio u. s. n. 72, una dichiarazione in cui fra l'altro è detto:

« La sua pubblicazione giunge tanto più opportuna inquantochè con molta sincerità segnala inconvenienti che da tempo preoccupano questo Ministero, per ovviare ai quali sono allo studio nuove discipline ».

Stando le cose in questi termini, le SS. LL. sōno avvertite che il Rondoni, nell' esibire la sua pubblicazione, non è affatto autorizzato a fare entrare in gioco raccomandazioni e moniti del Ministero dell' Economia Nazionale; ma tutt' al più egli potrebbe accompagnarlo con le dichiarazioni ufficiali, che gli sono state rilasciate, ed all'uopo è stato diffidato ad astenersi dal fruire, nella spedizione dei suoi opuscoli, di fascette recanti inviti, premure e tanto meno ammonimenti del Ministero.

Prego pertanto le SS. LL. di portare quanto sopra a conoscenza degli interessati, al fine di impedire una deplorabile speculazione a base di millantate benemeranze, che il Ministero non potrebbe mai consentire.

*Il. Prefetto* — DE BIASE

## Parte I.

### *b)* **Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.**

179. **Rinnovazione delle Commissioni Mandamentali delle Imposte Dirette.** (C. P. S. 4 luglio 1927 n. 22673 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il Ministero delle Finanze ha disposto che sia al più presto provveduto alla rinnovazione totale delle Commissioni Mandamentali delle Imposte Dirette, che dovranno essere ricostituite secondo le attuali circoscrizioni giudiziarie.

In esecuzione di quanto sopra, i Podestà dei Comuni che comprendono un solo mandamento giudiziario dovranno procedere alla nomina dei membri dell'intera commissione, composta come all'art. 10 del regolamento 11 luglio 1907 n. 560 per l'applicazione dell'imposta sui redditi di R. M.

I Podestà invece dei Comuni, che fanno parte di un mandamento giudiziario, dovranno procedere alla nomina dei rappresentanti comunali, a norma dell'art. 7 del regolamento predetto, in ragione di 1 per ogni 1000 abitanti o frazione di 1000, ma in numero non maggiore di 9. — Fra i rappresentanti, che devono avere i requisiti di cui all'art. 26 del T. U. della legge Com.le e Prov.le 4 febbraio 1915 n. 148, può essere compreso lo stesso Podestà.

Resto in attesa della relativa deliberazione, da adottarsi subito, e da inviarsi non oltre il 15 corr., raccomandando fin d'ora che la scelta sia dei rappresentanti ed in seguito dei componenti delle Commissioni sia fatta nelle persone che possano affidare per assoluta fedeltà ed osservanza delle leggi dello Stato, per conoscenza dell'ambiente, per indipendenza di carattere, per correttezza.

*Il Prefetto* — DE BIASE

180. Rilascio carta di identità e compilazione dei relativi cartellini. (C. P. S. 20 giugno 1927, n. 1923 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con riferimento alla precorsa corrispondenza e perchè da tutti gli uffici siano adottati criteri uniformi nell'applicazione pratica dell'art. 3 T. U. legge di P. S. e del Decreto Min. 10 novembre 1926, art. 2, (1) il Ministero ha creduto necessario di chiarire la procedura da seguirsi nella compilazione e trasmissione del materiale, che formerà oggetto dello *speciale servizio anagrafico*.

Ai sensi dell'art. 3 T. U. legge di P. S. 2° cap. le Autorità di P. S. hanno la facoltà di *ordinare*, alle persone pericolose o sospette, di munirsi, entro un dato termine, di *carta di identità*.

La compilazione di detta carta, a norma del precitato art. 2, dovrà essere fatta a cura degli Uffici Comunali, nel foglio di cui al Modello 1 allegato al decreto.

Gli stessi Uffici Comunali, sempre a norma del citato art., dovrebbero compilare, all'atto del rilascio della carta, due cartellini (schede) di cui al Modello 11 allegato al ripetuto decreto, serbandone uno in apposito schedario presso il Comune, ed inviando l'altro alle rispettive Prefetture per essere custodito in altro schedario *che verrà fornito dal Ministero*.

Senonchè, essendosi ravvisata la opportunità e la necessità di corredare lo *schedario politico centrale*, esistente presso il Ministero, di detto cartellino (o scheda), i Comuni, invece di due cartellini, come è prescritto nel decreto, ne compileranno tre, di cui uno dovrà essere trasmesso al Ministero (Direzione Generale P. S. Ufficio schedario politico) a cura delle Prefetture.

Parimenti i Comuni compileranno tre cartellini per le persone sospette e pericolose in linea giudiziaria.

I cartellini, poi, dei sospetti o pericolosi in linea politica, dovranno essere controdistinguiti dai cartellini dei pericolosi o sospetti

---

(1) v. B. A. anno corrente pag. 6.

solamente in linea giudiziaria, apponendo in testa ai cartellini stessi la dicitura, con timbro di gomma: « sospetto (o pericoloso) in linea politica » e « sospetto (o pericoloso) in linea giudiziaria ».

Raccomando alle SS. LL. di attenersi scrupolosamente alle suesposte norme, dandomene immediata assicurazione.

Avverto inoltre che le schede delle persone pericolose in linea politica e giudiziaria, non debbono mai essere direttamente trasmesse dai Comuni al Ministero, al quale debbono pervenire esclusivamente pel tramite di quest'Ufficio.

*Il Prefetto—DE BIASE*

181. **Prezzo della farina.** (C. P. S. 4 luglio 1927 n. 21504 ai sigg. Podestà e Commissari della Provincia).

Perchè ne siano subito edotti i produttori e commercianti di farina, comunico che nella seduta del 30 giugno u. s. questa Commissione Provinciale Annonaria ha fissato il prezzo della farina abburattata all' 82 ‰, a non oltre lire 178 il quintale, a decorrere dal 4 corrente.

Tale prezzo rimarrà invariato fino a nuova deliberazione della Commissione stessa, cui dovrà essere rivolta ogni richiesta di aumento, fornendo i necessari elementi giustificativi.

Le SS. LL. vorranno invigilare alla più stretta osservanza del prezzo così stabilito.

Attenderò assicurazione di adempimento.

*Il Prefetto — DE BIASE*

182. **Atti da legalizzare e da vidimare.** (C. P. S. 30 giugno 1927 n. 23719 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Pervengono e questa Prefettura, allo scopo di essere legalizzati, atti con firme indecifrabili di Podestà o di delegati di Podestà, oppure atti che non devono essere legalizzati o vidimati da questo Ufficio.

Per evitare le perdite di tempo, che vanno tutto a detrimento della speditezza del servizio, si prega la S. V. di attenersi strettamente alle norme che seguono:

a) Occorre che sia inviato a questa Prefettura un prospetto indicando il cognome, nome e qualità del Podestà e del delegato alla firma degli atti o certificati, con accanto l'autografo della firma;

b) Che la firma apposta all'atto o certificato da legalizzare sia preceduta dall'indicazione chiara (meglio se fatta con timbro) del nome e cognome del firmatario;

c) che gli atti o certificati rilasciati nella qualità di ufficiali dello stato civile devono essere legalizzati dall'Autorità giudiziaria;

d) che i certificati di esito di leva vanno rimessi all'ufficio competente di leva per la legalizzazione e conferma;

e) che i certificati rilasciati dai medici condotti ed ufficiali sanitari vanno semplicemente vistati dal Podestà, senza marca, mentre che la marca occorre per la legalizzazione di questo ufficio;

f) che per la vidimazione dei certificati di buona condotta per arruolamento non occorre la marca di legalizzazione. Tali certificati debbono pervenire per il tramite dei Comandi di Stazioni dei R.R. CC. i quali, ove nulla osta alla conferma del certificato stesso, potranno apporre sul certificato il loro nulla osta seguito dalla data e firma

pel Prefetto — SANNA

183. **Bosco del Littorio.** (C. P. S. 30 giugno 1927 n. 2410-2496 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

In relazione alla mia prec. circ., del 30 maggio u. s. numero 2237, (1) credo opportuno chiarire che le zone di terreno da destinare alla creazione del « Bosco del Littorio » devono formare oggetto di *concessione permanente a favore dell'opera Nazionale Balilla*.

Quei Comuni, che non posseggono terreni patrimoniali nè demani, più attivamente dovranno adoperarsi perchè altri Enti o privati proprietari del luogo offrano all'uopo un appezzamento di terreno, che, rammento, dev'essere della estensione di almeno

---

(1) V. B. A. anno corrente pag. 176.

un ettaro; e dove non soccorrano queste spontanee elargizioni, dovranno i Comuni stessi procedere all'acquisto dei terreni necessari, adottando, in caso di difficoltà, la procedura di espropriazione per pubblica utilità.

Tanto le deliberazioni dei Comuni, quanto le dichiarazioni di cessione dei terreni da parte degli altri enti o privati cittadini devono essere trasmesse a questa Prefettura, con un prospetto contenente la indicazione della superficie della zona di terreno concessa, della precisa ubicazione ed altitudine di essa, specificando se sita in pianura ed in collina, se coltivata od incoltiva e quanto distante dall'abitato.

Affinchè in tempo utile il Ministero possa far procedere ad un sopraluogo da parte della Milizia Nazionale Forestale per la determinazione dell'essenza legnosa più adatta alle condizioni locali di clima e di suolo e del più conveniente sistema di impianto del bosco, nonchè predisporre la provvista della piantine occorrenti e preparare nella stagione tecnicamente opportuna il terreno, con l'impiego, se del caso, anche di esplosivi, raccomando vivamente di provvedere senza indugio.

*Il Prefetto — DE BIASE*

**184. Cessazione del corso legale e prescrizione dei biglietti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.** (C. P. S. 26 giugno 1927 n. 2597 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Ai sensi dell'art. 11 del R. Decreto-legge N. 812 del 6 maggio 1926, i biglietti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia cesseranno di aver corso legale il 30 giugno 1927 e saranno prescritti il 31 dicembre 1930.

Pertanto, col 30 giugno corr. cessa l'obbligo nel pubblico di ricevere in pagamento i biglietti sopra indicati, i quali però, continueranno ad essere accettati in versamento, senza limitazioni di somma, dalle Tesorerie ed Uffici Contabili dello Stato fino a tutto il 31 dicembre 1930, dopo il qual termine dovranno considerarsi caduti in prescrizione e privi di valore.

Per nessun motivo, i biglietti del Banco di Napoli e di Sicilia, ritirati come sopra, dovranno essere rimessi in circolazione.

Prego pertanto le SS. LL. di dare la massima diffusione a quanto precede, per mezzo della stampa e delle Autorità ecclesiastiche.

*Il Prefetto*—DE BIASE

185. **Norme per la compilazione dei prospetti trimestrali mod. C.** (C. P. S. 29 giugno 1927 n. 22994 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

L'Istituto Centrale di statistica ha potuto rilevare che, in occasione di verifiche dei documenti anagrafici, accade frequentemente di constatare omissioni nelle iscrizioni e nelle cancellazioni di individui o di famiglie, che certamente da lungo tempo, dimoravano nel Comune od avevano cambiato residenza.

Poichè, ora, manca nei mod. C trimestrali, un'apposita colonna per annotarvi tali variazioni, l'Istituto prescrive che, d'ora innanzi, venga indicato in nota ai mod. C *il numero delle iscrizioni e cancellazioni dovute non alle emigrazioni ordinarie, ma ad iscrizioni e cancellazioni in conseguenza di revisioni straordinarie od operazioni eccezionali*, come ad es: quella del rilascio della carta di identità.

Continueranno invece a figurare, rispettivamente, nelle apposite colonne delle immigrazioni e delle emigrazioni del mod. C, le cifre relative alle ordinarie nuove iscrizioni o cancellazioni.

Prego di dare le conseguenti disposizioni all'ufficio dipendente, ed un cenno di assicurazione.

*p. Il Prefetto* — SANNA

186. **Aspiranti conducenti di automobili. Certificato sanitario.** (C. P. S. 27 giugno 1927 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Prego notificare ai sigg. Ufficiali Sanitari, Medici della M. V. S. N., Ufficiali Medici del R. Esercito in servizio attivo, residenti in cotesto Comune, che il certificato sanitario, richiesto dagli aspiranti conducenti di automobili, dev'essere redatto nella forma indicata dall'articolo 51 n. 3 del R. D. 51 dicembre 1923 n. 3043 (1).

Gradirò assicurazione.

*pel Prefetto* — DE MASELLIS

(1) Il certificato, con firma legallizzata e di data non anteriore a 3 mesi, deve attestare: che il richiedente non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscono di condurre con sicurezza un autoveicolo; che non presenta sintomi di intossicazione alcoolica, che possiede il *visus* complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen), purchè da un occhio non inferiore a 5/10, ottenuto anche con correzione di lenti; che percepisce la voce di conversazioni ad almeno metri 8 di distanza da ciascuno orecchio.

### **c) Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.**

8. **Albo dei Podestà d'Italia.** (Circ. 5 luglio 1927 n. 1070 del Commissario Federazione Prov. E. A. ai Podestà dei Comuni Federati).

Per incarico della Federazione Generale Enti Autarchici, mi affretto informare le SS. LL. Ill.me, che la nuova iniziativa sorta a Genova circa la pubblicazione di un Albo dei Podestà d'Italia, non è mai stata autorizzata dalla Conderazione stessa. Siffatta dichiarazione è stata provocata da alcune Federazioni Provinciali, che richiesero chiarimenti al riguardo alla Confederazione Generale.

Tanto per intelligenza.

Saluti fascisti.

*Il Commissario Straordinario*

ARTURO DELLA MONICA

### **d) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Commissione straordinaria per la Provincia di Salerno.**

1. **Ambulatorio gratuito per la profilassi sociale delle malattie mentali** (Circolare 5 luglio 1927 N. 5080 ai Podestà della Provincia di Salerno).

Porto a conoscenza il seguente avviso, richiamando la particolare attenzione delle SS. VV. sulla necessità di un'attiva ed intensa propaganda, specialmente presso le classi meno abbienti, allo scopo di incitare a far presentare all'ambulatorio tutti coloro che, per qualsiasi motivo, si ritengano predisposti alle malattie mentali.

« Ospedale Psichiatrico Interprovinciale V. E. II »

Nocera Inferiore

« Dispensario della profilassi delle malattie mentali.

« Nel prossimo luglio sarà aperto in questo Ospedale Psichiatrico Interprovinciale un Dispensario gratuito per la pro-

« filassi delle malattie mentali, pei poveri delle Provincie con-  
« sorziate, seguendo le provvide ed illuminate disposizioni del  
« Capo del Governo Nazionale.

« E' noto ormai la necessità che il popolo debba, mercè i  
« consigli dello specialista e le opportune cure medicamentose  
« ed educative, migliorare lo sviluppo e la normalizzazione del  
« suo cervello e di tutto il sistema nervoso, massime quando  
« esso è divenuto fiacco od è anomalo per l'azione combinata  
« dell'eredità, dei tossici sociali e degli esaurienti patemi, nella  
« difficile lotta per la vita.

« Queste condizioni d' inferiorità si verificano, specie dopo  
« le grandi guerre, che distruggono la gioventù forte e sana, ri-  
« manendo i deboli ed anormali, che, riproducendosi, imprinono  
« alle nuove generazioni il marchio indelebile della fiacchezza fi-  
« sica e della decadenza intellettuale e morale.

« La profilassi mentale mira all'alto scopo di arrestare tale  
« impressionante degenerazione dell'individuo e della collet-  
« tività.

« Tutti i gracili, i predisposti, i cerebrastenici, gli anormali,  
« massime se bambini, che stanno alle porte della pazzia e della  
« delinquenza, debbono avvantaggiarsi del consiglio suggestivo  
« e delle cure nel nostro dispensario, che rimarrà aperto al pub-  
« blico, nei locali del Manicomio, tutti i mercoledì della settimana  
« dalle 9 alle 12.

« Nocera Inferiore, 15 giugno 1927. (Anno V).

« Il R. Commissario F.to Comm. G. Moscarella — Il Diret-  
« tore F.to Prof. D. Ventra ».

Faccio sicuro affidamento nella loro cooperazione per l'in-  
cremento di una istituzione che ha alte finalità sociali e che reca  
vantaggi immensi.

*Il Presidente della Commissione Reale*

VALENTE

## Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura

Sono stati trasferiti rispettivamente alla R.<sup>a</sup> Prefettura di Girgenti e a quella di Taranto il Vice Prefetto Comm. D.r Michele De Masellis ed il Ragioniere Capo Cav. Giuseppe Simonetti. In sostituzione del Comm. De Masellis è stato qui traslocato il Comm. D.r Luigi Licata, già Vice-prefetto di Caserta.

Il benvenuto al Comm. Licata, che viene qui preceduto da ottima fama; il nostro saluto, con gli auguri di indubbi ascensi di carriera, al Comm. De Masellis, il quale nella sua breve permanenza a Salerno si è distinto e fatto apprezzare per le sue doti non comuni di funzionario e di perfetto gentiluomo.

Vadano pure i nostri saluti ed auguri al Cav. Simonetti, il quale indubbiamente darà prova, nel disimpegno delle nuove ed importanti funzioni affidategli, di essere sagace ed esperto amministratore e corretto gentiluomo.

---

## Concorsi

**Comune di Rofrano.** — *Medico chirurgo* — Concorso per titoli, stipendio lire 7000, aumentabile di un decimo ogni 4 anni e per 4 quadrienni. Se nominato ufficiale sanitario avrà a parte lire 500. Età non inferiore ai 24 nè superiore ai 40 salvo le disposizioni in vigore per gli ex combattenti e per quelli in attività di servizio quali titolari di condotte mediche. — Domanda, documenti di rito e tassa di concorso lire 50,10 da presentarsi segreteria comunale non oltre 31 luglio 1927. — Il Podestà Cav. Lettieri.

**Comune di Pontecagnano.** — *Segretario* — Concorso per titoli. Stipendio lire 6500 lordo di ritenuta, oltre caro viveri lire 100 mensili, ora ridotto a 7 decimi tale somma, a seguito delle nuove disposizioni. Domanda, documenti di rito da presentarsi segreteria del Comune non oltre 31 luglio volgente. — Il Podestà Avv. Felice Sabato.

**Comune di Valle dell'Angelo** — *Guardie campestri* — E' aperto pubblico concorso al posto di 2 guardie campestri del Comune. Età non minore di anni 20 nè maggiore di anni 35. Annuo stipendio lordo lire 700. Indirizzare domanda scritta su carta bollata da

lire 2 corredata dei documenti di rito, alla Segreteria del Comune, non oltre il 31 luglio 1927. — Il Podestà Mazzei.

**Comune di Tortorella** — *Segretario Comunale* — Concorso per titoli. Stipendio lire 4500, oltre aumenti quadriennali del decimo. Indennità caroviveri in atto. Limite età anni 40. Scadenza presentazione documenti 31 luglio 1927. — Il Podestà Tancredi.

---

## **Appalti, aste ecc.**

**Comune di Buonabitacolo.** — *Vendita taglio 7.<sup>a</sup>, 8.<sup>a</sup> e 9.<sup>a</sup> sezione del bosco Forcella.*—1.<sup>o</sup> incanto da espletarsi a candela vergine presso la R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno il 26 luglio 1927 sulla base di lire 204,179,50. Cauzione provvisoria lire 10 mila, cauzione definitiva in ragione del decimo del prezzo di aggiudicazione. Capitolato e deliberazione visibile presso l'Ufficio contratti della R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

**Comune di Petina.** — *Vendita del taglio del bosco Paolillo*—Incanto a candela vergine da espletarsi presso la R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno il 25 luglio prossimo sulla base di lire 150,870,71. Cauzione provvisoria lire 10 mila, cauzione definitiva in ragione del decimo del prezzo di aggiudicazione. Capitolato e deliberazione visibile presso l'Ufficio contratti della R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

**Comune di Stella Cilento.** — *Vendita taglio bosco Montagna Stella.* Incanto a candela vergine da sperimentarsi presso l'ufficio del Comune il 31 luglio 1927 in aumento del prezzo di lire 14793,65. Cauzione provvisoria 1500, definitiva in ragione del decimo del prezzo di aggiudica. Capitolato ed atti visibili presso il Comune.

**Comune di Montesano sulla Marcellana.** — *Vendita taglio 1.<sup>a</sup> sezione bosco comunale Salomone* —Incanto a schede segrete da sperimentarsi presso l'Ufficio Comunale il 28 luglio 1927 in aumento del prezzo di lire 144,676,50. Deposito provvisorio lire 15000, cauzione lire 20 mila. Capitolato ed atti visibili presso il Comune.

**Comune di Corleto Monforte.** — *Vendita taglio bosco di cerro e di faggio denominato Costa del Monte* — La vendita avrà luogo presso la R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno, a candela vergine, il giorno 29 luglio 1927, in aumento del prezzo di lire 71,391,60. Deposito provvisorio lire 7139. Cauzione defn. pari al decimo del prezzo di aggiudica. Capitolato e atti inerenti visibile presso Ufficio contratti della R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

**Parte I. — a) Leggi, decreti ecc. — 188.** Disposizioni circa l'uso del Fascio littorio da parte delle Amm. dello Stato. — 189. Disciplina delle carni fresche e congelate.

**b) Atti ufficiali della R. Prefettura. — 190.** Distintivo del Podestà. — 191. Fissazione dei prezzi di vendita al minuto, obbligo della pubblicità dei prezzi, penalità. — 192. Disciplina della vendita delle carni fresche e congelate. — 193. Vendita all'ingrosso delle merci. — 194. Prelevamenti presso i distributori viveri della « Provvida » da parte dei dipendenti dei Comuni e degli altri enti locali. — 195. Rilevazioni mensili del movimento naturale della popolazione. — 196. Prezzo della farina.

**c) Atti ufficiali della Federazione Prov. degli Enti autarchici. — 9.** Dizionario dei Comuni. — 10. Concorso bandito dal periodico « Il Corriere dei Comuni ».

**Copertina —** Continuaz. atti uff. R. Prefettura N. 194 a 196 — Nel personale della R. Prefettura — Concorsi — Aste — Pubblicazioni — Corso per il conseguimento della patente di segretario comunale.

194. **Prelevamento presso i distributori viveri della " Provvida " da parte dei dipendenti dei Comuni e degli altri enti locali.** (C. P. S. 6 luglio 1927 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

S. E. il Capo del Governo si è compiaciuto di autorizzare che la facoltà di prelevare i generi presso i distributori viveri della « Provvida » sia estesa ai dipendenti dei Comuni e degli altri Enti locali.

Nell'informare di quanto sopra la S. V. la prego di darne comunicazione al personale dipendente e di inviare al Ministero delle Comunicazioni ( Ufficio Centrale Gestione Speciale Viveri) un elenco nominativo dei propri dipendenti, che hanno diritto al rilascio della relativa tessera.

Le tessere poi saranno intestate e rilasciate agl'interessati a cura di dette autorità e sotto la loro personale responsabilità.

*Il Prefetto — DE BIASE*

195. **Rilevazioni mensili del movimento naturale della popolazione.** (C. P. S. 4 luglio 1927 n. 23351 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

L'Istituto Centrale di statistica rileva che le statistiche mensili del movimento naturale della popolazione, non sempre giungono nel termine fissato, da poter essere pubblicate in tempo utile nel « Bollettino mensile di statistica ».

Nel mentre raccomanda alla Prefettura *d'inviare entro il giorno 10 di ciascun mese* il prospetto contenente le notizie per tutti i Comuni dipendenti, fa invito ai Prefetti di dare istruzioni precise ai Comuni perchè non si ritardi negli adempimenti, di cui alle circ. n. 171 del 24 gennaio e 8577 dell'11 marzo u. s. pubblicate a pag. 24 e 71 del Bollettino di quest'anno.

Prego di richiamare su quanto sopra l'attenzione dell'impiegato preposto a tale servizio con l'invito formale di non ritardare nell'inviare la scheda oltre il giorno 3 del mese successivo a quello cui si riferiscono le notizie.

Avverto che ho precise istruzioni del Ministero di segnalare i nomi dei Podestà dei Comuni, che abitualmente inviano i dati in ritardo e non si attengono ai detti ordini e ciò salvo ogni altro provvedimento di ufficio a carico del responsabile del ritardo.

*Il Prefetto — DE BIASE*

196. **Prezzo della farina.** (C. P. S. 16 luglio 1927 N. 25678 ai Podestà e Commissari della Provincia)

Per opportuna conoscenza comunico che nella seduta del 16 corr. questa Commissione Prov. Annonaria ha fissato il prezzo della farina abburattata all'82 % non oltre lire 174 il quintale a decorrere dal giorno 20 stesso mese.}

*Il Prefetto — DE BIASE*

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

188. Disposizioni circa l'uso del Fascio Littorio da parte delle Amministrazioni dello Stato. (R. D. 27 Marzo 1927 N. 1048 pubb. Gazz. Uff. 17 luglio 1927 n. 160.

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato: (1)

Ritenuta la necessità di disciplinare l'uso dell'emblema predetto:

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100: (2)

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'interno, e del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'emblema del Fascio Littorio, da usarsi dalle Amministrazioni dello Stato, deve essere caricato in palo, con la scure abbassata, sul bianco, di uno scudo sannitico interzato in palo di verde, di bianco, di rosso; cimato dall'aquila romana.

Art. 2. Le pubbliche Amministrazioni autorizzate a far uso dello stemma dello Stato devono innalzare l'emblema del Fascio Littorio accollato ed a sinistra degli stemmi prescritti dal R. decreto 27 novembre 1890, n. 7282.

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 2.

(2)    >    <    1926 > 74.

L'emblema del Fascio Littorio può, anche, essere collocato staccato ed a sinistra degli stemmi predetti.

Art. 3. Il grande sigillo dello Stato, i sigilli delle Amministrazioni statali e quelli dei notai debbono portare impresso, accollato ed a sinistra degli stemmi prescritti dalle vigenti disposizioni, l'emblema del Fascio Littorio.

I sigilli attualmente in uso verranno gradatamente sostituiti con altri della foggia stabilita dal presente decreto.

Art. 4. Il primo capoverso dell'art. 64 del regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, è sostituito dal seguente:

« Il distintivo del podestà consiste in una fascia tricolore di seta, fregiata dallo stemma Reale e dall'emblema del Fascio Littorio, da portarsi cinta intorno ai fianchi ».

All'allegato n. 6 al regolamento indicato nel comma precedente, è sostituito l'allegato n. 5 al presente decreto.

Art. 5. La foggia dell'emblema del Fascio Littorio, a solo, ed accollato, è effigiata nelle tavole unite al presente decreto, le quali saranno firmate, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 6. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto col presente decreto.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—ROCCO

ALLEGATO n. 5.

La fascia del Podestà deve portare ricamato sulla faccia anteriore del lembo destro il piccolo stemma (senza manto), di cui all'art. 2 del R. decreto 27 novembre 1890, n. 7282, e sulla faccia anteriore del lembo sinistro l'emblema del Fascio Littorio nella forma prescritta dal presente decreto.

Lo stemma e l'emblema devono avere dimensioni proporzionate alla larghezza della fascia, occupandone, nel centro, i tre quarti.

La fascia deve terminare con una frangia di cordoncini d'argento della grossezza di millimetri 2 e della larghezza di centimetri 8.

Tra la frangia e la parte inferiore dello stemma e dell'emblema deve intercorrere tanta distanza, quanta ne esiste tra il margine laterale dello scudo e l'orlo della sciarpa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo:*

MUSSOLINI

189. **Disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.** (R. D. L. 9 maggio 1927 n. 868 pubb. Gazz. Uff. 14 giugno 1927 n. 137.

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di emanare norme per la disciplina del commercio di vendita delle carni fresche e congelate, anche e soprattutto agli effetti della determinazione dei prezzi a seconda delle diverse qualità; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. E' fatto obbligo ai Comuni di imporre agli esercenti per la vendita al pubblico delle carni macellate fresche la seguente classificazione:

a) Carni bovine:

1. Prima qualità, comprendente le carni, incluse le rispettive frattaglie, provenienti dagli animali bovini qui sotto indicati, in ottimo stato di nutrizione e di ingrassamento:

a) vitelli e vitelle da latte;

b) maschi castrati non compresi sotto il punto a) che siano di età non superiore ai sei anni e femmine non comprese sotto il punto a), che siano di età non superiore ai quattro anni.

I vitelli da latte, entro limiti minimi e massimi di peso vivo da determinare dalle competenti autorità comunali, in ottimo stato di nutrizione e di ingrassamento, e le rispettive frattaglie che sono compresi nella prima qualità, possono formare oggetto

di una classificazione a parte, che può definirsi qualità superiore e precedere la prima qualità in ordine di pregio.

2. Seconda qualità, comprendente le carni, incluse le rispettive frattaglie, provenienti da maschi interi di qualsiasi età già adibiti alla monta e da altri animali non compresi nella prima qualità.

Le carni bufaline sono da classificare fra quelle bovine e seguono le stesse distinzioni per le qualità.

*b) Carni ovine:*

1. Prima qualità, comprendente le carni di agnelli, capretti, castrati e le rispettive frattaglie.

Gli agnelli e i capretti da latte e le rispettive frattaglie, sono compresi nella prima qualità, possono formare oggetto di una classificazione a parte, che può definirsi qualità superiore e precedere la prima qualità in ordine di pregio.

2. Seconda qualità, comprendente le carni di montoni, becchi, capre e pecore e rispettive frattaglie.

*c) Carni suine:*

1. Prima qualità, comprendente le carni, incluse le rispettive frattaglie e i lardi, provenienti da maschi e femmine di qualsiasi età, purchè castrati e l'operazione risulti compiuta da almeno due mesi, in buono stato di nutrizione.

2. Seconda qualità, comprendente le carni, incluse le rispettive frattaglie e i lardi, provenienti da scrofe, e da maschi e femmine castrati da almeno due mesi.

I verri non castrati e criptorchidi hanno la destinazione prescritta dalle vigenti disposizioni sanitarie.

*d) Carni equine:*

Qualità unica comprendente tutti le carni provenienti da equini sani e senza pecca.

Art. 2. Le carni fresche debbono essere contraddistinte, a seconda della qualità, con marchi o bolli facilmente visibili, a patina rossa per le carni superiori e di prima qualità, a patina nera per le carni di seconda qualità.

Art. 3. Nei Comuni che abbiano uno o più centri di popolazione agglomerata superiore a 15,000 abitanti, in ciascun centro e per ogni spaccio, la vendita delle carni, sia che venga eseguita isolatamente per carni bovine, o per carni suine, oppure promiscuamente, non è ammessa che per una sola qualità: o per la prima qualità comprendente anche la qualità superiore, ovvero per la seconda qualità.

Nei centri con popolazione agglomerata fino a 15,000 abitanti, la vendita promiscua in uno stesso spaccio di carni di diverse qualità (prima qualità comprendente anche la superiore e seconda qualità) può essere ammessa con autorizzazione del podestà, sentito il veterinario comunale.

Art. 4. E' fatto obbligo ai Comuni di imporre agli esercenti per la vendita al pubblico delle carni congelate la seguente classificazione:

1. Prima qualità, comprendente le carni bovine congelate in quarti, anche disossati, in mezzene o sottopelle e le relative cervella e trippe, appartenenti ad animali giovani, cioè a vitelli e vitelle, a manzi e manze, in ottimo stato di nutrizione e di ingrassamento.

Anche le carni congelate debbono essere contraddistinte, a seconda della qualità, nel modo indicato all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5. Il Ministro per l'economia nazionale può con sua determinazione indicare i Paesi dai quali debbono provenire le carni congelate, per essere classificate di prima o di seconda qualità; può inoltre vietare, per ragioni economico-commerciali, la introduzione nel Regno o la immissione al consumo di carni bovine congelate provenienti da determinati Paesi.

Art. 6. I veterinari comunali, all'atto della visita della carne congelata, prima che essa sia immessa negli spacci di vendita, provvedono a contrassegnare la carne con bolli apposti direttamente sulla medesima, in conformità delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 7. Nello stesso spaccio non è ammessa la vendita delle carni fresche insieme con la vendita delle carni congelate.

Negli spacci per la vendita di carni congelate è ammessa soltanto la vendita delle carni di una sola qualità o di prima o di seconda.

Art. 8. Gli esercizi di vendita al pubblico delle carni fresche e delle carni congelate debbono essere contraddistinti con insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili che indichino in maniera precisa le specie e le qualità delle carni per le quali è autorizzata la vendita.

Art. 9. Rimangono ferme, in ogni loro parte, anche per quanto concerne l'assegnazione alla bassa macelleria, le disposizioni sanitarie vigenti sul controllo delle carni.

Art. 10. Le autorità comunali sorvegliano che la vendita delle varie specie e qualità di carni sia effettuata in conformità delle norme contenute nei precedenti articoli, promovendo ed applicando le sanzioni di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e al decreto Ministeriale 31 dicembre 1926, portanti la revoca della licenza di esercizio e l'incameramento della cauzione, quando risulti che gli esercenti non adempiano agli obblighi portati dal presente decreto.

Art. 11. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà provveduto, su richiesta delle ditte interessate, a cura dei veterinari di porto — per i depositi esistenti nei frigoriferi di porto — e a cura dei veterinari comunali per gli altri depositi, alla verifica e determinazione delle qualità delle carni congelate esistenti in detti frigoriferi e depositi.

Art. 12. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli esercenti la vendita al pubblico di carni bovine, ovine, suine ed equine debbono presentare ai rispettivi Comuni le domande per ottenere le autorizzazioni alla vendita delle carni, secondo le distinzioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, tutti gli esercizi di vendita di carni bovine, ovine, suine ed equine debbono ottemperare a quanto è disposto dal presente decreto.

Art. 14. E' data facoltà al Ministro per l'economia nazionale di emanare norme per l'applicazione del presente decreto.

Art. 15. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—VOLPI—ROCCO—BELLUZZI

### **b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.**

190. **Distintivo del Podestà.** (C. P. S. 15 luglio 1927 n. 2815 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Con l'art. 4 del R. Decreto 27 marzo 1927, n. 1048, pubb. sulla Gazz. Uff. del 13 corr. (1), il 1° capoverso dell'art. 64 del vigente Regolamento per l'applicazione della legge com. e prov. è stato sostituito col seguente:

« Il distintivo del Podestà consiste in una fascia tricolore di seta, fregiata dello stemma reale e dell'emblema del Fascio Littorio, da portarsi cinta intorno ai fianchi ».

Nel richiamare su tale disposizione la particolare attenzione delle SS. LL., prego di uniformarvi sollecitamente.

*Il Prefetto* — DE BIASE

191. **Fissazione dei prezzi di vendita al minuto; obbligo della pubblicità dei prezzi, penalità per i trasgressori** (C. P. S. 24 giugno 1927 n. 19917 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Comunico a V. S. che con recente circ. il Comitato Centrale Annonario presso il Ministero dell'Economia Nazionale ha

(1) v. innanzi a pag. 225.

impartite le istruzioni, che seguono, circa la interpretazione degli art. 4 e 5 del R. D. Legge 16 Dicembre 1926 N. 2174 (1):

a) **Fissazione dei prezzi, calmieri.** Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del R. D. L. 16 Dicembre 1926 N. 2174, vanno opportunamente integrate o completate in armonia con i termini degli art. 4 e 5 del R. D. L. 11 Gennaio 1923 N. 131, (2) rilevandosi innanzi tutto che il comma 1° dell'art. 4 del R. D. L. 16 Dicembre 1926 N. 2174 dà facoltà ai Comuni di fissare i prezzi di vendita al minuto dei principali generi alimentari; ma subordina tale facoltà ad accordi preventivi con i Consigli Provinciali dell'Economia, (fino alla costituzione di questi sono competenti le Camere di Commercio e industria, (3) e con le organizzazioni Sindacali interessate. Ne deriva che non può ritenersi legittimo quel calmiere i cui prezzi siano stabiliti senza l'osservanza delle modalità ora accennate.

I termini dunque del 1° comma in discussione sanciscono un principio nuovo: quello cioè che i prezzi dei principali generi alimentari non potranno più essere fissati dai soli Comuni, ma che per la loro determinazione è necessario l'intervento degli enti i quali, avendo per fine precipuo la tutela degli interessi generali della produzione e del commercio da una parte; e degli interessi dei consumatori dall'altra, possono portare nella determinazione dei prezzi stessi elementi di giudizio più organici, perchè tratti dallo studio di fenomeni economici e sociali, riferentisi a circoscrizioni quasi sempre assai vaste.

E' chiaro che la legge mira in tal modo acchè i prezzi dei generi soggetti a calmiere siano non già imposti con atto di imperio dalla sola autorità comunale, ma rappresentino il risultato di pacifici accordi fra esercenti e consumatori, i cui interessi se pure contrastanti, avranno trovato un punto per la loro conciliazione.

---

(1) V. B. A. anno corrente pag. 3.

(2) » » 1925 pag. 69 e 134.

(3) » » corrente pag. 55.

b) **Obbligo dei cartellini.** Il secondo capoverso dell'art. 4 in argomento fa obbligo ai rivenditori di tenere esposti nelle vetrine o all'ingresso dei negozi, in modo però che tutti possano vederli e leggerli, appositi cartellini, recanti i prezzi al minuto delle singole merci messe in vendita nell'esercizio.

Si è creduto scorgere una tal quale connessione fra il 1.º ed il 2º comma dell'art. 4 predetto, traendo quindi la deduzione che l'obbligo della pubblicità sui prezzi, mediante l'apposizione dei cartellini, si dovesse riferire soltanto ai principali generi alimentari e non pure a tutti i generi messi in vendita nei negozi al minuto.

Nessun dubbio che una simile connessione debba ritenersi inammissibile, poichè condurrebbe, dopo tutto, a limitazioni e deroghe in materia di pubblicità dei prezzi, che esulano dallo spirito inforatore stesso della legge 16 Dicembre 1926 N. 2174, la quale, nei suoi evidenti fini di più rigorosa disciplina del commercio di vendita al pubblico, trova armonica rispondenza con le precedenti disposizioni regolanti tale materia.

Infatti, il 2º comma dell'art. di legge in questione conferma sostanzialmente, pur senza farvi un espresso richiamo, il disposto dell'art. 4 del R. D. L. 11 Gennaio 1923 N. 138, il quale vuole che chi espone al pubblico, per la vendita, *generi alimentari o merci di qualunque specie*, è tenuto ad indicarne il prezzo in modo chiaro.

Pertanto, in tema di controllo sulla pubblicità dei prezzi, dovranno applicarsi le disposizioni all'uopo sancite dal R. D. L. 11 Gennaio 1923 N. 138, ripetute sostanzialmente dal 2º capoverso dell'art. 4 del R. D. L. 16 Dicembre 1926 N. 2174, con l'avverenza che rimane ferma come norma generale quella che stabilisce come mezzo ordinario l'uso dei cartellini, voluta chiaramente dalle due leggi in argomento.

Da quanto sopra risulta ovvio che i cartellini debbono essere applicati indistintamente su tutte le merci poste in vendita al consumatore. In modo particolare poi i cartellini apposti sui

generi alimentari, che formano oggetto di calmiera da parte degli enti di cui all'art. 4, 1° comma, del R. D. L. 16 Dicembre 1926 N. 2174, debbono riprodurre senza alterazione i prezzi fissati dagli enti stessi nelle forme e con le modalità indicate.

c) **Penalità.** In ordine alle penalità da applicare ai trasgressori alle norme relative alla pubblicità dei prezzi, nulla è stabilito nè dal R. D. L. 16 Dicembre 1926 N. 2174, nè dal decreto Ministeriale 31 Dicembre 1926, che detta le norme per la sua attuazione; al riguardo valgono le norme fissate dall'art. 5 pel R. D. L. 11 Gennaio 1923 N. 138, sia per quanto concerne la misura delle pene pecuniarie a carico dei contravventori, sia per quanto riguarda la possibilità di conciliazione delle trasgressioni in via amministrativa, mediante pagamento, a titolo di pena pecuniaria, di una somma il cui ammontare sarà definito dal Prefetto della Provincia.

Nessun rapporto intercede fra le disposizioni sopra esaminate ed il testo dell'art. 5, lettera B) del R. Decreto legge 1926 N. 2174, il quale autorizza la revoca della licenza e l'incameramento della cauzione, ed in conseguenza la chiusura definitiva del negozio, contro il commerciante che venda i generi alimentari ad un prezzo superiore a quello indicato sui cartellini.

Tale sanzione stabilita per il caso di vero e proprio reato relativo all'esercizio del commercio di generi alimentari soggetti a regime di calmiera, non esclude le penalità di cui all'art. 2 della legge 11 Gennaio 1923 N. 158, e pertanto potrà essere applicata in eventuale aggiunta alle medesime, quando l'Autorità comunale, vagliato per ogni singolo caso il grado di infrazione alle norme di legge, sulla base di elementi di fatto, riscontri nella infrazione stessa i caratteri di tale gravità, da ritenere indispensabile di procedere alla chiusura definitiva del negozio, mediante la revoca della licenza e l'incameramento della cauzione.

*pel Prefetto — DE MASELLIS*

192. **Disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.** (Ordinanza 30 giugno 1927 del Prefetto di Salerno ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Vista la circ. del Ministero dell' Economia Naz. N. 331 del 15 giugno 1927, con la quale, tra l'altro, si demanda a questo ufficio l'incarico di concretare in apposita ordinanza le direttive per l'applicazione, nell'ambito della provincia, delle disposizioni di cui all'art. 1 del R. Decreto-legge 19 maggio 1927 N. 868, (1) circa la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

Considerato che per evitare difformità di indirizzo tra le provincie contermini nell'applicazione delle suindicate disposizioni, l'Alto Commissario per la Provincia di Napoli indisse apposita riunione, alla quale prese parte il Veterinario Provinciale di questa Prefettura;

Letta la relazione del Veterinario Provinciale relativa agli scambi di idee avvenuti in detta riunione;

Visto l'art. 3 della legge comunale e provinciale

**ORDINA :**

In tutti i comuni della Provincia di Salerno saranno osservate le seguenti norme;

1) le carni macellate fresche, incluse le relative frattaglie provenienti da animali *bovini* T., *bufalini* B., *pecorini*, *caprini*, e *suini* sono classificate agli effetti annonari ed indipendentemente da ogni altra disposizione di carattere sanitario, in due qualità.

Saranno classificati di 1<sup>a</sup> qualità le carni e relative frattaglie provenienti :

a) *bovini* T. da vitelli o vitelle, lattanti o no, che abbiano in ogni caso raggiunto il peso vivo minimo di kg. 120 ed in generale da bovini maschi castrati di età non superiore ai 6 anni e da femmine di età non superiore ai 4 anni. Nella 1<sup>a</sup> qualità devono inoltre comprendersi le carni e le frattaglie provenienti da maschi non castrati, che vanno sotto il nome generico di vi-

(1) v. innanzi a pag. 227.

telloni, perchè non adibiti alla monta. Per l'ammissione alla 1.<sup>a</sup> qualità delle carni bovine e relative frattaglie è condizione indispensabile, tra le altre, che esse provengano da animali macellati in ottimo stato di nutrizione e di ingrassamento.

b) *B. bufalini* (come alla suindicata lettera a).

c) *Ovini* — da agnelli e capretti (lattanti o no) e da castrati in buono stato di nutrizione.

c) *Suini* — da maschi e femmine di qualsiasi età in buono stato di nutrizione, purchè castrati e l'operazione risulti compiuta da oltre due mesi (qui si ricorda che per carni macellate si intendono i muscoli e le altre parti molli e quindi anche i lardi).

Saranno classificate di 2.<sup>a</sup> qualità le carni e relative frattaglie provenienti da animali mancanti di uno o più requisiti (età, peso, stato d'ingrassamento ecc.) di cui rispettivamente alle suindicate lettere a) b) c) e d) della presente ordinanza.

Per ogni eventuale contingenza circa la disciplina della vendita delle carni macellate e di quelle congelate, i Sigg. Podestà ed i Veterinari provvederanno in conformità delle disposizioni e delle norme di cui rispettivamente al R. D. Legge 19 maggio 1927 n. 868 ed alla circ. del Ministero dell'Economia Naz. del 15 giugno 1927 n. 331, nonchè di altre istruzioni che dal Ministero stesso potranno essere impartite.

2) la classificazione delle carni e delle frattaglie sarà fatta dal veterinario a macellazione compiuta, dopo di aver accertato lo stato sanitario degli animali macellati;

3) le carni macellate ecc. saranno contrassegnate per ciascuna specie di animali con bolli portanti rispettivamente le lettere: B per i bovini; BF per i bufalini; OP per i pecorini; OO per i caprini e S per i suini, nonchè altre indicazioni comunque prescritte dai regolamenti sanitari comunali.

Tali bolli e marchi dovranno essere in ogni caso a patina rossa per le carni (muscoli, lardi ed altre parti molli) e per le frattaglie di 1.<sup>a</sup> qualità ed a patina nera per le carni ecc. di 2.<sup>a</sup> qualità.

Le carni e le frattaglie destinate alle basse macellerie da vendersi sempre in locali speciali all'uopo destinati in ciascun Comune, saranno contraddistinte con bolli portanti le iniziali BM ed a patina verde.

4) è lasciato al giudizio delle autorità comunali in rapporto ai prezzi degli animali vivi e d'accordo coi comuni contermini di fissare e variare il prezzo di vendita al minuto delle carni e di stabilire, in rapporto alle consuetudini locali, norme di macellazione per mettere i consumatori in grado di conoscere la specie degli animali dai quali le carni provengono. A tal fine, per facilitare la distinzione tra carni di agnello e di capretto è bene imporre a ciascun esercente l'obbligo di lasciare aderenti tratti di pelle alle zampe degli ovini macellati esposti in vendita;

5) è in facoltà dei Sigg. Podestà di consentire, in relazione alle esigenze del consumo carneo locale, la vendita promiscua in uno stesso spaccio di carni di differenti specie di animali a norma dell'art. 45 del regolamento 3 agosto 1890 n. 7045 ricordato nel 1.º comma dell'art. 3 del regio decreto legge 19 maggio 1927 n. 868. La vendita promiscua in uno stesso spaccio di carni macellate fresche bovine ed ovine potrà essere consentita soltanto in casi eccezionali; quella promiscua di carni bovine e carni bufaline sarà sempre vietata: sarà pure vietata la vendita promiscua di carni macellate fresche e di carni congelate provenienti da animali della medesima specie.

6) in base alle norme di cui sopra e tenendo conto delle attuali condizioni e delle precedenti destinazioni di ciascuno degli spacci di carni esistenti nel Comune, i Sigg. Podestà rilasceranno a ciascun esercente speciale autorizzazione per la vendita di una o di varie qualità di carni in rapporto alla qualifica ( 1.<sup>a</sup> e 2.<sup>a</sup>) ed in rapporto alla specie degli animali (bovini e bufalini, pecorini, caprini, suini) da cui le carni stesse provengono.

Di tale autorizzazione dovranno essere affisse copie in ciascun esercizio.

7) le carni macellate altrove non potranno essere introdotte

per essere vendute in altro Comune se non contrassegnate come al n. 3 della presente ordinanza.

Il certificato di scorta di dette carni, oltre quando è prescritto dall'art. 112 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901 n. 45 deve contenere l'indicazione della qualità delle carni stesse.

I Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

*Il Prefetto — DE BIASE*

193. **Vendita all'ingrosso delle merci.** (C. P. S. 9 luglio 1927 n. 24910 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il Ministero della Economia Naz. ha iniziata una indagine diretta a rilevare i prezzi all'ingrosso delle derrate e merci, che presentano maggiore importanza per il bilancio di una modesta famiglia.

L'importanza della detta indagine non può sfuggire alla S. V., dato che lo scopo cui esso è predisposto è quello di offrire un sufficiente punto di riferimento per sorvegliare e regolare i prezzi di vendita al minuto delle merci.

Soprattutto gli elementi che sono in corso di raccolta potranno servire utilmente di base ai Comuni per l'esercizio della facoltà che, agli effetti dell'imposizione dei calmieri, concede ad essi l'art. 14 della legge 16 dic. 1926 n. 2174.

E' infatti ovvio che quando si vogliano tutelare gl'interessi dei consumatori senza inferire contro l'attività dei commercianti non si può pensare ad imporre i prezzi di vendita al minuto se non si conoscono quelli all'ingrosso.

Conosciuti i prezzi all'ingrosso i Comuni sono in grado di calcolare con sufficiente esattezza le spese di trasporto della merce dal centro di produzione al Comune, le spese generali alle quali vanno incontro nel Comune i commercianti di una determinata merce, l'equo profitto commerciale, per modo che aggiungendo la somma di queste spese al prezzo all'ingrosso si possono stabilire con giusta valutazione i prezzi al minuto.

Con tali intendimenti sarà comunicato alla S. V., *quindicinalmente*, un prospetto stampato, come quello alligato (*si omette*) che è il primo, nel quale sono riassunti i risultati delle indagini compiute dall'Istituto di statistica per l'accertamento dei prezzi all'ingrosso delle principali merci e derrate.

Desidero che la S. V. segua attentamente le variazioni dei detti prezzi affinché ogni determinazione di calmiere di minuta vendita sia fatta con consapevole senso di opportunità.

*Il Prefetto — DE BIASE*

### c) **Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.**

9. **Dizionario dei Comuni.** (Circ. 12 luglio 1927 n. 1118 ai Podestà dei Comuni Federati).

Dalla Confederazione Generale Enti Autarchici ricevo la seguente circ., che mi affretto comunicare alle SS. LL. III. per intelligenza:

« L'Istituto Centrale di Statistica ha recentemente pubblicato un nuovo « Dizionario dei Comuni del Regno » diligentemente aggiornato secondo la circoscrizione ammin. e l'ordine alfabetico al 31 marzo 1927, ed indicante la popolazione residente e presente alla data del VII.° Censimento (1.° dicembre 1921), l'altimetria, la superficie territoriale ed infine la popolazione del centro principale dei singoli Comuni.

« Data l'indubbia utilità dell'opera e considerato che il Dizionario è una pubblicazione ufficiale avente requisiti di precisione superiori a tutte le pubblicazioni private del genere, prego le SS. LL. III. di voler segnalare l'opera stessa, per l'acquisto, a tutti gli Enti Autarchici locali.

« Il Dizionario è posto in vendita presso la Libreria dello Stato del Ministero delle Finanze, in Roma, al prezzo di L. 15. Saluti fascisti.

*Il Commissario Straordinario*  
ARTURO DELLA MONICA

10. **Concorso bandito dal periodico « Il Corriere dei Comuni ».** (Circ. 12 luglio 1927 n. 1185 ai Podestà dei Comuni Federati).

« Mi affretto portare a conoscenza delle SS. LL. III. la seguente circolare della Confederazione Generale Enti Autarchici, relativa al controindicato concorso, con preghiera vivissima di voler aderire all'invito loro rivolto, interessando altresì al riguardo i Sjgg. Segretari Comunali.

« Sotto gli auspici di questa Confederazione, il settimanale « Il Corriere dei Comuni » ha indetto un concorso fra gli Am-

ministratori ed i funzionari degli Enti Autarchici locali per uno studio relativo alle funzioni del Segretario Comunale.

« S. E. il Presidente del Consiglio ha voluto onorare in modo particolare l'iniziativa concedendo un premio, dettando il tema dello studio stesso, (« Funzioni passate e future del Segretario Comunale nel regime podestarile ») e delegando infine un funzionario del Ministero dell'Interno a far parte della Commissione Giudicatrice.

« L'ambito intervento del Duce deve servire di stimolo a quanti si interessano dell'importante argomento, e pertanto prego le SS. LL. Ill. di voler segnalare quanto sopra agli Enti di cotesta provincia facendo loro presente che deve ritenersi doveroso che i signori Amministratori e funzionari concorrano per assicurare il pieno successo della iniziativa, che potrebbe fornire anche utili elementi di studio per un'eventuale riforma dell'istituto del Segretario Comunale.

« Le modalità del concorso, che si chiuderà il 30 settembre p. v. potranno essere chieste alla Direzione del « Corriere dei Comuni » « Via Boccaccio n. 25 Roma ».

Cordiali saluti fascisti.

*Il Commissario Straordinario*  
ARFURO DELLA MOMICA

## Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura

Con decreto dell'Ill.mo Sig. Prefetto della Provincia in data 11 corr. n. 25373, il *vice prefetto Comm. D.r Luigi Licata* è stato nominato Presidente della Commissione di Appello per le imposte dirette in sostituzione del Vice-Prefetto Cav. Uff. D.r De Masellis, trasferito in altra residenza.

---

## Concorsi

**Ente Nazionale dei Commercianti di Roma.** — *Concessione di borse di studio a favore dei orfani di guerra dei due sessi e ad essi equiparati.* — 100 borse di studio per le scuole o istituti medi superiori, regi o pareggiati e per corsi di perfezionamento, il cui ammontare va sino ad un massimo di lire 4000. Le borse sono concesse per tutta la durata dei corsi. Gli aspiranti dovranno avere una età non superiore a 13 anni, nel caso di concessione di borse per iniziare gli studi medi, e non superiore ad anni 20, nel caso di concessione di borse per iniziare gli studi superiori. Le domande per prendere parte al concorso devono essere prodotte non oltre il 31 agosto 1927 e le stesse devono essere corredate di vari documenti. Per maggiori chiarimenti rivolgersi al Comitato Orfani di guerra di Salerno e all'Ente Nazionale dei Commercianti, Via Gregoriana N. 12 — Roma.

**Comune di Cannalonga.** — *Segretario comunale* — Concorso per titoli — Stipendio lire 4500, aumentabile del decimo ogni 4 anni e per 4 quadrienni. Istanza, documenti di rito, titoli e tassa concorso lire 50 da inviarsi Segreteria del Comune entro 15 agosto 1927 ore 18. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria del Comune. Il Podestà — Torrusic.

---

## Appalti, aste ecc.

**Comune di Maiori** — *Vendita taglio 4<sup>a</sup> sezione « Selvagrande » del bosco comunale Demanio.* — Incanto a candela vergine da sperimentarsi presso l'Ufficio comunale il 10 agosto 1927, in aumento del prezzo di lire 28044. Cauzione provvisoria lire 2805, definitiva in ragione del decimo del prezzo di aggiudica. Capitolato ed atti visibili presso il Comune. — Il Podestà S. d'Amato.

## Publicazioni

**Calendario nazionale pel 1928.** Tipi della « Libreria del Littorio » (C. P. S. 13 luglio 1927 n. 2793 ai Podestà e Commissari della Provincia).

La Direzione del Partito Nazionale Fascista, con i tipi della « Libreria del Littorio » sta preparando l'edizione del Calendario nazionale pel 1928.

Le provvidenze e le opere del Governo nazionale, cui il Duce magnifico dà quotidianamente l'impronta della sua altissima personalità e la fiamma della sua passione, parlano abbastanza eloquentemente in ogni angolo del Paese, ed il Calendario nazionale, mediante la evocazione illustrativa delle date e degli avvenimenti più importanti della Rivoluzione Fascista, si propone precisamente di porre in rilievo i progressivi sviluppi di tutta la grandiosa azione svolta dal Regime per la rivalutazione di tutte le energie del popolo italiano, per la ricostruzione economica e per la elevazione morale e civile della coscienza nazionale.

Affinchè questo efficace mezzo di propaganda abbia la più ampia diffusione in tutta Italia, la Direzione del Partito sta organizzando il collocamento del Calendario presso Enti, Ditte, Uffici pubblici e privati stabilimenti, aziende e cittadini, per modo che in ogni ambiente, privato e pubblico, non manchi il Calendario ufficiale del Partito.

La iniziativa, approvata dal Governo, merita senza dubbio di essere incoraggiata, e pertanto le SS. LL. sono pregate di volere, oltre che provvedere alla prenotazione per l'acquisto di un esemplare del Calendario per l'ufficio municipale, curare, col maggiore impegno, la diffusione del Calendario stesso sia presso gli altri uffici locali, le associazioni, le ditte, i sodalizi, sia presso i privati ed in particolare presso gli esercizi pubblici, dove maggiormente v'è affluenza di cittadini d'ogni ceto.

Contribuendo nel miglior modo a tale opera di diffusione della interessante pubblicazione, opera che sarà svolta a mezzo di appositi incaricati del Partito, muniti di delega a firma del Segretario Generale Amministrativo, Comm. Giovanni Marinelli, le SS. LL. daranno ancora una prova di fede e di attaccamento al Fascismo.

*Il Prefetto*—DE BIASE

---

### **Corso per il conseguimento della patente di Segretario Comunale.**

Si rende noto, per coloro che intendono di partecipare ai prossimi esami per l'abilitazione all'Ufficio di Segretario Comunale, che il *Cav. Avv. Gennaro Greco*, provetto funzionario a riposo del Comune di Salerno e avvocato presso le giurisdizioni amm., ha già aperto il suo corso di preparazione per il conseguimento di detta patente.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

**Parte I — a) Leggi, decreti, ecc.** — 197. Estensione al personale degli enti autarchici delle norme relative alla riduzione delle indennità temporanee mensili, dei soprassoldi e degli altri assegni di caroviveri (R. D. L. 23 giugno 1927 n. 1159). — 198. id. id. (Circolare ministero interno 10 luglio 1927 n. 15700, 5).

**b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.** — 199. Riduzione caroviveri impiegati enti locali. — 200. Concessioni di cittadinanza italiana in base all'art. 4 della legge 13 giugno 1912 n. 555. — 201. Commissioni censuarie comunali. — 202. Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei. — 203. Stazioni di cura, soggiorno e turismo: Contributi al Consorzio Nazionale. — 204. Provvista di stampati da parte delle Amministrazioni Comunali. — 205. Rilascio di passaporti per la Filandia. — 206. Prezzo della farina.

**c) Atti Ufficiali della Federazione Prov. Enti Autarchici.** — 11. Concorsi antitubercolari. — 12. Annuario statistico delle città italiane.

**Parte II — Commenti pratici di leggi, regolamenti, giurisprudenza, dottrina, ecc.** — Appunti di giurisprudenza amm.

**Copertina** — Continuazione atti uff. R. Prefettura N. 204 a 206 — Appalti, aste ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

204. **Provvista di stampati da parte delle amm. comunali.** (C. P. 26 luglio 1927 n. 25186 ai Podestà e Commissari Pref.).

Il Ministero comunica quanto segue:

E' stata richiamata l'attenzione di questo Ministero sul grave danno che deriverebbe all'industria tipografica nazionale del rifiuto, da parte di molte amm. comunali, di avvalersi dei registri, ruoli ed in genere di stampati predisposti dalle varie ditte fornitrici anteriormente all'istituzione podestarile e recanti l'intestazione « Il Sindaco » anzichè quella « Il Podestà ».

Non può, invero, disconoscersi che, anche per non aggravare la crisi in cui versa particolarmente l'industria tipografica e per agevolare la possibilità di approntare, senza grave sacrificio, i nuovi modelli con la indicazione della nuova magistratura civica, appare conveniente facilitare lo smercio dei vecchi modelli, sui quali sarà poi facile rettificare a penna la dicitura.

D'altra parte, le ammin. comunali potrebbero ottenere detti stampati con un sensibile ribasso sui prezzi originari, cui le ditte interessate, pur di esaurire lo stok giacente nei loro magazzini e di ricuperare in parte il capitale investito, è da presumere che accederanno volentieri, con conseguente vantaggio anche del bilancio dei comuni.

Si prega di voler tenere presenti tali istruzioni nell'acquisto degli stampati occorrenti al comune.

*Il Prefetto* — DE BIASE

205. **Rilascio di passaporti per la Filandia.** (C. Min. Interno n. 45990 del 13 luglio 1927 ai Prefetti).

La R. Legazione in Helsingfors (Filandia) comunica che secondo la legislazione vigente in quella Repubblica, adottata soprattutto per impedire l'evasione d'elementi germanici, l'immigrazione di stranieri è in massima vietata.

Gli eccezionali permessi, ottenuti dalla legazione suddetta nel corso di quest'anno, non saranno eseguiti da altri in avvenire, a causa del crescente aumento della disoccupazione, nè è prevedibile che questo fenomeno cessi tanto presto, sia per l'aumento progressivo della popolazione, sia per le scarse possibilità di impiego di mano d'opera; l'eccesso d'offerta di lavoro a sua volta determina una riduzione di salari.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

197. Estensione al personale degli enti autarchici delle norme relative alla riduzione delle indennità temporanee mensili, dei soprassoldi e degli altri assegni di caro-viveri. (R. D. L. 23 giugno 1927 n. 1159, pubb. Gazz. Uff. 15 luglio 1927, n. 162).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3 n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694; (2)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere al personale degli enti autarchici le norme relative alla riduzione delle indennità temporanee mensili, dei soprassoldi e degli altri assegni di caro viveri corrisposti al personale delle amministrazioni dello Stato; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A decorrere dal 1° luglio 1927, le indennità temporanee mensili, i soprassoldi e gli altri assegni di caro-viveri che le Provincie, i Comuni, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i Consorzi, le Aziende, eccetto quelle di trasporto, in gestione diretta delle Provincie e dei Comuni, nonchè gli altri Enti ed Istituzioni da quelli anzidetti amministrati o mantenuti col loro concorso, corrispondono, sotto qualsiasi forma e denominazione, al personale dipendente, compresi gli insegnanti ed i sanitari, fino a concorrenza dell'importo corrispondente a quello percepito, per tale titolo, dal personale dipendente dallo Stato:

---

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

(2) » » corr. » 153.

a) sono soppressi, per il personale provvisto di un trattamento economico non inferiore a quello stabilito dall'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato per il grado 4°;

b) sono ridotti, a 4110 ed a 6110, per il personale provvisto di un trattamento economico non inferiore rispettivamente a quello stabilito dallo stesso ordinamento nei gradi 7° e 10°, ed a 7110 per il personale provvisto di un trattamento inferiore.

La riduzione a 7110 è applicabile anche al personale salariato che fruisce di assegni a titolo di caro viveri, regolati in relazione alla remunerazione locale della mano d'opera.

Agli effetti del computo del trattamento economico, si tiene conto di ogni retribuzione, paga, emolumento, indennità, anche di carattere temporaneo, percepiti dal personale, esclusi soltanto le indennità, i soprassoldi, e gli altri assegni di caroviveri, fino a concorrenza dell'importo corrispondente a quello percepito, per tale titolo, dal personale dipendente dallo Stato.

Qualora gli assegni di caroviveri siano corrisposti in cifra fissa, senza variazione in dipendenza del numero delle persone componenti la famiglia, di queste non si terrà egualmente conto agli effetti delle riduzioni stabilite dai comma precedenti.

Art. 2. Qualora negli stipendi, salari, paghe, retribuzioni ed altre competenze ed assegni di carattere continuativo, di cui è provvisto il personale, siano stati assorbiti e consolidati, in tutto od in parte, indennità temporanee mensili, soprassoldi ed altri assegni di caro viveri, in precedenza corrisposti al personale medesimo, per il computo del trattamento economico di cui al penultimo comma del precedente articolo si tiene conto soltanto della quota assorbita fino alla concorrenza di L. 780, mentre la quota residua sarà considerata come assegno di caro viveri e conglobata con gli altri assegni allo stesso titolo eventualmente corrisposti, agli effetti delle soppressioni e riduzioni di cui al precedente articolo.

Art. 3. Fermo il disposto dell'articolo precedente, gli assegni di carattere normale e continuativo corrisposti al personale

che in aggiunta allo stipendio, paga, retribuzioni od altre competenze analoghe, non percepisca alcuna indennità, soprassoldo od assegno a titolo di caroviveri, saranno ugualmente ridotti, a decorrere dal 1° luglio 1927, di L. 25 mensili; tale riduzione non potrà però, in nessun caso, eccedere il ventesimo degli assegni di carattere normale e continuativo di cui detto personale goda attualmente.

Art. 4. Le riduzioni previste dagli articoli 2 e 3 si applicano, in primo luogo, sugli assegni non computabili ai fini di pensione o di altro trattamento di quiescenza o assicurativo.

Art. 5. — Le amministrazioni degli enti, di cui all'art. 1, dovranno far luogo alle riduzioni previste dal presente decreto entro venti giorni dalla pubblicazione, nella Gazz. Uff., dandone immediata comunicazione al Prefetto, al quale spetta di apporrtarvi le correzioni eventualmente necessarie, come di provvedere di ufficio in caso di inadempimento, e di risolvere i ricorsi degli interessati contro l'operato delle amministrazioni.

I provvedimenti del Prefetto sono definitivi.

Art. 6. Nulla è innovato al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, (1) dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108, e dell'art. 1 del R. decreto legge 17 febbraio 1927, n. 228. (2)

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—ROCCO

---

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 218.

(2) » anno corr. » 66.

198. Estensione al personale degli enti autarchici delle norme relative alla riduzione delle indennità temporanee mensili, dei soprassoldi e degli altri assegni di caro-viveri. (C. Ministero Interno ai Prefetti del 10 luglio 1927 n. 15700 - 5).

La Gazz. Uff. pubblicherà prossimamente il R. decreto-legge 23 giugno 1927 (1), col quale vengono estese al personale delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e degli enti ed istituzioni dai primi amministrati o mantenuti col loro concorso, le norme per la riduzione delle indennità di caro viveri stabilite per il personale dello Stato col R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694 (2).

Le disposizioni del decreto in parola valgono per il personale di qualsiasi categoria, di ruolo, straordinario od avventizio eccettuato soltanto quello delle aziende di trasporto dei Comuni, e delle Provincie, pel quale si provvede con altro decreto in corso, e riguardano tutte le indennità temporanee, i soprassoldi e gli altri assegni di caro-viveri, corrisposti in misura fissa o variabile, a seconda dei numeri indici del costo della vita, nonché le somme sotto qualsiasi forma o titolo concesse, anche come indennità o supplementi di servizio attivo, che si risolvano sostanzialmente in soprassoldi di caro-viveri od in integrazione di essi ed abbiano, come questi, durata temporanea.

Come le SS. LL. potranno agevolmente rilevare dal testo, il provvedimento, la cui decorrenza è fissata col 1° corr., è informato agli stessi principi sui quali si basa quello adottato nei riguardi degli impiegati governativi e, salvo le inevitabili differenze dovute alla diversità del trattamento giuridico ed economico delle due categorie di funzionari, si propone anzi di parificare, per quanto è possibile, la situazione dell'una e dell'altra categoria, in modo che le riduzioni le colpiscano egualmente.

A tale intento, il 1° comma dell'art. 1 (« fino a concorrenza dell'importo corrispondente a quello percepito per tale titolo dal

(1) vedi innanzi pag. 241

(2) v. B. A. anno corr. pag. 153.

personale dipendente dallo Stato ») contiene l'importo delle indennità temporanee, dei soprassoldi e degli altri assegni da sopprimersi o da assoggettarsi a riduzione, nei limiti di quelli percepiti dal personale dipendente dallo Stato (1° comma dell'art. 1 e art. 3 decreto Luog. 14 settembre 1918, n. 1314, (1) R. Decreto 20 luglio 1919, n. 1232, 1° comma, art. 1 e 2 R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, R. decreto 5 aprile 1923, n. 853, 1° comma art. 188 R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e art. 110 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084), mentre, ed in correlazione, il penultimo comma limita, egualmente, all'importo di quelli percepiti dal personale governativo, le indennità, i soprassoldi e gli altri assegni predetti, da detrarsi dal complessivo trattamento economico, ai fini della determinazione del corrispondente grado dell'ordinamento gerarchico dello Stato.

Il 4° comma dello stesso art. contempla il caso, non infrequente presso gli enti locali, di indennità, soprassoldi, ecc. concessi nella stessa somma, indipendentemente dalle situazioni di famiglia e si propone di evitare che gli impiegati aventi persone a carico o maggior numero di persone a carico, che fruiscano di un trattamento di caro-viveri eguale a quello goduto dagli impiegati che non ne hanno, o che ne hanno una soltanto, vengano, per effetto delle disposizioni dei comma precedenti, assoggettati a riduzioni maggiori di quelle operate nei riguardi di questi ultimi.

L'art. 2 contempla, invece, l'ipotesi di indennità od altri assegni di caro-viveri conglobati in tutto od in parte negli stipendi e nei salari. Anche tali norme, da applicarsi in correlazione a quelle dell'art. 1, tendono a parificare, agli effetti della riduzione del caro-viveri, il trattamento del personale degli enti locali a quello degli impiegati governativi; infatti, il caro-viveri, assorbito e consolidato, che, in virtù di detto articolo, viene conglobato con gli altri assegni per lo stesso titolo eventualmente

1) v. B. A. anno 1918 pag. 245; anno 1920 pag. 197.

ccrisposti, è quello che eccede la somma di L. 780, assorbita e consolidata con lo art. 188 del citato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, negli stipendi e nelle paghe del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato.

Appena giova avvertire che le limitazioni di cui al 1° e 3° comma dell'art. 1, ed i temperamenti di cui al successivo 4° comma non sono applicabili nei riguardi degli impiegati che fruiscono di indennità temporanee mensili, soprassoldi ed altri assegni di caro-viveri in misura unica, minori di quelli corrisposti dallo Stato al proprio personale.

Così, nel caso che un impiegato coniugato senza prole percepisca indennità caro-viveri per complessive L. 1500, queste vanno sottoposte integralmente alla soppressione ed alle riduzioni di cui all'art. 1, in quanto le indennità di caro-viveri assegnate dallo Stato ai propri dipendenti, aventi una sola persona a carico, ammontano in complesso a L. 1930,25; nel caso, invece che allo stesso impiegato siano state assegnate indennità di caro-viveri per L. 3000, le soppressioni e riduzioni vanno applicate limitatamente al detto importo di L. 1930,25, mentre la differenza, in L. 1069,75, deve essere computata in aggiunta allo stipendio o salario, ai fini della determinazione del trattamento economico.

Uguualmente, nel caso che sia stata assegnata, senza tener conto delle diverse situazioni di famiglia, una indennità di caro-viveri fissa di L. 1000, questa deve essere ridotta ai 4/10, 6/10 7/10 del suo importo effettivo, come pure se il personale sia stato ripartito in due categorie: celibi e coniugati, i primi con un'indennità di L. 1000 ed i secondi, senza tener conto del numero delle persone a carico, con una indennità di L. 1500, entrambe saranno integralmente ridotte a seconda del grado.

Al contrario la disposizione dell'art. 2 non trova applicazione nei riguardi degli impiegati che fruiscono di un trattamento di caro-viveri superiore a quello del quale sono provvisti i funzionari governativi, dovendo in tal caso (art. 1) la riduzione essere effettuata soltanto fino alla concorrenza della somma di caro-viveri goduta dagli impiegati governativi.

L'art. 3 prevede l'ipotesi di impiegati o salariati non provvisti di caro-viveri e dispone che dal complessivo importo degli stipendi, paghe ed altri emolumenti, sia detratta una quota fissa mensile di L. 25, non oltre però il ventesimo degli assegni di carattere continuativo goduti dal personale.

In fine, l'art. 4 si propone di evitare, per quanto più possibile, ripercussioni sul trattamento di quiescenza: dispone infatti che le riduzioni previste dagli articoli 2 e 3 si applicano, in primo luogo, sugli assegni non computabili ai fini del detto trattamento soltanto nel caso che le indennità di caro-viveri e di assegni di carattere continuativo non computabili (quali ad esempio i supplementi di servizio attivo), non raggiungano le somme ridotte, mentre le riduzioni previste dall'art. 3 incideranno sugli stipendi o salari, soltanto nel caso in cui l'impiegato o salariato non sia provvisto di altro assegno non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, ovvero quando tale assegno non raggiunga le L. 25 mensili o il ventesimo degli assegni di carattere normale o continuativo di cui l'impiegato goda attualmente.

Ciò premesso, per rendere più facile l'applicazione delle norme anzidette, si ritiene opportuno illustrarle con alcuni esempi pratici.

*(Omissis)*

E' opportuno avvertire che al personale con trattamento di caro-viveri ridotto, in dipendenza di collocamento in disponibilità o per effetto di cumulo di impiego con altro presso lo Stato o altri enti pubblici locali, le riduzioni di cui al decreto in esame vanno effettuate sulla base dell'importo ridotto.

Si richiama particolarmente l'attenzione delle SS. LL. sui termini stabiliti dall'art. 5, raccomandando che siano scrupolosamente osservati e che, ove occorra, l'opera dei signori Prefetti intervenga sollecita, sia per le correzioni degli eventuali errori in cui fossero per incorrere le amministrazioni dipendenti, sia per i provvedimenti di ufficio nel caso di inadempimento di queste.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

*p. il Ministro* — SUARDO

**b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.**

199. **Riduzione caroviveri impiegati enti locali** (Circolare Prefetto Salerno 22 luglio 1927 n. 26468 al Presidente Comm. Reale per l'Ammin. della Prov., ai Podestà e Commissari Prefettizi e ai Presidenti delle Opere pie).

Il N. 162 della Gazz. Uff. pubblica il R. D. L. 23 giugno 1927 N. 1159, (1) col quale si estende al personale degli enti locali le norme relative alla soppressione e riduzione delle indennità caroviveri. Per il personale avente un trattamento economico non inferiore alle lire 37000 le indennità caroviveri sono soppresse del tutto; sono ridotte a quattro decimi per il personale avente trattamento economico non inferiore a L. 20200; a 6 decimi per quello avente un trattamento non inferiore a L. 11600; e a 7 decimi per quello avente trattamento inferiore alla detta somma.

Agli effetti del computo del trattamento economico occorre tener presenti le disposizioni di cui negli art. 1.<sup>o</sup>, 5.<sup>o</sup> e 6.<sup>o</sup> comma, e 2 del citato decreto e della circ. min. 10 corr. 15700,5. (2)

Le riduzioni sopraindicate sono obbligatorie per tutto il personale di ruolo e straordinario dipendente dagli enti locali, compresi gli insegnanti e i sanitari, qualunque sia l'ammontare dello stipendio o salario, e debbono essere fatte entro il termine di giorni 20, con decorrenza dal 1.<sup>o</sup> luglio 1927.

Mentre invito le SS. LL. ad adottare di urgenza le deliberazioni relative, attendo un immediato cenno di assicurazione dell'adempimento. Nelle deliberazioni dovrà risultare in modo preciso l'ammontare annuo delle indennità caroviveri, degli assegni, soprassoldi di qualsiasi natura eventualmente percepiti dagli impiegati, e dovrà essere indicato quali di detti assegni siano computabili ai fini della pensione.

I Sigg. Podestà vorranno fare analoga comunicazione ai Presidenti delle Opere Pie dei rispettivi comuni.

*Il Prefetto* — DE BIASE

(1) V. innanzi pag. 241

(2) id. 244

200. **Concessioni di cittadinanza italiana** In base all'art. 4 della legge 13 giugno 1912 N. 555. (C. P. S. 25 luglio 1927 N. 25234).

Facendo seguito alla circ. 21 maggio u. s. N. 18225 (1) si comunica che dal Ministero dell'Interno, di concerto col Ministero degli affari Esteri, è stato stabilito che, in applicazione dell'art. 18 delle convenzioni di Roma 6 aprile 1922, i documenti che devono essere prodotti a corredo della domanda di naturalizzazione italiana, rilasciati dalle competenti autorità degli Stati successori della Monarchia A. U. (Austria-Ungheria, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Polonia o Rumenia) e muniti del sigillo di Ufficio, non abbisognano per la loro validità della autenticazione da parte dei RR. Agenti diplomatici e consolari, nè della legalizzazione dal Ministero degli Affari Esteri.

Con l'occasione si avverte che per le domande di cittadinanza presentate dai Russi, che non abbiano fatto adesione al Governo Bolscevico, il Ministero si riserva di esonerare i richiedenti, d'accordo con quello degli Affari Esteri, dalla presentazione dei certificati di svincolo ed immunità penale dei paesi di origine.

Tali domande potranno quindi essere trasmesse al Ministero anche qualora non vi siano alligati i due suddetti certificati.

*Il Prefetto* — DE BIASE

201. **Commissioni Censuarie Comunali.** (C. Pref. Salerno 10 luglio 1927 n. 24171 ai Podestà e Commissari della Provincia).

In seguito alla istituzione dei Podestà, il Ministero delle Finanze ha, d'accordo col Ministero dell'Interno, necessità di provvedere alle modificazioni delle norme legislative, da cui è attualmente disciplinata la costituzione delle Commissioni Censuarie Comunali. E dopo esame della quistione, che è pure deferita alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, si è stabilito che lo schema del relativo provvedimento debba essere presentato al Parlamento, con apposito disegno di legge.

---

(1) Vedi B. A. anno corr. pag. 187

In attesa che questo segua il suo corso, si è intanto ravvisata la opportunità, riconosciuta dallo stesso Ministro dell'Interno, di ovviare agli inconvenienti che derivano al regolare andamento dei servizi catastali, dell'impossibilità di procedere, per ora, alla costituzione delle predette Commissioni, applicando, con interpretazione analogica, le disposizioni dell'art. 25 della legge 1.º marzo 1886 n. 3682 (Serie 3.ª) sul riordinamento dell'imposta fondiaria e degli art. 34 e 35 del relativo regolamento 26 gennaio 1905 n. 65. E poichè tali disposizioni conferiscono per la nomina dei componenti delle menzionate Commissioni ai signori Prefetti, in determinati casi, le stesse facoltà demandate ai Consigli Comunali, essi dovranno avvalersene, adottando i provvedimenti necessari quando le su ripetute commissioni non abbiano, per dimissioni od altre cause, il numero legale dei membri occorrenti per deliberare. In tutti gli altri casi, compreso quello della fusione di Comuni, debbonsi considerare come provvisoriamente idonee a deliberare le presistenti Commissioni Censuarie.

In applicazione dei criteri come sopra espressi, vorranno pertanto le SS. LL. provocare al più presto possibile, l'adozione dei provvedimenti necessari per costituire e completare le Commissioni Censuarie Comunali, che si trovino attualmente in condizioni di non poter funzionare e ciò nella intesa che tali provvedimenti avranno carattere di provvisorietà, fino a quando, cioè non sia possibile l'applicazione delle nuove norme legislative.

*p. Il Prefetto — SANNA*

202. **Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei.** (C. Pref. Salerno 23 luglio 1927 n. 2941 ai Podestà e Commissari Prefettizi).

La Gazz. Uff. del 18 luglio 1927, n. 164, pubblica la legge 23 giugno 1927 n. 1188, relativa alla toponomastica stradale ed alla dedica di monumenti, targhe e simili a personaggi contemporanei.

Come è noto, la materia della toponomastica stradale è stata, sino ad ora, soltanto in parte disciplinata dal R. D. 10 maggio 1923 n. 1158 (1) (legge 17 aprile 1925 n. 473), che demanda al Ministero dell'Istruzione il compito di una particolare tutela rivolta alla conservazione delle denominazioni che abbiano importanza per possibili riferimenti alla storia ed alle tradizioni locali.

La presente legge, completando la disciplina della materia, mira invece a regolare anche gli altri casi di cambiamenti di denominazioni di strade, come pure la scelta della denominazione delle strade e piazze nuove, nonché la erezione di monumenti, lapidi od altri ricordi permanenti in luoghi pubblici od aperti al pubblico.

A tale fine l'art. 1.° subordina all'autorizzazione dell'autorità politica locale la scelta della denominazione di nuove strade o piazze e gli art. 2 e 3, 1.° comma, prescrivono che nessuna strada possa essere denominata e nessun monumento o ricordo dedicato a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, salvo le eccezioni di cui agli art. 3, secondo comma, e 4.

L'art. 5 impone, infine, alle Ammin. comunali di procedere alla revisione delle denominazioni stradali ed alla rimozione dei monumenti, che contravvengono al divieto di cui agli art. 2 e 3, 1.° comma, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Su tali disposizioni richiamo l'attenzione delle SS. LL., e particolarmente raccomando di provvedere senza indugio, se ne ricorrano gli estremi, agli adempimenti richiesti dal cennato articolo 5, anche per evitare che, trascorso infruttuosamente il termine prescritto, debbano essere adottati provvedimenti di ufficio.

*Il Prefetto—DE BIASI*

**203. Stazioni di Cura, Soggiorno o Turismo — Contributi al Consorzio Nazionale.** (C. P. S. 1.° luglio 1927 n. 22656 ai Podestà della Provincia di Salerno).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto segue:

Talune Prefetture si sono rivolte al Ministero, chiedendo istruzioni circa le deliberazioni con le quali le amministrazioni

(1) V. B. A. anno 1927 pag. 125.

dei Comuni riconosciuti come luoghi di cura, soggiorno o turismo, a' termini del R. D. legge 15 aprile 1926, n. 765, o che ritengono di avere i requisiti per tale riconoscimento, si obbligano di corrispondere speciali contributi al Consorzio Nazionale delle stazioni di cura.

Occorre premettere che tale Consorzio non è stato ancora riconosciuto come Ente morale e che non potrà esserlo prima dell'emanazione del regolamento per l'applicazione del citato R. D. Legge 15 aprile 1926, regolamento nel quale la costituzione dei consorzi del genere, il loro funzionamento ed i controlli cui dovranno essere soggetti saranno opportunamente disciplinati.

In ogni modo si ritiene opportuno avvertire sin d'ora le SS. LL. perchè ne informino le amministrazioni interessate e ne abbiano norma le Giunte Prov. Amm. nei provvedimenti di competenza, che i contributi che possono essere deliberati a favore del Consorzio Nazionale tra le stazioni di cura, soggiorno o turismo, non debbono, in nessun caso, superare l'ammontare di quelli autorizzati con telegramma circ. 8 febbraio p. p. n. 5567 a favore della Confederazione Generale degli Enti Autarchici, cioè di cent. 8 per abitante, nell'intesa, inoltre, che i comuni, che tale contributo abbiano deliberato a favore del Consorzio sono, perciò soltanto, esonerati dal corrisponderlo anche alla Confederazione, sotto gli auspici della quale il Consorzio si è di fatto costituito. L'adesione al Consorzio, agli effetti del contributo, sostituisce e surroga, perciò, l'adesione alla Confederazione, fermo restando tuttavia che i Comuni consorziati possono partecipare, senz'altro obbligo, a tutti i vantaggi che alle amministrazioni aderenti offre la Confederazione.

In tal senso questo Ministero ha già preso gli opportuni accordi con le Presidenze della Confederazione e del Consorzio ed in conformità dovranno, pertanto, essere modificate anche le deliberazioni che sino ad oggi fossero state al riguardo adottate su basi differenti.

Si invitano i Comuni, che si trovano nelle condizioni sopra-indicate, di uniformarsi alle norme suesposte.

*Il Prefetto* — DE BIASE

### c) **Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.**

11. **Consorzi antitubercolari.** (Circ. 12 luglio 1927 n. 1204 ai Podestà dei comuni federati).

Per intelligenza, comunico alle SS. LL. III. la seguente circolare della Confederazione Gen. degli Enti Autarchici.

« Risulta a questa Confederazione che da parte di alcuni grandi e medi Comuni non si provvede al pagamento di contributi loro imposti a favore dei Consorzi prov. antitubercolari.

« Nell'attuale periodo transitorio, che precede all'applicazione della nuova legge sui Consorzi, recentemente approvata dalla Camera dei Deputati, a norma della quale saranno fissati in via obbligatoria i contributi a carico dei Comuni, è invece opportuno che i Comuni stessi non si sottraggano da un obbligo, per lo meno morale, senza di che la lotta contro la tubercolosi subirà inevitabili soste, con quale danno è facile presumere.

« D'altra parte è pure necessario che i Comuni aventi istituzioni antitubercolari proprie non ostacolino l'opera dei Consorzi antitubercolari, tanto più ove si tenga presente che, in base alla ricordata legge, i Consorzi stessi diventeranno fra breve i supremi regolatori dell'azione di tutte le istituzioni antitubercolari ».

Saluti fascisti.

*Il Commissario Straordinario*

ARTURO DELLA MONICA

12. **Annuario Statistico delle città Italiane.** (Circ. 19 luglio 1927 n. 1218 ai Podestà dei comuni federati).

Dalla Confederazione Gen. Enti Autarchici le SS. LL. riceveranno il questionario per le notizie statistiche occorrenti per la pubblicazione dell'annuario statistico delle città Italiane; pubblicazione testè ripresa sotto gli auspici della stessa Confederazione ed in pieno accordo con l'Istituto Centrale di Statistica.

La redazione del volume è stata affidata, come quella dei precedenti, al prof. Ugo Giusti col concorso e colla collaborazione dei vari capi di Uffici Municipali di Statistica della stessa Confederazione, cui è anche affidata la raccolta dei questionari inviati dal redattore direttamente ai singoli Comuni.

La Confederazione quindi avverte che tutti i questionari, diligentemente riempiti, debbono esserle rimessi entro il 20 agosto p. v., onde poter entro il corrente anno pubblicare il volume relativo.

Epperò rivolgo alle SS. LL. vivissima preghiera di rispondere ai quesiti proposti con la massima scrupolosità ed esattezza, restituendo alla Confederazione i questionari debitamente riempiti nel termine prefisso, avendo cura di assicurarmi dello adempimento.

Saluti fascisti.

*Il Commissario Straordinario*  
ARTURO DELLA MONICA

## Parte II.

Appunti di giurisprudenza amministrativa <sup>(1)</sup>1) **Concorsi ad impieghi** — *Invalidi di guerra.*

Legge sugli invalidi di guerra 21 agosto 1921 n. 1312 e relativo reg. del 29 gennaio 1922 n. 92.

Le norme relative, applicabili anche al ruolo dei medici condotti, fanno obbligo ai Comuni di riservare un decimo dei posti esistenti in organico distintamente per ogni categoria di impiego. Nel calcolo di tale percentuale deve tenersi conto non già del numero dei posti di volta in volta messi a concorso, ma del numero dell'intero ruolo organico cui il concorso ha riferimento.

La legge del 1921 vuole assicurato un determinato numero di posti alla categoria di invalidi, ma non pone alcun limite alla libertà di scelta discrezionale dell'amministrazione quando l'assunzione è contenuta entro la cerchia dei mutilati ed invalidi risultati idonei.

(Consiglio di Stato 4 agosto 1926).

2) **Concorsi ad impieghi** — *Graduatoria ex æquo. Voto segreto.*

Non può contestarsi la legalità della graduatoria *ex æquo* di fronte al combinato disposto degli art. 9 del R. D. 30 settembre 1922 n. 1290 e 3 (1 comma) del R. D. 24 settembre 1923 n. 2073, i quali stabiliscono determinate preferenze, a parità di merito, nei concorsi per gli impiegati degli Enti locali.

Per le commissioni esaminatrici non è obbligatorio il voto segreto, ma non si può ammettere che il voto segreto sia interdetto od invalido, perchè esso rappresenta, invece, una maggiore garanzia di imparzialità.

(Consiglio di Stato, 25 febbraio 1927).

3) **Impiegati degli enti locali** — *Reclamo autorità superiore, quando costituisce mancanza disciplinare.*

La semplice proposizione di un reclamo alla Autorità superiore non costituisce mancanza disciplinare; all'impiegato che si sente leso da un provvedimento del superiore gerarchico è ben lecito di tutelare i suoi legittimi interessi con richiamo od appello all'autorità superiore.

Però il reclamo o ricorso, per non dar luogo a insubordinazione o a mancanza del rispetto gerarchico, che è il precipuo fondamento di una bene ordinata disciplina, dev' essere espresso in forma conveniente e riguardosa. Ciò ch'è essenziale ai fini di-

(1) Siamo grati all' Avv. Gennaro Greco, già provetto funzionario comunale ed ora avvocato e cultore di scienze amm., per questi appunti di giurisprudenza amm. che verrà man mano dettando pel nostro Bollettino.

sciplinari è il fatto della mancanza di rispetto, in quanto l'obbligo della subordinazione è assoluto ed incombe all'impiegato anche *extra officium*, nel senso che a lui sono vietati quegli atti che siano in contraddizione col detto principio e coi doveri che egli si è volontariamente assunto nell'accettare il pubblico impiego. (Consiglio di Stato, 4 febbraio 1927).

4) **Impiegati degli enti locali** — *Dispensa per incapacità professionale. Necessità del parere del Consiglio di disciplina.*

Giusta il combinato disposto degli art. 41 e 49 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, l'Amministrazione Prov. può dispensare i propri impiegati per incapacità professionale, ma la deliberazione di dispensa dev'essere preceduta dal parere del Consiglio di disciplina. La legge non parla di comunicazione all'interessato dei motivi della dispensa; ma siffatta formalità, fondata sui principi generali di diritto, deve ritenersi sottintesa pure nel caso di dispensa per incapacità professionale, in analogia anche a quanto prescrive l'art. 52 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2960 per gli impiegati governativi.

(Consiglio di Stato 29 gennaio 1927).

5) **Regolamenti edilizi** — *Opera eseguita in contravvenzione. Ordinanza di demolizione, in quale caso è legittima.*

Il Sindaco (e per esso il R. Commissario) può ordinare di sua autorità la demolizione delle opere eseguite in contravvenzione, solo nel caso che da lavori eseguiti possa derivarne danno alla sicurezza pubblica od all'igiene o sia stato alterato lo stato delle vie pubbliche (art. 153 della legge com. e prov.; art. 76 e 378 della legge sui LL. PP.) Quando non si verificano tali ipotesi, il R. Commissario deve provocare la sentenza del Giudice, a norma dell'art. 228 della legge com. e prov. In quanto all'ordine di demolizione delle opere eseguite in contravvenzione, la materia è stata regolata dai due commi aggiunti all'art. 228 della legge com. e prov. e dall'art. 72 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839. Secondo tali disposizioni, quando il contravventore non adempia la condizione impostagli dal Sindaco di eliminare entro un determinato termine le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce, il Sindaco stesso può ordinare la esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura dell'art. 153, purchè, però, il procedimento penale abbia avuto termine con la condanna del contravventore.

(Consiglio di Stato, 29 gennaio 1927).

Soggiunge la predetta R. Legazione che, nonostante tali condizioni del mercato di lavoro siano ben note ai nostri conazionali, non di rado accade che alcuni di essi inducano loro parenti o conterranei ad andare in Filandia, facendo loro balenare la prospettiva di impieghi remunerativi, i chiamati incontrano le spese di passaporto, ma quando poi si presentano alle Rappresentanze Consolari Filandesi si veggono negare il visto. Ne segue una serie di sollecitazioni a quella Legazione ed a quel Consolato; sollecitazioni che non possono ottenere favorevole risposta, donde recriminazioni e proteste contro le R. Autorità.

Pertanto, ad evitare agli interessati inutili spese per il rilascio del passaporto, ed alle R. Autorità in Filandia lamentele e sollecitazioni, che a nulla di favorevole potrebbero condurre, si pregano le SS. LL. di dare la massima diffusione a quanto sopra è scritto.

*Pel Ministro — SUARDI*

206. **Prezzo della farina.** (C. P. S. 23 luglio 1927 n. 26376 ai Podestà e Commissari).

Per opportuna conoscenza, comunico che nella seduta del 23 corrente questa Comm. Prov. Annonaria ha fissato il prezzo della farina abburattata all'82 o/10 a non oltre lire 175 il quintale.

*Il Prefetto — DE BIASI*

---

## **Appalti, aste ecc.**

**Comune di Petina.** — *Vendita del taglio del bosco Paoliello* — 2° Incanto a candela vergine da espletarsi presso la R. Prefettura di Salerno il 10 agosto 1927 sulla base di lire 150.870,71. Cauzione provvisoria lire 10mila, cauzione definitiva in ragione del decimo del prezzo di aggiudicazione. Capitolato e deliberazione visibile presso l'ufficio Contratti della R. Prefettura di Salerno.

**Comune di Corleto Monforte.** — *Vendita taglio bosco di Cerro e di faggio denominato Costa del Monte* — La vendita avrà luogo presso la R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno, a candela vergine, in secondo incanto, il giorno 19 Agosto 1927, in aumento del prezzo di lire 71,391,60. Deposito provvisorio lire 7139. Cauzione definitiva pari al decimo del prezzo di aggiudica. Capitolato ed atti visibili presso Ufficio contratti della R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

## Concorsi

**Comune di Castiglione del Genovesi.** — *Medico condotto* — Concorso per titoli al posto di medico condotto. Stipendio annuo L. 7000 e quattro aumenti quadriennali del decimo, compenso suppletivo di lire 5 per ogni povero in più qualora l'elenco ecceda il quinto della popolazione. Indennità di lire 500 annue per l'eventuale incarico di ufficiale sanitario. Ritenute di legge. Tassa di concorso lire 50,15. Scadenza: 25 settembre. Età massima: anni 40, salvo eccezioni di legge. Chiedere manifesto per i documenti da presentare. — Il Podestà: cav. uff. Giuseppe Parrilli.

**Comune di Casalvelino.** — *2<sup>a</sup> condotta medico-chirurgica* — Concorso per titoli per la 2<sup>a</sup> condotta medico-chirurgica. Stipendio lire 7000 aumentabile di 4 quadrienni del decimo sullo stipendio base. Domanda e documenti di rito da presentarsi alla Segreteria del Comune non oltre il 28 agosto 1927. — Il Podestà: Vincenzo Pesce.

**Comune di Galdo.** — *Segretario comunale* — Stipendio lire 4500 lorde, diritti di segreteria e di conciliazione. Domanda, documenti di rito ed altri titoli da presentarsi entro 31 agosto 1927. Richiedere chiarimenti alla Segreteria Comunale. Il Podestà Lanzara.

---

## Pubblicazioni

*Rag. Michele Massa* — **Manuale del tesoriere comunale.** — Napoli Casa Ed. Pietrócola 1927.

Il Rag. Massa, già noto ai lettori del Bollettino, perchè di lui riportammo un pregevole studio sulla « Riforma del sistema tributario dei comuni » (pag. 234 della raccolta 1925), ha dato alle stampe questo lavoro, che tratta per intiero la vasta materia, che riguarda il tesoriere del comune ed il suo importante servizio. Il libro è necessario ai tesorieri, ai segretari comunali, ai Podestà, perchè con esso l'autore si è proposto, riuscendovi, di formare un manuale teorico-pratico, che elimiua quella ingrata fatica di ricerca e di coordinamento delle norme legislative sul servizio della tesoreria, che mentre assorbe gran parte delle ore di ufficio, non è agevole per la fase di sviluppo e di trasformazione, che oggi richiede il campo del diritto pubblico italiano.

Il libro è vendibile presso la *Tipografia Volpe di Salerno*, al prezzo di lire 15, al netto delle spese postali.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

**Parte I — a) Leggi, decreti, ecc.** — 207. Norme per regolare la pubblicazione e la riscossione dei ruoli dei tributi locali. (R. D. L. 30 giugno 1927 n. 1220 pubb. G. U. 26 luglio 1927 n. 78).

**b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.** — 208. Assistenza scolastica. — 209. Contributi sindacali obbligatori. — 210. Fissazione dei prezzi di vendita al minuto. Calmieri. — 211. Prezzi di vendita all'ingrosso delle merci. — 212. Disciplina del Commercio. Spacci interni di stabilimenti industriali. — 213. Disciplina del Commercio. Esonero delle cauzioni, parere della Giunta Prov. Amm. — 214. Disposizioni a favore del personale ex combattente dipendente dagli Enti locali. — 215. Carte di identità. — 216. Crociera aerea di propaganda. — 217. Commercio di cose antiche ed usate. Applicazione del R. D. L. 29 dicembre 1926 n. 2191. — 218. Ente nazionale « L'Italiana ». — 219. Mancanza di notizie sulle schede necrologiche. — 220. Annuario dell'Italia Fascista. — 221. Monumento Nazionale al Marinaio d'Italia. — 222. Riscossione. Corso medio dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato del primo semestre 1927 da accettarsi in cauzione per semestre successivo. — 223. Contributi sindacali obbligatori dei lavoratori agricoli per l'anno 1927. — 224. Richiesta di certificati penali di persone nate all'estero.

**e) Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.** — 13. Manuale di politica economia e di legislazione del lavoro. — 14. Affrancatura della corrispondenza.

**Copertina.** — Continuazione atti ufficiali R. Prefettura n. 221 a 224 — **Concorsi.**

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

221. **Monumento Nazionale al Marinaro d'Italia.** (C. Pref. Salerno 29 luglio 1927 n. 3015 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Non tutti i Comuni della Provincia hanno ottemperato alla mia circolare del 3 maggio u. s. N. 1889, pubblicata a pag. 150 del Boll. Amm. N. 10, con la quale, fra l'altro, invitavo le SS. LL. a comunicarmi l'ammontare del contributo deliberato a favore del Comitato di Brindisi per l'erezione del Monumento nazionale al Marinaio d'Italia.

Poichè detto Comitato dovrà fra breve bandire il concorso nazionale per il monumento in parola ed avrà naturalmente bisogno di conoscere insieme agli artisti concorrenti approssimativamente in base a quale somma il progetto potrà essere studiato e presentato alla Commissione Giudicatrice, prego nuovamente le SS. LL. a voler comunicare direttamente al Comitato ed a questo ufficio, per conoscenza, le notizie anzidette, avvertendo che in caso di ulteriore ritardo riterrò responsabili i sigg. Segretari, ai quali ricordo, ancora una volta, che la *pubblicazione nel Boll. amm. rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.*

Con l'occasione, richiamando la precedente circ. del 12 giugno u. s. N. 2372, pubblicata nel N. 14 del Boll. Amm. c. a. a pag. 211, raccomando nuovamente alle SS. LL. l'uso dei francobolli propaganda, utilizzando per l'ufficio quelli già spediti direttamente dal Comitato in numero di 400, ed appoggiandone attivamente la diffusione presso gli Uffici ed Enti esistenti nel Comune, i quali potranno farne richiesta pel tramite delle SS. LL.

*Il Prefetto* — DE BIASE

222. **Riscossione - Corso medio dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato del primo semestre 1927, da accettarsi, in cauzione pel semestre successivo.** (C. Ministero Finanze 23 luglio 1927 n. 4451).

Per opportuna norma delle SS. LL. si comunica che i titoli di Stato e garentiti dallo Stato, che sono stati o saranno dati in cauzione dagli agenti della riscossione *nel 2.º semestre del corr. anno* (1º luglio-31 dicembre 1927), tenuto conto della prescritta

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

207. Norme per regolare la pubblicazione e la riscossione dei ruoli dei tributi locali. (R. D. L. 30 giugno 1927 n. 1220 pubb. G. U. 26 luglio 1927 n. 78).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto il R. decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125; (1)

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; (2)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di regolare la pubblicazione e la riscossione dei ruoli dei tributi locali; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'art. 32 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, e l'art. 7 del R. decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, sono modificati come segue:

I ruoli principali o suppletivi delle sovrimposte e tasse locali e dei contributi a favore dei consorzi speciali e di altri enti che dalle particolari leggi siano o saranno autorizzati a farli riscuotere anche dall'esattore con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette vanno ripartiti sulle rate bimestrali dell'anno in corso.

Salvo le particolari disposizioni per quote che debbono essere riscosse in unica soluzione, la ripartizione non può avvenire.

(1) v. B. A. anno corrente pag. 51.

(2) v. B. A. » 1926 pag. 74.

nire di regola per un numero di rate inferiore a tre, e i ruoli devono andare in riscossione con la prima o la seconda rata dell'anno se trattasi di ruoli principali, con la prima o la quarta se trattasi di ruoli suppletivi.

Le tasse o contributi d'ogni specie applicati a quota fissa in somma non superiore a L. 20 annue per ogni contribuente possono riscuotersi anche in due rate o in unica soluzione.

In caso di assoluta urgenza il prefetto può altresì autorizzare la riscossione di ruoli principali o speciali con le altre rate dell'anno stabilendo che l'ultima o le ultime due rate di quelli posti in riscossione con la rata di ottobre o di dicembre vengano rispettivamente riscosse con la prima o con la prima e seconda dell'anno successivo.

La facoltà di autorizzare ruoli straordinari a termini dell'art. 24 della legge 17 ottobre 1922, n. 1401, per le tasse locali è esercitata dal Prefetto.

I ruoli che comprendono sovrimposte delegate alla Cassa depositi e prestiti, agli Istituti di previdenza da essa amministrati o al Tesoro o ad enti parastatali a garanzia di prestiti potranno andare in riscossione con qualsiasi rata dell'anno.

Sono applicabili alla riscossione dei tributi contemplati dal presente decreto, le disposizioni degli articoli 24, salvo il disposto del precedente comma 6°, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401.

Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—VOLPI

## b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.

208. Assistenza scolastica. (C. Pref. Salerno 31 luglio 1927 n. 25188 ai Podestà e Commissari Pref. della Provincia).

Il Ministero della Pubblica Istruzione scrive quanto segue:

« Sono note alla S. V. le benemerenze, e l'alta importanza dei Patronati scolastici istituiti per legge in tutti i comuni.

L'opera di assistenza affidata principalmente a quegli Enti, mira ad integrare l'azione della scuola elementare ed a completarne ed a facilitarne i compiti.

Il Governo Nazionale segue con vivo interessamento ogni attività, che abbia riguardo ai patronati scolastici, perchè tale attività, diretta ad assistere il fanciullo nel suo sviluppo intellettuale, morale e fisico, è in stretto rapporto con gli scopi che il Governo stesso vuole raggiungere. Non vuole però tacersi che pochi sono i Patronati scolastici che dispongono di mezzi adeguati ai loro fini, e che i risultati dell'assistenza scolastica sarebbero ben più soddisfacenti, se le predette istituzioni potessero, con maggiore larghezza, svolgere la propria attività.

La legge ha provveduto, con varie disposizioni, ad assicurare cespiti sicuri di entrata, ed ha voluto principalmente che le amm. comunali si interessassero alla vita di questa istituzione.

Così l'art. 303 del Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432, dà facoltà ai comuni di iscrivere in bilancio un fondo per l'assistenza scolastica, e ciò anche se per tale spesa venga ad eccedersi il limite legale della sovrimposta; lo stesso art. fa invito alle Autorità tutorie di curare che le dette spese siano preferite ad ogni altra spesa facoltativa, che non abbia per iscopo la pubblica sanità od incolumità.

L'art. successivo 204 dello stesso T. U. fa obbligo all'Autorità tutoria di non approvare qualsiasi nuova spesa facoltativa salvo sempre quanto abbia per fine la sanità pubblica, quando in relazione alla medesima non sia aumentato del 5 o/o della spesa stessa il fondo destinato al Patronato Scolastico.

E' convincimento del Ministero che l' applicazione integrale e rigorosa dei due accennati art. porterebbe alla finanza dei patronati scolastici non lieve contributo, e pertanto si richiama tutta l'attenzione della S. V. su quelle norme invitandola a dare opera ed a interessarsi personalmente perchè esse norme siano in ogni caso rispettate ed applicate.

L' Azione dell' Autorità tutoria in questa materia è indiscutibilmente facilitata dall' avvenuta riforma comunale, poichè certamente i Podestà, funzionari del Governo, scelti fra elementi idonei per qualità personali, idee politiche ed attaccamento al regime, daranno la loro collaborazione per il miglioramento della scuola e delle opere integrative scolastiche.

Al fine di conoscere, poi, quale opera i Comuni finora abbiano svolta a favore dell'assistenza scolastica, questo Ministero invita la S. V. a voler indicare, con cortese sollecitudine, quali somme durante il 1926 ciascun comune ha versato ai Patronati scolastici locali per propria liberalità o in applicazione del citato art. 204 del Testo Unico dell' istruzione elementare ».

Nel raccomandare alle SS. LL. di attenersi a tali disposizioni, prego far conoscere subito le somme versate nel 1926 ai rispettivi Patronati Scolastici.

*pel Prefetto* — LICATA

209. **Contributi sindacali obbligatori.** (C. P. S. 2 agosto 1927 n.º 23199 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

E' stato prospettato al Ministero delle Corporazioni il quesito se, in occasione del versamento a mezzo del servizio dei c/c postali da parte degli Esattori delle imposte, delle somme iscritte nei ruoli dei contributi sindacali stabiliti dal R. D. 24 febb. 1927, n. 241, possano gli Esattori stessi trattenere gli aggi loro spettanti, o se essi debbano invece versare nel conto corrente postale l'ammontare integrale dei contributi, in cui sono compenetrati gli aggi, salvo il rimborso degli aggi stessi da effettuarsi successivamente a favore degli Esattori.

Poichè, com'è noto, la riscossione di cui trattasi avviene

sempre nelle forme e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette (T. U. 17 ottobre 1922, n. 1401), con l'obbligo del non riscosso per riscosso, il proposto quesito trova la sua soluzione nel preciso disposto del 2.º comma dell'art. 121 del Regolamento per l'esecuzione della detta legge, approvato con R. D. 15 settembre 1923, n. 2090, il quale prescrive che l'aggio deve essere integralmente versato con l'ammontare delle rate d'imposta scadute.

Analogamente anche la speciale quota del 2 o/o a favore degli Esattori, che, nei ruoli dei contribuenti morosi, viene iscritta in aumento dei normali aggi esattoriali, deve essere versata nell'apposito c/c postale.

Dovendosi per altro, successivamente all'effettuato versamento, disporre il pagamento degli aggi a favore degli Esattori, compresa, qualora ne sia il caso, la quota del 2 o/o, il Ministero predetto, d'accordo con quello delle Comunicazioni, ha autorizzato i Prefetti a provvedere a tale pagamento, mediante emissione sui conti correnti postali di distinti assegni a favore di ciascun esattore, per un ammontare pari all'importo dell'aggio al medesimo spettante, aumentato, nei casi stabiliti, della suaccennata quota del 2 o/o.

Lo stesso provvedimento dovrà adottarsi a favore delle Associazioni, Comitati o Commissioni, cui, il citato R. D. 24 febb. 1927 n. 241, demanda la compilazione dei ruoli dei contribuenti morosi, per il pagamento della speciale quota dell'1 o/o, che viene annotata nei ruoli stessi in aumento dei contributi, a titolo appunto di rimborso alle dette Associazioni, Comitati e Commissioni delle spese sostenute per la compilazione dei cennati ruoli.

Tanto prego di comunicare agli esattori e a quanti altri possono averne interesse.

*Il Prefetto* — DE BIASE

210. Fissazione dei prezzi di vendita al minuto. Calmieri (C. P. S. del 2 Agosto 1927 n. 28113 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

I criteri di applicazione del cap. 4, 1° comma, del R. D. L. 16 dic. 1926, n. 2174 furono già illustrati con circ. 24 giugno 1927 n. 19917, pubb. nel Bollettino Amm. del corr. anno pag. 231, e su di essi non si ritiene necessario di tornare.

Senonchè i termini dell'art. di legge predetto e della circ. suindicata condurrebbero, o avrebbero già condotto, secondo indizi di cui non solo questa Prefettura ma anche il Ministero dell'Economia Nazionale ha avuto sentore, ad illazioni che potrebbero essere in evidente contrasto e con la Legge in oggetto e con la vigente Legge Com. e Prov.

Ad evitare ogni arbitraria interpretazione, il Ministero predetto, mentre conferma il contenuto della circ. suddetta, tiene a chiarire che se i Comuni hanno la facoltà di fissare i prezzi dei principali generi alimentari, sentiti preventivamente i Consigli Provinciali dell'Economia e le organizzazioni sindacali interessate, l'apporto di tali Enti è da intendersi conferito *soltanto in via di giudizio consultivo tecnico* e non come condizione *sine qua non* perchè le relative deliberazioni podestarili siano legali.

Tantochè, mentre potrebbe essere impugnato d'illegalità il calmiere i cui prezzi siano stati fissati senza avere interrogati preventivamente in proposito gli enti citati nell'art. 4 in questione, non potrebbe dirsi altrettanto del calmiere i cui prezzi siano stabiliti dall'autorità comunale, dopo avere osservate le modalità volute dalla Legge, e indipendentemente dal parere dei singoli enti consultati.

In tal caso ricorrerebbe comunque la necessità dell'applicazione delle norme d'imperio, secondo i termini dello art. 109 del Regolamento per l'esecuzione della legge com. e prov. che affida ai Comuni il potere di disciplinare, a mezzo di calmieri, i prezzi al minuto dei generi di più largo consumo; nè peraltro dovrebbe essere frustrato da alcune categorie di persone l'azione

per il ribasso dei prezzi, che i Comuni debbono svolgere in collaborazione col Ministero della Economia Nazionale, secondo le direttive segnate dal Governo Nazionale.

Ciò posto è necessario stabilire che il R. D. L. 16 dic. 1926, n. 2174 non ha inteso di limitare alle autorità comunali la podestà di deliberare in materia di calmieri, ma ha voluto che la determinazione dei prezzi dei principali generi di consumo avvenisse col consiglio e col contributo degli enti locali, i quali, per loro competenza specifica, sono più al corrente dei bisogni generali della produzione e del commercio.

Sarebbe da ritenersi invero completamente errata quella interpretazione che tendesse a dare agli accordi contrattuali, che rientrano nella sfera del diritto privato, per desumerne che il consenso dei Consigli Provinciali dell'Economia e delle organizzazioni Sindacali interessate, in materia di calmieri, sia elemento indispensabile per la validità delle relative ordinanze emesse dall'Autorità comunale; tale consenso infatti è estraneo alla materia e non consono alla natura del vigente diritto pubblico amministrativo.

Le SS. LL. sono pregate di dare la maggiore e più sollecita diffusione ai principi sopra esposti, nella determinazione dei quali il Ministero della Economia Nazionale si trova in pieno accordo col Ministero dell'Interno.

*Il Prefetto—DE BIASE*

211. **Prezzi di vendita all'ingrosso delle merci.** (C. P. S. 2 agosto 1927 n. 27109 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Come si è già fatto presente con la circ. 8 luglio u. s., numero 24910, (1) i risultati delle indagini quindicinali che il Ministero dell'Economia Nazionale compie per il tramite dell'Istituto Centrale di Statistica, allo scopo di rendere noti i prezzi all'ingrosso delle principali merci e derrate, debbono servire ai Podestà dei Comuni per seguire e regolare i prezzi al minuto.

(1) V. B. A. anno corr. pag. 238.

E' ovvio però che la rilevazione non deve essere considerata quale elemento dal quale non si possa derogare nei casi in cui i prezzi di vendita al minuto, soggetti o non soggetti a calmiere, risultino più bassi di quelli che derivano logicamente, prendendo per base i prezzi all'ingrosso fissati con la rilevazione.

Se è vero che l'indagine periodica attinge i prezzi all'ingrosso; per ogni merce, nei principali centri nazionali di produzione e ne rileva anche il prezzo in dogana, quando si tratta di merce di produzione estera, tuttavia, per un complesso di cause che non è il caso di enumerare, può verificarsi la circostanza che, in un determinato tempo o in determinato luogo, i prezzi che si praticano al minuto, per una merce o derrata, siano più bassi di quelli che discendono dai prezzi all'ingrosso desunti con la rilevazione.

Ciò non di meno il Ministero predetto ritiene di assolvere sempre ad un compito importante nel fornire le notizie di cui è cenno, tenuto conto che il prezzo al minuto più basso del normale è un fatto eccezionale, tanto nel tempo riguardo al luogo, quanto nel luogo riguardo al tempo.

I dati non vogliono che costituire un'utile norma per i Podestà, perchè ricorrano ai provvedimenti che la legge demanda alle loro facoltà, tutte le volte che i prezzi di vendita al minuto delle merci siano praticati nei Comuni in misura manifestamente superiore a quella che risulta partendo dalla base dei prezzi all'ingrosso accertati con la rilevazione,

*Il Prefetto* — DE BIASE

**212. Disciplina del Commercio. Spacci interni di stabilimenti industriali.** (C. P. S. 2 agosto 1927 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il Ministero dell'Economia Naz. ha ripresa in esame la questione degli spacci interni di stabilimenti industriali, e, avendo considerato che detti spacci, più che esercitare un vero e proprio commercio, con evidente scopo di lucro, si limitano a vendere i generi a prezzo di costo agli impiegati ed operai di-

pendenti dagli stabilimenti stessi, adempiendo in tal modo ad una opportuna e benefica funzione di calmieramento, è venuto nella determinazione di consentire che gli spacci in argomento siano dispensati dalla osservanza delle disposizioni dettate dal R. D. L. 15 dic. 1926, 2174.

*Il Prefetto — DE BIASE*

**213. Disciplina del Commercio. Esonero delle cauzioni, parere della Giunta Prov. Amm. (C. P. S. 29 luglio 1927 n. 25760 ai Podestà e Commissari della Provincia).**

Alcune Prefetture del Regno hanno segnalato al Ministero dell' Economia Naz. la circostanza della presentazione di ricorsi alla Giunta Prov. Amm. contro le decisioni delle Commissioni comunali istituite con il R. D. Legge 16 dic. 1926 n. 2174 per diniego del beneficio di esonero dalla prestazione della cauzione.

In proposito il Ministero osserva che il beneficio suddetto largito con la circ. n. 69 del 22 febb. 1927 (1) costituisce una mera facoltà dell'Amm. statale ed agli interessati non è concesso alcun diritto a ricorrere contro il provvedimento, che non ne consenta in loro confronto l' applicazione, a differenza di quanto è stabilito dall' art. 3 del D. L. 16 dic. 1926 per il diniego della licenza.

D' altra parte va considerato che detto Ministero, per regolare nella maniera più uniforme e sicura l'esercizio di una tale facoltà, ha, con la circ. 24 marzo 1927 n. 155, prescritto che la Giunta Prov. Amm. sia preventivamente consultata sulle richieste di esonero, e che all'avviso in proposito da essa espresso si uniformi il provvedimento di diniego o di accoglimento dell' istanza.

Con tale osservazione, che chiarisce la portata di quanto è disposto nella circ. suddetta, resta eliminata anche l' obbiezione che parimenti è stata formulata al Ministero, che la Giunta Prov. Amm. sia carente di competenza in proposito.

(1) v. B. A. anno corr. pag. 103.

La circ. in oggetto non ha inteso, come non avrebbe potuto intendere, di istituire una nuova competenza dell'organo suddetto.

Si tratta semplicemente di esami e pareri in via puramente consultiva che l'Autorità è perfettamente autorizzata a richiedere ad un organo tecnico, quale è la Giunta Prov. Amm., che già è investita di altre funzioni al riguardo.

*Il Prefetto — DE BIASE*

**214. Disposizioni a favore del personale ex combattente dipendente dagli Enti locali** (C. Pret. Salerno 2 Agosto 1927 n. 27406 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il Ministero comunica quanto segue:

« E' stato formulato il quesito se agli impiegati ex combattenti, assunti in servizio dagli Enti locali posteriormente alla pubblicazione del R. Decreto 24 Settembre 1923 n. 2073, siano da applicare le disposizioni di cui al capo IV.° del R. Decreto 30 settembre 1922 n. 1290.

« Com'è noto, le disposizioni transitorie a favore degli impiegati ed agenti ex combattenti delle amm. statali, contenute nel capo IV° del citato decreto 1290, applicate, in un primo tempo, soltanto al personale in servizio al 31 marzo 1922, furono estese, con l'art. 164 del R. Decreto 11 Nov. 1923 n. 2395, al personale assunto posteriormente, più precisamente a quello di cui agli art. 41 a 46, si applicano, prescindendo dalla data di assunzione, e quelle di cui agli art. 47 a 52 si applicano agli impiegati assunti in ruolo entro il 17 novembre 1923.

« Quantunque l'ultimo comma dell'art. 3 del R. Decreto 24 Settembre 1923 n. 2073, che estese le cennate disposizioni del capo IV° del decreto 1290 agli impiegati ex combattenti degli Enti locali, non contenga alcuna norma nei riguardi del personale entrato successivamente in tali amministrazioni, questo ministero, d'intesa con quello delle Finanze, ha però sempre ritenuto, data l'evidente intenzione del legislatore di parificare, col suindicato decreto, i reduci di guerra degli Enti locali a quelli

dipendenti dallo Stato, che le estensioni di cui all'art. 164 del citato R. Decreto 11 Nov. 1923, n. 2394, debbono applicarsi anche a favore del personale delle Amministrazioni locali. »

*Il Prefetto*—DE BIASE

215. **Carte di identità.** (C. P. S. 26 luglio 1927 n. 4958 ai Podestà della Provincia, Uffici distaccati di P. S. di Amalfi, Nocera Inferiore, Cava Tirreni, Sarno).

L'On. Ministero dell' Interno comunica;

« Sono state mosse lagnanze perchè la carta di identità, di cui all'art. 159 della legge di P. S., non è ammessa fra i documenti idonei al riconoscimento per le operazioni a danaro, che si compiono presso gli uffici postali.

Al riguardo è da tenere presente che la carta di identità è stata creata per agevolare le autorità di P. S. nell'esercizio delle funzioni loro affidate. Essa, pur recando i requisiti di carattere dimostrativo della identità subiettiva del titolare, di notevole efficacia ai fini di polizia, non fornisce, tuttavia, agli uffici delle RR. PP. le garanzie richieste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le operazioni a danaro.

Manca, infatti, all' Amministrazione postale il modo di effettuare, in caso dubbio e di contestazione, il raffronto tra gli elementi portati dalla carta e quelli contenuti nei cartellini di riscontro, che vengono conservati presso gli uffici comunali e le RR. Questure. Donde consegue la impossibilità, per gli uffici postali, di controllare l'attendibilità della carta, almeno con quella prontezza che è indispensabile ai servizi che, come quello dei vaglia e delle operazioni a danaro, si esauriscono nell'atto stesso in cui le operazioni si compiono.

Su ciò si richiama l'attenzione delle SS. LL., per norma anche di quanti possano avervi interesse.

E' poichè delle lagnanze, di cui sopra è cenno, non di rado si è fatta eco la stampa, converrà che le circostanze suindicate siano fatte presenti alle direzioni dei giornali, affinchè le portino

a conoscenza del pubblico, e lo persuadano della impossibilità di far valere un documento, ideato per esigenza di polizia e compilato secondo criteri tecnici attinenti puramente a quelle esigenze, a scopi di natura del tutto diversi, come è il riconoscimento nelle operazioni a danaro presso gli uffici postali ».

Prego dare massima diffusione a tale circolare.

*Il Prefetto* — DE BIASE

216. **Crociera aerea di propaganda.** (C. P. S. 1.º agosto 1927 n. 3079 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia e al Presidente Amministrazione Provinciale).

Con circ. 30 giugno 1926, n. 2494 si fece presente alle SS. LL. che l'Istituto Nazionale di Propaganda Aeronautica, nell'intento di contribuire alla formazione di una coscienza aeronautica nazionale, aveva stabilito, fra l'altro di indire una crociera aerea lungo le coste della Penisola. Si faceva, quindi, appello alle SS. LL. perchè concorressero, con offerte volontarie, alle spese necessarie per tale forma di propaganda.

I Comuni risposero con entusiasmo all'appello loro rivolto, e furono rimesse cospicue somme.

Si comunica, ora, che, non avendo più avuto luogo la crociera, ed essendo ormai stato sciolto l'Istituto Nazionale di Propaganda aeronautica, i Comuni offerenti, che vorranno ritornare in possesso del denaro sottoscritto, potranno farne richiesta a quest'ufficio; quelli, invece, che preferissero accettare la proposta di devolvere le somma in parola alla costruzione della « Casa dell'Aviatore », che è stata progettata dal Ministero dell'Aeronautica, potranno far conoscere tale desiderio pure a quest'ufficio.

Attendo riscontro entro il 20 corrente.

*Il Prefetto* — DE BIASE

217. **Commercio di cose antiche ed usate.** Applicazione del R. D. L. 29 dic. 1926 n. 2191. (C. P. S. 2 luglio 1927 n. 4425 ai Podestà della

Provincia di Salerno ed Uffici distaccati di P. S. di Nocera Inferiore, Cava Tirreni, Amalfi, Sarno).

Il R. D. L. 29 dic. 1926 n. 2191, con cui sono stati apportati ritocchi alla tabella delle tasse sulle concessioni governative dice:

a) (n. 34,19) alla tassa di lire mille il « ricevimento della dichiarazione all'Autorità di P. S. di esercizio del commercio di cose antiche, aventi valore storico od artistico ai sensi dell'articolo 127 della legge di P. S. » e alla tassa di lire cento la rinnovazione annuale;

b) (n. 34,20) alla tassa di lire cento il « ricevimento della stessa dichiarazione per il commercio di cose usate ai sensi dell'articolo 127 della legge di P. S. » e a quella di lire venticinque la vidimazione annuale.

Come è evidente la legge fiscale distingue, agli effetti della tassa, il commercio di cose antiche, aventi valore storico od artistico, dal commercio di cose od oggetti usati, diversamente alla legge di P. S., che non fa distinzione tra l'una e l'altra specie di commercio (art. 127).

Ciò premesso, per evitare incertezze circa la misura della tassa da esigere, di concerto col Ministero delle Finanze, si pregano le SS. LL. perchè nel rilasciare la ricevuta della dichiarazione, di cui all'art. 127 della legge di P. S., indichino se nell'esercizio, cui si riferisce la dichiarazione, si faccia commercio di cose antiche aventi valore storico od artistico, oppure commercio di oggetti usati, di nessuno pregio storico od artistico, dando così modo agli uffici finanziari di applicare con sicurezza la tassa nella giusta misura.

*Il Questore* — MARTIN

218. Ente Nazionale « L'Italica ». (C. P. S. 28 luglio 1927 n.° 3012, ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con R. D. Legge 26 Nov. 1925, n. 2144, fu istituito l'Ente Nazionale « L'Italica », con sede in Firenze, il quale si propone

la tutela e la diffusione della cultura italiana all'Estero ed esplica la sua azione attraverso il teatro lirico e drammatico, i concerti, le esposizioni d'arte pura ed applicata, le mostre del libro, la cinematografia, le conferenze, e, in genere, mediante tutte le più svariate manifestazioni dell'arte e della cultura.

Per raggiungere tali nobilissimi scopi « L' Italica » fa assegnamento sulle oblazioni ed i sussidi di Enti e di privati, cui riconosce la qualità di Soci, qualora concorrano con elargizioni o contributi periodici al conseguimento dei fini predetti.

Ad assicurare il successo dell'iniziativa, è necessario che l'azione di propaganda a favore della patriottica istituzione sia opportunamente agevolata; epperò le SS. VV. vorranno trovar modo, in relazione alle possibilità di bilancio, di deliberare un contributo per conto di codesto Comune e nel tempo stesso adoperarsi presso Enti e privati cittadini del luogo affinché anch'essi incoraggino la iniziativa predetta.

I contributi dovranno essere inviati al Presidente Generale dell' « Italica » Conte Gr. Uff. Guido Carlo Visconti di Modrone, in Firenze (Palazzo Vecchio).

*Il Prefetto — DE BIASE*

219. **Mancanza di notizie sulle schede necrologiche.** (C. P. S. 2 agosto 1927 n. 25002 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

A seguito della circ. n. 8097 del 15 marzo 1927, pubbl. a pag. 89 del Bollettino Amm. di quest'anno e relativa al suindicato oggetto, si comunica che il n. 23 del 13 giugno del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e degli affari di Culto ha pubblicato la seguente:

« Avvertenza »

« Div. IV — Sez. 1.<sup>a</sup> — n. 151-3703. Dall'Istituto Centrale di Statistica del Regno viene fatto presente che nelle schede necrologiche che gli vengono trasmesse dagli Uffici di Stato Civile mancano spesso, in caso di suicidio, di lesioni accidentali

violente o di omicidi, le notizie relative al *modo* o *mezzo* col quale fu determinata la morte. Tale omissione dipenderebbe dal fatto che il « nulla osta » per la sepoltura, rilasciato dal Pretore o dal Procuratore del Re, perviene agli Uffici di Stato Civile senza tali indicazioni.

« Si richiama, pertanto, l'attenzione delle Autorità giudiziarie sul disposto dell'art. 11 del R. D. 5 ottobre 1913, n. 1176, contenente le norme di attuazione e di coordinamento e le disposizioni transitorie del Codice di procedura penale, affinchè nei casi in detto articolo indicati, sia sempre segnato nel « nulla osta » che viene rilasciato per la sepoltura il *modo* o il *mezzo* con cui fu determinata la morte ».

Quanto sopra si prega portare a conoscenza di cotesto Ufficio di Stato Civile con la preghiera di segnalare a questa Prefettura le omissioni che si verificassero in futuro.

*Il Prefetto* — DE BIASE

220. **Annuario dell'Italia fascista.** (C. P. S. 1.º Agosto 1927 n. 3071 Gab. ai Podestà e Commissari Provincia).

Solo i Comuni di Castel S. Lorenzo, Giffoni Valle Piana, Lustra, Roccapiemonte e Rutino hanno ottemperato alla mia circ. del 7 giugno u. s. n. 2340, pubb. nel Bollettino Amm. n. 14, con la quale invitavo i sigg. Podestà e Commissari della Provincia a restituire di urgenza alla libreria del Littorio, la scheda di notizie necessarie per la compilazione dell'Annuario dell'Italia Fascista.

Deploro tale inadempienza assolutamente ingiustificata, che ha determinato lacune e ritardo nella compilazione di un lavoro, che deve invece riuscire organico e completo, ed invito nuovamente le SS. LL. a corrispondere senz'altro, a giro di posta, alla richiesta in parola, assicurando nel contempo questo ufficio con biglietto postale urgente.

*Il Prefetto* — DE BIASE

(continua in 2ª pag. della copertina)

### e) Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.

13. **Manuale di politica economica e di legislazione del lavoro.** (Circ. 29 luglio 1927 n. 1314 ai Podestà dei Comuni federati).

Il n. 29 del 23 aprile u. s. del « Foglio d'ordini » ha pubblicato sulla *Legislazione Fascista*:

« Il prof. Oddone Fantini, medaglia d'oro, ha pubblicato un *Manuale di politica economica e di legislazione del lavoro*. Esso tratta con sobrietà efficace della legislazione sindacale, che ha riesaminato fin dell'inizio le vigili cure del Governo fascista. L'opera pregevole offre, agli studiosi, un quadro completo di quanto il Fascismo ha operato nel campo economico e del lavoro ».

La Confederazione Generale Enti Autarchici al riguardo comunica che la casa Editrice Vallecchi di Firenze ha dichiarato che agli Enti Autarchici, il volume stesso, avente un prezzo di copertina di L. 80, sarà ceduto a L. 60.

Pertanto, portasi ciò a conoscenza delle SS. LL. per le eventuali richieste, che dovranno essere indirizzate, alla stessa casa editrice Vallecchi.

Saluti fascisti.

*Il Commissario Straordinario*

ARTURO DELLA MONICA

14. **Affrancatura della corrispondenza.** (Circ. 30 luglio 1927 N. 1759 ai Podestà dei Comuni Federati e Capi delle Istituzioni di Beneficenza federate della Provincia).

Sebbene con diverse circolari diramate ai Comuni Federati, (1), abbia raccomandato in modo particolare ai Sigg. Segretari Comunali di spedire la corrispondenza diretta a questa Federazione con la prescritta affrancatura, mi giungono ancora, e con frequenza, lettere, che per essere deficienti nell'affrancatura vengono dall'Amministrazione delle RR. Poste tassate, ciò che apporta non lieve aggravio di spese alla Federazione.

Pertanto, rivolgo ancora calda preghiera alla SS. LL., ed in modo particolare ai Sigg. Segretari Comunali, perchè abbiano cura di spedire la corrispondenza in parola debitamente affrancata.

Si compiacciano le SS. LL. segnarmi ricevuta della presente.  
Saluti fascisti.

*Il Commissario Straordinario*

ARTURO DELLA MONICA

(1) v. B. A. anno corr. pag. 64.

deduzione del decimo, dovranno essere computati, giusta l'ultimo comma dell'articolo 17 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922 n. 1401, al corso medio del 1° semestre anteriore (1° gennaio-30 giugno 1927) qui appresso indicato:

### TITOLI DI STATO

#### *Consolidati:*

1) Rendita Cons.	3,50 °/o (netto)	57,69
2) »	» 3,50 °/o (1902)	52,62
3) »	» 3 °/o (lordo)	35,39
4) »	» 5 °/o	71,45

#### *Redimibili:*

5) Redimibile	3,50 °/o (netto)	270,11
6) »	3 °/o (1910)	246,95
7) Obbligazioni	3,50 °/o Venete	56,29
8) Prestito Nazionale	4,50 °/o ((1915)	63,11
9) »	» 5 °/o	68,97

*Per il Ministro — NICCOLI*

223. **Contributi sindacali obbligatori dei lavoratori agricoli per l'anno 1927.** (C. P. S. 4 agosto 1927 n. 9485 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Dovendosi iniziare subito la riscossione dei contributi obbligatori dei lavoratori agricoli, prego V. S. di trasmettere d'urgenza a questa Prefettura gli elenchi di cui all'art. 20 del R. D. 24 febbraio 1927 n. 241.

Gradirò assicurazioni.

*Il Prefetto — DE BIASE*

224. **Richiesta di certificati penali di persone nate all'estero.** (C. Q. S. 29 luglio 1927 n. 16691 ai Podestà della Provincia).

Comunico a V. S. la seguente circolare pervenutami dal Ministero dell'Interno:

« Pervengono al Ministero degli Esteri da parte di Comuni e di Enti pubblici, e qualche volta anche da privati, probabilmente consigliati da autorità locali, istanze, accompagnate dai relativi depositi, intese ad ottenere certificati penali di cittadini italiani nati all'estero.

Si pregano le SS. LL. di voler far noto ai dipendenti Comuni, invitandoli anche a informarne il pubblico, che la competenza a rilasciare i predetti documenti è del Casellario Giudiziario presso la R. Procura di Roma e che, pertanto, il Ministero degli Esteri dovrà restituire agli interessati le richieste del genere che dovessero ancora pervenirgli ».

Attendo ricevuta.

*Il Questore*—MARTIN

---

---

## Concorsi

**Comune di Cava dei Tirreni.** — *Concorso al posto di Levatrice condotta per le frazioni S. Lucia e Pregiato* — Scadenza 15 settembre p. v. — Stipendio L. 1200 lorde — Età massima anni 35 — Nessun limite per coloro che prestino od abbiano prestato servizio provvisorio od effettivo in altre condotte—Documenti di rito — Attestato di frequenza per un anno presso case di maternità o pratica in Cliniche Ostetriche di RR. Università dopo il diploma.

Tassa di concorso L. 25,05 — Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune — Il Podestà DELLA MONICA.

**Comune di Eboli** — *Applicato di 3<sup>a</sup> classe* — Concorso per titoli al posto di applicato di 3<sup>a</sup> classe, con stipendio lire 5000 annue aumentabile di un decimo ogni 4 anni e per cinque quadrienni, oltre indennità caroviveri. Domanda, documenti di rito, diploma licenza ginnasiale o tecnica, tassa di concorso lire 25,15 e altri titoli da presentarsi non oltre 28 agosto 1927. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comune di Eboli — Il Podestà C. Testa,

**Comune di Galdo** — *Segretario Comunale* — Concorso per titoli — Stipendio lire 4500, metà diritti di segreteria e di conciliazione. Età da 21 a 50 salvo per i concorrenti in attività di servizio presso altre pubbliche amm. Domanda e documenti da inviarsi non oltre 31 agosto 1927 — Il Podestà Lanzara.

**Comune di Giffoni Valle Piana** — *Levatrice condotta* — Concorso per titoli; stipendio lire 1500, cavalcatura lire 800 — Domanda e documenti di rito da presentarsi non oltre il 30 settembre 1927. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale — Pel Podestà G. Visconti.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

---

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

---

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —  
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

---

*Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO*

---

---

## SOMMARIO

**Parte I. — b) Atti ufficiali della R. Prefettura** — 225. Deliberazioni di spese. — 226. Regolamenti edilizi. — 227. Ruoli matricolari Mod. 84. — 228. Commercio di vendita delle carni. Applicazione del R. D. L. 19 maggio 1927 n. 868. — 229. Prescrizione di monete di argento. — 230. Servizio veterinario. Profilassi delle epizootie. — 231. Conti negli esercizi pubblici ed alberghi.

**Copertina** — Continuazione atti ufficiali R. Prefettura n. 230 e 231. —  
Concorsi.

---

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

230. Servizio veterinario. Profilassi delle epizootie. (C. P. S. 5 agosto 1927 n. 29147 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Per la efficace tutela del patrimonio zootecnico occorre preordinare con ogni esattezza ed applicare poi con rigore e diligenza i mezzi di difesa contro le epizootie. A tal fine, con riferimento a precedente corrispondenza e specialmente alla circ. pref. n. 24312 del 28 luglio 1923, pubb. a pag. 187 del Bollettino Amministrativo di detto anno, prego le SS. LL.:

1° provvedere al regolare funzionamento ed all'intensificazione del servizio veterinario, nominando all'occorrenza veterinari provvisori e invigilando poi in ogni caso l'andamento dei servizi per rilevare e rimuovere eventuali manchevolezze e specialmente per incoraggiare sempre più l'opera dei veterinari volenterosi;

2° Richiamare ancora una volta l'attenzione dei proprietari od altri interessati sulle disposizioni dell'art. 2 del reg. di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n. 533, per cui ad essi è fatto obbligo di denunciare, con ogni sollecitudine, all'ufficio comunale qualsiasi caso accertato o sospetto di malattia infettiva e diffusiva, nonchè qualunque caso di morte di animali non riferibile a malattia comune già accertata;

3° Disporre, con carattere di continuità, efficace servizio di vigilanza diretto alla ricerca di focolai infetti non denunciati, chiedendo a tal fine la cooperazione dell'Arma dei CC. RR. e della M. V. S. N., dando poi al personale dipendente preciso incarico di elevare e trasmettere alla competente autorità giudiziaria verbali di contravvenzione a carico di chiunque risulti trasgressore alle disposizioni in vigore per avere omessa o ritardata la denuncia di cui al suindicato art. 2 del reg. di polizia veterinaria. (1)

(1) Si trascrivono qui appresso le malattie i cui casi accertati o sospetti debbono essere denunciati:

Afta epizootica, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, barbone bufalino, rabbia, tubercolosi bovina, peste bovina, pleuro-polmonite contagiosa dei bovini, morva, farcino criptococcico, morbo coitale maligno, vaiuolo ovino, aglossia contagiosa delle pecore o delle capre, malattie infettive dei suini, aborto epizootico, diarrea dei vitelli, colera dei polli, peste aviaria, influenza del cavallo, rogna delle pecore e delle capre, rogna degli equini, setticemia emorragica, pleuro-polmonite infettiva delle capre.

## Parte I.

### b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.

225. **Deliberazioni di spese.** (C. P. S. 13 agosto 1927 n. 30221 ai Podestà della Provincia).

Il nuovo ordinamento dei Comuni, sorto in seguito alla istituzione dei Podestà, rende necessario indicare alcune norme che varranno ad evitare molta corrispondenza d'ufficio ed assicureranno una maggiore sollecitudine nell'approvazione delle deliberazioni podestarili.

**Spese a calcolo** — Per gli art. 13 della legge 6 febbraio 1926 n. 237 (1) ed 11 della legge 3 settembre detto n. 267 (2) tutte le deliberazioni dei Podestà, non soggette all'approvazione tutoria e non prese coi poteri della Giunta nei Comuni con popolazione superiore ai 20,000 abitanti, debbono essere approvate dal Prefetto, il quale, quindi, deve portare il suo esame anche sul merito di esse.— Per tale motivo le deliberazioni di liquidazione di spese a calcolo, che costituiscono la parte maggiore e più notevole dei provvedimenti podestarili, debbono essere compilate in modo più particolareggiato e completo di quelle delle Giunte, per le quali bastava il solo visto di legittimità, e debbono sempre essere giustificate coi relativi documenti.— Da esse si deve rilevare in modo chiaro: l'oggetto, lo scopo e l'ammontare della spesa, l'articolo del bilancio dal quale va prelevata, la somma stanziata, i prelevamenti precedentemente fatti e la rimanenza disponibile.

Le spese non obbligatorie debbono essere deliberate a parte

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 27.

(2) » » » 249.

con verbali separati e, per i Comuni che eccedono il limite legale della sovrimposta, pubblicate per otto giorni all'albo pretorio.

Le deliberazioni di storno di fondi non debbono ridursi ad una semplice elencazione di cifre, ma, oltre l'indicazione degli articoli del bilancio, della loro intestazione, e delle eccedenze e deficienze relative, debbono indicare anche le ragioni per le quali si sono verificate tali eccedenze e deficienze in relazione alle previsioni fatte nella compilazione del bilancio.

**Spese forzose ai Podestà.** — Le leggi che hanno istituito il sistema podestarile, non contengono alcuna disposizione relativa al rimborso delle spese sostenute dai Podestà; e ciò ha prodotto incertezze, errori ed anche abusi, che è necessario eliminare. — In mancanza di disposizioni speciali occorre applicare quelle dell'art. 285 della legge com. e prov. relative al rimborso delle spese forzose ai consiglieri com. e sindaci. In base a tale art. le spese da rimborsare debbono essere effettive come quelle di viaggio e di soggiorno, con esclusione di qualsiasi indennità.

Non è il caso di ricordare che l'ufficio di Podestà è gratuito, e che soltanto in casi eccezionali e pei Podestà residenti in altro Comune, sono state assegnate delle indennità, che non costituiscono un compenso per la carica, ma un corrispettivo per le maggiori spese, che essi sono costretti ad affrontare. Ogni altra indennità sarebbe quindi una duplicazione.

Nella liquidazione delle indennità dovrà essere tenuto presente che le spese debbono essere ridotte a quelle strettamente necessarie, che per i percorsi, pei quali vi sono servizi pubblici di trasporto, spetta solo il rimborso del biglietto relativo; che, essendo dovuto il solo rimborso delle spese effettive, non spetta il doppio decimo sull'importo delle spese di viaggio; che il noleggio di automobili non è consentito quando è possibile avvalersi di mezzi di trasporto più economici. Anche queste spese debbono essere giustificate nei limiti del possibile, coi relativi documenti.

Siccome, poi, si è dovuto rilevare che in alcuni Comuni il rimborso delle spese di viaggio ha assunto proporzioni esagerate e grava sui bilanci per somme assolutamente sproporzionate alle esigenze del servizio e alle condizioni finanziarie dei Comuni, si avverte che la trattazione degli affari comunali deve essere fatta di regola a mezzo di corrispondenza di ufficio, e, solo in caso di assoluta necessità e previa autorizzazione di questa Prefettura, potrà essere consentito che si eseguano viaggi per risolvere personalmente questioni, che, sia per la loro particolare importanza, sia per la complessità, non potrebbero essere sufficientemente trattate nei modi ordinari. Si previene, pertanto, che d' ora in avanti qualunque deliberazione adottata senza tener conto delle proposte norme, non sarà approvata.

**Compensi per lavoro straordinario.** — Il D. L. 16 agosto 1926 n. 1577 (1) vieta di concedere aumenti di stipendi, salari, paghe o assegni di qualsiasi genere al personale comunale. Questo Ufficio ha dovuto rilevare che molti Podestà, con l'intento forse di mitigare le conseguenze di tali tassative disposizioni, con troppa facilità e frequenza deliberano a favore degli impiegati compensi per preteso lavoro straordinario compiuto fuori le ore di ufficio, venendo così ad eludere lo scopo che si è proposto il Governo col citato decreto.—Anche in questa materia bisogna che i sigg. Podestà, resistendo alle pressioni dei dipendenti, si attengano ai principii della più rigorosa economia e giustizia.

Mentre è noto che nella massima parte dei Comuni della Provincia l'orario degli uffici comunali si riduce a poche ore giornaliere, e nel più dei casi l'orario prescritto dai regolamenti locali non è neppure osservato, si danno incarichi agli impiegati di compiere lavori fuori delle ore di ufficio, per giustificare la corresponsione di compensi di favore. Inoltre si considerano come lavori straordinari quelli che entrano nelle normali mansioni degli impiegati, e quelli per lavori arretrati, che sono imputabili spesso alla negligenza degli impiegati stessi.

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 218.

Questo sistema deve cessare, e pur non disconoscendo che si debba giustamente premiare il maggior lavoro compiuto dal personale più volenteroso e diligente, quando tale lavoro sia stato fatto nelle condizioni previste dall'art. 105 del R. D. 12 febbraio 1911 n. 297, si raccomanda ai sigg. Podestà di evitare ogni compenso di favore, non corrispondente ad un effettivo lavoro straordinario, e di curare che sia rigorosamente osservato l'orario di ufficio. Ad ogni modo, gli incarichi per lavoro straordinario debbono essere preventivamente deliberati ed approvati.

Confido che i sigg. Podestà, animati tutti dal forte senso di dovere e di responsabilità, che è indispensabile in funzionari, ai quali il Governo ha affidato il compito di collaborare alla ricostruzione morale ed economica della Nazione, mediante la sana amministrazione dei Comuni, si renderanno pienamente conto della necessità di osservare la più rigorosa economia nelle spese. In questa provincia particolarmente, ove moltissimi Comuni sono ancora privi dei servizi più indispensabili, ogni somma spesa senza vantaggio per la comunità, costituisce una grave mancanza verso i contribuenti. Anche in quei Comuni, che, per essere forniti di entrate patrimoniali notevoli, sono in condizioni finanziarie migliori, l'economia è doverosa, dovendo le eventuali esuberanze del bilancio essere impiegate in miglioramento dei servizi ed in opere di pubblica utilità.

Attendo un cenno di ricevuta e di assicurazione, nell'assoluta certezza che non sarò costretto a provvedimenti di rigore.

*Il Prefetto* — DE BIASE

226. **Regolamenti edilizi.** (Circ. Pref. di Salerno 12 agosto 1927 n. 25455 ai Podestà e Commissari della Provincia).

S'invitano i Comuni, che non vi hanno ancora provveduto, ad affrettare lo invio dei regolamenti edilizi, modificati a norma della circ. di questa Prefettura del 17 maggio u. s. n. 16156, inserita nel Bollettino Amministrat. del 1-10 giugno u. s. n. 12.

Con l'occasione si richiama anche l'attenzione dei signori

Podestà sulla circ. del Ministero dei LL. PP. del 10 ottobre 1913 n. 4052, pubblicata nel Bollettino Amm. del detto anno a pag. 353, circolare che indica il contenuto dei regolamenti edilizi e le norme che è necessario tenere presenti nel compilarli.

*pel Prefetto — LICATA*

227. Ruoli matricolari mod. 84. (C. P. S. 10 agosto 1927 n. 29406 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

In dipendenza del nuovo assetto, che s'intende dare alle modalità per la presentazione dei richiamati ai centri di mobilitazione, il Ministero della Guerra, non ritenendo più necessaria la tenuta dei ruoli matricolari Mod. 84, ha disposto che ne sia sospesa la compilazione con la seguente circolare diretta ai Comandi dei Distretti Militari in data 7 luglio c. a.:

« In base alla circ. n. 176 del G. M. 1914 (le cui disposizioni furono poi riportate nei § 681 e seguenti della « Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito) i Comandi dei Distretti Militari sono tenuti ad impiantare, classe per classe, o per ciascuno dei Comuni del proprio territorio, i ruoli matricolari Mod. 84 del Regolamento sul reclutamento e ad inviare, trimestralmente, ai rispettivi Comuni, gli elenchi di variazione Mod. 85, necessari per la tenuta al corrente dei detti ruoli da parte dei Comuni stessi.

« Con riserva di norme definitive in argomento in occasione dell'emanazione del nuovo regolamento sul reclutamento del R. Esercito, questo Ministero determina ora che sia tenuta sospesa l'applicazione delle dette disposizioni.

« I Comandi dei Distretti Militari rimangono così esonerati dai lavori inerenti alla tenuta dei ruoli matricolari presso i Comuni, lavori che non appariscono assolutamente indispensabili ai fini militari ».

In conseguenza delle prodotte disposizioni, anche i Comuni sono esonerati dai compiti loro attribuiti per i Mod. 84.

*Il Prefetto — DE BIASE*

228. **Commercio di vendita delle carni.** Applicazione del R. D. L. 19 Maggio 1927 n. 868 (C. Prefetto del 28 luglio 1927 n. 26834 ai Podestà e Commissari prefettizi della Provincia).

Il Ministero dell'Econ. Naz. ad integrazione del R. D. L. 19 Maggio 1927 n. 868, (1) comunica quanto appresso:

« Sono stati fatti a questo Ministero quesiti sulla applicazione, in casi singoli, di alcune disposizioni portate dal R. D. legge 19 maggio 1927, n. 868, concernenti la classificazione delle carni.

« Poichè la interpretazione che questo Ministero ritiene debba farsi alle disposizioni suaccennate, che sinora hanno formato oggetto di particolare esame, può avere carattere di interesse generale, si ritiene opportuno dare qui di seguito alcune norme, in aggiunta a quelle contenute nelle circ. 15 giugno scorso n. 331 4 luglio n. 430.

« 1.<sup>o</sup> **Frattaglie.** Nulla impedisce che le frattaglie possono continuare ad essere vendute separatamente, secondo le consuetudini locali, in spacci speciali o in banchi all'aperto, purchè questi sieno suddivisi in spacci di 1.<sup>a</sup> e di 2.<sup>o</sup> qualità, a norma dell'art. 3 del suddetto R. D. legge. Così pure nulla impedisce che possano essere vendute in uno stesso spaccio frattaglie di bovini, ovini e suini della stessa qualità.

« **Carni bufaline.** Non è detto che le carni bufaline debbano avere lo stesso rango delle bovine, alle quali si sono assimilate soltanto perchè seguano le stesse distinzioni per la qualità, essendovi anche in questa specie animali giovani e vecchi e di differente pregio e valore nutritivo. E' ovvio che, trattandosi di una produzione zootecnica nazionale limitatissima e che riguarda tre o quattro provincie e per un numero di capi assai modesto, i Comuni interessati non troveranno particolari difficoltà a conservare le annonarie locali circa il prezzo e la vendita di questa specie di carni.

---

(1) v. B. A. anno corr. pagg. 227 e 235.

« **Qualità superiore delle carni bovine ed ovine.** Si ricorda che questa classificazione è facoltativa e si ripete che di essa si consiglia di far uso laddove le esigenze zootecniche lo impongono.

Per le carni ovine, poi, questa classificazione riguarda quasi esclusivamente quei Comuni in cui l'agnello od il capretto vengono posti in commercio in determinate circostanze e ricorrenze e mai quei Comuni in cui l'approvvigionamento delle carni fresche è basato su queste categorie di ovini o ne costituisce una parte principale.

I prezzi delle carni della qualità superiore, che è compresa nella prima qualità, devono intendersi riservati a quella speciale di qualità o non estendersi a tutte le carni di 1.<sup>a</sup> qualità in blocco.

Tuttavia i prezzi delle qualità superiori, da fissarsi in base alle reali caratteristiche dei vari mercati delle carni fresche macellate ed alle locali consuetudini di apprezzamento di dette carni da parte dei consumatori, non dovranno mai essere tali da distanziare considerevolmente i prezzi delle altre carni della stessa qualità.

Del resto i calmieri imposti dalle autorità comunali tengono già conto delle differenze di prezzo per queste qualità speciali e non è mai avvenuto il caso che, per fissare i prezzi delle carni di prima qualità, si sia preso come punto di riferimento quello delle qualità speciali suddette

« **Proporzione fra gli spacci di 1.<sup>a</sup> e 2.<sup>a</sup> qualità.** Per impedire un espediente, che potrebbe essere escogitato dagli esercenti disonesti, per eludere in ogni modo i fini della legge e che consiste nel chiedere l'apertura soltanto di spacci di 2.<sup>a</sup> qualità, sembra opportuno che sia fissata in ogni comune la proporzione tra gli spacci di 1.<sup>a</sup> e di 2.<sup>a</sup> qualità, per modo che non si possa consentire l'apertura di spacci di 2.<sup>a</sup> se non sia assicurata l'apertura di un congruo numero di spacci di 1.<sup>a</sup> qualità.

« La S. V. vorrà far presente ai singoli Podestà l'opportunità di esaminare se e in quanto essi debbano nell'ambito del proprio territorio adottare il principio della proporzionalità in rapporto alle condizioni locali.

« Bollatura delle carni di agnello e capretto che provengono da macellazioni eseguite nelle aziende di allevamento o comunque in altri comuni. Non è sempre necessaria, perchè le carni sieno portate dai punti di controllo negli involucri, imballaggi o cesti che le contengono direttamente agli esercizi di vendita delle qualità cui sono assegnate.

Questo però indipendentemente dalla osservanza delle norme sanitarie, sulle quali, giova ripeterlo, il R. D. legge 19 maggio 1927 n. 868, non ha portato, come non doveva portare alcuna variazione ».

Prego le SS. LL. d'uniformarsi alle norme suindicate per l'applicazione del R. D. L. 19 maggio 1927 n. 868.

*Il Prefetto — DE BIASE*

229. **Prescrizione di monete di argento.** (C. Pref. Salerno 18 luglio 1927 n. 2859 Gab. ai Podestà e Commissari della Provincia).

Prego le SS. LL. di far noto al pubblico, mediante avvisi a stampa ed a mezzo autorità ecclesiastica, che con R. Decreto 23 giugno 1927 n. 1148, pubbl. nella Gazz. Uff. del 13 corr., le monete di argento da L. 2, L. 1 e L. 0,50 di conio nazionale saranno prescritte se non presentate alle casse dello Stato entro il 30 sett. p. v. Sotto stessa data cesseranno pure di aver corso legale gli scudi di argento da L. 5. Con successivo decreto del Ministero delle Finanze saranno emanate le norme per il ritiro dalla circolazione delle monete da L. 5 e per la loro prescrizione.

Decorsi i termini di sopra e verificatasi la prescrizione delle monete di cui trattasi, ne sarà senz'altro vietata la circolazione e sarà proibito a chiunque, dopo i suddetti termini, di raccogliere, incettare e detenere, comunque, gli scudi da L. 5, nonchè le monete divisionali di argento da L. 2, L. 1 e L. 0,50, salvo gli esemplari detenuti in numero limitato, per raccolte o collezioni.

I trasgressori subiranno la confisca delle monete di cui venissero trovati in possesso e saranno inoltre passibili delle penalità di cui agli art. 1, 3 e 4 del Decreto Luog. 1.º ottobre 1917, N. 1550.

*Il Prefetto — DE BIASE*

**Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona**

4° Emettere, con ogni sollecitudine, le provvidenze di competenza a norma dell'art. 7 di detto reg. di polizia veterinaria per ogni eventuale caso accertato o sospetto di malattie del bestiame a carattere diffusivo, tenendo presente le disposizioni di cui agli articoli 42 e seg. del reg. stesso nei riguardi delle varie malattie. Qui si ricorda che spetta alle SS. LL. di provvedere per assicurare l'intervento di un veterinario incaricato dell'accertamento della diagnosi;

5° Dare sollecita comunicazione a quest'Ufficio di ciascuna denuncia, con l'indicazione dei provvedimenti emessi e con le opportune proposte, a norma dell'art. 6 del ripetuto reg. di polizia veterinaria. Ciò indipendentemente dall'invio del Bollettino sanitario del bestiame, che dev'essere sempre trasmesso alla Prefettura il lunedì di ciascuna settimana, anche nel caso che risulti negativo.

La rigorosa applicazione delle norme suindicate costituisce il più importante mezzo di lotta contro il pericolo di diffusione delle epizoozie; ad integrazione di tale mezzo occorre diffondere nella Provincia la pratica razionale dei trattamenti immunizzanti e curativi delle malattie del bestiame a carattere diffusive, suscettibili di tali trattamenti.

Per realizzare i vantaggi inerenti alla profilassi immunitaria ed alla cura delle più importanti malattie del bestiame predominanti nella Provincia si ricorda che:

a) contro il *carbonchio ematico* esistono mezzi immunizzanti di sicura efficacia e che pertanto occorre provvedere affinché gli animali, comunque esposti al pericolo di contagio, siano vaccinati entro i mesi di marzo ed aprile di ogni anno e siano sempre e subito sottoposti alla pratica della siero-vaccinazione gli animali appartenenti ad allevamenti nei quali siansi già manifestati casi della malattia;

b) l'efficacia dei trattamenti immunizzanti e curativi contro le varie *infezioni dei suini* è subordinata alla condizione che risulti in precedenza regolarmente accertata con tutti i mezzi di indagine (compreso all'occorrenza quello micro-biologico) la malattia predominante o esistente nel Comune, avendo i vaccini, sieri, ecc. azione specifica contro determinate infezioni;

c) i bagni acaracidi per combattere la *rogna ovina* debbono essere praticati con la rigorosa ed esatta osservanza delle norme prescritte nel § 15 lettera C n. 25 delle istruzioni per la polizia veterinaria, approvate con Decreto del Ministero dell'Interno del 20 giugno 1914 e sempre sotto la direzione di un veterinario.

Per incoraggiare l'attuazione dei mezzi di difesa contro le epizootie e specialmente per diffondere l'uso nella Provincia delle vaccinazioni e delle siero-vaccinazioni contro il carbonchio ematico, quest'Ufficio, entro i limiti della disponibilità delle somme messe dal Ministero dell'Interno a disposizione della Prefettura, si riserva di concedere sussidi ai Comuni, che ne facciano motivata richiesta e dimostrino di avere ottemperato alle norme di cui sopra.

Attendo un cenno di ricevuta e di assicurazione.

*Il Prefetto* — DE BIASE

231. **Conti negli esercizi pubblici ed alberghi.** (C. P. S. del 1.º luglio 1927 n. 4628 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Poichè è invalsa usanza presso molti alberghi e sale da tè di redigere conti in lingua francese o inglese, e per doveroso riguardo alla nostra lingua e per necessario prestigio dell'Italia, prescrivo tassativamente che i conti degli esercizi pubblici siano redatti sempre in lingua italiana, anche quando essa sia poco conosciuta da clienti stranieri. Ove però cliente ignori completamente italiano, come potranno essere redatti sua lingua nazionale, se nota all' esercente, e solo nel caso che cliente ignori italiano ed esercente ignori lingua nazionale cliente, potrà farsi uso terza lingua sufficientemente nota entrambi.

Quanto sopra prego portare a conoscenza singoli esercenti comuni per l'esatta scrupolosa osservanza con avvertenza che a carico dei trasgressori adotterò provvedimenti che potranno, nei casi di recidiva, portare fino alla chiusura definitiva dell'esercizio.

*Il Prefetto* — DE BIASE

---

---

## Concorsi

**Comune di Pertosa** — *Applicato di 1.ª classe* — Concorso per titoli al posto di Applicato di 1.ª classe con stipendio iniziale lire 1200 annue, aumentabili di 4 quadrienni. Domanda, documenti di rito, tassa di concorso lire 50.15, nonchè licenza media superiore da presentarsi non oltre 20 agosto 1927. Per ogni schiarimento rivolgersi Segreteria comune Pertosa — Il Podestà Carrano.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

---

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

---

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

---

*Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO*

---

## SOMMARIO

**Alle Popolazioni della Provincia di Salerno.**

**Parte I. — a) Leggi, decreti ecc. — 232.** Esami per il conseguimento della patente di Segretario comunale.

b) — **b) Atti ufficiali della R. Prefettura — 233.** Offerta di un velivolo all'Arma del Cielo. — 234. Tariffa ufficiale dei medicinali. — 235. V. Concorso nazionale per la vittoria del grano. — 236. Sindacati fascisti. Ruoli contribuiti dei lavoratori agricoli. — 237. Patente automobilistica come documento di riconoscimento ai fini delle leggi di P. S. — 238. Illuminazione targhe di riconoscimento degli autoveicoli. — 239. Canili municipali. Mezzi per l'uccisione dei cani accalappiati. — 240. Feste da ballo.

**Copertina —** Continuazione atti ufficiali R. Prefettura N. 238 a 240. — **Concorsi.**

---

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

238. Illuminazione targhe di riconoscimento degli autoveicoli (C. P. S. 19 agosto 1927 n. 30029 ai Podestà, Commissari Prefettizi, al Comando Legione RR. CC., al Comando Milizia V. S. N., al Comando della Guardia di Finanza, alla R. Questura di Salerno).

Comunico la seguente circ. 9 corr. N. 16530 dell'On. Ministero delle Comunicazioni riguardante l'affare in oggetto:

E' noto alle SS. LL. che il R. Decreto 13 marzo 1927 n. 314, col quale sono state fissate le nuove caratteristiche delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli, (1) ha pure prescritto che sia adottato un nuovo sistema di illuminazione delle targhe stesse consistente in un risvolto, che deve sovrastare ciascuna targa, in forma di almeno mezzo cilindro, destinato a coprire e proteggere una sorgente luminosa di tale intensità da render leggibili egualmente tutte le cifre e le lettere a distanza non minore di 50 metri.


Il nuovo sistema di illuminazione, studiato in relazione alle caratteristiche delle nuove targhe, le quali solo con l'applicazione di esse potranno essere pienamente leggibili nelle ore serali e notturne, sostituisce il fanalino posteriore, già prescritto dall'art. 32 del R. D. 21 Dic. 1923 N. 3043, che, per la sua insufficienza dimostrata dall'esperienza, ha dato spesso modo ai conducenti colpevoli di investimenti o di violazione alle norme di circolazione di sfuggire alle relative sanzioni.

Poichè i proprietari di autoveicoli, che hanno già sostituito le targhe secondo le norme per la graduale applicazione del nuovo sistema, non hanno provveduto nella quasi totalità alla contemporanea applicazione del nuovo apparecchio d'illuminazione, senza del quale le nuove targhe non riescono sufficientemente leggibili, è indispensabile che le SS. LL. richiamino gli interessati all'osservanza delle disposizioni del citato R. D. 12 marzo c. a. n. 314.

All'uopo le SS. LL. si compiaceranno portare a conoscenza del pubblico che l'applicazione della nuova targa agli autoveicoli implica la contemporanea applicazione del nuovo sistema di illuminazione ed assegneranno un termine *fino a tutto il 30 settembre*

---

(1) v. B. A. anno corr. pag. 93.



## Alle Popolazioni della Provincia di Salerno

*Diamo ali, ali all' Italia, tante da oscurarne il cielo mirabile.  
Rinnovare bisogna il superbo insuperato volo dell' aquila romana nel mondo, onde la stirpe erede di Roma esulta di legittimo orgoglio.*

*La mia Provincia, nella nobile, patriottica gara deve essere — come sempre — in prima linea.*

*I Podestà costituiscano immediatamente Comitati di raccolta delle offerte che devono essere assolutamente spontanee e popolari per aver valcre di espressione tangibile della nostra coscienza aviatoria.*

*Faranno parte del Comitato il Segretario politico, il Comandante della Milizia, il Parroco, il Comandante dell' Arma e quei cittadini che a giudizio del Podestà pel loro prestigio possono arrecare contributo di opera e di offerte.*

*Le somme raccolte saranno versate all'ufficio postale.*

Dal Palazzo del Governo, 29 agosto de' l'anno V. E. F.

IL PREFETTO

**Antonio De Biase**

---

Comunichiamo appresso, a pag. 283 la circolare dell' Ill.<sup>mo</sup> Sig. Prefetto diretta ai Podestà e Commissari della Provincia. Ricordando che la nostra Provincia rispose degnamente all' appello della sottoscrizione al Prestito del Littorio, occupando tra quelle benemerite dell' Italia meridionale il posto d'onore subito dopo Napoli, Palermo e Catania, non dubitiamo che sarà anche in prima linea in questa nobilissima e patriottica gara.

Il Bollettino pubblicherà l' ammontare delle somme raccolte dai Comitati locali, lieto che possa restare anche in questa pubblicazione, destinata ad essere conservata, il ricordo di questa, che certamente sarà — come bene ha detto il nostro Capo della Provincia — una manifestazione plebiscitaria di consenso al Governo Nazionale, che volle e seppe creare il segno della potenza italiana nel Cielo.

LA DIREZIONE

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

232. **Esami per il conseguimento della patente di Segretario comunale.**  
(D. Min. I. 18 agosto 1927).

*Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato,  
Ministro per l' interno.*

Veduti gli art. 161 e 162 della legge com. e prov. testo unico 4 febb. 1915, n. 148, modificati dagli art. 34 e 35 del R. decr. 30 dic. 1923, n. 2839, nonchè gli art. 72 e segg. del relativo regolamento, approvato con R. Decreto 12 febb. 1911, n. 297, modificati con R. Decreto 7 aprile 1921, n. 559 (1)

#### DECRETA

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di Segretario com. avranno luogo nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 1927 nelle seguenti Prefetture del Regno:

*Alessandria, Ancona, Aquila, Bari, Bologna, Bolzano, Bergamo, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Cremona, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Gorizia, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Udine, Venezia, Vercelli, Verona.*

I Prefetti delle Province suddette sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

*pel Ministro — SUARDO*

---

(1) v. B. A. anno 1921 pag. 173 per le commissioni ed i programmi di esame e B. A. anno 1925 pag. 204 per i documenti da produrre.

**b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.**

233. **Offerta di un velivolo all'Arma del Cielo.** (C. P. S. 26 agosto 1927 N. 3449 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Col mio messaggio — che in congruo numero trasmetto alle SS. LL. per l'affissione e la distribuzione agli Enti ed Associazioni — rivolto alle patriottiche popolazioni di questa meravigliosa Provincia per l'offerta di un velivolo alla nostra gloriosa Arma del cielo, ho voluto essenzialmente far conoscere il mio pensiero di Capo della Provincia circa il significato morale della iniziativa, la quale deve riuscire soprattutto una manifestazione plebiscitaria di consenso al Governo Nazionale, che volle e seppe creare il Segno della potenza Italiana nel Cielo, e deve avere valore di espressione tangibile della nostra coscienza aviatoria.

Desidero ora, nella mia qualità di Presidente del Comitato Provinciale, precisare il programma di attività e più di tutto le norme che i Comitati Comunali dovranno scrupolosamente seguire per la organica riuscita della nobile e patriottica gara:

1.) I Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi costituiranno immediatamente i comitati locali, assumendone la Presidenza. Faranno parte: il segretario politico, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, il Comandante della Milizia, il Comandante dell'Arma, il Parroco, i Capi degli uffici governativi, maestri elementari, ricevitori postali, esattori d'imposte e quei cittadini che per prestigio possano arrecare contributo di opera e di offerte.

Largheggiare nella costituzione dei comitati.

2.) I Comitati dovranno cominciare a funzionare subito e comunque non più tardi del 1.<sup>o</sup> Settembre p. v. e svolgere la loro attività rapidamente dovendo le sottoscrizioni, per ovvie ragioni di carattere morale, chiudersi al più presto possibile. Si riserva il Comitato Provinciale di far conoscere tempestivamente il giorno preciso.

3.) L'iniziativa, come ho innanzi accennato, ha valore essen-

zionalmente morale, pertanto le offerte dovranno essere spontanee e soprattutto popolari.

4.) Sotto questo profilo i Comitati raccoglieranno in apposito registro le firme dei sottoscrittori apposte in modo leggibile e iscriveranno il nome di coloro che non sanno firmare. Tali registri originali saranno depositati nel Civico Museo di Salerno a ricordo della storica circostanza, mentre una copia da prepararsi a cura del Comitato Provinciale sarà offerta a S. E. Il Capo del Governo a tangibile testimonianza della devozione di questa popolazione.

5.) Le somme raccolte dovranno essere giornalmente depositate alla Cassa Postale, la quale avrà cura di aprire uno speciale conto corrente. La Direzione Provinciale Poste e Telegrafi darà direttamente agli uffici dipendenti istruzioni al riguardo. Alla chiusura della sottoscrizione le somme raccolte saranno girate a cura dei sigg. Ricevitori Postali a questa Direzione Provinciale.

6.) Ogni cinque giorni, incominciando dal 5 Settembre p. v., i Sigg. Presidenti dei Comitati locali comunicheranno a questo ufficio, con biglietto urgente, l'ammontare preciso delle somme raccolte nella giornata e versate alla Cassa Postale. Avverto che tale comunicazione non deve essere assolutamente trascurata. Ritterrò responsabili i sigg. Segretari Comunali, i quali assumeranno le funzioni di segretario del Comitato.

7.) Sono assolutamente vietate iniziative singole e le offerte dovranno tutte convergere ai Comitati locali.

L'idea geniale di offrire velivoli all'Arma del Cielo ha trovato dovunque fervore di consensi ed io sono certo che anche in questo la mia Provincia non sarà seconda alle sorelle d'Italia.

Le SS. LL. nel segnarmi ricevuta della presente mi comunicheranno intanto l'elenco delle persone chiamate a far parte del Comitato ed il verbale della prima riunione, la quale, ripeto, dovrà aver luogo assolutamente entro il corrente mese.

*Il Prefetto* — DE BIASE

234. **Tariffa ufficiale dei medicinali.** (C. P. S. 13 agosto 1927 n. 29855 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia, al Presidente dell'Ordine dei farmacisti, al Segretario del Sindacato fascista dei farmacisti della Provincia).

Per conoscenza e per i provvedimenti di competenza, trasmetto copia del mio decreto col quale ho stabilito la riduzione del 15 % sui prezzi indicati nella tariffa 1 e 2 Tabella C, per le sostanze e per i medicinali di cui all'elenco alligato al Decreto Min. 30 giugno 1927.

*Il Prefetto* - DE BIASE

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Visto l'art. 1 del Decreto 30 giugno 1927 di S. E. il Capo del Governo, Ministro dell'Interno, col quale si apportano alcune modificazioni alle tariffe ufficiali dei medicinali per la vendita al pubblico e per la somministrazione ai poveri, approvata con D. M. 20 giugno 1926;

Ritenuta la opportunità di stabilire una riduzione percentuale sui prezzi indicati nelle tariffe per le sostanze e per i medicinali, di cui all'elenco alligato al succitato decreto 30 giugno 1927, e ciò per assecondare l'azione del Governo Nazionale diretta a ridurre il costo della vita; tanto più che in questa Provincia non è stato applicato alcun coefficiente di minorazione sul prezzo complessivo della spedizione delle ricette;

Sentito il parere del Medico Provinciale;

#### DECRETA

E' stabilita una riduzione del 15 per cento sui prezzi indicati alla tariffa n. 1 e 2, tabella C, per le sostanze e per i medicinali di cui all'elenco allegato al D. M. 30 giugno 1927, semprechè la relativa somministrazione non importi alcuna particolare manipolazione contemplata dalle tabelle A e B, eccettuata la pesata.

I farmacisti sono obbligati di tenere in farmacia, in modo ostensibile al pubblico, una copia del presente decreto.

I Podestà ed i Commissari Prefettizi della Provincia sono incaricati di dare comunicazione integrale del presente decreto a tutti i farmacisti esercenti.

Salerno 13 agosto 1927.

*Il Prefetto* — DE BIASE

235. V.° **Concorso Nazionale per la Vittoria del Grano.** (C. Pref. Salerno 23 agosto 1927 n. 3367 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

L'Ufficio « Concorso Nazionale per la Vittoria del Grano » con sede in Roma, ha testè bandito il 5.° concorso fra agricoltori al fine di dare incremento alla produzione frumentaria italiana ed ha già trasmesso alle SS. LL. un congruo numero di manifesti propaganda.

Richiamare l'attenzione delle SS. LL. sull'importanza del concorso mi pare superfluo, dato che il Primo Ministro ha voluto, quest'anno, bandire direttamente il concorso nella sua duplice qualità di Capo del Governo e di Presidente del Comitato permanente del Grano, seguendone passo passo la organizzazione e gli sviluppi.

Sono certo perciò che le SS. LL. vorranno non solo provvedere alla affissione dei detti manifesti, ma anche e soprattutto svolgere la più intensa azione a favore del Concorso stesso, valendosi anche della collaborazione dei Segretari politici delle organizzazioni sindacali della Milizia e dei Parroci.

A suo tempo le SS. LL. mi terranno informato dell'attività svolta e dei risultati conseguiti; intanto attendo ricevuta della presente con assicurazione dell'adempimento.

*Il Prefetto* — DE BIASE

236. **Sindacati Fascisti—Ruoli contributi dei lavoratori agricoli.** (C. P. S. del 26 agosto 1927 n. 31720 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

A norma dell'art. 19 del R. Decreto 24 febbraio 1927 n. 241, cotesto Comitato avrebbe dovuto compilare entro il 20 aprile 1927 le matricole dei lavoratori agricoli e degl'impiegati dirigenti. Intanto, non ostante il lungo tempo trascorso e le raccomandazioni fatte con le circolari 4 maggio 1927 n. 6485, 20 giugno successivo n. 21681 e 4 volgente n. 9485, solo qualche Comune ha trasmesso gli elenchi dei contributi di cui all'art. 20 del citato Decreto.

Urgendo provvedere alla riscossione dei contributi del 1.° semestre 1927, richiamo la personale attenzione delle SS. LL. perchè i predetti elenchi mi pervengano entro il termine di giorni 15, ad evitare provvedimenti di ufficio.

Per la compilazione delle matricole e degli elenchi credo opportuno far presente quanto segue;

1.° — Le matricole nominative dei lavoratori agricoli e degl'impiegati dirigenti devono essere distinte ed entrambe dovranno essere pubblicate all'albo pretorio del Comune per 5 giorni consecutivi. Fra i lavoratori agricoli non dovranno comprendersi i proprietari coltivatori diretti ed i piccoli fittuari, o coloni, o mezzadri, i quali pagano il contributo sindacale sul reddito fondiario o di R. M. — Entro i 5 giorni dall'ultimo di pubblicazione, gl'iscritti potranno presentare alla Segreteria comunale reclamo contro la iscrizione, diretto alla Giunta Provinciale Amministrativa.

2.° — Appena trascorsi i 10 giorni di cui innanzi dovranno compularsi separatamente gli elenchi in doppio esemplare delle partite non contestate — da riscuotersi in unica rata — relative ai lavoratori agricoli ed agl'impiegati dirigenti, raggruppandoli per categorie, per età e per sesso.—Ogni elenco dovrà contenere oltre la colonna per i contributi (lire 10 impiegati e dirigenti, L. 5 lavoratori e L. 3 donne e ragazzi) altra colonna per l'aggio

dovuto agli esattori delle imposte incaricati della riscossione, aggio che con decreto odierno ho fissato nella misura unica del 2 o/o (cent. 20, cent. 10 e cent. 5). — Per entrambe le colonne dovranno eseguirsi naturalmente i riporti ed i totali finali ed in fine dell'elenco dei lavoratori dovrà farsi il riepilogo degli uomini, delle donne e dei ragazzi.

3.º) — Gli elenchi in doppio dovranno essere trasmessi subito a quest'ufficio, anche senza le matricole, con in calce trascritto il verbale di approvazione da parte del Comitato ed il certificato comprovante:

a) che la relativa matricola approvata dal Comitato nella seduta del . . . . . è stata pubblicata all'albo pretorio per 5 giorni consecutivi e che contro la stessa pervennero n.º . . . . . reclami nei 5 giorni successivi alla pubblicazione;

b) che l'elenco comprende le sole partite iscritte nella matricola e non contestate.

Confido che le SS. LL. daranno esatta esecuzione a quanto precede, assicurandomene.

*Il Prefetto — DE BIASE*

237. **Patente automobilistica come documento di riconoscimento ai fini delle leggi di P. S.** (Circ. Ministero Interno del 12 maggio 1927 n. 12644 ai Prefetti).

Di seguito alla circolare 20 aprile u. s. n. 12303-12982 si avvertono le SS. LL. che ai fini della identificazione nei casi in cui il T. U. delle leggi sulla P. S. 6 novembre 1926, n. 1848 richiede, per determinate operazioni l'esibizione della « carta di identità » o di altro titolo equipollente, promanante dall'Amministrazione dello Stato, deve ritenersi valida la patente, di cui sono muniti i conducenti di autovetture, in quanto trattasi di documento munito di fotografia rilasciato da un organo provinciale dell'Amministrazione diretta dello Stato (Prefettura).

Se ne dà partecipazione alle SS. LL., anche per norma dei dipendenti ufficiali ed agenti di P. S., e di quanto possano avervi interesse.

*pel Ministro — SUARDO*

**Direttore responsabile — R. Ruggi d' Aragona**

p. v. perchè i proprietari di autoveicoli in circolazione con le nuove targhe provvedano ad uniformarsi alle disposizioni di legge.

Trascorso tale termine, nessun autoveicolo con la targa di nuovo tipo potrà circolare nelle ore serali e notturne se non sia munito del nuovo sistema d'illuminazione della targa ed in caso di contravvenzione si applicherà la sanzione prevista dall'art. 32 del R. D. 31 dicembre 1923 n. 3043.

Restano esclusi dall'obbligo di cui sopra gli autoveicoli in circolazione con la vecchia targa fino al 31 dicembre c. a. epoca fissata per l'ultimazione delle operazioni di sostituzione ed altresì, gli autocarri sprovvisti, generalmente, di dispositivi d'illuminazione elettrica, che, in attesa di speciali disposizioni, che mi riservo di emanare ai sensi dell'art. 2 del sovracitato Decreto, potranno continuare a circolare col fanalino posteriore.

Ritengo, infine, opportuno di avvertire che non si è concessa alcuna esclusività per la costruzione e vendita degli apparecchi d'illuminazione che, pertanto, possono essere costruiti liberamente.

Raccomando vivamente che tali disposizioni abbiano energica attuazione e gradirò un cenno di assicurazione.

*Il Prefetto — DE BIASE*

239. **Canili municipali. Mezzi per l'uccisione dei cani accalappiati.** (C. P. S. 19 agosto 1927 n. 28166 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

La Società Napoletana per la protezione degli animali, in relazione ad una analoga disposizione del Ministero dell'Interno, fa vive premure intese ad ottenere che i Comuni siano provvisti di adatti canili municipali rispondenti alle esigenze igieniche, in modo che i cani accalappiati vi fossero tenuti separati.

La Società stessa riferisce inoltre d'essere stata informata, senza però fornire al riguardo elementi precisi, dell'uso in alcuni Comuni dell'abbattimento dei cani a colpi di mazza.

Con riferimento alla circolare prefettizia n. 14463 del 27 marzo c. a. (1) rinnovo alle SS. LL. la preghiera di curare che l'uccisione dei cani accalappiati sia praticata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 7 di detta circolare.

Prego inoltre di provvedere perchè sieno apportati miglioramenti alle condizioni igieniche dei canili municipali.

Attendo assicurazioni.

*Il Prefetto — DE BIASE*

---

(1) v. B. A. anno corrente, copertina N. 13.

240. **Feste da Ballo.** (C. Questore Salerno del 9 agosto 1927 n. 4649 ai Podestà della Provincia).

Comunico a V. S. la seguente circ. pervenutami dall'On.le Ministero dell'Interno:

L'articolo 67 del T. U. della Legge sulla P. S. del 6 Nov. 1926, n. 1848 prescrive, fra l'altro, che non possono darsi feste da ballo « in luogo pubblico o aperto al pubblico » senza licenza dell'Autorità circondariale di P. S. (Questore).

Tale disposizione ha evidentemente assorbita l'altra dettata dall'art. 39 del regolamento di P. S. 8 Nov. 1889 n. 6517, secondo la quale per dar feste da ballo negli esercizi pubblici occorre « l'assenso dell'Autorità politica del Circondario ».

Senonchè, è stato rilevato che alcune Questure applicano con eccessivo rigore tali disposizioni, richiedendo la licenza anche per i balli che sogliono improvvisarsi tra i clienti degli alberghi.

E' evidente che, secondo la parola e lo spirito della legge, occorre la licenza, e il concessionario è soggetto al pagamento della relativa tassa di concessione governativa, solo nei casi in cui ricorrono gli estremi della « festa da ballo ».

Tali estremi, come è ovvio, si hanno quando trattasi di ballo previamente organizzato o comunque preordinato, con pubblicità, ed al quale sia ammesso il pubblico, anche estraneo alla clientela dell'albergo, con o senza pagamento di tassa d'ingresso.

Si richiama l'attenzione delle SS. LL. su quanto precede e si prega di impartire le conseguenti istruzioni alle dipendenti questure per assicurare l'esatta ed uniforme applicazione della norma in parola.

Attendesi cenno di ricevuta e di assicurazione.

*Il Questore*—MARTIN

---

## Concorsi

**Comune di Stella Cilento.** — *Medico chirurgo condotto.* — Concorso per titoli. Stipendio lire 7000, aumentabile di 4 quadrenni del decimo, oltre indennità cavalcatura e assegno di lire 500 quale ufficiale sanitario. Domanda e documenti di rito da presentarsi alla Segreteria del Comune non oltre 15 ottobre 1927 — Il Podestà G. Lippi.

**Ministero delle Corporazioni.** - *Concorso ad 8 posti di volontario nel gruppo A.* — Età da 18 a 30 anni, salvo età superiore per gli ex combattenti ed invalidi di guerra. Diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze commerciali o in scienze sociali e politiche. Termine presentazione domande 15 ottobre 1927 — Per chiarimenti rivolgersi R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

**Parte I. — b) Atti ufficiali della R. Prefettura.** — 241. Esami per Segretario Comunale. — 242. Norme per regolare la pubblicazione e la riscossione dei ruoli dei tributi locali. — 243. Spese dei comuni per festività ed altre solennità. — 244. Vendita di fotografie del Capo del Governo. Certificato di iscrizione. — 245. Animali da macello. Cautele per evitare loro sofferenze. — 246. Negozi di vendita. Applicazione R. D. L. 16 dicembre 1926 n. 2174. — 247. Restrizioni sull'esercizio venatorio. — 248. Morva, profilassi. — 249. Contributi dei comuni e dell'amm. provinciale a favore dei comitati provinciali per lo sviluppo delle piccole industrie. — 250. Regolamento provinciale per l'approvazione preventiva dei tori. — 251. Poliometite anteriore acuta. — 252. Intitolazione di opere ed istituzioni al nome di S. E. il Capo del Governo. — 325. Riviste estere. — 254. Orchestrine all'aperto in occasione di festività religiose. — 255. Spegnimento di incendi; richiesta di invio di truppa.

**Parte II. — Commenti pratici di leggi, regolamenti, giurisprudenza, dottrina, ecc.** — Regolamento per l'applicazione della tassa sui cani. *V. Pinzotti.* — Appunti di giurisprudenza amministrativa. *G. Greco.*

**Copertina** — Continuaz. atti uff. R. Prefettura N. 252 a 255. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

252. **Intitolazione di opere ed istituzioni al nome di S. E. il Capo del Governo.** (C. P. S. 5 settembre 1927 n. 3586 ai Podestà e Commissari Provincia).

Sono state segnalate all'On. Presidenza del Consiglio altre infrazioni alle tassative disposizioni ripetutamente impartite circa il divieto di intitolare vie, piazze, istituti, associazioni ecc. al nome di S. E. il Capo del Governo e dei suoi Congiunti.

Il Primo Ministro intende che il divieto predetto sia rigorosamente osservato e pertanto le SS. LL. attenendosi alle norme già date con precedenti circolari, provvederanno a che la esplicita volontà di S. E. sia scrupolosamente osservata.

Le SS. LL. daranno comunicazione di quanto sopra agli Enti ed Associazioni esistenti nel Comune, favorendomi cenno di assicurazione.

*Il Prefetto* — DE BIASE

253. **Riviste estere.** (C. P. S. del 27 agosto 1927 n. 3427 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Come è noto alle SS. LL. a cura dell'Ufficio Stampa del Ministero degli Esteri vengono pubblicate la Rassegna della stampa estera e la Rassegna quindicinale delle riviste estere.

Trattasi di due pubblicazioni nelle quali viene presentato, attraverso gli articoli della stampa quindicinale e periodica di tutti i paesi del mondo, il quadro più completo degli avvenimenti politici ed economici contemporanei, con speciale riguardo a quello dell'Italia ed alle ripercussioni che essi hanno nell'opinione pubblica delle varie nazioni.

La diffusione di tali rassegne è perciò della massima importanza e la conoscenza di esse non può, nè deve limitarsi ai soli studiosi di questioni politiche, ma deve estendersi a quanti oggi, fedeli seguaci del regime, cooperano alla completa rinascita d'Italia.

E' opportuno che in ogni biblioteca, associazione, circolo di cultura e di riunione, accanto ai quotidiani ed alle riviste, figurino tali rassegne.

Interesso pertanto le SS. LL. affinchè, con tutta sollecitudine, si compiacciano mettere in rilievo, presso le più importanti asso-

## Parte I.

### b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.

241. **Esami per Segretario comunale.** (C. P. S. 7 settembre 1927 n. 32049 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con decreto Ministeriale del 18 agosto u. s. (1) sono state fissate per i giorni 28, 29 e 30 dicembre p. v., le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, da tenersi in questa Prefettura. Le prove orali avranno inizio il giorno 31 dicembre.

Gli aspiranti dovranno far pervenire non oltre il giorno 27 novembre p. v. a questa Prefettura le loro domande in carta bollata, corredate dai seguenti documenti regolarmente bollati e legalizzati:

1.° Certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente avrà compiuti gli anni 21 alla data degli esami.

2.° Certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato quelli delle altre regioni dello Stato, quando anche manchino della naturalità.

3.° Certificato penale di data non anteriore di tre mesi a quella degli esami.

4.° Certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal Podestà del Comune di origine e dai Podestà degli altri Comuni in cui l'aspirante ha dimorato durante l'ultimo triennio.

5.° Certificato di licenza liceale, o di istituto tecnico o il diploma di scuola normale superiore, o quello di istituto medio di commercio, secondo le disposizioni anteriori al R. D. 6 maggio

---

(1) v. B. A. anno corr. pag. 233.

1923 n. 1054, o aver superati gli esami di abilitazione e maturità preveduti negli art. 88 e 91 del R. D. stesso, escluso qualsiasi equipollente. Si avverte che, essendo quella ora indetta la terza sessione di esami che si tiene dopo l'entrata in vigore del R. D. 14 giugno 1923 n. 1449, (1) non potranno più esservi ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti nel decreto stesso indicati.

6.° Quietanza del pagamento della tassa di L. 40 di cui al l'art. 162 n. 6 della legge 4 febbraio 1919 n. 148, da effettuarsi nella Sezione di R. Tesoreria Provinciale, e del versamento di L. 30 nella contabilità speciale di questa Prefettura, per il funzionamento della Commissione esaminatrice.

Gli esami verteranno sulle materie indicate nell'art. 3 del R. D. 7 aprile 1921 n. 559. (2)

*Il Prefetto — DE BIASE*

(1) v. B. A. anno 1923 pag. 173.

(2) v. B. A. anno 1921 pag. 237. Il programma è il seguente:

*Esami scritti.*

1. (una prova). Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.
2. (due prove). Principi di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche (prova teorica) e risoluzione di un quesito riguardante la contabilità dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza;
3. (due prove) leggi e regolamenti amministrativi (prova pratica) e compilazione di un verbale di deliberazione di Consiglio comunale.

*Esame orale.*

1. Nozione di diritto civile e ordinamento dello stato civile;
2. Nozioni di diritto penale;
3. Nozione di scienza delle finanze con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;
4. Statuto fondamentale del Regno, legge elettorale politica, leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla giustizia amministrativa, legge sulla Corte dei Conti;
5. Leggi e regolamenti amministrativi;
6. Legislazione sociale.

242. **Norme per regolare la pubblicazione e la riscossione dei ruoli dei tributi locali.** (C. P. S. 26 agosto 1927 n. 30810 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

La Gazz. Uff. del 26 luglio u. s. n. 171 ha pubblicato il R. D. L. 30 giugno 1927 n. 1220, inserito nel Bollettino n. 18 della Prefettura, col quale, mentre si dispone che i ruoli principali delle sovrimposte e tasse locali possono essere posti in esazione con la 1<sup>a</sup> e la 2<sup>a</sup> rata e quelli suppletivi con la 1<sup>a</sup> e la 4<sup>a</sup>, che le tasse ed i contributi applicati a quota fissa non superiore a lire 20 per ogni contribuente possono essere riscossi in 2 rate od anche in unica soluzione, e che, in caso di assoluta urgenza, il Prefetto può consentire la riscossione di ruoli principali e speciali con le altre rate dell'anno, vien demandata altresì al Prefetto la facoltà, finora attribuita all'Intendente di Finanza, di autorizzare la compilazione di ruoli straordinari per le tasse locali.

Su tale decreto si richiama la speciale attenzione dei Sigg. Podestà e si resta in attesa di un cenno di assicurazione e di adempimento.

*Il Prefetto* — DE BIASE

243. **Spese dei Comuni per festività ed altre solennità.** (C. P. S. 1<sup>o</sup> settembre 1927 n. 3452 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Più volte ho dovuto lamentare lo sciupio di denaro, che viene fatto da pubbliche amministrazioni in occasione di feste, cerimonie o altre solennità, con grave pregiudizio delle finanze locali, specie dei piccoli Comuni.

Nell'attuale momento, in cui sono necessarie le più rigorose economie, non solo nelle spese facoltative, ma anche in quelle ordinarie, ogni sperpero di pubblico denaro deve essere impedito.

Prescrivo intanto, d'ordine di S. E. il Ministro dell'Interno, che anche in caso di cerimonie, regolarmente autorizzate, gli Enti locali non debbono sopportare alcuna spesa del genere, salvo circostanze eccezionalissime, per le quali dovrà chiedersi la preventiva autorizzazione di questo ufficio, che si riserva anche di determinare la misura della spesa.

Avverto che, in caso di trasgressione, le spese stesse saranno addebitate agli amministratori che le ordinarono.

Le SS. LL. daranno comunicazione di quanto sopra alle Istituzioni di Beneficenza esistenti nel Comune, le quali mi segneranno ricevuta con assicurazione dell'adempimento.

Attendo ricevuta della presente a giro di posta.

*Il Prefetto* — DE BIASE

**244. Vendita di fotografie del Capo del Governo. Certificato di iscrizione.** (Circ. Pref. Salerno 31 agosto 1927 n. 3075 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Ho avuto occasione di notare che molti individui, la cui moralità a volte è completamente ignorata, girano per i comuni e per gli Uffici richiedendo l'acquisto di fotografie di S. E. il Capo del Governo, sotto comminatoria, in caso di rifiuto, di denuncia alle gerarchie fasciste.

Avverto che tali vendite debbono consentirsi soltanto a coloro, che sieno muniti del certificato di iscrizione, di cui all'art. 122 legge di P. S., vistato dalla locale Questura.

*Il Prefetto* — DE BIASE

**245. Animali da macello. Cautele per evitare loro sofferenze.** (C. P. S. 1° agosto 1927 n. 4949 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Comunico per l'osservanza, la seguente circ. 12 scorso luglio n. 10207110089 del Ministero dell'Interno:

« La Federazione Naz. Italiana fra le Società Zoofile e per la protezione degli animali ha fatto presente che in alcune città del Regno è invalso l'uso:

1. di condurre al macello animali gravemente ammalati o che presentano gravi lesioni traumatiche e gravi zoppie, facendo loro percorrere, a piedi, luoghi frequentati dal pubblico, specie da bambini;

2. di trasportare vitelli, agnelli, ecc. caricati sopra birocci, con le gambe strettamente legate agli stinchi e molte volte con la testa penzoloni;

3. di lasciare, nei mercati, detti animali, con le gambe legate, distesi sul nudo terreno spesso fangoso ed esposti alle intemperie, per tutta la durata delle contrattazioni, nonchè di pesarli sospendendoli, così legati, all'uncino di stadera.

E' superfluo mettere in rilievo la inumana crudeltà di tali atti, e la ripugnanza, che destano in ogni animo generoso. D'altra parte, questi sistemi arrecano al buon nome della nostra Patria forte pregiudizio, perchè non sfuggono all'attenzione degli stranieri, che visitano le nostre contrade e che, tornando ai loro paesi, narrano la penosa impressione provata.

Ragioni di umanità, dunque, ed anche di prestigio nazionale reclamano che sia posto termine a tali abusi. Si pregano, perciò, le SS. LL. di richiamare su quanto sopra l'attenzione delle dipendenti Amm. com., invitandole ad apportare ai locali regolamenti di polizia urbana, che non contengano norme al riguardo, acconce modifiche disciplinanti la materia in argomento.

Nel procedere a dette modifiche, le Amm. com., dovranno tener presente la necessità che:

1.º Il trasporto al macello di animali fortemente claudicanti e con zoppie dolorose sia effettuato con mezzi idonei;

2.º la legatura degli arti dei piccoli animali, caricati sui birrocci, sia effettuata a mezzo di corda piatta anzichè rotonda e gli animali stessi siano caricati in guisa da rimanere adagiati intieramente sul mezzo di trasporto;

3.º nei mercati, detti animali, convenientemente assicurati, non siano abbandonati sul nudo terreno, specie se bagnato o fangoso, e siano pesati secondo i suggerimenti della zoofilia, risparmiando inutili sofferenze agli animali stessi.

Nell'occasione, mentre si fa richiamo alle istruzioni impartite precedentemente, e da ultimo con la circolare 13 giugno 1926 n. 10089-G13273, si pregano le SS. LL. di rinnovare le disposizioni perchè tutti gli agenti della forza pubblica cooperino, con impegno, alla eliminazione degli inconvenienti su riportati, che cadono sotto la sanzione dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1913 N. 611, e alla rigorosa osservanza di quanto altro dispongono le norme vigenti per la protezione degli animali ».

*Il Prefetto* — DE BIASE

246. **Negozi di vendita.** Applicazione R. Decreto Legge 16 dicembre 1926, n. 2174. (C. P. S. 3 settembre 1927 n. 32355 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Ministero Economia Nazionale lamenta che applicazione legge 16 dicembre 1926 n. 2174 abbia condotto ad un aumento numero negozi vendita, mentre scopo provvedimento era giungere a riduzione. Particolarmente in grossi centri urbani Commissioni comunali non si sono valse facoltà accordata art. 3 legge suddetta per negare apertura spacci o imporre chiusura con cautele suggerite con varie circolari in relazione a condizioni di fatto in paese esorbitante numero negozi.

Prego V. S. farmi conoscere per codesto Comune, entro giorni 10, quante licenze di apertura siano state accordate e quante negate, quante licenze esercizio siano state revocate definitivamente e quanti esercizi si siano chiusi spontaneamente.

*Il Prefetto* — DE BIASE

247. **Restrizioni sull'esercizio venatorio.** (C. Pref. Salerno 3 settembre 1927 n. 30428 ai Commissari Prefettizi e Podestà della Provincia).

Richiamo l'attenzione della S. V. sul Decreto Ministeriale 12 luglio scorso, in corso di pubblicazione sul foglio degli Annunzi legali della Provincia. Occorre avvertire che con detto decreto nessuna deroga è stata apportata alle disposizioni dell'art. 6.º del R. D. 4 dicembre 1924 n. 754, che vietano tassativamente l'aucupio della selvaggina nobile stanziale, in altro modo che non sia quello della caccia col fucile.

*Il Prefetto* — DE BIASE

248. **Morva, profilassi.** (C. P. S. 1.º settembre 1925 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Essendo stati accertati in data recente casi di morva in cavalli che erano stati in precedenza denunciati infetti di farcino criptococcico, prego la S. V. di dare rigorose disposizioni affinché, a norma dell'art. 60 del Regolamento di polizia veterinaria, gli

equini che presentino sintomi sospetti di morva o comunque sospetti di contaminazione siano subito sottoposti alle adatte prove diagnostiche.

Attendo assicurazioni.

*Il Prefetto — DE BIASE*

249. **Contributo dei comuni e dell'amministrazione provinciale a favore dei comitati provinciali e regionali per lo sviluppo delle piccole industrie.** (C. P. S. 6 settembre 1927 n.° 32451 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Per opportuna conoscenza e norma, comunico alla S. V. la seguente circolare del 9 corrente n. 1891616, dell'On. Ministero dell'Interno:

« Sono state rivolte premure a questo Ministero perchè i Comuni e le Amministrazioni Provinciali siano autorizzate ad assegnare contributi ai Comitati provinciali e regionali per lo sviluppo delle piccole industrie.

Considerato l'utile che alla economia degli Enti locali può derivare dall'impianto di piccole industrie, il Ministero consente a che detti Enti corrispondano, in via meramente volontaria e non vincolativa nè continuativa, e nei limiti delle loro effettive risorse e delle eventuali possibilità finanziarie, sussidi straordinari, una volta tanto, a Comitati provinciali e regionali per lo sviluppo delle piccole industrie ».

*Il Prefetto — DE BIASE*

250. **Regolamento provinciale per l'approvazione preventiva dei tori.** (C. P. S. 31 agosto 1927 n. 30018 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

La Cattedra Prov. d'Agricoltura fa vive premure intese ad ottenere l'efficace interessamento delle SS. LL e dei Veterinari comunali, ad integrazione dell'azione che la Cattedra stessa va svolgendo, per l'esatta applicazione nei Comuni della Provincia delle disposizioni contenute nel regolamento per l'approvazione preventiva dei tori approvato con Decreto del Ministero dell'Economia Nazionale del 31 gennaio 1926.

Corrispondendo alle premure della Cattedra, prego le SS. LL., di svolgere opera efficace, con la cooperazione del Veterinario Comunale, affinchè le disposizioni contenute nel suindicato Regolamento siano portate a conoscenza dei proprietari interessati, facendo rilevare la razionalità e la convenienza delle disposizioni stesse.

Attendo assicurazioni.

*Il Prefetto—DE BIASE*

251. **Poliomielite anteriore acuta.** (C. P. S. 1.º settembre 1927 n. 15798 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica che si sono manifestati, all'estero, epidemie di poliomielite anteriore acuta. Si prega pertanto le SS. LL. di richiamare l'attenzione di tutti i medici esercenti sull'obbligatorietà della immediata denuncia di tale malattia, anche se si tratti di casi sospetti, giusto quanto è stabilito dal D. M. 15 ottobre 1923.

Va anche ricordato, per evitare possibili equivoci, che la poliomielite anteriore acuta è designata sotto svariate denominazioni, di cui le più frequenti sono: malattia di Heine, medin, paralisi spinale infantile, paralisi essenziale dei bambini, paralisi infettiva ed epidemica acuta.

Voglia inoltre la S. V. tener presente le norme profilattiche contenute nella prefettizia in data 29 dicembre 1924 n. 31634.

Verificandosi, perciò, casi di poliomielite anteriore acuta anche semplicemente sospetti, essi dovranno, con tutta sollecitudine, essere segnalati a questa Prefettura, adottando le più energiche misure di profilassi.

Gradirò un cenno di assicurazione.

*Il Prefetto — DE BIASE*

*(continua in 2ª pag. della copertina)*

## Parte II.

### Regolamento per l'applicazione della tassa sui cani. (1)

#### C A P O I.

##### Denunzia.

Art. 1. L'applicazione della tassa sui cani, di cui al N. 3 dell'art. 193 della Legge Com. (T. U. 4 febbraio 1915, N. 148) e al Decreto Luog. 12 settembre 1918, N. 1393, è regolata dalle seguenti norme.

Art. 2. Chiunque nel territorio del Comune sia possessore, custode o comunque tenutario di cani, è obbligato a farne denuncia all'Ufficio Municipale nel termine di giorni cinque dal primo giorno del possesso o della detenzione.

La mancata o falsa denuncia sarà punita coll'applicazione del doppio della tassa oltre la normale.

Art. 3. La denuncia, di cui al precedente art., è obbligatoria anche per coloro che credono di aver titolo alla esenzione per uno dei casi previsti dall'art. 9 e continuerà ad avere effetto fino a diffida in contrario da parte dell'interessato.

Art. 4. Non hanno valore alcuno per l'Amministrazione Comunale la denuncia fatta e la tassa pagata in altro Comune.

Art. 5. I cani non denunciati si presumono appartenere, agli effetti della tassa, al capo di famiglia ed al capo o rappresentante dell'Istituto od Ente presso il quale siano stati scoperti, salvo prova contraria.

Art. 6. La denuncia scritta o orale, di cui al precedente art. 2, oltre alla dichiarazione del nome, cognome, paternità ed abitazione del proprietario o detentore, comprenderà l'indicazione del sesso, la razza, l'altezza e il colorito del mantello di ciascun cane.

---

(1) Questo schema di regolamento, adottato dal Comune di Cava dei Tirreni, è stato compilato dal solerte Segretario Capo di quel Comune Cav. Uff. Vincenzo Pintozi.

Art. 7. All'atto della denuncia l'interessato può produrre, se del caso, i titoli agli effetti della diversa commisurazione del tributo o agli effetti delle esenzioni della tassa, di cui agli articoli 8 e 9.

## CAPO II.

### Tassa — Matricola — Ruolo.

Art. 8. La tassa è dovuta per ogni cane di qualunque specie o razza nella seguente misura:

*a)* lire 40 o 80 o 100 (1) per ogni cane di lusso. Sono considerati di lusso i cani di affezione, da camera, di razze speciali ecc. anche quelli da caccia, quando i proprietari di questi ultimi non siano muniti di porto d'armi e da caccia;

*b)* lire 20 o 40 o 50 (1) per ogni cane da caccia, quando il proprietario o detentore sia munito della licenza di porto d'armi lunghe e da caccia;

*c)* lire 5 o 10 o 12,50 (1) per ogni cane adibito esclusivamente alla custodia di edifici rurali e del gregge.

Art. 9. Sono esenti da tassa:

*a)* i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi ed al trasporto di mutilati poveri;

*b)* i cani appartenenti ad individui di passaggio nel Comune, la cui permanenza non si protragga oltre due mesi;

*c)* i cani lattanti pel periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore a due mesi;

*d)* i cani adibiti per servizio dell'Esercito e della P. S. o Istituti similari.

Art. 10. La tassa è dovuta per l'anno in corso quando la denuncia vien fatta durante il 1.<sup>o</sup> semestre; è limitata ad un semestre quando la denuncia avviene dopo il 30 giugno.

(1) Con decreto Luog. 12 settembre 1918 n. 1393 (art. 4) la tassa sui cani fu stabilita in lire 40 per i cani di lusso, lire 20 per i cani da caccia e lire 5 per i cani da guardia. Con decreto 7 aprile 1921 n. 374, fu data facoltà ai Comuni di portare al doppio tale tariffa. Al doppio può essere aggiunto l'aumento del quarto, per effetto del R. D. 20 ottobre 1925 n. 1944 (art. 8) — V. B. A. anno 1918 pag. 230, anno 1921 pag. 101 e anno 1925 pag. 241.

Art. 11. Non si farà luogo a rimborso della tassa per cessione di possesso del cane. Se però, durante l'anno venisse a morire il posseduto, potrà essere sostituito con altro senza pagamento di nuova tassa pel resto dell'annata, a condizione, però, che il passaggio di possesso sia denunziato al Comune.

Art. 12. Entro il 15 novembre di ogni anno verrà dal Municipio compilata un'apposita matricola dei proprietari o detentori di cani, con l'indicazione di quelli soggetti a tassa e di quelli esenti.

Tale matricola sarà pubblicata e posta a libera ispezione presso l'Ufficio Comunale per un periodo di quindici giorni previo avviso al pubblico. Entro tale termine le nuove iscrizioni e le variazioni saranno notificate agl'interessati a mezzo del messo comunale.

Art. 13. I reclami contro le nuove iscrizioni nella matricola debbono essere presentati nelle forme di legge alla Commissione di cui all'art. 117 del Regolamento per l'esecuzione della Legge Com. e Prov., entro 20 giorni decorrenti rispettivamente dalla data di notifica dello accertamento per avviso individuale o da quella di pubblicazione della matricola.

Qualunque contribuente, entro gli stessi termini, può ricorrere contro indebite esclusioni o insufficienti tassazioni di altri cittadini.

Art. 14. Trascorso il termine pei reclami di 1.<sup>a</sup> istanza, l'Amm. Municipale, in base alla matricola, compilerà il ruolo principale delle partite non contestate, il quale, dopo reso esecutorio col visto del Prefetto e pubblicato per 8 giorni, sarà messo in riscossione.

Art. 15. Contro le decisioni della Commissione in merito ai reclami di cui all'art. 13 è ammesso il ricorso alla Giunta Prov. Amm. entro 20 giorni dalla notifica.

E' ammesso il ricorso, se per errore materiale, anche contro le risultanze del ruolo, ricorso che dovrà farsi al Prefetto entro 8 giorni da quello di ricevimento della cartella di avviso pel pagamento della tassa.

Art. 16. La mancanza di ricorso alla Commissione, la mancanza d'appello o la presentazione dei ricorsi fuori dei termini stabiliti, rendono definitive le tassazioni iscritte.

Art. 17. Per le partite rimaste definitive come sopra o definite in seguito ai ricorsi, per le nuove denunce e per le iscrizioni di ufficio per omessa denuncia delle parti, verranno, previa notifica agl'interessati, formati dei ruoli suppletivi, da approvarsi e pubblicarsi con le norme del ruolo principale.

Art. 18. Contro i nuovi accertamenti in corso d'anno è ammesso ricorso alla Commissione ed in sede di appello alla Giunta Prov. Amm. conformemente a quanto è stabilito dagli art. precedenti.

Art. 19. La tassa sarà pagata all'Esattore delle Imposte, ai sensi dell'art. 5 della legge 17 ottobre 1922, n. 1401, in 3 rate uguali in coincidenza con quelle delle Imposte Dirette ed il ruolo dovrà andare in riscossione nelle rate e con le norme di cui all'art. 1.º del R. D. L. 30 giugno 1927, n. 1220. (1)

Art. 20. La tassa colpisce la presenza del cane nel Comune quando essa duri più di 5 giorni e quando il cane non appartenga a forestieri di passaggio, di cui alla lett. b) dell'artic. 9, quindi non sono motivi d'esenzione la iscrizione in ruolo o la denuncia agli effetti della tassa presso altri comuni.

Art. 21. Per il cane debitamente iscritto e pel quale siasi resa definitiva la tassa, questa è dovuta per l'intero importo, anche se la presenza del cane venisse per qualsiasi motivo a cessare prima o dopo il pagamento della prima rata.

Art. 22. In caso d'impossibilità di riscossione della tassa ed eventuali spese per cani denunziati o accertati a carico di persone nullatenenti, su avviso dell'esattore, si procederà al sequestro degli animali, salvo ai denunzianti o ai proprietari, che potranno con la occasione rivelarsi, di ritirarli previo versamento delle somme costituenti il loro debito.

I cani sequestrati saranno assoggettati al trattamento dei cani accalappiati di cui all'art. 25.

---

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 257.

### CAPO III.

#### Custodia dei cani.

Art. 23. E' vietato in qualsiasi ora del giorno e della notte di lasciare vagare cani non muniti di museruola e di collare con la indicazione del nome del proprietario e del numero di iscrizione nella matricola del Comune.

La museruola dev' essere solida e fatta in modo che impedisca assolutamente di mordere.

E' vietato il trasporto sui tramvai e sulle automobili destinati a servizi pubblici di cani sprovvisti di museruola, di collare e che non siano tenuti a guinzaglio.

E' vietato di condurre nei caffè, nei cinematografi ed in altri esercizi pubblici cani, ancorchè muniti di museruola e di collari e tenuti a guinzaglio.

Nei cortili delle case e dei giardini, di giorno, i cani di indole pericolosa dovranno essere tenuti a catena in modo da non poter uscire all'esterno.

Sono eccettuati dall'obbligo della museruola i cani di guardia soltanto di notte ed entro il limite dei luoghi da sorvegliare, i cani da pastore e da caccia, quando vengono utilizzati rispettivamente per la guardia dei greggi fuori l'abitato e per la caccia, nonchè i cani destinati per servizio di pubblica sicurezza soltanto nelle ore in cui compiono tale servizio.

Art. 24. I cani trovati a vagare in luogo aperto, non muniti di museruola e di collare, saranno, in linea ordinaria e salvo speciali disposizioni che potranno, in casi eccezionali, essere emanate con apposite ordinanze, accalappiati e tenuti in osservazione per la durata di 6 giorni, trascorsi i quali, senza che siano stati reclamati dai proprietari, saranno uccisi, senza pregiudizio della elevata contravvenzione.

I cani ed i gatti morsi da cani, anche semplicemente sospetti, saranno, senz'altro, accalappiati ed uccisi.

La presenza del proprietario all'atto dell'accalappiatura non varrà ad impedirli.

E' proibito altresì di impedire all'accalappiatore l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani che stessero per essere accalappiati.

Art. 25. I cani che abbiano morsicato persone, qualora sia possibile catturarli senza pericolo, saranno custoditi nel canile per 8 o 10 giorni, decorsi i quali potranno dai proprietari essere riscattati alle seguenti condizioni:

a) che ne sia dimostrata l'appartenenza e l'eseguita denuncia agli effetti della tassa annua;

b) che sia dal veterinario accertato che non sono o non siano sospetti di essere colpiti da idrofobia;

c) che siano rimborsate le spese di custodia e mantenimento fissate in L. 3,00 per ogni giornata e corrisposte le penalità di cui all'art. precedente, quando trattasi di cani vaganti.

Trascorsi gli 8 o 10 giorni, senza che siano stati reclamati, saranno abbattuti, senza alcun pregiudizio del procedimento contravvenzionale a carico del proprietario e del diritto al rimborso delle spese di mantenimento, custodia ed invio dei morsicati all'Istituto antirabico.

Art. 26. I veterinari ed i medici curanti, i proprietari o detentori di cani ed i cittadini offesi sono tenuti a denunciare i casi di morsicatura come qualsiasi altro sintomo o sospetto di rabbia all'Ufficio comunale per l'applicazione dei provvedimenti di urgenza, di cui agli articoli 6, 7 e seguenti del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533.

I contravventori saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione dell'art. 193 della legge sanitaria.

Art. 27. Tutte le infrazioni al presente regolamento non sono conciliabili in via amministrativa, in conseguenza di che i verbali di contravvenzione debbono essere, senz'altro, trasmessi al Pretore del Mandamento senza invitare i trasgressori all'esperimento delle conciliazioni.

#### CAPO IV.

##### Disposizioni generali e transitorie.

Art. 28. Per quanto non previsto dal presente Regolamento saranno applicate le disposizioni delle leggi sanitarie 1.º agosto 1907, n. 636 e del Regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914 n. 533.

Art. 29. Il presente Regolamento abroga ogni altro precedente ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua approvazione, omologazione e pubblicazione.

## Appunti di giurisprudenza amministrativa.

6. **Organici locali** — *Applicabilità della riforma a quelli delle istituzioni pubbliche di beneficenza.*

Col R. D. 27 maggio 1923, n. 1177, il legislatore ha sancito una nullità di pieno diritto dei regolamenti locali, che contenesero, in ordine al trattamento di riposo, disposizioni più favorevoli di quelle riguardanti gl'impiegati governativi.

Tale legge speciale ha espressamente esteso il divieto dell'art. 65 del R. D. 18 sett. 1899 n. 394, alle istituzioni pubbliche di beneficenza; le quali, pertanto, vengono, in punto di pensione, ad essere pareggiate ai Comuni ed alle Provincie e sono, al pari degli Enti predetti, obbligate ad addivenire alla riforma prescritta. (Consiglio di Stato, 22 luglio 1926).

7. **Acque pubbliche** — *Competenza del Tribunale delle acque.*

A norma dell'art. 57 lett. c. del R. D. L. 9 ottobre 1919, n. 2161, la cognizione di una controversia, tra il demanio ed il Comune, per derivazione di un determinato volume di acqua, è demandata al Tribunale delle acque. La legge parla soltanto di derivazione ed utilizzazione di acqua pubblica, e non dice affatto che la demanialità dell'acqua debba già risultare dalla iscrizione nello elenco delle acque pubbliche. Ora, poichè scopo della legge è stato quello di garentire gl'interessi del demanio sulle acque, istituendo per le controversie relative una speciale giurisdizione, basta a radicare la competenza della medesima il fatto che l'acqua, di cui si contende, abbia i caratteri necessari per dirsi pubblica, sia o non iscritta nel suddetto elenco.

(Cass. del Regno a Sezioni Unite 10 dic. 1926).

8. **Impiegati dagli Enti locali** — *Periodo di esperimento e stabilità: distinzione.*

Il concetto, al quale si ispirò l'art. 91 del Reg. 12 febb. 1911, n. 297, è incompatibile con le disposizioni del R. D. 30 dic. 1923, n. 2839. Deve quindi ritenersi abrogato e non più applicabile anche agl'impiegati attualmente in servizio. Il decreto infatti ha equiparato, sotto l'unica disposizione dell'art. 38, tutto il personale (segretario, impiegati, agenti e salariati) agli effetti dello acquisto della stabilità dopo un periodo di esperimento, che è stato fissato per tutti in un biennio, mentre per il segretario era di un quadriennio, per gl'impiegati poteva essere minore e per i salariati anche maggiore. Questa equiparazione si estende anche al termine del preavviso per la dimissione, stabilito per

tutti in tre mesi, mentre per il segretario era di sei. Il segretario però, anche se nominato per promozione o concorso interno, deve nel nuovo grado subire un nuovo periodo di esperimento.  
(Consiglio di Stato, 6 nov. 1925).

9. **Espropriazione per pubblica utilità** — *Procedura in tema di acquedotti intercomunali.*

Se alla domanda per ottenere dichiarazione di p. u. dell'acquedotto interessante più Comuni, siano alligati il progetto completo e particolareggiato, corredato da grafici, capitolato speciale di appalto, tariffa dei prezzi, piano particellare ed elenco delle espropriazioni, dev' essere depositata in ogni singolo Comune quella parte del piano che comprende i lavori da farsi nel territorio del detto Comune.

Prima di addivenire all'approvazione del progetto di acquedotto, il Comune richiedente deve produrre il titolo di concessione o di proprietà dell'acqua ed il compromesso ed altri atti compiuti o in corso per l'acquisto e pel godimento di essa.

La questione sulla natura pubblica delle acque dev' essere preliminarmente definita.

Spetta al Governo del Re, nelle forme e con la procedura di cui al R. D. L. 9 ott. 1919, n. 2161, conciliare e contemperare le esigenze contrastanti di utilizzazione di acque inservienti ad intere zone agricole o ad altri scopi.

(Consiglio di Stato 19 febb. 1926).

10. **Pubblica igiene** — *Estremi per la legittimità delle ordinanze.*

Alle ordinanze contingibili ed urgenti, le quali non sono legate ad alcuna forma speciale, non sono sempre applicabili i rigori della legge processuale civile circa la notifica.

E' legittima un'ordinanza con la quale il Podestà ingiunga ad un privato, per ovvie ragioni d'igiene, di impedire in qualsiasi modo il deflusso di acque luride sul suolo di una strada frequentata.

Se la causa dello spargimento delle acque sulla pubblica via, e quindi del temuto danno alla salute dei cittadini, sia imputabile alla stessa amministrazione comunale, che trascura di mantenere la strada nello stato normale e tollera gli ostacoli frapposti da altri al libero deflusso delle acque, manca la condizione di legittimo esercizio della podestà di ordinanza.

(Decis. Giunta Prov. Amm. di Salerno 6 febb. 1926).

Avv. GENNARO GRECO

ciazioni, circoli di cultura e di riunione esistenti nel Comune, chiamando i principali esponenti, l'opportunità che dette rassegne figurino fra le pubblicazioni messe a disposizione dei soci.

Le condizioni di abbonamento sono le seguenti: Lire 80 per la Rassegna della stampa estera, e L. 40 per la Rassegna quindicinale. Avverto però che pel periodo settembre-dicembre del corrente anno è stato aperto un abbonamento speciale per l'Italia al prezzo di L. 20 per la Rassegna della stampa estera e di L. 10 per la Rassegna quindicinale delle riviste. Gli abbonamenti dovranno essere inviati al predetto ufficio.

Resto in attesa di un cortese riscontro, che mi metta in grado di avere con ogni possibile sollecitudine un primo elenco di abbonati.

*Il Prefetto* — DE BIASE

254. **Orchestre all'aperto in occasione di festività religiose.** (Circ. Pref. Salerno 28 luglio 1927 n. 5063 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Richiamando la circ. di questo Ufficio del 21 luglio 1926, n. 3419, relativa agli spettacoli all'aperto, ed a modifica delle disposizioni in essa contenute, avverto che in occasione di festività religiose potranno consentirsi orchestre all'aperto, a condizione, però, che gli interessati si muniscano in tempo utile della licenza della R.<sup>a</sup> Questura, cui dovrà presentarsi regolare istanza corredata della bolletta della tassa pagata all'Ufficio del Registro e del nulla osta del rappresentante della Società degli Autori.

In dette orchestre non potranno esibirsi, per cantare, donne e minori degli anni 15, e gli artisti dovranno mantenere contegno corretto e cantare canzoni che non costituiscano violazione della morale, sotto comminatoria di immediata revoca della licenza.

Assicuri.

*Il Prefetto* — DE BIASE

255. **Spegnimento d'incendi. Richiesta di invio di truppa.** (C. Pref. Salerno 7 settembre 1927 n. 5677 ai Podestà della Provincia).

Ho avuto occasione di rilevare che per lo spegnimento anche d'incendi di lieve entità da taluni Podestà della Provincia

sono state inviate a questa Prefettura richieste d'invio di truppa non sempre giustificate.

Ad evitare il ripetersi di tale inconveniente, ricordo che per il N.º 2 lettera b dell'appendice al Regolamento pel servizio territoriale la truppa può essere richiesta solo nel caso in cui la popolazione e gli abitati siano seriamente minacciati dagl'incendi. In tutti gli altri casi i signori Podestà dovranno fronteggiare l'incendio con la mano d'opera locale.

Qualora poi l'intervento della truppa per lo immediato pericolo alla popolazione ed agli abitati dovesse ritenersi assolutamente indispensabile, è necessario indicare nella richiesta, che dovrà essere confermata dal funzionario di P. S., ove esiste, ed in mancanza dal Comandante la Stazione dei R.R. CC., il numero di uomini che si richiede, lo scopo della richiesta ed il luogo ove la truppa dovrà dirigersi.

Raccomando la rigorosa osservanza delle norme suindicate ed attendo assicurazione.

*Il Prefetto* — DE BIASE

---

## Concorsi

**Comune di Salerno.** — *Ingegnere Capo* — Concorso per titoli, stipendio iniziale lire 12 mila, oltre 5 aumenti quadriennali del decimo ed indennità di disagio. Indennità di carica lire 2000 ed altra indennità di lire 1500 per i servizi nell'ambito del territorio del Comune. Diritto del 2 o/o per direzione di lavori d'importo superiore a lire 20 mila, da ripartirsi fra gl'ingegneri dell'Ufficio. Età da 21 a 45. Domanda, diploma di laurea d'ingegnere civile, estratto delle votazioni conseguite negli esami di laurea, documenti di rito, altri titoli e vaglia di lire 50 per tassa di esame, da presentarsi Segreteria municipio non oltre ore 16 del 30 Settembre 1927. Il Podestà A. Conforti.

**Comune di S. Pietro al Tanagro.** — *2 guardie campestri* -- Concorso per titoli. Salario lire 2400 lorde per ognuna. Domanda e documenti di rito non oltre 3 settembre 1927. Richiedere chiarimenti alla Segreteria. Il Podestà Spinelli.

**Comune di Giffoni Valle Piana.** — *Medico condotto 2.ª zona.* Stipendio lire 6200, aumentabile di 4 quadrenni. Indennità di cavalcatura. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria comunale. Invio domanda e documenti non oltre 14 ottobre 1927. pel Podestà G. Visconti.

**Comune di Pisciotta.** — *Messo scrivano* — Concorso per titoli, stipendio Lire 3000 (tremila), aumentabile di un decimo per ogni quadriennio e fino a cinque quadrienni. Età 21 - 35 S. E. L. Documenti di rito. Titoli di studio non inferiori al certificato di passaggio dalla 4.ª alla 5.ª classe elementare. Termine presentazione documenti 15 ottobre 1927 — Il Podestà Saulle.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

**Parte I. — b) Atti ufficiali della R. Prefettura — 256.** Formazione dei calmieri. R. D. L. 16 Dic. 1926 n. 2174 — 257. Campi sportivi del Littorio— 258. Automobili, cambiamento di targa — 259. Abburrattamento farine di frumento. Analisi — 260. Uccellazione, passate con fischio e spauracchio al volo. Tassa sulle concessioni governative — 261. Il Gran Consiglio nei primi 5 anni dell' era fascista — 262. Corse di cavalli e altri simili trattenimenti pubblici e spettacoli. Licenza Questura.

**c) Atti ufficiali della Federazione Prov.le degli Enti Autarchici — 15.** Pubblicazioni legislative.

**Copertina.** Continuazione atti ufficiali R. Prefettura Num. 260 a 262 — Concorsi.

**260. Uccellazione. Passate con fischio e spauracchio al volo. Tassa sulle concessioni governative.** (Circolare Prefetto di Salerno 15 sett. 1927 n. 34239 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

La legge 24 giugno 1923, n. 1420, che contiene provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, all'art. 18 indica quali sono le forme di uccellazione, che sono ora ammesse e poichè fra quelle ivi indicate non è compresa la passata al fischio è da concludersi che questa forma sia stata dalla detta legge abolita.

E di ciò si ha la conferma nell'art. 33 del regolamento 24 settembre 1923, n. 1420 per l'esecuzione della legge stessa, il quale determina anche più precisamente quali sono le forme di uccellazione ora mantenute.

Senonchè la tabella A, annessa alla legge tributaria delle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, al n. 17 lettera n., contempla la passata con fischio o spauracchio al volo e stabilisce la relativa tassa in L. 400.

Questa discrepanza può ingenerare dubbio e incertezze e poichè effettivamente al riguardo da varie parti sono stati proposti quesiti, il Ministero dichiara che l'essere tuttora indicata nella citata tabella dalla legge tributaria delle concessioni governative « la passata con fischio » non porta per conseguenza che tale forma di uccellazione sia ammessa, dappoichè la legge che in questa materia ha la prevalenza è naturalmente quella che regola l'esercizio della caccia, non potendo l'altra sulle concessioni governative colpire altro che le licenze, che, giusta le disposizioni contenute nella prima, possono dalla competente autorità di pubblica sicurezza essere rilasciate.

Fregasi rendere quanto sopra di pubblica ragione.

*Il Prefetto — DE BIASE*

**261. Il Gran Consiglio nei primi 5 anni dall' Era fascista.** (Circ. Pref. Salerno del 9 settembre 1927 n. 3655 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

E' stato testè pubblicato in elegante veste tipografica dalla « Libreria del Littorio » a cura della Direzione del Partito, il volume « *Il Gran Consiglio nei primi cinque anni dell' Era Fascista* » che contiene la raccolta completa delle deliberazioni del Gran

## Parte I.

### b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.

256. **Formazione dei calmieri.** R. D. L. 16 dic. 1926 n. 2174. (C. Pref. Salerno 14 settembre 1927 n.° 33473 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Per l'esecuzione, comunico la seguente circolare del Ministero dell'Economia Nazionale:

« Con la circolare n.° 306 del 30 maggio corrente anno, (1) questo Ministero enunciava i criteri interpretativi del disposto dell'art. 4, primo comma, del R. D. L. 16 dicembre 1926 n. 2174, circa la emanazione dei calmieri da parte delle Autorità comunali, dopo aver esperiti preventivamente i necessari accordi con i Consigli Provinciali dell'Economia e con le organizzazioni sindacali interessate.

Senonchè alla pratica applicazione degli accennati principi è mancato sovente l'auspicato accordo fra gli Enti interessati, da un canto per l'eccessivo zelo con cui alcuni Comuni hanno ritenuto di dover esercitare le attribuzioni ad essi demandate in proposito dalla vigente Legge com. e prov., dall'altro perchè Enti camerali oppure organismi sindacali non hanno inteso nel giusto limite le funzioni ad essi riservate dal R. D. L. 16 dic. 1926 n. 2174.

Tale inconveniente ripete la sua ragione d'essere da un comune errore iniziale, la non bene intesa funzione del calmiere, e la inesatta valutazione della portata intrinseca del disposto di cui al 1.° comma dell'art. 4 sopracitato.

Questo Ministero ha già provveduto, con circolare n.° 306,

---

(1) v. B. A. anno corrente pagg. 231, 262.

del 25 luglio u. s. a definire i limiti delle competenze spettanti agli Enti chiamati dalla legge a fissare i prezzi al minuto dei generi soggetti a regime di calmiera; ma perchè l'inconveniente sopra lamentato non si ripercuota, creando difficoltà e suscitando dissensi fra gli Enti stessi, nella determinazione dei prezzi di vendita al minuto, sulla base dei prospetti di rilevazione statistica quindicinali dei prezzi all'ingrosso relativi alle principali merci e derrate, di cui alle circolari n. 416 del 2 luglio e n.º 499 del 7 luglio v. a. (1) ritiene necessario richiamare le SS. LL. ai termini precisi delle disposizioni attualmente vigenti in materia di calmieri.

E innanzi tutto è da rilevare che il Regolamento attuale per l'esecuzione della Legge com. e prov., all'art. 109 stabilisce che i Comuni fissano norme per le mete o calmieri dei generi annuari di prima necessità, da imporsi temporaneamente, quando le circostanze locali e le consuetudini ne giustifichino l'opportunità.

Dal canto suo la legge 16 dic. 1926 n.º 2174, all'art. 4, dispone che è lasciata ai Comuni la facoltà di fissare i prezzi di vendita al minuto dei principali generi alimentari, previ accordi con i Consigli Prov. dell'Economia e con le organizzazioni sindacabili interessate.

Ne discende chiara la conclusione che rimane integra ai Comuni la potestà di deliberare in materia di calmiera, ma, ciò stabilito, la valutazione delle circostanze locali circa la opportunità e la tempestività dell'applicazione dei calmieri non può, senza andare incontro a pericolose conseguenze, essere fatto dai soli Comuni, bensì è necessario ascoltare preventivamente il giudizio apposito degli Enti, i quali hanno anche, in materia di costi e di prezzi dei generi, una indiscutibile competenza tecnica.

L'applicazione dunque dei prezzi di calmiera sui generi di più largo consumo va fatta non sempre e dappertutto, ma *soltanto in via temporanea, e quando evidenti ragioni locali di carattere economico ne giustifichino la necessità.*

(1) v. B. A. anno corrente pagg. 238 e 263.

Tale principio è basilare, e mira ad evitare la tumultuosa e intempestiva imposizione di calmieri, i quali, pure eventualmente muniti della sanzione dei legittimi poteri, e pure ispirandosi alle finalità della legge, potrebbero non adeguarsi alle necessità economiche del luogo.

Altra considerazione di particolare importanza da farsi è che il calmiere deve disciplinare esclusivamente i prezzi dei generi annonari di prima necessità. Tale principio esclude che si possano calmierare alcune qualità superiori dei principali generi alimentari, o alcune categorie di generi non riflettenti l'ordinario consumo.

Il legislatore ha voluto sottoporre a regime di calmiere solo quelle voci che, rivestendo carattere di necessità, potrebbero più sensibilmente gravare su un modesto bilancio familiare; le altre voci e gli altri generi di carattere voluttuario o comunque non indispensabili, ha inteso opportunamente di lasciare al gioco della libera concorrenza.

Nei criteri delle disposizioni sopra accennate, si inquadra il Bollettino di rilevazione quindicinale dei prezzi all'ingrosso nelle diverse piazze del Regno, compilato da questo Ministero col concorso dell'Istituto centrale di Statistica. A tale Bollettino questo Ministero non potrebbe in alcun modo attribuire valore di norma inderogabile; i dati in esso contenuti debbono pertanto intendersi come indicazione, come base che altri elementi integrativi, eventualmente in possesso degli Enti locali, possono in un dato momento e in una data località, modificare o addirittura annullare, sia in quanto al numero delle voci, sia in quanto ai limiti massimi e minimi dei relativi prezzi.

Infatti, accertate le condizioni necessarie per l'imposizione del calmiere, dovrà, volta per volta, prendersi in esame l'epoca in cui fu dai negozianti effettuata l'ordinazione delle merci e i prezzi allora praticati dai mercanti di origine; dovranno tenersi presenti le difficoltà di rifornimento in rapporto alla distanza dei centri di produzione; il maggiore o minore consumo delle merci

avrà anche esso un peso non indifferente, mentre elementi non previsti potrebbero sopravvenire ad impedire che i dati della rilevazione quindicinale dei prezzi all'ingrosso possono costituire una base, un punto di partenza per la determinazione dei prezzi di vendita al minuto.

Concludendo, è ovvia l'azione benefica che può esercitare un calmiere imposto per riconosciute esigenze di tempo e di luogo, quando cioè sia rivolto ad infrenare la corsa al guadagno da parte di ingordi negozianti e a ricondurre in limiti più sopportabili i prezzi dei generi, oggetto di più ampio consumo popolare. D'altra parte invece è risaputo che un calmiere, il quale non tenesse conto degli elementi sopra esposti, mentre costringerebbe il commerciante a vendere in perdita, condurrebbe anche ad una riduzione nelle ordinazioni delle merci presso i produttori, provocherebbe una contrazione della produzione stessa e una rarefazione della merce domandata, con la inevitabile conseguenza di un rincaro dei prezzi. Sotto questo punto di vista il contributo tecnico-scientifico degli Enti camerali e delle organizzazioni sindacali interessate, nella valutazione dei criteri di opportunità dell'imposizione del calmiere e nella determinazione dei prezzi, è un elemento di importanza decisiva.

Questo Ministero prega vivamente le SS. LL. a voler dare urgente comunicazione dei principi sopra esposti a tutti i Comuni dipendenti mentre, per aderire alle molteplici richieste pervenute da Prefetture e Camere di Commercio, si è già iniziata, a mezzo dello Stabilimento Poligrafico dello Stato, la distribuzione direttamente agli Enti interessati del Bollettino di rilevazione quindicinale nella misura di copie qui appresso indicate:

Per i Comuni fino a 5 mila abitanti: copie 2; per quelli fino a 10 mila abitanti copie 5; per quelli fino a 50 mila abitanti copie 10; per quelli fino a 100 mila abitanti copie 20; per ogni Camera di Commercio copie 30.

*Il Prefetto* — DE BIASE

257. **Campi sportivi del Littorio.** (C. Pref. Salerno 12 settembre 1927 n. 3715 ai Podestà della Provincia).

Con mie circ. 30 maggio u. s. n. 2237 e 30 giugno n. 2410-2496, pubb. anche sul Bollettino Amministrativo della Prefettura, (1) furono impartite disposizioni per la istituzione, a cura dei Comuni, del Bosco del Littorio.

Peraltro, siccome non tutti i Comuni dispongono di terreni collinosi e montagnosi, che si prestino allo scopo, è apparso opportuno a S. E. il Capo del Governo che, dove sia eventualmente possibile disporre, in prossimità degli abitati, di terreni pianeggianti, le iniziative eventualmente già in corso, per destinazione dei terreni predetti ai Boschi del Littorio, siano rivolte, invece, alla istituzione dei *Campi sportivi del Littorio*.

Ciò facendo, sarà accolto ed assecondato dai Comuni il costante sforzo del Governo Nazionale diretto a formare, attraverso i quotidiani esercizi, la nuova giovinezza Italica, fisicamente e moralmente preparata ad assolvere i compiti che l'attendono.

E' ovvio che, data la spesa rilevante, i piccoli Comuni vicini debbano riunirsi in Consorzio, ove ancora non sia avvenuta di essi la fusione. E, tenute presenti le note condizioni dei bilanci comunali, per le spese occorrerà fare largo assegnamento anche sulle offerte dei privati.

Le SS. LL. pertanto, comprese dell'elevato fine e della pratica utilità dell'istituzione, vorranno svolgere attiva opera anche presso gli altri Enti locali e, in particolar modo, presso i privati in grado di concorrere, perchè, entro breve termine, il Campo sportivo del Littorio divenga un fatto compiuto.

Gradirò essere informato *entro il 25 corrente* dello sviluppo che la iniziativa avrà assunta localmente ed attendo, frattanto, un cenno di assicurazione dell'adempimento.

*Il Prefetto - DE BIASE*

(1) pagg. 176 • 220,

258. **Automobili. Cambiamento di targa.** (C. P. S. 12 sett. 1927 n. 32415 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Facendo seguito a precedente corrispondenza, (1) prego la S. V. a volere invitare i proprietari d'automobili a provvedere *sollecitamente* al cambiamento del numero di targa e non attendere gli ultimi giorni dell'anno.

E' ovvio rilevare che, ove si accumulasse molto lavoro negli ultimi giorni, non si potrebbe espletarlo nel termine prescritto.

*Il Prefetto* — DE BIASE

259. **Abburattamento delle farine di frumento. Analisi.** (C. P. Salerno 15 sett. 1927 n. 34240 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Il Ministero della Economia Naz., per ovviare ai gravi inconvenienti, che si verificano per l'accertamento delle contravvenzioni alle infrazioni delle disposizioni del R. Decreto legge 13 agosto 1926, n. 1448 sull'abburattamento delle farine, (2) dovuti principalmente a disparità di criteri nella valutazione delle analisi, è venuto nella determinazione di accentrare il servizio di controllo.

Pertanto, tutti i campioni di farine non ritenute regolamentari dovranno essere spediti a questo Ministero (Comitato Centrale Annonario) accompagnati dal relativo verbale di prelevamento.

Ciò anche perchè quest'Amministrazione desidera raccogliere tutti gli elementi, che possano illuminare meglio la sua azione per l'applicazione del provvedimento legislativo, attualmente in corso di pubblicazione, che dovrà disciplinare la macinazione dei cereali.

Gradirò un cenno di assicurazione.

*Il Prefetto* — DE BIASE

---

(1) v. B. A. anno corrente pag. 98.

(2) v. B. A. anno 1926 pag. 108.

### c) **Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.**

15. **Publicazioni legislative** (Circ. 6 settembre 1927 n. 1684 ai Podestà dei Comuni della Provincia).

Dalla Confederazione Generale Enti Autarchici ricevo la seguente circolare, che comunico alle SS. LL. per intelligenza:

« In esecuzione dei deliberati del Comitato di Presidenza di questa Confederazione, verrà iniziata quanto prima la stampa delle seguenti pubblicazioni:

- 1.° Indice sistematico-cronologico delle legislazione Italiana;
- 2.° Bollettino amministrativo degli Enti autarchici;
- 3.° Bollettini integratori dell' indice della legislazione Italiana.

L' indice sistematico-cronologico della legislazione Italiana contenente l' indicazione di tutte le leggi ed i Regolamenti emanati dalla Costituzione del Regno ad oggi, rigorosamente ordinato per materia ed alfabeticamente, è corredato con note analitiche e di riferimento, ed è riconosciuto indispensabile specialmente per tutti gli Uffici pubblici in quanto oltre facilitare enormemente la ricerca delle leggi, può evitare facili omissioni. Questa Confederazione è venuta quindi nella determinazione di porre in grado tutti gli Enti autarchici locali di venire in possesso di una pubblicazione di tale natura, e pertanto, riconosciuto che l' opera più completa in materia è indubbiamente « l' Indice sistematico-cronologico della legislazione Italiana » dei Sigg. Maculan e De Nardi, edita dalla Società Editrice Bellunese (S. E. B. A.), ha stipulato con la Società stessa una speciale convenzione con la quale la Confederazione assume l' esclusività della cessione alle pubbliche Amministrazioni del volume generale contenente la legislazione dal 1861 al 1926, *che annulla i volumi precedenti*. Assumendo in tal modo direttamente la fornitura del volume ed estendendola a tutti gli Enti Autarchici del Regno, questa Confederazione può provvedere anche alla fornitura di altre utili

pubblicazioni senza aumentare la spesa, che gli Enti avrebbero incontrata acquistando l'indice della società Editrice Bellunese.

Infatti necessitando che l'Indice della legislazione coordinato a tutto il 1926 venga periodicamente aggiornato, entro il corrente mese verrà pubblicato un supplemento contenente la legislazione dell'anno in corso dal 1° Gennaio al 31 Agosto e successivamente ogni quindicina verranno pubblicati i bollettini integratori.

Infine constatato che manca una pubblicazione per gli Enti Autarchici, che almeno quindicinalmente riporti celeremente ed in modo completo il testo di tutte le leggi ed i regolamenti interessanti, corredandole di note di riferimento, le circolari e le istruzioni Ministeriali, la giurisprudenza relativa, la soluzione gratuita di quesiti ecc., questa Confederazione pubblicherà nel corrente mese il « Bollettino Amministrativo degli Enti Autarchici ».

\*  
\*\*

« Le tre pubblicazioni di cui sopra saranno fornite agli Enti Autarchici nell'anno in corso al prezzo complessivo di L. 85 (Ottantacinque) pari a quello praticato dalla S. E. B. A. per la sola cessione diretta dell'indice legislativo.

E' necessario però poter fare affidamento per la cessione delle pubblicazioni a tutte le Amministrazioni Autarchiche del Regno, in quanto solo il notevole numero di esemplari può rendere possibile la sensibile riduzione di spesa.

Inoltre, per limitare le spese di amministrazione, il volume Generale dell'Indice verrà inviato in assegno postale per L. 85, dando diritto agli Enti acquirenti di ricevere gratuitamente il Bollettino Amministrativo ed i Bollettini integratori dell'Indice per tutto l'anno in corso ».

Saluti fascisti

*Il Presidente* — ARTURO DELLA MONICA

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Consiglio, da quelle prese nella notte del 12 gennaio 1923, in cui venne regolarmente costituito, a quelle della notte del 27 aprile u. s., in cui fu definitivamente concretata la Carta del Lavoro.

E' desiderio del Ministero che la interessante pubblicazione abbia la massima diffusione, in modo che sia largamente conosciuta e convenientemente apprezzata l'opera proficua finora svolta dall'Alto Consesso.

Pertanto interesse le SS. LL. affinchè vogliano adoperarsi efficacemente in ogni miglior modo per il conseguimento di tale intento.

Attendo assicurazione.

*Il Prefetto—DE BIASE*

262. **Corse di cavalli e altri simili trattenimenti pubblici e spettacoli.**

**Licenza Questura.** (C. Questore di Salerno 1.º sett. 1927 n.º 5561 ai Podestà e Commissari della Provincia).

« L'art. 67 del T. U. delle leggi di P. S. 6 nov. 1926 n. 1848, prescrive, fra l'altro, che non si possono dare in luogo pubblico o aperto al pubblico corse di cavalli nè altri simili spettacoli o trattenimenti senza la licenza dell'Autorità Circondariale di P. S. (Questore).

E' stato rilevato che alcune Questure applicano tale disposizione, anche nel caso di manifestazioni sportive, che hanno carattere assolutamente ed esclusivamente educativo.

Peraltro, come risulta anche dalla intestazione del Capo 1.º del Titolo 3.º della legge di P. S., l'art. 67 è applicabile soltanto a quelle corse di cavalli o ciclistiche, che abbiano carattere di spettacoli e trattenimenti pubblici: occorre, cioè, solo in tal caso la licenza del Questore; mentre le manifestazioni sportive, aventi carattere educativo e delle quali esula qualsiasi finalità di speculazione, non possono evidentemente rientrare fra gli spettacoli e trattenimenti pubblici.

Bisogna, in altri termini, tenere distinti dagli spettacoli e trattenimenti le manifestazioni sportive che, senza alcun fine di speculazione, costituiscono mezzo di valorizzazione e di miglioramento della razza.

Il Ministero dell'Interno si riserva di porre netta tale distinzione nel nuovo regolamento per l'esecuzione delle legge di P. S. attualmente in corso di preparazione.

Frattanto, attesa l'opportunità di meglio precisare la disciplina di questa materia e per ovviare a possibili inconvenienti si dispone :

1.° per le manifestazioni sportive non aventi carattere di pubblico spettacolo o trattenimento non è necessaria la licenza del Questore, ma è sufficiente un semplice preavviso all'Autorità locale di P. S.;

2.° il termine di preavviso è di giorni tre;

3.° l'Autorità locale di P. S., ove, nel suo giudizio discrezionale, ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o trattenimento, ne avvertirà subito i promotori, invitandoli a munirsi della licenza prescritta dall'art. 67 legge citata;

4.° le Autorità locali di P. S. informeranno tempestivamente il Questore della Provincia delle gare sportive, per le quali ricevono il preavviso.

Si richiama l'attenzione delle SS. LL. su quanto precede e si prega impartire le conseguenti istruzioni alle dipendenti Autorità.

*Il Questore*—MARTIN

---

## Concorsi.

**Comune di Angri.** — *Segretario Capo* — Concorso per titoli, età non maggiore anni 40, salvo per coloro che si trovino già in servizio presso pubbliche Amm. con regolare nomina. Stipendio lire 8450, oltre indennità di carica lire 2000 e caroviveri lire 1200, con riduzione di cui al R. D. L. 23 giugno 1927 n. 1159. Istanza, documenti di rito, diploma abilitazione segretario comunale, tassa esame lire 50,15 e titoli da presentarsi non oltre ore 13 del 26 settembre 1927. Commissario Prefettizio — Comm. Perazzi.

**Comune di Amalfi.** — *Segretario Capo* — Per disposizione della Commissione giudicatrice dei titoli per il concorso predetto, i termini per la presentazione delle domande restano prorogati a tutto il 25 Ottobre prossimo. Il Podestà Gargano.

**Comune di Salvitelle** — Concorsi per titoli ai posti di:

a) *Segretario Comunale* — Stipendio L. 4500,00 con due aumenti quinquennali — Scadenza il 15 ottobre 1927. Tassa L. 50,10.

b) *Levatrice condotta* — Stipendio 2000,00 con quattro aumenti quadriennali — Scadenza 18 ottobre 1927. Tassa L. 50,15

c) *Messo-Guardia* — Salario 800,00 con due aumenti quinquennali — Scadenza 15 ottobre 1927. Tassa L. 25,15.

*Guardia campestre* — Salario 600,00 con due aumenti quinquennali — Scadenza 15 ottobre 1927. Tassa L. 25,15.

Per tutti i posti documenti soliti.

Per migliori chiarimenti rivolgersi all'Ufficio di Segreteria.

*Il Podestà* — CAV. A. DE BLASIO



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

**Parte I. — a) Leggi, decreti, ecc.** — 263. Censimento degli esercizi industriali. Regolamento 26 giugno 1927 n. 1263.

b) **Atti ufficiali della R. Prefettura.** — 264. Protezione della maternità ed infanzia. Locali per le sedi dei consigli direttivi delle federazioni provinciali e dei comitati comunali di patronato. — 265. Afta epizootica, misure precauzionali. — 266. Croce rossa italiana, iscrizione di nuovi soci. — 267. Lotta contro le mosche.

**Parte II. — Commenti pratici di leggi, regolamenti, giurisprudenza, dottrina, ecc.** — — Regolamento per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso. *D.r. A. Telesca* — Responsabilità degli amministratori pubblici. *Rag. C. Lenza*.

**Copertina** — Continuazione atti ufficiali R. Prefettura Num. 266 e 267 — Nel personale della R. Prefettura — Concorsi Aste, appalti ecc. — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

266. **Croce Rossa Italiana** — **Iscrizione di nuovi soci.** (C. P. S. 24 settembre 1927 n. 3796 ai Podestà e Commissari della Provincia).

La Croce Rossa Italiana, istituzione di cui la Nazione ormai conosce le grandi ed innumerevoli benemerenze, è organizzazione non solo di assistenza ma altresì di prevenzione, e non soltanto durante la guerra, ma anche e soprattutto in pace e per i più nobili scopi della pace.

E' noto, infatti, che essa, in occasione di pubbliche calamità, ha sempre portato il suo soccorso sui luoghi colpiti; ha sviluppato la tecnica dell'assistenza ospedaliera e del trasporto degli ammalati; ha intrapreso le grandi lotte contro le malattie popolari che più travagliano il nostro paese (malaria e tubercolosi), e tali lotte continua con mezzi imponenti e con successo, svolgendo fra le popolazioni opera assidua di educazione igienica e di assistenza sanitaria, in armonia con le direttive e con l'azione degli organi superiori dello Stato. Essa esercita, in ogni caso, con altissimo spirito altruistico e di abnegazione, tutte le forme di collettiva solidarietà sociale ed umana, consigliate dalla necessità della salute pubblica.

L'opera, che in questo campo ha compiuto e compie la C. R. I. istituendo dispensarii, asili, scuole all'aperto, colonie profilattiche, ecc., è veramente mirabile; ed un'attività sempre più fervida e più vasta essa intende esplicare in multiformi provvidenze sociali.

Per questo suo programma la C. R. I. chiede l'aiuto di tutti gli italiani: aiuto che essa vuole sia rappresentato non solamente dai fondi che si possono raccogliere, ma anche e soprattutto dall'affluire di nuovi soci.

Tale è il desiderio anche del Governo nazionale, che si interessa molto alle sorti della grande istituzione, e che, volendo imprimerle un ritmo di attività schiettamente fascista, intende che nuove larghe correnti di fiducia e di simpatia siano ravvivate, in ogni provincia, verso le importanti opere di assistenza sociale che la Croce Rossa già svolge e si propone sempre più di sviluppare.

Le SS. LL. sono pertanto vivamente pregate di non trascurare, in ogni opportuna occasione, di esplicare opera efficace di volgarizzazione dei nobilissimi compiti assistenziali devoluti alla C. R. I., facilitando l'azione di propaganda degli appositi incaricati e procurando alla benefica istituzione sempre nuove adesioni.

*Il Prefetto* — DE BIASE

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

263. Approvazione del regolamento per le operazioni del censimento degli esercizi industriali e commerciali. (R. D. 26 giugno 1927 n. 1263 pubb. G. U. 13 agosto 1927 n. 178).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, che ordina un censimento degli esercizi industriali e commerciali; (1)

Sulla proposta del Capo del Governo, Nostro Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per l'interno, per l'economia nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, che fissa le norme esecutive per le operazioni del censimento degli esercizi industriali e commerciali indetto col R. decreto legge del 20 marzo 1927, n. 458.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—BELLUZZO

**Regolamento che fissa le norme esecutive per le operazioni del censimento degli esercizi industriali e commerciali indetto con R. decreto - legge 20 marzo 1927, n. 458.**

Art. 1. — L'Istituto centrale di statistica è autorizzato a di-

---

(1) Con R. D. 5 Agosto 1927, n. 1545, pubb. Gazz. Uff. 1° Settemb. 1927, n. 202, il censimento generale degli esercizi industriali e commerciali è fissato per il 15 Ottobre 1927.

ramare tutte le istruzioni occorrenti alla esecuzione del censimento in relazione alle disposizioni del R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, e del presente regolamento.

Art. 2. — Entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento, i prefetti provvederanno a costituire presso ogni Camera di commercio la Commissione di vigilanza di cui all'art. 5 del citato decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458.

Fanno parte di detta Commissione: il Regio commissario della Camera di commercio che la presiede, il Podestà del Comune ove ha sede la Camera suddetta, un rappresentante dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, nonchè un rappresentante delle seguenti Associazioni: Confederazione generale fascista dell'industria italiana, Confederazione nazionale fascista dei commercianti, Confederazione nazionale Sindacati fascisti, Federazione fascista autonoma delle Comunità artigiane d'Italia.

Quando la Camera di commercio abbia sede in un Comune con più di 100 abitanti, oltre ai membri suddetti, farà parte della Commissione un rappresentante della Confederazione generale bancaria fascista.

Nei seguenti Comuni farà parte della Commissione anche un rappresentante della Confederazione nazionale fascista trasporti terrestri e navigazione interna: Roma, Milano, Torino, Genova, Trieste, Venezia, Trento, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Palermo, Cagliari.

Faranno parte della Commissione un rappresentante della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei ed un rappresentante della Federazione autonoma fascista addetti ai trasporti marittimi ed aerei nei comuni di Genova, Venezia, Trieste, Livorno, Napoli, Bari, Taranto, Palermo, Catania, Messina, Spezia, Cagliari, Ancona.

Le nomine saranno fatte dalle rispettive Confederazioni le quali daranno avviso ai prefetti secondo le rispettive competenze.

Il capo dell'ufficio comunale di statistica, ove un tale ufficio

esista, può essere, quando ne sia autorizzato dall' Istituto centrale di statistica, aggregato alla Commissione.

E' data inoltre facoltà all' Istituto centrale di statistica di aggiungere, in casi speciali, alla Commissione un membro straordinario.

Tanto il Regio commissario della Camera di commercio quanto il podestà possono farsi rappresentare da un proprio delegato.

Finge da segretario della Commissione stessa il segretario della Camera di commercio od altro funzionario di detta Camera designato dal Regio commissario.

I rappresentanti dell' Ispettorato dell' industria e del lavoro sono designati dal Ministero dell' economia nazionale.

Dell' avvenuta costituzione della Commissione sarà data partecipazione dai prefetti all' Istituto centrale di statistica.

Art. 3. — Le Commissioni di cui al precedente articolo vigilano per ogni circoscrizione, secondo le direttive fissate dal R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, dal presente regolamento e dalle istruzioni dell' Istituto centrale di statistica, al regolare andamento di tutte le operazioni del censimento e ne sono responsabili verso l' Istituto stesso.

Art. 4. — La Commissione per l' esecuzione del suo mandato si vale degli uffici delle Camere di commercio prendendo gli opportuni accordi con i commissari di dette Camere.

Art. 5. — Appena costituita, la Commissione suddetta disporrà perchè, quando la Camera ne sia sprovvista, sia formato subito un elenco o schedario delle ditte distinte per singoli Comuni.

Un elenco dei Comuni compresi nella circoscrizione della Camera sarà inviato subito in doppia copia all' Istituto centrale di statistica il quale, dopo averlo verificato, lo rimanderà col suo visto.

La Commissione darà comunicazione ai singoli Comuni, compresi nell' elenco, dell' avvenuta sua costituzione invitando i Co-

muni stessi a provvedere alla nomina degli ufficiali di censimento in conformità di quanto dispone l'art. 10 del presente regolamento.

I Comuni daranno immediatata ricevuta di questa comunicazione.

Art. 6. — Il questionario sul quale sarà fatto il censimento conterrà i quesiti necessari per rilevare con esattezza: le caratteristiche generali dei singoli esercizi, il numero, il sesso e la specie del personale occupato, la quantità e la natura della forza motrice e dei mezzi di trasporto impiegati, nonchè il consumo di combustibili verificatosi per il funzionamento degli esercizi stessi.

Art. 7. — Le particolari indagini statistiche, previste all'art. 2 del R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, avranno luogo entro sei mesi dalla data del censimento.

Art. 8. — L'Istituto centrale provvederà perchè 60 giorni prima della data fissata per il censimento siano fatti pervenire alle Commissioni i questionari e gli altri stampati occorrenti per il censimento, nonchè i fascicoli contenenti le disposizioni per le Amministrazioni comunali e gli ufficiali di censimento.

Le Commissioni daranno immediatamente segno di ricevuta degli stampati suddetti all'Istituto centrale o segnaleranno subito eventuali ritardi o disguidi.

Art. 9. — Gli stampati occorrenti per il censimento dovranno essere inviati dalle Commissioni ai Comuni almeno 45 giorni prima della data fissata per il censimento, e di tale invio i Comuni sono tenuti a dare immediata ricevuta alla Commissione esistente presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione essi sono compresi.

Art. 10. — Gli ufficiali di censimento, incaricati della rilevazione dei singoli esercizi presso i Comuni, debbono essere scelti, di regola, fra il personale in servizio e fra le categorie che per le funzioni normalmente esercitate si ritengono più adatte a compiere l'operazione.

Quando il numero presunto degli esercizi da censire non superi i 500 e quando non vi si oppongano speciali condizioni topografiche, sarà sufficiente un solo ufficiale e il territorio comunale formerà una sola sezione di censimento.

Quando gli esercizi invece siano in numero maggiore o quando si manifestino le accennate particolari condizioni topografiche, il territorio comunale sarà diviso in più sezioni di censimento in modo che ad ogni sezione corrispondano all'incirca dai 400 ai 500 esercizi e ogni sezione verrà assegnata ad un ufficiale di censimento.

Della nomina degli ufficiali di censimento e della eventuale ripartizione del territorio comunale in più sezioni ogni Comune dovrà dare partecipazione al presidente della Commissione al più tardi 45 giorni prima della data del censimento.

Di ogni ufficiale di censimento deve essere fatto conoscere in apposito elenco cognome e nome, età, firma e funzioni normalmente esercitate nell'Amministrazione, per le eventuali osservazioni.

Art. 11. — Ricevuti gli stampati nel termine indicato dall'art. 9, l'Amministrazione comunale provvederà perchè ai singoli ufficiali di censimento siano dati i necessari schiarimenti sugli scopi del censimento e le istruzioni per la sua esecuzione e siano consegnati i questionari e i modelli degli stati di sezione provvisori e definitivi.

Art. 12. — Nei quindici giorni che precedono la data fissata per il censimento, gli ufficiali debbono notare sullo stato di sezione provvisorio, colle notizie rilevate, tutti singolarmente gli esercizi che si trovano sul territorio ad essi affidato secondo le norme stabilite nelle istruzioni, consegnando il questionario ai rispettivi esercizi e fornendo, sempre in relazione a quanto è stabilito nelle istruzioni, i necessari chiarimenti per facilitare ai censiti il loro compito.

L'ufficiale di censimento, quando ne riconosca la necessità o la opportunità, dovrà riempire direttamente il questionario secondo le indicazioni che gli saranno fornite dall'interessato.

Nei quindici giorni successivi alla data del censimento, l'ufficiale ritirerà dai singoli esercizi i questionari esaminandone accuratamente il contenuto, verificando se sia stata data risposta, anche se negativa, a tutti i quesiti contenuti nel questionario e, quando occorra, completando e correggendo le risposte col concorso dell'interessato.

Verificherà pure se il questionario porta la firma del dichiarante e, fatta tale constatazione, vi apporrà la sua.

Art. 13.—Se il padrone o direttore dell'opificio, del cantiere, dell'esercizio, ecc. ricusi di fornire le notizie domandate o di dare gli schiarimenti necessari per correggere e completare quelle riconosciute errate o insufficienti, l'ufficiale di censimento redige un processo verbale di queste trasgressioni per l'applicazione dell'ammenda stabilita dall'artic. 6 del decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458.

Art. 14. — Ritirati tutti i questionari, gli ufficiali di censimento li consegneranno insieme allo stato di sezione provvisorio all'ufficio comunale, il quale provvederà ad una accurata verifica del materiale raccolto giovandosi di tutti gli elementi a sua disposizione, nonchè alla rilevazione degli esercizi che fossero stati trascurati dall'ufficiale di censimento.

Art. 15. — I questionari, debitamente riveduti e completati, saranno elencati sullo stato di sezione definitivo secondo un numero d'ordine che dovrà essere riportato sul questionario.

Per ogni sezione di censimento sarà compilato uno stato di sezione definitivo separato: i risultati dei differenti stati di sezione verranno raccolti in un prospetto riassuntivo.

Art. 16. — I questionari così ordinati verranno spediti, non oltre 30 giorni dopo la data del censimento, alla Commissione presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova il Comune.

Art. 17. — Nel caso che alcuni Comuni tardassero a inviare il materiale o non eseguissero le operazioni richieste dalla Com-

missione, questa ha facoltà di promuovere l'intervento del prefetto, che provocherà gli opportuni provvedimenti.

Art. 18. — Le Commissioni daranno all'Istituto centrale di statistica, secondo le norme che verranno da questo stabilite, frequenti notizie sull'andamento delle operazioni.

Art. 19. — Man mano che i pacchi dei questionari perverranno alla Camera, la Commissione procederà, in conformità di quanto sarà disposto dalle istruzioni, ad una accurata verifica del materiale, rilevando le eventuali lacune nel numero dei questionari o nelle risposte o le eventuali irregolarità o falsità nelle dichiarazioni.

E' compito della Commissione suddetta di completare e correggere, sia direttamente, sia per mezzo dei Comuni, le notizie raccolte dando immediato avviso all'Istituto centrale di statistica dei casi nei quali la negligenza o la trascuratezza degli organi rilevatori siano tali da rendere necessarie particolari indagini o controlli o rifacimenti e si verifichi quindi il caso previsto dall'art. 4 del R. decreto-legge 20 marzo 1927. n. 458, per il rimborso delle spese.

Art. 20. — Tutti i lavori di verifica, completamento e correzione del materiale dovranno essere compiuti entro 60 giorni dalla data del censimento.

Art. 21. — Entro 4 mesi dalla data del censimento le Commissioni di vigilanza debbono provvedere allo spoglio del materiale raccolto e alla preparazione dei prospetti secondo le istruzioni che saranno emanate dall'Istituto centrale di statistica, e nelle forme che saranno da questo ordinate.

Anche prima che sia ordinato lo spoglio generale l'Istituto centrale di statistica ha facoltà di richiedere alle Camere di commercio prospetti sommari o notizie di vario genere.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo. Primo Ministro:*

MUSSOLINI

## b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.

264. Protezione della maternità e dell'infanzia—Locali per le sedi dei consigli direttivi delle federazioni provinciali e dei comitati comunali di patronato. (C. P. Salerno 16 settembre 1927 n. 32123 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il Ministero Interno mi riferisce :

« Con circolare in data 28 maggio 1927 n. 25272-5, venivano impartite istruzioni alle SS. LL. circa l'applicazione degli articoli 7 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277 e 92 del Regolamento 15 aprile 1926 n. 718, con cui è fatto obbligo alle Provincie e ai Comuni di fornire gratuitamente i locali necessari per le sedi, rispettivamente, delle Federazioni Provinciali e dei Comitati Comunali di patronato dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Con tale circolare, a modifica di quanto era stato già stabilito con precedente in data 21 ottobre 1926, n. 25272-5, (1) si disponeva che l'obbligo stesso non dovesse implicare anche l'onere dell'arredamento dei locali, da rimanere pertanto a carico dell'Opera Nazionale.

In considerazione, però, delle limitate disponibilità finanziarie dell'Opera stessa, si aggiungeva che soltanto quelle Amministrazioni Provinciali e Comunali, che non avessero creduto di sottostare alle spese di arredamento dei locali, potessero chiedere un tenue compenso all'Opera Nazionale predetta per il mobilio fornito.

Al fine, ora, di chiarire dubbi sorti circa l'interpretazione delle suesposte disposizioni e nell'intento, altresì, di risolvere la questione, oltre che in base a considerazioni di stretto diritto, anche di equità e di opportunità pratica, questo Ministero ha adottato le seguenti determinazioni al riguardo.

1.° Le Provincie dovranno essere invitate a cedere gratuitamente all'Opera Nazionale, per il primo impianto degli uffici

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 267.

delle Federazioni Provinciali dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'Infanzia, il mobilio usato disponibile proveniente dalle cessate Sottoprefetture e da altri uffici.

Occorrendo, invece, per tale primo impianto mobili nuovi, al loro acquisto dovrà provvedere l'Opera Nazionale.

2.° Uguale invito dovrà dalle SS. LL. essere rivolto ai Comuni per la fornitura gratuita di mobili usati occorrenti al primo impianto dei Comitati Comunali di Patronato.

3.° Dalle Provincie e dai Comuni non potrà essere richiesto all'Opera Nazionale alcun compenso per l'arredamento, già comunque fornito, per le sedi delle Federazioni Provinciali e dei Comitati Comunali di Patronato.

4.° Le spese occorrenti all'arredamento successivo al primo impianto e per la manutenzione del mobilio delle sedi degli Organi locali dell'Opera Naz. saranno a carico dell'Opera stessa ».

Richiamo su quanto precede la particolare attenzione di codesta Amministrazione.

*Il Prefetto—DE BIASE*

265. **Afta epizootica: misure precauzionali.** (C. Pref. Salerno 7 settembre 1927 n. 33432 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Informo le SS. LL. che sono in atto in alcuni Comuni della Provincia casi d'afta epizootica. La malattia, pur mantenendosi in forma lieve, presenta caratteri di larga diffusibilità.

Per la tutela dell'industria zootecnica, prego le SS. LL. di curare l'intensificazione delle misure precauzionali disposte con l'ordinanza prefettizia n. 29659 del 29 settembre 1925, tuttora in vigore, per fare argine a possibile diffusione del contagio aftoso in altri Comuni della Provincia.

Nel ricordare che tale ordinanza è pubblicata a pag. 219 del Bollettino amministrativo del 1925, prego la S. V. di richiamare sulle disposizioni in essa contenute l'attenzione dei proprietari e dei detentori di bestiame, nonché degli enti interessati alla tutela del patrimonio zootecnico chiedendo la loro efficace cooperazione volenterosa e perseverante.

Attendo assicurazioni.

*Il Prefetto— DE BIASE*

*(continua in 2ª pag. della copertina)*

## Parte II.

### Regolamento per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso (1)

Art. 1. — A far tempo dal 1° aprile c. a. è istituita in questo Comune la tassa sulle macchine per caffè espresso, giusta lo art. 6 del R.D.L. 30 giugno 1926 N. 1096, (2) sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 21 aprile 1927. (3)

Art. 2. — La tassa è dovuta da chiunque posseggia ed eserciti la preparazione del caffè tipo espresso con macchina.

Si considerano come macchine da caffè tipo espresso quelle usate nei pubblici esercizi ed aventi una coppia di becchi o congegni atti alla preparazione di non più di due tazze di caffè.

Art. 3. — La tassa annua di esercizio dovrà essere contenuta nei seguenti limiti:

1. Per le macchine aventi una coppia di becchi o congegni fino a 2 tazze: Lire 300;

2. Per le macchine aventi becchi o congegni superiori a due tazze: Lire 100 annue per ogni becco o congegno in più, oltre la tassa di cui al N. 1;

3. Per le macchine ad un becco o congegno per la preparazione di una sola tazza: Lire 150 annue.

Art. 4. — L'avvenuto accertamento della tassa dovrà risultare da apposita targhetta da apporsi alla macchina e da fornirsi dal Comune, dietro rimborso della spesa di costo, con la indica-

---

(1) Questo schema di regolamento, adottato dal Comune di Torre del Greco, è stato redatto da quel Segretario Capo Cav. D.r Alfredo Telesca, cui rendiamo grazie per la cortese collaborazione.

(2) v. B. A. anno 1926 pag. 169.

(3) v. B. A. anno corrente pag. 170. Si richiama l'attenzione dei comuni sull'art. 3 del R. Decreto-legge 21 aprile 1927 n. 675, per il quale l'applicazione della tassa è obbligatoria per i comuni dal 1° aprile 1927. Ne consegue che per l'anno in corso la tassa sarà riscossa nella misura di tre quarti di quella normale.

zione dell'anno al quale si riferisce l'accertamento della tassa. Detta targhetta dovrà essere applicata stabilmente alla macchina a cura degli esercenti.

Art. 5. La tassa è dovuta per l'intero anno.

Per le macchine il cui uso sia iniziato nel corso dell'anno la tassa decorrerà dal primo giorno del trimestre.

Per quelle che per qualsiasi ragione cesseranno di funzionare, la tassa non sarà più dovuta a cominciare dal trimestre successivo a quello nel quale avverrà la cessazione.

Art. 6. — Nel mese di gennaio di ogni anno i titolari di esercizio, in cui vi sieno macchine da caffè espresso, dovranno presentare apposita denuncia scritta.

L'obbligo della denuncia incombe anche a coloro che vengano in possesso di dette macchine durante l'anno e dovrà essere fatta nei 15 giorni dall'inizio dell'esercizio della macchina.

Art. 7. — Il Podestà, esaminate le dichiarazioni e fatte le opportune rettifiche ed aggiunte, procederà, nel mese di gennaio alla compilazione della matricola, inscrivendo di ufficio quei contribuenti che avessero tralasciato di fare la dichiarazione.

Art. 8. — La matricola dei contribuenti verrà quindi esposta per 15 giorni nella Sala Comunale alla libera ispezione di tutti i contribuenti, che saranno avvertiti con la pubblicazione di apposito avviso.

Le nuove iscrizioni e le variazioni in confronto dell'anno precedente sono notificate agli interessati, entro il termine della pubblicazione della matricola, per mezzo del messo comunale.

Art. 9. -- Contro l'operato del Podestà è ammesso ricorso in 1° grado, entro 20 giorni dalla data di notificazione o di pubblicazione della matricola di cui allo articolo precedente, alla Commissione Comunale per i tributi locali.

I reclami devono essere individuali e redatti in competente carta bollata.

Art. 10. — Contro la decisione della Commissione comunale è ammesso appello alla G. P. A. entro 20 giorni dalla data di notifica della decisione di 1° grado.

Art. 11. — Decorso il termine per la presentazione del ricorso in 1° grado, il Podestà compila, in base alla matricola, il ruolo delle partite non contestate e definite, che, vistato dal Prefetto e pubblicato per 8 giorni, viene trasmesso all'Esattore per la riscossione in tre rate.

Art. 12. — Contro le risultanze del ruolo, ed entro giorni 30 dall'ultimo della pubblicazione, si può ricorrere al Prefetto soltanto:

- a) per iscrizione di partite contestate e non definite;
- b) per omissione della prescritta notifica;
- c) per errore materiale.

Art. 13. — Contro le decisioni della G. P. A., non è ammesso altro ricorso che quello all'Autorità Giudiziaria a norma delle vigenti leggi, da prodursi entro 6 mesi dall'ultimo della pubblicazione del ruolo o dalla notifica dell'ultima decisione amministrativa posteriore al ruolo.

Art. 14. — Possono compilarsi matricole e ruoli principali e suppletivi per le tasse previste nel bilancio dell'anno in corso e per i due precedenti.

Per le partite contestate e successivamente definite, per le omissioni e per le macchine in esercizio durante l'anno, possono compilarsi ruoli suppletivi, da approvarsi e pubblicarsi con le stesse norme del principale.

Art. 15. — Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite a sensi dello articolo 226 e seguenti della Legge Comunale e provinciale.

## **Responsabilità degli amministratori pubblici.**

La responsabilità degli amministratori pubblici, ove non sia regolata da leggi speciali (Legge Com. e Prov.; R. D. L. 23 ottobre 1925 n. 2289; (1) R.D.L. 20 febbraio 1927 n. 257) (2) va rego-

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 3.

(2) » » » » 83.

lata con le norme del diritto comune. La dottrina e la giurisprudenza ravvisano nell'azione amministrativa un rapporto di « mandato ».

Prescindendo, per ora, dalla natura del rapporto che intercede fra gli amministratori e l'Ente, rapporto eminentemente di diritto pubblico, non vi è dubbio che la responsabilità derivante dall'esercizio delle funzioni di amministratore pubblico sia da riguardarsi anche dal lato della speciale funzione svolta dall'amministratore, la quale se non è di « mandato » nel vero senso della parola, deriva da una serie di autorizzazioni e limitazioni, che specializzano la funzione stessa.

Due sono le specie di responsabilità, che gravano sugli amministratori pubblici: La responsabilità « civile » che trova la sua base negli articoli 1128, 1129 e 1151 del Cod. Civ. e quella « contabile od amministrativa ».

Della responsabilità civile giudica la magistratura ordinaria.

Della responsabilità amministrativa giudicano gli speciali Consessi amministrativi a ciò delegati (Consiglio di Prefettura, Corte dei Conti ecc.).

Il R. D. L. 23 ottobre 1925 n. 2289 (per gli amministratori comunali) ed il R. D. L. 27 febbraio 1927 n. 257 (per gli amministratori delle Opere Pie) determinano i casi di responsabilità amministrativa, sanzionando la responsabilità « in proprio ed in solido » degli amministratori nei casi enunziati nelle relative disposizioni.

Considerando i casi menzionati negli anzidetti RR. Decreti Legge, si rileva che sono materia del giudizio di responsabilità amministrativa le spese pagate e non autorizzate in bilancio o non deliberate nelle forme legali, come pure gl'impegni assunti dagli amministratori e l'esecuzione di provvedimenti comunque non adottati od approvati nelle forme legali.

Qui è da osservare che la responsabilità per pagamenti di somme fatti *extra* ed oltre il fondo bilanciato grava anche sui « contabili » che li eseguirono. In tale caso la loro responsabi-

lità è maggiore e ad essa si collega quella degli amministratori ordinatori, contro i quali i contabili hanno eventuali diritti di regresso.

E' da rilevare inoltre che « non sussiste responsabilità degli amministratori per una spesa erroneamente imputata, qualora l'apposito fondo in bilancio è sufficiente a comprendere la detta spesa » (Corte Conti 19 febbraio 1907).

Incorrono nella responsabilità « in solidum » gli amministratori che abbiano proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, apalti di cose ed opere senza l'osservanza delle prescritte disposizioni di legge. Questo caso di responsabilità però non è assoluto, perchè resta sempre da assodarsi se ne sia derivato danno all'Ente, danno del quale gli amministratori sono responsabili.

Parimenti sono responsabili gli amministratori che abbiano trascurato l'applicazione e la riscossione dei tributi regolarmente deliberati o delle entrate pertinenti all'Ente e da ciò ne sia derivato *un danno* a questo, o quando abbiano proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio, ancorchè le proposte deliberate siano state approvate nei modi di legge.

Per tutti questi casi la determinazione della responsabilità sorge immediatamente per il fatto che gli amministratori abbiano dato luogo alle circostanze dianzi accennate.

Il giudizio di responsabilità s'inizia con la denuncia della responsabilità, cui segue la valutazione degli scopi che determinarono l'atto amministrativo (*actio de in rem verso*).

Come ho detto in principio, la natura del rapporto che intercede tra gli amministratori pubblici e l'Ente, che essi amministrano, è di diritto pubblico. Preciserò meglio questo concetto.

La dottrina e la giurisprudenza, fino a poco tempo addietro, hanno riscontrato in detto rapporto carattere di violazione di diritto privato e quindi hanno riconosciuto essere di natura *contrattuale* il rapporto giuridico, che intercede fra gli amministratori e l'ente, e precisamente rapporto « di mandato ». Ciò è forse di-

peso dall'embrionale sviluppo del diritto pubblico, non ancora fondato su leggi organiche, dal silenzio della legge stessa su alcuni, se non i principali, lati della questione. Certo si è che i principali scrittori in materia, quali il Cammeo ed il Pironti, hanno sostenuta la teoria prevalente che vedeva nel rapporto giuridico tra amministratori e l'ente un rapporto di mandato, qual'è nel diritto privato.

L'inammissibilità di questa teoria non abbisogna di lunga discussione, basterà semplicemente rilevare che manca, nella specie, l'individualità del rapporto, mercè il quale l'ente incarica gli amministratori dell'esecuzione del mandato. Da chi infatti è rappresentato l'Ente se non dagli amministratori? E si può riconoscere una « fictio iuris » mercè la quale si riuniscano, nell'amministrazione le figure giuridiche di mandante e mandatario? E, se ciò una volta era possibile nell'ente Comune quando esisteva in esso un potere volitivo (Consiglio) ed uno esecutivo, (Giunta) non credo ciò possa ammettersi con l'attuale ordinamento podestarile, nel quale sono fusi nel Podestà i poteri della Giunta e del Consiglio (art. 5 Legge 6 febbraio 1926 n. 237) e neppure credo ciò sia ammissibile per le Opere Pie, dove il potere deliberante è tutt'uno con l'eseguento.

Ma stabilita l'indole particolare del rapporto non è definita la questione relativa alla responsabilità degli amministratori e alla conseguente « misura del danno arrecato all'Ente ».

Deve sempre ritenersi ammessa l'indagine nel merito della spesa non autorizzata, circa la sua obbligatorietà, l'impellenza del pagamento, *nel danno* che ne avrebbe subito l'ente in caso di ritardo ecc. La Legge ciò non dice, ma sarebbe cosa gravissima far rispondere gli amministratori di qualsiasi eccedenza dei fondi del bilancio ed in solido dell'ammontare della spesa non autorizzata, se non si volesse ammettere nell'organo giudicante (Consiglio di Prefettura, Corte dei Conti) la facoltà di estendere il giudizio anche nel merito della spesa non autorizzata. La giurisprudenza ha riconosciuto questa facoltà (C. C. 20 giugno 1905) e ciò sembra giustissimo, non dovendo gli amministratori rispondere che del danno arrecato all'Ente. La facoltà dell'indagine

nel merito deve intendersi inoltre estesa agli altri casi di responsabilità degli amministratori.

Ma come stabilire la misura del danno?

Per la determinazione della misura del danno i consessi giudicanti hanno ammesso l'esperimento delle due azioni: l'*actio de in rem verso* (utile versione) e l'*actio negotiorum gestio* (gestione di negozio), però non sempre con giusta applicazione nei casi specifici.

Delle due azioni la prima (cioè l'utile versione) meglio si adatta ai criteri della norma amministrativa. Per essa la determinazione del danno è fatta con criteri più severi, giacchè l'azione stessa si fonda sulla commisurazione del danno in rapporto a quanto di utilità permanga ancora all'Ente per effetto delle spese incontrate e non indaga nell'intenzione di chi operò nei riguardi del terzo (cioè l'Ente) e mira soltanto a che niuno si arricchisca a danno altrui.

La seconda trova fondamento nello istituto giuridico del quasi-contratto (art. 1228 Cod. Civ.) per cui il *gestor negotii* può sempre chiedere al *dominus* di essere rimborsato delle spese che ha incontrate nell'intento *giustificato* di fargli cosa utile. Tale azione prescinde quindi, a differenza della prima, dal considerare ciò che di utile ne abbia ritratto il *dominus* stesso.

E' facile quindi concludere come, applicando o l'una o l'altra delle due azioni, si arrivi a risultati diversi. Sembra pertanto che l'utile versione sia la sola da adottarsi nei giudizi di responsabilità contro gli amministratori pubblici, essendo ciò anche nel concetto della scienza.

L'applicare l'*actio negotiorum gestio*, sarebbe infatti il voler convalidare gli abusi da parte degli amministratori pubblici, cosa che cozzerebbe contro le recenti disposizioni legislative in materia (R. D. L. 23 ottobre 1925 n. 2289 e R. D. L. 27 febbraio 1927 n. 257).

Rag. CARLO LANZA  
della R. Prefettura di Salerno

267. **Lotta contro le mosche.** (C. P. S. 23 settembre 1927 num. 29460 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

E' ben noto alle SS. LL. quale sorgente di malanni rappresenti la diffusione delle mosche nell'abitato. Esse, infatti, hanno parte importantissima nella contaminazione delle sostanze alimentari e nella diffusione di alcune malattie infettive, principalmente nel tifo, nel carbonchio ecc.

Occorre perciò iniziare un'attiva campagna contro la moltiplicazione dei sudici insetti; allo scopo due metodi sono a nostra disposizione: la lotta diretta e la lotta indiretta.

La prima si applica mercè l'uso di adatte sostanze venefiche, per il cui esatto modo d'impiego si potrà seguire il metodo del Prof. Berlose della R. Stazione di Entomologia Agraria di Firenze, che ha dato ottimi risultati. Per tale lotta occorre anche un'attiva propaganda, mercè conferenze nelle scuole, articoli sulla stampa, proiezioni cinematografiche ecc..

Per raggiungere però un tangibile risultato è necessario che alla « lotta diretta » sia associata la « lotta indiretta ». Poichè la mosca vive e prospera nel sudiciume, è chiaro che la più accurata pulizia sia nelle case, sia nei pubblici servizi, costituisce il cardine della lotta. In questo campo le SS. LL. potranno spiegare la più utile attività richiamando le popolazioni allo adempimento delle norme prescritte nei regolamenti riguardanti l'igiene del suolo e dell'abitato e la igiene rurale.

Non mi nascondo che non si potrà raggiungere immediatamente il fine prefisso, ma sono sicuro che con l'applicazione delle norme suddette, specialmente con l'incremento dei servizi della nettezza pubblica e privata, si finirà col liberarsi dal flagello.

Resto in attesa di un cenno di assicurazione dell'adempimento.

*Il Prefetto — DE BIASE*

---

### **Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura**

Il Cav. D.r Alfonso Pironti, Consigliere di Prefettura, ha preso possesso del suo Ufficio di dirigente della 2<sup>a</sup> divisione amministr., trasferito a Salerno dalla R. Prefettura di Avellino.

Al D.r Pironti, che ritorna in questa residenza, dove lasciò buon nome come gentiluomo e funzionario, la Direzione del Bollettino porge il benvenuto.

## Concorsi.

**Comune di Amalfi** — *Segretario Capo* — Concorso per titoli, età da 21 a 40 e per i funzionari in carica presso altre amm. nessun limite di età. Annuo stipendio lire 12000 con diritto a 5 aumenti quadriennali del decimo, al lordo delle ritenute di legge. Indennità caroviveri lire 840, metà diritti di segreteria e diritti di conciliazione. Domanda, documenti di rito, diploma di segretario comunale od equipollente, tassa di concorso di lire 50,15 e fotografia recente debitamente autenticata da presentarsi non oltre 25 ottobre 1927. Per altri chiarimenti rivolgersi segreteria com. di Amalfi. Il Podestà — Gargano

**Comune di Controne** — *Medico chirurgo condotto*. — Concorso per titoli, stipendio lire 7000, aumentabile di 4 quadrienni del decimo, oltre lire 500 quale Ufficiale Sanitario. Domanda e documenti di rito da presentarsi alla Segreteria del Comune non oltre il 30 settembre 1927. Il Podestà — G. Conti

---

## Aste, appalti ecc.

**Comune di Laurino** — *Vendita taglio 1ª sezione, bosco Salandro*. — 1º incanto a candela vergine da sperimentarsi presso la R. Prefettura di Salerno l'11 ottobre 1927 sulla base di lire 129.991,77. Cauzione provvisoria lire 5000, documenti soliti.

**Comune di Buonabitacolo** — *Vendita taglio 7ª, 8ª e 9ª sezione del bosco Forcella*. — La vendita avrà luogo presso la R. Prefettura di Salerno, a candela vergine, in 1º incanto, il giorno 10 ottobre 1927, in aumento del prezzo di lire 154000. Deposito provvisorio lire 10 mila. Cauzione definitiva pari al decimo del prezzo di aggiudica. Capitolato ed atti visibili presso l'Ufficio contratti della R. Prefettura di Salerno.

---

## Pubblicazioni

*E. Menna* — *Ordinamento generale tributario dei Comuni e delle Provincie*. — Como, tip. ed. Ostinelli di C. Nani - lire 6,50.

Il Cav. E. Menna, Segretario Capo divisione al Municipio di Pesaro, che ha al suo attivo altre pregevoli pubblicazioni amm., in questo manuale di modesta mole della Biblioteca pratica Ostinelli si occupa del tecnicismo e del contenzioso dell'anagrafe fiscale e delle contravvenzioni inerenti a tale materia.

L'autore si propone di agevolare il compito di quanti devono occuparsi del servizio dei tributi locali, risolvendo con senso pratico le svariate quistioni della materia non facile. Suggestisce norme pratiche circa l'andamento dell'*anagrafe fiscale* ed a complemento di tale trattazione fa seguire un *memorandum* ed un formulario completo per l'ufficio tasse.

Ci congratuliamo con l'autore per questo suo nuovo lavoro, che sarà certamente apprezzato, per la sua indubbia utilità, dagli Uffici comunali.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

### AI COMITATI PRO ALI ALLA PATRIA.

**Parte I. — a) Leggi, decreti, ecc.** — 268. Disciplina della industria della macinazione di cereali. — 269. Tassa speciale sugli animali caprini. Approvazione del regolamento.

**b) Atti ufficiali della R. Prefettura.** — 270. Censimento generale industriale e commerciale della Provincia — 271. Compilazione della statistica daziaria dell'anno 1926.

**c) Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici** — 16. Attività confederale.

**Copertina** — Continuaz. circolare N. 270. — Aste, appalti. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

(continuaz. circ. N. 270).

E' necessario invece che tale reddito sia discriminato voce per voce con la indicazione anche, in ciascuna di esse, delle rispettive quantità di consumo, avendo cura che queste corrispondano nel modo più preciso a quelle attribuite a ciascun genere daziato con tale sistema, secondo i dati che servirono di base per la stipulazione dei relativi contratti di abbonamento coi singoli esercenti o coi produttori interni, a norma dell'art. 221 del reg. gen. daziario 25 febb. 1924 n. 540.

Tale discriminazione deve sempre effettuarsi anche per le riscossioni a tariffa in maniera che nel prospetto siano in ogni caso specificatamente indicati per ogni singola voce la quantità ed il reddito.

Quest'ultima avvertenza vale specialmente per quei Comuni che applicano una aliquota di dazio unica per le diverse qualità di carni macellate fresche, nel qual caso debbono sempre ugualmente procedere alla anzidetta specificazione dei singoli dati di consumo.

3.° Così pure è necessario che la discriminazione di cui innanzi sia sempre eseguita dai Comuni chiusi, sia pure in linea approssimativa, anche pei dati di consumo riguardanti i generi contenuti in pacchi postali ed i dazi riscossi alla spicciolata, in modo che in nessun caso vengano esposti nel prospetto soltanto i relativi redditi in cifra globale, ma risultino invece i dati stessi (quantità e redditi) raggruppati nelle rispettive voci insieme alle cifre dei generi daziati alla introduzione in cinta.

4.° I Comuni che abbiano applicato l'aumento del quarto sulle aliquote normali di dazio e l'addizionale comunale sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra devono far risultare nel prospetto statistico, in rispondenza di ciascuna voce, anche i proventi di dette imposizioni complementari *in uno coi relativi redditi normali*, indicando nella apposita colonna le aliquote di dazio nello importo globale, salvo a fare distinto cenno, con annotazione a margine, delle diverse parti della aliquota globale riferibili al dazio normale, all'aumento del quarto e all'addizionale comunale.

In conseguenza, mai nel prospetto devono essere indicati tali proventi complementari in cifre globali riferentesi a più voci.

Inoltre si ritiene opportuno avvertire nuovamente che concernendo i prospetti statistici soltanto i proventi daziari di esclusiva spettanza comunale, *deve esser esclusa dal prospetto stesso la indicazione dei redditi ricavati per addizionale governativo sulle bevande anzidette che i Comuni riscuotono per conto dello Stato a' sensi del R. D. Legge 13 febbraio 1925, n. 117.*



## Ai Comitati per le Ali alla Patria della Provincia di Salerno

*Pochi giorni mancano alla data di chiusura della sottoscrizione per le ali alla Patria.*

*Invito i Comitati Comunali, che ancora nei loro Comuni non hanno raccolta una somma pari alla metà del numero degli abitanti accertati col censimento ufficiale del 1921, di svegliarsi dal letargo e di non perdere altro tempo. Pei fascisti non vi è luogo a soste.*

*Intensificare, con ogni forma e con ogni mezzo la propaganda, l'opera di persuasione, perchè dal gesto spontaneo dei cittadini convinti si ottenga quanto occorre a raggiungere il risultato che l'amor proprio di questa Terra ed il suo patriottismo reclamano.*

*Confido che ogni componente il Comitato saprà compiere, magnificamente, il proprio dovere.*

*Il Prefetto — DE BIASE*

All'appello nobilissimo loro rivolto col messaggio del 20 agosto scorso dell'Illustre Capo della Provincia, che il Bollettino ha pubblicato a pagina 281, hanno già degnamente risposto autorità, enti e cittadini di quasi tutti i centri locali e le sottoscrizioni finora segnalate dimostrano pienamente che la Provincia nostra non intende di decampare nemmeno questa volta dalle sue patriottiche tradizioni.

Alcuni Comitati locali hanno già oltrepassata di molto la somma *minima* richiesta dall'illustre Comm. De. Biase col messaggio che sopra riportiamo. Ora bisogna che *tutti* i Comitati cerchino di raggiungere il *minimo* richiesto, ciò che è facile, ove si voglia.

A sottoscrizione compiuta il Bollettino pubblicherà le somme raccolte da ciascun Comitato locale, ma, perchè ognuno abbia la lode che merita, il posto d'onore sarà dato a quei Comitati che avranno raggiunto una maggiore percentuale per abitante.

*La Direzione*

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

268. **Disciplina dell' industria della macinazione dei cereali.** (R. D. L. 12 agosto 1927 n. 1580 pubb. G. U. 27 settembre 1927 n. 218).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)

Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448; (2)

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di disciplinare la macinazione dei cereali ed in particolar modo quella del frumento in rapporto alla produzione delle farine da pane;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale, per l'interno, per le finanze e per la giustizia e per gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'esercizio dell'industria della macinazione dei cereali è soggetto a disciplina. L'esercizio di tale disciplina è demandato al Ministro per l'economia nazionale, il quale la esercita per il tramite dei prefetti in qualità di presidenti dei Consigli provinciali dell'economia.

Art. 2. — Gli enti e le persone che esercitano la macinazione dei cereali debbono chiedere, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, (3) al prefetto della

---

(1) v. B. A. anno 1924 pag. 74.

(2) „ „ „ 198.

(3) cioè entro il 5 novembre 1927.

Provincia in cui ha sede l'impianto di molitura il rilascio di una speciale licenza. Anche gli enti e le persone che intendono iniziare l'esercizio della macinazione dei cereali sono tenuti a richiedere al prefetto il rilascio della speciale licenza.

Art. 3. — Agli effetti della licenza gli impianti di macinazione dei cereali sono ripartiti in quattro categorie:

1.° molini che macinano il frumento per ricavarne farine di resa corrispondente a quella prescritta dall'art. 1 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448;

2.° molini che macinano il frumento a resa integrale;

3.° molini che macinano il frumento per ricavarne prodotti per la pastificazione;

4.° molini che macinano altri cereali.

Art. 4. — La licenza non potrà essere rilasciata agli impianti di macinazione dei cereali qualora essi non dimostrino di possedere ed usare apparecchi e macchinario che assicurino una sufficiente politura e la buona utilizzazione dei cereali stessi; e per quelli di cui al n. 1 dell'articolo precedente se non dimostrino anche di essere idonei a produrre farine da pane di resa corrispondente a quella prescritta dall'art. 1 del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1448.

Art. 5. — Fermo restando il controllo analitico stabilito con decreto Ministeriale 30 agosto 1926, (1) la farina da pane prodotta a norma del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1448, comunque ottenuta, dovrà essere tale che passi tutta attraverso un velo di seta semplice del numero 2 (corrispondente a maglie 21 per centimetro lineare) e lasci un residuo prevalentemente cruscale alla stacciatura con un velo di seta del numero 5 (corrispondente a maglie 26 per centimetro lineare).

Art. 6. — La macinazione del frumento a resa integrale è consentita soltanto nel caso che essa venga eseguita per conto dei consumatori diretti, restando proibita, anche agli stessi mu-

---

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 205.

gnai, qualunque forma di commercio delle farine a resa integrale.

Art. 7. — Se i molini che macinano il frumento a resa integrale attendano anche alla produzione di farina di frumento abburrattata si intendono classificati agli effetti del presente decreto tra i molini di cui al n. 1 dell'art. 3.

Art. 8. — Tutti i prodotti e sottoprodotti della macinazione debbono alla uscita dal molino essere contenuti in sacchi piombati o comunque sigillati recanti un cartellino che indichi il contenuto e il nome della ditta molitoria, avvertendo che per le farine da pane il cartellino dovrà recare la leggenda « farina per panificazione » e per il caso contemplato dall'artic. 6 « farina integrale ».

Art. 9. — Le domande per ottenere la licenza, redatte in carta da bollo da L. 2, dovranno essere dirette al prefetto della Provincia.

Le domande debbono:

a) essere corredate della quietanza comprovante il versamento presso l'ufficio del registro della tassa stabilita dall'articolo seguente:

b) contenere la dichiarazione delle lavorazioni a cui attende l'impianto, giusta la classificazione indicata all'art. 3, la descrizione dell'impianto nella sua attrezzatura e la indicazione dei prodotti che in esso si ottengono.

La domanda dovrà essere vidimata dall'autorità comunale per attestare la veridicità delle dichiarazioni.

Art. 10. — Il rilascio ed il rinnovo annuale della licenza di che agli articoli 2 e 11 del presente decreto sono soggetti alle seguenti tasse di concessione governativa:

Rilascio e rinnovazione della licenza pei molini indicati all'articolo 3:

a) per i molini di cui ai numeri 2 e 4 dell'art. 3, e cioè per quelli che macinano esclusivamente il frumento a resa integrale per conto di terzi o esclusivamente derrate e cereali di-

versi dal frumento, ovvero eseguano promiscuamente queste due lavorazioni senza però esercitare nemmeno eccezionalmente alcuna di quelle indicate ai numeri 1 e 3:

	Rilascio	Rinnovazione
	della licenza	
	Lire	Lire
1.° che possono macinare fino a 10 quintali al giorno . . . . .	110	100
2.° che possono macinare più di 10 quintali al giorno . . . . .	165	150

b) per i molini di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 3, e cioè per quelli che macinano il frumento per ricavarne o farina di resa corrispondente a quella prescritta dall'art. 1 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, o prodotti per la pastificazione e promiscuamente l'una e gli altri, sia o meno che attendano in via principale o in via accessoria e saltuaria ad alcuna delle lavorazioni indicate sotto i numeri 2 e 4 dell'art. 3:

	Rilascio	Rinnovazione
	della licenza	
	Lire	Lire
1.° che possono macinare fino a 10 quintali al giorno . . . . .	165	150
2.° che possono macinare più di 10 e non più di 100 quintali al giorno . . . . .	275	250
3.° che possono macinare più di 100 e non più di 500 quintali al giorno . . . . .	550	500
4.° che possono macinare più di 500 quintali al giorno . . . . .	1100	1000

I molini considerati sotto il punto a) del presente articolo quando attendano anche in via eccezionale o saltuaria ad alcuna delle lavorazioni di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 3 sono da clas-

sificare agli effetti del rilascio e del rinnovo della licenza tra quelli di cui al punto *b)* del presente articolo.

Art. 11. — La validità della licenza ha la durata dell'anno solare, sicchè coloro che intendono continuare l'esercizio della molitura del frumento dovranno in tempo utile rinnovare, alla scadenza, la domanda corredandola della ricevuta della tassa prescritta.

Art. 12. — I prefetti cureranno che gli impianti di macinazione nel loro funzionamento si uniformino alle norme contenute nel presente decreto e che siano rispettate, per quanto riguarda l'abburrattamento delle farine, le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448.

Art. 13. — Ferme restando le sanzioni comminate all'art. 10 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, il prefetto potrà negare la licenza quando risulti che i molini non posseggano i requisiti richiesti e revocarla a chi si renda inadempiente agli obblighi imposti dal presente decreto.

Per le relative deliberazioni esso si varrà di tecnici di riconosciuta competenza, scelti nel seno dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Contro l'ordinanza del prefetto per il diniego o per il ritiro della licenza è ammesso il ricorso entro venti giorni dalla data della notificazione al Ministro per l'economia nazionale che decide in via definitiva.

Art. 14. — Le autenticazioni delle autorità comunali di cui all'art. 9 e le licenze da rilasciare agli esercenti l'industria molitoria dei cereali sono esenti da tassa di bollo.

Art. 15. — Per provvedere alle spese necessarie per l'applicazione del presente decreto, è autorizzato lo stanziamento della somma annua di un milione di lire, nello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale.

Alla iscrizione di detta somma, nei capitoli esistenti o in altri da istituirsi, sarà provveduto, per l'esercizio corrente, con decreto del Ministero delle finanze.

Art. 16. — Con decreto del Ministro per l'economia nazionale saranno dettate le norme occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà analogamente provveduto per quanto riguarda la riscossione ed il versamento della tassa di licenza.

Art. 17. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—BELLUZZO—VOLPI—ROCCO

269. **Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, col quale veniva istituita una tassa speciale sugli animali caprini.** (R. D. 12 Agosto 1927 n. 1763 pubb. G. U. 29 settembre 1927 n. 225).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, (1) con cui è istituita una tassa speciale sugli animali caprini;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; (2) ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo;

E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'economia nazionale, per le finanze e per l'interno, per la esecuzione del R. decreto legge 16 gennaio corrente anno, n. 100, con cui è istituita una tassa speciale sugli animali caprini.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZI — VOLPI

---

(1) v. B. A. anno corr. pag. 49.

(2) v. B. A. anno 1924 pag. 74.

Regolamento per l'applicazione della tassa speciale sugli animali caprini istituita con R. decreto-legge 16 gennaio 1927, numero 100, (1) convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123.

## CAPO I.

### *Disposizioni generali.*

Art. 1. Nel corso dello stesso anno non sarà dovuta che una sola tassa.

Il relativo pagamento sarà eseguito per intero all'esattoria del Comune in cui il bestiame fu denunciato.

Art. 2. Nel caso che, durante l'anno, il bestiame si trasferisca in un Comune diverso da quello nel quale sia stata presentata la denuncia, di cui al 1° comma dell'art. 2 della legge, il quarto del provento relativo, determinato a norma del 2° comma dello stesso art. sarà ripartito in ragione di dodicesimo fra i due Comuni, in base alla effettiva dimora nel rispettivo territorio.

Le eventuali contestazioni saranno risolte a norma dell'articolo 120 del reg. com. e prov. 12 febbraio 1911, n. 297.

Art. 3. Il proprietario che nel corso dell'anno trasferisca il proprio bestiame in Comune diverso da quello, in cui ha fatta la denuncia, dovrà esibire la licenza ottenuta nel Comune di origine all'ufficio municipale del luogo.

Questo apporrà il proprio visto alla licenza stessa e vi aggiungerà la indicazione dei boschi e terreni cespugliati del Comune, nei quali il Comitato forestale ha autorizzato l'esercizio del pascolo caprino.

Art. 4. Per il bestiame di proprietà di più persone o di membri della stessa famiglia s'intendono solidalmente responsabili tutti i proprietari, tanto per l'adempimento delle formalità prescritte dal presente regolamento, quanto per il pagamento delle relative tasse e multe.

---

(1) *Avvertenza* — Negli articoli del presente regolamento, anziché richiamare sempre il Regio decreto legislativo suddetto, per brevità, si fa riferimento alla « legge » senza ulteriore specificazione.

## CAPO II.

*Accertamento della tassa.*

Art. 5. Chiunque intenda immettere al pascolo nei boschi e terreni cespugliati, di cui all'art. 1 della legge, animali caprini di sua proprietà od appartenenti a membri della sua famiglia seco lui conviventi deve darne denuncia all'ufficio municipale del Comune nel cui territorio detti boschi o terreni sono situati.

La denuncia deve contenere l'indicazione del nome del proprietario delle capre, del numero di esse e quella dei boschi e terreni cespugliati nei quali s'intende immettere al pascolo il bestiame.

All'atto della presentazione della denuncia, l'autorità comunale ne rilascia dichiarazione, contenente gli elementi di cui al precedente comma.

Tale dichiarazione tiene luogo della licenza di cui all'art. 2 della legge fino allo scadere del termine stabilito nell'art. 16 del presente regolamento.

Art. 6. L'autorità comunale può in ogni tempo procedere ad accertamenti per rilevare eventuali omissioni di denunce o per controllare l'esattezza di quelle presentate.

A tale effetto i proprietari o conduttori di stalle e di altri locali ove si detenga il bestiame debbono consentire l'ingresso ai funzionari ed agenti incaricati della vigilanza sull'osservanza della legge e delle disposizioni del presente regolamento e fornire loro le indicazioni che fossero richieste in merito alla appartenenza dei singoli capi di bestiame ivi rinvenuti o che vi sono normalmente ritenuti o custoditi.

## CAPO III.

*Formazione delle matricole e dei ruoli.*

Art. 7. In base alle denunce presentate ed agli accertamenti effettuati d'ufficio l'autorità comunale forma nel dicembre la matricola degli obbligati al pagamento della tassa per l'anno successivo.

Nei Comuni in cui è applicata la tassa sul bestiame sarà compilata una matricola unica per le due tasse, ferma restando la loro distinzione.

Art. 8. La matricola è pubblicata all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

La pubblicazione tiene luogo di notificazione per coloro che erano iscritti nella matricola dell'anno in corso per identica tassa o per una tassa superiore e per i contribuenti tassati sulla base della denuncia presentata a norma dell'articolo precedente.

Le nuove iscrizioni, invece, e gli aumenti di tassa rispetto all'anno in corso, effettuati d'ufficio, debbono essere notificati ai contribuenti, nel termine di cui sopra, per mezzo del messo comunale.

La notifica non è tuttavia necessaria quando l'iscrizione d'ufficio o l'aumento di tassa sia stato effettuato a seguito di contravvenzione seguita da conciliazione, oblazione o condanna.

Art. 9. Contro le risultanze della matricola i contribuenti possono reclamare alla Commissione comunale dei tributi locali entro venti giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione individuale dell'accertamento o dall'ultimo giorno di pubblicazione della matricola soltanto nei casi nei quali la pubblicazione stessa tiene luogo di notificazione individuale.

Art. 10. I reclami debbono essere redatti su carta da bollo da L. 2.

Le decisioni adottate dalla Commissione comunale sono notificate agli interessati per mezzo del messo comunale.

Art. 11. Contro le decisioni della Commissione comunale possono i contribuenti ricorrere in appello alla Giunta prov. amm. entro venti giorni dalla notificazione.

Art. 12. Decorso il termine per i reclami l'autorità comunale compila il ruolo delle partite non contestate e di quelle definitive.

Il ruolo, dopo essere stato vistato dal prefetto e dall'intendente di finanza e pubblicato nell'albo pretorio per il periodo di otto giorni, viene trasmesso all'esattore comunale per la riscossione, coll'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei Comuni in cui è applicata la tassa sul bestiame sarà compilato un unico ruolo per le due tasse, ferma restando la loro distinzione.

Art. 13. La tassa viene riscossa in non meno di tre rate uguali fissate dal prefetto con le norme del R. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1220. (1)

Gli esattori hanno obbligo di versare al ricevitore provinciale i tre quarti dell'ammontare di ciascuna rata della tassa speciale sugli animali caprini in base a riassunti del carico dei ruoli per la parte erariale, che gli intendenti di finanza devono compilare in occasione della apposizione del visto ai ruoli prescritto dall'art. 12.

Il ricevitore provinciale verserà in tesoreria alle debite scadenze il carico del riassunto dei ruoli con obbligo del non riscosso per riscosso ed avrà diritto all'aggio di riscossione sulle somme comprese nei riassunti stessi.

Per quanto non viene diversamente stabilito dal presente regolamento, per la riscossione della tassa speciale sugli animali caprini si osservano le disposizioni del testo unico di leggi sulle riscossioni delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401.

Art. 14. Contro le risultanze del ruolo ed entro un mese dall'ultimo giorno della sua pubblicazione è ammesso il ricorso al prefetto soltanto per iscrizione di partite contestate e non definite, per omissione delle notificazioni o per errori materiali.

Il prefetto può in tali casi sospendere la riscossione delle partite contestate, ordinando la rettifica dell'errore e la regolarizzazione della procedura.

Art. 15. Nel corso dell'anno possono essere formate matricole e ruoli suppletivi secondo le norme stabilite nel presente regolamento.

Per le partite omesse possono essere formate matricole suppletive sia per l'anno in corso che per i due precedenti e per le partite contestate e successivamente definire possono compiersi ruoli suppletivi, anche dopo il biennio.

---

(1) v. B. A. anno corr. pag. 257.

Gli animali lattanti che cessassero di esser tali nel corso del primo semestre dell'anno sono colpiti dalla tassa nella misura della metà di quella normale.

Sono esenti dalla tassa per l'anno in corso gli animali che cessano di essere lattanti nel secondo semestre.

Art. 16. Resi esecutivi i ruoli principali e suppletivi, l'autorità comunale, a richiesta degli interessati, rilascia la licenza di pascolo a norma dell'art. 3 della legge.

Le variazioni delle località in cui può esercitarsi il pascolo, a norma del 2° comma del detto art. 3, nell'ambito dello stesso Comune o in Comuni diversi, debbono risultare in calce od a tergo della licenza.

Decorsi trenta giorni da quello in cui il ruolo è divenuto esecutivo, il bestiame non potrà immettersi al pascolo senza la licenza di cui al primo comma.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 17. La matricola della tassa per l'anno 1927 deve essere formata nel termine di giorni 30 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (1)

Art. 18. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento. (2) l'esercizio del pascolo nei boschi e terreni di cui all'art. 1 della legge non può aver luogo senza la licenza richiesta dall'art. 16.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'interno: — MUSSOLINI.*

*Il Ministro per l'economia nazionale: — BELLUZZO*

*Il Ministro per la finanza: — VOLPI.*

### **b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.**

270. **Censimento generale industriale e commerciale della Provincia.** (C. P. S. 30 ottobre 1927 n. 33715 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Come alla S. V. è noto, con R. D. 20-3-1927 n. 458 è stato disposto il censimento generale industriale e commerciale del

(1) cioè entro il 14 novembre 1927.

(2) il termine di cui all'art. 18 è il 29 dicembre 1927.

Regno che sarà effettuato il 15 ottobre p. v. e secondo le norme contenute nel regolamento approvato con R. D. 26 giugno 1927 n. 1265 (1) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1927. In adempimento pertanto di quanto è previsto dall'art. 10 di detto regolamento, prego le S. V. di voler provvedere alla nomina degli ufficiali di censimento dandone notizia alla Commissione straordinaria della Camera di commercio.

Nei Comuni in cui il numero presunto degli esercizi industriali e commerciali di confine non superi i 500 e quando non vi si appongano speciali condizioni topografiche, sarà sufficiente un solo ufficiale e il territorio comunale formerà una sola sezione di censimento. Quando gli esercizi siano in numero maggiore o quando si manifestino le cennate particolari condizioni topografiche, il territorio sarà diviso in più sezioni di censimento in modo che ad ogni sezione corrispondono all'incirca dai 400 ai 500 esercizi ed ogni sezione verrà assegnata al suo ufficiale di censimento.

Gradirò assicurazione di adempimento.

p. Il Prefetto — FALCETTI

271. **Compilazione della statistica daziaria dell'anno 1926.** (Cir. Min. Finanze 24 luglio 1927 n. 11608 ai Podestà).

Con richiamo alle tassative disposizioni degli art. 293 e 294 del regolamento gen. daziario 25 febb. 1924, n. 540, questo Ministero rivolge con la presente formale invito alle Amm. Com. del Regno a procedere alla esatta compilazione della statistica daziaria *dell'anno 1926*, sugli uniti prospetti (*omissis*) che, completati in ogni loro parte e rigorosamente controllati, saranno poi dalle Amm. stesse uno trattenuto per la conservazione nei propri atti e l'altro rimesso *alla Intendenza di Finanza della Provincia* entro un termine brevissimo e comunque *non oltre il 31 ottobre 1927*.

Già per la compilazione delle analoghe statistiche dei precedenti anni 1924 e 1925 questo Ministero ebbe ad impartire ai Comuni le opportune norme, rispettivamente, col foglio di istruzioni n. 10817 del 25 agosto 1925 e con la circ. n. 115 del 20 luglio 1920.

E pertanto per la esatta compilazione della statistica dei consumi dell'anno 1926, oggetto della presente, sarebbe sufficiente

(1) v. B. A. anno corrente pag. 313.

richiamare i Comuni alla precisa osservanza delle norme suaccennate, nonchè delle avvertenze inserite sui relativi modelli, tanto più che questi, in occasione della recente ristampa, sono stati opportunamente modificati, in confronto di quelli distribuiti nei decorsi anni, in modo da renderne ai compilatori più agevole e pratico l'uso.

Tuttavia, nello intento di evitare il ripetersi di talune irregolarità riscontrate per vari Comuni nella statistica dell'anno 1925, si reputa opportuno di integrare le norme suaccennate con qualche nuova avvertenza e di ripeterne qualcuna di maggiore importanza fra quelle già fatte in precedenza.

Per quanto riguarda la esposizione dei dati di consumo nel prospetto, questo Ministero richiama ancora una volta in modo speciale l'attenzione dei compilatori sui seguenti punti:

1.º Per le gestioni daziarie appaltate sia a privati sia a Consorzi di esercenti, i Comuni devono rigorosamente accertarsi che le cifre fornite dagli appaltatori o dai Consorzi rispondano in modo esattissimo agli effettivi consumi, riscontrando le cifre stesse in base agli estratti statistici mensili che i detti appaltatori o Consorzi sono in obbligo di produrre all'ufficio di Ragioneria o Segreteria Com. ai sensi del combinato disposto degli art. 293 e 340 del reg. gen. dazionario 25 febb. 1924, n. 540.

Tale controllo deve estendersi anche alle spese di gestione in modo di accertare che le spese stesse comprendano soltanto quelle indicate nella relativa avvertenza del prospetto (per personale, locali, stampati, cancelleria ecc.) e non già, come si è dovuto riscontrare per alcuni Comuni, altre spese non inerenti al servizio dazionario, oppure il canone dazionario versato dall'appaltatore.

Il rigoroso riscontro di cui sopra, circa la esattezza dei dati di consumo, deve essere eseguito anche dai Comuni a gestione daziaria diretta in base agli accennati estratti statistici mensili che, anche in tale caso, i contabili delle riscossioni hanno obbligo di produrre al competente ufficio comunale a' termini del citato art. 293 del reg. gen.

2.º Per quanto concerne i dazi riscossi dai Comuni mediante contratti di abbonamento si avverte che non può assolutamente ammettersi la indicazione nel prospetto soltanto del reddito globale riferentesi a più voci.

*(continua in 2ª pag. della copertina)*

### **c) Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.**

16. **Attività Confederale.** (C. 27 settembre 1927 n. 1772 ai Podestà e Presidenti degli Istituti Pubblici di Beneficenza della Provincia).

In esecuzione della deliberazione adottata dal Direttorio Federale in seduta del 23 volgente mese, mi reco a dovere di portare a conoscenza delle SS. LL. il contenuto della circolare 11 febbraio u. s., n. 484, con cui vengono stabilite le attribuzioni delle Federazioni Provinciali.

Si fa rilevare anzitutto che la Confederazione Generale è stata istituita per essere l'organo tecnico amministrativo del Partito Nazionale Fascista, per cui esula dal suo compito ogni contenuto politico. Questo appartiene ai Sigg. Prefetti, che, quali rappresentanti del potere esecutivo, hanno posizione preminente su ogni altra autorità politica ed amministrativa della Provincia.

Dopo l'emanazione degli ultimi provvedimenti, che fissano con chiarezza i compiti dei vari organi del Regime e ne delimitano con precisione le rispettive sfere di attribuzioni, non deve essere più lecito quella confusione di poteri e quella interferenza di funzione, che era scusabile soltanto nel periodo di transizione dal vecchio al nuovo Regime.

La vigilanza quindi, ed il controllo, ed in genere l'indirizzo amministrativo da dare alla vita locale, spetta esclusivamente agli organi dello Stato e nessun altro Ente può pretendere di diventarne partecipe.

Da siffatte premesse si deduce, che il compito proprio della Confederazione viene circoscritto all'assistenza ed alla consulenza per i Comuni e per gli altri Enti Autarchici.

Compito modesto nell'apparenza, ma estremamente delicato ed assai vasto ed utile nella realtà.

Se i dirigenti le Federazioni Provinciali avranno facilitata l'opera quotidiana dei Podestà e degli altri amministratori e ri-

sparmiato ad essi l'incomodo e la spesa di qualche gita al capoluogo della provincia o alla capitale per la trattazione degli affari, avranno fedelmente corrisposto ai fini della Confederazione e pienamente giustificati i sacrifici che agli Enti si domandano per mantenere in vita l'organizzazione.

Chiudesi la circolare in parola, col ritenere personalmente responsabili i dirigenti delle Federazioni dipendenti, di ogni infrazione o deviamiento dalle presenti direttive.

Questa Federazione si è strettamente attenuta a quanto disponesi con la suddetta circolare, e ne seguirà per l'avvenire il preciso indirizzo.

Occorre, però, che i Sigg. Podestà ed i Sigg. Presidenti delle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza si rivolgano alla Federazione più largamente che pel passato, sempre che sentano il bisogno di essere assistiti presso le Autorità o per averne consiglio, senza alcun ritegno o scrupolo,

La Federazione è sempre disposta a sostenerli nella difesa dei legittimi interessi degli Enti.

Cordiali saluti fascisti.

*Il Presidente* . — ARTURO DELLA MONICA

Così pure nel prospetto statistico non devono figurare le somme ricavate per diritti di pesatura, di posteggio, di mattazione per l'uso del pubblico macello, ecc., costituenti proventi speciali estranei al dazio consumo, nè i diritti accessori (di scorta per transiti, di assistenza, di marcazione, suggellatura ecc.), i quali ultimi nemmeno possono considerarsi proventi daziari veri e propri, bensì soltanto rimborso di spese, con avvertenza che quando il canone di appalto comprenda anche il corrispettivo di dette tasse speciali, converrà indicare nel prospetto soltanto la parte proporzionale del canone e delle spese di gestione riferibili ai proventi daziari veri e propri.

5.° Si richiama infine la speciale attenzione dei compilatori sulle avvertenze inserite nello stampato con speciale riguardo a quelle riferentisi all'eventuale ragguaglio delle quantità alle unità di misura indicate nel prospetto e, limitatamente per quei Comuni che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione Ministeriale a tassare altri generi non contemplati dalla tariffa annessa alla legge, allo esatto raggruppamento dei relativi dati nelle rispettive ultime sei voci del prospetto stesso.

Ciò premesso e rilevata la importanza che il lavoro statistico di cui trattasi ha attualmente assunto, si confida che i Signori Podestà vorranno portare il loro personale interessamento per la buona riuscita del lavoro stesso, disponendo che per la compilazione dell'elaborato statistico in parola siano scrupolosamente e diligentemente osservate così le avvertenze inserite nell'apposito stampato, come le istruzioni contenute nella presente e quelle già impartite col foglio n. 10817 del 24 agosto 1925 e con la circolare n. 115 del 20 luglio 1926.

*Il Ministro — VOLPI*

---

### **Aste, appalti ecc.**

**Comune di Giffoni Valle Piana.** — *Appalto vendita materiale legnoso proveniente taglio sezione bosco Ogliara e Favale* — La vendita avrà luogo presso il Comune, a schede segrete, ad unico e definitivo incanto, in aumento del prezzo di lire 220,175, il giorno 18 Ottobre p. v., Deposito provvisorio lire 22000, cauzione definitiva pari al decimo del prezzo di aggiudica. Capitolato ed atti visibili presso il Comune.

**Comune di Castelcivita.** — *Vendita taglio 3120 piante di faggio 3.<sup>a</sup> sezione Montagna* — 2.° incanto sul prezzo di base di lire 504,700 a candela vergine addì 24 Ottobre 1927 nell'Ufficio Com. di Castelcivita. Deposito provvisorio lire 25000, cauzione def. decimo prezzo aggiudica. Atti visibili presso il Comune.

## Concorsi ed esami

**Cava dei Tirreni.** — *Bidello presso le scuole elementari del Borgo*—

Concorso per titoli ed esami, paga annua lire 2800, lorde di R. M. e Cassa Previdenza, oltre una percentuale per carovita, come per gli altri dipendenti del comune. Età massima anni 30. Nessun limite di età per coloro che trovansi in servizio stabile presso amministrazioni com.li. Tassa L. 25,05. Documenti di rito. Esami: prova di dettato. Scadenza 1.ª domanda e documenti: 15 Novembre 1927.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Com.

*Il Podestà* — DELLA MONICA

**Comune di Castelnuovo di Conza.** — *Medico Chirurgo Consorziale tra Castelnuovo di Conza e Santomenna* — Concorso per titoli, stipendio L. 7000 oltre L. 1000 indennità residenziale, aumentabile di 4 quadrienni del decimo, e L. 1000 quale ufficiale sanitario qualora venisse incaricato dall' Ill. Sig. Prefetto. Domanda e documenti di rito da presentarsi alla Segreteria del Comune capo consorzio, Castelnuovo di Conza. Spettano pure al Medico Chirurgo L. 2000 di cavalcatura con l'obbligo di tenere un cavallo. Scadenza concorso 15 dicembre 1927. Limiti età, anni 40, esenzioni funzionali in pianta stabile presso altre amministrazioni.

Per maggiori chiarimenti rivolgersi Segreteria di Castelnuovo di Conza.

**Esami per l'abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario** (Avviso del Pref. Salerno del 10 Ottobre 1926, n. 37466).

A termini dell'art. 327 del regolamento generale daziario, è indetta presso questa Prefettura la sessione ordinaria di esami per l'abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario.

Gli aspiranti dovranno, a termine del citato articolo, presentare, non oltre il 5 novembre p. v. domanda in carta da bollo da L. 2, corredata dei seguenti documenti:

1.º Atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante ha compiuto il 18.º anno di età; 2.º Certificato di cittadinanza; 3.º Certificato di buona costituzione fisica da provarsi mediante dichiarazione del medico comunale; 4.º Certificato di buona condotta; 5.º Certificato penale generale.

I documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 devono avere una data non anteriore a quella di 3 mesi da quella di scadenza della loro presentazione.

Gli aspiranti dovranno altresì esibire un vaglia cartolina di L. 23,05 intestato al Sig. Presidente della Commissione Esaminatrice presso la R. Prefettura di Salerno per tassa e marca alla patente, avvertendo che a quelli che non avranno conseguita l'approvazione saranno restituite L. 3 importo della marca.

Prego la S. V. di dare la massima diffusione al presente avviso, assicurandomene.

*Il Prefetto* — DE BIASE



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —  
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

**Parte I. — a) Leggi, decreti, ecc. — 272.** Usi civici: conversione in legge dei R. D. 22 Maggio 1924 n. 751; 28 agosto 1924 n. 1484; 16 maggio 1926 n. 895 (legge 16 giugno 1927 n. 1766).

**b) Atti ufficiali della R. Prefettura. — 273.** Disciplina della industria della macinazione dei cereali. — 274. Regolamento per la vigilanza sanitaria alle carni. — 275. Polizia veterinaria; denunce di casi di morte di animali. — 276. Compilazione elenchi esercenti servizi di pubblica necessità. — 277. Proflassi della rabbia canina: prospetti trimestrali Gennaio-Settembre 1927.

**c) Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici — 17.** Campi sportivi e Boschi del Littorio. — 18. Trasferimento della sede della Federazione.

**Copertina — Ai Comitati pro ali alla Patria. —** Continuazione circ. N. 276 e 277. — Provincia di Salerno: Commissioni d' appello imposte dirette e Consiglio prov. di Sanità. — Aste, appalti ecc.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

## Ai Comitati pro ali alla Patria.

Il Comitato Provinciale pro-velivolo comunica che la sottoscrizione pro velivolo non si chiude col giorno 20 corrente, ma resta prorogata fino a nuovo avviso.

Il rinvio del termine di chiusura della sottoscrizione dà modo ai ritardatari ed agli inattivi di intensificare la propaganda affinché possa essere raggiunto il *minimo* di contributo richiesto dall' illustre Capo della Provincia.

---

276. **Compilazione elenchi esercenti servizi di pubblica necessità.** (C. P. S. 10 ottobre 1927 n. 12025 ai Podestà e Commissari Prefetizi della Provincia).

Non tutti i Comuni della Provincia hanno compilato, pubblicato ed inviato a quest'ufficio l'elenco degli esercenti nel Comune i servizi considerati di pubblica necessità, a norma degli art. 19 e 20 della legge 3 aprile 1926 e sulla scorta dell'elenco generale inserito a pag. 1329 della Gazz. Uff. (n. 72 corr. a.).

Molti altri Comuni che ebbero già esaminato o approvato l'elenco, hanno trascurato di rettificarlo o rinviarne copia conforme a quest'ufficio. Adempimento assolutamente necessario, dovendo tutti gli elenchi essere pubblicati, a cura di quest'ufficio, nel foglio degli annunci legali della Provincia.

Richiamo su tale grave deficienza di servizio la sua personale attenzione, avvertendo che nelle eventuali ipotesi previste dagli articoli 19 e 20 della legge 3 aprile 1926, Ella potrebbe essere chiamata direttamente responsabile della impossibilità dell'applicazione delle sanzioni penali dai detti articoli stabilite.

Raccomando inoltre la compilazione e pubblicazione sollecita di detti elenchi, sotto la sua personale e diretta vigilanza, anche perchè trattandosi di sottoporre a speciali vincoli ed eventualmente a sanzioni penali gli esercenti servizi di utilità sociale è necessario che la redazione degli elenchi sia fatta con intelligenza e con tassativo riferimento all'elenco generale (Gazzetta uff. n. 72).

Segni ricevuta della presente, assicurando formalmente che farà recapitare a quest'ufficio, per la fine del mese, gli elenchi in parola, in duplice esemplare e distinti per categoria di servizi, in relazione a quello generale.

*Il Prefetto — DE BIASE*

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

272. Conversione in legge del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R. D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. D. L. 22 maggio 1924, n. 751. (Legge 16 giugno 1927 n. 1766 pubbl. G. U. 3 ottobre 1927 n. 228.

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Sono convertiti in legge colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

1° il R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, sul riordinamento degli usi civici nel Regno; (1)

2° il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, concernente modificazioni all'art. 26 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751;

3° il R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751. (2)

#### CAPO I.

*Accertamento, valutazione ed affrancazione degli usi civici.*

Art. 1. - Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle

---

(1) V. B. A. anno 1924 pag. 122.

(2)       »       »       1926   »   128.

terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune, e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da Comuni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici, si osserveranno le disposizioni della presente legge.

Art. 2. — Nel giudizio di accertamento circa la esistenza, natura ed estensione degli usi civici, ove non esista la prova documentale, è ammesso qualunque altro mezzo legale di prova purchè l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800.

Art. 3. — Chiunque eserciti o pretenda esercitare diritti della natura di cui all'articolo precedente è tenuto, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, (1) a farne dichiarazione al commissario istituito ai sensi dell'art. 27.

Trascorso detto termine senza che siasi fatta la dichiarazione, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi, che non trovinsi in esercizio, e la rivendicazione delle terre soggette agli usi civici.

Per la generalità degli abitanti le dichiarazioni e le istanze saranno fatte dal podestà o dalla associazione degli utenti, ove esista, salvo ai singoli di provvedersi direttamente; nel quale ultimo caso il commissario potrà chiamare in giudizio i legali rappresentanti del Comune, della frazione o dell'associazione.

Le dichiarazioni e le istanze potranno essere presentate anche al pretore, che ne curerà la trasmissione al commissario.

Art. 4. — Per gli effetti della presente legge i diritti di cui all'art. 1 sono distinti in due classi:

1° essenziali, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita;

2° utili, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria.

---

(1) cioè entro il 3 aprile 1928.

Appartengono alla 1ª classe i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario.

Alla 2ª classe appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; ed in generale i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare.

Per gli effetti della presente legge sono reputati usi civici i diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo, ed altri simili, che appartengono ai Comuni sui beni dei privati. Non vi sono invece comprese le consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della stessa natura. Di queste gli utenti rimarranno nell'esercizio, finchè non divengano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.

Art. 5. — Il compenso per la liquidazione dei diritti suddetti è stabilito in una porzione del fondo gravato o della parte del fondo gravata da assegnarsi al Comune, nel cui territorio il fondo stesso si trova, e che sarà determinata nel modo seguente:

Per i diritti della prima classe, comunque esercitati, l'anzidetta porzione di terreno corrisponderà al minimo di un ottavo del fondo, che potrà, secondo la varietà dei casi e le circostanze, essere elevata ad un terzo ed anche sino alla metà.

Per i diritti della seconda classe il compenso, tenendo conto dei criteri suddetti, potrà da un minimo di un quarto elevarsi dal commissario fino al massimo di due terzi del fondo.

Questo compenso comprenderà anche quello che corrisponde ai diritti della prima classe, qualora anche questi siano in tutto od in parte esistenti sul medesimo fondo.

Allorchè si tratti di un solo diritto, che a giudizio del commissario sia di tenue entità, il compenso potrà essere ridotto a

misura inferiore di quella stabilita nel primo capoverso del presente articolo.

Sulle porzioni di terreno così assegnate graveranno le imposte dal giorno delle assegnazioni.

Art. 6. — La porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare dovrà essere determinata non solo col criterio della sua estensione, ma con quello anche del suo valore.

A tal fine il commissario potrà ordinare apposita perizia. E in tal caso sarà in facoltà delle parti di farsi assistere, ciascuna da un perito di propria fiducia, nelle operazioni che il perito ufficiale dovrà compiere entro il termine che avrà stabilito il commissario: dopo di che questi emanerà il suo finale provvedimento.

Art. 7. — Saranno esenti dalla divisione e gravati di un annuo canone di natura enfiteutica a favore del Comune, in misura corrispondente al valore dei diritti, da stabilirsi con perizia, i terreni che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie, ed i piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie.

Restano ferme nelle Provincie ex ponteficie le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto 3 agosto 1891, n.° 510, per l'affrancazione, a favore della popolazione di un Comune, di una frazione, o di una associazione agraria, di tutto o di parte del fondo gravato da usi civici, ed il commissario vi provvederà con le norme stabilite dall'articolo stesso, salvi i temperamenti che egli ritenesse convenienti in corrispondenza con i dimostrati bisogni della popolazione.

Art. 8. — Le comunioni generali per servitù reciproche, qualora esistano, e tutte le comunioni particolari nelle quali non siano demani comunali, salvo il caso di cui all'ultimo comma del presente articolo, saranno sciolte senza compenso.

Le comunioni generali per condominio, e le particolari, sia per condominio sia per servitù, fra Comuni, fra Comuni e frazioni, o fra due frazioni anche dello stesso Comune, si scioglie-

ranno con l'attribuzione a ciascun Comune o a ciascuna frazione di una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare, e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione.

Si considerano comunioni generali quelle costituite sugli interi territori delle comunità partecipanti; si considerano particolari quelli che comprendono solo una parte di detti territori.

In considerazione dei bisogni della economia locale potranno essere conservate le promiscuità esistenti, nel qual caso ne sarà fatto rapporto motivato al Ministero dell'economia nazionale, che provvederà.

Art. 9. — Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti, di cui all'art. 1, siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:

- a) che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;
- b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;
- c) che l'occupazione duri almeno da dieci anni.

Le stesse norme valgono per la legittimazione dell'acquisto delle quote dei demani comunali delle Provincie napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto.

Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al Comune, alla associazione o alla frazione del Comune, a qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti.

Art. 10. — Nel concedere la legittimazione di cui all'articolo precedente, il commissario imporrà sul fondo occupato ed a favore del Comune o dell'associazione un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso,

diminuito di quello delle migliorie, aumentato di almeno 10 annualità di interessi: tale aumento non sarà imposto, se l'occupante abbia già corrisposta una prestazione sia in generi che in denaro.

Il detto canone potrà essere di misura inferiore quando l'occupatore avrebbe potuto beneficiarsi della quotizzazione.

Le legittimazioni dovranno in ogni caso essere sottoposte all'approvazione sovrana.

## CAPO II.

### *Destinazione delle terre gravate di usi civici e di quelle provenienti dall'affrancazione.*

Art. 11. — I terreni assegnati ai Comuni o alle frazioni in esecuzione di leggi precedenti relative alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, e quelli che perverranno ad essi in applicazione della presente legge, nonchè gli altri posseduti da Comuni o frazioni di Comuni, università, ed altre associazioni agrarie comunque denominate, sui quali si esercitano usi civici, saranno distinti in due categorie:

a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente;

b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

Art. 12. — Per i terreni di cui alla lettera a) si osserveranno le norme stabilite nel capo 2° del titolo 4° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

I Comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, alienarli o mutarne la destinazione.

I diritti delle popolazioni su detti terreni saranno conservati ed esercitati in conformità del piano economico e degli articoli 130 e 135 del citato decreto, e non potranno eccedere i limiti stabiliti dall'art. 521 del Codice civile.

Art. 13. — I terreni indicati alla lettera b) dell'art. 11 sono destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e avviamento colturale, fra le famiglie dei

coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelle meno abbienti, purchè diano affidamento di trarne la maggiore utilità.

Gli atti della ripartizione affidati agli istruttori e periti saranno omologati dal commissario e sottoposti all'approvazione sovrana.

Art. 14. — L'assegnazione dei terreni alle due categorie di cui all'art. 11 sarà determinata dal commissario, temperando i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale, in base ad un piano di massima compilato da un delegato tecnico designato dal commissario, previa autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 15. — Qualora l'estensione lo consenta, i terreni destinati a coltura agraria, salvo il disposto dell'art. 17, potranno essere affidati dal Ministero dell'economia nazionale al delegato tecnico di cui all'articolo precedente, o ad altro nominato dal Ministero stesso, affinchè prima della ripartizione siano con gestione unica sottoposti alle opere di sistemazione e di trasformazione necessarie alla razionale costituzione di unità fondiari.

Il delegato sarà assistito da quattro cittadini del Comune, scelti dal podestà e dalla assemblea dell'associazione degli utenti tra agricoltori ed esperti in materia agraria.

Detto delegato ha il mandato:

*a)* di gestire i terreni della categoria *b)* ed eseguire le occorrenti opere di trasformazione;

*b)* di compilare ed attuare, ad opere compiute, il piano di ripartizione dei terreni in unità fondiari, determinando le opere di miglioria da eseguirsi successivamente a cura degli assegnatari e gli altri obblighi di questi.

Per gli uffici di cui alla lettera *a)* del presente articolo il delegato risponderà direttamente al Ministero dell'economia nazionale giusta gli obblighi da stabilirsi all'inizio della gestione,

e per quelli di cui alla lettera *b*) dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 13.

Art. 16. — Il delegato, per provvedersi dei mezzi necessari all'adempimento degli uffici, di cui all' articolo precedente, oltre a servirsi dei frutti e delle rendite dei terreni soggetti alla sua gestione, potrà valersi del credito agrario secondo le agevolazioni, in quanto vi siano applicabili, concesse dalle leggi raccolte nel testo unico 9 aprile 1922, n. 632, nonchè delle altre previste dai Regi decreti 14 luglio 1918, n. 1142, 2 settembre 1919, n. 1633, 30 dicembre 1923, n. 3139, e dai successivi provvedimenti in materia di credito agrario.

Art. 17. — Qualora alla gestione dei terreni indicati alla lettera *a*) dell'art. 11 venga provveduto con la nomina di un direttore tecnico, ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, questi potrà essere incaricato anche delle funzioni di delegato tecnico di cui all'art. 15.

Art. 18. — Il Ministro per l'economia nazionale, qualora lo ritenga opportuno, potrà affidare, in base ad apposita convenzione, in tutto o in parte la esecuzione delle occorrenti opere di trasformazione fondiaria e la gestione temporanea dei terreni, nel periodo precedente la ripartizione, all'Opera nazionale dei combattenti, o ad altri enti ed istituti legalmente riconosciuti, che diano affidamento di rapida e perfetta esecuzione.

Ad essi sarà fatto obbligo di preferire per l'esecuzione dei lavori la mano d'opera locale.

Art. 19. — L'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione è fatta a titolo di enfiteusi, con l'obbligo delle migliorie e della osservanza delle altre condizioni determinate nel piano di ripartizione di cui agli articoli 13 e 15, sotto pena di devoluzione a favore del Comune, della frazione, o della associazione degli utenti.

Art. 20. — Il canone sarà fissato in base al prezzo dell'unità fondiaria, realizzabile in libera contrattazione, tenuto conto dei vincoli giuridici apposti all'assegnazione e del precedente diritto dell'assegnatario.

Nel caso di ipoteca iscritta per mutui contratti per opere preliminari di sistemazione e trasformazioni fondiari, nel canone sarà distinta la parte da corrispondersi agli istituti mutuanti.

Art. 21. — Le unità fondiari abbandonate o devolute saranno riassegnate con le norme di cui agli articoli 13 e 19.

Non sarà ammessa l'affrancazione se non quando le migliorie saranno state eseguite ed accertate: l'accertamento sarà fatto dalla locale Cattedra di agricoltura.

Prima dell'affrancazione le unità suddette non potranno essere divise, alienate o cedute per qualsiasi titolo.

Art. 22. — Qualora l'estensione delle terre da ripartire non sia sufficiente per soddisfare tutte le domande delle famiglie che vi hanno diritto, si potrà provvedere all'assegnazione mediante sorteggio fra le famiglie indicate nel primo comma dell'art. 13.

Allo scopo di aumentare la massa da dividere fra gli aventi diritto, è tuttavia consentito tanto ai Comuni quanto alle associazioni degli utenti di avvantaggiarsi delle disposizioni del decreto-legge Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142, diretto ad agevolare l'acquisto di nuovi terreni.

La stessa facoltà è data ai Comuni ed alle associazioni per affrancare i canoni enfiteutici che gravano le terre da ripartire.

Qualora occorra pagare quote di ammortamento per debiti incontrati dal Comune per l'acquisto delle terre, si applicherà la disposizione del capoverso dell'art. 20 limitatamente alla parte che viene ripartita.

Art. 23. — Gli assegnatari delle terre ripartite potranno riunirsi in consorzio per provvedersi più agevolmente dei mezzi necessari per utilizzarle e per godere dei vantaggi accordati dalle leggi.

La riunione in consorzio sarà obbligatoria qualora il Ministero dell'economia nazionale, su proposta del delegato tecnico, lo ritenga necessario per l'esecuzione di opere e servizi di interesse comune.

Le stesse norme valgono per la riunione di più consorzi.

Art. 24. — Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto

di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione, sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al Comune, alla frazione od alla associazione, con vincoli a favore del Ministero dell'economia nazionale, per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.

Eguualmente sarà investito in titoli del debito pubblico, intestati come sopra è detto e con identico vincolo, il prezzo di vendita dei terreni dichiarati alienabili ai termini dell'art. 12.

Ast. 25. — Il Ministero dell'economia nazionale su proposta del commissario, o di sua iniziativa allorchè questi abbia cessato dalle sue funzioni, od anche su richiesta della maggioranza degli utenti, potrà procedere allo scioglimento delle associazioni, di cui all'art. 1, se il patrimonio sia insufficiente ai bisogni degli utenti, o vi siano motivi per ritenere inutile o dannosa la esistenza di esse.

In tal caso i terreni delle associazioni saranno trasferiti ai Comuni o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi, con la destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono.

Quanto sopra si osserverà anche relativamente ai beni di altra natura posseduti dalle dette associazioni; però il Comune non potrà mutarne la destinazione senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale. Non sarà permessa la costituzione di nuove associazioni per il godimento comune dei diritti di cui all'art. 1, ma potrà accordarsi il riconoscimento a quelle che siano già esistenti di fatto.

Art. 26. — I terreni di uso civico dei Comuni e delle frazioni e quelli delle associazioni, sia che passino ai Comuni od alle frazioni, sia che restino alle associazioni stesse, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune o della frazione. Qualora per disposizioni speciali di leggi anteriori o per sentenze passate in giudicato fosse stato assicurato un diritto particolare ad alcune categorie di persone, il Ministero dell'economia nazionale, d'accordo col Ministero dell'interno, potrà sta-

bilire i provvedimenti che secondo le circostanze si riterranno opportuni.

I terreni suddetti di originaria appartenenza delle frazioni e gli altri che ad esse passeranno in seguito ad affrancazione o per effetto dell'art. 25, saranno amministrati dalle medesime, separatamente da altri, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi. Con le norme della stessa legge saranno amministrati i beni delle associazioni conservate.

### CAPO III.

#### *Giurisdizione e procedura.*

Art. 27. — All'attuazione di quanto è disposto nella presente legge provvederanno con funzioni amministrative e giudiziarie i commissari regionali.

I commissari saranno nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale con consenso del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, e scelti fra magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello, e prenderanno il nome di commissari per la liquidazione degli usi civici.

Il Ministro per l'economia nazionale determinerà la circoscrizione e la sede di ciascun commissariato.

*(continua al prossimo numero)*

## b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.

273. **Disciplina dell'industria della macinazione dei cereali.** (C. Prefetto Salerno 17 ottobre 1927 n. 36215 ai Podestà e Commissari della Provincia di Salerno).

Il n. 24 del Bollettino Amm. del 1-10 corr. pubblica a pagina 330 il R. D. L. 12 agosto 1927 n. 1580, che disciplina l'industria della macinazione dei cereali.

Le norme del citato provvedimento sono intimamente connesse, sia dal punto di vista tecnico, sia da quello economico, con le disposizioni della precedente legge 13 agosto 1926 n.º 1448 (1) sull'abbruttamento delle farine e sulla panificazione.

Questa mirava, in sostanza, a condurre il paese ad un maggiore risparmio di frumento, ma purtroppo gli effetti utili che il legislatore si era proposto di raggiungere sono stati in gran parte frustrati dalle gravi difficoltà e dagli inconvenienti di varia natura che sono sorti nella sua applicazione.

Ad eliminare le une e gli altri, e a rafforzare la portata della legge suddetta, evitando lo sciupio che si è finora verificato nei riguardi di prodotti preziosi, quali il grano e gli altri cereali, il Governo Nazionale ha ritenuto necessario sottoporre a disciplinare l'esercizio dell'industria della macinazione, andando in tal modo a sanare il male nelle stesse sue radici.

E' notorio infatti che l'industria della macinazione, essendo frazionata e staccata dalla panificazione, non ha ancora raggiunto nella generalità dei casi quella perfezione che il progredire della tecnica ha potuto assicurare a tante altre industrie che trattano prodotti meno preziosi o di cui il nostro paese dispone più largamente.

La vigilanza stabilita in materia dal recente decreto legge è un corollario della battaglia del grano o meglio un complemento necessario per impedire che gli effetti utili di essa siano

---

(1) v. B. A., anno 1926 pag. 198.

ottenuti nel momento in cui il cereale è convertito in farina. La severa disciplina dei consumi verso la quale la nostra popolazione si sta ora avviando, se porterà automaticamente a restringere il fabbisogno di molti prodotti e di molte derrate, non potrà mai ridurre il consumo del grano, il quale, sia in rapporto allo sviluppo demografico della nostra gente, sia anche in conseguenza del minore uso di altre derrate, tenderà sempre ad aumentare. L'intervento del Governo è nel caso suggerito da un cospicuo interesse della collettività, ed appare tanto più opportuno e raccomandabile in quanto nell'industria molitoria, come si è detto, si rilevano gravi manchevolezze alle quali occorre porre rimedio anche nei riguardi dell'applicazione della citata legge 13 agosto 1926, n. 1448.

Il Governo con le disposizioni ora emanate si propone inoltre di elevare il livello dell'industria molitoria provocando quella sana emulazione tra gli industriali che assicuri il rapido raggiungimento di miglioramenti economici e tecnici.

Le norme stabilite sono di loro natura assai semplici e chiare; ciò nondimeno stimo opportuno di richiamare la particolare attenzione delle SS. LL. su talune di esse.

L'applicazione del decreto è demandata in un'ultima analisi, a norma dell'art. 1°, ai Prefetti.

Data la grande importanza del provvedimento, la quale appare evidente per le considerazioni su esposte, non occorre che io mi dilunghi sulla necessità che le SS. LL. vigilino attentamente perchè le norme in parola siano rigorosamente applicate, rendendo edotti gli interessati degli obblighi loro imposti dal decreto in vigore e delle sanzioni per la sua mancata osservanza.

L'art. 9 nel suo ultimo capoverso, dice che le domande per ottenere la licenza dovranno essere vidimate dalle SS. LL. La vidimazione importa un esame della veridicità delle asserzioni contenute nella domanda e che non trovano riscontro negli articoli 3 e 4 del decreto.

Avverto ancora che per l'art. 14 le autenticazioni di cui sopra sono esenti da tassa di bollo.

Gradirò un cenno di risposta con assicurazione di adempimento.

*Il Prefetto*—DE BIASE

274. **Regolamento per la vigilanza sanitaria alle carni.** (C. P. S. 10 ottobre 1927 N. 36855 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. D. 21 luglio 1927 n. 1586, pubb. nel n. 215 della Gazz. Uff. del c. a., contiene disposizioni per la costruzione dei mattatoi pubblici e privati, per la loro direzione ed ordinamento per gli spacci di carne fresca e per i frigoriferi, per il trasporto delle carni, per la bassa macellazione e per i laboratori di carni insaccate in scatole e simili.

Ai fini della esatta esecuzione delle suindicate disposizioni, richiamo l'attenzione delle SS. LL. e del personale sanitario dipendente su detto regolamento, con speciale preghiera di provvedere al più presto affinché:

1° Nei Comuni provvisti di pubblico macello sia vietata la macellazione fuori di esso, salvo speciale autorizzazione prefettizia (art. 1);

2° Nei comuni con popolazione agglomerata superiore a 6000 abitanti tuttora sprovvisti di pubblico macello siano iniziati gli atti per la costruzione di esso;

3° La direzione e l'ispezione sanitaria dei pubblici macelli siano affidate a veterinari municipali e soltanto in casi eccezionali all'ufficiale sanitario (art. 6);

4° Sia disciplinato il servizio dei pubblici macelli, di quelli privati e della bassa macellazione con speciale regolamento locale (art. 8);

5° Impiantato il registro di macellazione conforme a quello prescritto (art. 17);

6° Per la classificazione e per la vendita delle carni di bassa

macelleria siano osservate con rigore le prescrizioni di cui agli articoli 20, 45 e seguenti del regolamento;

7° Il trasporto dai macelli delle carni e dei visceri sia fatto sempre in carri chiusi, con coperchio fisso, ben connessi e puliti, rivestiti internamente di lamiera di zinco od altro metallo (art. 39).

In relazione all'art. 60 del suindicato Regolamento del 21 luglio c. a. N. 1586, stabilirò quanto prima il termine per l'attuazione delle disposizioni di cui agli art. 1, 5, 29, 33, 50 e 58 del Regolamento stesso.

Attendo intanto un cenno di ricevuta e d'assicurazione.

*Il Prefetto — DE BIASE*

275. **Polizia Veterinaria — Denuncia di casi di morte di animali.** (C. P. S. 29 settembre 1927 n. 36192 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

In relazione alla mia Circ. n. 29147 pubblicata nel n. 19 del Bollettino Amm. del corr. anno (1) prego le SS. LL. rendere di pubblica ragione le disposizioni contenute nell'art. 18, 2.° com. del R. D. 21 luglio 1927, per cui, indipendentemente da quanto è prescritto dal regolamento di Polizia Veterinaria, è tassativamente fatto obbligo ai detentori di bestiame di denunciare all'Autorità comunale ogni caso di morte dei propri animali.

Attendo assicurazioni circa l'avvenuta diffusione tra i detentori di animali di costà delle suindicate disposizioni e circa le misure di vigilanza disposte dalle SS. LL.

*Il Prefetto — DE BIASE*

*(continua in 2.<sup>a</sup> pag. della copertina)*

### c) Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.

17. **Campi sportivi e boschi del Littorio.** (Circ. 18 ottobre 1927 n. 1855 ai Podestà dei comuni della Provincia).

A seguito della circ. N. 1685 del 7 sett. u. s. comunico alle SS. LL. che S. E. il Segretario Gen. del Partito ha emanate ulteriori disposizioni in ordine ai Campi sportivi e Boschi del Littorio.

Mentre si trascrivono qui appresso le disposizioni stesse, raccomando alle SS. LL. di voler prestare il più vivo interessamento perchè le due iniziative sopra enunciate conseguano la migliore pratica attuazione.

#### PARTITO NAZIONALE FASCISTA

Ufficio Sportivo  
e Dopolavoro

Roma 16 settembre V.  
Circolare N. 23

#### *Campi sportivi e Bosco del Littorio.*

« A conferma di quanto è stabilito nella circ. racc. n. 41 del 18 agosto, riguardante la costruzione dei campi sportivi in ogni Comune, autorizzata dal Duce nonchè nella successiva circ. n. 19 del 18 agosto di questo ufficio, concernente le modalità stabilite per gli Enti Sportivi Provinciali, per assecondare l'opera che in tal senso svolgeranno i Comuni resta inteso che la costruzione dei Campi Sportivi Comunali non esclude la possibilità di procedere alla creazione dei Boschi del Littorio.

I Boschi del Littorio potranno sorgere in terreni sassosi, scoscesi, dove non sarà possibile sfruttare il terreno per Campi Sportivi ed infine in ogni Comune già provvisto di Campo Sportivo Comunale.

I Boschi del Littorio potranno così trovare pronta ed utile attuazione in quei Comuni di montagna e di media montagna dove la cultura boschiva si presenta particolarmente adatta ».

Distinti saluti

*Il Segretario Generale f.to* — TURATI

Saluti fascisti

*Il Presidente* — ARTURO DELLA MONICA

18. **Trasferimento della Sede della Federazione.** (C. 15 ottobre 1927 n. 1833 ai Podestà e Presidenti Istituzioni pubbliche di beneficenza).

Per il regolare invio della corrispondenza, informo le SS. LL. che la sede della Federazione è stata trasferita dal Palazzo Tororella al Palazzo Santoro, 1° piano, nel Corso Garibaldi.

Saluti fascisti.

*Il Presidente* — ARTURO DELLA MONICA

Direttore responsabile — R. Ruggi d' Aragona

277. **Profilassi della rabbia canina. Prospetti trimestrali Gennaio-Settembre 1927.** (C. P. S. 14 ottobre 1927 n. 36572 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Il Ministero dell'Interno ha chiesto a quest'Ufficio notizie dettagliate sulla istituzione e sul funzionamento dei servizi di vigilanza sanitaria e d'accalappiamento ed abbattimento dei cani in ciascun Comune della Provincia. Per corrispondere alla suindicata richiesta, con riferimento alle mie circolari N. 33744 del 8 ottobre 1926 (1) e N. 12850 del 20 aprile c. a. prego la S. V. provvedere affinché il Mod. del prospetto trimestrale di cui alle suindicate Prefetture sia completato in modo da comprendere le seguenti indicazioni :

a) numero delle contravvenzioni elevate per omessa denuncia del possesso di cani :

b) numero delle contravvenzioni per trasgressione al divieto di circolazione dei cani sprovvisti di museruola e di collare od altro ;

c) numero dei cani accalappiati nelle ore di giorno ;

d) idem idem idem nelle ore di notte ;

e) numero dei cani abbattuti ;

f) esito delle contravvenzioni ;

g) nome della persona o delle persone incaricate dell'accalappiamento dei cani ;

h) nome delle persone incaricate della vigilanza sanitaria per l'accertamento di contravvenzioni alle disposizioni di profilassi della rabbia.

i) se il Comune abbia provveduto all'aumento della tassa cani ed abbia apportato miglioramenti alle condizioni igieniche dei canili municipali a norma delle circ. N. 12846 e 28166 del 13 aprile (2) e 19 agosto (3) corr.

Riempito di tutte le notizie di cui sopra, attendo al più presto i prospetti relativi a ciascuno dei trimestri scorsi del c. a. ciò anche nel caso che il Comune abbia già trasmesso detti prospetti compilati in conformità del precedente modello.

*Il Prefetto — DE BIASE*

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 238.

(2) » » anno corr. pag. 124.

(3) » » » » » 3 copertina N. 20.

## Provincia di Salerno

**Commissione Prov. di Appello delle Imposte dirette per il quadriennio 1927-31**

*Presidente:* Comm. D.r Luigi Licata, Vice Prefetto;

*Componenti per la Ricchezza mobile:* a) *effettivi:* Comm. Avv. Ernesto Farina; Cav. Avv. Domenico Festa; Cav. Uff. Avv. Domenico Donadio; Cav. Uff. Alessandro Scarpelli; b) *supplenti:* Cav. Avv. Alessandro Pagliara; Cav. D.r Giovanni Rocco; Cav. Uff. Raffaele D'Amato; Cav. D.r Alfonso Mastrangelo.

*Componenti aggiunti per i Profitti di guerra:* a) *effettivo* Cav. D.r Amedeo Di Sergio; b) *supplente* Cav. Vincenzo Schiavo.

*Componenti aggiunti per i fabbricati e tassa di patrimonio:* a) *effettivi:* Ing. Pasquale Santovito; Cav. Ing. Luigi Sica; b) *supplenti:* Ing. Enrico Padula; Ing. Barba Luigi.

**Consiglio provinciale di Sanità.**

*Componenti eletti con R.R. DD. 16 giugno e 21 luglio 1927 pubb. Gazz. Uff. 8 ottobre 1927 n. 233.*

Lettieri D.r Raffaele, medico chirurgo; Quagliariello D.r Gaetano, id.; Pepe D.r Guglielmo, pediatra; Vairo D.r Giovanni, chimico; Jannicelli Avv. Michele, giureconsulto; De Vita Pietro, farmacista; Montagnano D.r Pasquale, veterinario; Camera Ing. Santolo, ingegnere; De Nicolellis Avv. Filippo, esperto in materie amm.; Rizzo D.r Antonio, esperto in scienze agrarie.

---

### Aste, appalti ecc.

**Comune di Laurino** — *Vendita taglio 1<sup>a</sup> sezione bosco Salandro.* — 2° incanto a candela vergine da sperimentarsi presso la R. Prefettura di Salerno il 3 novemb. 1927 sulla base di lire 129991,77. Cauzione provvisoria lire 5000, definitiva decimo prezzo di aggiudica. Capitolato ed atti visibili presso l'Ufficio contratti della R. Prefettura di Salerno.

**Comune di Sanza** — *Vendita taglio bosco Acquaruli.* — 1° incanto a candela vergine da sperimentarsi presso la R. Prefettura di Salerno il 5 novembre 1927 sulla base di lire 346.143. Cauzione provv. lire 4000, definitiva decimo prezzo di aggiudica. Capitolato ed atti visibili presso l'Ufficio contratti della R. Prefettura di Salerno.

**Comune di Buonabitacolo** — *Vendita taglio 7.<sup>a</sup>, 8.<sup>a</sup> e 9.<sup>a</sup> sezione del bosco Forcella.* — La vendita avrà luogo presso la R. Prefettura di Salerno, a candela vergine, a 2° incanto, il giorno 8 novembre 1927, in aumento del prezzo di lire 154.000. Deposito provv. lire 10 mila, Cauzione definitiva pari al decimo del prezzo di aggiudica. Capitolato ed atti visibili presso l'Ufficio contratti R. Prefettura di Salerno.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

**Parte I. — a) Leggi, decreti, ecc.** — 272. Usi civici: conversione in legge dei R. D. 22 Maggio 1924 n. 751; 28 agosto 1924 n. 1484; 16 maggio 1926 n. 895 (legge 16 giugno 1927 n. 1766). — 278. Rinvio delle rinnovazioni totali o parziali dei Componenti delle Congregazioni di carità.

**b) Atti ufficiali della R. Prefettura.** — 279. Riduzione sovrimposta fondiaria 1928. — 280. Organizzazione dopolavoro. — 281. Contributi dei lavoratori agricoli. — 282. Regolarizzazione depositi commerciali. — 283. Locali per le operazioni di leva. — 284. Vendita delle carni fresche e congelate.

**Copertina** — Continuazione circ. N. 280 a 284. — Nel personale della R. Prefettura. — Nella Commissione Prov. delle Imposte dirette. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

280. **Organizzazione dopo lavoro.** (C. P. S. 24 ottobre 1927 num. 38834 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Mi risulta che il Presidente del Direttorio prov. dell'Opera Naz. del Dopo Lavoro ha già richiamato l'attenzione delle SS. LL. sulla importanza politica e sociale della istituzione, che S. E. il Capo del Governo ha voluto, per assicurare alle masse lavoratrici il giusto riposo, con la ricreazione dello spirito e la fisica educazione, in ambienti sani e permeati del nuovo alito della vita nazionale.

Mi risulta altresì che il Presidente del Direttorio prov. ha nominato in ciascun Comune un Commissario in persona di sua fiducia, per attuare e sviluppare, secondo le particolari esigenze delle classi lavoratrici, il programma dell'opera.

Desidero che i Sigg. Podestà fiaccheggino e sorreggano l'azione dei fiduciari, con la loro esperienza, autorità e relazioni e, se possibile, non neghino, quando occorra, quell'aiuto finanziario che consenta un assetto stabile della organizzazione dopolavoristica.

Questo si vuole, particolarmente nei comuni ove, per la presenza di numerosi lavoratori dell'industria e dell'agricoltura e per tradizione di organizzazioni di classi, la costituzione del dopolavoro è necessità anche politica oltre che sociale; e specialmente dai Podestà di detti Comuni desidero sia spiegata un'azione efficace, congrua, illuminata per il raggiungimento sollecito dei fini dell'opera e del Governo Nazionale.

Si prega dare assicurazione di adempimento.

*Il Prefetto—DE BIASE*

281. **Contributi dei lavoratori agricoli.** (C. P. Salerno 21 ottobre 1927 n. 38558 ai Podestà e Commissari della Provincia).

S'informano le SS. LL., quali presidenti dei Comitati Comunali per la compilazione delle matricole dei lavoratori agricoli, a' sensi degli art. 18 e seguenti del R. D. 24 febbraio 1927 n. 241, che il Ministero delle Corporazioni ha disposto, in vista del ritardo, che il contributo annuo, anzi che corrisponderci in due rate eguali, va pagato in una sola volta.

Mentre invito i Comitati, che non hanno ancora compilata la matricola, a farlo subito, comprendendovi l'intero contributo di quest'anno, voglio, dagli amministratori dei Comuni, nei quali non funziona ancora il Comitato, per mancata costituzione, che mi sia designato a rigor di posta il nominativo di un datore di lavoro e di un lavoratore agricolo, di sicura fede fascista, e inteso pertanto il segretario politico locale.

Desidero precisa esecuzione della presente.

*Il Prefetto—DE BIASE*

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

277. Conversione in legge del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R. D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. D. L. 22 maggio 1924, n. 751. (Legge 16 giugno 1927 n. 1766 pubbl. G. U. 3 ottobre 1927 n. 228.

*(vedi continuazione a pagina 345).*

Art. 28. — I commissari avranno alla propria dipendenza uno o più assessori da scegliersi fra magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di appello, ovvero tra funzionari dello Stato, che occupano nel quadro di classificazione gradi corrispondenti. Essi sono nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale, previo il consenso del Ministro dal quale dipendono.

L'ufficio degli assessori sarà quello di coadiuvare il commissario in tutte le sue operazioni. Il commissario potrà affidare agli assessori tutti gli atti di istruzione e delegarli a trattare e ricevere le conciliazioni.

Gli atti d'istruzione dei procedimenti in contenzioso da eseguirsi fuori della sede del commissariato potranno essere delegati anche ai pretori.

I commissari potranno pure, per l'istruttoria e per la esecuzione delle operazioni di loro competenza, servirsi di speciali incaricati. Gli atti compiuti dagli assessori ed incaricati non saranno validi senza l'approvazione del commissario.

In tutti gli atti del procedimento contenzioso di cui al 2.°

comma dell'art. seguente, i commissari saranno assistiti da un segretario con le funzioni di cancelliere.

I magistrati nominati ai sensi dell'art. 27 e del presente potranno essere posti fuori del ruolo organico della magistratura anche oltre al limite stabilito dall'art. 158 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2784, in numero però non superiore a dieci, e ad essi si applicheranno le disposizioni dei commi 2.<sup>o</sup> e 4.<sup>o</sup> dell'art. medesimo.

Art. 29. — I commissari procederanno, su istanza degli interessati od anche di ufficio, all'accertamento, alla valutazione, ed alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, allo scioglimento delle promiscuità ed alla revindica e ripartizione delle terre.

I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonchè tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate.

In ogni fase del procedimento potrà essere promosso un esperimento di conciliazione, sia per iniziativa del commissario, sia per richiesta delle parti, le quali, per questo oggetto, potranno farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di speciale mandato.

I commissari cureranno la completa esecuzione delle proprie decisioni e di quelle anteriori, ma non ancora eseguite.

Tutte le conciliazioni, relative alle materie contemplate nella presente legge, dovranno riportare l'approvazione del commissario e del Ministero dell'economia nazionale, la quale terrà luogo di quella della Giunta prov. amm.

Art. 30. — Fino a che non sia intervenuta una decisione irrevocabile o una conciliazione debitamente omologata sull'esistenza, la natura e la liquidazione dei diritti a cui si riferisce la presente legge, i reclami relativi al possesso sono deferiti ai commissari, che regoleranno provvisoriamente, secondo il loro

prudente arbitrio, l'esercizio del medesimo, sempre che, assunte sommarie informazioni, abbiano riconosciuto l'esistenza di un possesso di fatto. Quando però siasi commesso attentato violento o clandestino, il detto provvedimento discrezionale non potrà essere dato se non sia stata prima eseguita la reintegrazione in possesso.

Art. 31. — I commissari nei loro procedimenti sono dispensati dalla osservanza delle forme della procedura ordinaria; però, prima di provvedere, dovranno sentire gli interessati e raccogliergliene sommariamente le osservazioni e le istanze.

Quando la citazione nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle parti da citarsi, il commissario può autorizzare la citazione per pubblici proclami, a norma dell'articolo 146 del Codice di proc. civ.

Qualora abbiamo da decidere in ordine a quanto è previsto nell'art. 29, i commissari si atterranno alle norme del processo avanti i pretori, ed in ogni caso preventivamente sentiti gli interessati e raccolte le loro istanze e ragioni.

Non sono ammesse altre eccezioni di nullità degli atti del procedimento fuori di quelle che lascino assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo e tempo della comparizione o che concernono la essenza dell'atto.

Le decisioni dei commissari saranno eseguite nonostante reclamo, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo seguente.

Art. 32. — Contro le decisioni dei commissari delle questioni concernenti l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui all'art. 1 e la rivendicazione delle terre è ammesso il reclamo alle Corti di appello aventi giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte.

Il termine per proporre il reclamo è di giorni 30 dalla data di notificazione.

Il reclamo contro decisioni preparatorie o interlocutorie potrà essere proposto solamente dopo la decisione definitiva ed unitamente al reclamo contro questa.

Quando la Corte di appello, riformando la sentenza del commissario, non decida definitivamente in merito, dovrà sempre rinviare la causa per il corso ulteriore al commissario.

Le Corti di appello potranno ordinare la sospensione delle decisioni impugnate quando ravvisino che possono derivarne gravi danni.

Art. 33. — Tutte le autorità, uffici ed archivi sono obbligati a compiere ed eseguire atti, a fornire notizie, a rilasciare copie di documenti, a prestare ogni assistenza allorchè ne siano richiesti dal commissario.

Questi potrà altresì richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.

Art. 34. — I commissari regionali assumono le funzioni attribuite ai prefetti ed ai commissari ripartitori nelle Provincie meridionali e siciliane, a norma dell'art. 16 della legge 20 marzo 1865, all. E, e delle disposizioni successive. Nelle altre Provincie assumono quelle delle Giunte d'arbitri, istituite con le leggi 15 agosto 1867, n. 3910, 2 aprile 1882, n. 698, 7 maggio 1885, n. 3093, 28 febbraio 1892, n. 72, e con quelle raccolte nel testo unico approvato con R. decreto 3 agosto 1891, n. 510; nonchè le funzioni delle Commissioni e dei commissari già istituiti nelle nuove Provincie per effetto della legge dell'ex Impero austro-ungarico del 7 giugno 1883 B. L. L. n. 94, e delle leggi ed ordinanze provinciali per le operazioni agrarie sulla divisione, sul regolamento e sull'affrancazione dei relativi diritti di godimento.

Essi però, nelle Provincie cui dette leggi si riferiscono, assumeranno ed eserciteranno tutte le attribuzioni loro affidate con la presente legge.

Le loro decisioni saranno impugnabili nei modi e nel termine stabiliti dall'art. 32.

Art. 35. — Le attribuzioni già conferite alle Giunte di arbitri per la Sardegna passeranno al commissario, il quale le eserciterà in conformità del R. decreto 10 novembre 1907, n. 814, che approva il testo unico delle leggi contenenti provvedimenti per l'isola.

Art. 36. — Il commissario competente provvederà con le norme della presente legge alla sistemazione dei demani silani attribuiti ai Comuni per effetto della legge 25 maggio 1876, numero 3124.

#### CAPO IV.

##### *Disposizioni generali e transitorie.*

Art. 37. — La suprema direzione per l'esecuzione della presente legge rimane affidata al Ministero dell'economia nazionale.

Esso, nell'interesse delle popolazioni, potrà promuovere e sollecitare le azioni e le operazioni previste dagli articoli 1 e 29.

Art. 38. — Le spese per l'indennità ai commissari, agli assessori e quelle per fitto di locali, per funzionamento degli uffici e per retribuzioni giornaliere al personale di segreteria e di servizio, nella misura di L. 800.000, saranno a carico dello Stato ed iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 39. — Le spese dei giudizi e delle operazioni nella misura stabilita dal commissario saranno anticipate dai Comuni o dalle associazioni, e depositate a disposizione del commissario presso la tesoreria provinciale o presso gli uffici postali, col sistema dei depositi giudiziari. In caso di negligenza o di rifiuto da parte dei Comuni, il commissario richiederà al prefetto ed alla Giunta prov. amm. lo stanziamento d'ufficio della spesa nel bilancio comunale e l'emissione del mandato relativo.

I commissari per provvedere alle spese suddette avranno anche facoltà di ordinare il deposito di una quota parte dei redditi dei beni di uso civico ai tesoreri dei Comuni o delle associazioni, ed anche ai debitori di tali redditi.

Art. 40. — Tutti gli atti di procedura eseguiti d'ufficio saranno esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Saranno invece redatti su carta da L. 4, soggetti alla tassa fissa minima di registro in vigore, i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazione di terre.

Sulla stessa carta da L. 4 saranno scritti gli atti di parte.

Art. 41. — Tutti gli atti compiuti dai commissari sino alla data di pubblicazione della presente legge rimarranno fermi, in quanto non sieno appellabili e non sieno stati appellati nei termini legali.

Nei giudizi di appello dalle decisioni emesse dai commissari anteriormente alla legge presente, si dovranno applicare, per tutti gli effetti, le norme in questa contenute.

Alle controversie iniziate sotto l'impero di leggi anteriori nelle quali non sia intervenuta sentenza o decisione definitiva ed irrevocabile o transazione debitamente approvata, si applicheranno le disposizioni della presente legge.

Le cause che all'entrata in vigore della presente legge si troveranno in corso avanti qualsiasi autorità di prima istanza, saranno riassunte davanti il commissario.

Art. 42. — Le disposizioni contenute nell'art. 156 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, relative all'assegnazione di demani comunali a colonie agricole, nonchè quelle contenute negli articoli 13 e 29 del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 3558, per quanto riguarda i demani comunali del Mezzogiorno d'Italia sono abrogate.

Restano ferme tutte le disposizioni in materia di usi civici, demani comunali e diritti della natura di cui all'art. 1 che, attualmente vigenti, non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

Art. 43. — Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato a stabilire con regolamento, da approvarsi con decreto Reale, le norme che potranno ritenersi necessarie per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI—BELLUZZO—ROCCO—VOLPI

278. **Rinvio delle rinnovazioni totali e parziali dei componenti delle Congregazioni di carità.** (R. D. legge n. 1748, del 19 agosto 1927, pubb. Gazz. Uff. 28 settembre 1927, n. 224).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta ed urgenza necessità, in considerazione dell'imminenza di riforme legislative nell'amministrazione delle Congregazioni di carità, di rinviare ogni rinnovazione totale o parziale degli attuali componenti delle congregazioni stesse; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo: .

Art. 1. — La rinnovazione generale e ordinaria dei componenti delle Congregazioni di carità, che, a norma delle vigenti disposizioni, dovrebbe aver luogo entro il 31 dicembre 1927, è rinviata a tempo indeterminato.

Art. 2. — Ferme restando le rinnovazioni parziali e surrogazioni dei componenti delle Congregazioni di carità già effettuate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, resta, d'ora innanzi, sospesa a tempo indeterminato ogni altra rinnovazione parziale o surrogazione da qualsiasi causa determinata.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

VITTORIO EMANUELE

*Il Ministro per l'interno: — MUSSOLINI.*

### **b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.**

279. **Riduzione sovrimposta fondiaria 1928.** (C. P. S. 18 ottobre 1927 n. 39141 ai Podestà e Commissari della Provincia di Salerno).

Con schema decreto-legge, approvato il 17 corr. dal Consiglio dei Ministri, vengono dettate le norme per la riduzione delle sovrimposte pel prossimo anno 1928. In virtù dell'art. 1 di tale

schema. le provincie e i comuni, le cui sovrimposte non superino le aliquote di lire 6 per ogni lira d'imposta erariale terreni e di 1,50 per ogni lira d'imposta erariale fabbricati, possono, con l'autorizzazione della Giunta Prov. Amm. rinviare al 1° gennaio 1929 la riduzione prevista dal comma 1° dell'art. 11 del R. D. 16 ottobre 1924 n. 1613 (1).

Qualora però l'eccedenza al limite massimo consentito dall'art. 10 del citato decreto sia vincolata a garanzia di mutui già concessi, le relative tangenti, anche se superino le aliquote anzidette, potranno essere applicate per l'intero periodo di ammortamento, salvo graduale riduzione in correlazione alla estinzione dei mutui. Nel caso invece in cui l'eccedenza suaccennata sia dovuta a comprovate ed inderogabili necessità del bilancio potrà essere mantenuta, anche se superi le aliquote stesse, ma dovrà essere autorizzata dal Ministero delle Finanze, su conforme parere della Giunta Prov. Amm.

Col successivo art. 2 dello schema in parola si chiarisce, in relazione al R. D. 19 maggio 1927 n. 853, (2) che la facoltà conferita al Ministero predetto dall'ultimo comma dell'art. 12 del precedente R. D. 16 ottobre 1924 n. 1613, continua a sussistere per gli anni 1928 a 1930. Poichè in attesa della emanazione del provvedimento di cui trattasi, il Ministero delle Finanze è stato interessato ad impartire le istruzioni per il riparto nei ruoli principali delle sovrimposte tempestivamente autorizzate, anche se eccedenti i limiti di cui al citato art. 10, nel portare a conoscenza delle SS. LL. le norme anzidette, dispongo che i bilanci siano definiti al più presto e sottoposti con sollecitudine all'approvazione tutoria, dovendo la spesa per la compilazione dei ruoli speciali essere limitata a casi eccezionali.

*Il Prefetto* — DE BIASE

---

(1) v. B. A. anno 1924 pag. 241.

(2) v. B. A. anno corr. pag. 185.

282. **Regolarizzazione depositi commercianti.** (C. P. S. 18 ottobre 1927 n. 35930 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Agli esercenti il commercio di vendita di generi al pubblico fu dal R. D. 16 dic. 1926 n. 2174 (1) concessa la facoltà di prestare la cauzione da essi dovuta con sottoscrizione al Prestito del Littorio, facilitando loro il sistema per ciò che concerne il versamento delle somme, salvo regolarizzazione dei depositi così costituiti.

L'Intendenza di Finanza ha organizzato il lavoro di regolarizzazione richiedendo gli adempimenti alle parti.

A tale scopo ha predisposto una lettera, diretta alle SS. LL., nella quale, con la maggiore chiarezza possibile, si sono prospettati gli adempimenti che le parti debbono eseguire, adempimenti che, preliminarmente esaminati dalle SS. LL. agli effetti della loro regolarità, dovranno poscia senza indugio essere inviati alla Intendenza di Finanza.

Dalla sollecitudine con la quale saranno raccolti e trasmessi tali documenti dipenderà la rapidità con la quale il ripetuto ufficio di Intendenza potrà corrispondere gli interessi sui depositi alla Confederazione Nazionale Fascista dei Commercianti, alla quale sono devoluti in forza del R. D. 24 febb. 1927 N. 241.

Prego le SS. LL. di curare che le richieste in oggetto siano evase nel più breve termine, ogni eccezione rimossa ed eliminando, per quanto possibile, ogni preliminare corrispondenza.

Attendo assicurazione.

*p. Il Prefetto* — FALCETTI

283. **Locali per le operazioni di leva.** (C. P. S. 22 ottobre 1927 N. 4306 ai Podestà dei Comuni capoluoghi di mandamento giudiziario della Provincia).

Dalle relazioni tecniche redatte sulle operazioni di leva della classe 1907 dai vari ufficiali medici ad esse comandati, il Ministero della Guerra ha rilevato che in genere sono state lamentate dai periti le difettose condizioni dei locali scelti per la visita degli iscritti, spesso angusti, poco aerati, scarsamente illuminati, mal riparati e senza alcun riscaldamento, che, data anche la stagione, non costituivano certo l'ambiente più indicato per chi deve attendere, nudo, il proprio turno di visita.

Su tali inconvenienti richiamo la particolare attenzione delle SS. LL., con viva raccomandazione di provvedere, senza indugio, perchè essi vengano assolutamente eliminati, sia nell'interesse del servizio, sia pel decoro e prestigio, che deve circondare il Consesso, che presiede alle operazioni di leva.

*Il Prefetto* — DE BIASE

(1) v. B. A. anno corr. pag. 3.

284. **Vendita delle carni fresche e congelate.** (C. P. S. 22 ottobre 1927 N. 39484 ai Podestà e Commissari Prefett. della Provincia)

Prego la S. V. significarmi se, in relazione alla mia ordinanza del 30 giugno c. a. pubblicata a pag. 235 del Bollettino amm. del c. a. sia stata disciplinata costà la vendita delle carni fresche e congelate.

*p. Il Prefetto — LICATA*

---

### **Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura**

Con recente provvedimento il Cav. Dr Ernesto Perrotta, primo segretario di questa Prefettura, è stato trasferito a Pavia con le funzioni di Consigliere. Il nostro saluto al distinto funzionario, con auguri di ottima carriera.

---

### **Nella Comm. Prov. delle Imposte dirette**

— Con decreto prefettizio dell'11 ottobre 1927 il componente Cav. Uff. Avv. Domenico Donadio è stato nominato Vice Presidente della Commissione stessa.

— A modifica della comunicazione contenuta nel N. precedente del Bollettino, si avverte che il Cav. Amedeo Di Sergio ed il Cav. Vincenzo Schiavo sono entrambi componenti effettivi aggiunti per i profitti di guerra nella Comm. Prov. delle Imposte dirette.

---

### **Concorsi.**

**Comune di Ortodonico. — Segretario Comunale** — Il Podestà del Comune di Ortodonico notifica che da oggi a tutto il 30 nov. p. è aperto il concorso per titoli al posto di segretario del Comune con l'annuo stipendio, al lordo della ritenuta di Ricchezza M. e Cassa di Previdenza, di L. 4500, oltre alla indennità per caroviveri, fino a quando questa sarà mantenuta dal Governo per i propri impiegati, e metà dei diritti di Segreteria, non che col diritto dello aumento di un decimo per ogni quadriennio e per cinque quadrienni consecutivi.

I concorrenti dovranno far pervenire al predetto Municipio nell'indicato termine — che può essere prorogato — tutti i documenti richiesti. Per chiarimenti rivolgersi al Municipio.

Ortodonico 15 ottobre 1927 a. V.

*Il Podestà — G. DE LUCIA*

**Comune di Piaggine Soprane. — Applicato di Segreteria** — Concorso per titoli, stipendio lire 3300 lorde. Titolo di studio licenza complementare o titoli equipollenti. Età anni 21 a 35. Domanda, tassa concorso lire 25 e titoli da presentarsi entro 15 novembre 1927. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Piaggine 15 ottobre 1927. Anno V.

*Il Podestà — Dr ELIO VAIRO*



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

**Parte I. — a) Leggi, decreti, ecc.** — 285. Abolizione o riduzione della indennità di caro-vivere del personale statale in effettivo servizio ed in quiescenza. — 286. Restrizioni dell'esercizio venatorio.

**b) Atti ufficiali della R. Prefettura.** — 287. Data dell'Era fascista nella corrispondenza. — 288. Legalizzazione di atti; firme autografe dei Podestà e sostituti. — 289. Censimento apistico. — 290. Eccezioni sull'obbligo delle licenze commerciali e delle cauzioni relative. — 291. Richiesta di certificati penali di persone nate all'estero. — 292. Fabbricazione e vendita dolceria fresca.

**c) Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici** — 19. Assistenza e consulenza per gli enti federati. — 20. Campi sportivi.

**Copertina** — Continuazione atti ufficiali R. Prefettura N. 291 e 292. — Appunti di giurisprudenza. — Nel personale della R. Prefettura. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

291. **Richiesta di certificati penali di persone nate all'estero.** (C. P. S. 28 ottobre 1927 n. 79681 ai Podestà e Commissari della Provincia di Salerno).

Con riferimento alla circ. del 29 luglio 1927 n. 16691, che il Bollettino Amm. ha pubblicato in cop. del n.º 18 del corr. anno, poichè continuano a pervenire anche al Ministero della giustizia, anzichè direttamente alla Cancelleria del tribunale di Roma, frequenti richieste di certificati penali al nome di stranieri e di cittadini italiani nati all'estero, si rinnova preghiera alle SS. LL. di dare disposizioni al personale dipendente perchè le richieste del genere siano indirizzate alla Cancelleria del tribunale di Roma, unica competente a rilasciare tali documenti.

Pregasi assicurare.

*Il Prefetto — DE BIASE*

292. **Fabbricazione e vendita dolceria fresca.** (C. P. S. 21 ottobre 1927 n. 39360 ai Podestà e Commissari della Provincia di Salerno).

Comunico a V. S. che, in conformità di disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è ammessa la fabbricazione e la vendita nel Regno della dolceria fresca con farina di frumento, purchè abburrattata al tasso prescritto per la panificazione, dal 20 dicembre p. v. al 10 gennaio 1928. Resta escluso qualsiasi ulteriore commercio dei generi non venduti entro il termine predetto.

Voglia rendere di pubblica ragione tali disposizioni.

*Il Prefetto — DE BIASE*

---

## **Appunti di giurisprudenza**

11. **Impiegati degli Enti locali — Collocamento a riposo, inidoneità fisica, accertamento medico, invito a produrre controdeduzioni** — Anche i principii generali di diritto, se pure non tradotti in norme positive, debbono essere rispettati dalle pubbliche amministrazioni, a pena di illegittimità dei loro provvedimenti.

Viola il diritto di difesa l'Amministrazione che colloca a riposo un impiegato per idoneità fisica, senza renderlo consapevole, prima della visita sanitaria, che questa era preordinata a tale scopo.

(Consiglio di Stato, 26 febbraio 1926).

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

285. Abolizione o riduzione delle indennità di caro-viveri del personale statale in effettivo servizio od in quiescenza. (R. D. L. 23 Ottobre 1927 n. 1966, pubb. G. U. 31 Ottobre 1927 n. 2524.

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 194 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che dà facoltà al Governo, quando ne riconosca la possibilità, di disporre la riduzione degli assegni attribuiti al personale, a cominciare da quelli corrisposti a titolo di caro-viveri, e stabilisce che la riduzione debba avere applicazione generale e contemporanea per tutte le categorie di personale civile e militare;

Visto l'art. 19 del R. decreto 7 aprile 1925, n. 405, di approvazione del regolamento ferroviario, che reca disposizione analoga a quella suindicata nei riguardi del personale medesimo;

Visti i vari provvedimenti adottati a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato, dei maestri elementari e dei pensionati;

Visto il R. decreto 7 maggio 1927, n. 694, (1) concernente riduzione del trattamento economico di personali vari;

Visto l'art. 2, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (2)

Ritenuta la necessità e l'urgenza di ridurre, in relazione alle condizioni economiche generali, gli assegni attualmente in vigore per il personale in servizio e in quiescenza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

---

(1) V. B. A. anno corr. pag. 155.

(2)     •     •     1926     •     74.

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le indennità temporanee mensili, i soprassoldi e gli altri assegni a titolo di caro-viveri, corrisposti al personale di qualsiasi categoria dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, compreso quello delle Ferrovie e delle altre aziende aventi ordinamento autonomo, del cessato Commissariato dell'emigrazione, degli Economati generali dei benefici vacanti, degli Archivi notarili distrettuali e sussidiari del Regno, sono aboliti:

a) per il personale dei gradi dal quinto al settimo dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o con trattamento parificabile;

b) per i personali dei gradi inferiori, i subalterni e gli altri personali civili considerati dal predetto ordinamento, i marescialli ed equiparati, del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, delle Capitanerie di porto, e degli altri corpi organizzati militarmente, gli operai permanenti e gli incaricati stabili, che non siano coniugati o siano vedovi senza prole, convivente ed a carico, di età inferiore a diciotto anni.

La parificazione del trattamento, ai fini del presente articolo, è determinata in base all'importo complessivo degli stipendi e supplementi di servizio attivo, ferme le parificazioni di gradi già stabilite.

Agli effetti dell'applicazione della lettera b) non si tiene conto del coniuge legalmente separato o dichiarato assente con sentenza passata in giudicato.

Art. 2. Le indennità, i soprassoldi e gli assegni, di cui al precedente articolo, sono ridotti di lire trenta mensili per i sottufficiali di grado inferiore a quello di maresciallo, od equiparato, per i militi delle armi e corpi indicati alla lettera b) dell'articolo stesso, e per i personali non di ruolo comunque assunti e denominati, che si trovino nelle condizioni di famiglia di cui alla lettera medesima.

La stessa riduzione si applica ai salariati, in dette condizioni di famiglia, che siano provvisti di assegni a titolo di caro-viveri regolati in relazione alle remunerazioni locali della mano d'opera.

Per il personale provvisto di paghe, retribuzione o analoghi assegni fissati in misura giornaliera, la riduzione è applicata in ragione di lire una al giorno.

Art. 3. Gli assegni di carattere normale e continuo corrisposti al personale non provvisto di indennità, soprassoldi ed assegni speciali a titolo di caro-viveri, considerato all'art. 2 del R. decreto 7 maggio 1927, n. 694, che si trovi nelle condizioni di famiglia indicate alla lettera b) del precedente art. 1, sono ridotti di lire trenta mensili.

Per il personale che percepisce assegni giornalieri la riduzione è applicata in ragione di lire una al giorno.

Le riduzioni si effettuano, in primo luogo, sugli assegni non computabili ai fini di pensione o di altro trattamento di quiescenza od assicurativo, e non possono, in ogni caso, eccedere il decimo delle competenze complessive.

Le disposizioni del presente e dei precedenti articoli sono applicabili anche ai maestri elementari iscritti nei ruoli delle Amministrazioni scolastiche regionali ed al personale delle istituzioni mantenute con concorsi dello Stato.

L'assegno personale eventualmente spettante, in base agli articoli 1, 4 e 5 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256, e 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, al personale di ruolo proveniente dagli straordinari, avventizi, giornalieri od altri personali analoghi è stabilito tenendo conto del trattamento economico che risulterebbe, per la precedente posizione d'impiego non di ruolo, in dipendenza dell'applicazione del presente e dei precedenti articoli di questo decreto e degli articoli 1 e 2 del suindicato R. decreto 7 maggio 1927, n. 694.

Art. 4. Gli assegni di caro-viveri stabiliti con la legge 26 dicembre 1920, n. 1827 (1) e col R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, sono ridotti:

(1) V. B. A. anno 1921 pag. 27.

a) di L. 50 mensili per i titolari di pensioni od assegni diretti ;

b) di L. 30 mensili per i titolari di pensioni od assegni di reversibilità.

Ai limiti di L. 9560 e L. 8960, previsti per la corrispondenza degli indicati assegni, dall'art. 15 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2477, sono sostituiti rispettivamente quelli di L. 8960 e di L. 8600.

Gli assegni di caro-viveri concessi ai pensionati del cessato regime col R. decreto 14 maggio 1922, n. 743, sono ridotti della metà.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche ai fini dell'attuazione del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1431, concernente la revisione del trattamento dei pensionati, e la conseguente variazione del trattamento stesso si applica, con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto, sugli assegni di caro-viveri, o, nei casi di cui all'art. 12 del medesimo decreto, sull'aumento ivi previsto.

Art. 5. I reclami di qualunque natura, ai quali può dar luogo l'applicazione degli articoli precedenti, sono decisi dal Ministro per le finanze nei modi e agli effetti di che all'art. 5 del Regio decreto 7 maggio 1927, n. 694.

Art. 6. Con separato provvedimento saranno adottate disposizioni per la estensione delle norme contenute nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 al personale degli Enti autarchici in servizio od in quiescenza. (2)

Art. 7. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, saranno emanate le norme integrative ed interpretative eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che è applicabile anche al personale in Colonia.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni conseguenti dal presente decreto.

---

(2) I comuni e gli altri enti dovranno quindi attendere le disposizioni che sul riguardo saranno impartite con separato provvedimento.

Questo decreto ha vigore dal 1° novembre 1927, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

286 **Restrizioni dell'esercizio venatorio.** (D. M. 12 luglio 1927).

Il Ministero per l'Economia Nazionale.

Visto l'art. 3 (comma quint' ultimo) del R. Decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, recante modifiche alla legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla caccia;

Esaminate le proposte di restrizioni al normale esercizio venatorio, pervenute dalle Amm. prov.

Udito il Comitato consultivo per la caccia, istituito con il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700;

Decreta :

Art. 1. — La caccia della selvaggina nobile stanziale (pernici, starne, fagiani, lepri e tetraonidi) si apre ovunque, senza distinzione di altimetria, il 1.° settembre.

Art. 5. — Fino al 14 agosto 1928, sono vietate:

- a) la caccia e la cattura della pernice rossa (*Alectoris rufa*),
- b) la caccia e la cattura del picchio (verde, rosso maggiore, rosso minore e nero);
- c) la caccia e la cattura dell'avvoltoio degli agnelli (*Gypaetus barbatus*);

Art. 7. — E' revocato il disposto di cui all'art. 6 del decreto Ministeriale 10 giugno 1926, relativo alla caccia primaverile alla quaglia (1).

*Il Ministro* — BELLUZZO

---

(1) Gli articoli omissi riportano divieti ed autorizzazioni per le provincie dell'Italia centrale e settentrionale e dell' isola di Sardegna.

**b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.**

287. **Data dell'Era Fascista nella corrispondenza.** (C. P. S. 31 ottobre 1927 n. 4460 ai Podestà e Commissari della Provincia).

D'ordine di S. E. il Capo del Governo, prego provvedere perchè, a decorrere dal 29 corrente, in tutti gli atti e nella corrispondenza di codesto ufficio, alla data del Calendario Civile venga aggiunta quella dell'annuale assunzione al poter e del Governo Nazionale Fascista, e cioè anno VI°.

Interessa la cortesia della S. V. a fare analoga comunicazione alle amministrazioni delle locali Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

*Il Prefetto — DE BIASE*

288. **Legalizzazione di atti. Firme autografe dei Podestà e Sostituti.** (C. P. S. 29 ottobre 1927 n. 23719 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Con circ. 20 giugno 1927 (inserita nel Bollettino Amm. a pag. 219), quest'ufficio, per provvedere alla legalizzazione di atti con firme dei Sigg. Podestà, richiedeva un prospetto con le firme autografe degli stessi e dei loro sostituti.

Poichè finora soltanto pochi Comuni hanno ottemperato a tale invito, interessa le SS. LL. a provvedere senza ulteriore indugio all'invio del suddetto prospetto, e ciò per evitare la restituzione senza legalizzazione degli atti, le firme dei quali non potessero essere riconosciute autentiche o fossero indecifrabili.

*Il Prefetto—DE BIASE*

289. **Censimento Apistico R. D. 23 ottobre 925 n. 2079.** (C. P. S. 29 ottobre 1927 n. 40444 ai Podestà e Commissari della Provincia).

In relazione alla necessità di procedere ad un censimento degli alveari esistenti in provincia, nell'esclusivo interesse dell'apicoltura, pregasi le SS. LL. di voler accertare, il più rigorosamente e sollecitamente possibile, il numero di proprietari di al-

veari esistenti nel Comune e ciò allo scopo di regolare l'invio delle schede di denuncia.

Gradirò urgente riscontro anche in caso di assoluta mancanza di apicultori.

*Il Prefetto*—DE BIASE

290. **Eccezioni sull'obbligo delle licenze commerciali e delle cauzioni relative.** (C. P. S. 22 ottobre 1927 n. 37436 ai Podestà e Commissari della Provincia di Salerno).

Per opportuna norma, comunico la seguente circolare del Ministero dell'Economia Nazionale:

« Mentre nessuna forma di Commercio di vendita al pubblico è esente dalle norme stabilite dal R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174, (1) queste ultime non si prestano ad una applicazione per estensione anche a coloro che, esercitando una industria o un mestiere, offrono la loro opera su richiesta di clienti, lavorando su merce ritirata dai propri magazzini o acquistata presso i commercianti. Sono perciò eccettuati dall'obbligo di *munirsi della licenza e di versare la cauzione i sarti, le modiste, i calzolai ed in genere gli artigiani, i quali limitino la loro attività* (2) alla confezione di oggetti su commissione dei clienti, utilizzando all'uopo la merce acquistata o da acquistarsi presso i mercanti, non ritenendosi di dover considerare, ai fini della legge predetta, esercizio di commercio, la cessione della materia necessaria per la lavorazione degli oggetti ordinati dai clienti.

Ma le *sartorie, le modisterie, le calzolerie*, ecc. ricadono sotto le disposizioni dettate dal R. D. L. 16 dicembre 1926 n. 2174, e debbono pertanto munirsi di licenza e versare la cauzione quando vendano al minuto, direttamente al pubblico, anche se, in minima parte, la materia prima necessaria per la loro industria ».

*Il Prefetto* — DE BIASE

*(continua in 2ª pag. della copertina)*

(1) v. B. A. anno corrente p. 3.

(2) v. B. A. » » » 25.

### c) Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.

19. Assistenza e consulenza per gli Enti federati. (C. 31 ottobre 1927 n. 1983 ai Podestà e Presidenti delle Istituzioni pubbliche di beneficenza federate).

Mi affretto portare a conoscenza delle SS. LL., che il Direttorio Federale, in seduta del 27 volgente, nell'intento di dare un maggior sviluppo all'attività della Federazione, ha incaricato l'avv. Francesco Calvanese, membro del Direttorio, di assistere personalmente i Sigg. Podestà ed i Presidenti delle Istituzioni pubbliche di beneficenza per lo svolgimento degli affari interessanti il proprio Ente, e di illuminarli in tutti i casi nei quali ritengano opportuno ricorrere alla Federazione per averne consiglio. All'uopo l'avv. Calvanese si troverà nella nuova Sede della Federazione (Corso Garibaldi, palazzo Santoro, 1° piano) ogni lunedì dalle ore 14 alle 19.

Saluti fascisti. *Il Presidente* — ARTURO DELLA MONICA

20. Campi Sportivi (C. 31 ottobre 1927 n. 1971 ai Podestà dei Comuni della Provincia).

A seguito della circ. N. 1685 del 18 volgente, relativa alla costruzione dei campi sportivi (1) significo alle SS. LL. che la Confederazione Gen. venuta a conoscenza che qualche Comune ha già dato pratica attuazione all'iniziativa in oggetto, onde evitare l'adozione di criteri disparati e varianti da località a località, presi gli opportuni accordi con la Segreteria Gen. del P. N. F., ha disposto che prima di iniziare la costruzione dei detti Campi sportivi, è necessario attendere le norme tecniche, che saranno a suo tempo comunicate, anche per ottenere che i Campi stessi rispondano unicamente alle esigenze locali.

Inoltre, avendo qualche Federazione fatto conoscere alla Confederazione Gen., che la disposizione per cui i piccoli Comuni vicini debbano riunirsi in consorzio per ragioni di economia per la costruzione dei Campi Sportivi, in parecchi casi non potrà praticamente attuarsi, data la distanza esistente fra i centri abitati dei Comuni consorziabili, la Confederazione avverte che siffatta disposizione non può riflettere quei casi nei quali l'applicazione della stessa frustrerebbe gli scopi che si intende invece raggiungere con la costruzione dei Campi Sportivi.

Saluti fascisti.

*Il Presidente* — ARTURO DELLA MONICA

(1) V. B. A. anno corr. pag. 360 e vedi anche pag. 309.

Direttore responsabile — R. Ruggi d' Aragona

12. **Segretario comunale** — *Condizioni per le dimissioni.*

Giusta la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, la motivazione della dimissione del segretario comunale deve essere seria e legittima. Se alla dimissione del segretario siasi addivenuto, non già per cattiva prova data dal funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, e, quindi, nello interesse del servizio, ma al solo scopo di non fargli acquistare la stabilità, la deliberazione è nulla.

(Consiglio di Stato, 4 dic. 1925).

13. **Stemma municipale** — *Appartenenza al Comune, difesa contro l'uso di terzi* — Lo stemma municipale è un emblema avente la stessa origine e la stessa sostanziale essenza degli stemmi gentilizi privati, per rappresentare la dignità, il nome e la personalità di un Comune.

Esso pertanto, estrinsecandosi graficamente, può formare oggetto di dominio da parte dell'Ente comunale, che ha perciò il diritto di difenderlo, vietando ad altri che ne facciano uso come emblema di ditte o aziende e come marchio.

(Trib. di Milano 1° marzo 1926).

14. **Atti pubblici** — *Richiesta di copia, archivio comunale, ruoli della tassa di famiglia, obbligo del Segretario comunale, rifiuto, sanzioni.* — Spettano alla competenza dell'Autorità giudiziaria le controversie sul diritto di ottenere copie di atti pubblici esistenti negli archivi comunali.

Per richiedere copia di un ruolo di imposte non si è tenuti a dimostrare un interesse specifico.

Il Segretario comunale è tenuto a rilasciare copia dei ruoli della tassa di famiglia, i quali hanno carattere di atti pubblici e lo conservano anche oltre i termini stabiliti dalla legge per la loro pubblicazione.

Al rifiuto del rilascio della copia sono applicabili il procedimento di cui all'art. 913 e seguenti Codice di procedura civile e le sanzioni dell'Autorità giudiziaria.

(Corte d'Appello di Milano, 26 gennaio 1926).

15. **Esattore.** — *Controversie con gl'impiegati* — *Valore* — *Competenza.* — Il contratto d'impiego fra l'esattore ed il prestatore d'opera è d'indole privata, sia per la natura predominante dei rap-

porti che corrono fra i due contraenti, sia per la figura giuridica dell'esattore, che è un appaltatore di pubblico servizio, anzichè un Ente parastatale.

La competenza delle Commissioni arbitrali a giudicare delle controversie tra l'esattore e i suoi impiegati è limitata alle cause di valore non superiore alle lire ventimila (art. 106, 107, 111 legge sulla riscossione delle imp. dir. 13 agosto 1922 - art. 1, 9 decreto 2 dic. 1923 sul contratto d'impiego privato).

Nel caso in cui si chieda dall'impiegato dell'esattore la fissazione di un equo stipendio, il valore della controversia si determina dalla somma dei mensili chiesta per il servizio prestato e dei mensili di preavviso di licenziamento, non già moltiplicando il mensile per tutta la durata decennale del contratto.

L'esattore non può essere obbligato a conservare in servizio l'impiegato che a norma dell'art. 106 della legge 13 agosto 1922 non ha diritto a conferma.

(Commissione centrale per l'impiego privato, 30 maggio 1925)-

---

## Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura

**Promozione** — Il Consigliere di 2.<sup>a</sup> classe, Cav. D.r Emilio Petrocelli, è stato con recente disposizione promosso alla 1.<sup>a</sup> classe.

La direzione del Bollettino si congratula col distinto funzionario per la meritata promozione e gli fa i migliori auguri di una prospera carriera.

**Trasferimento** — Il 1.<sup>o</sup> ragioniere di questa Prefettura, Cav. Rag. Armando Bianco, è stato, a sua domanda, trasferito a Catanzaro. Al Cav. Bianco, che, dolenti vediamo allontanare da Salerno, porgiamo, con i migliori augurii di carriera, il nostro commiato.

---

## Concorsi.

**Comune di Cicerale Cilento** — *Medico condotto* — Concorso per titoli. Stipendio annuo lire 7000 con 4 aumenti quadriennali, oltre lire 1500 per indennità cavalcatura e lire 500 per servizio di ufficiale sanitario. Nel caso che i poveri eccedano il 20 % della popolazione, spetta al medico il compenso di lire 5 annue per ogni povero in più. Domanda, diploma di abilitazione, documenti di rito, titoli, tassa di lire 50, da presentarsi non oltre 31 dicembre 1927. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Podestà — G. Fiorillo.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —  
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

**Parte I. — a) Leggi, decreti, ecc.** — 293. Uffici e Consigli provinciali dell'Economia. — 294. Disposizioni per la sistemazione dei servizi di esattoria di imposte dirette e di tesoreria dei Comuni unificati. — 295. Norme per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte sui terreni e sui fabbricati per l'anno 1928.

**b) Atti ufficiali della R. Prefettura.** — 296. Esami per la patente di segretario comunale. — 297. Disciplina della industria di macinazione di cereali. — 298. Tassa sul bestiame. — 299. Funzioni di Segretario comunale disimpegnate da persone sprovviste del titolo di abilitazione. — 300. Automobili, circolazione negli abitati, limite di velocità, casi di ritiro delle licenze.

**Parte II. — Commenti pratici di leggi, regolamenti, giurisprudenza, dottrina.** — Limiti di applicazione della tassa di famiglia e della tassa esercizio e rivendita. *R. Ruggi d' Aragona.*

**Copertina.** — Continuazione atti ufficiali R. Prefettura n. 299 e n. 300. — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

299. **Funzioni di segretario comunale disimpegnate da persone sprovviste del titolo di abilitazione.** (C. P. S. 8 Nov. 1927 n. 40578 ai Sig. Podestà e Comm. Pref. della Provincia).

Risulta che vari comuni, da tempo, privi di segretario comunale, provvedono al servizio con personale a scavalco o addirittura con impiegati privi del titolo di abilitazione, sottoponendo alla firma dei patentati soltanto gli atti, per i quali tale firma è richiesta per legge a pena di nullità.

Tali espedienti, mentre sono causa, nella quasi generalità dai casi, di dannose ripercussioni sul funzionamento della civica azienda, costituiscono una palese ed ingiustificata inosservanza alle disposizioni contenute nell'art. 94 del regolamento per l'esecuzione dalla legge com. e prov. le quali prescrivono che all'apertura dei concorsi ed alle nomine definitive dei segretari debba provvedersi nel termine di sei mesi dalla mancanza dei posti.

Si richiama pertanto l'attenzione degli amministratori, che tollerano tale situazione, sulla necessità che i titolari degli uffici di segreteria siano sempre forniti del titolo di abilitazione, anche se, per circostanze contingenti, debba provvedersi all'ufficio in via interinale, e sull'obbligo, nei casi di vacanza del posto, di attenersi rigorosamente alle disposizioni contenute nel citato art. 94.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

*Il Prefetto* — DE BIASE

300. **Automobili, circolazione negli abitati, limite di velocità, casi di ritiro della licenza.** (C. P. S. 9 nov. 1927 n. 41246 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Per l'esecuzione, per quanto di competenza, trascrivo integralmente l'unita circolare ministeriale:

« Da notizie pervenute da varie parti a questo Ministero si rileva che le disposizioni ripetutamente impartite vengono interpretate ed applicate con rigore manifestamente eccessivo in qualche provincia, in cui, non solo si contestano contravvenzioni anche a carico di chi percorra, a velocità di poco superiore a quella massima consentita dai regolamenti municipali, strade periferiche e scarsamente frequentate senza dar luogo, in pratica,

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

293. **Uffici e Consigli provinciali dell'economia.** (R. D. L. 16 giugno 1927, pubblicata nella Gazz. Uffic. 7 luglio 1927, n. 155).

Vista la legge 18 aprile 1926, n. 731, concernente l'istituzione dei Consigli provinciali dell'economia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 n. 100; (1)

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di emanare ulteriori disposizioni sui Consigli predetti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per l'interno e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — In ogni provincia è istituito, con sede nel capoluogo, un ufficio prov. dell'economia. Ad ogni ufficio è preposto un direttore.

Gli uffici prov. dell'economia dipendono dal Ministero dell'economia naz., curano l'esecuzione dei suoi atti e provvedimenti e promuovono, sotto le sue direttive, lo sviluppo economico della provincia. Essi funzionano altresì come uffici di segreteria dei Consigli prov. dell'economia.

Tutti gli uffici dipendenti dal Ministero dell'economia naz., che abbiano sede nel capoluogo della provincia, possono essere fusi con l'ufficio prov. dell'economia o ad essi aggregati.

---

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

Gli uffici dipendenti dal Ministero dell'economia, che non abbiano sede nel capoluogo, possono essere posti alla dipendenza dell'ufficio prov. come sezioni staccate.

Agli uffici prov. dell'economia sono applicabili le disposizioni della legge sui poteri dei prefetti. (2)

Le spese per il mantenimento degli uffici prov. della economia sono interamente a carico del bilancio dei rispettivi Consigli.

Art. 2. — Gli uffici provinciali dell'economia:

1.° funzionano da osservatori del locale movimento economico e sociale e raccolgono i dati e le notizie che interessano tale movimento;

2.° di intesa con le altre istituzioni e con gli altri uffici competenti, che esistono nella provincia, promuovono iniziative aventi per scopo l'incremento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia;

3.° possono, in rappresentanza del Ministero dell'economia naz., costituirsi parte civile nei giudizi per frodi e per ogni altro reato attinente alla manifattura e al commercio dei prodotti agricoli e industriali e loro derivati;

4.° adempiono le attribuzioni precedentemente demandate alle prefetture e alle sottoprefetture dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di disegni e modelli di fabbrica, di marchi e segni distintivi di fabbrica;

5.° ricevono e registrano le denunce della costituzione, modificazione e cessazione delle ditte ed esercitano tutte le funzioni attribuite in questa materia ai Consigli prov. dell'economia dagli art. 28, 29 e 31 della legge 18 aprile 1926, n. 731; contro le decisioni dell'ufficio è ammesso, entro 15 giorni, il ricorso al Consiglio prov. dell'economia, che provvede definitivamente;

6.° rilasciano certificati di origine delle merci e carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio;

7.° formano mercuriali e listini di prezzi in armonia con le

---

(2) vedi legge 3 aprile 1926 n. 660 nel B. A. anno 1926 pag. 121.

disposizioni dell' art. 38 del Codice di commercio, salvo quanto è disposto per i listini di borsa dalla legislazione speciale;

8.° istruiscono le pratiche da sottoporsi all'esame del Consiglio prov. dell'economia. \*

Art. 3. — In relazione ai compiti loro affidati dall'art. 2 della legge 18 aprile 1926, n. 731, i Consigli prov. dell'economia:

1.° formulano proposte al Governo e alle pubbliche amm. per provvidenze attinenti allo sviluppo economico della provincia;

2.° propongono al Ministero dell'economia le modificazioni e gli adattamenti dei programmi degli Istituti di istruzione dipendenti dal Ministero medesimo, in relazione con le condizioni locali e con le esigenze particolari;

3.° promuovono la fondazione di istituti di istruzione professionale e di altre istituzioni nell'interesse dello sviluppo economico della provincia;

4.° propongono regolamenti speciali di carattere provinciale diretti ad agevolare l'efficace applicazione delle leggi interessanti l'agricoltura, l'industria, il commercio, il credito, il risparmio e la previdenza sociale;

5.° danno parere sui regolamenti di polizia rurale, riguardanti la lotta contro i nemici delle piante coltivate, il risanamento della malaria, il pascolo abusivo, la tutela dei terreni e delle colture; sui regolamenti per l'esercizio degli usi civici nei demani comunali e nei domini collettivi, deliberati dalle amm. comunali e dalle università e comunanze agrarie, ed approvano i piani di massima della destinazione ed utilizzazione di tali beni, in conformità delle leggi vigenti in materia; danno inoltre parere sulle norme per le fiere e i mercati e su ogni altra questione concernente la produzione, il credito, il risparmio, la previdenza sociale e l'istruzione professionale, intorno a cui sia richiesto il loro avviso dal Governo, dal prefetto e dalle amministrazioni locali;

6.° adempiono le attribuzioni finora demandate ai Comitati forestali, alle Commissioni prov. di agricoltura, alle Commissioni e ai Comitati zootecnici ed alle amm. prov. in dipendenza delle leggi 15 luglio 1908 e 21 giugno 1925, n. 1162;

7.° compilano e rivedono periodicamente le raccolte degli usi e delle consuetudini commerciali ed agrarie della provincia;

8.° compilano — in base a norme regolamentari approvate dal Ministero dell'economia nazionale — i ruoli dei curatori di fallimento, dei periti commerciali, industriali ed agrari, degli stimatori e pesatori pubblici; formano altresì — a norma di legge — il ruolo dei mediatori;

9.° amministrano le Borse di commercio, percepiscono le entrate e sostengono le spese; e possono altresì, con l'autorizzazione del Ministro per l'economia naz., fondare e gestire servizi ed aziende nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

10.° esercitano, rispetto agli enti ed istituti di carattere pubblico della provincia, aventi per iscopo l'incremento della produzione, del credito, del risparmio, della previdenza sociale e dell'istruzione professionale, le funzioni di tutela deferite, per gli altri enti locali alla Giunta prov. amm.; sono eccettuati i sindacati.

Art. 4. — I Consigli prov. dell'economia si compongono di membri elettivi in numero non minore di 12 e non maggiore di 28 designati:

a) dalle istituzioni della provincia aventi finalità attinenti alla competenza dei Consigli dell'economia;

b) dalle organizzazioni sindacali legalmente riconosciute.

Fanno parte altresì dei Consigli prov. dell'economia con voto consultivo e partecipano alle adunanze, solo in quanto il loro intervento sia richiesto, in relazione alle materie da trattarsi:

1.° il direttore della Cattedra ambulante prov. di agricoltura;

2.° il funzionario preposto al servizio forestale della provincia;

2.° il provveditore alle opere pubbliche, o un funzionario da lui delegato, nelle provincie sotto la giurisdizione dei provveditori;

4.° l'ingegnere capo del Genio civile;

5.° il medico provinciale;

6.° il veterinario provinciale;

- 7.° l'ingegnere del corpo Reale delle miniere;
  - 8.° il direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato, dove esista ;
  - 9.° il direttore locale della Regia dogana;
  - 10.° l'ispettore del lavoro ;
  - 11.° il delegato provinciale delle Corporazioni;
  - 12.° il comandante del porto , nelle provincie che hanno il capoluogo o una città importante sul mare;
  - 13.° il direttore del Circolo ferroviario d'ispezione, ove esista.
- E' in facoltà del prefetto, presidente, di invitare, occorrendo, a determinate sedute del Consiglio prov. dell'economia, altri funzionari governativi che abbiano speciale competenza in rapporto a dati problemi.

I membri di cui alla lettera *a)* sono nominati dal Ministro per l'economia naz., su terne designate da parte delle istituzioni di carattere tecnico, scientifico ed economico , il cui elenco sarà formato, in ogni provincia, dal prefetto ed approvato dal Ministro.

Le norme, i termini e le condizioni per far luogo alle designazioni dei membri di cui al comma *b)* saranno stabiliti con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia naz., di concerto col Ministro per le corporazioni.

Art. 5. — Con decreto del Ministro per l'economia, ciascun Consiglio prov. viene diviso in sezioni ed è determinata la competenza e la composizione di ciascuna sezione.

Con decreto Ministeriale è pure determinato il numero dei consiglieri assegnato a ciascun Consiglio distintamente per il gruppo *a)* e il gruppo *b)* di cui al precedente art.

Art. 6. — Sono organi del Consiglio prov. dell'economia:

- a)* il presidente ;
- b)* il vice presidente ;
- c)* i presidenti di sezione ;
- d)* il segretario.

Art. 7. — Il prefetto della provincia è il presidente del Consiglio prov. dell'economia e cura la esecuzione delle sue delibe-

razioni. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di impedimento.

Il vice presidente del Consiglio prov. dell'economia ed i presidenti di sezione sono nominati dal Ministro per l'economia naz., di concerto col Ministro per l'interno; essi collaborano col presidente nell'esercizio dei poteri del Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni, per tutti i provvedimenti di urgenza.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore dell'ufficio prov. dell'economia.

Il vice presidente, i presidenti di sezione ed i membri designati durano in carica 4 anni e possono essere confermati.

Gli uffici di vice-presidente, di presidente di sezione e di componente il Consiglio sono gratuiti.

E' soltanto consentito il rimborso delle spese effettivamente incontrate per funzioni inerenti alla carica.

Art. 8. — Il vice presidente del Consiglio, i presidenti delle sezioni, ed i membri del Consiglio prima di entrare in funzione prestano dinanzi al prefetto il giuramento prescritto dall'articolo 150 della legge com. e prov.

Art. 9. — Sono oggetti alla approvazione del Ministero dell'economia naz. il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dei Consigli prov. dell'economia, i regolamenti, l'acquisto di immobili e la stipulazione di mutui.

Art. 10. — Gli impiegati degli uffici prov. dell'economia sono — ad ogni effetto di legge — funzionari di Stato alla dipendenza dell'Economia naz.

A tali effetti, alle tabelle del Ministro dell'economia naz. annesse al R. decreto 11 nov. 1923, n. 2395, sono aggiunti i ruoli prov. degli uffici dell'economia, che saranno determinati e ripartiti nei singoli gradi gerarchici con Regio decreto promosso dal Ministro per l'econ. naz. di concerto con il Ministro per le finanze.

Con decreto del Ministro dell'economia naz., di concerto col Ministro per le finanze, le spese per il personale degli uffici anzidetti sono di anno in anno ripartite tra i bilanci dei Consigli

prov. dell'economia. Le quote così stabilite sono versate in Tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11. — I Consigli prov. dell'economia possono essere sciolti con decreto reale su proposta del Ministro per l'economia naz., in seguito a rapporto del prefetto presidente.

In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono esercitate da una commissione di tre membri, presieduta dal prefetto e nominata con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'economia naz. di concerto con quello per l'interno

*Disposizioni generali transitorie.*

Art. 12. — Entro il 1927 gli attuali Commissari straord. delle Camere di commercio cesseranno dalle loro funzioni, che saranno assunte dai prefetti assistiti dal vice presidente e dai presidenti di sezione nominati dal Ministro per l'economia, i quali provvederanno alla sollecita costituzione dei Consigli e a quanto è necessario per dare esecuzione alla legge 18 aprile 1926, n. 731, nonchè alle presenti disposizioni.

Art. 13. — Entro il 31 luglio 1927 il Ministro per l'economia naz., di concerto col Ministro per l'interno, nominerà un commissario per ciascuna delle nuove provincie istituite con decreto legge 2 gennaio 1927, n. 1, nelle quali non esiste Camera di commercio, con l'incarico di effettuare il lavoro preparatorio per la costituzione del Consiglio e dell'ufficio prov. dell'economia. I mezzi finanziari occorrenti sono forniti, nella misura determinata dal Ministro per l'economia naz., dalle Camere di commercio aventi nella loro attuale circoscrizione i territori assegnati alla provincia di cui trattasi.

Con successivi provvedimenti del Ministro per l'economia naz. sarà determinata la data di costituzione del Consiglio dell'economia nelle provincie anzidette.

Art. 14. — A decorrere dal 1.º gennaio 1928 le circoscrizioni

delle Camere di commercio e dei Consigli prov. dell'economia che sono destinati a assorbirle coincideranno con le circoscrizioni prov.

Dalla data anzidetta cesseranno di funzionare le Camere di commercio aventi un territorio più ristretto della provincia.

Tuttavia nei centri che furono già sede di Camere di commercio il Ministro per l'economia naz. potrà istituire sezioni staccate dei competenti uffici prov. dell'economia.

Art. 15. — Il personale in pianta dipendente dalle attuali Camere di commercio e dai Consigli prov. di agricoltura sarà inquadrato nei ruoli organici degli uffici prov. dell'economia secondo le norme che saranno approvate con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'economia naz. di concerto col Ministro per le finanze.

I funzionari delle Camere di commercio e dei Consigli prov. di agricoltura, i quali all'atto dell'inquadramento, ottengano un trattamento economico complessivo a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo e indennità temporanea mensile (caroviveri) inferiore a quello di cui sono provvisti, alla data di attuazione del presente decreto, per gli stessi titoli, nonchè per assegni *ad personam*, conserveranno la differenza quale assegno personale, da assorbirsi in occasione di eventuali aumenti, ed utile a pensione soltanto per la parte che deriva da differenza di stipendio.

Art. 16. Il decreto di cui al precedente art. conterrà altresì le norme per la eliminazione del personale esuberante ovvero tecnicamente o politicamente non atto alle nuove funzioni, nonchè per la devolutazione allo Stato dei fondi accantonati, sotto qualsiasi forma, per il trattamento di quiescenza, è ciò limitatamente ai funzionari inquadrati, nei riguardi dei quali il servizio di ruolo prestato presso le Camere di commercio e i Consigli prov. di agricoltura è considerato statale ai fini del trattamento di riposo.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto resta sospeso ogni provvedimento degli enti predetti relativo ad assunzione di personale ed a promozioni.

Art. 17. Sono abrogate le disposizioni degli art. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 (eccetto il 1.° comma), 18 (eccetto il 1.° comma), 27, 30, 32, 33 della legge 18 aprile 1926, n.° 731, e le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto o con esso incompatibili.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare le disposizioni del presente decreto con quelle della legge 18 aprile 1926, n. 731, nonchè a pubblicare il testo unico delle leggi sui Consigli prov. dell' economia.

Art. 18. Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione. Esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI—BELLUZZO—ROCCO—VOLPI

294. **Disposizioni per la sistemazione dei servizi di esattoria di imposte dirette e di tesoreria nei Comuni unificati.** (R. D. L. 3 nov. 1927 n. 2042).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla sistemazione dei servizi di esattoria di imposte dirette e di tesoreria nei casi di Comuni unificati;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l' interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contratti in corso per i servizi di esattoria di imposte dirette e di tesoreria nei Comuni unificati con disposizioni ema-

---

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 76.

nate anche anteriormente alla pubblicazione del presente decreto possono essere dichiarati cessati con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno. In tal caso la cessazione ha effetto dal giorno in cui il prefetto della provincia avrà stabilito l'inizio dei corrispondenti servizi nella nuova circoscrizione comunale.

A tale effetto l'Amministrazione del Comune prende subito le deliberazioni di cui all'art. 4, n. 2, del R. decreto 15 settembre 1923, n. 2070, che approva il regolamento sulla riscossione delle imposte dirette, salvo il disposto degli ultimi commi del presente articolo.

Ogni eventuale controversia dipendente dall'applicazione del primo comma è deferita, nonostante qualsiasi patto in contrario, ad un collegio di tre arbitri, che giudicheranno come amichevoli compositori e che saranno designati uno dall'Amministrazione comunale, l'altro dall'esattore uscente ed il terzo dal prefetto della Provincia.

La gestione delle esattorie e tesorerie dei Comuni unificati potrà essere conferita all'esattore di uno dei Comuni preesistenti alle condizioni stabilite dal contratto in corso.

Il conferimento della esattoria delle imposte del Comune unificato può essere effettuato anche d'ufficio, ai termini del R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 608, (1) in favore degli enti di cui all'art. 113 della legge sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401. In questo caso la misura dell'aggio di riscossione della nuova gestione pel restante periodo del decennio è determinata dal prefetto, sentito il Comune e l'intendente di finanza.

#### Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministero proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

---

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 127.

295, Norme per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte sui terreni e sui fabbricati per l'anno 1928. (R. D. L. 27 ottobre 1927 n. 2045 pubbl. G. U. 25 nov. 1927 N. 264).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 2, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)

Visti i Regi decreti-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, (2) e 19 maggio 1927, n. 853; (3)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte sui terreni e sui fabbricati per l'anno 1928; (4)

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segret. di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I Comuni e le provincie, che applicano la sovrimposta in misura eccedente il secondo limite stabilito dall'art. 10 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, ma non superiore a L. 6 per ogni lira d'imposta erariale sui terreni ed a L. 1,50 per ogni lira d'imposta erariale sui fabbricati, hanno facoltà di rinviare al 1° gennaio 1929, con l'autorizzazione della G. P. A., l'inizio per la graduale riduzione delle sovrimposte stesse, in conformità delle disposizioni dell'art. 11, 1° comma, del predetto R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613.

Quando la sovrimposta eccedente il secondo limite sia vincolata con delegazioni in pagamento di mutui contratti anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, i Comuni e le Provincie possono mantenerla in applicazione per tutto il tempo necessario al pagamento dei mutui, ma hanno obbligo di ridurre la eccedenza oltre il detto limite, in correlazione al graduale ammortamento dei mutui stessi.

---

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

(2) » » 1924 » 241.

(3) » » correute » 185.

(4) » » » » 366.

Nei casi non contemplati dal 2° comma del presente articolo il Ministro per le finanze ha facoltà di consentire per comprovate ed inderogabili necessità di bilancio, e previo il favorevole parere della G. P. A., che l'inizio per la riduzione della sovrimposta applicata in eccedenza al secondo limite e superiore a L. 6 per ogni lira d'imposta erariale sui terreni ed a L. 1,50 per ogni lira d'imposta erariale sui fabbricati, sia rinviata al 1° gennaio 1929.

Art. 2. — Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, per eccezionali ed inderogabili necessità di bilancio e previo il parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa, aumenti di sovrimposta oltre la misura massima stabilita dall'art. 10 del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1613, ma limitatamente agli anni 1928, 1929 e 1930.

Rimane ferma la facoltà conferita al Ministro stesso dal R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 853, di autorizzare eccedenze di sovrimposta anche per anni successivi al 1930 e nella misura necessaria al compimento di opere pubbliche improrogabili già deliberate od in corso di esecuzione, per le quali occorranzo supplementi di mutui da garantire con la sovrimposta.

Art. 3. — Il Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno, è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - VOLPI

## **b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.**

296. **Esami per la patente di segretario comunale.** (C. P. S. 17 nov. 1927 n. 32049 ai Podestà della Provincia).

In relazione alla circ. del 7 settembre scorso di pari numero, inserita a pag. 289 del Bollettino Amm., relativa agli esami per la patente di segretario comunale, si avverte che il limite di età di anni 21 è stato abolito, che la tassa da versare alla R. Tesoreria prov. è di L. 100 e che alle L. 30 da versare nella contabilità di questa Prefettura, debbono essere aggiunte L. 0,05 per la marca di quietanza.

*p. Il Prefetto* — FALCETTI

297. **Disciplina dell'industria di macinazione dei cereali.** (C. P. S. 14 Nov. 1927 n. 42415 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Richiamo l'attenzione di V. S. sulla disposizione dell'art. 6 del R. D. L. 12 agosto 1927 n. 1580. (1, relativa al controdistinginto oggetto, per la quale la macinazione del frumento a resa integrale è consentita soltanto nel caso che essa venga eseguita per conto dei consumatori diretti, restando proibita, anche agli stessi mugnai, qualunque forma di commercio a resa integrale.

Voglia dare disposizioni e vigilare per la stretta osservanza di detta norma, diffidando i mulini di 1<sup>a</sup> categoria, di cui all'art. 3 di detto decreto, a non macinare in ogni caso frumento a resa integrale e i mulini di 2<sup>a</sup> categoria di macinare farina a resa integrale unicamente per conto di consumatori diretti.

Attendo ricevuta.

*Il Prefetto — DE BIASE*

298. **Tassa sul bestiame.** (C. P. S. 7 Nov. 1927 n. 41017 ai Commissari e Podestà Provincia).

Le note ragioni economiche, cui si collega la crisi agraria, si sono specialmente ripercosse sul valore del bestiame determinandone una forte diminuzione, che si è, poi, accentuata a causa della persistente siccità e della conseguente mancanza di pascoli.

In queste condizioni, la tariffa della tassa sul bestiame, applicata da quasi tutti i comuni nella misura massima consentita dalle vigenti disposizioni, appare in assoluta sproporzione col nuovo valore del bestiame, ed è quindi necessario che i comuni, col nuovo anno, adeguino la tariffa anzidetta alla effettiva diminuzione di valore del bestiame e procedano, in ogni caso, a sensibili riduzioni della tariffa stessa, compensando il minore introito con altre entrate e, principalmente, con diminuzione di spese.

Si prega provvedere in tali sensi, avvertendosi che la G. P. A. non approverà ulteriormente tariffe che non si ispirassero ai suesposti criteri (1).

*Il Prefetto — DE BIASE*

*(continua in 2<sup>a</sup> pag. della copertina)*

(1) V. B. A. anno corr. pag. 330.

(1) v. per la tariffa B. A. anno corr. pag. 20.

## Parte II.

### Limiti di applicazione della tassa di famiglia e della tassa esercizii e rivendita

Com'è noto, col R. D. 30 dic. 1923 n. 3036 (1) furono abolite, con effetto dal 1.º genn. 1925, la tassa di famiglia e quella sul valore locativo e con l'altro R. D. 18 nov. 1923 n. 2538 (2) fu abolita la tassa esercizii e rivendita. Con l'art. 9 e seguenti del R. D. legge 20 ottobre 1925 n. 19-2220 (3) fu ripristinata la tassa sul valore locativo retta dalle diverse disposizioni riportate nel decreto stesso.

Le tasse di famiglia e di esercizio e rivendita, che, come si è detto sopra, sono state abolite con effetto dal 1.º gennaio 1925, sono state provvisoriamente mantenute per provvedere a necessità della finanza dei comuni.

Quanto alla tassa di famiglia, l'art. 1.º del R. D. L. 23 maggio 1924 n. 759 (4) diede facoltà ai Comuni di riscuoterla limitatamente ad un carico di tre quarti della quota d'imposta dovuta da singoli contribuenti, secondo le risultanze dei ruoli del 1924 o di accertamenti divenuti definitivi dopo la pubblicazione dei ruoli stessi. La limitazione dei tre quarti fu tolta col successivo R. D. L. 4 gennaio 1925 (5) n. 2, il quale dispose altresì che spettava al Prefetto, invece che al Ministero delle Finanze, di autorizzarla. Il R. D. L. 20 ottobre 1925 n. 19-2220 confermò le disposizioni dei precedenti due decreti, per le quali i comuni erano facoltati di applicare, con l'autorizzazione della G. P. Amm. la tassa di famiglia.

Relativamente alla tassa di esercizio e rivendita, dopo la sua abolizione, avvenuta, come s'è detto col R. D. 11 novembre 1923,

(1) v. B. A. anno 1924 pag. 52.

(4) v. B. A. anno 1924 pag. 121.

(2) » » » » 73.

(5) » « 1925 » 2.

(3) » » 1925 » 241.

si impose il suo provvisorio mantenimento per sopperire a necessità di bilancio dei comuni. Ed infatti il R. D. 23 maggio 1924 n. 759 dava facoltà al Ministero delle Finanze di consentire ai Comuni, che non intendevano di provvedere per il 1925 all'applicazione della nuova imposta sulla industria, sui commerci, sulle arti e sulle patenti, di riscuotere la tassa di esercizio e rivendita in conformità delle norme legislative vigenti. Il successivo decreto 4 gennaio 1925 n. 2 confermò il precedente decreto, con la sola modifica che, invece che al Ministero, spettava al Prefetto di autorizzarla, e finalmente il R. D. L. 20 ottobre 1925 n. 16-2220 confermò ai Comuni la facoltà di applicare *transitoriamente*, con l'autorizzazione della G. P. Amm., la tassa di esercizio e rivendita, *che essi abbiano istituita in conformità delle norme legislative vigenti*.

I limiti dell'applicazione delle due tasse hanno dato luogo ad incertezze e dubbi, che ci paiono in verità fuori di luogo, sembrando che la lettera delle varie disposizioni di legge innanzi emanate sia chiara ed esplicita.

Infatti, per riguardo alla tassa di famiglia, la norma informativa dell'art. 1.º del R. D. 23 maggio 1924 n. 759, mantenuta dai successivi due decreti del 1925, dice testualmente così: *limitatamente però «.... alla quota d'imposta dovuta dai singoli contribuenti, secondo le risultanze dei ruoli del 1924, o di accertamenti divenuti definitivi dopo la pubblicazione dei ruoli stessi»*. Ciò vuol dire che la tassa, *transitoriamente mantenuta*, è ne più ne meno che quella risultante dai ruoli del 1924, che non è possibile variare non solo la tariffa o l'aliquota, ma nemmeno rettificare gli accertamenti per i contribuenti iscritti nel ruolo 1924. Non pertanto i Comuni possano accertare l'imposta a carico di nuovi contribuenti, come di loro iniziativa possono diminuire le quote, anche se iscritte definitivamente in ruolo, che ritengano eccessive, ma e loro vietato di variarle in aumento.

Per riguardo alla tassa esercizio e rivendita, il capoverso dell'art. 5 del R. D. L. 20 ottobre 1925 n.º 19-2220 dice che i Co-

muni hanno facoltà di continuare ad applicare, transitoriamente, con l'autorizzazione della G. P. A., la tassa di esercizio e rivendita, che essi abbiano istituita in conformità delle norme legislative vigenti. Ciò vuol dire che la facoltà di applicare detta tassa, in via transitoria, è concessa solo a quei Comuni che abbiano già istituita ed in applicazione la tassa di esercizio. In altri termini quei Comuni, che non hanno già istituito o che non hanno in applicazione la tassa di esercizio, non possono essere autorizzati ad applicarla per la prima volta negli anni 1926 e seguenti.

La tassa quindi deve essere già istituita od in applicazione in conformità delle norme legislative vigenti. Ciò non solo va inteso nel senso che la tassa deve conformarsi alle leggi di sua istituzione, ma che non è concesso di variare le norme precostituite nel comune per l'applicazione di tale tassa e, ciò che più importa fra esse, la tariffa.

Il rispetto alle norme regolative di questa tassa vigenti nel comune nel 1924 non porta di conseguenza che ai Comuni sia vietato di modificare gli accertamenti per ciascun contribuente divenuti definitivi nel 1924, come per la tassa di famiglia. Il Comune deve solo lasciare immutate le basi della tassa, libero per il resto di procedere non solo a nuove tassazioni, ma a completa revisione delle partite iscritte nei ruoli del 1924, con facoltà non solo di diminuire ma di aumentare il carico di ciascun contribuente entro i limiti del regolamento e della tariffa in vigore nel 1924.

R. RUGGI D'ARAGONA

ad alcun inconveniente, ma si procede, anche al ritiro delle patenti in confronto di tutti indistintamente i conducenti dichiarati in contravvenzione per eccesso di velocità, senza tenere il debito conto del grave danno derivante da tale provvedimento a coloro, che hanno bisogno di servirsi dell'automobile per l'esercizio dei loro commerci, industrie o professioni.

In considerazione della evidente necessità di conciliare equamente le esigenze della sicurezza della circolazione e l'interesse degli automobilisti, si pregano le SS. LL. di volere anzitutto far presente a quelle Amministrazioni comunali, che hanno fissato per la circolazione delle automobili nell'abitato il limite di 15 km. all'ora, che tale limite (che è quello minimo che i Comuni hanno facoltà di imporre a termini dell'art. 92 del Reg. 31 dicembre 1923 num. 3043) può essere in parecchi casi eccessivamente ristretto e sorpassabile senza inconvenienti.

Sembra quindi opportuno che le Amministrazioni stesse vedano se non sia il caso di elevare detto limite o di mantenerlo fermo soltanto per la circolazione in quelle vie e piazze in cui una velocità superiore non possa essere realmente consentita senza serio pericolo per la sicurezza del transito e per la pubblica incolumità.

Le SS. LL. vorranno inoltre far richiamare l'attenzione di tutti i funzionari ed agenti addetti ai servizi di polizia stradale sulla necessità che essi facciano rispettare con fermezza le norme vigenti in materia di circolazione degli autoveicoli, evitando però di cadere in esagerazioni con una applicazione delle norme stesse eccessivamente rigida e non rispondente alle finalità che esse si prefiggono.

Per quanto poi di competenza delle SS. LL. si avverte che al ritiro delle patenti di abilitazione in confronto dei contravventori per velocità eccessiva, si dovrà procedere, oltrechè nelle ipotesi previste dall'art. 60 del regolamento 31 dicembre 1923 n. 3043, soltanto in quei casi in cui le infrazioni accertate rivestano carattere di speciale gravità.

Le patenti ritirate in tali casi potranno anche essere restituite ai titolari dopo un congruo periodo di tempo qualora le SS. LL. riconoscano l'opportunità che il ritiro non sia definitivo.

Con l'occasione, allo scopo di assicurare l'omogeneità delle notizie da darsi periodicamente dalle SS. LL. a questo Ministero, si ritiene altresì opportuno far presente:

a) che dovranno essere comunicati quindicinalmente soltanto i dati numerici relativi alle contravvenzioni elevate *per qualsiasi titolo* a carico di automobilisti e di motociclisti, indicando però distintamente il numero di quelle contestate per eccesso di velocità e di quelle accertate per altro motivo;

b) che i dati di cui sopra dovranno riguardare le contravvenzioni elevate *in tutta la provincia* e non nel solo capoluogo, tanto dai funzionari ed agenti di P. S. quanto dall'Arma dei CC. RR., dalla R. Guardia di Finanza e da tutti gli altri funzionari ed agenti a ciò abilitati a norma delle vigenti disposizioni.

Tenuto conto del tempo necessario per la raccolta ed il controllo dei dati stessi da parte delle SS. LL. le statistiche relative a ciascuna quindicina potranno essere comunicate con biglietto urgente *entro la quindicina successiva*.

Si pregano le SS. LL. di attenersi esattamente alle istruzioni impartite con la presente circolare e di favorire sollecita assicurazione ».

Il Prefetto—DE BIASE

---

## Aste, appalti ecc.

**Comune di Perito** — *Vendita zona macchiosa costituente il demanio comunale Falascuso o Corriera* — Appalto avrà luogo il 5 dicembre 1927 ad unico incanto, a schede segrete, in aumento del prezzo di lire 6300. Deposito provv. lire 600. Cauzione definit. decimo prezzo di aggiudica e garanzia di fideiussore solidale.

**Comune di Postiglione** — *Vendita taglio V.<sup>a</sup> Sezione del bosco Capi Russo*. — La vendita avrà luogo nella R. Prefettura di Salerno, a schede segrete, in aumento del prezzo di lire 167.104,50. Aggiudicazione definitiva a primo incanto, anche con un solo concorrente. Deposito provvisorio lire 3000, cauzione definitiva decimo del prezzo di aggiudica. Capitolato visibile presso la R.<sup>a</sup> Prefettura.

---

## Concorsi.

**Comune di Albanella. Guardia municipale.** — Concorso per titoli. Salario annuo lire 1500, con cinque aumenti quadriennali del decimo. — Domanda, documenti di rito, certificato di proscioglimento istruzione elementare ed altri titoli da presentarsi non oltre il 13 dicembre 1927 al Comune. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale. — Il Podestà Martino Rizzi.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

**Parte I. — b) Atti ufficiali della R. Prefettura.** — 301. Liste elettorali politiche, dispensa della annuale revisione. — 302. Rilevazioni statistiche produzione serica italiana. — 303. Regolarizzazione depositi commercianti. — 304. Calendario della Croce rossa italiana. — 305. Cassa previdenza impiegati e salariati, elenchi generali 1928. — 306. Toponomastica. — 307. Vigilanza sanitaria sulla produzione e sul commercio di carni insaccate. — 308. Disciplina dell'industria della macinazione dei cereali. — 309. Indagine statistica sui poveri del Regno. — 310. Confezione e vendita di dolceria fresca. — 311. Sindacati fascisti, ruoli contributi dei lavoratori agricoli, anno 1927. — 312. e 313. Prezzi massimi di generi di prima necessità. — 314. Negozi di vendita. R. D. 16 dicembre 1926.

**c) Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici** — 21. Calendario nazionale 1928. — 22. Federazione fascista autonoma della Comunità artigiana; bollettino. — 23. La beneficenza nel diritto italiano.

**Copertina.** — Continuazione atti ufficiali R. Prefettura n. 309 a 314. — Aste, appalti, ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

309. **Indagine statistica sui poveri del Regno.** (C. P. S. 21 Nov. 1927 n. 42224 ai Podestà e Commissari Prefett. della Provincia),

S. E. il Capo del Governo ha mostrato il desiderio di conoscere quanta sia la popolazione cui dovrebbero essere rivolte le provvidenze dell'assistenza e beneficenza pubblica e privata.

In pratica, le varie forme di assistenza e beneficenza si fondano generalmente sull'elenco dei poveri, prescritto ai Comuni dalla legge sulla assistenza sanitaria.

Pertanto, l'Istituto centrale di statistica, presi accordi col Ministero dell' Interno (Direzioni Generali della Sanità e dell'Amministrazione Civile), ha redatto apposito questionario, che è stato inviato direttamente a tutti i Comuni del Regno, insieme alla circolare.

Ritengo opportuno, intanto, rammentare a codesto Comune che il questionario deve essere inviato a questa Prefettura non più tardi del 31 dicembre 1927, e che se qualche Comune non avesse ricevuto il questionario in parola, dovrà richiederlo a quest' Ufficio.

Confido nel suo personale interessamento e attendo assicurazioni.

*Il Prefetto — DE BIASE*

310. **Confezione e vendita di dolceria fresca.** (C. P. S. 22 novembre 1927 n. 42478 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

A completamento delle disposizioni contenute nella circ. n. 39360 del 21 ottobre, pubbl. nel n. 27 del corr. anno del Boll. Amm., relativa alla fabbricazione e vendita della dolceria fresca nel periodo delle feste di Natale e di Capodanno, prego la S. V. di rendere noto che non può intendersi vietata la preparazione e la spedizione della dolceria fresca con farina di frumento abburrattata al tasso prescritto nel periodo che precede il 20 dicembre. Resta però confermato che la vendita al pubblico della dolceria suddetta è limitata dal 20 dicembre al 10 gennaio.

*Il Prefetto — DE BIASE*

311. **Sindacati Fascisti — Ruoli contributi dei lavoratori agricoli — Anno 1927.** (C. P. S. 22 nov 1927 n. 43791 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Non ostante le vivissime premure fatte con le mie circ. del 29 agosto scorso n. 31720 e 21 ottobre u. s. n. 38558, pubb. a pagine 287 e n. 26 copertina del Bollettino Amm. del corrente anno, molti Comuni non hanno ancora trasmessi gli elenchi in

## Parte I.

### **b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.**

301. **Liste elettorali politiche. Dispensa della annuale revisione.** (C. P. S. 24 Nov. 1927 n. 43626 ai Podestà e Commissari Prefettizi provincia).

Comunico alla S. V., che in seguito alla determinazione del Governo di impennare la rappresentanza nazionale su nuove basi, ed, in attesa del nuovo ordinamento, codesto ufficio municipale resta dispensato dalla annuale revisione delle liste elettorali politiche.

*Il Prefetto — DE BIASE*

302. **Rilevazioni statistiche produzione serica Italiana.** (C. P. S. 24 Nov. 1927 n. 39925 ai Podestà e Commissari provincia).

Prego la S. V. di voler trasmettere subito, anche in Milano (105) Corso Italia 14 — il questionario sulla produzione serica N. 443 di protocollo, inviato a codesto Ufficio nella seconda metà di agosto, e sollecitato nel successivo settembre a mezzo di apposita cartolina postale.

Attendo assicurazione di adempimento.

*Il Prefetto — LICATA*

303. **Regolarizzazione deposito commercianti.** (C. P. S. 24 Nov. 1927 n. 40828 ai Podestà della Provincia).

Con riferimento alla circ. di questo ufficio 18 Ottobre scorso n. 35930, (1) interesse a provvedere con tutta sollecitudine agli

---

(1) V. B. A. anno corr. copertina n. 26.

adempimenti relativi alla regolarizzazione dei depositi cauzionali dei commercianti.

*per Il Prefetto — LICATA*

304. **Calendario della Croce Rossa Italiana per l'anno 1928.** (C. P. S. 24 Nov. 1927 n. 3875 ai Podestà e Commissari Provincia).

La Croce Rossa Italiana, anche per l'anno 1928, lancerà il proprio calendario benefico. L'alto significato di questa annuale pubblicazione che, attraverso opportune massime igieniche ed interessanti illustrazioni, tende a fornire una documentazione dell'opera diuturna e costante che la Croce Rossa Italiana svolge per la ricostituzione igienico-sanitaria del Paese, non può sfuggire ad alcuno.

D'altra parte è noto che tale pubblicazione tende a procurare alla benemerita associazione i mezzi necessari per intensificare la lotta contro la tubercolosi e la malaria.

In considerazione, quindi, degli scopi patriottici e profilattici, cui sarà informato il Calendario, io interessò vivamente le SS. LL. a voler appoggiare nel migliore modo possibile la pregevole iniziativa, mediante l'acquisto della pubblicazione.

Attende un cenno di riscontro.

*Il Prefetto — DE BIASE*

305. **Cassa Previdenza impiegati e salariati; elenchi generali 1928.** (C. P. S. 9 nov. 1927 n. 42065 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Prov.).

Prego le SS. LL. di trasmettere entro il 5 gennaio 1928 un elenco degli impiegati con la indicazione del nome e cognome del titolare e lo stipendio al posto assegnato anche in caso di vacanza (art. 26 R. D. 15 aprile 1927 n. 679).

Analogo elenco dovrà compilarli e trasmettersi per i salariati ma distinto da quello degli impiegati.

Raccomando il sollecito adempimento onde evitarmi corrispondenza inutile o provvedimenti di ufficio.

*Il Prefetto — DE BIASE*

306. **Toponomastica.** (C. P. S. 24 Nov. 1927 n. 4717 ai Podestà e Commissari prefettizi della provincia).

Il Ministero della P. I. che, come è noto, esercita, in virtù della legge 17 aprile 1925, N. 473, la tutela sulla toponomastica locale, segnala l'abuso invalso in molti comuni di cambiare, senza una giustificata necessità, i nomi delle vecchie strade e piazze, per sostituirli con nuove denominazioni, sia pure, talvolta, ispirate a rispettabili sensi di patriottismo.

Accade, così, frequentemente di rilevare che da parte delle autorità municipali si delibera la sostituzione di nomi, che rispondono allo speciale carattere originario della contrada o a tradizioni ed avvenimenti storici, che ad essa direttamente si collegano, senza considerare il danno che da tali cambiamenti deriva, per il fatto che si distrugge uno dei legami più forti con le antiche tradizioni. Il Ministero della Pubblica Istruzione, nell'esercizio delle sue facoltà, è in tali casi costretto a negare l'approvazione ai mutamenti di denominazioni, ciò che specialmente nei piccoli centri e quando si tratti di sostituzioni con nuove denominazioni patriottiche, può prestarsi ad errate interpretazioni da parte di coloro, che non sono in grado di penetrarne lo spirito.

Ad evitare il lamentato inconveniente ed a reprimere l'accennato abuso, richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulla opportunità di limitare i mutamenti di toponomastica ai casi che presentino un'idonea giustificazione, avvertendo che qualora si voglia eternare nuove glorie, può attribuirsi il nome a nuove località, o a località, che, sorte nell'ultimo cinquantennio, non abbiano nomi connessi a tradizioni antiche o ad avvenimenti storici di importanza locale.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione dell'adempimento.

*Il Prefetto—DE BIASE*

307. **Vigilanza sanitaria sulla produzione e sul commercio di carni insaccate.** (C. P. S. 10 nov. 1927 n. 42128 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Con mia circ. n. 9094 del 28 agosto 1926 pubbl. a pag. 207

del Bollettino Amm. di detto anno, furono preordinati i servizi relativi alla vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle carni insaccate nella Provincia.

Prego la S. V. coordinare le disposizioni contenute in detta circ. con quelle di cui agli art. 50 e seguenti del Reg. sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. D. 21 luglio 1927 n. 1586, pubb. sulla Gazz. Uff. del c. a. n. 215.

Ricordo che per effetto dell'art. 55 di detto regol., gli insaccati destinati al commercio debbono essere muniti, appena preparati, di un bollo a piombo, da applicarsi allo spago con cui l'insaccato è legato. Detto piombo dovrà portare le lettere iniziali della specie o delle specie animali da cui pervengono le carni che costituiscono l'insaccato.

Ricordo inoltre che le rivendite ed i depositi di carni insaccate debbano essere sottoposti a frequenti controlli sanitari.

Attendo assicurazione.

*p. Il Prefetto* — LICATA

308. **Disciplina dell'inchiesta della macinazione dei cereali.** (C. P. S. 23 Novembre 1927 n. 43775 al Podestà e Commissari della Provincia).

Prego le SS. LL. di voler prendere visione del r. d. legge 12 agosto corr. anno n. 1580 (1) che disciplina l'industria della macinazione dei cereali, fornendo le opportune istruzioni a tutti i mugnai locali, perchè essi ottemperino alle disposizioni di legge circa il rilascio della licenza da parte di quest'Ufficio, di cui tutti indistintamente i mugnai si devono fornire, non potendo diversamente esercitare la molitura.

Con l'occasione avverte le SS. LL. che trattasi di nuova e speciale licenza, assolutamente diversa da quella prescritta dal r. d. legge 16 dicembre 1926 n. 2174, della quale i mugnai non sono tenuti a provvedersi se non nel solo caso in cui i mugnai stessi abbiano esercizi diretti di vendita al pubblico.

*Il Prefetto*—DE BIASE

---

(1) V. B. A. anno corr. pag. 350.

## c) Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.

21. **Calendario Nazionale 1928.** (C. 16 Nov. 1927 n. 2002 ai Podestà e Presidenti delle Opere Pie Federate).

Dal Segretario Gen. del Partito Nazionale Fascista raccomandasi l'acquisto del Calendario Nazionale 1928, dichiarando che desso deve diventare il *Calendario di tutti gli Italiani* e dovrà trovarsi ovunque: in ogni casa, in ogni ufficio, in tutte le officine; nei luoghi di ritrovo, nei pubblici esercizi.

Di ciò ne informo le SS. LL., certo che non mancheranno di disporre per l'acquisto del Calendario predetto, che vendesi al prezzo di L. 15 la copia.

La prenotazione per il numero delle copie occorrenti dovrà farsi direttamente al direttorio del Partito Nazionale Fascista, Ufficio Calendario, Roma, che eseguirà la spedizione contro assegno.

Ossequi.

*Il Presidente* — ARTURO DELLA MONICA

22. **Federazione Fascista autonoma delle Comunità Artigiane. Bollettino.** (C. 29 novembre 1927 n. 2067 ai Podestà della Provincia).

La Federazione Fascista autonoma delle Comunità Artigiane ha iniziato la pubblicazione di un bollettino quindicinale contenente informazioni e studi di precipuo interesse per la classe dell'artigianato.

Poichè è nel desiderio delle superiori gerarchie che l'attenzione dei Sigg. Podestà non resti estranea alle manifestazioni di tale notevole attività nazionale, per incarico della Confederazione Generale segnalo alle SS. LL. la predetta pubblicazione, avvertendo che l'abbonamento al bollettino, il cui costo è fissato per il corrente mese in L. 2, va indirizzato alla sede della Federazione suddetta in Roma, Piazza Venezia n. 11.

Saluti fascisti.

*Il Presidente* — ARTURO DELLA MONICA

23. **La beneficenza nel Diritto Italiano.** (C. 29 Nov. 1927 n. 2068 ai Podestà della Provincia).

Per intelligenza delle SS. LL., comunico la seguente nota pervenutami dalla Confederazione Nazionale Enti Autarchici.

« La Confederazione Gener. degli Enti Autarchici, conscia della grande sua missione di dare efficace impulso coordinatore alla vita giuridico-amministrativa degli Enti Autarchici nazionali, ha avvertita, non soltanto nel campo della cultura, ma altresì in quello della pratica, la necessità di un commento alla vigente legislazione sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in tutto rispondente alle esigenze della scienza giuridica e della pratica amministrativa; e si è fatta editrice di una tale opera, affidandone la redazione al Cav. di Gr. Cr. Avv. Salvatore d'Amelio, Primo Presidente di Corte d'Appello, Presidente del Tribunale superiore delle Acque pubbliche, autore di un volume molto stimato sull'argomento, il quale ebbe rapida fortuna editoriale, e direttore effettivo della grande « *Rivista di diritto pubblico* » e la « *Giustizia Amministrativa* »,

E' noto come la legislazione sulla beneficenza ed assistenza pubblica, che per molti anni era rappresentata dalla legge del 1890 e da quella del 1904, che trovavano il miglior commento negli atti preparatori e parlamentari, è ormai divenuta, per le sopravvenute riforme emanate durante la guerra, una vasta massa di disposizioni frammentarie di cui si invoca a gran voce la sistemazione.

E' noto del pari come la letteratura giuridica amministrativa, diretta ad illustrare e divulgare questa legislazione, è da molti anni rappresentata, da una parte, dall'opera voluminosa del Lucchini per la legge del 1890 e da quella pregevole di Peano-Schanzer per la legge del 1904, entrambe costituite soprattutto dai lavori preparatori e parlamentari su dette leggi, e dai parecchi manuali contenenti i testi dilucidati, dall'altra:

Nel mezzo trovano posto alcuni studi speciali su singole questioni ed alcune trattazioni più larghe, che fanno parte di

trattati generali, come quella del Giorgi nel V volume delle persone giuridiche e quella del Longo nel Primo trattato completo di diritto amministrativo dell'Orlando. Ma tutte queste Opere sono ormai invecchiate; e tranne uno solo dei piccoli manuali annotatori dei testi della legislazione, quello del Pironti-Lomonaco, il quale arriva fino ai decreti del 1923, nessuna di queste pubblicazioni commenta tutta la legislazione sulla assistenza e beneficenza fino alla legge Federzoni del 1926 ed ai provvedimenti del 1927.

Ora questa Confederazione intende provvedere all'avvertita necessità di una completa trattazione della legislazione sulla beneficenza ed assistenza pubblica, la quale presenti innanzi tutto la legislazione stessa coordinata in testo unico. Si cercherà di precorrere, intanto, l'opera legislativa mercè una pubblicazione, che confronti ciascuna disposizione, che si annoda, non solo con le posteriori leggi modificatrici, ma con le vecchie leggi sulle Opere Pie del 1859 e 1862; con quelle speciali sulla Beneficenza emanata per Roma, Napoli, Sicilia, Sardegna; con tutti i codici del Regno; con tutte le leggi sul contenzioso amministrativo, sulla giustizia amministrativa e sul Consiglio di Stato; con le vigenti disposizioni su gi' inabili al lavoro e sulle confraternite, sulle Casse di Risparmio, su monti di pietà, sull'asse ecclesiastico; con la legge Comunale e Provinciale; con quelle sulla contabilità generale dello Stato e sulla Ragioneria delle Prefetture; sulla pubblica sicurezza; sugli stabilimenti carcerari; sulle opere pubbliche; sulla sequestrabilità degli stipendi; sulla mano-morta, registro, bollo, ricchezza mobile e riscossione imposte dirette; con tutte le leggi sulla sanità pubblica, sui manicomi, sulla polizia dei costumi, sulla malaria, sulla pellagra, sui probi viri, sull'emigrazione, su gli infortuni sul lavoro, sull'ufficio del lavoro, sulle case popolari, sulla maternità ed infanzia, sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sull'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe; ed in generale con le leggi tutte organiche e speciali che abbiano comunque attinenza con l'assistenza e beneficenza.

Questa importante opera sistematica-esegetica avrà un contenuto rigidamente giuridico; e riuscirà sicuramente di vera utilità teorico pratica soprattutto per quanti sono preposti all'amministrazione delle Congregazioni di Carità e delle Opere Pie in genere. Detta opera, inoltre, sarà preceduta da una prefazione del Presidente di questa Confederazione, l'On. Avv. Maurizio Maraviglia. Prezzo del volume sarà di L. 90: ma per gli Enti aderenti alla Confederazione e per gli abbonati alla Rivista di Diritto Pubblico e la Giustizia amministrativa, in regola con l'amministrazione, sarà ridotto a sole L. 50.

Dirigere la richiesta alla Tipografia delle Mantellate—Roma  
Via delle Mantellate N. 7 ».

Saluti fascisti.

*Il Presidente*—ARTURO DELLA MONICA

doppio dei contributi sindacali dei lavoratori agricoli per il 1.<sup>o</sup> e 2.<sup>o</sup> semestre 1927.

Non potendosi tollerare un ulteriore ritardo, avverto le SS. LL. che, decorsi 15 giorni da oggi, provvederò senz'altro di ufficio a carico dei Comitati inadempienti. Anche i Comitati che hanno spedito gli elenchi per il 1.<sup>o</sup> semestre 1927 dovranno far pervenire gli elenchi del 2.<sup>o</sup> semestre entro l'indicato termine.

Gradirò assicurazione dell'adempimento.

*Il Prefetto — DE BIASE*

312. **Prezzi massimi di generi di prima necessità.** (C. P. S. 26 Novembre 1927 n. 44228 ai Podestà e Commissari prefettizi della provincia).

Il Comitato Prov. Intersindacale ha determinato, nella seduta del 21 corr. per i generi sottoindicati i seguenti prezzi massimi da servire per il capoluogo o per i Comuni della Provincia, salvo, per questi ultimi, le variazioni che si rendessero necessarie per le migliori condizioni dei mercati locali:

Latte di mucca, per uso alimentare, L. 1,50 al litro; Mozzarella di bufola, tutto burro, L. 11,00 al kg.; Mozzarella di vacca, tutto burro, di Sassano, a L. 8,00 il Kg.; Mozzarella di vacca, tutto burro, di Tramonti, lire 7,50 il kg.

#### CARNI SUINE:

Prosciutto e filetto L. 7,50 al Kg.; lardo scotinato lire 7,00; verrigine e boccolare lire 6,00; sugna in pani lire 7,00; costate di quarto lire 6,50; fegato con rete lire 7,00; capo lire 3,50; cotine e costarizzo lire 4,50; polmone lire 5,00; salciccia fresca 8,00.

Le SS. LL. provvederanno perchè non vengano praticati prezzi superiori a quelli di cui innanzi, deliberando, qualora occorra, i relativi calmieri.

*Il Prefetto — DE BIASE*

313. **Prezzi massimi dei generi alimentari.** (C. P. S. 30 novembre 1927 n. 44225 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Per norma, affinchè la S. V. ne faccia rispettare l'osservanza, comunico i seguenti prezzi massimi deliberati dal Comitato Prov. Intersindacale in funzione dei prezzi, nelle sedute del 26 e 28 and.

Come ho già avvertito, tali prezzi, mentre non possono essere superati, comportano le variazioni che si rendessero necessarie per le migliori condizioni dei mercati locali:

Ricotta fresca di capra a L. 7,00; di vacca a L. 6,00; di pecora a L. 9,00; di bufola L. 4,50.

Olio di uliva finissimo a L. 9,00 il litro; fino a L. 8,50; lo-

cale buono a L. 8,00; misto, con un massimo cioè del 50°/100 di olio di semi, a L. 7,00; olio di semi a L. 6,30. E' fatto divieto di vendere olio con una acidità superiore ai cinque gradi.

Riso giapponese brillato di 1<sup>a</sup> (intero) a L. 1,65; id. 2<sup>a</sup> (10°/100 spezzato) a L. 1,55. Zucchero semolato o pilè a L. 7,00. Sugna: nostrale in vescica a L. 10,00; id. Alta Italia in vescica a L. 9,00; id. in latte a L. 8,00. Burro di crema pura panna a L. 17,00; id. naturale a L. 15,00.

*Il Prefetto — DE BIASE*

314. **Negozi di vendita. R. D. 16-12-26 n. 2874.** (C. P. S. 26 nov. 1927 n. 36844 ai Podestà dei Comuni inadempienti).

Prego V. S. di trasmettere senza ritardo le notizie richieste con circ. 3 settembre u. s. n. 32355 pubblicata al n. 21 del Bollettino Amm. della Prefettura, pag. 294, dovendo riferire al Ministero della Economia Nazionale. *p. Il Prefetto — LICATA*

---

## Aste, appalti ecc.

**Comune di Olevano sul Tusciano — Vendita del materiale legnoso 6<sup>a</sup> sezione bosco Faglieta.** — Asta a candela vergine da tenersi nella Sede Comunale il 10 dicembre 1927 alle ore 11 sul prezzo di base di lire 21145. Cauzione provvisoria lire 2115, cauzione definitiva in ragione del decimo prezzo di acquisto, oltre fideiussore nel caso di pagamento a rate. Atti visibili nella Segreteria Comunale. *Il Podestà — FORTE*

---

## CONCORSI

**Comune di Rutino — Segretario Comunale** — È aperto il concorso per titoli al posto di Segretario del Comune, con l'annuo stipendio di L. 6400, elevabile di cinque aumenti quadriennali. Domande e documenti entro il 15 dicembre 1927 — Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

**Comune di Castelnuovo di Conza — Levatrice per il Consorzio Castelnuovo di Conza e Santomena** — A tutto il 30 dicembre 1927 è aperto il concorso al posto di levatrice per il consorzio tra questo Comune e quello di Santomena per l'assistenza gratuita dei poveri, con l'annuo stipendio di lire 2000, con 4 aumenti quadriennali del decimo e lire 200 di indennità consorziale. Documenti di rito e tassa di lire 25,10. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria comunale di Castelnuovo di Conza.

Castelnuovo di Conza 1.° Nov. 1927 — anno VI.

*Il Podestà — AVV. FIORE ALBERICO*

**Comune di Torre Orsaia — Concorso al posto di guardia comunale.** Documenti e istanza non oltre il 31 dicembre 1927. Salario lordo annue lire 720, aumentabile di un decimo ogni quadriennio.

*Il Podestà — PASQUALE CEDROLA*



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

**Parte I. — a) Leggi, decreti, ecc.** — 315. Norme per la costituzione delle Consulte municipali nei Comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti. — 316. Semplificazione nel rilascio delle delegazioni da parte degli enti mutuanti dell'Amm. della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di previdenza. — 317. Esenzione per un biennio dai limiti di età fissati per partecipare ai concorsi presso Amm. Comunali nei riguardi degli impiegati e salariati dispensati dal servizio per esuberanza di personale in base al R. D. L. 17 marzo 1927 n. 388.

**b) Atti ufficiali della R. Prefettura.** — 318. Soppressione o riduzione dell'indennità di caro-viveri. — 319. Contributi a carico di esercenti libere attività. — 320. Contributo 1927 al Patronato Nazionale. — 321. Pascolo abusivo delle capre. — 322. Disciplina del commercio di vendita. Orazi, efficacia della licenza della P. S. — 323. Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dell'arbo-rento. — 324. Concessione della licenza di esercizio. — 325. Opere pubbliche eseguite da enti locali. — 326. Ordinanza dell'autorità locale di P. S. — 327. Ricostituzione di libri fondiari distrettuali della città di Vienna. — 328. Esclusione delle Suore dall'obbligo dell'assicurazione. — 329. Contributi a carico dei lavoratori agricoli iscritti nei ruoli dei morosi. — 330. Statistica daziaria 1926. — 331. Ruoli contributi sindacali dei commercianti. — 332. Verifica straordinaria di cassa. — 333. Prezzo dei generi alimentari. — 334. Denuncia entro il mese di dicembre del possesso dei tori di età superiore ai 10 mesi.

**c) Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici** — 24. Concessioni di aree pubbliche per spettacoli viaggianti.

**Copertina** — Contin. atti ufficiali R. Prefettura n. 329 a n. 334. — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

329. **Contributi a carico dei lavoratori agricoli iscritti nei ruoli dei morosi.** (C. P. S. 6 dicembre 1927 ai Podestà della Provincia).

Come è noto alle SS. LL., l'art. 23 del R. Decreto 24 febbraio 1927 n. 241 sulla riscossione dei contributi sindacali obbligatori, dispone che, a cura dei Comitati Comunali, previsti dall'art. 18, sono compilati, in base agli elementi forniti dagli Uffici Prov. della Confederazione dei Sindacati Fascisti, i ruoli dei lavoratori agricoli morosi.

Dato il carattere d'urgenza che la compilazione dei cennati ruoli presenta per l'anno in corso, la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti ha prospettato l'opportunità di esonerare i cennati Comitati da tale non lieve lavoro, demandando la compilazione dei detti ruoli agli stessi Uffici Prov., i quali, trovandosi già in possesso degli elementi necessari, vi hanno di fatto, per la maggiore parte, provveduto.

D'altra parte, nessun pregiudizio è da ritenersi che possa derivare dalla pratica attuazione della proposta della Confederazione dei Sindacati, tenuto conto che l'intervento dei Comitati Comunali ha carattere esclusivamente formale, poichè, secondo l'esplicita disposizione dell'art. 23 suindicato, i ruoli di cui trattasi sono compilati in base ad elementi forniti dagli Uffici Prov. dei Sindacati.

Avendo il Ministero delle Corporazioni aderito a tale proposta, se ne dà comunicazione alle SS. LL. per conoscenza del Comitato Comunale, avvertendo che rimane fermo, per i ruoli così compilati, l'obbligo della pubblicazione nei termini e nei modi stabiliti dall'art. anzidetto.

*Il Prefetto — DE BIASE*

330. **Statistica daziaria 1926.** (C. P. S. 6 dicembre 1927 n. 44797 ai Podestà e Commissari prefettizi della Provincia).

La R. Intendenza di Finanza sollecita l'invio del prospetto statistico daziario dell'anno 1926 da parte dei Comuni di questa Provincia.

Prego i Comuni ritardatari di provvedere con sollecitudine al diretto invio del cennato prospetto. (1)

*pel Prefetto — SANNA*

331. **Ruoli contributi sindacali dei commercianti.** (C. P. S. 6 dicembre 1927 n. 45492 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Richiamo la personale attenzione delle SS. LL. sulla circ. 24 novembre 1927 n. 3135 della Federazione Prov. Fascista dei

---

(1) v. per la compilazione della statistica B. A. anno corr. pag. 361.

## Parte I.

### a) Leggi e decreti, ecc.

315. Norme per la costituzione delle Consulte municipali nei Comuni con popolazione superiore ai 20,000 abitanti. (R. D, 27 ottobre 1927 n. 2059 pubb. G. U. 17 Nov. 1927 n. 266).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, num. 1910, (1) convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957;

Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (2)  
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La composizione numerica della Consulta, nei casi ed entro i limiti stabiliti nell'art. 5 del R. decreto 3 settembre 1926, n. 1910, sarà determinata, per ciascun Comune, in base alla valutazione della entità degli interessi delle singole attività produttive, operanti nel Comune stesso (dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio, della banca, dei trasporti terrestri e navigazione interna, dei trasporti marittimi ed aerei, delle libere professioni ed arti).

Art. 2. — Non può essere rappresentata nella Consulta l'attività produttiva, che impieghi un numero di lavoratori inferiore all'uno per cento del numero totale dei lavoratori esistenti nel

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 241.

(2) » » 1926 » 74.

Comune, e denunciati agli effetti del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, sull'applicazione dei contributi sindacali obbligatori, e del R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, sul censimento generale degli esercizi industriali e commerciali. (3)

Art. 3. — Il numero dei rappresentanti i datori di lavoro nella Consulta sarà uguale a quello dei rappresentanti i lavoratori intellettuali e manuali insieme considerati.

Art. 4. — In via normale, tre quarti del numero dei posti, nel gruppo dei datori di lavoro, saranno attribuiti ai rappresentanti dei datori di lavoro dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato e del commercio; l'altro quarto ai rappresentanti dei datori di lavoro delle rimanenti forme di attività produttiva. Nei Comuni, in cui l'attività dei trasporti marittimi sia di notevole rilievo, i tre quarti dei detti posti saranno attribuiti ai rappresentanti dell'agricoltura, della industria, dell'artigianato, del commercio e dei trasporti marittimi, e l'altro quarto ai rimanenti.

Art. 5. — In via normale, almeno un terzo del numero dei posti, nel gruppo dei lavoratori, sarà riservato ai rappresentanti dei lavoratori intellettuali, fra essi compresi gli esercenti le libere attività (professionisti ed artisti). I rimanenti posti saranno ripartiti fra i rappresentanti dei lavoratori delle altre categorie.

Art. 6. — Qualora il numero dei posti, nell'uno o nell'altro dei due gruppi, non sia esattamente divisibile, così da non potersi precisamente osservare le proporzioni prescritte nei precedenti articoli 4 e 5, si adotterà, nella ripartizione, quel numero intero che più rispetti la proporzione fissata.

Art. 7. — Entro i suindicati limiti, il numero di rappresentanti da assegnare ad ogni singola attività produttiva, è stabilito dal prefetto con equo criterio discrezionale, proporzionalmente all'importanza di ciascuna di esse, alla loro estensione territoriale, al loro carattere specifico, alla rispettiva funzione nel sistema organico dell'economia nazionale.

Art. 8. — Qualora si verificchino eccezionali situazioni locali,

---

(3) v. B. A. anno 1927 pag. 313.

che non rendano possibile in qualche Comune applicare i coefficienti di rappresentanza indicati nei precedenti articoli 4 e 5, il Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le corporazioni e per l'economia nazionale, potrà disporre che sia derogato ai criteri di ripartizione enunciati dianzi.

Art. 9. — Ove esistano nel Comune associazioni sindacali di primo grado, legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, per quelle forme di attività produttive che devono essere rappresentate nella Consulta, spetta ad esse la designazione delle terne per la scelta dei consultori, ai sensi dell'art. 6, comma 2.°, del R. decreto-legge 3 settembre 1926, numero 1910.

Ove manchino tali associazioni a circoscrizione comunale, la designazione verrà invece fatta dalle associazioni sindacali di primo grado, legalmente riconosciute, nella cui circoscrizione è compreso il territorio del Comune.

I consultori nominati su designazione di associazioni a circoscrizione non comunale rimarranno in carica fino allo scadere del quinquennio, anche se nel frattempo vengano costituite e riconosciute associazioni comunali.

In ogni caso, la designazione dovrà cadere su persone che appartengano, per residenza e per esercizio di attività produttiva, al Comune, per la cui Consulta esse sono proposte.

Art. 10. — Il prefetto accerta quali attività produttive, operanti nel Comune, abbiano i requisiti per essere rappresentate nella Consulta; determina il numero dei rappresentanti che deve essere a ciascuna di esse assegnato, e le associazioni cui compete la designazione; invita le associazioni stesse a designare le rispettive terne di nomi entro il termine di un mese dalla data dell'invito. Trascorso detto termine, viene proceduto alla nomina dei consultori, anche in mancanza delle designazioni, dal Ministro per l'interno di concerto con quelli per le corporazioni e per l'economia nazionale, quando la popolazione del Comune supera i 100,000 abitanti, e negli altri casi dal prefetto.

Art. 11. — Contro i provvedimenti del prefetto concernenti la composizione della Consulta, non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 12. — Nella prima attuazione del presente decreto, qualora non siano state fatte le denunce previste dai Regi decreti 24 febbraio 1927, n. 241, e 20 marzo 1927, n. 458, il numero dei lavoratori di cui all'art. 2 del presente decreto può essere stabilito dal prefetto anche indipendentemente dalle risultanze delle dette denunce.

Art. 13. — Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI—BELLUZZO

316. **Semplificazioni nel rilascio delle delegazioni da parte degli enti mutuatari dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.** (R. D. L. 23 ottobre 1927 n.° 2047 pubb. G. U. 16 nov. 1927 n. 265).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Viste le disposizioni del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, in tema di delegazioni a garanzia di prestiti della Cassa depositi e prestiti e della Sezione di credito comunale e provinciale,

Visto il R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, concernente l'impiego di fondi, appartenenti agli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, in mutui agli enti locali, a condizioni speciali e con gestione separata;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di semplificare il procedimento relativo al rilascio di detti documenti di garanzia, e l'urgenza assoluta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per la garanzia da prestarsi in dipendenza di mutui della Cassa depositi e prestiti e della Sezione di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza, amministrati l'una e gli altri dalla Cassa stessa, gli enti mutuatari rilasceranno, in luogo di tante delegazioni quante corrispondono alle annualità di ammortamento, un unico atto di delega contenente l'indicazione del numero di annualità, dell'ammontare di ognuna e di quello della corrispondente rata bimestrale, nonchè della scadenza.

Art. 2. — L'atto di delega di cui all'art. 1 è soggetto alla tassa di bollo stabilita dall'art. 33 della tariffa allegato A al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, modificato dall'art. 23 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, nella misura corrispondente al cumulo di quelle applicabili sull'ammontare delle singole annualità di ammortamento.

Art. 3. — L'atto di delega di cui all'art. 1 non è soggetto ad accettazione da parte degli agenti della riscossione del cespite delegato.

L'ente mutuatario è obbligato a notificare l'atto di delega al momento del rilascio all'agente della riscossione del cespite delegato ed ai successivi agenti all'inizio delle relative gestioni.

L'omissione della notificazione non esonera l'agente della riscossione del cespite delegato dagli obblighi dei versamenti alle prescritte scadenze, nè dalle comminatorie legali o contrattuali, qualora la delega risulti annotata sul ruolo di riscossione del cespite delegato.

L'ente mutuatario, che non adempie alla notificazione dell'atto di delega, è obbligato, nel caso che per una ragione qualsiasi manchi l'annotazione della delega sul ruolo di riscossione del relativo cespite, ai versamenti delle rate delle annualità di ammortamento, in conformità dell'atto di delega, con la comminatoria per l'inadempienza, della multa di mora nella misura applicabile all'agente della riscossione.

Di tale multa l'ente mutuario avrà diritto di rivalsa a carico del responsabile della mancata notificazione.

L'accertamento di detta responsabilità è deferito al prefetto che la dichiara con provvedimento definitivo.

Art. 4. — Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai mutui già deliberati dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e non ancora concessi, ed ai mutui già concessi e non ancora posti in ammortamento, ad eccezione di quelli per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, siano state sottoposte alla tassa di bollo le delegazioni già emesse.

Art. 5. — Per i prestiti già in ammortamento alla data di pubblicazione del presente decreto e per quelli per i quali alla data suddetta, non essendo ancora iniziato l'ammortamento, siano sottoposte alla tassa di bollo le delegazioni già emesse, anche se queste richiedano adempimenti per la loro regolarizzazione, non occorre accettazione delle delegazioni stesse da parte degli agenti della riscossione, nè restituzione agli enti stessi delle delegazioni estinte, le quali verranno invece distrutte a cura dell'Amministrazione mutuante.

Per i prestiti contemplati nel presente articolo gli enti mutuanti sono obbligati a notificare agli agenti della riscossione dei cespiti vincolati a garanzia, le annualità per le quali sono state rilasciate le delegazioni. A tali prestiti si applica pure il disposto del terzo e quarto capoverso del precedente art. 3.

Art. 6. — Gli agenti della riscossione restano scaricati, agli effetti del rendiconto del cespite delegato e pagato, con le ricevute di versamento loro rilasciate dai competenti uffici.

Art. 7. — Tranne quanto è disposto dal presente decreto, null'altro è mutato in tema di garanzia di mutui.

Art. 8. — Il presente decreto avrà applicazione dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - VOLPI

317. Esenzione per un biennio dai limiti di età fissati per partecipare ai concorsi presso Amministrazioni comunali, nei riguardi degli impiegati e salariati comunali dispensati dal servizio per esuberanza di personale in virtù di provvedimenti adottati in base al R. Decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383. (R. D. L. 27 Ottobre 1927 n. 2049 pubb. G. U. 16 nov. 1927 n. 265).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto legge 17 marzo 1927, n. 383; (1)

Veduta la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Ai segretari, impiegati agenti e salariati comunali che siano stati dispensati dal servizio per esuberanza di personale in virtù di provvedimenti adottati in base al R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, è applicabile, per il periodo di un biennio dalla data della dispensa, il disposto dell'art. 95, comma 1.º, del regolamento per l'esecuzione delle legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, relativo alla esenzione dai limiti di età per partecipare ai concorsi o essere comunque assunti in servizio presso Amministrazioni comunali.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

(1) v. B. A. anno corrente pagina 145.

**b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.**

318. **Soppressione e riduzione delle indennità di caro-viveri.** R. D. L. 23 giugno 1927 n. 1159. (C. P. S. 2 dicembre 1927 n. 32114 ai Podestà dei comuni inadempienti).

Essendo scaduto, sin dal 5 agosto, il termine assegnato dal R. D. L. 23 giugno n. 1159 (1) alle Amministrazioni degli enti autarchici per far luogo alle soppressioni e riduzioni del trattamento di caro-viveri al personale dipendente, e non avendo codesto Comune proceduto sinora a dette soppressioni e riduzioni nei riguardi del suo personale, spetta a me provvedervi di ufficio giusto l'art. 5 di detto R. D. L.

All'uopo prego la S. V. inviarmi sollecitamente l'elenco nominativo del personale di codesto Comune, compreso i sanitari, dal quale elenco dovranno risultare per ogni persona le seguenti indicazioni, tutte riferibili al 1.º luglio ultimo:

1.º Annuo stipendio o salario od annua retribuzione o paga, compreso gli aumenti periodici;

2.º Annuo indennità temporanea, annuo soprassoldo od altro, annuo assegno di caroviveri;

3.º Indennità temporanee, soprassoldi ed altri assegni di caro viveri, assorbiti e consolidati negli stipendi, salari paghe e retribuzioni annue di che al n. 1.

*Il Prefetto* — DE BIASE

319. **Contributi a carico di esercenti libere attività.** (C. P. S. 26 novembre 1927 n. 44550 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

In questi giorni l'ufficio provinciale dei Sindacati trasmetterà alle SS. LL. gli elenchi degli esercenti un'arte, professione o libera attività comprese tra quelle inquadrate dalla Federazione Nazionale dei Sindacati Intellettuali, per la pubblicazione quindicinale all'albo pretorio.

Entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione gli •interes-

---

(1) v. B. A. anno corrente pag. 241.

sati possono presentare a codesta Segreteria ricorso contro la loro iscrizione nell'elenco, ricorsi che insieme agli elenchi stessi devono essere inviati all'ufficio provinciale per la compilazione dei ruoli.

Trattandosi di elenchi di pochi nomi, si pregano le SS. LL. di esaminarli, perchè, anche in assenza di ricorsi, gli uffici comunali possano dare all'ufficio dei Sindacati tutte le notizie relative a decessi, cambi di residenza, cessazione di esercizio professionale ecc. per modo da compilare ruoli che non diano poi motivo, all'atto della pubblicazione, a ricorsi da decidere dalla Giunta Prov. Amm. ed a conseguenti operazioni di rimborso.

*Il Prefetto — DE BIASE*

**320. Contributo 1927 al Patronato Nazionale.** (C. P. S. 2 dicembre 1927 n. 44002 ai Podestà dei Comuni inadempienti).

Richiamando la precedente circolare 27 ottobre n. 38831, pregasi la S. V. di voler provvedere senza ulteriore ritardo al pagamento del contributo 1927 e delle eventuali quote arretrate a favore del Patronato Nazionale.

Gradirò assicurazione.

*p. Il Prefetto — LICATA*

**321. Pascolo abusivo delle capre.** (C. P. S. 1.º dic. 1927 n. 39013 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Comunico per la rigorosa osservanza la seguente circolare 5 ottobre u. s. n. 9359 del Ministero dell'Economia Naz.:

« A complemento di quanto risulta dalla circ. di pari data n. 9360, devo richiamare l'attenzione dei signori Prefetti delle provincie meridionali e delle Isole, anche in riguardo ai danni prodotti dal pascolo abusivo delle capre, non solo ai boschi, ma sibbene ai fondi destinati all'agricoltura, danni che in qualche luogo assumono gravità eccezionali, per lo spirito di brutale malvagità dei caprai.

Com'è noto alle SS. LL. con decreto Luog. 11 febbraio 1917 n. 249, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925 n. 1173,

furono estese a tutte le provincie del Mezzogiorno e della Sicilia le norme recate dagli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24 del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna, approvato con R. D. 14 luglio u., n. 404.

Tale provvedimento, a quanto consta a questo Ministero, non ha avuto una efficace applicazione in molti luoghi e pertanto devo richiamare la attenzione delle SS. LL. sugli inconvenienti lamentati e pregarLe di intervenire presso le autorità comunali e gli organi di polizia perchè spieghino il massimo interessamento per far cessare gli abusi che tuttora si verificano e soprattutto esigere che i proprietari di bestiame, che non abbiano fondi propri per pascolo, facciano ai Podestà la dichiarazione dei pascoli presi in fitto e delle persone adibite alla custodia, le quali debbono avere indispensabili requisiti di buona condotta.

Questo Ministero confida che una rigorosa applicazione delle ricordate norme sia sufficiente a prevenire e reprimere gli abusi deplorati, facendo così cessare i conseguenti danni all'economia agraria senza d'uopo di emanare nuovi provvedimenti legislativi, come da qualcuno, è stato invocato ».

*Il Prefetto* — DE BIASE

**322. Disciplina del commercio di vendita. Orafi, efficacia della licenza della P. S.** (C. P. S. 1. dic. 1927 n. 44758 ai Podestà e Commissari Prefettizi Provincia).

Con ordine del giorno votato nel convegno tenuto in Milano il 4 giugno scorso gli orafi chiedono che la patente, attualmente dalle Regie Questure, sia fusa con la licenza d'esercizio prescritta dal R. D. L. 16 dicembre 1926 n. 2174 (1).

All'uopo il Ministero dell' Economia Naz. ritiene che il caso degli orafi possa essere disciplinato analogamente ai titolari degli esercizi di bevande alcoliche.

Anche per gli orafi pertanto la competenza dell' Autorità comunale al rilascio della licenza di esercizio deve intendersi superata, trattandosi di attribuzione spettante ad un organo gerarchicamente superiore, ed in conseguenza sarà sufficiente che essi

(1) v. B. A. anno corr., pagina 3.

producano all' Autorità comunale, competente per territorio, il documento comprovante l'avvenuta concessione della patente da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza, e prestino la cauzione alla quale essi, come i titolari di esercizi di bevande alcoliche, sono in ogni caso tenuti.

*per Il Prefetto* — LICATA

223. **Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dell'arboramento.** (C. P. S. 25 nov. 1927 n. 4339 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il 1.º Congresso regionale, tenutosi nel giugno n. s. a Palermo pel rimboschimento in Sicilia, ha richiamato l'attenzione del Governo e della pubblica opinione sulla necessità ed urgenza di iniziare e condurre con metodo e fermezza un completo ed organico programma di rimboschimento, con particolare riguardo alle regioni del Mezzogiorno e delle Isole, dove, in modo più deleterio, per l'economia generale, e pel regolamento delle acque e delle condizioni metereologiche, imperversò la cieca furia devastatrice.

In relazione ad alcuni dei voti deliberati dal detto Congresso, S. E. il Capo del Governo ha messo in rilievo i seguenti punti che interessano particolarmente la competenza e l'azione degli Enti locali:

1.º) Opportunità che gli Enti locali provvedano all'arboramento delle strade pubbliche, con l'eventuale concorso dei proprietari frontisti.

Le SS. LL. dovranno all'uopo studiare e compilare *senza indugio* apposito programma di graduale arboramento delle strade comunali comprese nel territorio di loro giurisdizione, facendo capo, ove occorra, alla autorità forestale per quanto riflette l'acquisto delle piante, la sistemazione delle piantagioni e quei consigli e suggerimenti che, per la specie e per il metodo di cultura e di difesa, fossero necessari. Le spese relative andranno, come è ovvio, a carico del bilancio comunale, con eventuale concorso dei frontisti, trattandosi di opere attinenti all'incremento ed al mi-

grioramento del patrimonio demaniale del Comune, con indiretto beneficio anche degli stessi frontisti.

2.<sup>o</sup>) Arboramento degli appezzamenti di terreno di proprietà comunale che si trovino in istato di abbandono entro gli abitati o nelle loro adiacenze.

Per tale riguardo invito le SS. LL. a provvedere subito affinché le zone di terreno, che, nell'interno dell'abitato o alla periferia del paese, si trovino prive di sistemazione ed in abbandono, vengano nel miglior modo recinte e piantate ad alberi: in guisa che i centri abitati se ne avvantaggino, oltre che dal punto di vista della salubrità, in rapporto anche all'estetica.

E' ovvio, poi, che siffatta iniziativa, rispondente a particolari condizioni topografiche e di natura del suolo, può conciliarsi perfettamente con le note disposizioni impartite per la creazione dei « Campi Sportivi del Littorio ».

3.<sup>o</sup>) Tutela delle pubbliche piantagioni.

Le SS. LL. daranno energiche disposizioni a tutti gli agenti municipali, perchè sia esercitata la più assidua, attiva e premurosa vigilanza, al fine di colpire esemplarmente e senza riguardi tutti coloro che siano colti a danneggiare comunque le piante pubbliche.

Bisogna, secondo il monito altissimo del Duce, inculcare, nei cittadini tutti, l'amore ed il culto degli alberi, simbolo di gentilezza e di poesia, cospicuo fattore di risanamento igienico ed efficace restauratore, fra gli altri, dell'economia nazionale.

Dovranno pertanto le SS. LL. curare anche gelosamente la conservazione ed il decoro dei giardini e dei viali pubblici e dei parchi della rimembranza, tenendo presente che all'osservanza delle cennate direttive, per il loro valore morale ed educativo, il Governo nazionale annette particolare importanza, e non esiterà ad adottare provvedimenti di rigore a carico delle autorità locali che in questo campo si dimostrino negli enti ed incuranti.

Confidando nel personale interessamento delle SS. LL. per la traduzione in atto delle superiori disposizioni, resto in attesa

di un pronto cenno di assicurazione, salvo a ragguagliarmi in seguito circa le prese iniziative ed il concreto loro sviluppo.

*Il Prefetto*—DE BIASE

324. **Concessione delle licenze di esercizio.** (C. P. S. 3 dic. 1927 n. 44225 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il Ministero dell'Economia Naz., confermando i criteri già comunicati in precedenti circolari circa la necessità di limitare il numero esorbitante degli esercizi di vendita, dispone che fin d'ora la concessione delle licenze di esercizio a privati da parte delle Autorità Comunali sia virtualmente sospesa.

Potrà farsi luogo a concessione di licenza quando si tratti di Enti Autonomi, di cooperative di consumo, di consorzi di produttori, di spacci interni di stabilimenti industriali, e spacci gestiti dall'Opera Nazionale Dopo-lavoro..

Qualunque deroga a favore di privati esercenti dovrà essere giustificata da ragioni di estrema necessità o da improrogabile urgenza.

Le SS. LL. pertanto' nella qualità di Presidenti della Commissione di cui all'art. 3 del R.D.L. 16 dicembre 1926 n. 2174 (1) cureranno che le predette disposizioni siano rigorosamente applicate.

Attendo un cenno di ricevuta e di assicurazione.

*Il Prefetto* — DE BIASE

325. **Opere pubbliche eseguite da Enti locali.** (C. P. S. 1.º dic 1927 n. 43898 al Presidente Comm. Reale per la Provincia e ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Ad ovviare ad inconvenienti verificatisi in alcune opere pubbliche eseguite dagli enti locali con mutui di favore o con sussidi e concorsi dello Stato, prego le SS. LL. di trasmettere immediatamente all'Ufficio del Genio Civile la copia dei verbali di consegna di ciascuna opera, appena iniziata.

Per tal modo il Genio Civile potrà effettuare la vigilanza

---

(1) v. B. A. anno corr. pag. 3.

prescritta sulla esecuzione delle opere stesse, evitando che siano apportate, senza approvazione, modificazioni ai progetti, ovvero che non siano usate tutte le cautele imposte dalle buone regole d' arte.

A loro volta, Comune e Provincia potranno giovare della regolare vigilanza del Genio Civile per ottenere più speditamente i nulla osta, occorrenti per le somministrazioni dei mutui di favore e per il pagamento dei sussidi e concorsi dello Stato.

Gradirò un cenno di assicurazione.

*Il Prefetto — DE BIASE*

326. **Ordinanze dell'Autorità locale di P.<sup>a</sup> S.<sup>a</sup>.** (C. P. S. 3 Dicembre 1927 n. 4871 ai Podestà della Provincia).

Il Ministero ha avuto occasione di rilevare che da qualche Autorità locale di Pubblica Sicurezza si fa richiamo, per le sanzioni alle proprie ordinanze, alla disposizione contenuta nell' art. 434 del Codice Penale.

Si avverte, per norma, che le contravvenzioni alle ordinanze emesse in conformità alle leggi dalle predette Autorità e dai Podestà dei Comuni, sono punite non già ai sensi del citato art. 434 del C. P., che prevede i casi di trasgressione ad un ordine dell' Autorità di natura particolare, bensì a tenore dell' art. 16, capoverso, della nuova legge di Pubblica Sicurezza (Testo Unico) 6 novembre 1926, n. 1848.

Le SS. LL. sono pertanto pregate di uniformarsi a tale direttiva, anche per evitare inesatte applicazioni di legge in sede di giudizio.

*Il Prefetto — DE BIASE*

327. **Ricostituzione di libri fondiari distrettuali della città di Vienna.** (P. P. S. 23 Nov. 1927 n. 4675 ai Podestà della Provincia).

In occasione di un grave incendio verificatosi recentemente nel Palazzo di Giustizia di Vienna, fra i documenti distrutti si accertò che erano andati perduti, oltre i libri fondiari dei distretti I. IX e XX della città di Vienna, il nobiliare della bassa Austria ed il libro delle concessioni minerarie, nonchè le collezioni di

documenti che di tali libri facevano parte. Ora, essendosi iniziate le operazioni di ricostituzione di tutti i libri, di cui si tratta, la Cancelleria Federale della Repubblica Austriaca rende noto che la Corte Civile di Vienna (Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien I. Herrengasse 17) iscriverà nei nuovi libri fondiari tutti i diritti di proprietà o di altra natura, specie ipotecari, iscritti nei libri in parola, quali sono provati da atti giudiziari, da estratti di libri fondiari e da altri utili documenti.

Quanto sopra comunico alle SS. LL. perchè sia portato a conoscenza di quanti — cittadini od Istituti od Enti italiani — possano avervi interesse.

*Il Prefetto — DE BIASE*

328. **Esclusione delle Suore dall'obbligo dell'assicurazione.** (C. P. S. 17 nov. 1927 n. 37095 ai Podestà e Commissari della Provincia).

In seguito ad un riesame del quesito « se le suore che prestano servizio come infermiere negli ospedali od istituti simili o presso i privati o, che impiantano o gestiscono per loro conto case di salute od ospedali o istituti di istruzione o di educazione o in tutte le altre diverse ipotesi, che si possono configurare in riguardo all'opera da esse prestata, debbano o meno essere obbligatoriamente assicurate contro l'invalidità e la vecchiaia » il Ministero dell'Economia Nazionale è venuto nella determinazione, d'accordo con la Cassa Nazionale per le Assicurazioni sociali, di escludere le suore stesse da tale obbligo, riconoscendo che i decreti del 21 aprile 1919 n. 603 e del 30 dicembre 1923, n. 3184 non sono ad esse applicabili, conformemente a quanto era stato già stabilito in merito all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

In seguito a tale decisione la Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali procederà al rimborso dei contributi indebitamente versati, dietro apposita domanda diretta dagli interessati alla sua sede centrale o ai dipendenti di istituti di previdenza sociale.

Tanto per opportuna norma della S. V. con preghiera di volerne dare comunicazione agli enti, comunità religiose ecc. di codesto Comune che potrebbero averne interesse.

*Il Prefetto — DE BIASE*

*(continua in 2ª pag. della copertina)*

### **c) Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.**

24. **Concessioni di aree pubbliche per spettacoli viaggianti.** (C. 6 di cembre 1927 n. 2092 ai Podestà della Provincia).

Dal Sindacato nazionale fascista spettacoli viaggianti è stato segnalato alla Confederazione generale Enti autarchici, che molti Podestà concedono l'uso di aree comunali ai tenitori e conducenti di pubblici trattenimenti, giostre, padiglioni, circhi equestri, ecc., che non sono iscritti al Sindacato predetto.

Il Sindacato stesso ritiene invece necessario, per la legittima tutela di coloro che appartengono alle Organizzazioni sindacali fasciste, i quali, per l'accurata selezione del tesseramento possono offrire maggiori garanzie sulla moralità personale e sulla maggiore accuratezza del trattenimento, che i Sigg. Podestà, nella considerazione di eventuali domande per concessioni di aree pubbliche, tengano conto soprattutto della qualità di tesserati dei Sindacati Fascisti da parte dei richiedenti.

Pertanto, prego le SS. LL. di tener presente, alla evenienza, il suddetto richiamo del Sindacato nazionale fascista, compiacendosi intanto segnarmi ricevuta della presente.

Saluti fascisti.

*Il Presidente* — ARTURO DELLA MONICA

Commercianti con preghiera di curarne l'esatto adempimento, provvedendo alla pronta e precisa compilazione dei moduli inviati.

L'anzidetta Federazione ha bisogno, specie in questo primo periodo di organizzazione, di essere efficacemente coadiuvata, ed io sono sicuro che il contributo delle SS. LL. sarà sollecito e soddisfacente.

*Il Prefetto — DE BIASE*

**332. Verifica straordinaria di cassa.** (C. P. S. 9 dicembre 1927 n. 46330 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Dispongo che, a vista della presente, V. S. proceda a verifica straordinaria della cassa comunale, accertando soprattutto sotto sua personale responsabilità se le somme eventualmente eccedenti ordinarii bisogni del Comune siano state effettivamente depositate a cassa postale di risparmio, a norma vigenti disposizioni.

Dell'eseguito accertamento V.<sup>a</sup> S.<sup>a</sup> dovrà fare oggetto di espressa dichiarazione a piè dell'apposito verbale, tenendo questa mia richiesta come norma da osservarsi tassativamente per tutte le successive verifiche, tanto ordinarie che straordinarie.

Mi assicuri dell'adempimento a volta di corriere.

*Il Prefetto — LICATA*

**333. Prezzo di generi alimentari.** (C. P. S. 6 Dic. 1927 n. 45493 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Facendo seguito a mie precedenti circolari, comunico che questo Comitato Prov. ha deliberato anche il prezzo al minuto dalle carni bovine, stabilendolo in lire 9,80 per la 1.<sup>o</sup> qualità e 7,80 per la seconda.

Tali prezzi sono validi per il Capoluogo; gli altri Comuni devono mantenersi al disotto di almeno 50 cent. al Kg.

Si richiama l'attenzione delle SS. LL. sul divieto fatto dal comitato, in conformità delle vigenti disposizioni legislative, di vendita d'olio d'uliva con acidità superiore ai 5 gradi.

*Il Prefetto — DE BIASE*

**334. Denuncia entro il mese di dicembre del possesso dei tori dell'età superiore ai 10 mesi.** (C. P. S. 10 Dic. 1927 n. 45471 ai Podestà e Commissari della Provincia)

Di seguito alla mia circ. N. 30018 del 31 agosto 1927 pubb. a pag. 295 del Bollettino Amm., prego le SS. LL. di dare la massima diffusione nel Comune di propria giurisdizione alle disposizioni contenute nell'art. 2 del Regolamento in vigore in questa Provincia per l'approvazione preventiva dei tori, richiamando l'attenzione dei proprietari interessati sulla entità delle multe con cui, a norma dell'art. 17 del Reg. stesso, sono punite le eventuali trasgressioni.

Per evitare ritardi o manchevolezze nell'attuazione delle disposizioni riguardanti l'obbligo della denuncia, si trascrivono qui appresso i suindicati art. 2 e 17.

« Art. 2.º. Tutti i possessori di tori e torelli di età superiore ai 10 mesi, hanno l'obbligo di farne regolare denuncia, in carta da bollo da L. 2, al Presidente della Deputazione Prov., entro il mese di dicembre di ogni anno. Nella denuncia debbono essere elencati i tori e torelli posseduti, con l'indicazione del nome di ciascuno di essi, dell'età e della razza cui appartengono. La denuncia deve essere ripetuta durante l'anno, tutte le volte che, per acquisto o per nuove nascite, l'allevatore viene ad avere nella propria stalla e nella propria mandria, tori e torelli superiori ai 10 mesi non denunciati. Nella stalla dovrà essere affissa permanentemente una tabella a firma del Presidente della Commissione Prov. per l'approvazione dei tori, indicante singolarmente ciascun toro o torello denunciato. Nel caso di mandria di bovini, la tabella indicante i tori e torelli denunciati, dovrà essere custodita dal capo del personale di sorveglianza della mandria, ed esibita ad ogni richiesta degli agenti di forza pubblica ».

« Art. 17. Le infrazioni al presente Regolamento saranno punite con multe variabili da L. 500 a L. 2000, giusta l'art. 4 della legge 21 giugno 1925 n. 1162.

Gli Agenti della forza pubblica sono incaricati dell'applicazione del presente Regolamento. A quelli che eleveranno verbali di contravvenzione spetterà il 20 o/o pell'importo della multa ».

*Il Prefetto — DE BIASE*

---

## **Aste, appalti ecc.**

**Comune di Olevano sul Tusciano.** — *Vendita 6ª sezione bosco Faglieta* — 2º incanto a candela vergine da tenersi nella Sede comunale il 22 dicembre 1927, alle ore 11, sul prezzo di base di L. 21.145. Si addiverrà all'aggiudicazione anche con un solo concorrente. Cauzione provvisoria lire 2115, definitiva in ragione del decimo del prezzo di acquisto, oltre fideiussione nel caso di pagamento a rate. Atti visibili nella Segreteria Comunale.

*Il Podestà — FORTE*

---

## **Concorsi.**

**Comune di Licusati.** — *Segretario Comunale* — Concorso per titoli. Stipendio annuo lire 4500, lordo di ritenute. Aspiranti dovranno presentare non più tardi 20 dicembre 1927 all'ufficio comunale domanda, diploma di abilitazione alle funzioni di Segretario Comunale, atto di nascita, da cui risulti una età non inferiore a 21 anni nè superiore a 45 per coloro che non si trovino in servizio presso altre Amm. Comunali, certificato penale, di cittadinanza e di buona condotta nell'ultimo triennio. L'eletto dovrà assumere servizio entro 15 giorni dalla partecipazione di nomina. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.—Il Podestà R. Galata.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici  
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

*Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.*

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —  
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

*Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO*

## SOMMARIO

### Il Decreto sulle precedenza ed il nostro Prefetto

Parte I. — a) **Leggi e decreti ecc.** — 344. Ordine delle precedenza a Corte e nelle funzioni pubbliche.

b) **Atti ufficiali della R. Prefettura** — 335. Riacquisto della cittadinanza italiana. — 336. Regolamento per la vigilanza sanitaria sulle carni. — 337. Ente Autonomo della fiera campionaria di Tripoli. 2ª fiera indetta per l'anno 1928. — 338. Censimento apistico. — 339. Iscrizione autoveicoli pubblico registro, proroga del termine. — 340. « American legion ». Opera di assistenza ex combattenti. — 341. Esercizio macinazione, licenza. — 342. Rogna ovina, proflassi. — 343. Concorso a premi fra i vigilatori dell'esercizio venatorio ed i concessionari di bandite e riserve da caccia.

**Copertina** — Contin. atti ufficiali R. Prefettura num. 341 a 343 — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

341 **Esercizio macinazione-Licenza.** (C. P. S. 16 dic. 1927 n. 47411 ai Podestà e Commissari Prefettizi Provincia).

Il Ministero della Econ. Naz. mi autorizza ad accordare la proroga fino al 31 del mese corr. del termine già scaduto per la presentazione delle domande per licenza di esercizio della macinazione dei cereali (1).

Avverto che la licenza è obbligatoria per qualsiasi impianto di macinazione, a prescindere dalla importanza e dalla saltuarietà nella lavorazione e si estende anche a quei mulini che macinano derrate diverse dai cereali, quali castagne, fave, ecc. D'ordine dello stesso Ministero dovrò provvedere per la chiusura dei mulini eserciti dagli inadempienti, dovendosi considerare il 31 corr. quale data improrogabile.

Voglia di quanto sopra avvertire ciascuno interessato assicurando.

*Il Prefetto* — DE BIASE

342. **Rogna ovina — Profflassi.** (C. P. S. 1.º dic. 1927 n. 43811 ai Podestà e Sindaci della Provincia).

Più volte e specialmente con le circ. pref. n. 24312 del 28 luglio 1923 e n. 29147 del 6 agosto 1927, pubb. rispettivamente a pag. 187 del Bollettino Amm. del 1923 ed in cop. di quello del 21 agosto c. a. n. 19, furono messi in evidenza i danni che derivano all'industria zootecnica dall'esistenza della rogna ovina in alcuni Comuni della Provincia.

Per rimuovere gli ostacoli che finora si sono frapposti alla razionale attuazione dei mezzi di difesa contro detta malattia in tutti i Comuni della Provincia, prego la S. V.:

1.º — Disporre indagini per accertare se esistano costà allevamenti ovini infetti di detta malattia, ricordando ai proprietari interessati che la malattia stessa è compresa tra quelle per le quali è obbligatoria la denuncia, a norma dell'art. 2 del Reg. di polizia veterinaria 10 maggio 1914 n. 533;

2.º — Curare la rigorosa attuazione di quanto è prescritto negli art. 6, 7 e 75 del suindicato reg., nei riguardi di ciascuno degli allevamenti ovini riconosciuti o sospetti rognosi;

---

(1) Il termine, giusta l'art. 2 del R. D. L. 12 agosto 1927 n. 1580 scadeva il 5 novembre scorso. V. B. A. anno corr. pag. 330.

## Parte I.

### b) Atti ufficiali della R.<sup>a</sup> Prefettura.

335. **Riacquisto della cittadinanza italiana.** (C. P. S. 14 dic. 1927 n. 43320 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Non ostante le istruzioni già impartite ai Comuni con le circ. 9 aprile 1913 n. 8300 (1) e 27 aprile 1923 n. 25720, (2) continua tuttora ad avvenire che gli Uffici com. tralasciano di comunicare al Ministero dell'Interno dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza straniera da parte di ex cittadini italiani e le dichiarazioni di fissazione di residenza da parte dei medesimi, oppure facciano dette comunicazioni con tale ritardo, che riesce impossibile al Governo di inibire, nei termini di legge e quando ne sia il caso, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Si ritiene pertanto necessario di riassumere ancora una volta le istruzioni già impartite con le suddette circolari.

L'art. 9 della legge 13 giugno 1912 n. 555 (3) stabilisce che colui che ha perduto la cittadinanza italiana a norma degli art. 7 e 8 della legge stessa la può riacquistare tra l'altro in uno dei due modi seguenti:

1.° Se dichiara di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di aver rinunciato all'impiego od al servizio militare esercitati, non ostante il divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno.

---

(1) v. B. A. anno 1913 pag. 134.

(2) » » 1923 » 202.

(2) » » 1913 » 65.

2.° Dopo due anni di residenza nel Regno, se la perdita della cittadinanza sia derivata da acquisto di cittadinanza straniera.

Tuttavia, a norma dello stesso articolo, il Governo, nei casi sopraindicati, può, per ragioni gravi, inibire il riacquisto della cittadinanza entro il termine di 3 mesi dal compimento delle suddette condizioni se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno stato europeo ed altrimenti entro il termine di 6 mesi.

L'art. 7 del reg. per la esecuzione della legge succitata approvato con R. D. 2 agosto 1912 n. 949, (1) prescrive testualmente che l'ufficiale dello stato civile, che abbia ricevuta la dichiarazione di elevazione di residenza, a termine dell'art. 25 del reg. 21 settembre 1901 n. 445 o a cui altrimenti consti la residenza medesima, deve informare *immediatamente* il Ministero dell'Interno.

Tenuto conto della necessità che il Governo sia posto in grado di esaminare in ogni caso e con la maggior sollecitudine la convenienza o meno di esercitare la facoltà di inibizione conferitagli dalla legge per alte ragioni d'interesse pubblico, richiamo la particolare attenzione di V. S. sulla disposizione regolamentare sopra citata, con invito a disporre che ne sia curata l'esatta osservanza ed avvertendo che, oltre alle comunicazioni prescritte dall'art. 7 del reg. 2 agosto 1912 n. 949, la S. V. deve dare *immediata* notizia al Ministero dell'Interno e a questa Prefettura di tutte le dichiarazioni di rinuncia a cittadinanza estera ricevute dall'Ufficiale di stato civile, ai sensi dell'art. 9 della legge suindicata.

Cradirò un cenno di assicurazione.

*Il Prefetto* — DE BIASE

336. **Regolamento per la vigilanza sanitaria sulle carni.** (C. P. S. 6 dic. 1927 n. 36855 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il Consiglio Prov. Sanitario, nella seduta del 24 corr., in

---

(1) v. B. A. anno 1913 pag. 71.

relazione al Regolamento sulle macellazioni del 21 luglio 1927 n. 1586, ha espresso il parere che:

1.° Sia rinviato al mese di dicembre 1928 l'esame particolareggiato delle condizioni di ciascuno dei macelli pubblici esistenti nella Provincia, con speciale riguardo a quelli esistenti nei Comuni con popolazione agglomerata superiore ai 6000 abitanti, per dare agio ai Sigg. Podestà di provvedere affinché i macelli stessi siano messi in condizioni da corrispondere alle esigenze richieste dall'art. 1.° comma 1.° del Reg. 21 luglio 1927 n. 1586;

2.° Siano autorizzati di conseguenza tutti i Comuni provvisti di pubblico macello a consentire le macellazioni fuori di esso fino, per ora, al 31 dic. 1928, con le norme e le garanzie stabilite con detto regolamento e con la osservanza di quanto è contenuto nei n. 3 e 5 del presente parere;

3.° Sia assegnato a tutti i Comuni il termine di mesi 3 per provvedere affinché le macellazioni siano sempre praticate in appositi locali riconosciuti idonei, in base al parere del veterinario o in mancanza, dell'ufficiale sanitario, (art. 1.° comma 3.°);

4.° Sia assegnato agli esercenti macellai il termine di mesi 2 per mettere gli spacci di vendita delle carni nelle condizioni d'igiene e di nettezza prescritte dall'art. 29 del Regolamento;

5.° Sia vietata fin da ora la produzione di carni insaccate ecc. da parte d'industriali sforniti dell'autorizzazione prescritta dall'art. 50 del Regolamento. Tale autorizzazione sarà rilasciata dall'autorità comunale.

Essa sarà sottoposta all'approvazione prefettizia nel caso che riguardi laboratori per la produzione di carni insaccate destinate alla vendita fuori Comune ed anche nel caso che con essa si consenta la macellazione fuori del pubblico macello (art. 5).

6.° Sia intensificata la vigilanza per ottenere al più presto che tutti gli insaccati destinati al commercio siano muniti del bollo conforme a quello prescritto dal Regolamento (art. 55).

7.° Sia fatto voto al Genio Civile ed al Provveditorato per

le opere pubbliche d'incoraggiare l'azione dei Comuni affrettando gli atti per la concessione di mutui destinati alla costruzione di pubblici macelli ».

Avendo accolto tale parere, prego le SS. LL., agli effetti dell'art. 60 del suindicato regolamento, di provvedere in conformità di quanto nel parere stesso è contenuto.

Attendo un cenno di assicurazione, con l'indicazione dello stato degli atti relativi all'attuazione delle provvidenze di cui ai n. da 2 a 7 della mia circ. n. 36855 del 1.º ottobre c. a. (1)

*Il Prefetto* — DE BIASE

**337. Ente Autonomo della fiera campionaria di Tripoli. 2.<sup>a</sup> fiera indetta per l'anno 1928.** (C. P. S. 5 dic. 1927 n. 4875 al sig. Presidente della Commissione Reale per la Provincia di Salerno ed ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

E' stato testè costituito un « Ente autonomo fiera campionaria di Tripoli » avente lo scopo di organizzare ed esercitare in Tripoli fiere campionarie, esposizioni, mercati ed altre manifestazioni affini, intese a proseguire l'opera iniziata con la 1.<sup>a</sup> Esposizione fiera campionaria tenutasi nel decorso anno a Tripoli per l'incremento dei traffici, lo sviluppo agricolo, commerciale, industriale e turistico della Colonia.

L'Ente, che riscuote tutto il favore del Governo Nazionale e del Partito, sorge con propositi di realizzazioni concrete e sotto i migliori auspici, assicurati non soltanto dalla fervida opera dei promotori, ma anche dai felici risultati del primo esperimento di una « Fiera campionaria in Tripolitania ».

Alla costituzione dell'Ente possono partecipare in ogni momento, come *fondatori*, qualunque ente morale o pubblico che vi concorra con un contributo non inferiore alle 200 mila lire, e, come *aderenti*, qualunque società, associazione o persone, che vi conferiscano un apporto non inferiore alle lire 5000.

Come prima manifestazione della sua attività, l'Ente auto

---

(1) v. B. A. anno corr. pag. 358.

nomo va organizzando, sotto l'alto patronato di S. E. il Capo del Governo; una 2.<sup>a</sup> fiera campionaria, che si svolgerà dal 1.<sup>o</sup> febbraio al 30 marzo 1928, e sarà liberata ai produttori di qualsiasi categoria, secondo le norme stabilite in apposito programma.

Quanto sopra si comunica, con viva raccomandazione di diffondere la conoscenza della grande iniziativa coloniale e delle sue alte finalità, invogliando i maggiori produttori a partecipare alla prossima II<sup>a</sup> Mostra Campionaria e procurando, possibilmente, adesione all'Ente autonomo, che sorge in una delle più fiorenti nostre Colonie, come affermazione squisitamente fascista.

Per ulteriori chiarimenti sulla costituzione e sugli scopi dell'Ente autonomo, nonchè sul regolamento della detta 2.<sup>a</sup> mostra, potranno richiedersi dalle SS. LL. dirette notizie alla Direzione Gen. della fiera campionaria di Tripoli, in Roma, Corso Umberto I.<sup>o</sup> n.<sup>o</sup> 4.

*Il Prefetto — DE BIASE*

**338. Censimento apistico, R. D. 23 ottobre 1925 N. 2079.** (C. P. S. 13 dicembre 1927 n. 40444 ai Commissari e Podestà della Provincia).

Prego V. S. di inviar subito le notizie richieste con circolare 29 ottobre scorso, pubb. a pag. 374 del Bollettino Amm. di questa Prefettura, e riflettente il censimento degli alveari.

*p. Il Prefetto — LICATA*

**339. Iscrizione autoveicoli pubblico registro—Proroga termine.** (C. P. S. 14 dic. 1927 n. 47190 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Il Consiglio dei Ministri nella imminente sessione esaminerà lo schema del provvedimento predisposto dal Ministro delle Finanze per la proroga del termine della prima iscrizione degli autoveicoli nel pubblico registro automobilistico. In attesa che il provvedimento sia approvato e pubblicato, prego disporre che i dipendenti ufficiali ed agenti di forza pubblica, compresi gli agenti comunali, si astengano dal contestare contravvenzioni a carico degli automobilisti, che ancora non hanno provveduto alla iscrizione delle rispettive macchine nel suindicato registro. Prego assicurare per espresso.

*Il Prefetto — DE BIASE*

340. « American Legion ». Opera di assistenza ex combattenti. (C. P. S. 9 dic. 1927 n. 4943 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Prov.).

La rappresentanza in Italia dell' « American Legion », organizzazione mondiale dei Veterani di guerra degli Stati Uniti, nel segnalare gli scopi dell' istituzione e le provvidenze stabilite a favore di coloro, che parteciparono alla grande guerra *servendo sotto la bandiera dell' esercito americano*, e delle loro famiglie, si è rivolto al Governo Italiano per ottenere la collaborazione dei dipendenti Uffici e organi nell' opera che la istituzione stessa svolge, per portare a conoscenza degli interessati le disposizioni delle leggi americane in materia di assistenza agli ex combattenti, nelle sue varie forme, e, in pari tempo, per aiutarli nell' espletamento delle pratiche necessarie col Governo degli Stati Uniti.

L' « American Legion » non ha particolari scopi politici e religiosi; essa persegue fini ideali di giustizia e svolge la sua azione nel campo pratico mediante l'assistenza morale e materiale degli ex-combattenti e delle famiglie dei Caduti americani.

L' istituzione è organizzata in 57 dipartimenti e in oltre 10,000 sezioni; i primi hanno sede in ogni Stato dell'Unione, nei possedimenti degli Stati Uniti e in alcuni Stati esteri, tra i quali l' Italia; le sezioni sono disseminate in ogni parte degli Stati Uniti e del Mondo (*in Italia esistono le Sezioni di Roma*, sede anche del dipartimento, e di *Napoli*).

Le varie disposizioni delle leggi degli Stati Uniti d'America a favore degli ex-combattenti, dei mutilati e delle famiglie dei caduti, si riassumono nelle seguenti provvidenze:

1.º *Polizze*. — Per effetto dell' « Adjusted Compensation Act » (legge analoga a quella italiana relativa alla concessione delle polizze gratuite ai combattenti), tutti i veterani hanno diritto ad un premio (Polizza) in caso di morte; tale premio spetta ai loro parenti nell'ordine seguente: alla moglie, ai figli, alla madre, al padre.

Per ottenere la concessione del premio occorre apposita do-

manda da presentare *non oltre il 31 dic. 1927 (termine improrogabile* concesso dal Governo americano). L'ammontare di esso varia a seconda del periodo di servizio prestato durante la guerra.

All'ex combattente viene rilasciata una polizza pagabile dopo venti anni dalla data di emissione. In caso di morte è pagata, invece, alla persona da lui designata.

Se l'ex-combattente viene a morire senza aver mai fatta domanda per la concessione della polizza, questa spetta nello stesso ordine di precedenza sopra cennato: alla vedova, ai figli, o alla madre, o al padre. Ogni altro parente è escluso dal beneficio. Sull'ammontare della polizza sono consentite anticipazioni.

Oltre della polizza concessa dal Governo Federale, esiste uno speciale « premio del combattente » conferito da molti Stati dell'Unione ai propri combattenti, il quale varia a secondo dei casi.

2.º **Pensioni.** a) *dirette* — Gli inabili a causa del servizio militare hanno diritto a una pensione governativa, che varia a seconda delle categorie.

Gli inabili permanenti a qualsiasi lavoro hanno diritto inoltre al pagamento della polizza di guerra in 20 annualità.

b) *Indirette* — In caso di morte del mutilato od invalido per effetto del « War Risk Insurance Act » (legge per l'assicurazione dei rischi di guerra) è concessa alla moglie ed ai figli una speciale pensione; analogo beneficio spetta ai genitori, in mancanza della vedova e dei figli.

Le pensioni vengono concesse previa domanda dell'interessato, da trasmettersi per il tramite dell' « American Legion », e a seguito degli accertamenti sanitari ordinati dal Governo Americano.

Esse sono temporanee o a vita, analogamente a quanto è praticato in Italia. Speciali norme regolano la revisione delle pensioni temporanee, le quali possono essere diminuite o aumentate, a seconda delle reali condizioni fisiche del pensionato.

3.º *Assistenza sanitaria.* Al mutilato o invalido viene prestata gratuitamente l'assistenza medica. Qualora abbia bisogno di speciali cure o atti operativi, esso viene ricoverato in un ospedale.

Secondo le segnalazioni fatte dal dipartimento italiano dell' « American Legion » esistono in Italia circa 7000 veterani e rispettive famiglie, cui compete l'assistenza militare da parte del Governo americano, e che nessun beneficio hanno finora conseguito per mancata conoscenza delle leggi di cui sopra è cenno

Ciò premesso, e tenuto presente altresì che notevoli fondi l' « American Legion » tiene a disposizione delle famiglie dei mutilati e invalidi di guerra, viventi o già defunti, i quali sono od erano membri della detta associazione, si appalesa l'opportunità e l'urgenza di renderne informati gli interessati affinché facciano pervenire al dipartimento d'Italia le prescritte domande, richiamando la loro speciale attenzione sul ricordato termine perentorio del 31 dic. corr. anno, per quanto concerne la presentazione delle domande relative alla concessione della polizza.

In conformità ad analoghe istruzioni del Governo Nazionale, che di buon grado vuole assecondare il desiderio dell' « American Legion », la cui attività viene a rinsaldare nuovamente, anche nelle feconde opere assistenziali della pace, lo spirito di cameratismo, che vide uniti sui campi di battaglia i soldati delle due nazioni associate, invito le SS. LL. a dare, con ogni possibile sollecitudine, tempestiva notizia agli interessati, con speciale riguardo alle madri e alle vedove, di quanto precede, avvertendoli che, per ogni loro occorrenza potranno far capo direttamente al comando del dipartimento d'Italia dell' « American Legion », con sede in Roma—Via Nazionale N. 46.

Occorre infine avvertire che il predetto dipartimento è retto dalla signora Giulia Woodruff Wheelock, coadiuvata dal Signor Alessandro G. Segreto, ai quali il Governo raccomanda di prestare ogni possibile assistenza nella esplicazione della proficua opera di propaganda, che intendono di svolgere nelle provincie del Regno, per il migliore e più sollecito raggiungimento dei filantropici scopi perseguiti dall' « American Legion ».

Gradirò poi avere notizie, appena possibile, circa il numero di coloro che eventualmente si trovino nelle condizioni volute per conseguire i benefici accordati dalle leggi americane in una delle forme sopra descritte.

*Il Prefetto — DE RIASE*  
(V. cont. circolari in copertina)

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

## Il Decreto sulle precedenze ed il nostro Prefetto

*In virtù del recente Decreto Reale 16 corrente, su proposta di S. E. il Capo del Governo, i Prefetti "Capi di Provincia" sono elevati alla dignità di Grandi Ufficiali dello Stato ed hanno il titolo di "Eccellenza".*

*Le pubbliche Amministrazioni sono invitate a prenderne nota per ogni conseguente effetto.*

*Nel riportare di seguito il detto decreto, che gli Enti devono conservare con cura, per l'esatta sua applicazione nelle occorrenze, la Direzione del Bollettino, certa d'interpretare i sentimenti dei Capi delle Pubbliche Amministrazioni e di ogni ordine di cittadini della Provincia, esprime il proprio compiacimento a S. E. il Prefetto della nostra Provincia, Comm. Antonio De Biase, per l'alta distinzione conferitagli, cui il degno Uomo ha giusto diritto per le sue alte qualità e per la costante e ferma politica perseguita di rivalutazione della nostra terra, in perfetta armonia con le direttive del Governo nazionale.*

LA DIREZIONE

### Parte I.

#### a) Leggi e decreti, ecc.

344. Ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche. (R. D. 16 dic. 1927 n. 2210 pubb. G. U. 17 dic. n. 271).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Ritenuta l'opportunità di regolare l'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità in modo conforme all'ordinamento presente del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per le precedenze a Corte e nelle funzioni pub-

bliche si seguirà tra le varie cariche e dignità l'ordine indicato nelle categorie e classi seguenti:

### CATEGORIA I.

- 1<sup>a</sup> — Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato.
- 2<sup>a</sup> — Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

### CATEGORIA II.

- 1<sup>a</sup> — Presidente del Senato del Regno.
- 2<sup>a</sup> — Presidente della Camera dei deputati.
- 3<sup>a</sup> — Ministri Segretari di Stato.
- 4<sup>a</sup> — Sottosegretari di Stato.

### CATEGORIA III.

1<sup>a</sup> — Ministri di Stato — Ministro della Casa del Re — Prefetto di Palazzo — Primo Aiutante di campo generale di S. M. il Re — Primo Segretario di S. M. il Re pel Gran Magistero degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro Cancelliere della Corona d' Italia.

2<sup>a</sup> — Marescialli d' Italia — Grande Ammiraglio.

3<sup>a</sup> — Capo di Stato Maggiore generale.

4<sup>a</sup> — Primo Presidente della Corte di cassazione—Presidente del Consiglio di Stato — Procuratore generale della Corte di cassazione — Presidente della Corte dei conti — Avvocato generale erariale.

5<sup>a</sup> — Ambasciatore di S. M. il Re—Governatori delle Colonie.

6<sup>a</sup> — Generali di armata - Ammiragli di armata — Generali comandanti designati di armata.

7<sup>a</sup> — Segretario generale del Partito Nazionale Fascista.

8<sup>a</sup> — Comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

9<sup>a</sup> — Governatore di Roma.

### CATEGORIA IV.

1<sup>a</sup> — Capo di Stato Maggiore dell' Esercito — Capo di Stato Maggiore della Marina — Capo di Stato Maggiore della Aeronautica -- Capo di Stato Maggiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

2<sup>a</sup> — Vice Presidenti del Senato del Regno — Vice Presidenti della Camera dei deputati.

3<sup>a</sup> — Presidente del Consiglio superiore della marina.

4<sup>a</sup> — Capo della polizia.

5<sup>a</sup> — Generali di corpo d'armata — **Prefetti in sede** — Primi Presidenti di Corte di appello, Procuratori generali di Corte di appello — Sottocapo di Stato Maggiore generale — Ammiragli

comandanti in capo di dipartimento marittimo — Ammiragli di squadra comandanti in capo delle squadre navali — Generale ispettore del Genio navale — Generale ispettore per le armi navali — Generali di squadra aerea.

6<sup>a</sup> — Presidenti di sezione del Consiglio di Stato — Presidenti di sezione della Corte di cassazione e gradi equiparati — Presidenti di sezione della Corte dei conti.

7<sup>a</sup> — Vice Avvocato generale erariale — Presidente del Tribunale supremo militare — Presidente del Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008—Avvocato generale presso il Tribunale supremo militare.

#### CATEGORIA V.

1<sup>a</sup> — Senatori del Regno — Deputati al Parlamento.

2<sup>a</sup> — Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari 1<sup>a</sup> classe.

3<sup>a</sup> — Accademici d'Italia.

4<sup>a</sup> — Governatore della Banca d'Italia.

5<sup>a</sup> — Presidente generale della Croce Rossa Italiana.

6<sup>a</sup> — Presidente dell'Istituto centrale di statistica.

7<sup>a</sup> — Direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

8<sup>a</sup> — Vice Segretari generali del P. N. F.

9<sup>a</sup> — Presidente del Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza—Presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni — Presidente della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali — Presidente della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

10<sup>a</sup> — Presidenti dei Consigli superiori dei Ministeri.

11<sup>a</sup> — Presidenti dei Consigli e delle Deputazioni provinciali, delle Province la cui città capoluogo ha popolazione superiore ai 250,000 abitanti.

12<sup>a</sup> — Podestà delle città capoluoghi di Provincia con popolazione superiore ai 250,000 abitanti.

13<sup>a</sup> — Vice Direttori generali delle Ferrovie dello Stato.

#### CATEGORIA VI.

1<sup>a</sup> — Cavalieri di Gran Croce dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro — Cavalieri di Gran Croce dell'Ordine militare di Savoia.

2<sup>a</sup> — Cavalieri di Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia. — Gran Cordoni dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia.

3<sup>a</sup> — Decorati della Medaglia d'Oro al valor militare, al valor civile ed al valor di marina.

4<sup>a</sup> — Grande scudiere di S. M. il Re—Grande Cacciatore di S. M. il Re.

5<sup>a</sup> — Commissario del Re presso la Consulta Araldica.

6<sup>a</sup> — Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 2<sup>a</sup> classe — Consoli generali di 1<sup>a</sup> classe.

7<sup>a</sup> — Consiglieri di Stato.

8<sup>a</sup> — Segretari generali di Colonia.

9<sup>a</sup> — Consiglieri e sostituti procuratori generali della Corte di cassazione.

10<sup>a</sup> — Prefetti fuori sede.

11<sup>a</sup> — Vice presidenti del Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008.

12<sup>a</sup> — Consiglieri e Procuratore generale della Corte dei conti — Sostituti avvocati generali erariali ed avvocati erariali distrettuali.

13<sup>a</sup> — Presidenti delle Associazioni nazionali delle madri vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, dei mutilati ed invalidi di guerra, dei combattenti, dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, dell'Opera nazionale per i combattenti — Presidente dell'Istituto del Nastro Azzurro — Presidente dell'Associazione nazionale volontari di guerra.

14<sup>a</sup> — Presidenti o segretari delle Corporazioni sindacali nazionali.

15<sup>a</sup> — Presidente dell'Opera nazionale Dopolavoro — Presidente dell'Opera nazionale Balilla — Presidente dell'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia — Presidente della Confederazione nazionale Enti autarchici.

16<sup>a</sup> — Presidente dell'Associazione nazionale « Dante Alighieri » — Presidente dell'Istituto nazionale fascista di cultura — Presidente dell'Opera nazionale Italia Redenta — Presidente della Lega nazionale — Presidente dell'Ente nazionale « L'Italica » — Presidente generale della Lega navale italiana — Presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione — Presidente dell'Istituto coloniale italiano.

17<sup>a</sup> — Generale di divisione ed ufficiali generali del Regio esercito con grado corrispondente — Ammiragli di divisione ed ufficiali generali dei corpi della Regia marina con grado corrispondente — Generali di divisione aerea ed ufficiali generali dei corpi della Regia aeronautica con grado corrispondente — Consoli generali della M. V. S. N. — Regi sostituti avvocati generali militari — Generale di divisione comandante in seconda della Regia guardia di finanza.

18<sup>a</sup> — Ordinario militare per l'Italia.

19<sup>a</sup> — Segretario generale del Ministero della Casa del Re.

20<sup>a</sup> — Rettori di università.

21<sup>a</sup> — Direttori generali delle Amministrazioni dello Stato e gradi corrispondenti.

22<sup>a</sup> — Vice governatori di Roma.

23<sup>a</sup> — Segretari provinciali del Partito Nazionale Fascista.

- 24<sup>a</sup> — Presidenti dei Consigli e delle Deputazioni provinciali.  
25<sup>a</sup> — Podestà delle città capoluoghi di Provincia con popolazione superiore ai 100,000 abitanti.  
26<sup>a</sup> — Primo ufficiale del Gran Magistero Mauriziano.  
27<sup>a</sup> — Presidenti di sezione dei Consigli superiori — Presidente del Magistrato alle acque.  
28<sup>a</sup> — Direttori e professori stabili di 1<sup>a</sup> classe delle Regie università, dei Regi istituti superiori, e delle università ed istituti superiori liberi — Direttori di grado corrispondente dei Regi osservatori astronomici e delle Regie stazioni di prova e sperimentali.  
29<sup>a</sup> — Soci ordinari della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, della R. Accademia della Crusca di Firenze, del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere di Milano, della R. Accademia di scienze lettere ed arti di Modena, della Società Reale di Napoli, della R. Accademia di scienze lettere e belle arti di Palermo, della Società italiana delle scienze di Roma, della R. Accademia dei Lincei di Roma, della R. Accademia delle scienze di Torino, del R. Istituto veneto di scienze lettere ed arti di Venezia.  
30<sup>a</sup> — Presidente della Unione nazionale ufficiali in congedo.

## CATEGORIA VII.

- 1<sup>a</sup> — Grandi ufficiali dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro — Grandi ufficiali dell'Ordine militare di Savoia — Cavalieri dell'Ordine del merito civile di Savoia.  
2<sup>a</sup> — Grandi ufficiali dell'Ordine della Corona d'Italia — Grandi ufficiali dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia — Cavalieri dell'Ordine al merito del Lavoro.  
3<sup>a</sup> — Primo Mastro e Mastri delle cerimonie di Corte — Gentiluomini di Corte di S. M. la Regina — Gentiluomini di Corte delle LL. AA. le Reali Principesse.  
4<sup>a</sup> — Consiglieri di Legazione — Consoli generali di 2<sup>a</sup> classe.  
5<sup>a</sup> — Viceprefetti di 1<sup>a</sup> classe — Segretario generale e primi referendari del Consiglio di Stato.  
6<sup>a</sup> — Consiglieri e sostituti procuratori generali delle Corti di appello.  
7<sup>a</sup> — Giudici del Tribunale speciale istituito con Legge 25 novembre 1926, n. 2008.  
8<sup>a</sup> — Vice procuratori generali, segretario generale e primi referendari della Corte dei conti — Segretario generale della Regia avvocatura erariale e vice avvocati erariali.  
9<sup>a</sup> — Generali di brigata ed ufficiali generali del Regio esercito con grado corrispondente — Contrammiragli ed ufficiali generali dei corpi della Regia marina con grado corrispondente — Generali di brigata aerea ed ufficiali generali dei corpi della Regia aeronautica con grado corrispondente — Regi avvocati militari —

Generali di brigata comandanti di gruppo della Regia guardia di finanza.

10<sup>a</sup> — Ispettori generali dei Ministeri e gradi corrispondenti.

11<sup>a</sup> — Questori di 1<sup>a</sup> classe ed ispettori generali di pubblica sicurezza di 1<sup>a</sup> classe.

12<sup>a</sup> — Intendenti di finanza 1<sup>a</sup> classe.

13<sup>a</sup> — Presidenti o segretari delle Federazioni od Associazioni sindacali nazionali, regionali ed interprovinciali.

14<sup>a</sup> Ispettori superiori del Genio civile.

15<sup>a</sup> Direttori degli Istituti superiori di magistero Regi e pareggiati — Professori stabili di grado corrispondente delle Università e degli Istituti superiori Regi e liberi — Provveditori agli studi di 1<sup>a</sup> classe — Soprintendenti di 1<sup>a</sup> classe alle Opere di antichità e d'arte — Direttori con grado corrispondente dei Regi osservatorii astronomici, dei Regi conservatori di musica ed arte drammatica e delle Regie stazioni di prova e sperimentali — Presidenti delle Accademie di belle arti.

16<sup>a</sup> — Soci ordinari della R. Accademia di scienze lettere ed arti di Lucca, della R. Accademia Virgiliana di Mantova, della R. Accademia di scienze medico-chirurgiche di Napoli, della R. Accademia di scienze lettere ed arti di Padova, della R. Accademia delle scienze mediche di Palermo, della Società geografica italiana di Roma, della R. Accademia medica di Roma, della R. Accademia di medicina di Torino.

17<sup>a</sup> — Presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova — Regio provveditore del porto di Venezia — Regio commissario per il porto di Napoli — Regio commissario per il porto di Fiume.

#### CATEGORIA VIII.

1<sup>a</sup> — Commendatori dell'Ordine di SS. Maurizio e Lazzaro — Commendatori dell'Ordine militare di Savoia.

2<sup>a</sup> — Commendatori dell'Ordine della Corona d'Italia — Commendatori dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia.

3<sup>a</sup> — Membri dei Consigli superiori.

4<sup>a</sup> — Membro dei Direttori e Comitati centrali delle Associazioni nazionali delle madri vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, dei mutilati ed invalidi di guerra, dei combattenti, dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, dell'Opera nazionale per i combattenti, dell'Istituto del Nastro Azzurro e dell'Associazione nazionale volontari di guerra.

5<sup>a</sup> — Membri dei Consigli direttivi delle Corporazioni sindacali nazionali.

6<sup>a</sup> — Primi segretari di legazione di 1<sup>a</sup> classe — Consoli di

1<sup>a</sup> classe — Funzionari con grado corrispondenti del Ministero degli affari esteri.

7<sup>a</sup> — Viceprefetti di 2<sup>a</sup> classe — Referendari del Consiglio di Stato.

8<sup>a</sup> — Podestà della città capoluoghi di Provincia con popolazione inferiore ai 100,000 abitanti.

9<sup>a</sup> — Vice presidenti dei Consigli provinciali dell'economia.

10<sup>a</sup> — Membri dei Consigli direttivi delle Federazioni e delle Associazioni sindacali nazionali, regionali ed interprovinciali.

11<sup>a</sup> — Direttori coloniali.

12<sup>a</sup> — Giudici e sostituti procuratori del Re di 1<sup>a</sup> classe.

13<sup>a</sup> — Referendari e gradi corrispondenti della Corte dei conti — Sostituti avvocati erariali di 1<sup>a</sup> classe.

14<sup>a</sup> — Colonnelli del Regio esercito — Capitani di vascello e colonnelli dei Corpi della Regia marina — Colonnelli della Regia aeronautica — Consoli della M. V. S. N. — Regi avvocati militari e giudici relatori di 1<sup>a</sup> classe — Colonnelli della Regia guardia di finanza.

15<sup>a</sup> — Vicario dell'Ordinario militare per l'Italia.

16<sup>a</sup> — Direttori capi divisione dei Ministeri e gradi corrispondenti.

17<sup>a</sup> — Presidenti delle Federazioni provinciali delle Associazioni nazionali delle madri vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, dei mutilati ed invalidi di guerra, dei combattenti, dell'Istituto del Nastro Azzurro e dell'Associazione nazionale volontari di guerra.

18<sup>a</sup> — Presidenti o segretari delle Associazioni sindacali provinciali.

19<sup>a</sup> — Presidenti dei Consigli degli ordini professionali.

20<sup>a</sup> — Presidenti di sezione dei Consigli provinciali dell'economia.

21<sup>a</sup> — Membri delle Federazioni provinciali del P. N. F.

22<sup>a</sup> — Questori di 2<sup>a</sup> classe ed ispettori generali di pubblica sicurezza di 2<sup>a</sup> classe.

23<sup>a</sup> — Medici e veterinari provinciali di 1<sup>a</sup> classe — Sopraintendenti ed ispettori degli Archivi di Stato.

24<sup>a</sup> — Intendenti di finanza di 2<sup>a</sup> classe — Ingegneri capi di 1<sup>a</sup> classe del catasto e servizi tecnici di finanza.

25<sup>a</sup> — Professori stabili di 3<sup>a</sup> classe delle Regie università, e professori di grado corrispondente dei Regi istituti superiori e delle università ed istituti superiori liberi — Direttori di grado corrispondente dei Regi osservatorii astronomici — Provveditori agli studi di 2<sup>a</sup> classe — Sopraintendenti di 2<sup>a</sup> classe alle opere di antichità e d'arte — Presidi di 1<sup>a</sup> categoria dei Regi istituti medi di istruzione — Direttori e professori di grado corrispondente

dei Regi conservatori di musica ed arte drammatica e delle accademie di belle arti—Direttori di 1<sup>a</sup> classe delle Regie biblioteche ed ispettori superiori bibliografici.

26<sup>a</sup> — Professore di elettrotecnica e professori ordinari di 1<sup>a</sup> classe della Regia accademia navale—Professori del Regio istituto idrografico della Regia marina—Capi d'istituto di 1<sup>a</sup> classe dei Regi istituti nautici—Geodeta capo dell'Istituto geografico militare—Direttore tecnico dell'Istituto di radiotelegrafia ed elettrotecnica del Genio militare.

27<sup>a</sup> — Ispettori capi, direttori di circolo ed ingegneri capi di 1<sup>a</sup> classe del Genio civile.

28<sup>a</sup> — Ispettori capi circolo dell'industria e lavoro—Ispettori capi del R. Corpo delle foreste ed ingegneri capi di 1<sup>a</sup> classe del R. Corpo delle miniere — Geologi superiori e direttore del laboratorio chimico dell'Ufficio geologico — Direttori con grado corrispondente delle Regie scuole agrarie, industriali e commerciali medie e delle Regie stazioni di prova e sperimentali.

29<sup>a</sup> — Ispettori capi delle Ferrovie dello Stato—Ispettori superiori e direttori compartimentali delle poste e telegrafi — Funzionari con grado corrispondente dei ruoli di vigilanza sulle ferrovie, tramvie ed automobili.

30<sup>a</sup> — Direttori superiori delle carceri e riformatori, e dei manicomi giudiziari.

#### CATEGORIA IX.

1<sup>a</sup> — Primi segretari di legazione di 2<sup>a</sup> classe—Consoli di 2<sup>a</sup> classe—Funzionari con grado corrispondente del Ministero degli affari esteri.

2<sup>a</sup> — Consiglieri di 1<sup>a</sup> classe nell'Amministrazione dell'interno.

3<sup>a</sup> — Consiglieri di 1<sup>a</sup> classe nell'Amministrazione delle colonie.

4<sup>a</sup> — Giudici e sostituti procuratori del Re di 2<sup>a</sup> classe.

5<sup>a</sup> — Sostituti avvocati erariali di 2<sup>a</sup> classe.

6<sup>a</sup> — Tenenti colonnelli delle Armi e Corpi del Regio esercito—Capitani di fregata e tenenti colonnelli dei Corpi della Regia marina—Tenenti colonnelli dell'Arma e dei Corpi della Regia aeronautica—Tenenti colonnelli della Regia guardia di finanza—Regi vice avvocati militari e giudici relatori di 2<sup>a</sup> classe.

7<sup>a</sup> — Ispettori per il servizio dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato.

8 — Capi sezione presso i Ministeri e gradi corrispondenti.

9<sup>a</sup> — Vice questori—Commissari capi di pubblica sicurezza.

10<sup>a</sup> — Medici e veterinari provinciali di 2<sup>a</sup> classe — Direttori degli Archivi di Stato.

11<sup>a</sup> — Vice intendenti di finanza — Ingegneri capi 2<sup>a</sup> classe del catasto e dei servizi tecnici di finanza — Direttori tecnici di 1<sup>a</sup> classe dei monopoli industriali.

12<sup>a</sup> — Professori non stabili delle Regie università e professori con grado corrispondente dei Regi istituti superiori, delle università ed istituti superiori liberi—Presidi di 2<sup>a</sup> classe e professori con grado corrispondente degli istituti medi di istruzione, dei conservatori di musica ed arte drammatica e delle accademie di belle arti—Direttori di 3<sup>a</sup> classe dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità — Direttori di 2<sup>a</sup> classe delle Regie biblioteche—Astronomi di 1<sup>o</sup> classe dei Regi osservatorii astronomici—Rettori di 1<sup>a</sup> classe dei convitti nazionali—Segretari capi di 1<sup>a</sup> classe nell'Amministrazione scolastica regionale — Direttori di segreteria di 1<sup>a</sup> classe delle Regie università, degli istituti di belle arti, e dei conservatorii di musica ed arte drammatica.

13<sup>a</sup> — Professori ordinari di 2<sup>a</sup> classe della Regia accademia navale — Capi d'istituto di 2<sup>a</sup> classe dei Regi istituti nautici—Ingegnere fisico elettricista capo della Regia marina — Chimici capi delle direzioni di artiglieria ed armamento.

14<sup>a</sup> — Ingegneri capi di 2<sup>a</sup> classe del Genio civile.

15<sup>a</sup> — Primi ispettori del R. Corpo delle foreste ed ingegneri capi di 2<sup>a</sup> classe del R. Corpo delle miniere — Addetti commerciali di 1<sup>a</sup> classe all'estero—Geofisici capi del Regio istituto centrale di meteorologia e geofisica—Direttori di grado corrispondente delle Regie scuole industriali, commerciali e professionali e delle Regie stazioni di prova.

16<sup>a</sup> — Ispettori principali delle Ferrovie dello Stato—Direttori di sezione ed ispettori delle poste e telegrafi — Professori delle scuole superiori di telegrafia e telefonia — Funzionari con grado corrispondente dei ruoli di vigilanza sulle ferrovie, tramvie ed automobili.

17<sup>a</sup> — Direttori ed ingegneri di 1<sup>a</sup> classe delle carceri e riformatori e dei manicomi giudiziari.

#### CATEGORIA X.

1<sup>a</sup> — Ufficiali dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro— Ufficiali dell'Ordine militare di Savoia.

2<sup>a</sup> — Ufficiali dell'Ordine della Corona d'Italia — Ufficiali dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia.

3<sup>a</sup> — Decorati con medaglia di argento al valor militare, civile e di marina.

4<sup>a</sup> — Consoli di 3<sup>a</sup> classe— Funzionari con grado corrispondente col Ministero degli affari esteri.

5<sup>a</sup> — Consiglieri di 2<sup>a</sup> classe nell'Amministrazione dell'interno.

6<sup>a</sup> — Consiglieri di 2<sup>a</sup> classe nell'Amministrazione delle colonie.

- 7<sup>a</sup> — Giudici e sostituti procuratori del Re di 3<sup>a</sup> classe.
- 8<sup>a</sup> — Maggiori delle Armi e Corpi del Regio esercito — Capitani di corvetta e maggiori dei Corpi della Regia marina — Maggiori dell'Arma e dei Corpi della Regia aeronautica — Seniori della M. V. S. N. — Maggiori della Regia guardia di finanza — Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 1<sup>a</sup> classe.
- 9<sup>a</sup> — Consiglieri presso i Ministeri e gradi corrispondenti.
- 10<sup>a</sup> — Podestà dei Comuni con popolazione superiori ai 20,000 abitanti.
- 11<sup>a</sup> — Membri delle Federazioni provinciali delle Associazioni nazionali delle madri vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, dei mutilati ed invalidi di guerra, dei combattenti, dell'istituto del Nastro Azzurro e dell'Associazione nazionale volontari di guerra.
- 12<sup>a</sup> — Membri dei Consigli direttivi delle Associazioni sindacali provinciali.
- 13<sup>a</sup> — Membri dei Consigli degli ordini professionali.
- 14<sup>a</sup> — Vice presidenti di sezione dei Consigli provinciali dell'economia.
- 15<sup>a</sup> — Commissari di pubblica sicurezza.
- 16<sup>a</sup> — Primi medici provinciali aggiunti — Veterinari provinciali di 3<sup>a</sup> classe — Capi archivisti degli Archivi di Stato.
- 17<sup>a</sup> — Segretari capi della Corte dei conti — Consiglieri delle Intendenze di finanza — Direttori tecnici di 2<sup>a</sup> classe dei monopoli industriali — Ingegneri principali di sezione del catasto e servizi tecnici di finanza.
- 18<sup>a</sup> — Professori non stabili degli Istituti superiori di magistero e direttori e professori con grado corrispondente delle Scuole Regie e pareggiate di ostetricia, della Scuola normale superiore di Pisa, dei Regi istituti medi di istruzione, delle accademie di belle arti e dei conservatorii di musica ed arte drammatica — Ispettori ed architetti principali dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità — Bibliotecari capi — Astronomi di 2<sup>a</sup> classe e conservatori di osservatorii — Rettori di 2<sup>a</sup> classe dei convitti nazionali — Direttrici dei R.R. educandati femminili — Segretari capi di 2<sup>a</sup> classe dell'Amministrazione scolastica regionale e direttori di segreteria con grado corrispondente delle Regie università, degli istituti di belle arti e dei conservatorii di musica ed arte drammatica.
- 19<sup>a</sup> — Professori ordinari di 3<sup>a</sup> classe della Regia accademia navale — Insegnanti ordinari di 1<sup>a</sup> classe dei Regi istituti nautici — Ingegneri fisici elettricisti principali della Regia marina.
- 20.<sup>a</sup> Ingegneri principali di sezione del Genio civile.
- 21.<sup>a</sup> Ispettori principali di 1.<sup>a</sup> classe del R. Corpo delle fonderie — Ingegneri principali del R. Corpo delle miniere — addetti commerciali di 2<sup>a</sup> classe all'estero — Professori ordinari di 1<sup>a</sup> classe

delle Regie scuole agrarie medie e della Regia scuola mineraria di Caltanissetta—Vice direttore di 1<sup>a</sup> classe delle Regie stazioni di prova agraria speciale—Direttori di scuole di avviamento professionale e dei Regi stabilimenti ittogenici— Ispettori capi per le malattie delle piante—Geologi principali e chimico principale del Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica.

22<sup>a</sup> Ispettori delle Ferrovie dello Stato— Direttori principali ed ispettori principali delle poste e telegrafi—Funzionari con grado corrispondente dei ruoli di vigilanza sulle ferrovie, tramvie ed automobili.

23<sup>a</sup> Direttori di 2<sup>a</sup> classe ed ingegneri di 2<sup>a</sup> classe delle carceri e riformatori — Direttori alienisti di 2<sup>a</sup> classe dei manicomi giudiziari.

### CATEGORIA XI

1<sup>a</sup> Cavalieri dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro—Cavalieri dell'Ordine militare di Savoia.

2<sup>a</sup> Cavalieri dell'Ordine della Corona d'Italia— Cavalieri dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia.

3<sup>a</sup> Decorati con medaglia di bronzo al valore militare, civile e di marina.

4<sup>a</sup> Decorati della Stella al merito del Lavoro.

5<sup>a</sup> Vice consoli di 1<sup>a</sup> classe—Funzionari con grado corrispondenti del Ministero degli affari esteri.

6<sup>a</sup> Primi segretari nell'Amministrazione dell'interno.

7<sup>a</sup> Primi segretari nell'Amministrazione delle Colonie.

8<sup>o</sup> Giudici aggiunti.

9<sup>a</sup> Capitani delle Armi e Corpi del Regio esercito— Tenenti di vascello e capitani dei Corpi della Regia Marina — Capitani dell'Arma e dei Corpi della Regia aeronautica—Centurioni della M. V. S. N.—Capitani della Regia guardia di finanza—Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 2<sup>a</sup> classe.

10<sup>a</sup> Primi segretari presso i Ministeri e gradi corrispondenti.

11<sup>a</sup> Medici provinciali aggiunti e veterinari di confine e di porto di 1<sup>a</sup> classe—Primi archivisti degli Archivi di Stato.

12<sup>a</sup> Commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

13<sup>a</sup> Primi segretari della Corte dei conti e delle Intendenze di finanza—Direttori tecnici di 3<sup>a</sup> classe dei monopoli industriali — Ingegneri principali del catasto e servizi tecnici di finanza.

14<sup>a</sup> Professori ordinari di 3<sup>a</sup> classe pel ruolo A dei Regi istituti medi di istruzione e professori di grado corrispondente degli istituti medesimi, delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica e di arte drammatica— Vice direttrici e professori con grado corrispondenti dei RR. educandati femminili—Ispettori ed architetti dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità—Bibliotecari delle Regie biblioteche—Vice rettori dei Convitti nazionali—Primi segretari nell'Amministrazione scolastica re-

gionale, delle Regie università di istituti di belle arti e dei conservatori di musica e di arte drammatica.

15<sup>a</sup> Professori straordinari stabili della Regia accademia navale—Insegnanti di 2<sup>a</sup> classe degli istituti nautici—Ingegneri fisici elettricisti della Regia marina—Chimici delle direzioni di artiglieria ed armamento della Regia marina.

16<sup>a</sup> Ingegneri principali del Genio civile.

17<sup>a</sup> Ispettori principali di 2<sup>a</sup> classe del R. Corpo delle foreste—Ingegneri del R. Corpo delle miniere—Professori ordinari di 2<sup>a</sup> classe della Regia scuola mineraria di Caltanissetta e professori con grado corrispondenti delle Regie scuole agrarie medie—Segretari capi dei Regi istituti superiori agrari e veterinari—Ispettori per le malattie delle piante—Enotecnici e direttori delle cantine ed oleifici sperimentali, dei Regi vivai di viti americane e degli istituti zoetecnici—Geologi e chimici del Regio ufficio geologico—Geofisici del Regio istituto centrale di meteorologia e geodinamica.

18<sup>a</sup> Direttori ed ispettori delle poste e telegrafi—Funzionari con grado corrispondente del ruoli di vigilanza sulle ferrovie tramvie ed automobili.

19<sup>a</sup> Primi segretari ed ingegneri di 3<sup>a</sup> classe delle carceri e riformatori—Medici primari del manicomio giudiziari.

#### CATEGORIA XII.

1<sup>a</sup> Vice consoli di 2<sup>a</sup> classe—Funzionari con grado corrispondente del Ministero degli affari esteri.

2<sup>a</sup> Segretari dell'Amministrazione dell'interno.

3<sup>a</sup> Podestà dei Comuni con popolazione inferiore ai 20,000 abitanti.

4- Segretari dell'Amministrazione delle colonie.

5<sup>a</sup> Uditori vice pretori.

6<sup>a</sup> Tenenti delle Armi e Corpi del Regio esercito—Sottotenenti di vascello e tenenti dei corpi della Regia marina—Tenenti dell'Arma e dei Corpi della Regia aeronautica—Tenenti della Regia guardia di finanza—Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 3<sup>a</sup> classe.

7<sup>a</sup> Segretari presso i Ministeri e gradi corrispondenti.

8<sup>a</sup> Vice commissari di pubblica sicurezza.

9<sup>a</sup> Medici provinciali aggiunti e veterinari di confine e di porto di 2<sup>a</sup> classe—Archivisti degli Archivi di Stato.

10<sup>a</sup> Aggiunti di procura di 1<sup>a</sup> classe della Regia procura erariale.

11<sup>a</sup> Segretari delle Intendenze di finanza—Direttori tecnici aggiunti dei monopoli industriali—Ingegneri del catasto e servizi tecnici di finanza.

12<sup>a</sup> Professori straordinari di ruoli A dei Regi istituti medi

di istruzione e professori di grado corrispondente degli istituti medesimi, delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, ed arte drammatica, e dei RR. educandati femminili — Ispettori aggiunti ed architetti aggiunti dei monumenti, gallerie, musei e scavi di antichità—Segretari dell'Amministrazione regionale scolastica, delle Regie università, degli istituti di belle arti, dei conservatori di musica e di arte drammatica — Bibliotecari aggiunti delle Regie biblioteche—Istitutori di 1<sup>a</sup> classe dei convitti nazionali—Assistenti dei Regi osservatori astronomici.

13<sup>a</sup> Ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare—Ingegneri elettricisti, professori di fisica e dottori in chimica del Genio militare—Professori straordinari della Regia accademia navale—Chimici aggiunti delle direzioni di artiglieria ed armamento—Ingegneri fisici elettricisti aggiunti della Regia marina—Insegnanti straordinari degli istituti nautici.

14<sup>a</sup> Ingegneri del Genio Civile.

15<sup>a</sup> Ispettori del R. Corpo delle foreste—Ingegneri allievi del R. Corpo delle miniere—Professori straordinari e ordinari di 3<sup>a</sup> classe delle Regie scuole agrarie medie—Incaricati di ruolo, aiuti e bibliotecari dei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria—Allievo geologo del Regio ufficio geologico—Ispettori aggiunti per le malattie delle piante—Assistenti delle Regie stazioni, cantine, vivai e laboratori di prova agraria e sperimentale.

16<sup>a</sup> Ispettori aggiunti e direttori aggiunti delle poste e telegrafi—Funzionari con grado corrispondente dei ruoli di vigilanza sulle ferrovie, tramvie ed automobili.

17<sup>a</sup> Segretari delle carceri e riformatori e medici dei manicomii giudiziari.

### CATEGORIA XIII.

1<sup>a</sup> Addetti consolari — Funzionari con grado corrispondente del Ministero degli affari esteri.

2<sup>a</sup> Vice segretari nell'amministrazione dell'interno.

3<sup>a</sup> Vice segretari nell'Amministrazione delle colonie.

4<sup>a</sup> Uditori giudiziari.

5<sup>a</sup> Sottotenenti delle Armi e Corpi del Regio esercito — Guardiamarina e sottotenenti dei Corpi della Regia Marina—Sottotenenti dell'Arma e dei Corpi della Regia aeronautica — Capi manipolo della M. V. S. N.—Sottotenenti della Regia guardia di finanza.

6<sup>a</sup> Segretari dei Ministeri.

7<sup>a</sup> Commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

8<sup>a</sup> Vice segretari della Corte dei conti—Aggiunti di procura della Regia avvocatura erariale.

9<sup>a</sup> Professori straordinari di ruolo B dei Regi istituti medi di istruzione e professori con grado corrispondente delle Regie

accademie di belle arti, dei conservatori di musica ed arte drammatica e dei RR. educandati femminili—Vice Segretari dell'Amministrazione regionale scolastica, delle Regie università, degli istituti di belle arti e dei conservatori di musica ed arte drammatica.

10<sup>a</sup> Assistenti della Regia accademia navale.

11<sup>a</sup> Assistenti dei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria.

12<sup>a</sup> Vice ispettori e vice direttori delle poste e telegrafi — Assistenti della Scuola superiore di telegrafia e telefonia.

13<sup>a</sup> Vice segretari delle carceri e riformatori — Medici assistenti dei manicomi giudiziari.

Art. 2. — Il Capo del Governo Primo Ministro prende il primo posto nella categoria prima. I cardinali precedono i Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata. Gli arcivescovi susseguono immediatamente le cariche della quinta categoria ed ed i vescovi i funzionari della sesta.

Art. 3. — Nei ricevimenti e nelle pubbliche funzioni, cui si interviene in corpo, si seguirà l'ordine seguente:

1° Capo del Governo Primo Ministro.

2° Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

3° Deputazione del Senato del Regno.

4° Deputazione della Camera dei deputati.

5° Ministri Segretari di Stato, Sottosegretari di Stato.

6° Ministri di Stato, Marescialli d'Italia, Grande Ammiraglio,

Capo di Stato Maggiore Generale.

7° Grandi ufficiali dello Stato non compresi tra i precedenti.

8° Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

9° Deputazione della Corte di cassazione del Regno.

10° Deputazione del Consiglio di Stato.

11° Deputazione della Corte dei conti.

12° Deputazione della Avvocatura generale erariale.

13° Deputazione del Tribunale supremo militare.

14 Deputazione del Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008.

15° Magistrato di Roma.

16° Prefetto col Consiglio di prefettura e Giunta provinciale amministrativa.

17° Rappresentanze dei Consigli del Gran Magistero Mauriziano, degli Ordini militare e civile di Savoia, al Merito del Lavoro, della Corona d'Italia e della Stella d'Italia.

18° Consiglio direttivo del gruppo medaglie d'oro.

19° Stato Maggiore generale, Ufficio di Stato Maggiore dell'Esercito, Ufficio di Stato Maggiore della Marina, Stato Maggiore generale della Aeronautica e Consigli e Comitati consultivi dei Ministeri Militari, Stato Maggiore della M. V. S. N.

20° Deputazione dei Consigli superiori dei Ministeri, nell'or-

dine di precedenza stabilito con R. decreto-legge 19 dicembre 1925, n. 2015.

21° Comitati centrali delle Associazioni nazionali delle madri vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, dei mutilati ed invalidi di guerra, dei combattenti, dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, dell'Opera nazionale per i combattenti, dell'Istituto del Nastro Azzurro, della Associazione nazionale volontari di guerra.

22° Consigli di amministrazione dell'Istituto di emissione del Regno, della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e degli Istituti di assicurazione indicati nell'articolo 1 — Comitati centrali delle istituzioni nazionali parastatali.

23° Consigli direttivi delle Corporazioni sindacali nazionali.

24° Corte di appello.

25° Federazione provinciale del P. N. F.

26° Ufficio dell'Avvocatura distrettuale erariale.

27° Comandante della Divisione militare, del dipartimento marittimo, della Squadra navale, della Divisione aerea, e Console generale della M. V. S. N., coi rispettivi Stati Maggiori.

28° Consiglio centrale della Croce Rossa Italiana.

29° Deputazione dell'Amministrazione provinciale e del Consiglio provinciale dell'economia.

30° Podestà delle città capoluoghi di Provincia.

31° Rappresentanze delle Accademie ed Istituti contemplati nell'art. 1.

32° Corpo universitario.

33° Generali comandanti di brigata e Capi di Corpo.

34° Consigli direttivi delle Federazioni provinciali delle Associazioni nazionali contemplate al n. 21.

35° Consigli direttivi delle Associazioni sindacali regionali, interprovinciali e provinciali.

36° Capi degli uffici provinciali delle Amministrazioni dello Stato.

37° Tribunale civile e penale.

38° Consigli degli Ordini professionali.

39° Podestà dei Comuni che non sono capoluoghi di Provincia.

40° Rappresentanza degli istituti di istruzione, scientifici ed altri.

41° Ufficiali dell'Esercito, dell'Armata, dell'Aeronautica e della M. V. S. N.

Art. 4. — Ai Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata sono conservati il trattamento di Nostri cugini e le altre prerogative delle quali godono attualmente.

I personaggi compresi nelle prime quattro categorie rivestono la dignità di grandi ufficiali dello Stato ed hanno il titolo di Eccellenza.

Le Consorti del Capo del Governo Primo Ministro e dei Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata hanno il titolo di Eccellenza ed un posto distinto a Corte.

Art. 5. — Alle Deputazioni del Senato del Regno e della Camera dei deputati, quando escono in forma solenne, si rendono gli onori militari dovuti ai Principi Reali.

Art. 6. — Gli onori militari, in ogni altro caso in cui siano concessi, a Corpi, Deputazioni, personaggi o funzionari indicati nel presente decreto, saranno resi in conformità di norme stabilite con appositi regolamenti.

Art. 7. — Le persone che rivestono due cariche o due gradi prendono il posto assegnato alla carica o al grado più elevato.

Art. 8. — L'ordine di precedenza tra coloro che appartengono alla stessa classe è determinato dall'anzianità di nomina nel grado ricoperto.

Le onorificenze cavalleresche non mutano l'ordine di precedenza stabilito dal presente decreto per le cariche e per i gradi. Esse determinano il rango soltanto di coloro che intervengono in rappresentanza delle rispettive classi di ordini equestri.

Art. 9. — Chi eserciti funzioni superiori a quelle del proprio grado prende, nelle località della giurisdizione del suo ufficio, il posto che spetta alle funzioni che esercita.

In qualunque assemblea, chi presiede ha il dovere di non cedere il suo posto qualunque sia il grado delle persone che intervengano.

Art. 10. — I funzionari in congedo, in disponibilità, in aspettativa, e quelli a riposo, insigniti di gradi e titoli onorari, prendono posto immediatamente dopo quelli di egual grado in servizio effettivo.

Art. 11. — Per i personaggi del Corpo Diplomatico estero, accreditati presso la Nostra Real Corte, sono stabilite norme speciali.

Norme speciali saranno stabilite, con Nostro decreto, per il Sovrano Militare Ordine di Malta.

Art. 12. — Le persone, le quali hanno attualmente il titolo di Eccellenza e non sono comprese nelle prime quattro categorie dell'art. 1 del presente decreto, conserveranno detto titolo *ad personam*.

Art. 13. — Sono abrogati il R. decreto 19 aprile 1868, num. 4349, e le successive modificazioni in contrasto con le disposizioni del presente decreto, il quale entrerà in vigore dalla sua pubblicazione nella *Gazz. Uffic.* del Regno.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

3.º — Preordinare i servizi in modo che riesca agevole ai proprietari interessati di trovare, presso la rivendita di generi di privative dello Stato, esistenti costà, l'estratto fenicato di tabacco, e presso le farmacie la creolina od altri mezzi acaricidi, che potranno essere indicati dal veterinario locale;

4.º — Curare che, qualora non sia possibile prima, durante la primavera e propriamente nella stagione di tosatura degli ovini, quelli infetti o sospetti di rogna siano sottoposti ai bagni acaricidi con l'osservanza delle norme di cui al parag. V. lett. C. 712 delle istruzioni per la polizia veterinaria, approvate con decreto del Ministero dell'Interno 20 giugno 1914, ricordando che giusta le disposizioni del reg. di polizia veterinaria, i bagni acaricidi debbono sempre essere praticati sotto la direzione di un veterinario.

5.º — Proporre, all'occorrenza, a quest'Ufficio l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 75 del Reg. di polizia veterinaria per la obbligatorietà dei bagni acaricidi.

Attendo un cenno di ricevuta della presente, con l'assicurazione che di essa è stata data comunicazione ai proprietari interessati ed al veterinario locale.

*Il Prefetto — DE BIASE*

### ESTRATTO

delle istruzioni ministeriali annesse al regolamento di polizia veterinaria —  
Paragrafo XV lettera C n. 2.

Per i bagni acaricidi degli ovini si osserveranno le seguenti norme:

a) i bagni saranno sempre in numero non minore di due.

Il primo sarà preceduto da una generale tosatura, che verrà fatta 5 o 6 giorni innanzi, e da un bagno saponato (un kg. di sapone verde in 100 d'acqua) alla vigilia;

b) per il bagno acaricida è preferibile adoperare delle tinozze nelle quali ciascun animale si tiene immerso per 2-5 minuti, mantenendolo fermo, con la testa fuori del liquido e spazzandolo accuratamente;

immediatamente appena l'animale si estrae, lo si frega vigorosamente e si ripone in un ovile disinfettato e senza lettiera, o in un parco; al fine di evitare l'ingestione di paglia impregnata del liquido del bagno;

d) prima d'immergere nel bagno le pecore che allattano, si ungeranno loro le mammelle con vasellina;

e) per evitare un'eventuale azione dannosa, sulle mani degli aiutanti, che spazzolano e fregano le pecore, dei liquidi che si adoperano per i bagni acaricidi, i detti aiutanti si provvederanno di guanti impermeabili;

f) tra il primo ed il secondo bagno acaricida dovranno intercedere 30-40 giorni.

343. **Concorsi a premi fra i vigilatori dell'esercizio venatorio ed i concessionari di bandite e riserve da caccia.** (C. P. S. 9 dic. 1927 num. 45790 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Con riferimento ai decreti min. del 28 maggio u. s. concernenti l'uno un concorso a premi per la complessiva somma di L. 200,000, da conferirsi tra gli agenti, ai quali l'art. 25 della legge 24 giugno 1923, n. 1420 affida la vigilanza sull'esercizio veterinario, l'altro un concorso a premi per la somma di L. 300,000, da conferirsi tra i concessionari di bandite e di riserve di caccia, si rammenta, per norma degli interessati, che, tanto le proposte di premi, quanto le domande documentate debbono pervenire al Ministero dell'Ec. Naz. (Direz. Gen. dell'Agricoltura), rispettivamente a cura delle competenti autorità o comandi e dei titolari di bandite o riserve, entro il 31 dicembre corr. Interesse la S. V. affinché voglia dare la massima diffusione ai detti bandi di concorso in modo che, tanto le competenti autorità e comandi, quanto i titolari di bandite o riserve, con le idee di possibile proroghe, che non saranno invece concesse, non lascino trascorrere il tempo utile per la trasmissione delle proposte e dei documenti.

*Il Prefetto — DE BIASE*

---

## **Aste, appalti ecc.**

**Comune di Sanza** — *Vendita taglio bosco Acquaruli* — Incanto unico a candela vergine, da sperimentarsi presso la R. Prefettura di Salerno il 10 gennaio 1928 sulla base di lire 307,688. Cauzione provvisoria lire 4000, definitiva decimo prezzo di aggiudica. Capitolato ed atti visibili presso l'Ufficio Contratti della R. Prefettura di Salerno.

---

## **Concorsi.**

**Comune di Ogliastro Cilento** — *Segretario Comunale* — E' aperto pubblico concorso per titoli al posto di segretario del Comune, con l'annuo stipendio di L. 4500 al lordo delle ritenute di legge. Documenti di rito soliti e diploma abilitazione funzioni Segretario Comunale. Termine utile presentazione titoli e documenti 15 gennaio 1928. Tassa di concorso L. 50,10. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Comune.

*Il Podestà — A. CIROTA.*

reg. 138  
ratori di n



leggi scritte  
'avoni di m

